



Senato  
della Repubblica

# Indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche

indagini conoscitive

Atti dell'indagine  
conoscitiva  
svolta dalla  
2<sup>a</sup> commissione  
permanente del  
Senato (giustizia)

n. 24  
febbraio 2007

XV legislatura



Senato  
della Repubblica

**Indagini conoscitive**

n. 24







Senato  
della Repubblica

# Indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche

Atti dell'indagine conoscitiva svolta  
dalla 2<sup>a</sup> commissione permanente del Senato  
(giustizia)

Indagini conoscitive

n. 24  
febbraio 2007

XV legislatura

La presente pubblicazione è stata curata dall'Ufficio di segreteria della 2ª commissione permanente del Senato (giustizia).

Gli aspetti editoriali sono stati curati dall'Ufficio delle informazioni parlamentari, dell'archivio e delle pubblicazioni del Senato.

Le pubblicazioni del Senato possono essere richieste alla Libreria del Senato

- per posta: via della Maddalena 27, 00186 Roma
- per posta elettronica: [libreria@senato.it](mailto:libreria@senato.it)
- per telefono: n. 0667062505
- per fax: n. 0667063398

## INDICE GENERALE

INTRODUZIONE .....	Pag.	VII
1. Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva .....	»	1
2. Resoconto sommario della seduta di approvazione del programma dell'indagine conoscitiva .....	»	39
– Resoconto sommario di martedì 4 luglio 2006 (seduta n. 3) .....	»	41
3. Resoconti stenografici delle sedute della Commissione ...	»	43
– Resoconto stenografico di giovedì 13 luglio 2006 (seduta n. 12) .....	»	45
– Resoconto stenografico di martedì 18 luglio 2006 (seduta n. 13) .....	»	77
– Resoconto stenografico di mercoledì 19 luglio 2006 (seduta n. 15) .....	»	111
– Resoconto stenografico di giovedì 20 luglio 2006 (seduta n. 16) .....	»	139
– Resoconto stenografico di giovedì 20 luglio 2006 (seduta n. 17) .....	»	165
– Resoconto stenografico di mercoledì 26 luglio 2006 (seduta n. 19) .....	»	179
– Resoconto stenografico di martedì 12 settembre 2006 (seduta n. 22) .....	»	205
– Resoconto stenografico di mercoledì 13 settembre 2006 (seduta n. 23) .....	»	229
– Resoconto stenografico di mercoledì 13 settembre 2006 (seduta n. 24) .....	»	265
– Resoconto stenografico di giovedì 14 settembre 2006 (seduta n. 25) .....	»	311
– Resoconto sommario di martedì 19 settembre 2006 (seduta n. 26) .....	»	333
– Resoconto stenografico di martedì 26 settembre 2006 (seduta n. 29) .....	»	335

– Resoconto stenografico di giovedì 5 ottobre 2006 (seduta n. 30) .....	<i>Pag.</i> 339
– Resoconto stenografico di giovedì 19 ottobre 2006 (seduta n. 35) .....	» 347
– Resoconto stenografico di martedì 14 novembre 2006 (seduta n. 39) .....	» 375
– Resoconto stenografico di mercoledì 29 novembre 2006 (seduta n. 45) .....	» 385
ALLEGATI .....	» 395
– Documenti del Garante per la protezione dei dati personali .....	» 397

## INTRODUZIONE

*Il presente volume raccoglie i lavori dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, che la commissione giustizia del Senato ha svolto tra il mese di luglio e il mese di novembre 2006 e che si sono conclusi con l'approvazione unanime di un documento. L'iniziativa è nata sulla scia delle fortissime polemiche suscitate dalla pubblicazione, nei mass media, del contenuto di intercettazioni telefoniche disposte dalla magistratura, le quali, nella maggior parte dei casi, sarebbero dovute rimanere coperte da segreto. Le polemiche, oltre ad investire i comportamenti concreti dell'autorità giudiziaria e in generale i poteri della magistratura in materia, hanno riguardato anche gli organi d'informazione, soprattutto in riferimento alle notizie e al contenuto di intercettazioni relative a persone non coinvolte in modo diretto nelle indagini. Le critiche si appuntavano essenzialmente sulle violazioni della privacy dei cittadini, sull'opportunità di pubblicare notizie irrilevanti rispetto alle indagini, sull'uso indebito del contenuto di colloqui telefonici in cui erano coinvolti membri del Parlamento, sul ricorso, da alcuni ritenuto eccessivo, da parte della magistratura italiana allo strumento delle intercettazioni telefoniche, sulle garanzie per il cittadino di fronte ad uno strumento d'indagine così invasivo, sui costi delle intercettazioni, sull'insufficienza delle norme punitive dei comportamenti, dolosi o colposi, a tutela del regime di riservatezza del contenuto delle intercettazioni.*

*Per esaminare questi temi, e valutarli in modo serio e approfondito, la Commissione Giustizia del Senato ha ritenuto di ricorrere allo strumento dell'indagine conoscitiva. In base a quanto dispone l'articolo 48, comma 1, del Regolamento del Senato, nelle materie di loro competenza le Commissioni possono disporre indagini conoscitive tese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni. Benché nello svolgimento delle indagini conoscitive la Commissione non disponga dei poteri tipici delle commissioni d'inchiesta e non possa esercitare alcun sindacato politico, né provvedere ad imputazioni di responsabilità, lo strumento dell'indagine ha consentito alla Commissione di far luce, per quanto possibile, su un fenomeno complesso e per molti aspetti inesplorato, offrendo un contributo originale che, con la presente pubblicazione, viene messo a disposizione di tutti i cittadini.*

*Sulla base del programma che la Commissione aveva predisposto all'inizio della sua attività, con l'accordo dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, si è proceduto ad una serie di audizioni e di acquisizioni documentali. La prima audizione è stata riservata al professor Pizzetti, Garante per la privacy, il quale, come emerge dalla relazione riportata nel volume, ha rilevato tre diversi ordini di problemi: l'attività dei gestori*

*di telecomunicazioni o comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alle attività di servizio richieste dall'autorità giudiziaria; il rispetto delle misure di sicurezza che l'attività giudiziaria deve assicurare per la protezione dei dati in suo possesso; il rapporto tra le intercettazioni come attività investigativa e atto giudiziario e la loro pubblicazione a mezzo stampa.*

*Successivamente la Commissione ha audito i dirigenti del ministero della giustizia e del ministero dell'interno, i rappresentanti delle diverse associazioni della stampa periodica, i rappresentanti del SISMI e del SISDE, alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine, alcuni membri della magistratura inquirente e della Procura Nazionale Antimafia, nonché rappresentanti del Consiglio Nazionale forense. È stato anche audito il dottor Francesco Saverio Borrelli, nella sua qualità di capo dell'ufficio indagine della FIGC. Di particolare rilievo è stata l'audizione delle varie compagnie telefoniche, di TRE Italia, di Wind, di Vodafone e, in particolare, di Telecom Italia, i cui rappresentanti sono stati auditi una prima volta nel mese di luglio ed una seconda volta, nella persona del presidente, professor Guido Rossi, nel mese di ottobre.*

*Il volume riporta anzitutto i resoconti stenografici, ordinati cronologicamente, di tutte le audizioni per le quali la Commissione non ha deliberato, su proposta degli auditi, la segretezza.*

*Dall'indagine è emersa l'esigenza di distinguere i due diversi aspetti della tematica: quello delle intercettazioni disposte dalla magistratura e quello delle intercettazioni abusive o illegali.*

*Per quanto concerne le intercettazioni disposte dalla magistratura, la Commissione ha esaminato le questioni più controverse: il numero delle fattispecie di reato per le quali è possibile il ricorso, come strumento di indagine, all'intercettazione telefonica; l'effettivo ricorso a tale strumento da parte della magistratura; i limiti della tutela del cittadino di fronte a possibili abusi del magistrato. Per quanto attiene al problema dei costi delle intercettazioni legali, la Commissione ha potuto appurare, tra l'altro, che il ministero della giustizia – tramite una più attenta ed oculata attività di monitoraggio e di intervento sulle spese e sulla gestione dei conti – può essere in grado di controllare e ridurre tutti i generi di costi legati alle attività di intercettazione. È comunque apparso chiaro come le polemiche in ordine al numero e al costo del sistema delle intercettazioni giudiziarie italiane, a paragone con quello degli altri Paesi, siano in gran parte fondate su un errore di prospettiva, che non tiene conto del fatto che nei principali Paesi di riferimento sono pochi i casi in cui le intercettazioni sono disposte da un magistrato, mentre ben altrimenti numerose – e costose – sono le intercettazioni che vengono disposte ogni anno, a seconda dei vari Paesi, dalle autorità di polizia o dai servizi di sicurezza.*

*Per quanto concerne il fenomeno delle intercettazioni illegali, la Commissione, soprattutto in riferimento alle vicende concernenti la scoperta del ricorso contra legem a strumenti di controllo della sfera privata delle persone, ne ha rimarcato la particolare gravità e i rischi per la stessa legalità costituzionale democratica.*

*La natura di questi due sistemi è certamente distinta, in quanto il primo attiene ad un complesso di norme create dal legislatore per soddisfare le esigenze di indagine penale in materie molto delicate, mentre il secondo ha a che fare con comportamenti di natura criminale. Eppure le valutazioni e le conclusioni che la Commissione ne ha tratto sono, per certi aspetti, affini. Probabilmente, anzi, il contributo più originale del presente lavoro risiede nella rilevazione del fatto che il vero punto critico del sistema risiede nella debole resistenza del sistema dei controlli e delle garanzie rispetto al ricorso, o comunque all'uso, illegale delle intercettazioni.*

*L'interesse della Commissione è stato infatti richiamato dall'evidenza dei rapporti intercorsi o intercorrenti tra sistema legale e sistema illegale, sul modo cioè in cui inefficienze e comportamenti illeciti anche all'interno del sistema legale possano concorrere alla creazione di un vero e proprio sistema illegale.*

*Non vi è dubbio che le incongruenze, le incompletezze, le incertezze, le inefficienze, la mancanza di riservatezza e sicurezza rilevate nel sistema legale abbiano costituito e costituiscano humus ideale per chi intenda delinquere. Durante i lavori della Commissione non sono infatti mancate le ammissioni di responsabilità da parte di alcuni vertici aziendali, anche se la cronaca quotidiana ed i provvedimenti della magistratura – pur non ancora definitivi – hanno dato contezza di una realtà ben più grave di quella riferita in sede di Commissione. In particolare, la Commissione – a seguito dell'audizione dei gestori di telefonia – ha constatato, da parte delle compagnie telefoniche, un atteggiamento di insofferenza verso forme di controllo concreto da parte delle autorità. Ciò è stato confermato dal colpevole ritardo con cui alcuni gestori hanno ottemperato, tra l'altro in modo incompleto, alle richieste di produzione documentale formulate ripetutamente dalla Commissione.*

*Di fronte a comportamenti dolosi o fraudolenti posti in essere da singoli individui o da gruppi di individui, talvolta in collaborazione con appartenenti ad apparati di prevenzione o di sicurezza dello Stato, è emersa l'esigenza di assicurare strumenti – normativi e amministrativi – volti alla prevenzione e alla repressione dell'uso illecito delle intercettazioni. Questo genere di criminalità impone il massimo di vigilanza e di sorveglianza, interna ed esterna, una normativa più stretta e rigida sugli accessi e sugli spazi destinati alla gestione dei dati sensibili, come pure una formazione più accurata e specialistica degli organi di vigilanza.*

*Il lavoro istruttorio e le discussioni hanno consentito alla Commissione di formulare le sue conclusioni e proposte, che sono confluite nel documento finale, redatto dal relatore senatore Casson, approvato all'unanimità dalla Commissione e pubblicato nel presente volume.*

*Il documento conclusivo ha individuato alcuni punti rilevanti di criticità su cui gli organi competenti, in particolare il Parlamento e il Governo, sono chiamati ad intervenire:*

*1. l'esigenza di un ampliamento dei poteri sanzionatori dell'Autorità Garante, tramite la previsione, accanto al potere di blocco delle at-*



*tività di trattamento dei dati sensibili, di un ulteriore potere di tipo sanzionatorio – cautelare più graduato.*

*2. l'opportunità della costituzione di una task force tecnica, a disposizione delle varie autorità di controllo e di repressione del crimine.*

*3. la necessità di rivalutare e riqualificare l'attività della commissione interministeriale, creata negli anni Novanta e composta da rappresentanti del ministero della giustizia e del ministero delle telecomunicazioni, alla quale erano state attribuite funzioni di monitoraggio sulla sicurezza delle reti e sulle intercettazioni telefoniche.*

*4. l'adozione di un insieme di misure volte da una parte a limitare i rischi di «fughe» di dati e dall'altra a restringere le possibilità di accesso ai dati riservati.*

*5. il sollecito esame dei disegni di legge già presentati in materia di intercettazioni.*

*6. la necessità di adeguare il codice deontologico dei giornalisti, in particolare con la predisposizione di criteri per valutare la sussistenza dell'interesse pubblico alla diffusione e alla pubblicazione delle notizie, e con le relative sanzioni.*

*7. l'urgenza di operare sui sistemi (telefoni satellitari o software tipo SKYPE) che creano difficoltà o impossibilità nel controllo.*

*8. l'esigenza di imporre alle società di gestione l'obbligo di collaborare, consentendo agli organismi pubblici, nell'interesse della collettività, di poter effettuare efficaci forme di controllo. Al riguardo, nei casi di violazione degli obblighi di sicurezza e di tutela della riservatezza, vanno previste, oltre che l'ottemperanza immediata alle prescrizioni del Garante, sanzioni adeguate alla rilevanza degli interessi economici del soggetto privato.*

*9. l'opportunità, per quanto concerne i costi che lo Stato deve sostenere per le prestazioni delle società di telefonia, di imporre per legge che le prestazioni avvengano senza corrispettivo specifico ovvero che avvengano in cambio di rimborsi forfetari, attraverso una nuova disciplina delle condizioni della concessione-autorizzazione.*

*Si tratta in definitiva di assumere, a livello legislativo e amministrativo, provvedimenti che consentano un più adeguato bilanciamento, rispetto al quadro vigente, tra i valori costituzionali coinvolti nella delicata materia: il controllo del rispetto della legge attraverso l'esercizio dell'azione penale; la tutela della riservatezza dei cittadini; la libertà di cronaca, connessa al diritto dei cittadini di essere informati. E, in particolare, di contrastare con determinazione l'inquietante fenomeno dell'uso criminale delle moderne tecniche di intercettazione delle comunicazioni.*

*L'auspicio conclusivo è che si intervenga in materia con tempestività e linearità, rifiutando sia la logica emergenzialista sollecitata da singole vicende che suscitano scalpore, sia l'inerzia a provvedere che tende poi a subentrare ciclicamente. Riteniamo che il nostro lavoro costituisca a tal*

*fine un contributo utile per l'attività parlamentare, ma anche per rendere per quanto possibile chiari all'opinione pubblica i termini effettivi di una tematica complessa e di indubbio rilievo.*

*Non si può infine non sottolineare come l'attività della Commissione si sia svolta, per tutti i suoi lavori fino al consenso unanime sul documento proposto dal relatore Casson, in spirito – come si suol dire – bipartisan. Un metodo e un risultato del quale va dato atto a tutti i commissari delle diverse parti politiche e che può essere considerato di valenza particolarmente positiva, e da riproporre, come sempre quando sono in gioco valori costituzionali e diritti fondamentali dei cittadini.*

Cesare SALVI  
*Presidente della Commissione*



**1. DOCUMENTO CONCLUSIVO  
DELL'INDAGINE CONSOCIATIVA**



# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Doc. XVII  
n. 2

## DOCUMENTO APPROVATO DALLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

nella seduta del 29 novembre 2006

Relatore CASSON

### A CONCLUSIONE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

*proposta dalla Commissione stessa nella seduta del 4 luglio 2006; svolta nelle sedute del 13, 18, 19, 20 (antimeridiana e pomeridiana), 26 luglio 2006, del 12, 13 (antimeridiana e pomeridiana), 14, 19, 26 settembre 2006, del 5 e 19 ottobre 2006, del 14 novembre 2006 e conclusa nella seduta del 29 novembre 2006*

### SUL FENOMENO DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

*(articolo 48, comma 6, del Regolamento)*

Comunicato alla Presidenza il 13 dicembre 2006

## INDICE

Premessa .....	<i>Pag.</i>	5
Lo svolgimento dei lavori .....	»	5
Discussione .....	»	22
1. Il sistema legale e i suoi punti di criticità .....	»	22
2. Il sistema illegale delle intercettazioni .....	»	33
Conclusioni .....	»	34

## PREMESSA

L'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche è stata deliberata dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica nella seduta del 4 luglio 2006 ed è stata successivamente autorizzata dal Presidente del Senato, con lo scopo di effettuare una solerte ma approfondita analisi e di acquisire elementi conoscitivi sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche stesse. Ciò al fine precipuo di affrontare delicate e non sempre trasparenti problematiche e polemiche che, nei mesi precedenti, avevano costituito oggetto di un vivace dibattito a tutti i livelli, sia nell'opinione pubblica che a livello politico, tanto da determinare, con l'inizio della nuova quindicesima legislatura, non solo una diffusa richiesta di interventi di carattere normativo, ma anche la presentazione di proposte di inchiesta parlamentare sulle intercettazioni telefoniche, quale, in Senato, l'atto XXII n. 9.

## LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

La Commissione inizialmente individuava i seguenti principali temi per l'indagine conoscitiva:

- le procedure e le modalità con cui venivano e vengono disposte ed eseguite le intercettazioni (non solo telefoniche) a fini di giustizia;
- la congruità o l'eccesso delle fattispecie di reato per cui esse vengono autorizzate;
- i rischi per la riservatezza e la tutela della *privacy*;
- le fughe di notizie;
- le violazioni eventualmente imputabili ai pubblici ufficiali o agli avvocati;
- i comportamenti e le responsabilità degli operatori telefonici e la collaborazione in *out sourcing* delle società private;
- il ruolo, i diritti e le responsabilità dei *mass-media*;
- i costi delle variegate tipologie di intercettazione;
- la comparazione con esperienze straniere;
- l'influenza delle disfunzioni, delle carenze e delle inefficienze del sistema legale delle intercettazioni su quello *lato sensu* abusivo.

Sulla base del programma concordato d'intesa tra i rappresentanti dei gruppi parlamentari, la Commissione ha quindi proceduto ad una serie di



audizioni (e di acquisizioni documentali), seguendo per quanto possibile una logica di concentrazione per temi.

Nel corso delle audizioni dei rappresentanti delle società di gestione di telefonia, emergeva in particolare la necessità di approfondimento di alcune tematiche, relative sia alla creazione e alla gestione di adeguati sistemi di sicurezza, sia al numero (asseritamente in aumento con l'andare del tempo) delle richieste della magistratura e al costo economico delle medesime, sia al flusso degli investimenti finanziari determinati da esigenze di sicurezza e tutela da una parte della *privacy* e dall'altra della segretezza delle indagini. A tale scopo, durante le audizioni, erano state formulate da diversi membri della Commissione richieste specifiche, alle quali però veniva data inizialmente una risposta (peraltro incompleta) soltanto dai rappresentanti della società WIND. Soltanto a seguito di ripetuti solleciti e in particolare a seguito del deposito (ampiamente commentato anche a livello di stampa) della bozza della relazione finale dell'indagine della Commissione contenente osservazioni critiche nei confronti del comportamento omissivo e non collaborativo delle altre società di telefonia, pervenivano alla segreteria della Commissione copie di appunti e note redatti dai rappresentanti di dette ultime società, in risposta ai quesiti posti in occasione delle varie sedute.

La prima audizione in ordine di tempo disposta dalla Commissione, quella del Garante per la protezione dei dati personali, professor Francesco Pizzetti, ha avuto luogo nella seduta di giovedì 13 luglio 2006.

Nella sua audizione il professor Pizzetti individuava, quale oggetto dell'attenzione dell'Autorità Garante, tre diversi ordini di problemi, vale a dire: l'attività dei gestori di telecomunicazioni o comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alle attività di servizio richieste dall'autorità giudiziaria; il rispetto delle misure di sicurezza che l'attività giudiziaria deve assicurare per la protezione dei dati in suo possesso; e, infine, il rapporto tra le intercettazioni come attività investigativa e atto giudiziario e la loro pubblicazione a mezzo stampa.

Per quanto riguarda il primo punto, il professor Pizzetti segnalava come il Garante avesse avviato una vera e propria attività ricognitiva e ispettiva sulle banche dati in possesso di alcuni operatori di telecomunicazioni o comunicazioni elettroniche, trattandosi di un settore estremamente ampio e articolato, proprio a causa della grandissima quantità di dati concernenti i cittadini e a causa del trattamento di questi dati stessi. Dati che questi operatori sono tenuti a conservare per un periodo di tempo significativamente lungo per fini di giustizia, ulteriormente allungato a seguito dell'entrata in vigore del cosiddetto decreto Pisanu dell'estate del 2005. La preoccupazione del Garante si è concentrata sul fatto che l'accumulo massiccio di questi dati sarebbe idoneo, almeno potenzialmente, a consumare pesanti violazioni del diritto alla riservatezza dei cittadini. Per quanto riguarda invece più propriamente l'aspetto delle intercettazioni telefoniche, il Garante ricordava di aver avviato alla fine di luglio del 2005 un'attività istruttoria mirata a verificare come i gestori telefonici avessero corrisposto e corrispondessero alle richieste dell'autorità giudiziaria,

quando questa riteneva di doversi avvalere di intercettazioni, non solo telefoniche, ma del genere più diversificato consentito dalla tecnologia. Giudicando insoddisfacenti sotto il profilo della completezza le prime risposte fornite dagli operatori, il Garante aveva formulato una seconda richiesta di informazioni e sulla base di una approfondita analisi delle notizie ricevute, in data 15 dicembre 2005 il Garante emanava un primo provvedimento sulle misure che i gestori telefonici dovevano adottare per garantire che le intercettazioni telefoniche disposte dall'autorità giudiziaria e tutti gli altri dati da questa richiesti venissero forniti in condizioni di sicurezza. Il provvedimento muoveva dalla constatazione che le misure di sicurezza adottate, pur garantendo il livello minimo di sicurezza, non erano sufficientemente adeguate alle necessità di riservatezza e di sicurezza imposte dalla legge italiana. Proprio per questo motivo, il provvedimento conteneva una serie di prescrizioni, alle quali gli operatori dovevano adeguarsi in un termine di 180 giorni, scaduto il quale il Garante dava inizio ad un'attività di ispezione e monitoraggio per verificarne l'adempimento. Peraltro, tale ultima attività constatava la mancata o comunque insoddisfacente risposta alle prescrizioni imposte, motivo per cui veniva adottato il 20 settembre 2006 un ulteriore provvedimento, con la concessione di un nuovo termine di 90 giorni per l'adempimento di quanto prescritto, pena il blocco delle specifiche attività.

Per quanto riguarda il secondo profilo, quello delle modalità con cui l'autorità giudiziaria assicurava e assicura la protezione dei dati in suo possesso, la preoccupazione del Garante nasceva dagli oggettivi rischi collegati al forte incremento – sulle cui cause egli non riteneva di doversi pronunciare – conosciuto negli ultimi anni dal ricorso alle intercettazioni telefoniche, per un numero molto ampio di reati. Pertanto il Garante aveva avvertito la necessità di segnalare al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia, fin dal 10 marzo 2006, la necessità per l'autorità giudiziaria di adottare misure di sicurezza adeguate, prima di tutto a tutela dell'attività giudiziaria stessa e poi a tutela della *privacy* dei cittadini comunque coinvolti.

Infine, per quanto riguarda i problemi legati alla pubblicazione delle intercettazioni telefoniche a mezzo stampa, il Garante in primo luogo ricordava come, nel quadro normativo vigente, da una parte l'autorità giudiziaria fosse e sia tenuta a mettere a disposizione delle parti le intercettazioni che le stesse siano intenzionate ad utilizzare e dall'altra come, da tale momento, il contenuto di tali intercettazioni sia conoscibile, ostensibile a terzi e quindi sostanzialmente pubblico. Pur tuttavia, il Garante riteneva giusto sottolineare una distinzione concettuale tra il contenuto di un'intercettazione quale strumento o prova investigativa-processuale e il carattere assunto dal medesimo contenuto nel momento della pubblicazione: pur essendo il contenuto lo stesso e pur nel pieno rispetto della libertà di stampa e di informazione, il Garante sottolineava che il giornalista non avrebbe di per sé motivo di pubblicare tutto ciò che entra nel suo patrimonio cognitivo perché acquisito per finalità di giustizia, dovendo invece valutare previamente l'utilità della notizia ai fini di conoscenza per

l'opinione pubblica. In particolare, al Garante risultava evidente la necessità di tutelare la dignità di terzi «incolpevoli», a cui venissero riferite frasi nel corso delle comunicazioni intercettate, evitando di pubblicare arbitrariamente elementi conoscitivi potenzialmente lesivi, anche gravemente, di familiari incolpevoli o di soggetti minori. A questo proposito, il Garante ricordava di aver adottato alla fine di giugno 2006 un provvedimento di carattere generale volto a rimarcare per i giornalisti i principi contenuti nel codice deontologico professionale.

In conclusione, il Garante rinnovava la richiesta al legislatore di introdurre modifiche normative in grado di specificare meglio taluni poteri della stessa Autorità, magari introducendo anche diversificate forme di intervento sanzionatorio-pecuniario, soprattutto più duttili rispetto all'intervento coercitivo costituito dal potere di imporre il blocco del trattamento, che in molti casi risulta eccessivamente brutale e che proprio per questo va utilizzato con estrema cautela. Ed è ovvio che tale richiesta al legislatore (e il professor Pizzetti ne era perfettamente consapevole) pone il problema del destinatario della sanzione, coinvolgendo in particolare il delicato rapporto tra la responsabilità e l'autonomia del direttore della testata e quella dell'editore.

Successivamente, nel corso della seduta antimeridiana del 18 luglio 2006, la Commissione procedeva alla audizione di alcuni dirigenti del Ministero della giustizia: la dottoressa Augusta Iannini, capo dipartimento affari giustizia, il dottor Alfonso Papa, direttore generale della giustizia civile, il dottor Claudio Castelli, capo del dipartimento organizzazione giudiziaria – personale di servizio e il consigliere Fausto De Santis, direttore generale.

In particolare, la dottoressa Iannini, confermando i dati comunicati in precedenza sempre alla Commissione dal ministro Mastella, forniva documentazione e dati più precisi sui costi delle intercettazioni, dei tabulati e per il noleggio degli apparati, costi individuati a seguito dei monitoraggi delle relative spese effettuati a partire dal secondo semestre del 2003. Da tali dati si rilevava, fin dall'inizio dell'attività di monitoraggio, una elevatissima spesa per il noleggio degli apparati, che appariva determinata in particolare dal regime di monopolio, da parte di una società denominata URMET, dei cosiddetti apparati di trasmissione denominati «distributore fonia e dati». All'epoca, il costo per il noleggio era di 50.000 lire al giorno per ogni linea telefonica intercettata. Il gruppo interdipartimentale costituito successivamente al 2003 presso il gabinetto del ministro Castelli riusciva a realizzare un abbattimento del costo di noleggio, tramite l'adozione di procedure che consentivano l'utilizzazione di diversi operatori in regime di concorrenza. Tale riduzione di costi unitari peraltro non permetteva di realizzare risparmi complessivi a causa dell'incremento delle richieste di intercettazioni telefoniche avvenute negli ultimi anni. Anche per quanto riguarda i compensi riconosciuti alle società telefoniche, la dottoressa Iannini rilevava che, prima del 2001, le procure pagavano un prezzo commerciale scontato di una certa percentuale, in una maniera per così dire avventurosa. Soltanto nel 2001 veniva elaborato un listino,

con criteri certi, sulla base del quale gli operatori cominciavano ad essere liquidati a seconda delle prestazioni effettuate, e ciò allo scopo di contenere le tariffe. Peraltro, anche per la tendenza a richiedere una applicazione retroattiva del listino stesso, si è creato un grave e notevole contenzioso, ancora in corso, con gli operatori; contenzioso per il quale il Ministero auspica di giungere al più presto ad una transazione. Rispondendo infine ad alcune domande formulate dai membri della Commissione, la dottoressa Iannini osservava che, sulla base di «una specie di studio» comparato effettuato nel 2003 con Francia, Spagna e Inghilterra, l'Italia risulterebbe essere rispetto a questi Paesi quello con gli oneri di gran lunga maggiori per quanto riguarda i costi delle intercettazioni giudiziarie, anche se dalla documentazione consegnata dalla stessa dottoressa emergeva la diversità notevole dei vari sistemi investigativi di intercettazione, affidati all'estero, più che alla magistratura, ad organi amministrativi, di polizia o dei servizi di sicurezza. Con la evidente e pratica conseguenza che i costi (e il numero) delle intercettazioni effettuate in Italia non sono assolutamente comparabili con quelli esteri, soprattutto a causa del comprensibile riserbo delle autorità estere per le intercettazioni svolte dai propri apparati di polizia o di sicurezza.

Il dottor Alfonso Papa, da parte sua, forniva un contributo sugli aspetti tecnici della problematica delle intercettazioni telefoniche, in particolare descrivendo una innovativa modalità, quella definita come «delocalizzazione», che utilizza un vero e proprio sistema telematico a fibre ottiche e che consente la registrazione delle intercettazioni in una sede diversa rispetto a quella dove esse vengono materialmente effettuate: sistema telematico in rete, che si presta a rischi più o meno gravi di intrusione e di duplicazione, anche relativamente alla ultima fase, quella della trasformazione dei dati telematici acquisiti in forma fonetica e cartacea, fase per la quale non vi è – per il dottor Papa – certezza di controllo assoluto.

Sempre nel corso della seduta antimeridiana del 18 luglio 2006, si procedeva alla audizione del dottor Claudio Castelli, capo del dipartimento organizzazione giudiziaria personale di servizio. Pur ricoprendo tale incarico da pochi giorni, il dottor Castelli, in risposta ad una specifica richiesta del presidente della Commissione in ordine ai problemi di riservatezza paventati dal Garante professor Pizzetti, riferiva che il problema della sicurezza non veniva gestito a livello centrale, ma a livello locale, procura della Repubblica per procura della Repubblica. Segnalava inoltre l'esistenza di studi e progetti in corso, volti ad una centralizzazione dei punti e delle sale di ascolto, da concentrare tendenzialmente al livello distrettuale, proprio per garantire da una parte il contenimento dei costi e dall'altra una maggiore sicurezza e trasparenza (anche attraverso una più semplice identificazione delle persone aventi «accesso» alle intercettazioni).

Nella seduta del 19 luglio 2006, la Commissione procedeva alla audizione dei rappresentanti della Federazione nazionale della stampa, della Federazione italiana editori giornali e dell'Ordine nazionale dei giornalisti.

Iniziava la serie di audizioni il dottor Paolo Serventi Longhi, segretario generale della Federazione nazionale della stampa, che ricordava il ruolo e la funzione dell'informazione e del giornalismo, in quanto espressione di un diritto-dovere garantito dalla Costituzione. Continuava poi esprimendo il timore dei giornalisti per un certo spirito di criminalizzazione avvertito nelle Istituzioni e nel Paese, tale da far presagire il rischio di interventi censori nei confronti del solo mondo dell'informazione. A suo parere, non si deve guardare alla responsabilità del solo giornalista, ma anche a quella di chi ha il dovere di mantenere segreti certi verbali. Inoltre, occorrerebbe saper distinguere tra il rispetto della dignità dei cittadini – cui devono conformarsi i giornalisti in osservanza anche a quanto previsto dal codice deontologico, le cui violazioni vanno sanzionate essenzialmente in via disciplinare – e la necessità di riservatezza dei verbali delle intercettazioni. E per le violazioni a tale ultimo obbligo, l'auditore esprimeva la sua contrarietà sia a provvedimenti legislativi d'urgenza sia ad aggravamenti delle sanzioni penali, peraltro già esistenti.

Il dottor Boris Biancheri, presidente della Federazione italiana editori giornali, condivideva molte delle valutazioni espresse dal dottor Serventi Longhi, con particolare riferimento alla deprecata ipotesi di interventi repressivi di natura penale. Dal punto di vista degli editori, sottolineava in particolare il rischio che la ventilata intenzione di sanzionare l'editore per la pubblicazione *contra legem* del contenuto delle intercettazioni possa rappresentare quasi una specie di responsabilità oggettiva su un fatto non proprio, creando in sostanza i presupposti per un *vulnus* molto pericoloso al principio di separazione tra la funzione editoriale e quella del direttore responsabile del giornale, ritenuta essenziale alla salvaguardia di una stampa libera.

Il dottor Franco Sidi, presidente della Federazione nazionale della stampa, su specifica richiesta del presidente della Commissione, interveniva poi illustrando il codice deontologico elaborato insieme all'Autorità garante della *privacy*, indicandolo come strumento avanzato di garanzia sia per la libertà d'informazione sia per la tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Precisava che tale codice si affidava e si affida molto all'autodisciplina del giornalista, pur riservando al Garante della *privacy* il potere d'intervento (essenzialmente dei richiami indirizzati all'Ordine dei giornalisti, che dovrebbe poi attivare procedure disciplinari interne). Rilevava peraltro la necessità di una modernizzazione e semplificazione del procedimento disciplinare davanti all'Ordine dei giornalisti, previsto da una normativa vecchia ormai di 43 anni, addirittura più lenta delle procedure penale e civile messe assieme, con tutto ciò che ne consegue sotto il profilo dell'efficacia.

In rappresentanza dell'Ordine dei giornalisti, interveniva infine il presidente dottor Lorenzo Del Boca, che in primo luogo condivideva l'opinione relativamente al fatto che il segreto istruttorio deve essere garantito e tutelato dai titolari del segreto stesso e non certo dai giornalisti. Peraltro, trattasi di un segreto che non può durare in eterno; esso deve avere una durata ragionevole, a misura d'uomo, per salvaguardare quel diritto di in-

formazione della pubblica opinione che deve essere garantito in una società democratica. A suo parere, proprio la necessità di garantire tale diritto implica che i giornalisti non possano essere obbligati a pubblicare unicamente fatti che abbiano rilevanza penale, dal momento che, ad esempio, può essere interesse dei cittadini conoscere fatti che non sono penalmente rilevanti, ma la cui pubblicità rende possibile un controllo della pubblica opinione sulla correttezza dei comportamenti di soggetti investiti di funzioni pubbliche o posizioni di potere. In conclusione, il dottor Del Boca ribadiva la necessità di aggiornare la legge sul procedimento disciplinare (risalente al 1963), in termini di velocità, di miglior funzionalità e di possibilità di intervento diretto (ad esempio, con la sospensione cautelare, ora non consentita).

Nella seduta antimeridiana del 20 luglio 2006, la Commissione procedeva alla audizione innanzitutto del prefetto Alessandro Panza, vicedirettore generale del dipartimento della pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno e direttore centrale della polizia criminale. Il prefetto Panza svolgeva una ricognizione sugli aspetti tecnici e procedurali delle intercettazioni, soffermandosi in particolare su quelli di competenza della polizia giudiziaria. Per quanto attinente alla fase esecutiva, il prefetto ricordava che il pubblico ministero fornisce alla polizia giudiziaria due documenti: la delega d'indagine (al fine di eseguire l'intercettazione) e quella che in gergo si definisce *griglia*, nella quale sono contenuti in maniera sintetica tutti i dati tecnici che devono essere forniti al gestore del servizio di telefonia per poter eseguire materialmente l'intercettazione. Il gestore, ricevuta la *griglia* (che è priva di contenuti descrittivi dell'interessato e che contiene solo elementi tecnici), fornisce alla polizia giudiziaria una linea telefonica, definita linea *RES*, dedicata allo sviluppo dell'attività di intercettazione. Si tratta di una linea che può essere presa a noleggio da parte della procura della Repubblica presso il gestore oppure presso società private o consorzi, che dispongono a loro volta di un certo numero di queste linee, che vengono messe a disposizione della polizia giudiziaria, e quindi della procura, assieme a tutte le altre apparecchiature tecniche necessarie per lo sviluppo delle intercettazioni. La linea *RES* collega la rete telefonica alla sala intercettazioni della procura. È perciò una linea protetta, sicura, che non può essere intercettata o modificata da altri. La linea è attestata presso la sala della procura, dove vi è un *server*, presso il quale viene convogliato tutto il traffico telefonico dell'utenza di cui l'autorità giudiziaria ha disposto l'intercettazione. Le apparecchiature in questione possono trovarsi presso gli uffici della procura della Repubblica, ma il segnale viene fatto rimbalzare in maniera differita presso gli uffici della polizia giudiziaria, dove l'ufficiale nel suo stesso ufficio utilizza l'apparecchio per registrare. Viene quindi realizzata una doppia copia di tutto su *cd-rom* non ritrascrivibili e, nello stesso tempo, si produce una informativa sintetizzata che viene inviata al pubblico ministero, al quale sono anche segnalate le telefonate più importanti e trascritte quelle più qualificanti (tratte dal cosiddetto *brogliaccio*).

Tra gli aspetti di maggiore criticità, il prefetto Panza segnalava in primo luogo il cosiddetto *roaming*, fenomeno che si verifica quando il telefono intercettato passa sulla scheda di un altro gestore telefonico e, in secondo luogo, la difficoltà dell'intercettazione di telefoni satellitari, attualmente possibile solo in pochi casi.

Al genere di intercettazioni telefoniche ricordate si aggiungono le intercettazioni telematiche, ossia le intercettazioni delle linee di trasmissione di dati, quelle cioè svolte attraverso un *computer* e il cosiddetto *voice Over IP*, grazie a determinati *software*. Uno di questi *software*, forse il più diffuso, è scaricabile gratuitamente da *Internet*; è chiamato *Skype* e adotta un sistema di trasmissione dati criptato, motivo per cui per il momento non sarebbe intercettabile.

Per la parte concernente gli sms e gli mms, il prefetto Panza segnalava la intercettabilità dei primi allo stesso modo di una comunicazione telefonica, mentre per i secondi indicava la necessità di un'attività intercettativa più sofisticata.

Ancora per gli aspetti più generali, il prefetto precisava che per l'intercettazione di telefonia mobile si utilizzano due procedure, la *localizzazione* e il *monitoraggio*. Quando l'utenza telefonica è in movimento, gli spostamenti sono calcolati sulla base della cella della rete telefonica mobile attiva in quel momento. Alcuni gestori, come Tim, sono attualmente in grado di indicare la georeferenziazione, ovvero il punto preciso sulla cartina geografica in cui si trova il telefonino in un determinato momento.

Il prefetto poi ricordava che tutta l'attività connessa all'intercettazione, dalle apparecchiature alle linee telefoniche, dall'installazione dei cosiddetti microfoni direzionali al supporto all'attività intrusiva, è svolta da ditte private che accompagnano la polizia giudiziaria. Normalmente la tecnica del microfono è scarsamente utilizzata, perché abitualmente il luogo ove si svolge l'azione che è sottoposta ad intercettazione ambientale è quasi sempre servito da una linea telefonica o accoppiato con un trasmettitore *gsm*, cosicché l'intercettazione può avvenire più semplicemente tramite una linea telefonica radiomobile.

Quanto ai costi, il prefetto concludeva segnalando che le intercettazioni giudiziarie sono interamente a carico del Ministero della giustizia, mentre per le intercettazioni preventive è ancora in corso una difficile trattativa, perché sembra che solo la parte trasmissiva sia a carico del Ministero della giustizia, mentre il resto dovrebbe essere a carico del Ministero dell'interno.

Nel corso della seduta pomeridiana del 20 luglio 2006, la Commissione ascoltava il dottor Arcibaldo Miller, ispettore generale del Ministero della giustizia, in relazione ad accertamenti svolti in ordine a presunte irregolarità segnalati da un precedente audit, il dottor Papa. Per contro, l'ispettore generale Arcibaldo Miller preliminarmente riferiva in ordine all'assenza di irregolarità negli episodi oggetto delle sue ispezioni, facendo riferimento in particolare a tre vicende, che avevano pubblicamente suscitato notevole clamore, temendosi una violazione dei principi in materia di segretezza del contenuto di intercettazioni telefoniche: la pubblicazione

delle prime telefonate estrapolate dal procedimento *OPAS* trattato dalla procura di Milano (maggio-giugno 2005); la vicenda legata alla pubblicazione del contenuto di intercettazioni di conversazioni svoltesi tra un indagato raggiunto da un provvedimento cautelare e un senatore della Repubblica (settembre-ottobre 2005); la vicenda infine delle intercettazioni delle conversazioni tra l'onorevole Fassino e il dottor Consorte (pubblicate all'inizio del 2006). In quest'ultimo caso si era posto, in particolare, il problema della remotizzazione, distinguendosi il momento della captazione della registrazione (tutelato dalla legge) da quello dell'ascolto (non coperto invece da alcuna tutela), anche se – a seguito di specifiche domande poste dalla Commissione – emergeva fin dall'epoca di tale audizione, per tale ultimo caso, l'ipotesi di attività relative ad operazione abusiva certamente sconosciuta all'autorità giudiziaria operante.

In ordine al pericolo costituito dalla creazione di copie del materiale intercettato anche presso la sala *server* della procura, il dottor Miller rilevava la necessità di trasferire alla sala d'ascolto le stesse garanzie previste per la sala *server*, al fine di ricostruire e accertare, in un'eventuale ipotesi di divulgazione illecita del dato, possibili responsabilità di rilievo penale o disciplinare.

Per quanto attinente alla problematica relativa alla possibile irrilevanza del contenuto delle intercettazioni, il dottor Miller rilevava la difficoltà di una valutazione di tal genere in sede amministrativa, osservando altresì che una sola sentenza della Corte di cassazione (sezioni unite del 1999, in ordine a responsabilità disciplinare di un magistrato) si era pronunciata in materia, stabilendo che in sede disciplinare può essere valutata la rilevanza disciplinare (negligenza o altro) dell'inserimento nel provvedimento giudiziario di un dato riservato, attinente a terzi e non utile né pertinente rispetto all'indagine: tesi peraltro contrastata in sede di Consiglio superiore della magistratura.

In conclusione, si segnala che, in seduta segreta, il dottor Miller affrontava la questione relativa alla procura della Repubblica di Potenza e alle polemiche sollevate dai *mass media*, relativamente alla presunta «chiave» di accesso a *computer* della procura di cui sarebbero stati in possesso alcuni giornalisti. Trattasi peraltro di una sorta di «abbaglio» e comunque di una vicenda che non presenta alcun aspetto di utilità per i lavori di questa Commissione, salvo che costituire la conferma della necessità di verificare per bene i fatti prima di scatenare polemiche.

Nella seduta del 26 luglio 2006, la Commissione procedeva alla audizione del dottor Riccardo Perissich, direttore della funzione *public and economic affairs and external relations* del Gruppo Telecom, in relazione a quanto emerso nella audizione del professor Pizzetti (il quale aveva segnalato l'esistenza di un problema di messa in sicurezza del meccanismo delle intercettazioni fin dalla sua fase iniziale, quindi anche per quanto riguarda la raccolta di dati).

L'auditto preliminarmente rilevava che il supporto tecnico alle attività di intercettazione rientra nell'ambito delle cosiddette prestazioni obbligatorie che, ai sensi dell'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettro-



niche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, tutti gli operatori di telefonia, sia fissa che mobile, sono chiamati a svolgere.

*Telecom Italia*, al pari di tutti gli altri operatori di telefonia sia fissa che mobile, si è sempre esclusivamente limitata a predisporre i collegamenti necessari per convogliare le utenze sotto controllo, come da specifico provvedimento della magistratura, e – ci teneva a precisare l'auditore – «non fa intercettazioni», come «nessun dipendente di Telecom Italia ha la possibilità di ascoltare comunicazioni della clientela».

Dalla fine di novembre del 2005, coerentemente con il processo di integrazione Telecom Italia-Tim, il personale dedicato alle prestazioni obbligatorie, sia del fisso che del mobile, è stato riunito in un'unica struttura autonoma denominata *Servizi per l'autorità giudiziaria* (SAG), affidata al condirettore della funzione di sviluppo *Corporate and legal Affairs*. Questa riorganizzazione seguiva quella del 2002, quando si era preferito accentrare l'attività relativa alla rete fissa in un unico polo, denominato *Centro nazionale autorità giudiziaria* (CNAG), collocato nell'ambito della direzione *Security*, per esigenze di maggior sicurezza e di miglior coordinamento.

Dopo aver descritto le modalità tecniche di funzionamento del sistema, il dottor Perissich delineava la procedura che si attivava e si attiva nel momento di emissione da parte dell'autorità giudiziaria del decreto di autorizzazione dell'intercettazione, procedura differenziata a seconda che si tratti di intercettazione di telefonia fissa o mobile.

Per quanto attinente all'assetto dei costi, l'auditore preliminarmente precisava che, contrariamente a un'opinione diffusa e veicolata sulla stampa, i costi imputati ai gestori di telefonia sono solo una piccola parte del costo globale del sistema di intercettazioni, tanto che ancora oggi è in corso un contenzioso con il Governo sulla definizione del nuovo repertorio delle prestazioni obbligatorie, che si era reso necessario a causa del cosiddetto decreto Pisanu del 2005.

In merito alla questione della sicurezza, il dottor Perissich rilevava che nei vari *database*, anche diversi da quelli riservati all'autorità giudiziaria, erano emerse alcune smagliature individuate sulla base di analisi effettuate da tecnici della stessa Telecom. Queste irregolarità non provenivano dall'esterno, ma sarebbero state originate all'interno: i sistemi di controllo e di tracciamento di cui erano state dotate le applicazioni informatiche di Telecom avevano consentito di individuare responsabili di eventuali illeciti e conseguentemente di sanzionarli.

A seguito di alcune ispezioni dell'*Autorità per la privacy*, generate dalla denuncia di un utente che aveva lamentato l'illecita diffusione di un suo tabulato, si era acquisita la consapevolezza dell'esistenza di un'applicazione informatica, chiamata *RADAR* («Rilevamento Antifrode con *Data mining su Radiomobile*»), con caratteristiche non allineate agli *standard* aziendali di sicurezza. Alla luce delle verifiche effettuate da tecnici interni ed esterni, la società si era rivolta alla *KPMG Advisory spa*, cui era stato conferito apposito incarico per la mappatura e la verifica dello stato di sicurezza delle attività connesse alle prestazioni obbligatorie, nonché

dei *database* relativi ai dati di traffico e delle connesse applicazioni. E ciò per verificare gli eventuali usi impropri dell'applicazione informatica in questione.

Dopo aver descritto le competenze della *KPMG Advisory spa*, il dottor Perissich ribadiva che l'atteggiamento della società rispetto al complesso di tematiche oggetto di indagine da parte di varie procure della Repubblica è stato ed è di totale trasparenza e massima disponibilità alla collaborazione con le autorità competenti.

Rispondendo ad alcune specifiche domande dei membri della Commissione, il dottor Perissich ammetteva l'esistenza di falle nel sistema, ben individuate e focalizzate e già sottoposte a procedure di identificazione, in merito esclusivamente alla gestione dei dati sensibili, in particolare alla gestione dei tabulati. L'audit dichiarava altresì che non gli risultava la pendenza di alcuna indagine a carico della società o di qualsiasi dipendente della società.

L'audit inoltre confermava che fra un grande gestore telefonico e l'autorità di pubblica sicurezza vi è inevitabilmente un rapporto di collaborazione permanente, anche perché alcuni dei servizi forniti dalla società sono finalizzati a garantire la sicurezza dello Stato e la sicurezza dei cittadini.

In conclusione, il dottor Perissich si soffermava sui rapporti intercorsi tra Giuliano Tavaroli e la *Telecom* in questi ultimi anni, spiegando che il Tavaroli era stato inizialmente assunto dalla Pirelli, soprattutto come esperto nel campo della sicurezza (proveniva infatti da apparati di prevenzione e sicurezza dello Stato, come il ROS dei carabinieri, e come successivamente accertato era rimasto in assiduo contatto con esponenti di alto livello dello stesso SISMI).

Una volta entrata in Telecom Italia una parte del *management* Pirelli, anche il Tavaroli vi veniva trasferito e veniva nominato capo della sicurezza del Gruppo. Nel maggio del 2005, il Tavaroli finiva coinvolto in un procedimento penale per associazione per delinquere (e altro) e da allora, su sua richiesta, veniva prima sospeso dal servizio, mentre successivamente (dal luglio 2005) il suo rapporto di lavoro con Telecom Italia veniva risolto.

Nella seduta del 12 settembre 2006, si procedeva all'audizione in seduta segreta di rappresentanti del SISMI e del SISDE sul tema delle cosiddette intercettazioni preventive previste nella normativa antiterrorismo (decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 31 luglio 2005). I primi, per quanto è possibile riferire in questa sede, precisavano di non aver mai fatto ricorso a tale strumento, non avendo mai rintracciato episodi e situazioni specifiche che potessero farsi rientrare nelle previsioni della normativa citata per la parte concernente le intercettazioni telefoniche, ma di avervi fatto ricorso solo limitatamente alla acquisizione di tabulati.

A differenza del SISMI, i rappresentanti del SISDE precisavano di aver inoltrato a tre procure generali diverse, sulla base di cinque deleghe ottenute dal Governo, nove distinte richieste di autorizzazione a svolgere

attività di intercettazione preventiva di comunicazioni telefoniche e telematiche, oltre che intercettazioni ambientali e acquisizione di tabulati di traffico.

La seduta pomeridiana del 12 settembre 2006 proseguiva con l'audizione dei rappresentanti della società TRE Italia. Il dottor Roberto Cosa, capo della direzione *business security*, descriveva in particolare l'attività dell'Area Riservata Prestazioni Obbligatorie (ARPO), una funzione aziendale che gestisce la sicurezza di tutte le sedi H3G e che è caratterizzata da una struttura dedicata, volta a garantire il suo supporto tecnico alle autorità, con modalità definite completamente «scure», vale a dire senza effettuare né registrazione né ascolto né trascrizione delle conversazioni intercettate. Il personale è dotato di credenziali di autenticazione ed è specificamente formato ed istruito. Veniva precisato che TRE è in grado di garantire la sicurezza solo fino al proprio nodo di rete e che, comunque, l'attività di TRE nel settore è pressoché quadruplicata dal 2004, per effetto concomitante dell'accresciuta presenza di TRE sul mercato e dell'incremento del numero di richieste delle intercettazioni.

Successivamente, sempre nella seduta pomeridiana del 12 settembre 2006, veniva sentito il dottor Romano Righetti, in rappresentanza della società Wind, il quale descriveva in particolare le misure di garanzia per la sicurezza delle procedure adottate dalla società; mentre il dottor Vincenzo Folino spiegava le modalità adottate nelle diverse fasi della procedura di instradamento delle intercettazioni e dei dati. In conclusione, il dottor Rocco Violi e il dottor Salvatore Cirafici, sempre per la Wind, si soffermavano sulle dimensioni economiche dell'attività, deplorando in particolare le eccessive farraginosità e lunghezza delle procedure di liquidazione delle fatture da parte dei vari uffici giudiziari.

Nel corso della seduta antimeridiana del 13 settembre 2006, la Commissione ascoltava preliminarmente il dottor Pietro Saviotti, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma, e successivamente il dottor Franco Gabrielli, direttore generale della polizia di prevenzione.

Il primo, intervenendo non solo in qualità di magistrato esperto nello svolgimento delle intercettazioni giudiziarie, ma anche per aver fatto parte dell'osservatorio-commissione interministeriale sulla sicurezza delle reti e sulle intercettazioni telefoniche (istituito alla fine degli anni novanta e composto da rappresentanti del Ministero della giustizia e da quello delle telecomunicazioni), contestava decisamente in primo luogo le affermazioni spesso riportate dalla stampa, ma ripetute anche da alcuni dei soggetti ascoltati dalla Commissione, secondo le quali la quantità delle intercettazioni per fini di giustizia realizzate negli altri paesi industriali (e le relative spese) sarebbe notevolmente inferiore rispetto a quelle effettuate in Italia. E precisava che, in realtà, le statistiche che vengono spesso citate confrontano dati assolutamente non omogenei, dal momento che prendono in considerazione le sole intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria, che nel sistema costituzionale italiano rappresentano la totalità del fenomeno, a differenza di quanto avviene in tutti gli altri Paesi industrializzati del mondo occidentale (chi più, chi meno). In particolare, veniva citata la

Francia, dove l'autorità giudiziaria dispone o autorizza solo il 30 – 40 per cento delle intercettazioni, essendo la rimanente parte nella potestà del Ministero dell'interno; mentre nel Regno Unito le intercettazioni sono pressoché esclusivamente uno strumento di indagine adottato, e su larghissima scala, dalla Polizia e dai servizi segreti e non hanno alcun diretto valore processuale.

Il dottor Saviotti osservava poi come la questione dei costi differenti fra i vari Paesi abbia varie cause fra le quali, ad esempio, l'aporia tipicamente italiana fra il carattere obbligatorio dell'attività di supporto fornita dai concessionari dei servizi telefonici e il fatto che i relativi compensi possono essere oggetto di contrattazione, oltretutto svolta in posizione di debolezza dalle singole Procure; laddove invece tale attività in altri Paesi è compensata forfettariamente in base a criteri stabiliti nell'atto di concessione o addirittura, come in Germania, è dovuta dal concessionario a titolo gratuito.

Il dottor Saviotti si soffermava poi sul problema della *privacy*, rilevando in primo luogo il carattere assolutamente non dissuasivo della pena contravvenzionale prevista dal codice penale per la divulgazione sulla stampa di notizie di un procedimento penale, e dall'altro analizzando la situazione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella consegna ai *mass media* dell'esito e del contenuto di intercettazioni, una volta venuto meno il carattere della segretezza. Ritenendo non praticabile la proposta di sottrarre i brani delle intercettazioni non ritenute rilevanti da parte del pubblico ministero alla conoscenza delle parti, il dottor Saviotti indicava così la strada maestra per il contemperamento tra le esigenze della libertà di stampa e quelle di tutela della *privacy*: adottare i criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di diffamazione.

Infine, il dottor Saviotti esprimeva una valutazione circa l'opportunità, tanto per motivi di sicurezza che di efficienza e di economicità, di ridurre e potenziare i centri di intercettazione, concentrandoli presso cinque o sei procure per tutto il territorio nazionale o, al limite, concentrandoli presso le sole procure distrettuali.

Sempre il 13 settembre 2006, il dottor Franco Gabrielli, direttore generale della polizia di prevenzione, forniva invece una ricostruzione storica dell'istituto delle intercettazioni preventive, introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e, pur riconoscendone il carattere particolarmente invasivo in rapporto alla tutela della *privacy* del soggetto ascoltato, ne rivendicava la rilevante funzione preventiva, deplorando anzi la impossibilità di un utilizzo processuale del materiale raccolto.

Dopo aver fornito uno schema riepilogativo delle attività svolte dal servizio centrale antiterrorismo, il dottor Gabrielli si soffermava sulle problematiche tecniche relative alla messa in sicurezza del sistema.

Nella stessa giornata del 13 settembre 2006, nel corso della seduta pomeridiana, la Commissione ascoltava il Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Grasso, il dottor Cuno Tarfusser, procuratore della Repubblica

presso il tribunale di Bolzano e infine i rappresentanti della società Vodafone.

In particolare, il dottor Grasso, nel rilevare che le intercettazioni, soprattutto quelle ambientali, si erano dimostrate (e continuano ad essere) strumenti irrinunciabili per l'individuazione dei responsabili dei delitti di criminalità organizzata e per ogni attività di contrasto, osservava che, al fine di raggiungere un equilibrio soddisfacente tra le esigenze del processo e quelle di tutela della *privacy*, appare essenziale porre limiti all'estensione soggettiva e oggettiva delle indagini preliminari, problema tanto più delicato quanto più le indagini abbiano per oggetto non un singolo fatto criminoso, ma fenomeni, magari complessi, che coinvolgono un numero indefinito di persone, molte delle quali possono alla fine risultare estranee ad ogni accusa.

Dopo essersi soffermato sul disegno di legge appena approvato dal Consiglio dei ministri in materia di intercettazioni, il dottor Grasso si esprimeva favorevolmente in ordine all'idea di concentrare i centri di intercettazione in ambiti distrettuali.

Infine, nella parte della sua audizione effettuata in seduta segreta, il procuratore Grasso faceva riferimento ad alcuni episodi investigativi specifici, affrontando il tema delle comunicazioni difficilmente intercettabili.

La successiva audizione del dottor Cuno Tarfusser aveva invece come oggetto essenzialmente la questione dei costi delle intercettazioni. Il procuratore capo della Repubblica di Bolzano a questo proposito illustrava i risultati ottenuti negli ultimi tre anni dal suo ufficio in materia di razionalizzazione delle spese non obbligatorie, osservando in particolare, per quanto riguarda le intercettazioni, che le relative spese erano state ridotte di oltre il 60 per cento in due anni, in gran parte grazie alla riduzione del 75 per cento delle spese strutturali. Rilevava in sostanza come si fosse realizzata una notevole economia, a fronte peraltro dell'aumento del numero delle intercettazioni effettuate e di un notevole incremento dei costi di traffico telefonico.

Il dottor Tarfusser esprimeva infine una valutazione sostanzialmente negativa sulla proposta di concentrazione delle attività di registrazione presso le sole procure distrettuali, soluzione a suo parere di dubbia funzionalità, solo apparentemente giustificata dalla possibilità di conseguire risparmi (realizzabili in realtà per altre vie e, comunque, in parte vanificati dall'aumento dei costi di traffico telefonico).

In conclusione della seduta del 13 settembre 2006, il dottor Pietro Guindani, amministratore delegato di Vodafone, dopo un'esposizione su specifici aspetti concernenti la normativa, i rapporti istituzionali, le prestazioni offerte ed i problemi economici nonché gli investimenti effettuati, si soffermava sulla questione attinente alla mancata adozione del repertorio e del canone – richiesto dal codice delle comunicazioni – per il quale era prevista la data di marzo 2004. Egli osservava poi che il listino in vigore è quello adottato con decreto ministeriale nel 2001 e che la consistente riduzione delle tariffe (operante dal 2005) è stata introdotta sull'erroneo assunto che gli investimenti effettuati negli anni precedenti fossero stati,

a quella data, completamente ammortizzati, senza evidentemente tenere conto della rapida obsolescenza delle tecnologie. Il dottor Guindani ribadiva comunque che l'interesse dell'azienda era e rimane quello di ottenere il semplice ristoro dei costi sostenuti e non certo di ricavare un profitto da un'attività di natura obbligatoria.

Nella seduta di giovedì 14 settembre 2006, la Commissione procedeva alla audizione prima dell'avvocato Antonio De Michele, in rappresentanza del Consiglio nazionale forense, e poi del dottor Francesco Saverio Borrelli, nella sua qualità di capo dell'ufficio indagine della Federazione italiana gioco calcio (FIGC).

L'avvocato De Michele si limitava sostanzialmente a far presente che il Consiglio nazionale forense, preso atto dei problemi rilevanti collegati alle intercettazioni telefoniche specialmente in tema di rapporto fra diritto alla *privacy* e diritto di cronaca, aveva da tempo provveduto a sollecitare gli ordini territoriali ai fini della attuazione di un monitoraggio attento della situazione. Assicurava inoltre la piena disponibilità dell'Ordine a collaborare con il Governo e il Parlamento per l'elaborazione di una soddisfacente disciplina della materia.

Da parte sua, sentito sulle vicende relative al cosiddetto scandalo «calciopoli» e all'uso nell'ambito della giustizia sportiva del contenuto di intercettazioni telefoniche, il dottor Borrelli ricostruiva preliminarmente i fondamenti normativi che avevano permesso all'ufficio indagini della FIGC di utilizzare il materiale delle intercettazioni telefoniche effettuate dalla procura della Repubblica di Napoli e da quella di Torino. Rilevava altresì che, a suo avviso, l'utilizzazione in sede di giustizia sportiva del materiale intercettato non solo non violava l'articolo 15 della Costituzione e l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; ma, nel caso concreto, andava incontro alle stesse esigenze degli indagati «sportivi», i quali tra l'altro non si erano mai nemmeno posti il problema di contestare la veridicità delle comunicazioni registrate.

Sempre a parere del dottor Borrelli, non c'è dubbio che vi siano tutta una serie di perplessità sul difficile coordinamento tra le norme dell'ordinamento sportivo e quelle dell'ordinamento giuridico nazionale ordinario. Ad esempio, essendo i tempi della giustizia sportiva di gran lunga più rapidi rispetto a quelli della giustizia ordinaria, si determinano inevitabilmente delle sfasature al momento della pubblicazione degli atti rilevanti ai fini delle indagini sportive (con tutte le immaginabili conseguenze), anche perché le decisioni del giudice sportivo sono immediatamente pubblicate su *internet*. A questo inconveniente si potrebbe porre rimedio prevedendo che, con decisione del collegio giudicante sportivo, dovrebbe essere inibita la pubblicazione di quelle motivazioni della decisione sportiva o di quelle parti di essa, prevedibilmente in grado di recare pregiudizio o alle indagini penali o alla *privacy* delle persone.

Il 26 settembre 2006 la Commissione procedeva alla audizione in seduta segreta del procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Milano, dottor Armando Spataro, sia su temi attinenti all'attuale regime di segretezza delle intercettazioni, sia sul numero che sulla valenza (inve-

stigativa, ma non processuale) delle intercettazioni effettuate all'estero (nello specifico in Gran Bretagna e negli USA: e a tale proposito si rilevava una significativa convergenza con le valutazioni espresse dal dottor Saviotti), sia sulle intercettazioni preventive dei nostri servizi di sicurezza, sia sulle indagini milanesi in corso concernenti intercettazioni illegali.

Nel corso della seduta del 5 ottobre 2006, la Commissione procedeva alla audizione del comandante del ROS dei Carabinieri, nella persona del generale Giampaolo Ganzer, il quale inizialmente ci teneva a sottolineare che le intercettazioni erano e rimangono uno strumento investigativo fondamentale per la polizia giudiziaria, sia in materia di terrorismo che di criminalità organizzata.

Per quanto concerne le intercettazioni preventive nel settore dell'antiterrorismo, il generale Ganzer ne indicava in dettaglio il numero e gli aspetti fondamentali, distinguendo tra eversione interna ed eversione internazionale, e precisando che una intensificazione dell'uso di tale strumento si era avuta a partire dal 2004. Inoltre precisava che, a differenza di quanto succede per le richieste di intercettazioni giudiziarie da sottoporre al vaglio del giudice per le indagini preliminari (GIP), non si erano mai verificati casi di rigetto delle richieste di intercettazioni preventive, basate – come previsto dalla legge – su semplici sospetti e non necessariamente su indizi. Anche il generale Ganzer, come già esplicitato dai rappresentanti della polizia di Stato, esprimeva rammarico per la non utilizzabilità delle intercettazioni preventive a fini «procedimentali». Nella parte di audizione in seduta segreta, il generale Ganzer trattava in particolare delle comunicazioni non intercettabili, a proposito delle quali veniva rilevato in sede di commissione un «vuoto» normativo.

Nel corso della successiva seduta, la Commissione decideva di procedere ad una nuova audizione dei rappresentanti di Telecom Italia, a causa delle perplessità suscitate in vari commissari dalla lettura del verbale della loro precedente audizione del 26 luglio 2006, che appariva in chiaro contrasto con le più recenti notizie di stampa relative alle indagini intraprese dalla magistratura milanese. Tra l'altro, durante l'audizione del 26 luglio erano state formulate riserve di trasmissione di atti alla Commissione, riserve e promesse rimaste inevase.

È così che alla seduta del 19 ottobre 2006 interveniva il nuovo (da circa un mese) presidente di Telecom Italia, professor Guido Rossi, accompagnato da alcuni dei dirigenti Telecom intervenuti anche la volta precedente, tra cui il dottor Riccardo Perissich, direttore della funzione *public and economic affairs and external relations* del Gruppo Telecom. Il professor Rossi iniziava la sua audizione ritenendo di non poter escludere (ribadendo peraltro la natura obbligatoria dell'opera prestata all'Autorità giudiziaria) che dipendenti Telecom o terzi, dolosamente e fraudolentemente, avessero violato i sistemi di sicurezza Telecom, intercettando illegittimamente le conversazioni telefoniche degli utenti, pur tenendoci a precisare che Telecom aveva investito (e avrebbe continuato ad investire) cifre importanti per la sicurezza della rete e dei sistemi informatici. Peraltro, ribadiva l'estraneità assoluta di Telecom alla pubblicazione da parte dei *mass*

*media* del contenuto di intercettazioni disposte dalla magistratura e diffuse illegalmente, soprattutto quelle concernenti cittadini non coinvolti direttamente nelle indagini.

In ordine alla verifica e alla revisione delle procedure e dei livelli di sicurezza, l'auditò segnalava essere in corso una specifica attività con il supporto di *KPMG advisory spa* (con particolare riferimento al sistema RADAR), che aveva tra l'altro consentito di individuare diversi casi interni alla Telecom di indebita divulgazione di dati.

Peraltro, dalle questioni sollevate da vari membri della Commissione e dal successivo confronto e nonostante la confermata volontà del professor Rossi di trasparenza e di collaborazione, rimanevano senza risposta alcune domande e richieste:

- il rapporto e l'esito (anche parziali) degli accertamenti finora svolti da KPMG sui sistemi «RADAR» e «giustizia» (non trasmessi alla Commissione, con la giustificazione scarsamente plausibile che trattasi di accertamenti che procedono *step by step*, oltre che di *work in progress*);

- i dati economici e finanziari relativi da una parte ai costi sostenuti e agli investimenti della società per la sicurezza e dall'altra ai compensi percepiti nel corso degli ultimi cinque anni per le diversificate richieste della autorità giudiziaria (dati inviati con ritardo e dopo numerose sollecitazioni, oltre che in maniera certamente incompleta e pertanto insoddisfacente);

- i segnali di discontinuità rispetto al precedente *top management*, sul quale pure il Tribunale di Milano aveva formulato pesanti rilievi ed osservazioni;

- le perplessità relative alla persistenza di ben 132 porte di accesso ai sistemi Telecom che presiedono alla conservazione dei dati di traffico;

- il numero delle intercettazioni richieste dalla magistratura e dai servizi di sicurezza (attraverso le procure generali) e l'esistenza di rapporti (e informazioni) tra i servizi di sicurezza e dipendenti Telecom (in possesso o meno di *Network Operating System* (NOS);

- i motivi per cui erano stati creati illecitamente dei *dossier* su circa 150 dipendenti Telecom, il 90 per cento dei quali appartenenti a due aree sensibili (addetti a rapporti con l'autorità giudiziaria o alla rete).

Concluse le audizioni, si rimaneva in attesa dell'invio degli atti, delle notizie e della documentazione espressamente richiesti o per i quali erano state formulate espresse riserve in sede di Commissione, con la promessa di una rapida evasione.

Peraltro, soltanto dopo il deposito della bozza di relazione finale dell'indagine (deposito e illustrazione risalenti alla seduta di Commissione del 14 novembre 2006, ampiamente pubblicizzati dalla stampa), si verificava la consegna formale alla segreteria della Commissione di appunti e note preparati dai rappresentanti delle società di telefonia VODAFONE, TRE e TELECOM, mentre la sola WIND risultava avervi già provveduto.



Non possono non essere stigmatizzati ritardi e incompletezze, soprattutto a fronte delle annunciate promesse di collaborazione e di trasparenza (disattese, nonostante i solleciti) e a fronte del (dovuto) mancato rispetto istituzionale nei confronti di un organismo parlamentare.

## **DISCUSSIONE**

Il lavoro della Commissione si è imbattuto innanzitutto nei due diversi e fondamentali aspetti del variegato mondo delle intercettazioni: quello delle intercettazioni disposte dalla magistratura (il sistema legale) e quello delle intercettazioni abusive o illegali (fuori cioè dal sistema delle norme di rito penale).

La natura ed i punti critici di questi due sistemi sono certamente diversi tra loro e variegati, in quanto il primo (il sistema legale) attiene per sua stessa natura ad un complesso e ad un insieme di norme create dal legislatore per soddisfare le esigenze di indagine penale in materie molto rilevanti e/o delicate, con ciò sacrificando gli spazi giuridici di libertà di altri soggetti (tutelati *in primis* dall'articolo 15 della Costituzione). E' un sistema di norme che può presentare delle brecce o degli aspetti di criticità, ai danni appunto di altri interessi costituzionalmente rilevanti e protetti, ma che trova la propria radice nelle decisioni e nelle scelte stesse del legislatore.

Il secondo sistema (quello illegale) ha a che fare con un altro genere di comportamenti e di dinamiche sociali, che sono in se stessi di natura criminale, perché consistono e prevedono fin dall'origine una rottura dolosa e/o fraudolenta delle regole e delle norme poste a tutela della persona in tutte le sue estrinsecazioni e/o di altri beni giuridici primari.

### **1. Il sistema legale e i suoi punti di criticità.**

L'indagine della Commissione Giustizia del Senato in materia di intercettazioni telefoniche (e non solo, come ripetutamente già segnalato: intercettazioni ambientali, telematiche, tabulati, eccetera) ha avuto origine all'inizio dell'estate del 2006, sulla scia delle fortissime polemiche scaturite dalle sempre più insistenti e particolareggiate notizie e dati informativi pubblicati dai *mass media*, relativamente al contenuto di intercettazioni telefoniche disposte dalla magistratura, che per la gran parte sarebbero dovute rimanere coperte da segreto.

Le polemiche investivano in primo luogo il presunto comportamento illecito dell'autorità giudiziaria operante e più in generale i poteri della magistratura in materia, nonché gli organi d'informazione, soprattutto in riferimento alle notizie e al contenuto di intercettazioni relative a persone non coinvolte in modo diretto nelle varie indagini e soprattutto a causa della ripetitività di episodi del genere.

Le critiche e le richieste per un deciso intervento (anche normativo) partivano dai seguenti presupposti:

- violazioni costanti e ripetute della *privacy* delle persone, soprattutto di famigliari di persone indagate o cittadini terzi, comunque non implicati nelle indagini;
- violazione della *privacy* anche relativamente a persone indagate, mediante la pubblicazione di notizie ininfluenti rispetto alle indagini;
- uso indebito del contenuto di colloqui telefonici (intercettati) avvenuti con membri del Parlamento;
- ricorso eccessivo da parte della magistratura italiana allo strumento delle intercettazioni telefoniche, soprattutto se confrontata con le varie autorità giudiziarie straniere;
- mancanza di garanzie per il cittadino di fronte a tale strumento d'indagine;
- costi eccessivi per l'amministrazione statale del ricorso alle intercettazioni;
- insufficienza o inefficienza delle norme punitive dei comportamenti, dolosi o colposi, poste a tutela del regime di riservatezza/segretezza del contenuto delle intercettazioni.

L'ampio spettro delle contestazioni testè in sintesi elencate imponeva alla Commissione una serie di audizioni e di richieste di acquisizioni documentali a vasto raggio, in modo tale da poter ricostruire prima di tutto il sistema delle intercettazioni «legali», al fine di verificarne limiti e punti di criticità.

La parte iniziale di questa relazione finale dà contezza del lavoro e degli approfondimenti svolti.

Le valutazioni e le conclusioni che se ne possono trarre sono le seguenti.

*1.1.* Non c'è alcun dubbio sul fatto che si siano verificate nel corso degli ultimi mesi (o, meglio ancora, degli ultimi anni) violazioni gravi e ripetute delle norme poste a tutela della *privacy* dei cittadini. L'Autorità Garante (così come la critica comune) in tal senso è stata molto esplicita e, per quanto di sua competenza, è intervenuta ripetutamente sia per segnalare violazioni e pericoli (al Consiglio superiore della magistratura, al Ministero della giustizia, alle società di gestione dei servizi telefonici, agli organismi direttivi delle associazioni degli editori e dei giornalisti), sia per imporre soprattutto ai citati gestori delle prescrizioni per la protezione dei dati sensibili (con provvedimenti, ad esempio e da ultimo, del 15 dicembre 2005 e del 20 settembre 2006). Il tutto nasceva dalla constatazione della insufficienza delle misure di sicurezza a tutela del cittadino, in atto sia presso i gestori («il quadro ... in più punti evidenzia una mancata, o parziale o ritardata attuazione delle misure» senza «comprovati motivi») che presso gli uffici di polizia e autorità giudiziaria. Addirittura, proprio per tutelare più adeguatamente dati personali e flussi informativi concernenti le richieste della magistratura, il Garante prescriveva tutta una serie di misure, sia organizzative che tecnologiche, che i gestori dovevano porre in essere nel termine di 90 giorni, pena il blocco delle operazioni di trattamento dei dati relativi alle attività di intercettazione.

Inoltre, in sede di audizione, il Garante, pur rilevando l'aumentato ricorso da parte della magistratura a tali strumenti di indagine, evitava sul punto ogni commento non di sua competenza, conscio dell'esistenza di altri interessi costituzionalmente protetti e delle esigenze delle indagini penali condotte dalla magistratura stessa e dagli organi di polizia, tutti aspetti sui quali rimetteva ogni valutazione alla competenza del legislatore.

Per la parte concernente la pubblicazione di atti e notizie, soprattutto se ancora riservati o segreti, vera nota dolente dell'intera questione, a fianco della facoltà d'intervento a titolo di segnalazione o di prescrizione in capo al Garante, è emersa l'opportunità di valutare l'ipotesi di consentire normativamente al Garante stesso una maggiore duttilità nei suoi interventi, nel senso di confermarli per i casi estremi e più gravi sì il potere di blocco, ma di consentirgli altresì per i casi meno gravi un più efficace e graduato potere sanzionatorio-pecuniario.

1.2. Uno dei temi più scottanti, emerso sia in occasione delle polemiche pubbliche a tutti i livelli sia in sede di Commissione, è quello relativo all'ampiezza dei poteri della magistratura nel disporre controlli telefonici, telematici, ambientali e di tutti gli altri generi previsti dalle norme di rito penale.

La polemica orbita essenzialmente attorno a tre questioni:

- non sono troppo numerose le fattispecie di reato per le quali è possibile il ricorso a tale strumento di indagine?
- non è quantitativamente eccessivo il ricorso della magistratura a tale strumento?
- il cittadino è tutelato di fronte alla legge e di fronte a possibili abusi del magistrato?

Spesso si risponde a tali quesiti ricorrendo al confronto con gli Stati esteri e si ritiene di poter concludere con una «condanna» nei confronti del sistema italiano delle intercettazioni (in diritto e in fatto).

Ma la realtà, anche quella emersa in sede di inchiesta della Commissione, è ben diversa, soprattutto se si tiene presente il fatto che – tra i Paesi democratici facenti parte del cosiddetto mondo occidentale – l'Italia è uno dei pochi che affida il sistema delle intercettazioni «legali» a norme di rango costituzionale ed è uno dei pochissimi che prevede un sistema costituzionale contenente una duplice esplicita riserva: di legge e giudiziaria. Ciò costituisce una indubitabile, anche se ancora astratta, garanzia per il cittadino, che vede affidata la tutela della propria riservatezza e della propria *privacy* ad un organismo come la magistratura, costituzionalmente e per definizione delegato alla tutela dei diritti fondamentali e con l'unico vincolo costituito dalla sottomissione soltanto alla legge.

Si osservi poi come, anche in Paesi culturalmente e socialmente a noi vicini come la Francia o la Spagna o la Gran Bretagna o la Germania e persino gli USA, le intercettazioni (nelle loro variegate forme) siano di competenza soprattutto di autorità amministrative o di polizia, se non ad-

dirittura dei soli servizi di sicurezza. Il dato è emerso chiaramente e univocamente durante i lavori della Commissione, sia attraverso le acquisizioni documentali, sia attraverso le audizioni in particolare del dottor Savio e del dottor Spataro.

Ne conseguono due considerazioni.

Innanzitutto, per quanto alle volte utile e stimolante, non ha senso paragonare sistemi tra loro disomogenei; non ha senso in particolare paragonare i costi (sicuramente elevati ed in aumento di anno in anno) delle intercettazioni effettuate in Italia con i costi segnalati dall'estero, in quanto da noi le uniche intercettazioni (legali) sono quelle disposte dalla magistratura (come da normativa costituzionale), mentre nei Paesi stranieri i controlli telefonici (*et similia*) in questione vengono disposti ed effettuati principalmente da altro genere di autorità (amministrative, di polizia o di sicurezza), con minori livelli di garanzia per il cittadino, autorità che non fanno di certo conoscere facilmente casistica, numeri, dati e costi.

A solo titolo di esemplificazione, si consideri come il numero delle intercettazioni giudiziarie in Francia non superi il 30/40 per cento del totale, come in Gran Bretagna esse siano effettuate quasi soltanto dai servizi segreti (senza la possibilità, tra l'altro, di una loro utilizzazione processuale), come siano recentissime le polemiche scatenate negli USA dalla stampa statunitense a proposito dell'affermato uso clandestino (asseritamente non autorizzato dalla legge) di centinaia di migliaia (qualche giornale statunitense parla di milioni) di intercettazioni telefoniche, al di fuori di ogni controllo di legalità. E si consideri, infine, a proposito dei costi, essendo per legge obbligatorie le prestazioni richieste dalla magistratura alle società di gestione, come qualche Stato estero (come la Germania) abbia stabilito che tali prestazioni debbano essere gratuite, facendo concettualmente rientrare il tutto in una sorta di ulteriore prezzo (o condizione) per il rilascio della concessione o autorizzazione.

In secondo luogo, le garanzie che il nostro sistema legale assicura al cittadino non hanno l'eguale, ovviamente nella teorica prospettazione normativa, presso alcun'altra democrazia occidentale. Infatti, in Italia la limitazione di diritti fondamentali come quelli tutelati dall'articolo 15 della Costituzione (definiti «inviolabili») può avvenire soltanto a seguito di previsione legislativa e di provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria. Ciò, tra l'altro, comporta da un punto di vista processuale la piena utilizzabilità, sotto il profilo probatorio, del contenuto delle intercettazioni legalmente disposte ed effettuate, all'interno di ogni fase del procedimento.

Ma poiché l'esperienza insegna che non è sufficiente questa astratta doppia riserva d'origine costituzionale per la tutela del cittadino, vanno individuati meglio i punti deboli o critici del sistema legale.

1.3. Innanzitutto, va preliminarmente osservato come non possa sostenersi, nemmeno nel confronto con i sistemi normativi delle altre democrazie occidentali, che il nostro sistema preveda un numero eccessivo di reati, per i quali *ex lege* sia consentito disporre intercettazioni telefoniche. La semplice presa d'atto di quanto previsto negli Stati esteri già citati

(Francia, Gran Bretagna, Spagna, Germania e USA) ci convince facilmente del contrario o, quanto meno, del fatto che la previsione delle fattispecie normative è in Italia più precisa e meglio delineata, con pressoché nulle possibilità di interpretazioni allargate o estensive, come invece succede per altri Stati, soprattutto in materia terroristica-eversiva. La stessa durata delle intercettazioni e delle proroghe prevista nel nostro ordinamento non si discosta molto dalla durata di quanto consentito all'estero, anzi in alcuni casi la nostra normativa è sicuramente più restrittiva.

Rilevato poi come, concordemente e non senza ragione, in sede di audizione, i rappresentanti della magistratura, della polizia e dei carabinieri abbiano ribadito l'indispensabilità di questo strumento d'indagine (soprattutto per i crimini ed i fenomeni più gravi e complessi, come il terrorismo e la criminalità organizzata, che tra l'altro in Italia presentano caratteristiche particolari di recrudescenza, di vitalità e di specificità), va ritenuto che la critica dovrebbe essere spostata dal piano della tipicità dei reati a quello delle motivazioni del provvedimento giudiziario. Per tale aspetto, infatti, è emersa una diffusa critica relativamente alla carenza, in certi casi, di motivazioni adeguate da parte dell'autorità giudiziaria, con particolare riferimento alla fase della proroga del provvedimento, tanto che alle volte si è parlato di inaccettabile appiattimento delle decisioni del giudice sulle richieste della pubblica accusa: e ciò anche in relazione alla mancanza di controlli e di sanzioni per i casi per niente o poco giustificati di ricorso a tali strumenti d'investigazione.

Inoltre, come rilevato e segnalato in particolare dal Garante per la *privacy* anche al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia, paiono essere carenti i sistemi di tutela della riservatezza all'interno dei vari uffici giudiziari, riservatezza da garantire sia nei confronti delle indagini, sia nei confronti dei cittadini a vario titolo coinvolti.

Tale ultima osservazione, che coinvolge sia l'organizzazione materiale degli spazi e degli uffici sia la formazione ed i requisiti di riservatezza delle persone, può essere estesa anche alla polizia giudiziaria, che interviene in maniera più diretta e pregnante nelle prime e più delicate fasi di ogni intercettazione: la rotazione del personale, la scarsità dei controlli, la remotizzazione delle operazioni, le delocalizzazioni e il *roaming*, l'inadeguatezza e il numero eccessivo delle strutture delegate costituiscono alcuni dei punti critici segnalati.

È evidente come le competenze e le responsabilità a questo proposito siano diversificate, trattandosi di uffici e di personale sui quali istituzionalmente devono svolgere compiti di organizzazione, di controllo e di coordinamento Ministeri diversi, come quello dell'interno, della difesa, della giustizia, oltre che il Consiglio superiore della magistratura. I problemi sono analoghi, anche se, in materia di costi delle varie operazioni di intercettazione (tra cui rilievo notevole hanno quelli del noleggio degli apparati), appare prevalente la competenza del Ministero della giustizia, che con una più attenta ed oculata attività di monitoraggio e di intervento (anche sulle spese e sulla gestione dei conti) potrebbe essere in grado (come peraltro avvenuto negli ultimi anni, a partire dal 2003) di control-

lare e di ridurre tutti i generi di costi legati alle attività di intercettazione. Così come una formazione più adeguata (di tipo manageriale) per i responsabili delle procure della Repubblica potrebbe condurre ad un contenimento e ad un abbattimento notevole dei costi, sia delle operazioni sia di noleggio degli apparecchi sia organizzativi sia strutturali (abbattimento dei costi peraltro possibile non solo per quanto concerne le intercettazioni, come dimostrato in occasione di alcune audizioni della Commissione, tra cui quella del procuratore della Repubblica di Bolzano, dottor Cuno Tarfusser).

Inoltre, una formazione professionale e culturale più adeguata sulle tecniche d'indagine da parte dei magistrati consentirebbe un uso più selettivo di tale strumento investigativo, al contempo evitandone una utilizzazione acritica e inutilmente generalizzata, oltre che eccessivamente dispendiosa.

Queste ultime annotazioni sulla attività degli uffici giudiziari ci conducono direttamente al punto più critico dell'intero sistema: quello della pubblicità-pubblicazione del contenuto delle intercettazioni.

1.4. È stato sommerso di critiche (alle volte peraltro senza conoscere realmente le situazioni di fatto e le regole vigenti) l'insieme delle norme relative al momento del deposito delle intercettazioni, al momento della loro valutazione e al conseguente momento della loro piena utilizzazione probatoria ovvero della loro eliminazione dagli atti del procedimento. È di comune sentire (non solo dei giuristi) il fatto della assoluta non accettabilità della pubblicazione sui *mass media* di notizie e fatti personali coperti da vincoli di segretezza, in diversificate situazioni e fasi del procedimento, alle volte per di più per nulla conferenti rispetto all'oggetto dell'indagine penale.

Non bisogna però confondere il piano sistematico-normativo con quanto succede nella realtà di ogni giorno. Gli approfondimenti svolti dalla Commissione, da una parte, hanno consentito di verificare che non tutti gli episodi di violazione della segretezza lamentati potevano ritenersi commessi in violazione della legge (ad esempio, perché si trattava di atti già noti alle parti processuali o comunque depositati). Da un'altra parte, in più casi si sono potute intravedere in astratto responsabilità diversificate, con riferimento a comportamenti sì del magistrato, ma anche di suoi collaboratori o della polizia giudiziaria operante ovvero della parte privata o del suo difensore. E in altri casi ancora si sono comunque ravvisate inaccettabili pubblicazioni di notizie o di fatti (coperti da segreto o meno ha poca rilevanza, ai nostri fini) assolutamente estranei all'oggetto dell'indagine.

Evidente è parsa allora la necessità di individuare meccanismi o sistemi d'intervento utili a bloccare pubblicazioni illecite o comunque inconferenti rispetto al motivo per cui legislativamente si accetta di subire una limitazione dei propri diritti di riservatezza di cui all'articolo 15 della Costituzione.

A tale proposito, sono già stati presentati, sia in Senato che alla Camera dei deputati, diversi disegni di legge, che dovranno ora passare al vaglio delle rispettive Commissioni competenti, oltre che a quello dell'assemblea plenaria. Quello che sembra alla Commissione di dover rappresentare è la necessità di un intervento urgente, accolte le preoccupazioni e sintetizzate le nuove proposte normative formulate, che tenga presenti contemporaneamente i diversi interessi in gioco, tutti costituzionalmente protetti: quello della sicurezza dei cittadini e delle indagini giudiziarie, quello del rispetto della persona, quello della tutela della *privacy*. Con la conseguente necessità di sapere e di dover distinguere intercettazione da intercettazione: quella che risponde alle esigenze dell'indagine per cui era stata disposta e quella che invece non vi ha nulla a che fare. Distinzione da operare sia al momento del deposito e del vaglio della magistratura, sia al momento della valutazione da parte dei giornalisti.

Pur limitandoci a segnalare tutto ciò, il dovere al quale non ci si può sottrarre è quello di indicare comunque fin d'ora la necessità di un intervento all'interno degli uffici giudiziari (e di quelli della polizia giudiziaria) per la creazione di uffici e spazi più riservati, oltre che di un intervento volto a far sì che il magistrato provveda sempre ed effettivamente – come peraltro da disposto normativo vigente – alla separazione delle parti delle intercettazioni processualmente utili, rispetto a quelle che utili non sono, delle quali disporre pertanto la distruzione (dovere peraltro confermato dalle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, sulla base delle norme del codice di rito, in sede di valutazione disciplinare del comportamento di un magistrato).

Nell'ambito di questa parte della discussione, si ritiene ancora opportuno far cenno a quelle sgradevoli situazioni che hanno visto contrapposti magistratura e membri del Parlamento, in ordine alla pubblicazione del contenuto di colloqui telefonici intercettati (e registrati) tra un parlamentare ed una persona ritualmente sottoposta dall'autorità giudiziaria ad intercettazione telefonica. Se di fatto e a seguito di verifica, non sono state fino ad ora rilevate violazioni di legge da parte di singoli magistrati, va osservato che una normativa molto chiara ed esplicita già esiste per tali delicate situazioni. Trattasi delle norme previste dalla legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993, meglio specificate e dettagliate *in parte qua* nell'articolo 6 della legge n. 140 del 20 giugno 2003.

Quel che si può ricordare a tale proposito è soltanto un richiamo al semplice, letterale e puntuale rispetto delle norme vigenti, che sarebbe più che sufficiente per evitare di incorrere in polemiche inutili e anzi dannose sotto il punto di vista istituzionale.

1.5. Altra nota particolarmente dolente (in parte già emersa e discussa) è quella segnalata pure dal Garante per la *privacy* e ben nota pure ai rappresentanti dei giornalisti e degli editori auditi dalla Commissione, relativamente alla necessità di impedire che finiscano per essere pubblicate notizie originate da operazioni di intercettazione, ma che di nessuna utilità risultano essere ai fini investigativi e processuali. Trattasi

certamente di un'altra questione molto delicata, che coinvolge altri interessi costituzionalmente protetti: il riferimento all'articolo 21 della Costituzione è chiarissimo e non c'è alcun bisogno di ulteriori commenti. Di recente, al fine di limitare questi evidenti e gravi abusi, da più parti, anche a livello parlamentare, sono state formulate proposte di inasprimento delle pene e persino di chiusura dei giornali, forse (asseritamente) quali uniche misure-tampone. Al di là della utilità e della efficacia della introduzione di nuove sanzioni penali più pesanti (soprattutto detentive) rispetto a quelle già esistenti e al di là di ogni discussione in merito agli spazi e ai limiti (anche costituzionali) della libertà di stampa e di espressione, va sondata meglio la possibilità di introdurre sanzioni diverse, per giornalisti e per gli editori, sul modello di quelle approvate dal Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 259 del 22 settembre 2006, concernente la distruzione del contenuto di intercettazioni (e altro) acquisiti illegalmente.

Sempre per tale specifico aspetto della questione, non va sottovalutata l'opportunità (segnalata dagli stessi rappresentanti del consiglio dell'ordine professionale) di procedere ad una integrale ed effettiva riforma legislativa della responsabilità disciplinare e del procedimento disciplinare per i giornalisti, in considerazione anche del fatto che la normativa vigente e ancora applicata (da tutti ritenuta quanto meno farraginoso e inconcludente) risale ad oltre quarant'anni fa. Di tale riforma dovranno essere soprattutto considerati gli aspetti della efficienza e della efficacia, perché è evidente per tutti, ad esempio, che adottare una sorta di codice deontologico concettualmente positivo come la Carta di Treviso a tutela dei minori e non dare gli strumenti procedurali e sostanziali idonei per garantire tale tutela significa quanto meno non voler risolvere il problema e consentire sempre nuove e ripetute violazioni.

1.6. Da ultimo, vanno considerate le questioni relative alle società di gestione dei sistemi di telefonia. I problemi sono diversificati, perché attingono ai loro rapporti con l'autorità giudiziaria, con la polizia giudiziaria, con i Ministeri, con i servizi di sicurezza. Il tutto nell'ottica di una tutela di interessi e di beni costituzionalmente protetti e secondo i criteri adottati e segnalati in particolare dal Garante per la protezione dei dati personali.

È infatti quest'ultima l'Autorità che di recente è intervenuta più di frequente per segnalare i punti critici, se non addirittura gli abusi. Le prescrizioni impartite con i provvedimenti del 15 dicembre 2005 e del 20 settembre 2006 sono esemplari, sia nel senso di una individuazione delle criticità, sia nel senso di una proposta per il superamento delle medesime. In tale ottica si deve ritenere che l'opera del Garante vada maggiormente sostenuta e garantita, sia prevedendo maggiori spazi d'indagine, sia concedendo maggiori risorse, sia introducendo più appropriate e adeguate facoltà d'intervento dal punto di vista cautelare come da quello sanzionatorio-punitivo.



Si rileva tutto ciò, soprattutto in considerazione del fatto che, alle contestazioni formulate nei confronti dei gestori telefonici dal Garante nel dicembre del 2005, non era stata data praticamente risposta risolutiva da questi stessi gestori (tanto da imporre le prescrizioni del 20 settembre 2006), pur trattandosi di una richiesta del Garante relativa a «precise misure, sia organizzative che tecnologiche, per assicurare un livello più elevato di sicurezza dei dati nei flussi informativi tra gestori e uffici giudiziari: in particolare, riduzione del numero di incaricati che hanno accesso ai dati; procedure di autenticazione per l'accesso informatico; sistemi più avanzati di cifratura e autenticazione; aggiornati strumenti tecnologici nella comunicazione con l'autorità giudiziaria per le attività di intercettazione».

Questo mancato e comunque colpevolmente ritardato ossequio alle disposizioni del Garante è forse il sintomo di un comportamento insofferente verso forme di controllo concreto e reale. Per altri versi, è lo stesso comportamento mantenuto dai gestori telefonici nei confronti delle richieste documentali chiarificatrici formulate da questa Commissione ripetutamente. Trattasi per certi versi di un comportamento incomprensibile, considerato che tra tutti i vari gestori soltanto la società WIND ha fornito una risposta (peraltro parziale) agli interrogativi della Commissione e tenuto conto tra l'altro che si tratta di dati facilmente e rapidamente recuperabili per un'azienda «ordinata».

Soltanto dopo il deposito e la illustrazione della bozza della presente relazione che stigmatizzava tale comportamento, le società in questione rimaste inadempienti si affrettavano a far pervenire delle loro note, caratterizzate tutte peraltro dalla sinteticità e comunque ancora dalla incompletezza, come ben risulta dalle note stesse.

È questo il motivo (oltre a quello della asserita difficoltà della individuazione e della estrapolazione dei dati, soprattutto per gli anni passati) per cui, pur rilevando l'aumento pressoché costante del numero delle intercettazioni telefoniche (*et similia*) nel corso degli ultimi anni (soprattutto dopo i gravissimi fatti terroristici dell'11 settembre 2001 a New York, del 11 marzo 2004 a Madrid e del 7 luglio 2005 a Londra), la Commissione non è ancora in grado di fornire indicazioni complete e precise (almeno quanto dovrebbero esserlo), in riferimento per lo meno a tutti gli ultimi cinque anni richiesti e a tutte le società interessate, su:

- dati quantitativi aggiornati e precisi sul ricorso a tali strumenti d'indagine, divisi per categoria e per anno d'intervento;
- verifica dei costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche (al di là delle controversie ancora pendenti con le società di gestione);
- verifica dell'ammontare degli investimenti e dei costi sostenuti dai gestori per dare seguito ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- verifica dei costi specifici sostenuti per eseguire quanto prescritto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ma non sono state superate nemmeno le perplessità generate dal più specifico e segnalato comportamento di mancata collaborazione (oltre che

di mancanza di rispetto nei confronti di un'istituzione parlamentare): quello tenuto dai vertici di Telecom Italia, che da una parte non hanno trasmesso (se non dopo il deposito della bozza della relazione) la documentazione di bilancio richiesta, nonostante precisi impegni assunti («al più presto») durante la seduta della Commissione del 19 ottobre 2006, dall'altra hanno negato la consegna di copia dei *reports* (anche parziali) relativi agli accertamenti svolti congiuntamente alla società KPMG sui «buchi» nei sistemi di Telecom Italia. E persino con l'ultima nota del 17 novembre 2006, con un richiamo alla «complessità della materia *de qua* e dei relativi sistemi», nulla viene detto sulla consegna alla Commissione di tali *reports*, salvo precisare che «è presumibile che l'attuale rapporto di collaborazione con KPMG in scadenza nel mese di dicembre venga prorogato». È un diniego che, tra l'altro, non consente di capire quanto certi comportamenti criminali abbiano influito o, viceversa, siano stati favoriti da inefficienze dei sistemi Telecom. È una carenza grave, soprattutto a causa della estesa e profonda preoccupazione generata dalle vicende giudiziarie degli ultimi mesi, ampiamente riportate dagli organi d'informazione.

È forse allora il caso di riconsiderare (*in parte qua*) la natura dei rapporti dello Stato con queste società private, che gestiscono servizi pubblici fondamentali, così come è il caso di tenere conto del fatto che le società di gestione dei sistemi di telefonia operano a seguito di concessione-autorizzazione statale. E, come già avviene in altre realtà statali simili alla nostra, ciò dovrebbe comportare la gratuità delle prestazioni a favore dello Stato o, al massimo, dei rimborsi forfettari: potrebbe essere questa una soluzione per variegati problemi che, in prospettiva, dovrà essere certamente valutata.

1.7. Un altro aspetto attinente al sistema delle intercettazioni è quello relativo alla impossibilità (o estrema difficoltà) tecnologica attuale di intercettare determinati apparecchi o sistemi di apparecchi. La questione non è certamente nuova ed è stata affrontata in seduta segreta con il procuratore nazionale anti-mafia, oltre che con esponenti degli apparati di prevenzione e sicurezza. Non è un segreto per nessuno che sono difficilmente intercettabili e quindi difficilmente controllabili le comunicazioni via satellite, così come quelle che avvengono utilizzando *software* che permettono, attraverso il protocollo *internet*, la comunicazione di dati *peer to peer*, da *computer* a *computer* (come *skype*, che è forse quello più diffuso e che utilizza un sistema di trasmissione dati criptato). Poiché ormai sono questi i nuovi (e sempre rinnovati) sistemi utilizzati, soprattutto a livello internazionale, anche dai maggiori criminali (che, come spesso avviene, anticipano le capacità di controllo e di «intercettazione» dei pubblici poteri), si pongono per lo Stato italiano alcuni problemi, legati da un lato all'aspetto tecnologico, dall'altro a quello normativo. Sotto quest'ultimo profilo, non ci si può esimere dall'incombenza di segnalare la necessità di approntare studi e norme specifiche, al fine di poter intervenire legalmente, sul piano della lotta alla criminalità, sia all'interno che

all'esterno del territorio nazionale (nell'ambito della cooperazione internazionale), nei confronti di soggetti giuridici privati e dei loro sistemi di comunicazione, qualora diventino o risultino approdo o ricettacolo di interessi, contatti o comportamenti criminali. E anche quando non si verifichi quest'ultima evenienza, appare necessario far leva sui rapporti internazionali per «costringere» le società straniere (di telefonia o meno, che siano o si ritengano) alla collaborazione (ad esempio, concedendo gli algoritmi per le intercettazioni satellitari), senza che ci sia la necessità di forzature del sistema.

Per quanto concerne invece l'aspetto tecnologico, sempre più si avverte la necessità (sì nell'ambito del sistema legale delle intercettazioni, ma ancor di più in quello illegale, come meglio si dirà) di una sorta di *task force* tecnica, che sappia fornire alla pubblica autorità il massimo del supporto tecnico, sia nella fase operativa, sia nella fase d'individuazione di «buchi» nel sistema, sia in sede di accertamento una volta verificata l'esistenza di falle (dolose o colpose) nel sistema. E ancora più importante sarebbe garantirsi la capacità, attraverso specifici investimenti strumentali e personali nella ricerca tecnica e scientifica, quanto meno di stare al passo (apparendo pressoché impossibile la prevenzione) con il progredire della evoluzione tecnico-scientifica dei criminali.

1.8. Una questione che ha destato qualche perplessità in sede di Commissione è quella relativa ai rapporti tra società di gestione e servizi di sicurezza. Ora, se è evidente la necessità della esistenza di tali rapporti (soprattutto per determinate situazioni attinenti ad esempio alla sfera della operatività e della sicurezza militare), meno comprensibili sono risultate le modalità e la paternità stessa della scelta delle persone che siano dipendenti dei gestori privati di telefonia, cui attribuire il cosiddetto NOS, ai suoi vari livelli. E ciò proprio per la facilità di accesso che potrebbero avere gli appartenenti ai servizi di sicurezza rispetto alla enorme quantità di dati sensibili gestiti dalle società di telefonia. È un tema questo sicuramente da non enfatizzare, ma che comunque non può essere sottovalutato, pena ritrovarsi in situazioni di difficile gestione o di istituzionale incomprendimento, soprattutto per i casi di abuso da parte di pubblici ufficiali (come anche la storia recente del nostro Paese ci ha insegnato a considerare).

1.9. Un altro aspetto significativo della vasta materia in trattazione è quello concernente le cosiddette intercettazioni preventive.

Trattasi, come noto, di un genere di intercettazioni presente nel nostro ordinamento fin dal 1978, mentre le intercettazioni *tout court* erano state introdotte nel 1974, in collegamento con problematiche attinenti alla lotta al terrorismo. Successivamente, le intercettazioni preventive hanno subito alterne vicende, in dipendenza della loro utilizzazione nell'ambito della lotta all'eversione, come in quello della criminalità di stampo mafioso, tanto che per un certo periodo vennero utilizzate soprattutto come strumento dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia e poi dal direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA). Peraltro, una

regolamentazione unitaria del sistema delle intercettazioni preventive si verificò soltanto con l'articolo 5 del decreto-legge n. 374 del 18 ottobre 2001 (il cosiddetto decreto anti-terrorismo, successivo all'attentato alle «torri gemelle»). Una nuova estensione e regolamentazione normativa è quella risalente al decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 31 luglio 2005 («cosiddetto decreto Pisanu»).

Sull'ampiezza del ricorso a tale strumento (comunque ed in ogni caso autorizzato dalla magistratura), la Commissione è in grado di rifarsi soltanto ai dati forniti diligentemente dalla polizia giudiziaria (ROS e Polizia di Stato) e dai rappresentanti dei servizi di sicurezza; mentre, per quanto attiene ai relativi costi, nonostante l'impegno di trasmissione dei relativi dati, assunto in sede di commissione il 18 luglio 2006 dalla responsabile del dipartimento affari giustizia del Ministero della giustizia, nulla è possibile dire da parte della Commissione, essendo rimasto inevaso (nonostante solleciti) l'impegno assunto.

Peraltro, mentre è emerso un proficuo ricorso a tale strumento investigativo da parte della polizia giudiziaria ritualmente autorizzata (che, anzi, ne ha richiesto un uso ed una valorizzazione anche in sede probatoria-processuale), dall'audizione dei rappresentanti dei servizi di sicurezza italiani (SISMI e SISDE) è emerso lo scarso ricorso di detti apparati allo strumento in questione.

Le cifre fornite sono estremamente indicative. A fronte di nessun utilizzo delle norme sulle intercettazioni preventive da parte del SISMI, si rinviene un numero limitatissimo di richieste da parte del SISDE. Dalle dichiarazioni rese e dalla discussione effettuata in sede di Commissione, è emerso un più articolato e specifico riferimento da parte dei rappresentanti dei servizi di sicurezza a nuove iniziative, anche legislative, volte ad introdurre nel nostro ordinamento le cosiddette garanzie funzionali, anche in materia di intercettazioni.

Il dibattito è certamente aperto e dovrà essere approfondito in sede legislativa, anche se fin d'ora va tenuto comunque conto delle limitazioni derivanti dalla normativa costituzionale vigente, con la previsione di una doppia riserva per ogni limitazione dei diritti e delle libertà di cui all'articolo 15 della Costituzione.

## **2. Il sistema illegale delle intercettazioni**

Nel corso dei lavori della Commissione, sono emersi ripetutamente spunti e accenni relativamente al vasto mondo delle intercettazioni per così dire illegali, disposte ed effettuate cioè senza la rituale autorizzazione della magistratura.

I limiti normativi per poter così definire questo genere («illegale») di intercettazioni sono molto semplici, perché fanno riferimento al contenuto dell'articolo 15 della Costituzione e a tutto quell'insieme di norme di rito

penale che di detto articolo costituiscono l'estrinsecazione e che nei paragrafi precedenti sono state ripetutamente ricordate.

Le vicende di cronaca italiana non solo degli ultimi mesi, ma anche degli ultimi anni, sono piene di notizie relative ad indagini della magistratura e a servizi giornalistici concernenti la scoperta del ricorso *contra legem* a strumenti di controllo della vita e in particolare della sfera privata delle persone. Sono episodi ben noti a tutti, la cui valutazione non rientra certamente tra i compiti di questa Commissione, la quale non può che rimarcarne la particolare gravità proprio nell'ottica di un rischio di rottura della stessa legalità costituzionale democratica.

Quello che invece rientra tra i compiti della Commissione (che era partita da una indagine sul sistema legale delle intercettazioni e sulle sue «deviazioni») è la considerazione dei rapporti intercorsi o intercorrenti tra sistema legale e sistema illegale, sul modo in cui cioè inefficienze o addirittura illiceità di comportamenti nel sistema legale possano incidere o influire o comunque creare situazioni di favore nel sistema illegale.

La risposta è forse di una evidenza lapalissiana, in quanto le incongruenze, le incompletezze, le incertezze, le inefficienze, le mancanze di riservatezza e sicurezza rilevate nel sistema legale hanno costituito e costituiscono *humus* ideale per chi intendesse o ancora intenda delinquere.

Anche durante i lavori della Commissione, non sono mancate le ammissioni di responsabilità (pur parziali) da parte ad esempio di alcuni vertici aziendali (tra cui quelli di Telecom), anche se la cronaca quotidiana ed i provvedimenti della magistratura – pur non ancora definitivi – danno contezza di una realtà (anche criminale) ben più grave di quella emersa in sede di Commissione.

Di fronte a comportamenti dolosi e/o fraudolenti posti in essere da singoli individui o da gruppi di individui, magari in collaborazione con appartenenti ad apparati di prevenzione o di sicurezza dello Stato, appare difficile suggerire interventi normativi specifici e diversi, che non siano quelli generali volti alla prevenzione e alla repressione del crimine. Certamente questo genere di criminalità impone il massimo della vigilanza e della sorveglianza, interna ed esterna; impone una normativa più stretta e rigida sugli accessi e sugli spazi destinati alla gestione dei dati sensibili; impone una formazione più accurata e specialistica degli organi di vigilanza.

Ma si deve comunque partire da una più attenta valutazione dei rischi e dei punti di criticità connessi al sistema legale delle intercettazioni.

## CONCLUSIONI

Il lavoro istruttorio e le discussioni in materia di intercettazioni telefoniche (*et similia*) effettuati in sede di Commissione Giustizia consentono di formulare alcune conclusioni e proposte, che tengono conto dei vari ambiti di approfondimento.

Tali conclusioni non possono fare riferimento che al sistema legale delle intercettazioni, per quanto testé motivato al paragrafo precedente.

Le proposte che si intendono avanzare si muovono su piani diversificati, in quanto per una parte si rivolgono ad auspicati interventi del legislatore, per un'altra parte non possono riferirsi che alla sollecitazione di comportamenti amministrativi e/o tecnici diversi rispetto al passato.

Eccone i tratti ed i risvolti salienti.

1. Il generale apprezzamento per l'attività dell'ufficio del Garante per la *privacy* non può far dimenticare i limiti di tale attività. Limiti che sono soprattutto normativi e che si riferiscono ai poteri concessi al Garante stesso. L'aspetto principale che dovrà essere considerato in sede legislativa è quello di affiancare al potere di blocco delle attività di trattamento dei dati sensibili, per le società di gestione della telefonia, una potestà più articolata e graduata in materia cautelare-sanzionatoria. E ciò anche per far sì che, di fronte a situazioni ad esempio di media o bassa gravità, sia comunque consentito al Garante un intervento equo ed efficace, piuttosto che il nulla.

Un altro aspetto da considerare è quello relativo alla possibilità per il Garante di un intervento più concreto nei confronti delle disfunzioni ed inefficienze, alle volte gravi, rilevate nelle attività di uffici e strutture di per sé sottratti al suo controllo e alla sua verifica, come gli uffici di polizia giudiziaria o della procura dedicati e riservati alle attività di intercettazione. Sarebbe questo un intervento da studiare attentamente e ovviamente d'intesa con gli organi già istituzionalmente delegati a ciò, per evitare contrasti e sovrapposizioni.

Per rendere più efficiente l'opera del Garante (già ora, ma a maggior ragione nel caso di un ampliamento delle competenze) andrebbero adeguati i mezzi e gli strumenti a sua disposizione.

2. Non meno rilevante, peraltro da un punto di vista tecnico, si ritiene la costituzione di una sorta di *task force* tecnica, particolarmente preparata ed efficiente per tutte le fasi e gli interventi necessari, dal momento della prevenzione a quello del controllo, da quello della verifica della corrispondenza alle esigenze normative a quello dell'accertamento delle violazioni consumate, secondo quanto specificato nei paragrafi precedenti. *Task force* tecnica che dovrebbe essere a disposizione delle varie autorità di controllo e di repressione del crimine.

3. Ai fini del miglioramento dei dati di conoscenza, appare opportuna una rivitalizzazione della attività di quella commissione interministeriale-osservatorio, creata alla fine degli anni novanta, in materia di sicurezza delle reti e sulle intercettazioni telefoniche, composta da rappresentanti del Ministero della giustizia e di quello delle telecomunicazioni, con la previsione di far giungere la relazione annuale all'esame del Parlamento.

4. Per quanto concerne le attività tecniche della magistratura e della polizia giudiziaria, ai fini di una maggiore sicurezza e riservatezza, si ritiene necessaria, secondo quanto già discusso, l'adozione di tutto un in-

sieme di misure volte da una parte a limitare i rischi di «fughe» di dati e dall'altra a restringere le possibilità di accesso ai dati riservati. Misure che riguardano sia la concentrazione dei centri di ascolto presso le sole procure distrettuali, sia il rafforzamento delle misure di sicurezza passive e attive presso detti centri, sia la riduzione e un'accurata selezione del numero di addetti ai centri stessi, sia l'adozione di rigide misure e garanzie di sicurezza tanto per la sala d'ascolto che per la sala *server*, sia la decisa e fortissima riduzione del numero (attualmente sono decine di migliaia) di coloro che sono abilitati ad accedere al sistema informativo per l'ottenimento di dati sensibili.

5. Da un punto di vista normativo, si ritiene indispensabile l'urgente esame da parte dei competenti organismi parlamentari dei vari disegni di legge già presentati in materia di intercettazioni, con particolare riferimento alla fase più delicata e «sensibile», che è quella del momento del deposito dei verbali e degli atti delle intercettazioni (nelle sue varie forme). Esistono sicuramente diversificati meccanismi tecnico-giuridici, più o meno rigidi, per garantire da una parte le esigenze probatorie e processuali e dall'altra le esigenze di tutela della riservatezza.

Alla discussione parlamentare spetta ogni decisione in merito.

Due aspetti, peraltro, possono essere segnalati fin d'ora.

Il primo attiene alla necessità di imporre, in maniera chiara e precisa, che al momento del deposito il magistrato effettui una scelta processuale tra le intercettazioni da utilizzare e quelle che utili processualmente non ritiene, con la conseguente distruzione di queste ultime: vanno approfonditi gli strumenti e i modi per rendere effettiva e rispettata una decisione normativa in tal senso, anche perché una analoga norma tuttora vigente viene ampiamente e costantemente disattesa.

Il secondo aspetto da ricordare, anche se precedente nella tempistica processuale, è quello della previsione di limiti più rigidi per le motivazioni dei provvedimenti con cui viene autorizzata una intercettazione e soprattutto la proroga della medesima: limiti da sanzionare in maniera adeguata, soprattutto da un punto di vista processuale.

6. Sempre a proposito del deposito delle intercettazioni, ma questa volta nell'ottica segnalata dal Garante in riferimento al comportamento dei giornalisti e dei *mass media*, l'invito, rivolto normativamente al magistrato di distinguere tra le intercettazioni utili a fini investigativi-processuali e quelle che non lo sono, va parimenti rivolto al giornalista, che pur ha un'ottica ed una finalità diverse. Secondo le valutazioni del Garante, dovrebbe essere in effetti adeguatamente valutato dal giornalista e da chi pubblica l'interesse pubblico alla diffusione e alla pubblicazione di certe notizie riguardanti persone che nulla hanno a che fare con il processo penale (terzi, famigliari o addirittura minori).

È peraltro difficile prospettare soluzioni generali e valevoli per ogni situazione. Per questo motivo appare idoneo il rinvio ad un adeguamento del codice deontologico, a proposito del quale e a soddisfazione del quale d'altronde si ritiene, a detta di tutti, inaccettabile la mancata riforma delle

procedure disciplinari concernenti i giornalisti. Quelle attualmente in vigore, infatti, risalgono ad oltre quarant'anni fa e non garantiscono certo né la rapidità né l'efficienza del sistema, il quale – tra l'altro – dovrebbe poter prevedere pure la possibilità di intervenire da un punto di vista cautelare (con una sospensione, ora non prevista).

7. Ancora da un punto di vista normativo, ma con un occhio d'attenzione per gli aspetti internazionalistici del problema, va affrontata la questione attinente ai sistemi (telefoni satellitari o *software* tipo *SKYPE*) che creano difficoltà o impossibilità nel controllo. In materia ci troviamo in presenza di un vuoto normativo. Poiché i sistemi sono gestiti da società che alle volte hanno una sede seppur secondaria in Italia o comunque in Paesi europei, la soluzione può trovarsi soltanto in nuove previsioni normative d'interesse pubblico comune, da promuovere anche a livello europeo.

Preso atto della necessità di un adeguamento legislativo al rapido mutare della realtà di fatto, non va dimenticato quanto detto poco fa in ordine alla previsione di una *task force* tecnica, che sia comunque in grado di stare al passo con i tempi e con le tecnologie che cambiano repentinamente.

8. L'ultima parte non può che riguardare le società di gestione e trattamento dei dati in questione.

Per quanto riguarda queste società, ciò che la Commissione può suggerire attiene ad aspetti sia tecnici, sia gestionali, sia di controllo, sia di costo.

Per i primi tre citati aspetti, si ritiene di doversi richiamare a quanto già detto a proposito dei poteri di accertamento e di intervento del Garante per la *privacy*. Questi poteri devono essere reali e alle società di gestione non può essere consentito di ritardare o addirittura di violare le prescrizioni impartite. Alle società di gestione (che sono sì dei soggetti giuridici privati, ma che sono investite di incumbenti e di servizi pubblici alle volte essenziali) va imposto l'obbligo di collaborare e di consentire agli organismi pubblici di poter effettuare qualsiasi controllo, per la parte di rispettiva competenza e nell'interesse della collettività. I singoli punti critici del sistema di telefonia e gestione dei dati sensibili sono stati ben individuati dal Garante, in ordine sia all'eccessivo numero di persone autorizzate agli accessi, sia alle limitate garanzie di sicurezza personali e delle strutture, sia ai rapporti non sempre protetti con l'autorità giudiziaria e/o di polizia, sia alla presenza in certi casi di un numero inusitato di porte di accesso ai dati (132!). E per i casi di violazione degli obblighi di sicurezza e di tutela della riservatezza, vanno previsti, oltre che l'ottemperanza immediata alle prescrizioni del Garante, sanzioni adeguate alla rilevanza e al peso degli interessi economici del soggetto privato.

Per quanto concerne poi la problematica relativa ai costi che lo Stato deve sostenere per le prestazioni delle società di telefonia, si ritiene di dover invitare ad una riflessione, relativamente alla opportunità di imporre per legge che queste prestazioni avvengano senza corrispettivo specifico



ovvero che avvengano in cambio di rimborsi forfettari (come avviene in altri Paesi esteri, tra cui la Germania), facendosi rientrare il tutto tra le condizioni-clausole della concessione-autorizzazione.

9. Per concludere la parte relativa ai pesanti costi delle intercettazioni nelle loro varie tipologie ed estrinsecazioni, va ricordato al Ministero della giustizia (e, per la parte di competenza, al Consiglio superiore della magistratura) la necessità di una adeguata preparazione ed attività manageriale (come strutture ministeriali, ma anche in relazione ai capi delle varie procure della Repubblica) per il contenimento e anzi l'abbattimento di questi costi. Contenimento e forte abbattimento ben possibili, come emerso in sede di audizioni svolte in Commissione, soltanto in presenza di una specifica sensibilità e formazione, sia culturale e professionale che manageriale, dei soggetti abilitati alla spesa, sia a livello ministeriale che a livello di procura della Repubblica.

2. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI  
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DELL'INDAGINE  
CONOSCITIVA



**MARTEDÌ 4 LUGLIO 2006**  
**3ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SALVI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maritati.*

*La seduta inizia alle ore 12,30.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

**Proposta di indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche**

Il presidente SALVI propone alla Commissione di deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche. L'analisi della procedura informativa potrebbe concentrarsi sui seguenti temi: la riservatezza delle conversazioni da parte degli operatori telefonici; le modalità con cui vengono disposte ed eseguite le intercettazioni a fini di giustizia, con particolare riferimento al ricorso alla collaborazione in *outsourcing* di società private, alla tutela della fuga di notizie, ai costi e alla comparazione alle esperienze straniere; l'utilizzazione delle trascrizioni da parte della stampa.

Per quanto riguarda il programma delle audizioni da svolgere, il Presidente propone di ascoltare il Garante per la protezione dei dati personali, la competente Direzione generale presso il Ministero della giustizia, il dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero degli interni, la Procura Nazionale Antimafia e alcune delle maggiori Procure della Repubblica, taluni responsabili delle società di gestione telefonica, i responsabili di società private che risultino esercitare in regime di appalto attività di intercettazione o registrazione o trascrizione di intercettazione, rappresentanti dell'Associazione nazionale della stampa italiana e dell'ordine dei giornalisti e rappresentanti della professione forense.

Dopo brevi interventi del senatore CASTELLI (*LNP*), del senatore CARUSO (*AN*) e del senatore CASSON (*Ulivo*) in ordine alla positività dell'iniziativa e alla opportunità di procedere eventualmente *in itinere* ad una integrazione del programma, la Commissione approva all'unanimità la proposta di indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 14.*



3. RESOCONTI STENOGRAFICI  
DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE





Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 1

*N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLE  
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE**

12<sup>a</sup> seduta (pomeridiana): giovedì 13 luglio 2006

Presidenza del presidente SALVI



## INDICE

### Audizione del Garante per la protezione dei dati personali

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 47, 55, 57 e <i>passim</i>	* PIZZETTI . . . . .	Pag. 48, 64, 66 e <i>passim</i>
* BUCCICO (AN) . . . . .	59, 60, 61		
CASSON (Ulivo) . . . . .	60, 61, 71		
* D'AMBROSIO (Ulivo) . . . . .	68, 72, 73 e <i>passim</i>		
DI LELLO FINUOLI (RC-SE) . . . . .	61, 63		
* MANZIONE (Ulivo) . . . . .	56, 58, 59 e <i>passim</i>		

---

*N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-Ind-MA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

*Interviene il garante per la protezione dei dati personali, professor Francesco Pizzetti, accompagnato dal dottor Mario de Bernart, dal dottor Giovanni Buttarelli, dalla dottoressa Veronica Nicotra e dal dottor Luigi Montuori.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,40.*

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

##### **Audizione del Garante per la protezione dei dati personali**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È prevista oggi l'audizione del garante per la protezione dei dati personali, professor Francesco Pizzetti, che ringrazio per la sua presenza, accompagnato dal dottor Mario de Bernart, dal dottor Giovanni Buttarelli, dalla dottoressa Veronica Nicotra e dal dottor Luigi Montuori.

Questa è la prima seduta dedicata all'indagine conoscitiva che la Commissione ha deliberato sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, anche in vista di un intervento legislativo che da più parti si ritiene opportuno. La Commissione, infatti, ha ritenuto prioritariamente che fosse necessaria una rapida ma approfondita analisi dei diversi aspetti legati al tema delle intercettazioni. Ciò sia per disporre di pieni elementi di conoscenza del fenomeno in tutte le sue dimensioni, sia per raccogliere le indicazioni che vi potranno essere in ordine all'opportunità o meno di un intervento legislativo. Proprio in tal senso, pare ci sia larga condivisione sui punti della normativa sui quali si ritiene opportuno intervenire.

Abbiamo ritenuto giusto dare inizio all'indagine conoscitiva con l'audizione del professor Pizzetti, che ringraziamo per la disponibilità manifestata, la cui funzione istituzionale è quella di garantire un diritto fondamentale della persona umana, quali sono il rispetto, la tutela, la riservatezza e altri profili riguardanti la personalità, un tema evidentemente centrale di questo fenomeno.

Do quindi la parola al professor Pizzetti che svolgerà le sue considerazioni introduttive; successivamente, i senatori potranno porre domande, quesiti, richieste di chiarimento ed esprimere il proprio punto di vista per potere interloquire con il Garante.

\* *PIZZETTI*. Signor Presidente, signori senatori, grazie dell'invito che avete rivolto a me e al segretario generale Giovanni Buttarelli, in apertura di questa serie di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva che la Commissione ha deliberato. Rinnovo la gratitudine dell'Autorità anche a nome del collegio, che naturalmente non solo è informato di questa audizione ma che sui temi di questa audizione ha discusso e ha dato anche indicazioni. La consideriamo un segno di attenzione per l'attività che svolgiamo.

Anticipo che il mio intervento non mirerà ad addentrarsi eccessivamente in specifiche tecniche – salvo, ovviamente, in risposta alle domande che riterrete di porre – e che in larga misura quanto dirò è contenuto anche nella relazione annuale al Parlamento che ho esposto il 7 luglio a nome dell'Autorità. Dico questo perché poi ci permetteremo di consegnare alla Commissione alcune copie di questa relazione che potranno costituire un'ulteriore base documentale.

Dividerò il mio intervento in tre parti, cercando così di svolgere un'esposizione il più possibile completa. La prima riguarderà l'attività dei gestori di telecomunicazioni o comunicazioni elettroniche di interesse dell'Autorità, con particolare attenzione alle attività svolte nell'ambito delle intercettazioni telefoniche o comunque delle altre intercettazioni o attività di servizio richieste dall'autorità giudiziaria. Non mi limiterò, tuttavia, soltanto a questo aspetto. La seconda parte riguarderà le riflessioni che l'Autorità ha fatto rispetto alle misure di sicurezza che l'autorità giudiziaria dovrebbe – anzi deve – assicurare per la protezione dei dati in suo possesso. Non entrerà invece – salvo che non sia richiesto – nel merito di aspetti legati alle eventuali modifiche da introdurre al codice di procedura penale, anche perché con riguardo a questo tema sentirete altri soggetti più esperti sul punto. Infine, mi soffermerò sul delicatissimo problema del rapporto tra le intercettazioni giudiziarie come atto giudiziario e attività investigativa e la pubblicazione a mezzo stampa – o più in generale la pubblicazione – di queste intercettazioni.

Con riferimento al primo punto, cioè all'attività dei gestori di telecomunicazioni o comunicazioni elettroniche, si tratta di un settore estremamente ampio e articolato, che coinvolge una grandissima quantità di dati di cittadini. Innanzi tutto, e naturalmente, l'attenzione va richiamata sul fatto che i gestori di traffico di comunicazioni elettroniche sono, per legge, tenuti a conservare i dati di traffico per un periodo di tempo significativamente lungo: era già significativamente lungo prima dell'entrata in vigore del codice della *privacy*; è rimasto significativamente lungo anche dopo questo codice; si è ulteriormente allungato in seguito al disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto Pisanu dell'estate 2005.

Tale aspetto merita attenzione perché la conservazione di questi dati, che riguarda prima di tutto i dati di traffico telefonico, delle *e-mail* e di altre comunicazioni elettroniche, comporta l'accumulo di una massiccia quantità di informazioni; l'attenzione dell'Autorità in ordine alla protezione di questi dati da parte dei gestori telefonici è ovviamente – e deve essere – molto alta. Si tratta di grandi banche di dati che l'Autorità

protegge e rispetto alle quali l'autorità giudiziaria può avanzare richieste fintanto che questi dati sono conservati. In questo senso, l'Autorità ha assunto le prime iniziative nell'arco dello scorso anno; in particolare, il 7 e il 20 dicembre 2005 abbiamo operato una prima attività ricognitiva *in loco* nei confronti dei due gestori Telecom e Wind per acquisire informazioni su questi profili.

Abbiamo avvertito la necessità di ritornare su questo argomento in seguito un ricorso relativo a tabulati di traffico telefonico di un cittadino e al quale erano illecitamente pervenuti senza che lo avesse richiesto. Questa vicenda ha dato luogo ad un provvedimento del Garante particolarmente significativo nei confronti della Telecom – si trattava infatti di un tabulato di traffico di questo gestore telefonico – che ha prescritto 120 giorni di tempo per adeguare il trattamento dei dati di traffico telefonico alle garanzie richieste dalla normativa sulla *privacy*.

Abbiamo quindi – e colgo l'occasione per comunicarlo in quanto per noi è un'azione che riveste grande importanza – avviato una vera e propria attività di ispezione *in loco*, questa volta in senso proprio, non solo di acquisizione di informazioni nei confronti del più grande gestore italiano. Proprio ieri si è svolta la prima giornata di attività ispettiva ma svolgeremo la stessa attività riguardo ad altri gestori, al fine di adottare un provvedimento generale sulla conservazione dei dati di traffico telefonico.

Consideriamo questo un nostro dovere primario. Ovviamente, tutto questo non è direttamente connesso con le attività investigative proprie dell'autorità giudiziaria, se non per il profilo richiamato; grazie alla conservazione di dati, l'autorità giudiziaria può – e molte volte avviene – fare ricorso a queste grandi banche di dati per acquisire notizie utili alla sua attività investigativa prima e giudiziaria poi.

Il secondo grande profilo su cui l'attività dei gestori di telecomunicazioni e comunicazioni elettroniche lo scorso anno ha richiamato l'attenzione del Garante riguarda proprio le intercettazioni telefoniche e forma particolare oggetto di trattazione nell'ambito di questa audizione. Anche in questo settore nell'anno trascorso la nostra attività è stata significativa. A seguito delle vicende che avevano già richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica e di tutti i soggetti istituzionali del nostro ordinamento nell'estate del 2005 sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche e della loro diffusione, alla fine di luglio del 2005 abbiamo avviato un'attività istruttoria mirata a verificare come i gestori telefonici corrispondessero alle richieste dell'autorità giudiziaria quando questa chiedeva di potersi avvalere di intercettazioni. Sottolineo peraltro, ma è certamente noto agli onorevoli membri di questa Commissione, che l'autorità giudiziaria, nell'ambito della sua attività di indagine, non si limita a chiedere l'intercettazione delle linee telefoniche e delle comunicazioni telefoniche, ma può chiedere ai gestori molte altre notizie utili: dalla conoscenza degli SMS, all'attivazione di intercettazioni ambientali, alla conoscenza dei dati di traffico (tabulati, localizzazione del luogo di partenza e di arrivo della telefonata, durata della stessa e quant'altro). Alla fine del luglio del 2005 abbiamo chie-

sto a tutti i gestori telefonici italiani notizie utili a comprendere come loro corrispondessero a tutte le richieste che l'autorità giudiziaria può loro rivolgere. È stata un'attività lunga. Ci è stato risposto con una prima documentazione nel tempo prefissato, che però non ci è sembrata soddisfacente. Abbiamo così inoltrato una seconda richiesta di informazioni. Successivamente all'analisi approfondita che il nostro ufficio ha svolto sulla documentazione di cui era venuto a conoscenza in risposta alle nostre domande, il 15 dicembre abbiamo emanato un primo provvedimento di carattere generale sulle misure che i gestori telefonici devono adottare per garantire che le intercettazioni telefoniche disposte dall'autorità giudiziaria o tutti gli altri dati richiesti dall'autorità giudiziaria vengano forniti alla stessa in condizioni di sicurezza. Il nostro provvedimento, che è pubblico (comunque forniremo alla Commissione questa documentazione insieme ad un documento generale che l'Autorità si riserva di inviare dopo l'inccontro di oggi), muove dalla constatazione che le misure di sicurezza adottate prima del 15 dicembre erano non sufficientemente adeguate alle necessità che la legislazione italiana pone rispetto alla messa in sicurezza dei dati di traffico nell'ambito di questa attività. Fermo rimanendo che abbiamo riconosciuto – e ci sarebbe mancato altro – che comunque le misure minime di sicurezza erano rispettate.

Il nostro provvedimento, nella parte più significativa, muove da questa affermazione, contenuta nella sua motivazione: «Dagli accertamenti svolti non emergono profili di illiceità nel trattamento dei dati personali, ma in termini generali le modalità esecutive garantiscono un primo livello di sicurezza dei dati personali. In base agli elementi acquisiti, va però constatata la necessità di incrementare sensibilmente tale livello di sicurezza, in particolare per quanto riguarda le diverse interazioni tra i fornitori e l'autorità giudiziaria». A seguito di questa attività, e sulla base di queste considerazioni, nel provvedimento del 15 dicembre abbiamo stabilito una serie di misure per i gestori telefonici. Si trattava di tre punti diversi e contenenti, ciascuno, da sei a tre specifiche prescrizioni. Abbiamo dato loro 180 giorni di tempo, scaduti alla fine di giugno, per adeguarvisi. Nel prossimo periodo sarà nostra cura verificare che le prescrizioni impartite il 15 dicembre siano state rispettate. Questa volta lo faremo anche con un'attività di verifica *in loco*, non solo cartacea e non solo basandoci sulle dichiarazioni dei gestori telefonici. Dico questo per spiegare cosa facciamo e cosa faremo, non per gettare un allarme eccessivo ed ingiustificato. Voglio sottolineare alla Commissione che il nostro intervento, oltre che doveroso, è stato necessario ed utile, perché le misure di sicurezza dovevano essere incrementate. Sarà altrettanto necessaria e utile la nostra attività di verifica sul rispetto di questo provvedimento.

Ricapitolando, quindi, per quanto riguarda i gestori telefonici, siamo impegnati in una attività ispettiva, iniziata ieri, sulle modalità di conservazione dei dati di traffico telefonico in generale. Sarà una attività ispettiva importante, difficile, che ci impegnerà a fondo, alla quale cercheremo di far fronte al meglio delle nostre possibilità e che sfocerà in un provvedimento generale sulle modalità di conservazione dei dati di traffico delle

comunicazioni elettroniche di tutti cittadini italiani, a prescindere dalle esigenze che si possono verificare da parte dell'autorità giudiziaria. A seguito poi dell'attività già svolta tra il luglio ed il dicembre del 2005, che si è conclusa con le richiamate prescrizioni specifiche finalizzate ad innalzare le misure di sicurezza che i gestori devono adottare al momento della risposta alla richiesta dell'autorità giudiziaria, siamo impegnati anche a verificare l'effettivo adempimento delle nostre prescrizioni e che esse siano adeguate e sufficienti. Infatti, attraverso questa verifica potremo assumere altre informazioni e formarci ulteriori sicurezze e convincimenti.

Questi due grandi filoni assegnano all'Autorità un ruolo rilevante ed importante rispetto alle esigenze di libertà, sicurezza e democrazia della società italiana e anche di garanzia per l'autorità giudiziaria di poter svolgere il proprio compito istruttorio e investigativo in sicurezza, senza temere che ci possano essere fughe di notizie, che sarebbero estremamente dannose. Noi ci apprestiamo ad uno sforzo rilevantissimo ed è per questo che mi sono permesso, sia nella relazione annuale sia oggi, in una sede così autorevole, di sollecitare l'attenzione del Parlamento sulle nostre strutture e sulle nostre risorse. Siamo una piccola Autorità con solo cento dipendenti, qualificatissimi ma numericamente insufficienti. Ovviamente faremo fronte a quanto abbiamo detto e potete essere certi che non mancheremo di raggiungere i risultati che ci siamo prefissati, ma già le due attività ricordate ci impegnano in uno sforzo eccezionale. Se a ciò si aggiunge lo sforzo che dobbiamo e vogliamo fare per la messa in sicurezza di altre grandi banche di dati, da quelle relative agli apparati di sicurezza a quelle relative agli apparati di ricerca scientifica e tecnica, in materia sanitaria e quant'altro, senza dimenticare la nostra attività ordinaria di tutela e di difesa dei diritti dei singoli cittadini, comprenderete il panorama in cui ci muoviamo e perché rinnoviamo questa richiesta di attenzione, anche se conosciamo le condizioni in cui si trova il Paese.

Passo ora al secondo punto, relativo all'attività di interesse dell'autorità giudiziaria. È noto a tutti, soprattutto a voi, che l'autorità giudiziaria ricorre alle attività di intercettazione telefonica come mezzo di investigazione legittimo, previsto dal nostro legislatore, per un numero molto ampio di reati. Questa a nostro giudizio è la prima ragione dell'alto numero di intercettazioni in Italia e dei relativi costi. Ma non è compito nostro soffermarci su questa problematica, che è squisitamente di interesse del legislatore. A chi ci chiede se siano giustificate così tante intercettazioni, se paragonate con quelle di altri Paesi, e quali siano le cause che spiegano questo fenomeno, ci limitiamo a rispondere che questo sistema investigativo è previsto per un amplissimo numero di reati e ricordiamo anche le specificità e le particolarità del nostro Paese per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata.

La nostra preoccupazione cresce nella consapevolezza che l'autorità giudiziaria è costretta o comunque ritiene di avvalersi di questo strumento investigativo con una frequenza e un'intensità così rilevanti: infatti, più dati si acquisiscono, maggiormente crescono l'onere e l'obbligo di tutelarli e di adottare misure di sicurezza adeguate. Questa è la nostra preoccupa-

zione istituzionale che però credo debba essere condivisa in primo luogo dalla stessa autorità giudiziaria in quanto è evidente che queste informazioni, proprio in ragione della loro delicatezza e dello scopo per il quale sono raccolte, devono essere messe in sicurezza e protette per evitare che possano essere conosciute indebitamente e illegittimamente da chi non ne ha diritto.

È questa la ragione per cui ci siamo preoccupati così tanto di verificare le misure di sicurezza dei gestori telefonici: è chiaro, infatti, che l'attività di intercettazione – utilizzo un'immagine di cui faccio uso frequentemente – è una sorta di ponte: da una parte c'è il gestore telefonico e dall'altra c'è la sala d'ascolto dell'autorità giudiziaria e tutta l'attività conseguente. Noi abbiamo cercato di mettere in sicurezza – ripeto, verificheremo nei prossimi mesi che sia effettivamente in sicurezza – un pilastro del ponte, ossia il gestore telefonico, e adesso sentiamo il dovere di richiamare l'attenzione di tutti sulla necessità di mettere in sicurezza l'altro pilastro del ponte. Questa è una specifica attività che non può non essere propria degli uffici giudiziari, alla quale noi presteremo tutta la nostra collaborazione. Proprio per questo, abbiamo scritto, già dal marzo scorso, sia al CSM, sia al Ministro della giustizia, e abbiamo rinnovato questa richiesta al CSM alla fine di giugno, in relazione ad un intervento di cui poi vi parlerò nella terza sezione. Però, specie se saremo confortati dall'opinione del Parlamento, riteniamo di dover compiere una pressione particolarmente accalorata sugli uffici giudiziari. È infatti fondamentale che anche l'autorità giudiziaria adotti misure di sicurezza adeguate, prima di tutto a tutela dell'attività giudiziaria medesima e poi a tutela dei diritti dei cittadini che, anche se sottoposti a un provvedimento giudiziario, hanno comunque diritto di sapere che i loro dati non sono conosciuti da chi non ne ha diritto.

Su questo tema aggiungo che la nostra preoccupazione non è limitata alle intercettazioni telefoniche; quando noi siamo preoccupati che l'autorità giudiziaria si doti di misure di sicurezza adeguate, non pensiamo solo all'attività del giudice penale, del procuratore o del giudice per le indagini preliminari, ma pensiamo all'attività giudiziaria in senso generalissimo: infatti, come sapete, anche il giudice civile tratta dati sensibili dei cittadini in misura non meno significativa del giudice penale.

Conosciamo perfettamente le difficoltà in cui operano gli uffici giudiziari italiani – le grandi difficoltà organizzative e le carenze di risorse – ed è per questo che il nostro appello è fatto in chiave collaborativa, è fatto da chi sente il dovere di richiamare l'attenzione dell'ordinamento italiano, prima ancora che dell'autorità giudiziaria. È per questo che abbiamo scritto al Ministro, che ha l'onere di assicurare le risorse necessarie, e al CSM, che è l'organo di autogoverno dei giudici. In questa sede desidero però sottolineare che tale esigenza è urgente in particolare per le intercettazioni telefoniche e per l'acquisizione dei dati di traffico, in ragione dell'allarme che si registra in questi mesi al riguardo. Ripeto: siamo a disposizione perché tutto ciò rientra nel nostro compito e anche nel nostro dovere. Lanciamo, anche in questa sede, un appello veramente accalorato per

poter adempiere a questo nostro compito, a questo nostro dovere, in attività di collaborazione con l'autorità giudiziaria e con gli uffici giudiziari.

Passo ora al terzo ed ultimo passaggio della mia relazione, relativo alle intercettazioni telefoniche pubblicate a mezzo stampa. Come abbiamo avuto modo di dire varie volte, come Autorità ci troviamo ad agire in un ordinamento in cui, come voi sapete assai meglio di me, da un lato non sussiste il divieto di comunicazione del contenuto degli atti giudiziari una volta che questi siano conoscibili (non si può quindi partire dal presupposto che qualunque pubblicazione di una notizia contenuta in un atto giudiziario sia illecita di per se stessa perché coperta dal segreto, che riguarda il divieto di pubblicazione dell'atto, ma non del contenuto dell'atto); dall'altro, il pubblico ministero è tenuto a far versare in cancelleria e a mettere a disposizione delle parti le intercettazioni che intende utilizzare nel processo e che, quindi, da quel momento sono conoscibili con la possibilità di pubblicarne il contenuto. Nel contempo, il nostro ordinamento si fonda sul doveroso rispetto, che noi sentiamo come assolutamente fondamentale, della libertà di informazione che è, prima di tutto, libertà dei cittadini di essere informati. Questa consapevolezza ci carica di responsabilità e vorrei parteciparvi il senso di impegno con cui noi ci troviamo ad affrontare questa tematica. Sappiamo di avere il dovere di proteggere i dati dei cittadini da trattamenti illeciti o tali da lederne la dignità, ma sappiamo anche che quando tocchiamo la libertà di informazione siamo in uno dei settori più delicati della vita democratica, specialmente in un ordinamento che, come sapete benissimo, vieta l'autorizzazione e la censura rispetto alle pubblicazioni.

A me e ai miei colleghi non sfugge che è giusto e doveroso fare una distinzione concettuale tra il contenuto di un'intercettazione quale mezzo di prova nel corso dell'attività giudiziaria (e cioè utilizzata nell'ambito del processo per finalità di giustizia) e questo stesso contenuto, invece, pubblicato. Il contenuto è lo stesso, ma il fine per cui viene acquisito ed utilizzato è profondamente diverso. Di qui il nostro appello (che ho fatto molte volte ed è ampiamente trattato nella relazione), anche di fronte al Parlamento, in quanto riteniamo che il giornalista non abbia di per sé motivo di pubblicare tutto ciò di cui viene a conoscenza quando questo è stato acquisito, essenzialmente e soprattutto, per finalità di giustizia, ma che, proprio nell'ambito della sua professionalità e della delicatezza, anche dal punto di vista costituzionale, del compito di informare correttamente l'opinione pubblica, debba valutare l'utilità della conoscenza della notizia di cui è venuto in possesso da parte dell'opinione pubblica.

Naturalmente è un compito delicatissimo, però noi sappiamo che le intercettazioni telefoniche molte volte contengono frasi riferite a terzi incolpevoli ed elementi conoscitivi che possono ledere, anche gravemente, i familiari e i minori. In ogni caso, sappiamo che anche le notizie di maggior interesse per l'opinione pubblica, perché riferite a personalità pubbliche il cui diritto alla riservatezza è affievolito dal dovere di rispondere all'opinione pubblica dei loro comportamenti, devono sempre essere comunicate all'opinione pubblica rispettando la dignità della persona. È sulla



base di questa consapevolezza che alla fine di giugno abbiamo adottato un provvedimento di carattere generale che si limita, sostanzialmente, a richiamare i principi già contenuti nel codice deontologico dei giornalisti, ma che vuole costituire anche una riflessione e un contributo per il Paese sui limiti – intesi non come limiti in senso proprio, ma come doveri deontologici – dell'operatore dell'informazione e della libertà di informazione, in un sistema democratico: questo deve rispettare al massimo la libertà di informazione ma non può non tutelare anche la dignità delle persone e il valore fondamentale della *privacy*.

Qui si apre ovviamente un'altra tematica. Sarebbe opportuno interrogarsi sul ruolo ulteriore che l'Autorità può esercitare, considerando quello svolto finora in questo come in altri settori. Ripeto che le nostre risorse, a cominciare dal numero di dipendenti, sono assolutamente limitate ed insufficienti rispetto ai grandi compiti che abbiamo di fronte. Voglio in proposito ricordare, secondo quanto ho già avuto modo di dire in occasione della relazione al Parlamento del 7 luglio, che anche i nostri poteri sono insufficienti. L'Autorità in sostanza non dispone di significativi provvedimenti sanzionatori, ovviamente di ordine pecuniario e di tipo amministrativo, che consentano interventi mirati nei diversi settori, adeguati alla delicatezza dei dati da proteggere.

Di qui la richiesta al Parlamento di introdurre modifiche normative che siano in grado di specificare meglio taluni nostri poteri, magari introducendo anche forme di intervento sanzionatorio-pecuniario più duttili e incisivi. Questo vale in generale rispetto alla tutela e alle misure di sicurezza delle banche dati, rispetto alla tutela della comunicazione elettronica, rispetto alla tutela dei dati sensibili e sanitari e anche nell'ambito della libertà di informazione.

L'unico significativo potere di intervento coercitivo di cui oggi si dispone è però, per usare una metafora un po' forte, una sorta di «bomba atomica», cioè il potere di imporre il blocco del trattamento, un potere particolarmente rilevante perché in determinati casi si fa divieto al titolare del trattamento, cioè l'editore, di continuare a pubblicare certe notizie. Come è facile comprendere, è un provvedimento molto incisivo, che si utilizza con estrema cautela. Lo abbiamo utilizzato anche quest'anno in due o tre casi che ho richiamato più volte in cui era particolarmente evidente la lesione di terzi incolpevoli. Mi riferisco al caso della pubblicazione di parti di alcuni documenti contenenti dati personali relativi al traffico telefonico non solo della vittima di un omicidio di criminalità, ma anche di soggetti terzi destinatari di telefonate precedenti e successive a quelle di interesse dell'opinione pubblica. Quindi, alcune persone hanno trovato il proprio nome connesso ad una vicenda terribilmente angosciante sul piano della criminalità politica. In questo caso è stato possibile operare senza esitazione un blocco del trattamento dei dati che però, lo ripeto, è una misura estrema. Sarebbe dunque utile disporre – e non solo per questo settore – di un potere sanzionatorio di tipo pecuniario più duttile, che potrebbe essere utilmente applicato anche in questo settore.

Nel caso in cui il Parlamento aderisse a questa impostazione, nei confronti di chi potrebbero essere adottate eventuali sanzioni pecuniarie in caso di illecito trattamento dei dati da parte dei mezzi di informazione? Trattandosi di un argomento sul quale il dibattito è aperto è bene essere chiari. Si possono presentare diverse ipotesi. Non sposerò nessuna di queste, anche perché non è compito del Garante ma del legislatore farlo, ma intendo sottolineare soltanto i pro e i contro delle diverse ipotesi. Le sanzioni pecuniarie applicate ai proprietari di testate, cioè agli editori, possono per un verso essere efficaci, per evitare il ricorso a pubblicazioni solo al fine di innalzare le vendite, ma possono anche essere particolarmente delicate nel caso in cui l'editore ritenesse di incidere indebitamente ed eccessivamente sulla libertà professionale e sulla responsabilità propria del direttore, della testata e dei giornalisti. Anche per le sanzioni pecuniarie previste a carico del direttore responsabile, che comunque richiederebbero una modifica normativa tale da consentire di procedere in tal senso, esistono dei pro e dei contro: in taluni casi il direttore responsabile è effettivamente un soggetto coinvolto nelle decisioni relative al trattamento dei dati e in altri può non esserlo; a maggior ragione risulta estremamente delicato immaginare l'adozione di misure pecuniarie nei confronti del giornalista, che non è responsabile della linea giornalistico-editoriale della testata, ma neanche dell'impresa giornalistica.

L'Autorità intende da un lato evidenziare l'utilità che deriverebbe dalla previsione di maggiori sanzioni pecuniarie, dall'altro mettere in luce la difficoltà nell'individuare le diverse fattispecie di responsabilità, che comunque la legge dovrebbe indicare, e i soggetti ai quali tali sanzioni potrebbero essere comminate. Se il legislatore ritenesse opportuno approfondire tali tematiche, l'Autorità è fin d'ora assolutamente disponibile a collaborare in tutti i modi richiesti, nell'ottica di un approfondimento dei problemi che vi ho indicato. Sono problemi delicati che ritengo vadano affrontati senza prevedere sanzioni di altro genere. Eventuali sanzioni penali in questo settore – lo dico come cittadino prima ancora che come Garante – non potrebbero che destare estrema preoccupazione. Il tema della libertà di stampa, come ho già detto, in una democrazia è un bene essenziale.

Chiedo scusa se mi sono dilungato eccessivamente, ma volevo dare un quadro generale della situazione che toccasse tutti i temi per i quali è stata richiesta l'audizione odierna.

PRESIDENTE. Professor Pizzetti, la ringrazio anche a nome della Commissione per essere stato estremamente sintetico ma al tempo stesso per essere riuscito a focalizzare le questioni che erano al nostro esame. Il terzo tema che lei ha posto, che forse ha destato maggiormente l'attenzione di tutti, è relativo alla pubblicazione da parte degli organi di stampa delle intercettazioni e del modo di bilanciare due diritti che sono ugualmente tutelati dalla Costituzione: il diritto alla riservatezza e all'identità personale da un lato e la libertà di informazione dall'altro che poi,

come ricordava il Garante, si unisce al diritto del cittadino di essere informato.

L'argomento di cui meno si è discusso è relativo al fatto che di particolare rilievo sono i primi due aspetti trattati nella relazione. È emerso infatti che non vi sono condizioni di sicurezza sufficienti e adeguate, né per quanto riguarda i gestori telefonici, né per quanto riguarda gli uffici giudiziari. La Commissione sarà dunque grata di poter disporre, come annunciato dal Garante, di questo scambio di comunicazioni e della documentazione in suo possesso non solo per quanto riguarda i provvedimenti meritoriamente presi dal Garante, ma anche le domande e le risposte che sono state formulate. Sarà così possibile anche per la Commissione approfondire tali risvolti.

\* MANZIONE (*Ulivo*). Professor Pizzetti, la ringrazio per averci offerto un quadro esaustivo della situazione. Quando lei ha fatto riferimento alle risorse, mi sono immediatamente domandato se, al di là delle risorse per rendere più effettivo e concreto, anzi più efficace, l'intervento dell'Autorità, esistesse anche un problema di ordine legislativo legato all'adeguatezza delle norme rispetto a certi accadimenti e all'evolversi della società. Del resto, nel campo della tecnologia è richiesto comunque un adeguamento in corso d'opera. Mi sono poi chiesto se anche gli strumenti sanzionatori, argomento che lei ha toccato in chiusura del suo intervento, fossero sufficientemente concreti e tali da rendere il compito dell'Autorità incisivo al termine di un percorso di verifica.

Lei ha risposto fornendo una serie di indicazioni che – gliene do atto – ha voluto lasciare abbastanza eteree, sospese nel vuoto, senza esprimere una preferenza, per rispetto nei confronti del potere legislativo, anche se obiettivamente restano in piedi alcuni problemi. Sono d'accordo con lei sull'inutilità di prevedere sanzioni penali che accompagnino la verifica, l'operato e la decisione dell'Autorità, ma anche rispetto alla difficoltà di mettere in campo sanzioni pecuniarie precise e concrete. È difficile, proprio per quanto lei affermava, individuare chiaramente il soggetto rispetto al quale la sanzione deve intervenire determinando risultati concreti.

Quando si ragiona in termini di organi di stampa, ad esempio, è obiettivamente difficile stabilire il soggetto al quale imputare una sanzione, un aspetto sul quale il Parlamento è chiamato ad un confronto. La sua indicazione è certamente servita a far comprendere che obiettivamente il blocco dei trattamenti, quale unico rimedio, è uno strumento troppo rigido e dirimpente.

Occorre introdurre una flessibilità di poteri e sanzioni in capo all'Autorità per cercare di arrivare, *medio tempore*, ad un comportamento adeguato. Voglio però ripercorrere, anche se molto brevemente, tutta l'analisi contenuta nella relazione che lei ha testé esposto perché è evidente che ci è stata molto utile al fine di un approccio sistematico alla problematica.

Lei ha parlato anzitutto dell'obbligo di preservazione dei dati di traffico e ci ha detto come, rispetto a questo problema, ci sia stato da parte dell'Autorità inizialmente un approccio indolore ed esterno di acquisizione

dei dati per comprenderne il meccanismo, e poi invece una vera e propria indagine ispettiva - iniziata da pochissimo - che probabilmente offrirà a tutti noi una serie di elementi.

Parliamo allora di tale obbligo di conservazione dei dati di traffico – che è cosa diversa rispetto al tema delle intercettazioni – e della capacità di verificare in che modo queste grandi banche dati riescano ad assolvere a questo compito. Tuttavia, professor Pizzetti, in questa logica, vorrei chiederle dove inizia e dove finisce l'obbligo di conservare questi dati di traffico.

Penso, ad esempio, ad alcuni gestori che continuano a registrare e a conservare i dati di traffico rispetto ad utenti che o hanno deciso di interrompere il rapporto o sono passati ad altro gestore. Questo è un primo problema da affrontare e vorrei sapere se l'Autorità ha cominciato a muoversi in questa direzione e se magari anche l'attività ispettiva che è partita da poco tempo potrà offrirci una prima valutazione e successivamente dei risultati.

Rispetto al problema delle intercettazioni telefoniche – mi rifaccio all'indicazione che ha fornito alla Commissione dal punto di vista sistematico – lei ha fatto riferimento a questo primo provvedimento di carattere generale del 15 dicembre 2005 emesso dall'Autorità. Ci ha detto che si tratta di un provvedimento che avete adottato per fare chiarezza, sulla base di una premessa: la mancanza di illegittimità. È evidente, tuttavia, che il provvedimento contiene delle prescrizioni. Sicuramente non siamo nel campo delle illegittimità e quindi non sono state adottate sanzioni; gradirei però che ci facesse comprendere, con la grande capacità di essere incisivo che ha dimostrato fin qui – al di là del fatto che parliamo di un provvedimento che è stato pubblicato – quali sono quelle prescrizioni puntuali che tenevano conto di situazioni che, pur non entrando nell'ambito dell'illecito, tuttavia determinavano sicuramente un minimo di allarme, come diceva poco fa il presidente Salvi. In questo senso, lei ha svolto una relazione che ritengo essenziale quando dice che ragionare della messa in sicurezza, rispetto ai compiti dell'Autorità, del problema delle intercettazioni vi espone su un doppio versante: in mezzo a quest'alveo del fiume c'è il flusso telematico; da una parte il gestore, dal quale siete partiti, avete varato un provvedimento e andate avanti su questa strada, e dall'altra parte c'è l'autorità giudiziaria.

È evidente che affrontare il problema seriamente significa capire in che modo viene utilizzato questo flusso di dati che scorre sui due versanti, gestori telefonici e autorità giudiziaria.

Professor Pizzetti, ci ha detto che si è già interfacciato formalmente con il Ministro della giustizia e con il CSM, tuttavia la domanda viene spontanea: sulla base delle conoscenze che lei ha, questo magma che scorre tra i due versanti può essere reso fruibile attraverso delle *password* che una delle due sponde – e mi riferisco al versante dell'autorità giudiziaria – può ritenere di dovere concedere ad alcuni?

PRESIDENTE. Domanda casuale!

MANZIONE (*Ulivo*). Dobbiamo cercare di rendere attuale tutto quello che viene messo a disposizione.

PRESIDENTE. Di rendere sistemica l'attualità.

\* MANZIONE (*Ulivo*). Esattamente. La domanda voleva essere ancora più puntuale: lei ci ricordava – e le do atto che anche dal punto di vista della ricostruzione procedurale la sua è stata una lezione magistrale – che nel momento in cui l'autorità giudiziaria sceglie una serie di atti dei quali si serve per motivare dei provvedimenti, ha l'obbligo poi di depositare quegli atti – comprese le intercettazioni telefoniche – perché sono elementi sui quali fonda quella pretesa che sfocia, ad esempio, in una misura cautelare. L'atto viene quindi messo a disposizione e depositato. Ma, mi chiedo, a disposizione di chi? Dei difensori delle parti? Della stampa? Non so se questo è un compito dell'autorità giudiziaria.

Sappiamo che uno dei decreti legislativi sull'ordinamento giudiziario che siamo in procinto di sospendere - non lo abbiamo ancora fatto - rispetto al rapporto tra Autorità giudiziaria e stampa immaginava un modello verticistico che riservava soltanto al Procuratore capo della Repubblica la possibilità di questo scambio informativo che sicuramente serve. Il metodo della *password*, invece, mi sembrerebbe un sistema che, anche se non direttamente ma attraverso terze persone, determina una condizione di allarme anche per l'Autorità. Il problema, infatti, non nasce quando qualcuno concretamente determina la violazione, ma quando il sistema di sicurezza non è tarato in maniera tale da evitare che si possa determinare.

Professor Pizzetti, non le chiedo una valutazione dell'attuale ma una prognosi rispetto alla possibilità astratta di considerare quel sistema ad alta sicurezza.

Ha operato poi una ricostruzione che condivido, riferendosi ai poteri dell'Autorità giudiziaria, rispetto alla possibilità di pubblicare le intercettazioni. Ci ricordava come un atto secretato, che comunque viene utilizzato per le indagini e depositato, resta comunque secretato e non può essere interamente pubblicato. Però il contenuto sì. Rispetto a questo, in una ricostruzione che per ampi versi condivido, lei alla fine poneva una questione sulla quale questa Commissione, attraverso l'indagine conoscitiva in corso, vorrebbe qualche chiarimento. Sperando di non essere stato disattento proprio in quel passaggio che era abbastanza delicato – non vorrei attribuirle affermazioni che non ha fatto, professor Pizzetti – diceva che il giornalista non è obbligato a pubblicare tutto, e di questo passaggio sono sicuro. Poi ha fatto riferimento al codice deontologico del giornalista e ha lasciato intendere – sarebbe meglio però se riuscissimo ad andare oltre «l'intendere» e a ragionare in maniera più concreta e positiva – i limiti ai quali il giornalista deve attenersi nella utilizzazione della notizia. Ha fatto quindi riferimento ai personaggi pubblici che chiaramente hanno una attenuazione della *privacy* naturale, dal momento che è evidente che più si è esposti al pubblico – un politico, ad esempio – più la sfera

personale si riduce. Diverso è invece il ruolo dell'estraneo, dei famigliari. Questa è la costruzione che ha fatto rispetto non al fatto che costituisce l'oggetto della notizia – il provvedimento cautelare, gli elementi che lo sostengono, l'intercettazione – ma rispetto a tutto il contorno che potrebbe non essere significativo al fine di offrire all'opinione pubblica una ricostruzione corretta del perché è stato chiesto l'arresto di quella persona. Ecco perché parlava di un codice deontologico al quale il giornalista dovrebbe attenersi.

Allora le chiedo perché non fare questa analisi che operiamo sul versante del giornalista anche sul versante del magistrato?

BUCCICO (AN). Ma c'è il codice.

MANZIONE (Ulivo). Un attimo, la domanda è precisa. Mi rendo conto che ci sono riverberi di CSM.

BUCCICO (AN). È che ricordo il codice.

MANZIONE (Ulivo). Me lo ricordo anch'io.

È chiaro che, se viene depositato, è oggetto dell'analisi del giornalista. Se invece ci fosse una scrematura a monte di tutte le parti insignificanti rispetto al caso concreto, richiedendo una forma di operazione deontologica, come lei la chiedeva al giornalista, anche al magistrato, perché il pubblico ministero può decidere quali sono gli atti che deposita affinché sostengano la sua ipotesi accusatoria, sarebbe diverso. E nel momento in cui opera quella selezione, è evidente che se utilizza solo gli elementi confluenti è un conto, se invece si perde in tante altre cose è un altro e non può essere certo il giornalista ad operare quella valutazione.

PRESIDENTE. Vorrei pregare tutti i colleghi che intervengono di essere sintetici e anche di formulare quesiti che attengano alle competenze sollevate dal Garante, il quale, con molta chiarezza – e gliene diamo atto, perché rispettoso verso di noi – ha detto che su alcuni temi del dibattito che competono al nostro dovere di legislatori non intende dare indicazioni.

Tutti abbiamo molte cose da dire su questo argomento, ma ci sono i momenti, i luoghi e i confronti opportuni per farlo.

\* BUCCICO (AN). Signor Presidente, raccolgo il suo invito e, quindi, sarò epigrafico.

Dal professor Pizzetti desidero qualche precisazione su un tema, affrontato il quale penso si possano risolvere molti problemi, che mi stanno particolarmente a cuore: sicurezza e controlli derivanti dal sistema di sicurezza. Con riferimento, per esempio, alle note vicende, come quella della *password*, che secondo me hanno avuto soltanto una folgorazione giornalistica più che aspetti riconducibili a dati di fatto storici o reali, è chiaro che si possono individuare con esattezza sia le responsabilità dei giornali-

sti, sia degli altri soggetti. Peraltro ho letto con molta attenzione, come faccio sempre per le cose che provengono dal Garante per la protezione dei dati personali, il provvedimento del 21 giugno, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno stesso, nel quale mi pare ci sia uno *screening* dei doveri ricordati ai giornalisti e l'indicazione dell'alveo entro il quale gli stessi devono sagomare l'esternazione della notizia di cui vengono a conoscenza. Quindi tutela piena del diritto di cronaca ma nello stesso tempo sagomare questo diritto entro dei limiti precisi.

Il problema della sicurezza si pone in termini così pregnanti perché ciò che è venuto meno, nel corso dell'esperienza che quotidianamente abbiamo vissuto, è il costume sia dei giornalisti, sia di alcuni magistrati, sia degli avvocati, che vengono a conoscenza ufficialmente della documentazione, nonché delle varie polizie giudiziarie. Per esempio, in un ufficio giudiziario casualmente riferibile alla stessa vicenda della *password*, la polizia giudiziaria è prevalentemente costituita dai vigili urbani che fanno le intercettazioni telefoniche.

PRESIDENTE. I vigili urbani svolgono compiti di polizia giudiziaria?

CASSON (*Ulivo*). Sì, in alcuni casi.

\* BUCCICO (*AN*). Sì. Secondo l'interpretazione che si è sempre data (i senatori Casson e D'Ambrosio possono confermarlo), i vigili urbani hanno potuto svolgere attività di polizia giudiziaria nell'ambito delle competenze istituzionali (per esempio, violazione delle norme urbanistiche). Qui invece la competenza è, come ho osato dire in un riesame, volatile, cioè si coglie nell'aria, ubiqua, universale ed ecumenica, ma sono abituato a questo tipo di competenze.

Ci sono vari passaggi, ma la verità qual è? Nell'uso invalso della costruzione, in moltissime procure, delle ordinanze di custodia cautelare, è la fotocopiatrice che lavora e poi si tratta di un lavoro di vecchia economia domestica: si cuce, si ricuce e si incolla. Pertanto 2.000 pagine di ordinanza di custodia cautelare sono spesso la fotografia di 1.800 pagine di richiesta di ordinanza cautelare. Conosciamo i doveri dei magistrati, dei pubblici dipendenti e degli avvocati. Ma la verità è che si verificano tanti passaggi di queste notizie che avrebbero dovuto essere, già nel momento in cui sono state poste all'attenzione degli altri soggetti processuali, scremate dei fatti non inerenti. Mi rendo conto che ciò comporterebbe un'attività notevolissima, ma dovrebbe essere la regola. Tuttavia siccome spesso le regole confliggono con le prassi e i tempi dettano le prassi, soprattutto in questa materia, il tema fondamentale è la sicurezza. Ci sono i magistrati; ci sono le polizie giudiziarie; c'è un uso di apparecchiature non sempre negli uffici in cui debbono essere collocate e in cui, in via deputata, si debbono svolgere queste intercettazioni, perché ormai si svolgono dovunque; ci sono avvocati che vengono a conoscenza della documentazione. È necessario un meccanismo che stabilisca sistemi di sicurezza

alla fonte e che permetta, una volta saltata fuori la notizia, di stabilire la paternità dell'elusione del dovere di responsabilità e di segretezza. Ecco l'ambito in cui il Garante deve misurare la propria sfida e le proprie competenze.

Bisogna cercare di marginalizzare un fenomeno che sta diventando quotidiano e patologico e che non può continuare così. Possiamo infatti intervenire sul tessuto normativo del codice di procedura penale; si può intervenire con i provvedimenti che il presidente dell'ordine Abruzzo sta prendendo nei confronti dei giornalisti a Milano. Ma se il costume non tiene dal punto di vista della qualità morale, le notizie continuano ad affluire come prima. È necessario stabilire, se possibile, un criterio di sicurezza che ci permetta di risalire alla paternità.

DI LELLO FINUOLI (RC-SE). *Mater certa est, pater numquam.*

PRESIDENTE. Non è nemmeno più così, senatore Di Lello. Non a caso c'è un richiamo alle tecnologie, perché quel detto, come si sa, dopo le ricerche genetiche, non è più attuale.

BUCCICO (AN). Presidente, lei da stamattina si sta dimostrando esperto di questioni bioetiche.

PRESIDENTE. Semplicemente seguo con attenzione le vostre indicazioni.

CASSON (Ulivo). Signor Presidente, cercherò di attenermi al suo invito, anche se avendo preso una serie di appunti avrei molte domande da porre. Ringrazio anzitutto il nostro ospite per l'illustrazione e per le delucidazioni.

Inizio dalla questione relativa all'attività dei gestori. Il nostro ospite ha detto che i gestori sono tenuti a conservare i dati di traffico per lungo periodo. Non ho inteso se sia stata un'indicazione obiettiva, asettica, o se invece ci fosse una valutazione, in positivo o in negativo. Ritengo infatti che in questo settore, per la parte dei dati da conservare, cioè prima che ci sia un intervento dell'autorità giudiziaria al di fuori di qualsiasi indagine o processo, il problema più che il tempo sia quello della riservatezza totale e assoluta. Lo dico perché, come abbiamo visto, delle indagini molto complesse, specialmente su fatti gravissimi, possono venire fuori a distanza anche di dieci o quindici anni. A volte, e lo dico per esperienza diretta, anche abbastanza recente, se avessi potuto utilizzare dati di questo tipo risalenti a dieci anni prima avrei risolto problemi molto più in fretta.

Passo ad una seconda questione relativa alle banche dati e agli apparati di sicurezza. Ci sono previsioni sulla materia? Ci sono delle norme specifiche? Come e quanto il Garante può intervenire in un settore così scottante e delicato?

Un altro settore molto delicato e del quale si parla poco è quello delle intercettazioni preventive. Tali intercettazioni non partono da indizi suffi-



cienti o gravi, ma da semplici sospetti e a volte coinvolgono cerchie ampie di persone. Così possono indurre, come accaduto personalmente, a pensare che l'intento fosse soprattutto quello di controllare tutte quelle persone. Ma allora non si corrisponderebbe alle indicazioni del codice. È un fenomeno che si va diffondendo e che ha i suoi costi. Vorrei sapere se questo è un aspetto considerato dal Garante in qualche parte della sua attività.

In relazione al tema dell'attività dell'autorità giudiziaria, il professor Pizzetti ha parlato di un amplissimo numero di reati per i quali sono previste le intercettazioni di vario genere. Io ritengo che questo numero non sia amplissimo ma adeguato perché l'articolo 266 del codice di procedura penale compie un'elencazione in riferimento ai reati che sono veramente gravi. Salvo i casi di ingiuria e minacce via telefono (che ovviamente si risolvono solo se si riesce a intercettare chi fa le minacce o disturba o fa molestie telefoniche), gli altri casi sono veramente gravi e quindi, se se ne verificano tanti, credo sia necessario dare la possibilità agli investigatori di utilizzare questo strumento il quale, alle volte, è l'unico che veramente possa garantire dei risultati. Per limitare il numero di questo tipo di intercettazioni, e quindi anche i relativi costi, credo che non sia necessario arrivare ad una limitazione del numero dei reati, ma che occorra imporre una valutazione degli indizi proprio a tutela della persona che viene indagata. Già c'è una differenziazione nel codice di rito, che parla di sufficienti indizi per i reati di criminalità organizzata e di terrorismo e di gravi indizi per le altre situazioni. Credo vada posto l'accento sulla questione della valutazione degli indizi soprattutto per le proroghe, che spesso si concedono quasi automaticamente – un tempo si diceva con ciclostile – senza una verifica dei presupposti che all'origine hanno determinato l'intercettazione stessa.

Sono completamente d'accordo sul tema delle sale di ascolto non in sicurezza, specialmente presso l'autorità giudiziaria. Purtroppo, per una carenza di mezzi, di risorse, sicuramente di personale, le sale di ascolto, così come strutturate e come utilizzate, non danno quasi nessuna garanzia di riservatezza. Alle volte negli uffici giudiziari si vedevano, e si vedono ancora oggi, i provvedimenti di intercettazione sui tavoli degli uffici dei pubblici ministeri o dei GIP con facoltà per chi entra, anche casualmente, di trovarsi di fronte ad una richiesta di provvedimento o a un provvedimento di intercettazione. Credo che il problema sia, ancora una volta, di risorse da destinare per meglio gestire le sale di ascolto. La presenza di sale di ascolto così ampie e così diversificate presso le varie polizie giudiziarie determina sicuramente dei notevoli pericoli in materia di riservatezza. Bisognerebbe cercare – siamo nuovamente di fronte ad un problema di risorse – di concentrare il più possibile presso i palazzi di giustizia le sale di ascolto e di controllo sui telefoni o sulle intercettazioni ambientali.

Passando alla terza parte dell'intervento del professor Pizzetti, relativa all'informazione e alla pubblicazione di certi dati e notizie, condivido totalmente la valutazione esposta secondo cui non si può risolvere la que-

stione con un intervento di natura penale. Comminare delle sanzioni, anche pesanti, ai giornalisti o ai giornali non può risolvere il problema perché si parte dalla coda per affrontare un problema che è molto più ampio e delicato. Questa situazione va verificata; io sono convinto che già con le norme che esistono possa essere eliminato questo sistema che vede l'inserimento nei provvedimenti, con conseguente pubblicazione, di dati concernenti terzi incolpevoli o fatti che sono completamente inutili. Vi sono già delle norme nell'articolo 268 del codice di procedura penale che impongono ai magistrati, pubblico ministero e GIP, un'attività specifica di eliminazione dei dati che riguardano le persone o i terzi incolpevoli. Il problema è quello, anzitutto, di sensibilizzare maggiormente i magistrati, ma anche di adottare gli strumenti disciplinari, che in questo caso sono più che mai opportuni perché, se il magistrato non provvede, è semplicemente per indolenza, per evitare di sprecare fatica e tempo. Il tempo per cose di questo genere bisogna però trovarlo. Questo sistema di controllo è previsto nel codice di procedura penale, quindi c'è bisogno, forse, di qualcosa in più: si potrebbero elaborare dei meccanismi per l'individuazione dei responsabili in questi casi, anche della fuga di notizie, creando la figura di un responsabile del procedimento, quantomeno per certe fasi delle indagini o del processo, in maniera tale che si sappia direttamente dove o da dove escono le notizie.

Nel volgere alla conclusione, indico soltanto i temi di interesse e spero che il professor Pizzetti mi possa dare, almeno in sintesi, una risposta. Un tema che non è stato toccato, ma che credo sia molto importante e delicato, è quello dei minori, il quale richiede una riflessione da parte di tutti noi in quanto si registrano continue violazioni gravissime del codice deontologico in tema di minori. Bisognerà quindi pensare a come intervenire in maniera più forte e pregnante.

L'ultimo tema su cui mi soffermo è quello del controllo del territorio e delle città attraverso le telecamere, il quale vede interessi in conflitto tra il diritto alla *privacy* e l'esigenza di sicurezza. In certe zone, soprattutto del Nord, questo interesse viene sentito molto fortemente e qualcuno chiede insistentemente anche questi tipi di controlli che sappiamo però quanto siano delicati. Vorrei sapere se su questo tema ci sono delle indicazioni e delle valutazioni da parte del Garante.

DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*). Professor Pizzetti, è notizia di qualche settimana fa, credo fondata, che la polizia penitenziaria ha costituito, sia centralmente che perifericamente, un sistema di intercettazioni ambientali e telefoniche per controllare la sicurezza.

BUBBICO (*Ulivo*). È stato fatto per la questione del calcio.

DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*). Lasciamo stare questo aspetto. In proposito, abbiamo rivolto un'interrogazione al Ministro della giustizia la cui risposta tarda ad arrivare perché, molto probabilmente, ha problemi, in quanto è sicuro che ci sono centrali di intercettazioni della polizia peniten-

ziaria illegittime poiché disposte forse da qualche caposettore, ma non certo dall'autorità giudiziaria (ricordo che in Italia le intercettazioni telefoniche sono legittime solo se disposte dall'autorità giudiziaria). Di fronte a queste notizie di intercettazioni telefoniche e ambientali assolutamente al di fuori di qualsiasi previsione legislativa l'ufficio del Garante per la *privacy* si sta attivando? Avete in programma di agire in qualche modo oppure aspettate? I giornali hanno pubblicato la notizia ma, come ho detto, il ministro Mastella non risponde alla nostra interrogazione.

Vorrei poi sapere se vi siete mai preoccupati delle intercettazioni di sistemi tipo Echelon. Le faccio questa domanda, professor Pizzetti, perché sono stato segretario della Commissione Echelon e, nel corso di una serie di audizioni protrattasi per un anno, abbiamo avuto la risposta negativa di quasi tutti i Paesi dell'Unione, tranne che dell'Italia e di qualche altro che non si sono nemmeno presentati, ignorando l'argomento. Dal momento che nella relazione conclusiva si afferma categoricamente che il sistema Echelon esiste e intercetta tutti, in tutti i Paesi dell'Unione, vorrei sapere se lei ne sa qualcosa, se è nei suoi poteri occuparsene e se il tema la incuriosisce.

**PRESIDENTE.** La normativa in materia prevede una forma di responsabilità extracontrattuale. Secondo lei viene attivata, è utile, andrebbe migliorata, non serve, può essere uno strumento valido in questo campo?

*PIZZETTI.* Mi scusi, ma a cosa fa riferimento esattamente?

**PRESIDENTE.** Mi riferisco alla norma sulla responsabilità extracontrattuale in caso di violazione dei diritti della persona nel trattamento dei dati personali.

\* *PIZZETTI.* Provo a rispondere a tutte le domande nei limiti in cui le ho colte e anche della mia possibilità e conoscenza. Come ho detto, ringrazio il Presidente di aver accolto la proposta. L'Autorità invierà alla Commissione un'idonea documentazione, che terrà conto anche delle domande che mi sono state rivolte, contenente in allegato una serie di documenti che potranno essere utili per una conoscenza diretta.

Il senatore Manzione chiedeva dove comincia e dove finisce l'obbligo di conservare i dati di traffico e se è possibile o no anche la conservazione dei dati di traffico di soggetti che non siano più clienti. La ringrazio di questa domanda importante che mi consente anche di colmare una voluta lacuna della mia relazione introduttiva, dovuta alla scelta di non sottrarre troppo tempo alle successive domande della Commissione.

In primo luogo l'obbligo di conservazione dei dati di traffico è stabilito dal legislatore. Allo stato attuale il legislatore italiano, con il cosiddetto decreto Pisanu del 2005, fa obbligo di conservare comunque fino al 2007 tutti i dati di traffico telefonico, telematico o di comunicazione elettronica in possesso dei gestori. Successivamente si tornerà ad un periodo di tempo definito in cinque anni per i dati di traffico telefonico e

in un anno per i dati di traffico Internet e di posta elettronica. Da questo punto di vista segnalo che il periodo di tempo previsto dal legislatore italiano, prima che intervenisse il codice, faceva riferimento a cinque anni trovando applicazione la norma generale sulla prescrizione degli obblighi contrattuali tra privati, un *escamotage* che però consentiva così di imporre ai gestori il mantenimento dei dati di traffico per un periodo di tempo molto lungo. Poi, dopo l'entrata in vigore del codice della *privacy*, con riferimento a due tipologie di richieste che l'autorità giudiziaria poteva fare per due diverse serie di reati, sono stati previsti tempi di conservazione diversi per un periodo complessivo di quattro anni. Infine, è intervenuto il decreto Pisanu del 2005 che ha individuato il 2007 come anno di riferimento per la conservazione di tutti i dati di traffico oggi in possesso dei gestori. Il termine per i dati di traffico che risalgono più indietro nel tempo è stato in sostanza così allungato sino a sette anni.

In risposta al senatore Casson sottolineo che si tratta oggettivamente di un periodo di tempo molto lungo. L'Italia è il Paese a livello europeo e forse mondiale in cui si conservano più a lungo i dati di traffico, almeno per quanto è dato sapere. La stessa Unione europea, che per la prima volta agli inizi del 2006 ha adottato una direttiva che fa obbligo agli Stati membri di prevedere la conservazione dei dati di traffico, stabilisce però un termine ordinario massimo di due anni per i dati di traffico telefonico. Ovviamente consente ai Paesi che ne faranno riserva di mantenere un periodo più lungo. Abbiamo buoni motivi di immaginare che l'Italia possa chiedere di avvalersi di questa riserva. Comprendo perfettamente e ovviamente rispetto, anche in virtù della sua notevole esperienza professionale, la preoccupazione del senatore Casson. È chiaro che per il magistrato la conservazione dei dati, in particolare di quelli di traffico, rappresenta sempre e comunque un elemento potenzialmente utile di fronte ad una futura attività investigativa che l'autorità giudiziaria debba porre in essere. Richiamo però l'attenzione sul notevole pericolo insito in una conservazione così prolungata nel tempo di dati di traffico che ammontano a miliardi di informazioni. È impressionante constatare *de visu*, come capita durante la nostra attività professionale, la reale portata di un tabulato di traffico. È impressionante verificare il numero delle chiamate telefoniche fatte e ricevute da un qualunque cittadino italiano, con la tipologia delle chiamate e la durata delle stesse, nell'arco di una giornata. Se si considera questo problema dal punto di vista della libertà individuale di tanti milioni di cittadini che fortunatamente non violano la legge penale, è del tutto evidente l'elevatissimo costo che comporta per il sistema la conservazione dei dati per un periodo così lungo.

In ogni caso, anche se rimane un problema del legislatore, è nostro dovere richiamare al rispetto dei principi di finalità, proporzionalità e necessità, quando si parla di dati personali e della loro conservazione. Il legislatore dovrebbe seriamente interrogarsi se ciò sia veramente necessario, se è davvero utile nell'ottica di un bilanciamento costi-benefici tra i valori in gioco. Quale allarme sociale può determinarsi in un Paese in cui un cittadino si deve preoccupare di spiegare il motivo di una telefonata anche di

pochi minuti, avvenuta magari cinque anni prima, tra due specifiche persone? Sono interrogativi che mi permetto di porre alla Commissione, soprattutto in considerazione del fatto che un eccessivo allarme, mi auguro ingiustificato ma comunque esistente, può anche dare luogo a effetti rilevanti. La preoccupazione non riguarda soltanto coloro che magari hanno paura di essere scoperti rispetto ad un appuntamento sentimentale, ma anche tutti quegli uomini di affari che operano in una società moderna che potrebbero, per un eccesso di allarme, essere portati a non avvalersi dei moderni sistemi di comunicazione. Si evita di telefonare per non essere poi sottoposti a domande rispetto ad una certa telefonata. Sottopongo questo problema all'attenzione del legislatore. Il Garante ha il dovere di chiedere al legislatore una valutazione molto attenta nell'assumere scelte e decisioni che implicano il trattamento dei dati e la loro conservazione, mentre il cittadino potrebbe essere portato, magari a torto, a rifuggire dall'uso dei moderni sistemi di comunicazione, al punto da determinare complicazioni di carattere sociale che in altri Paesi, con tempi di conservazione dei dati di traffico più limitati, non si evidenziano.

Comunque, l'osservazione del senatore Manzione merita una risposta puntuale. L'obbligo di conservazione dei dati resta anche nei confronti di chi non è più cliente. Il gestore telefonico, che dispone di un dato di traffico riferito ad un cittadino italiano, anche nel caso in cui costui non sia più suo cliente e fino a quando non ha termine il periodo previsto dal legislatore, deve assicurarne la conservazione.

MANZIONE (*Ulivo*). Questo vale certamente per il traffico pregresso, ma mi domando se il gestore possa continuare a registrare il nuovo traffico.

PIZZETTI. Lei si riferisce al traffico relativo ad un utente che non è più cliente di quel gestore?

MANZIONE (*Ulivo*). Sì.

PIZZETTI. Certamente no!

Senatore Manzione, lei potrebbe forse avere in mente alcuni episodi, di cui è stata data notizia dalla stampa, di controversie giudiziarie in corso tra diversi gestori telefonici, pendenti davanti alla corte d'appello di Milano. La corte d'appello di Milano ha già adottato un'ordinanza cautelare rispetto ad un caso, mentre rispetto ad un altro – è notizia di oggi – sta procedendo. Sul primo caso, quello già oggetto di ordinanza cautelare, è stata investita l'Autorità, tanto è vero che è *in itinere* un'attività istruttoria all'esito della quale saranno rese note le nostre valutazioni. L'attività istruttoria è ancora *in itinere*, l'ufficio però ha già maturato una memoria significativa che non illustro nei suoi dettagli proprio perché l'istruttoria non si è conclusa. Comunque sia, non c'è dubbio che se un gestore telefonico continua a utilizzare i dati relativi a clienti che sono passati ad altro gestore, con finalità orientate a turbare la concorrenza, ciò da un lato di-

venta di interesse dell'*Antitrust*, da un altro lato del giudice civile ordinario (per concorrenza sleale), nonché dell'Autorità garante, perché saremmo senza dubbio in presenza di un trattamento illecito di dati. Come mi suggerisce il dottor Buttarelli, fanno eccezione i casi di *roaming* che costituiscono, come sapete, un aspetto molto complesso; è ovvio che se si passa da una cellula servita da un gestore a quella servita da altro gestore si ritorna senza saperlo a essere gestiti dal gestore di cui non si è più clienti.

MANZIONE (*Ulivo*). Certamente in questo caso il discorso è diverso.

\* *PIZZETTI*. Rispetto al provvedimento del 15 dicembre 2005, ho detto che non abbiamo ravvisato comportamenti illeciti. La domanda che mi poneva il senatore Manzione è molto utile per chiarire alcuni aspetti, perché noi consideriamo illecito il comportamento laddove non siano rispettate le misure minime di sicurezza. Il fatto che il comportamento non sia illecito non significa, però, nel nostro linguaggio che sia conforme a tutte le prescrizioni che la prudente applicazione della legge impone a chi gestisce questi dati, e di questo è poi oggetto il provvedimento contenente le prescrizioni. Il senatore Manzione ha poi chiesto di sapere quali sono queste prescrizioni: sostanzialmente si tratta della pretesa che, quando perviene la richiesta dell'autorità giudiziaria di attivare l'intercettazione o acquisire qualunque altra informazione utile a fini di giustizia, tale richiesta sia conosciuta all'interno del gestore telefonico solo da un numero di addetti limitato, definito, individuato; che sia sempre tracciabile il comportamento tenuto per corrispondere alle richieste dell'autorità giudiziaria, e che siano immediatamente cancellati i dati raccolti per rispondere a tali richieste, una volta che si siano soddisfatte. Le richieste dell'autorità giudiziaria implicano un'attività di elaborazione dei dati richiesti per fornirli all'autorità giudiziaria medesima. Una volta consegnati, il gestore deve distruggere i dati così organizzati perché ha adempiuto al suo compito. Si tratta di misure che in linea di massima chiamiamo di seconda generazione e cioè finalizzate anche a non rendere manipolabili successivamente i dati relativi al tracciamento dei comportamenti tenuti.

Infine, sempre il senatore Manzione mi ha chiesto se sia ragionevole o meno immaginare che siano state illegittimamente consegnate *password*. Obiettivamente mi chiede informazioni sulle quali – mi perdonerà, senatore – non ho una risposta adeguata perché non ne siamo a conoscenza; non abbiamo operato alcuna attività relativamente ad una specifica notizia.

Certamente credo che – mi permetto di dirlo – l'Autorità giudiziaria acquisisce i dati per finalità di giustizia; non mi sembrerebbe compatibile con l'ordinamento che questi dati venissero dal giudice consapevolmente e coscientemente utilizzati per altre finalità. Quindi dobbiamo immaginare che ovviamente questo non si verifichi mai.

MANZIONE (*Ulivo*). Non dovrebbe verificarsi.

*PIZZETTI*. Avendo fiducia nei giudici italiani, penso che non si verifichi.

*D'AMBROSIO (Ulivo)*. Nel caso avvenisse, si tratterebbe di un reato.

*PIZZETTI*. Per quanto riguarda l'ipotesi di scremature a monte fatte dal giudice, richiamate dal senatore Manzione e riprese dal senatore Casson, ovviamente lascio a loro, rispettivamente autorevolissimo magistrato e autorevolissimo avvocato, il compito di stabilire se il dibattito sia o no possibile.

Ciò che certamente non si può chiedere all'Autorità garante è un sindacato sulle scelte che il giudice fa nell'ambito di un'attività processuale perché per potere giudicare se c'è o non c'è stata eccedenza nel versare in cancelleria una certa intercettazione piuttosto che di un'altra, o l'intero contenuto di un'intercettazione piuttosto che un'altra, dovrei avere il fascicolo processuale e mi sostituirei al giudice in un'attività squisitamente giudiziaria. È un po' come se mi si chiedesse di sindacare se è eccedente o no per finalità sanitarie l'aver inserito in una cartella clinica un'informazione sanitaria piuttosto che un'altra.

\* *MANZIONE (Ulivo)*. Professor Pizzetti, non le chiedo questo sindacato che chiaramente non le spetta, però è chiaro che quando il sindacato a valle si estende sul contenuto che utilizza il giornalista, riviviamo allora lo stesso problema. È facile, infatti, dire al giornalista di utilizzare il codice deontologico, di operare una scrematura delle notizie utili e di quelle inutili; tuttavia, se manca possibilità di controllare a monte, diventa difficile farlo anche a valle. Questo era il senso della mia domanda.

\* *PIZZETTI*. Lo capisco, ma mi consenta di mantenere il ruolo dell'Autorità garante. Il giornalista pubblica la notizia nell'ambito del suo diritto-dovere costituzionale di informare l'opinione pubblica. In casi estremi – ho parlato della delicatezza del nostro compito, dei limiti nei quali ci muoviamo nella consapevolezza dei valori in gioco – quando si è in presenza di una evidente violazione della dignità della persona, del diritto dei terzi, dei minori – ai quali il nostro provvedimento presta attenzione – allora l'Autorità garante può intervenire sul cattivo uso della notizia per finalità di informazione. Difficilmente possiamo immaginare che lo possa fare rispetto alle attività processuali perché non possiede il fascicolo e non può sostituirsi al giudice nella sua attività. Certo è che non si sostituisce nemmeno al giornalista, ma valuta solo l'uso della notizia dal punto di vista dei valori in gioco: libertà di informazione e riservatezza. Per sindacare sulle decisioni del giudice, dovrebbe avere una conoscenza del processo che certamente non può e non deve avere.

Riguardo alle domande poste dal senatore Buccico, è assolutamente esatto tutto quello che ha detto, dimostrando tra l'altro una conoscenza – certamente condivisa da tutti i membri di questa Commissione – sulle specifiche vicende legate alle attività poste in essere per effettuare le in-

tercettazioni. Mi riferisco quindi alla complessità delle procedure di intercettazione, all'enorme dilatazione del concetto di polizia giudiziaria (nel nostro ordinamento sono numerosissimi i Corpi, militari e non, che possono svolgere funzioni di polizia giudiziaria quando vengono chiamati in causa dal magistrato), alle difficoltà derivanti dal ricorso agli ausiliari di giustizia per la concreta realizzazione degli impianti necessari per le attività di intercettazione. Si tratta di una tematica che noi ovviamente conosciamo, e conosce anche la Commissione, sulla quale la necessità di adottare misure di sicurezza adeguate è tanto fondamentale quanto difficile da realizzare. Ecco perché ci dobbiamo impegnare tutti in tal senso: innanzi tutto il Parlamento, in quanto legislatore; poi il Ministero della giustizia, perché si tratta di risorse indispensabili di cui la magistratura deve potersi avvalere; ancora l'autorità giudiziaria, titolare del trattamento dei dati che, a mio modesto avviso, è comunque responsabile delle modalità con cui gli esecutori delle sue richieste eseguono l'attività richiesta; infine, l'Autorità garante.

Noi, per la nostra parte, e anche con la modestia delle risorse a disposizione, siamo orientati a fare tutto ciò che ci compete ed è per questo che, ribadisco, chiediamo di essere aiutati ad avere un rapporto positivo con gli uffici giudiziari. Riguardo a ciò ci si presenta un'altra difficoltà. Sapete che il potere giudiziario in realtà è un potere diffuso; il numero degli uffici giudiziari è molto alto, non indefinito ma molto alto, e quindi dovremo inaugurare un'attività collaborativa che sia anche esemplare e che poi gli uffici giudiziari pongano in essere col meccanismo dell'«imitazione virtuosa». L'Autorità, infatti, per quanto possa sforzarsi, ha dei limiti anche fisici di possibilità di intervento. La strada da percorrere è lunga ma, purché ci siano la volontà e le risorse evidentemente necessarie per la magistratura, potremo procedere.

Senatore Casson, per quanto riguarda il tema del lungo periodo ho fatto riferimento alla comparazione con gli altri Paesi. Ovviamente, come detto incidentalmente nella relazione, come cittadino italiano sono purtroppo consapevole della specificità della criminalità organizzata in certe zone del Paese. Questo giustifica e fa capire molto, ma rimane il fatto che ho il dovere, come presidente dell'Autorità, di richiamare le nostre preoccupazioni su questi temi, anche con riferimento al quadro europeo, per non dire mondiale. È vero che la lunghezza del periodo può essere meno delicata se la riservatezza è più tutelata, ma è sempre un problema: più a lungo conservo dati, più dati ho da tutelare, più banche dati rilevanti ho.

Quanto alle banche dati per finalità di sicurezza, non mi sottraggo alla domanda, anzi ringrazio per avermela fatta. Nella relazione al Parlamento abbiamo riferito di una attività collaborativa e ispettiva in corso da tempo con il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che per definizione è la banca dati di sicurezza e di polizia più grande del Paese. È una collaborazione molto interessante e che apprezziamo, anche perché gradita dal Ministero, perché dimostra che l'attività collaborativa aiuta anche la struttura: aiuta a



riflettere se i dati conservati siano necessari; se la moltiplicazione delle «sottobanche dati» sia necessaria; se si possano ottimizzare costi, risorse e strutture; è un'attività molto complessa. Abbiamo concluso la prima *tranche* impartendo delle prescrizioni e il Dipartimento della pubblica sicurezza ci ha comunicato alcune difficoltà che sta incontrando nel metterle in atto. Ovviamente collaboreremo, facendoci carico di problemi di natura istituzionale. Stiamo svolgendo la seconda *tranche*, che pensavamo di chiudere entro luglio, ma che probabilmente sarà confermata a settembre. È una grande e bella esperienza che spero possa essere utile. La stessa cosa si può fare, già oggi il codice ce lo consente, con altre banche dati di sicurezza. Il problema è che queste banche dati devono essere note. Ecco perché nella relazione al Parlamento abbiamo invitato il Ministro dell'interno ed il Ministro della giustizia ad adempiere ad una delle prescrizioni previste dal codice, cioè ad indicare le banche dati di cui le amministrazioni si avvalgono, proprio per poter svolgere questa attività di collaborazione. Colgo l'occasione per sottolineare che la nostra Autorità è forse l'unico soggetto nel nostro Paese che ha istituzionalmente un compito di interfaccia con le grandi strutture di sicurezza. È il modo migliore di contemperare diverse esigenze. La sicurezza affievolisce il diritto dei cittadini a sapere di quali dati la struttura di sicurezza è in possesso, ma l'Autorità garante, essendo autorità indipendente, scissa dal Governo, di nomina parlamentare, che opera senza condizionamenti, può, da un lato, svolgere attività di assicurazione dell'ordinamento democratico e, dall'altro, attività di conforto alle strutture di sicurezza. Anche questo tema è stato trattato nella relazione prima citata

Se i reati per cui sono possibili intercettazioni siano troppi non lo so. Non mi permetto ovviamente di competere con il senatore Casson, la cui esperienza fa premio. È però certamente un numero di reati ampio. Non posso non sottolinearlo rispetto a quanto detto.

Circa le sale di ascolto, ho già toccato l'argomento con il senatore Buccico e sono assolutamente d'accordo: è un grandissimo problema.

Per quanto riguarda i giornalisti e i magistrati, ribadisco che non credo sia possibile chiedere all'Autorità di svolgere il proprio compito nei confronti dei magistrati, cui spetta, invece, compiere l'attività professionale in base al codice di procedura penale. Abbiamo già detto perché l'Autorità garante non può entrare normalmente in queste valutazioni. Per i giornalisti ribadisco che solo in casi di particolare ed evidente lesione dei principi fondamentali l'Autorità può intervenire – il provvedimento del 21 giugno era chiarissimo in questo senso – con la prudenza che ci ha sempre caratterizzato. Tenendo conto che siamo un'Autorità indipendente, per gli stessi motivi per cui possiamo operare rispetto alle banche dati di sicurezza, forse possiamo svolgere un ruolo utile di accompagnamento alla crescita del sistema democratico e anche di presidio nei confronti di questo versante.

Il problema della tutela dei minori è assolutamente presente nelle nostre attività e gli abbiamo dedicato molti provvedimenti. C'è poi la Carta di Treviso e abbiamo in atto un dialogo con l'ordine dei giornalisti per la

rivisitazione di tale Carta. All'argomento il dottor Paissan ha dedicato tempo e passione e siamo tutti in prima linea sulla tutela di questi cittadini.

Sulle videocamere e sulle telecamere abbiamo varato un provvedimento molto articolato che si è fatto carico di distinguere le varie situazioni. Avremmo bisogno di un'altra audizione per affrontare questo tema, però ci farebbe piacere inviare al senatore Casson il testo del provvedimento.

CASSON (*Ulivo*). Mi farebbe molto piacere riceverlo.

PIZZETTI. Come potrà constatare, si tratta di un provvedimento molto articolato.

Senatore Di Lello, rispetto alla polizia penitenziaria è pacifico che non sia ammissibile l'intercettazione delle telefonate dei detenuti. Mi dice il dottor Buttarelli che l'Italia è già stata condannata dalla Corte di giustizia europea per i controlli sui detenuti. Mi auguro che l'ipotesi da lei richiamata non abbia fondamento, che quindi la polizia penitenziaria non svolga tale attività per il fatto stesso che alcune persone sono detenute senza richiesta dell'autorità giudiziaria. Può essere peraltro che anche la polizia penitenziaria, come polizia giudiziaria, operi intercettazioni, perché la polizia penitenziaria, a maggior ragione in un Paese in cui anche i vigili urbani possono essere soggetti di polizia giudiziaria, può operare in questo senso.

Quanto ad Echelon, non abbiamo mai svolto attività specifiche. In particolare, per quanto noto a noi, sono fatti o avvenuti all'estero o in basi extraterritoriali anche se sul territorio italiano o comunque sottoposte ai controlli di altre autorità. È un tema tanto appassionante dal punto di vista delle notizie giornalistiche, ma difficile da padroneggiare. Anche da questo punto di vista non possiamo essere più esaustivi.

Sulla responsabilità extracontrattuale rispetto allo strumento del ricorso del cittadino, per un illecito trattamento dei suoi dati o perché gli è stato negato di conoscere quali sono i dati in possesso della controparte, siamo soddisfatti. È uno strumento che funziona ed è molto rapido. Entro 60 giorni al massimo diamo una risposta. Il nostro accertamento dell'illiceità del trattamento è un riconoscimento di illecito, che può essere fatto valere di fronte al giudice civile ai fini del risarcimento del danno.

PRESIDENTE. E funziona?

PIZZETTI. Per la parte Autorità funziona. Spesso funziona molto bene per la rapidità della risposta. Se devo obbligare qualcuno a rendermi noti i dati in suo possesso o sapere come li sta usando, funziona perfettamente. Per il risarcimento del danno si incontrano le note difficoltà della giustizia civile.

PRESIDENTE. Quindi voi potete dichiarare l'illiceità, ma non predisporre l'inibitoria.

\* *PIZZETTI*. Adesso non vorrei dimostrare inadeguatezza eccessiva. Noi possiamo imporre la comunicazione del dato con efficacia vincolante, perché è un provvedimento dell'Autorità. Un mancato adeguamento al provvedimento determinerebbe infatti conseguenze, anche di tipo penale, a carico del soggetto. Quindi funziona perfettamente. A volte persino troppo, perché capita che si ricorra a noi per intimare la consegna di dati che si potrebbero acquisire con altri strumenti, magari contrattuali, ad esempio con la richiesta a una banca di tutti gli estratti conto considerandoli come dati personali. Ovviamente non essendo autorità giudiziaria né giurisdizione speciale, noi non abbiamo la possibilità di stabilire il risarcimento del danno per il quale occorrono altre corsie.

\* *D'AMBROSIO (Ulivo)*. Ringrazio il professor Pizzetti per tutte le informazioni che ci ha fornito. Vorrei fare una precisazione in relazione a una sua affermazione riguardante la sicurezza all'interno degli uffici giudiziari.

Vorrei ricordare che tutti i nastri delle conversazioni telefoniche devono essere conservati fino al passaggio in giudicato della sentenza e, quindi, potete immaginare che accumulo di intercettazioni si viene a creare presso una procura distrettuale che si occupa prevalentemente di reati di criminalità organizzata, dei reati più gravi che richiedono questo tipo di indagini. Ricordo che a Milano non sapevamo più dove mettere i nastri, alcuni dei quali si trovavano addirittura nei corridoi privi di protezione.

Il problema è che di queste intercettazioni non si sa mai niente; nessuno se ne occupa perché l'attenzione dell'opinione pubblica si concentra esclusivamente sulla fase delle indagini preliminari. Una volta che il processo si è celebrato, questi motivi di sicurezza vengono meno e anche noi, dovendo scegliere quali intercettazioni proteggere, proteggevamo molto efficacemente quelle delle indagini in corso perché è in quella fase che si concentra l'attenzione, sia da parte di chi è interessato a conoscere le notizie per evitare i danni del processo, sia da parte dei giornalisti.

Il pericolo c'è anche nei confronti di quei dati che, tra l'altro, molto spesso, sono contenuti in nastri originari che non sono stati neppure depurati, così come prescrive il codice, delle intercettazioni non utili perché o il giudice delle indagini preliminari non lo ha fatto, o le stesse parti non lo hanno richiesto o, addirittura, i difensori hanno richiesto di non distruggere niente nell'eventualità che possano servire per quella fase e per le fasi successive del processo. Ci sono quindi diverse ragioni per cui vengono conservati integralmente anche i dati che poi sono certamente inutili ai fini processuali.

Vorrei quindi richiamare l'attenzione di questa Commissione sull'esigenza di abbreviare i tempi di definizione dei processi, diventati mediamente ormai di otto anni, che costituiscono non solo un problema grave

per la conservazione e protezione dei nastri e dei CD-Rom ma anche un problema di civiltà

PRESIDENTE. Il senatore D'Ambrosio ha parlato di nastri, ma oggi, con il progresso della tecnologia, di cosa si tratta? Di nastri, di dischetti? Si dice che è possibile immagazzinare un gran numero di notizie e di dati con tecnologie che richiedono ambiti spaziali molto ristretti ma che consentono anche grande riproducibilità.

PIZZETTI. Per quanto di mia conoscenza, si tratta prevalentemente di CD-ROM, o comunque di registrazioni digitali.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Per i vecchi processi si tratta di altro.

\* PIZZETTI. Il CD-ROM crea ulteriori problemi perché è facilmente duplicabile. Bisognerebbe immaginare dei CD-ROM non duplicabili e credo esistano tecnologie che lo consentano. Un ulteriore problema sarebbe però allora quello della trasmissione agli avvocati, che hanno diritto di avere copia dell'intercettazione, senza distruggere troppe betulle per far carta da fotocopia. È una questione molto complicata.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Il problema è quello delle intercettazioni copiate dagli avvocati che rimangono lì e per cui non è previsto niente. Nessuno controlla le numerose copie di intercettazioni di cui dispongono gli avvocati. Ricordo che gli avvocati hanno diritto al deposito e alla copia e hanno adesso anche il supporto su CD-ROM.

Forse l'unica lacuna legislativa è proprio quella relativa alla conservazione, da parte degli avvocati (che ne hanno diritto per la selezione dei dati influenti e di quelli non influenti) di dischetti contenenti, anche, molto spesso, intercettazioni che non c'entrano niente con l'attività di difesa.

PRESIDENTE. Professor Pizzetti, mi conferma che, rispetto al periodo storico al quale si riferisce il senatore D'Ambrosio, il problema oggi non è più lo spazio nel quale conservare un gran numero di nastri?

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Ma il problema c'è ancora perché tanti processi non sono ancora definiti.

PRESIDENTE. Sì, ma tralasciando il progresso, volevo osservare che oggi si usano i CD-ROM e lo spazio è minimo e la duplicabilità è facile. Il quesito tecnico, che si collega anche alle osservazioni del senatore Buccico, è il seguente: è possibile avere CD-ROM non duplicabili, o duplicabili in modo tale che si possa risalire dalla duplicazione al CD-ROM da cui questa proviene?

\* PIZZETTI. Signor Presidente, questo era proprio uno degli aspetti che intendevo sottolineare. Noi abbiamo già, per esempio nelle misure di sicu-

rezza del provvedimento del 15 dicembre 2005, imposto ai gestori di adottare meccanismi di tracciamento non alterabili, in modo che chi accede alle banche di dati presso i gestori telefonici resti tracciato e non sia cancellabile o manipolabile l'accesso o il tracciamento. Ovviamente una buona via potrebbe essere quella di prevedere CD-ROM non manipolabili, non fotocopiabili e non alterabili, per cui l'avvocato che ne viene in possesso non può farne copie per altre finalità. Questa è una delle tante considerazioni sulle quali si potrebbe ragionare.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Ma l'avvocato riceve il CD-ROM.

*PIZZETTI*. Senatore D'Ambrosio, in termini di sicurezza noi arriviamo dove possiamo. Nessuna misura di sicurezza fisico-materiale può impedire che un sistema blindato sia aperto se qualcuno viene a disposizione del duplicato della chiave. Oltre un certo limite non è possibile andare, però, per evitare il pericolo di riproduzione non individuabile di un CD-ROM, si potrebbe pensare a CD-ROM che non siano duplicabili. Il problema è però sempre quello dei costi e delle risorse.

Se la Commissione e il Presidente me lo consentono, vorrei fare altre due sottolineature. Quanto alla prima, noi abbiamo il dovere di dire sommessamente che l'obbligo per l'autorità giudiziaria di adottare misure di sicurezza, anche a protezione di documenti cartacei, è già previsto dal codice. Quindi stiamo chiedendo non già nuove previsioni e obblighi, ma l'attuazione delle previsioni esistenti ed è per questo motivo che ci siamo rivolti al Ministro della giustizia e al CSM e non al legislatore. Su questo versante il problema è di risorse e di coinvolgimento dei capi degli uffici giudiziari.

Tornando poi su un argomento diverso, rilevo che nell'ambito del nostro collegio abbiamo riflettuto in ordine alla possibilità di eventuali misure pecuniarie applicabili in caso di pubblicazione di notizie che violino le regole essenziali e fondamentali del codice deontologico, immaginando anche – sottopongo la questione alla vostra attenzione e alla vostra valutazione – la possibilità che l'Autorità garante sia chiamata, in forza di un'innovazione normativa, ad adottare la decisione circa l'illiceità del trattamento del dato e la necessità di comminare una sanzione pecuniaria, interagendo poi con i rappresentanti dei giornalisti, degli editori, dell'ordine professionale, in ordine alla quantificazione della sanzione, in modo da poter arrivare a una sanzione pecuniaria che non sia sentita necessariamente come una illegittima e indebita sopraffazione, ma sia riconosciuta come una sanzione corrispondente effettivamente alla gravità dell'episodio accaduto e alle violazioni dei diritti fondamentali della persona.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Pizzetti per l'interessante ed esauriente relazione.

Le osservazioni che abbiamo ascoltato ci spingono a confermare la necessità di approfondire, anzitutto, gli aspetti che riguardano il funzionamento complessivo del sistema. Credo quindi che il Ministero della giustizia e i concessionari telefonici debbano essere i prossimi destinatari della nostra indagine.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*





Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 2

*N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLE  
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE**

13<sup>a</sup> seduta (antimeridiana): martedì 18 luglio 2006

Presidenza del presidente SALVI



## INDICE

### Audizione di dirigenti del Ministero della giustizia

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 79, 81, 82 e <i>passim</i>	* CASTELLI . . . . .	Pag. 105, 106, 108
* BUCCICO (AN) . . . . .	87, 94, 96 e <i>passim</i>	DE SANTIS . . . . .	85
BULGARELLI (IU-Verdi-Com) . . . . .	104, 105	* IANNINI . . . . .	80, 81, 82 e <i>passim</i>
CASSON (Ulivo) . . . . .	91, 100, 107 e <i>passim</i>	* PAPA . . . . .	93, 94, 107
* CASTELLI (LNP) . . . . .	87, 88, 89 e <i>passim</i>		
* CENTARO (FI) . . . . .	97, 102		
* D'AMBROSIO (Ulivo) . . . . .	84, 85, 89 e <i>passim</i>		
* MANZIONE (Ulivo) . . . . .	86, 101, 102 e <i>passim</i>		

---

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-Ind-MA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

*Intervengono la dottoressa Augusta Iannini, capo dipartimento affari giustizia, il dottor Alfonso Papa, direttore generale della giustizia civile, il dottor Claudio Castelli, capo dipartimento organizzazione giudiziaria personale di servizio, e il consigliere Fausto De Santis, direttore generale.*

*I lavori hanno inizio alle ore 10.*

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

##### **Audizione di dirigenti del Ministero della giustizia**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, sospesa nella seduta pomeridiana del 13 luglio scorso.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È in programma oggi l'audizione di dirigenti del Ministero della giustizia. Sono presenti la dottoressa Augusta Iannini, capo dipartimento affari giustizia, il dottor Alfonso Papa, direttore generale della giustizia civile, il dottor Claudio Castelli, capo dipartimento organizzazione giudiziaria personale di servizio, e il consigliere Fausto De Santis, direttore generale. Ringraziamo i nostri ospiti per avere accolto l'invito della Commissione.

Per la nostra indagine sulle intercettazioni telefoniche abbiamo richiesto la presenza dei massimi dirigenti responsabili del Ministero della giustizia, per chiarire e approfondire alcuni aspetti che sono già stati esposti in Commissione.

In particolare, la dottoressa Iannini, capo dipartimento affari giustizia, e il dottor Papa, direttore generale della giustizia civile, forniranno chiarimenti in merito alle spese per le intercettazioni telefoniche. In secondo luogo, si affronterà il problema del concreto funzionamento del sistema delle intercettazioni e in particolare il tema del livello di sicurezza, che è a monte rispetto al momento in cui le intercettazioni giungono a disposizione diretta dei magistrati, delle parti e dei giornalisti.

In merito al primo aspetto, il ministro della giustizia Mastella, durante la sua audizione, ha fornito alcuni dati. Ha spiegato che il fenomeno va affrontato avendo la consapevolezza che le risorse economiche impegnate sono rilevantissime. Nell'anno 2005, i costi per fatture emesse per intercettazioni ammontano ad oltre 53 milioni di euro; per l'acquisizione

dei tabulati, ad oltre 20 milioni di euro; per il solo noleggio di apparati, a 223 milioni di euro; il totale ammonta complessivamente a 307 milioni di euro circa.

Vorremmo domandare alla dottoressa Iannini quali sono i destinatari di questi soldi e chi stabilisce le cifre. I dati che le ho riferito sono stati forniti dal Ministro della giustizia durante l'audizione in Commissione.

\* *IANNINI*. Signor Presidente, i dati sono corretti e sono forniti dalla direzione generale della statistica.

Il monitoraggio sulle spese di intercettazioni è effettuato dal secondo semestre del 2003, prima non esisteva. I costi evidenziati si riferiscono a spese per intercettazioni, spese per tabulati e ad una forte spesa per il noleggio degli apparati. Ho predisposto un appunto per mia memoria, ma qualora lo riteniate opportuno potrò lasciarlo a disposizione della Commissione.

In realtà, per quanto riguarda il problema dei noleggi, bisogna cercare di capire per quale ragione le spese relative siano così elevate. Rimando alla richiesta di archiviazione n. 25.016.04 del Tribunale di Roma, accolta dal GIP che aveva indagato a lungo su una serie di problematiche relative alle modalità di intercettazione. Mi esprimo in termini non tecnici, perché il discorso è piuttosto complesso, ma i punti sono pochi e li posso elencare.

Tra il 1998 e il 2001 è stato implementato da tre dei quattro principali gestori nazionali di telefonia (Telecom, Tim e Omnitel) un sistema basato sull'applicazione alle centrali telefoniche, verso le quali confluivano i flussi delle conversazioni telefoniche intercettate, di un apparato di trasmissione, denominato «Distributore fonia e dati». Ai CIT (centri di intercettazione telefonica presso le procure), in sostanza, giungevano dati disaggregati: non vi era la possibilità di abbinare numero chiamante, numero chiamato e durata della conversazione. Questo abbinamento tra fonia e dati avveniva attraverso apparati cosiddetti risponditori. Nel mio appunto tale elemento è esposto più estesamente.

La detenzione del protocollo proprietario di questi apparati era in capo ad una società (Urmet) che lo gestiva in condizioni di monopolio. Il costo dei noleggi era così elevato proprio perché vi era un protocollo proprietario gestito in esclusiva. All'epoca, il costo per il noleggio era di 50.000 lire al giorno per ogni linea telefonica intercettata.

Nel corso del tempo, credo successivamente al 2003 (in merito a questo dato dovrei controllare le relative carte, poiché sono giunta al dipartimento solo l'anno scorso) si è costituito presso il gabinetto del ministro Castelli un gruppo interdipartimentale, che è riuscito ad ottenere l'abbandono del protocollo proprietario da parte di Urmet e il conseguente abbattimento dei costi di noleggio. L'effetto positivo di tale abbattimento in realtà non si evidenzia in quanto sono aumentate le intercettazioni. A fronte di un risparmio, che sicuramente si è realizzato per i costi di noleggio, non si sono riscontrati dati significativi in diminuzione in merito ai costi, perché sono aumentate le intercettazioni. Ciò si evidenzia anche dal-

l'esame dei tabulati che deposito. La fonte è la direzione generale della statistica, che non è il mio dipartimento. Deposito anche i dati ufficio per ufficio, Corte d'appello per Corte d'appello.

**PRESIDENTE.** I noleggi si stabiliscono centralmente, li dispone il Ministero?

*IANNINI.* No, non si decidono centralmente ma procura per procura. Ogni procura indice una piccola gara e ovviamente riesce ad ottenere prezzi assai più competitivi rispetto al passato.

**PRESIDENTE.** Su quale normativa si basano le gare?

*IANNINI.* A questa domanda non sono in grado di rispondere, occorrerebbe rivolgersi alle procure.

**PRESIDENTE.** Vi sono molto società che operano in questo settore?

*IANNINI.* Quando fu costituito il gruppo interdipartimentale, il Gabinetto indicò alle procure una lista molto ampia di società che operavano sul mercato, tra cui anche la vecchia Urmet. Possiamo comunque inviare la relativa documentazione.

Oltre al tema dei noleggi, che è il più consistente per quanto riguarda le cifre, si rileva la problematica relativa al contenzioso con gli operatori. Nel 2001 è stato approvato un listino, sulla base del quale gli operatori vengono liquidati a seconda delle prestazioni effettuate. Il listino del 2001 era, però, anche retroattivo.

**PRESIDENTE.** A quali operatori si riferisce?

*IANNINI.* Alle società telefoniche, Telecom, Tim e altre. Dal momento che il listino del 2001 aveva efficacia retroattiva, gli operatori, di loro iniziativa, hanno provveduto a richiedere il pagamento di quanto dovuto, a far data dal 1997. Prima del 2001, infatti, le fatture si liquidavano in maniera piuttosto avventurosa, sulla base di un prezzo commerciale scontato di una certa percentuale. Dal 2001 si applicano criteri certi, che valgono anche per il passato. Gli operatori, pertanto, sulla base di criteri interpretativi loro propri, hanno cominciato ad applicare le tariffe del listino anche per il passato. Ne è nato un grave contenzioso, per cui ci troviamo in una situazione di conflittualità latente con gli operatori, proprio per quanto riguarda l'entità delle prestazioni.

**PRESIDENTE.** Quali sono le basi normative del listino?

*IANNINI.* Si tratta di un listino che indica le prestazioni e i costi relativi. Sulla base delle prestazioni effettuate si stabilisce la cifra e l'operatore emette la fattura. La procura deve controllare e verificare. Ne è

nato – ripeto – per il passato un contenzioso, che è in corso da diversi anni. Ultimamente è stata compiuta una rilevazione pressoché completa di quanto gli operatori ritengono di dover ricevere dal Ministero; si sta procedendo alle verifiche e si sta valutando, anche teoricamente, la possibilità di addivenire ad una transazione.

**PRESIDENTE.** Gli operatori sono concessionari in senso tecnico, cioè titolari di licenze, di particolari rapporti con lo Stato?

*IANNINI.* No, si tratta di prestazioni obbligatorie e quindi i concessionari debbono comunque fornire queste prestazioni, cui non possono evidentemente sottrarsi.

**PRESIDENTE.** Ciò avviene sulla base di una normativa?

*IANNINI.* Credo che sia previsto proprio nella concessione, ma anche nella normativa interna, che mi sembra sia quella del 1997.

**PRESIDENTE.** E tale normativa prevede che questa attività sia prestata a titolo oneroso?

*IANNINI.* Certo, non è prevista a titolo gratuito; si tratta di una prestazione obbligatoria che può essere retribuita.

**PRESIDENTE.** Quindi stabilire l'ammontare di questa retribuzione rientra nell'ambito di un rapporto contrattuale?

*IANNINI.* Sì. Vengono emesse fatture, le procure le esaminano e, nel caso, le contestano.

Riassumendo, il problema per quanto riguarda il passato, cioè dal 1997 sino agli anni più recenti, è stato centralizzato. Poi, però, la finanziaria per il 2005 ha introdotto un meccanismo diverso che è quello della forfettizzazione che dovrebbe abbattere i costi ed anche semplificare i futuri rapporti economici intercorrenti tra l'amministrazione e gli operatori.

Per quanto riguarda i decreti di forfettizzazione, il nostro dipartimento si è occupato della loro predisposizione, in tal senso lavorando in collaborazione con la direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e il Ministero delle comunicazioni. Trattandosi di decreti interministeriali, abbiamo poi provveduto a sottoporli all'attenzione dei Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e delle finanze e, se in proposito vi sarà il concerto di entrambi i Dicasteri, i suddetti decreti di forfettizzazione verranno approvati e da quel momento anche applicati.

**PRESIDENTE.** Sulla base della legge finanziaria 2004?

*IANNINI.* Sì. Aggiungo che tale norma stabilisce solo e semplicemente la necessità della forfettizzazione, laddove i criteri sono stati da

noi enucleati sulla base dei costi degli anni precedenti e quant'altro. È inutile dire che in proposito sono state sollevate delle contestazioni da parte degli operatori che non riconoscono a questi decreti una remunerazione per loro appetibile.

PRESIDENTE. Nel provvedimento di concessione è previsto questo servizio?

*IANNINI.* Queste sono prestazioni obbligatorie, però non so dire se sia nel provvedimento di concessione.

PRESIDENTE. E la base normativa?

*IANNINI.* La base normativa prevede che gli operatori debbano prestare obbligatoriamente questo servizio e credo che tale previsione sia contenuta in un regolamento del 1997, ma vado a memoria e quindi potrei sbagliare.

Su questo aspetto credo di avere detto tutto; vi è poi da affrontare un altro problema, quello relativo al contenzioso per le chiamate senza risposta.

PRESIDENTE. Riassumendo, dottoressa Iannini, della voce noleggio apparati abbiamo parlato precedentemente, il cui costo ammonta a 223 milioni di euro; poi vi è la voce relativa alle fatture, per un costo pari a 53 milioni di euro.

*IANNINI.* Questo dato riguarda le fatture dal 1997 al 2004, in contestazione sulla base degli indici e dei parametri indicati nel listino approvato nel 2001, e al riguardo torno a ripetere che è tuttora in corso un contenzioso.

Per quanto riguarda il futuro, abbiamo un'ipotesi di forfettizzazione dei pagamenti sulla base sia di quanto previsto dai sopra citati due decreti ministeriali, sia dell'individuazione dei criteri che abbiamo più o meno definito per quanto riguarda la forfettizzazione medesima e su cui evidentemente non vi è l'accordo degli operatori.

PRESIDENTE. Quindi al riguardo vi è un ampio contenzioso?

*IANNINI.* Sì, vi è un ampio contenzioso.

PRESIDENTE. A suo avviso, si potrebbe avere un risparmio consistente riguardo alle voci su cui ci siamo soffermati?

*IANNINI.* Riguardo ai noleggi si otterrebbe sicuramente un risparmio, mentre francamente non saprei dire per quanto concerne le altre prestazioni.

Per il pregresso personalmente sarei favorevole ad una transazione con gli operatori, in particolare con il più importante, Telecom, che vanta evidentemente il credito più rilevante e con cui credo che il problema di una transazione si ponga realmente.

Ovviamente bisognerà verificare se la transazione ed i relativi termini e modalità potranno essere ritenute condivisibili sia dalla nostra amministrazione, sia dall'operatore di telefonia. Questo è naturalmente ancora da valutare posto che si tratta di una attività tuttora in corso. Esistono, peraltro, delle ipotesi molto astratte di centralizzazione di questi servizi che dovrebbero migliorare da un punto di vista economico la situazione.

Sulla base di una specie di studio comparato da noi effettuato nel 2003, tengo a sottolineare che in altri Paesi, quali Francia, Inghilterra e Spagna, il problema di fatto non si pone poiché non si effettuano intercettazioni o, meglio, si fanno ma non raggiungono le entità del nostro Paese; in tal senso, abbiamo i dati relativi alla Francia, dove la mole delle intercettazioni non è tale da determinare questo genere di importi.

\* D'AMBROSIO (*Ulivo*). Si parla sempre di confronti con gli altri Paesi, ma vorrei fare presente che il nostro è un Paese particolare visto che vi operano ben quattro associazioni criminali di stampo mafioso che hanno una forte presenza perlomeno in quattro Regioni, ma direi anche su tutto il territorio nazionale. Mi interesserebbe quindi sapere se a questo proposito da parte del Ministero si sia operata una distinzione tra le spese per intercettazioni telefoniche relative a reati di competenza delle procure distrettuali che si occupano proprio di criminalità mafiosa e quelle per le altre intercettazioni perché è in tale contesto che a mio avviso va semmai effettuato il paragone con gli altri Paesi. Infatti, se è vero che in Italia c'è una mole di intercettazione rilevante, è altrettanto vero che il nostro Paese è purtroppo il crocevia del traffico della droga, oltre ad avere la presenza massiccia di quattro organizzazioni criminali. Ripeto, mi interesserebbe conoscere se da parte del Ministero siano state statisticamente distinte queste spese.

\* IANNINI. Credo che a tale quesito possa rispondere meglio il dottor De Santis che conosce la situazione relativa ad ogni Corte d'appello.

In ogni caso metto a disposizione della Commissione un piccolo studio che abbiamo effettuato nel 2003 su Regno Unito, Francia e Spagna, mediante la collaborazione di magistrati di collegamento. Consegniamo agli atti anche un'analisi dei costi relativa alla Francia che rispetto all'Inghilterra ed alla Spagna fa un uso maggiore delle intercettazioni, e che ci è stata ieri fornita dal Ministero della giustizia molto velocemente per cui non garantisco sulla correttezza dei dati anche se grosso modo credo che corrispondano alla realtà.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al dottor De Santis affinché risponda al quesito posto dal senatore D'Ambrosio, vorrei sapere a che cosa corrispondono questi 20 milioni relativi all'acquisizione di tabulati.

*IANNINI.* Appunto all'acquisizione dei tabulati sempre effettuata dai gestori.

*PRESIDENTE.* Quindi, da quanto ho compreso, i 53 milioni più i 20 milioni di euro cui abbiamo fatto riferimento sono gli importi da corrispondere ai gestori sulla base dei rapporti che essi intrattengono con il Ministero, laddove i 223 milioni di euro per noleggio riguardano le singole procure che operano con le società.

*IANNINI.* Sì. Per quanto riguarda invece il problema posto dal senatore D'Ambrosio, credo che il dottor De Santis possa essere più esauriente di me.

*D'AMBROSIO (Ulivo).* Vorrei però porre prima un altro problema. Ricordo che molti anni fa, per lo meno dalla procura di Milano, fu avanzata la richiesta di acquistare anziché noleggiare queste apparecchiature, posto che il costo per l'acquisto era pari a quello necessario per due o tre noleggi.

*IANNINI.* Non per scaricare il tema su altri, però mi risulta che in passato sia stata l'organizzazione giudiziaria ad occuparsi di questo problema.

*PRESIDENTE.* Do quindi la parola alla dottor De Santis affinché riferisca sempre sul capitolo relativo ai costi, per poi affrontare anche le questioni concernenti la sicurezza.

*DE SANTIS.* Il dettaglio più preciso che in proposito siamo riusciti ad acquisire riguarda il dato della singola procura, ma all'interno della stessa non riusciamo a distinguere le intercettazioni che fanno capo alla DDA rispetto alle altre. Si potrebbe effettuare uno studio in relazione alle procure distrettuali, ma, ripeto, il dato richiestoci dal senatore D'Ambrosio relativo alla tipologia di reati riguardante solo la DDA non siamo in grado di fornirlo.

*D'AMBROSIO (Ulivo).* Non avete neanche distinto le procure distrettuali dalle altre?

*DE SANTIS.* Sì, certo, abbiamo i dati relativi alle 165 procure, ma all'interno della procura distrettuale non siamo in grado di distinguere le intercettazioni effettuate dalla DDA rispetto alle altre.

*D'AMBROSIO (Ulivo).* Quindi avete i dati relativi alle procure?

*DE SANTIS.* Sì, tutte le 165 procure sono state monitorate.



\* MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, vorrei chiedere alla dottoressa Iannini, che ringrazio per le notizie che ha fornito alla Commissione, qualche chiarimento in materia di costi e di prezzi.

Dottoressa Iannini, lei ci ha detto che si è aperto un contenzioso dopo che è stato varato il listino, nel 2001. Precedentemente – la prego di correggermi se ho compreso male – si procedeva alla liquidazione sulla base dei costi commerciali, con una decurtazione; ma, essendo retroattivo il listino del 2001, gli operatori hanno chiesto di adeguare anche le prestazioni precedentemente fornite. Quindi il contenzioso – questo ci interessa per comprendere bene la dinamica dei costi – è relativo al conguaglio della differenza fra quanto liquidato dall'amministrazione e quanto, sulla base del listino, doveva essere corrisposto. Le chiedo di confermarmi se la situazione è questa.

Vorrei poi comprendere come è stato varato questo listino e perché ne è stata prevista la retroattività, che ha innescato complessivamente tutto il problema. Dal 2001 fino al 2004 si è proceduto sulla base del listino e di costi certi; le chiedo come mai i decreti per la forfettizzazione, legati alla finanziaria del 2004, non siano ancora operativi, pur essendo nel 2006.

L'ultima domanda – non so se si tratta di un argomento su cui può rispondermi lei – riguarda il problema della delocalizzazione. Uno dei problemi affrontati atteneva al fatto che spesso le intercettazioni, benché disposte dalla procura, venivano di fatto eseguite dopo e comportavano una serie di adempimenti ulteriori (il decreto da parte del pubblico ministero, la specificazione di quale fosse l'impossibilità concreta e la necessità sopravvenuta per fare in modo che l'intercettazione avvenisse fuori dagli uffici della procura). Non è un problema di poco conto, perché ha dato luogo ad una serie di annullamenti e ad una dichiarazione di inutilizzabilità degli atti da parte della Corte di cassazione e da parte dei tribunali del riesame presso ogni distretto di Corte d'appello. Mi risulta che, rispetto ad esso, sia stato messo a punto un nuovo sistema tecnologico, che consente, attraverso una nuova tecnologia gestita da due sole società, di poter determinare una delocalizzazione «anomala» – la chiamo così in base ad una mia valutazione – in forza della quale si istituisce presso ogni procura un centralino, ma c'è anche la possibilità che questo venga portato tranquillamente all'esterno. Vi è quindi il rispetto formale della normativa, perché il centralino, attraverso queste due società, viene in effetti creato ed istituito presso la procura, ma vi è anche, di fatto, la capacità di irradiare dovunque la possibilità di intercettare. Se ciò le risulta essere esatto, vorrei sapere quali sono queste due società, da quanto tempo è stato sperimentato il sistema e quali risultati esso ha fornito, sia in termini di qualità che di costi; quest'ultimo è un aspetto che ci interessa particolarmente.

\* IANNINI. Per quanto riguarda l'ultima domanda, a me non risulta; non so se risulti al dipartimento dell'organizzazione giudiziaria. Bisogna distinguere le competenze: noi ci occupiamo del pagamento *tout court*, loro si occupano dell'organizzazione del sistema.

Per quanto riguarda invece il discorso del listino, non le posso rispondere. Infatti il listino è stato approvato non dal Governo Berlusconi, ma dal precedente Governo; io non ricoprovo l'attuale incarico e non posso pertanto dirle quali siano stati i criteri di formazione di quel listino e perché si sia disposto anche per il passato.

Rimanderei, per tutto questo, alla lettura del decreto di archiviazione, che da questo punto di vista è estremamente interessante, perché ricostruisce tutti i passaggi. Vi posso dare il numero del decreto.

PRESIDENTE. In quel caso c'era stata un'indagine? Qual era l'ipotesi di reato?

IANNINI. C'era stata un'indagine, credo che fosse a carico di ignoti.

PRESIDENTE. Ma il reato quale sarebbe stato?

IANNINI. Non lo so. Io ho avuto la richiesta di archiviazione e il decreto, in cui si spiegano tutti i fatti. C'era stata un'indagine, credo a carico di ignoti. L'ipotesi di reato non me la ricordo, francamente.

Vi comunico gli estremi del decreto. Noi ne ottenemmo la copia in forma ufficiale; tuttavia preferisco non depositarlo direttamente, ma lasciare che sia la Commissione ad acquisirlo. Vi sono infatti riferimenti a persone fisiche che non sono state formalmente mai indagate e preferirei evitare rischi di violazione della *privacy*.

BUCCICO (AN). Sarà già stato pubblicato su qualche giornale.

IANNINI. Non mi risulta

CASTELLI (LNP). Perché non era conveniente.

IANNINI. Se vogliamo ricostruire le situazioni in modo preciso, dal 1997 in poi, il decreto è chiarissimo. La richiesta di archiviazione è la n. 25016/04.

\* CASTELLI (LNP). Signor Presidente, vorrei intervenire per fornire un contributo alla conoscenza.

PRESIDENTE. Chi meglio di lei, senatore Castelli.

CASTELLI (LNP). Non sono onnisciente; conosco le situazioni che ho vissuto personalmente. Credo che questa indagine sia nata per due ragioni. In primo luogo, i gestori Omnitel per molti anni, o comunque per molti mesi, pur avendo ottenuto la licenza, non erano in grado di fornire il servizio di intercettazioni; in secondo luogo, uno dei consulenti di cui si era avvalso il Ministero, perché lavorasse a questo listino, era contestualmente anche consulente della società Urmet. Da ciò probabilmente è nata

la necessità di queste indagini. Dico questo a testimonianza del clima in cui si lavorava; tutto ciò avvenne prima del Governo Berlusconi.

PRESIDENTE. Propongo che la Commissione acquisisca questo atto. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Bisognerà poi svolgere una ricerca sul fondamento normativo di tutto ciò. Il rapporto con le società di gestione deve avere infatti un fondamento normativo; lo stesso vale per quanto riguarda il rapporto per il noleggio degli apparati.

IANNINI. Noi possiamo fornirvi, comunque, un appunto riepilogativo di tutte queste situazioni un po' più dettagliato. Dateci una settimana di tempo per farlo.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottoressa Iannini.

Ascoltiamo ora il dottor Castelli, capo dipartimento organizzazione giudiziaria personale di servizio.

Vorrei iniziare da questo punto, dottor Castelli: il Garante della *privacy*, professor Pizzetti, nel corso dell'audizione svolta in questa Commissione, dopo avere parlato della necessità di mettere in sicurezza il primo pilastro del ponte, cioè il gestore telefonico, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di mettere in sicurezza anche l'altro pilastro. Secondo lui si tratta di una specifica attività che non può non essere propria degli uffici giudiziari. Egli ha riferito di aver scritto, dal 10 marzo scorso, sia al CSM, sia al Ministro della giustizia. In sostanza, il Garante ha detto che, a suo avviso, non c'è una sicurezza adeguata su tutto questo materiale sensibile (non si tratta solo delle intercettazioni). Le vorrei chiedere di illustrare questo aspetto.

\* CASTELLI. Signor Presidente, premetto che su molte cose sarò necessariamente reticente, in quanto, ricoprendo questo incarico da soli dieci giorni, non mi è possibile averne un'adeguata conoscenza.

La sicurezza è una questione gestita procura per procura, non centralizzata. Aggiungo che, da quanto ho potuto verificare in questo breve tempo, ci sono degli studi e dei progetti concreti, su cui già si è lavorato; essi devono ancora essere presi in esame dal Ministero e pertanto è possibile fornirne solo qualche tratto. Tali progetti puntano, da un lato, ad un taglio dei costi, anche molto significativo, e, dall'altro, ad una maggiore sicurezza e trasparenza, con la possibilità di controllare l'accesso. Essi passano però, inevitabilmente, per una centralizzazione dei punti di ascolto. Questo vuol dire, sostanzialmente, arrivare ad una sorta di distrettualizzazione. Il criterio è molto semplice: più si accentra, meno si spende. Ciò, ovviamente, produce una serie di conseguenze politiche, che occorrerà affrontare in sede politica. Più si centralizza, infatti, più si rischia di creare un sistema con un centro d'ascolto sostanzialmente quasi unico, che può essere pericoloso.

PRESIDENTE. Su questo tema c'è stata un'interlocuzione con il Garante, secondo il quale il problema è rappresentato dagli uffici giudiziari; egli ci ha detto di avere richiesto al Ministero, oltre che al CSM (con il quale potremo interloquire per altra via), qualche iniziativa al riguardo.

CASTELLI. Posso dire solo che in materia sta per partire un gruppo di lavoro congiunto a seguito di una sollecitazione del Garante, in generale, al rispetto della *privacy* negli uffici giudiziari.

All'iniziativa del Garante è stata data una risposta positiva da parte sia del Consiglio che del Ministero per verificare come sia possibile non solo rispettare la *privacy* con riferimento alle intercettazioni, ma anche assicurare più in generale la riservatezza all'interno degli uffici.

L'idea era di effettuare un'indagine sul campo, verificando due o tre uffici campione con l'obiettivo, se possibile, di dare anche una serie di direttive, possibilmente concordate, in modo da avere regole di comportamento che possano essere osservate all'interno degli uffici.

PRESIDENTE. La sicurezza quindi è una competenza esclusiva dei singoli uffici giudiziari?

CASTELLI. No, è un problema più generale. Tuttavia, nella gestione attuale, è chiaro che nel momento in cui ciascuna procura gestisce le intercettazioni, gestisce anche il relativo lato sicurezza.

PRESIDENTE. Il Ministero però può dare direttive.

CASTELLI. Può dare indicazioni generali, dopodiché bisogna vedere cosa avviene in concreto. Se si passasse ad un regime centralizzato, ovviamente, si avrebbe una maggiore possibilità di effettuare controlli, ma questa è un'ipotesi del tutto futuribile.

\* D'AMBROSIO (*Ulivo*). Desidero precisare – per l'esperienza e per quel che ho detto la volta scorsa – che indubbiamente vi è un problema di sicurezza per la riservatezza delle intercettazioni telefoniche, ma, come tutti sappiamo, l'interesse si esaurisce nel corso dell'indagine preliminare, vale a dire che c'è una corsa a conoscere le intercettazioni telefoniche mentre vengono effettuate, quando se ne occupano i giornali, quando è in corso l'indagine preliminare. Tale interesse, come avviene sempre, si esaurisce in questa fase.

A Milano non avevamo la disponibilità di spazi di sicurezza, per cui una volta conclusa l'indagine le intercettazioni telefoniche, che per il codice devono essere tenute fino a che non passa in giudicato la sentenza, seppur racchiuse in pacchi sigillati, in un primo momento sono state tenute addirittura, per mancanza di spazi, in alcuni corridoi degli uffici della polizia giudiziaria. Poi, finalmente, quando è stato sopraelevato il palazzo di giustizia, è stato realizzato un locale apposito, una sorta di sottotetto in

cui sono stati custoditi tutti i nastri (o adesso i dischi) delle intercettazioni telefoniche; ciononostante, nessuno le ha mai toccate.

Piuttosto, mi pare che ci sia una lacuna legislativa, ed insisto su questo aspetto. Infatti, è previsto che, una volta esaurito il processo o anche su istanza di parte, possa essere disposta dal GIP, durante il processo, la distruzione delle telefonate che non hanno alcuna rilevanza per il processo stesso e, alla fine, la distruzione di tutte le telefonate custodite presso le procure, mentre la normativa non prevede la distruzione delle copie che sono state rilasciate ai difensori per legge.

Vorrei far rilevare alla Commissione questa lacuna legislativa, perché se si insiste sulla tutela della riservatezza delle intercettazioni che vengono archiviate presso le procure, bisogna pure tenere conto dell'esistenza di copie di esse che per tutta la durata del processo sono tenute negli studi degli avvocati, dove è certamente più facile accedere rispetto ai nostri depositi, che sono sempre muniti di una camera blindata e comunque sono custoditi dalla polizia giudiziaria.

Per quel che riguarda le copie rilasciate agli avvocati, non vi è alcuna previsione di riservatezza e neanche il Garante per la *privacy* si è posto il problema.

**PRESIDENTE.** Questo è il profilo, solitamente trascurato, della fase a valle. Il quesito che vorrei porre al dottor Castelli è se questi problemi di sicurezza riguardano anche la fase a monte: chi sono le persone che concretamente, se ci sono questi rischi di sicurezza, possono avere accesso al sistema delle intercettazioni, dall'inizio alla fine? Il magistrato chiede di procedere all'intercettazione e poi chi ce l'ha in mano, chi la sente? Come funziona la filiera?

**CASTELLI.** Dovrebbero essere gli ufficiali di polizia giudiziaria che procedono all'ascolto.

**PRESIDENTE.** Questi problemi di sicurezza riguardano la conservazione nelle sedi degli uffici giudiziari.

**CASTELLI.** Certo. Riguardano anche i *server* in cui vengono tenute materialmente le intercettazioni.

**PRESIDENTE.** Ma che cosa sono? CD-ROM, nastri, trascrizioni?

**CASTELLI.** Ci riferiamo a supporti di vario tipo, ma anche allo stesso *server* al cui interno sono.

**PRESIDENTE.** Mi pare che, a seconda del materiale, la tipologia di persone che può avere accesso sia differenziata.

**CASTELLI.** Il problema è che non esiste una normativa sui supporti: i supporti possono essere di vario tipo.

CASSON (*Ulivo*). Vi sono alcune questioni che non so se rientrino nella competenza attuale del dottor Castelli, ma che credo per la nostra Commissione sia comunque importante approfondire.

Desidero partire proprio dall'ultimo punto, che è stato sottolineato e segnalato dal Presidente, relativo alla conoscenza degli atti e al deposito delle bobine e dei CD presso moltissimi uffici. Il meccanismo attuale contempla una presenza, a mio parere, eccessiva di sale di ascolto autonome: ve ne sono presso i carabinieri, presso la guardia di finanza, presso la polizia (per di più, presso la polizia in questura), poi presso la Digos e le squadre mobili. Questa eccessiva diversificazione se, da un lato, è utile alle forze di polizia, perché concentrano uomini, tempi e sforzi, dall'altro, crea ovviamente sempre maggiori problemi di riservatezza e sicurezza. Credo che questo sia un dato abbastanza oggettivo e molto importante. Ciò fa capire come sia possibile che nella fase iniziale delle intercettazioni, mentre le stesse sono in corso, possano scappar fuori brogliacci di pezzi di intercettazioni prima ancora che siano arrivati all'esame del sostituto procuratore o comunque della magistratura.

Innanzitutto, quindi, vorrei sapere se vi è la previsione di una possibilità di intervento, da parte del Ministero, sulla proliferazione di uffici e di sale di ascolto.

PRESIDENTE. Quindi le sale di ascolto possono essere anche dislocate in luoghi diversi?

CASTELLI. Sì, se non è possibile farlo nelle sale di ascolto della procura.

CASSON (*Ulivo*). Secondo il codice di diritto penale questa procedura dovrebbe espletarsi presso le sale di ascolto distaccate soltanto in certi casi, adeguatamente motivati, mentre nella prassi succede sempre, per motivi di spazi, di uomini, di tempi. Si tratta di difficoltà oggettive delle forze di polizia, ma questa prassi crea problemi altrettanto rilevanti di riservatezza, per ovvi motivi. Credo sia un aspetto molto importante per gli uffici giudiziari e di polizia giudiziaria e non so se il Ministero sia in grado di intervenire o abbia previsto qualcosa in proposito.

Un dato importante che voglio sottolineare e segnalare – come ho già avuto modo di dire, mi pare, in occasione dell'audizione del Garante – è relativo all'attività dei gestori. Sono ancora meno convinto della riservatezza di tutto quel che passa attraverso i gestori, perché personalmente ho avuto modo di verificare che sono moltissime le persone autorizzate a conoscere quel che succede all'interno delle varie sale adibite a registrazioni e controlli. Questo è un problema ancora più serio, perché non so come si possano effettuare in questo caso verifiche e controlli.

Questi sono già due punti importanti che individuano il rischio consistente di fughe di notizie, da una parte o dall'altra, per fini più o meno nobili. Peraltro, si tratta pur sempre di reati.

C'è un'altra segnalazione che voglio fare a proposito di un rischio altrettanto significativo che riguarda – come tutti sappiamo – il momento del deposito delle intercettazioni. Il problema è in questo caso rilevante, anzi relevantissimo e riguarda anche il comportamento dei magistrati: non so se il dottor Castelli è in grado di dirci, in questo momento, se il Ministero ha fornito delle indicazioni sul tema.

Purtroppo, soprattutto per le intercettazioni che riguardano soggetti terzi o per quelle comunque inutili ai fini dell'indagine, normalmente non viene compiuta l'attività di stralcio che, a norma del codice, deve essere obbligatoriamente effettuata. Ritengo che all'interno degli uffici giudiziari si registri un controllo carente su questa attività, che rappresenta un obbligo giuridico del magistrato – sia esso pubblico ministero o GIP – il quale deve impedire che ci siano intercettazioni inutili. So bene che si tratta di un lavoraccio che richiede molto tempo e disponibilità, però la tutela di valori importantissimi, come quelli della *privacy* e della rispettabilità delle persone che non hanno a che fare con il procedimento penale, richiede che esso venga compiuto.

Per quanto riguarda la questione del deposito delle intercettazioni, non so se sarà possibile istituire nella fase finale una sorta di responsabile della procedura – che ricorda il procedimento amministrativo – o dello stato dei fascicoli in quel momento, in maniera molto ristretta e controllata. Con ciò chi ha accesso in quella fase alle informazioni, alle notizie, agli atti, sarebbe rigidamente controllato: si potrebbe così sapere realmente chi ha accesso e dove c'è la possibilità di una fuga di notizie. Ciò consentirebbe di mantenere il controllo della situazione nel modo più stringente possibile, anche se, come sappiamo, la perfezione non esiste in nessuno angolo in questo mondo.

PRESIDENTE. Dottor Castelli, il senatore Casson ha individuato diversi punti di debolezza nella tenuta del sistema, come quelli relativi alle sale dei gestori, alle sale di ascolto che vengono sempre più decentrate, probabilmente oltre i limiti previsti.

Il senatore Casson ha evidenziato inoltre la questione dell'attività di stralcio, ma qui ci troviamo già in un campo diverso e in un momento successivo; a proposito dei primi due argomenti siamo infatti nel campo della tenuta di sicurezza del sistema: le regole vengono cioè rispettate, ma c'è il rischio che ci siano molte possibilità di ascolto e di diffusione preliminari. Diversa è la questione della mancata attività di stralcio di cui parlava il senatore D'Ambrosio. Le chiedo dunque se il Ministero sta affrontando tali questioni e se lei ritiene che sussistano effettivamente problemi di questa natura.

CASTELLI. In larga parte sono problemi che riguardano il codice di procedura penale: la pluralità delle sale d'ascolto è infatti prevista dallo stesso codice. Se le postazioni interne sono insufficienti è infatti possibile, su autorizzazione data con provvedimento motivato, accedere a sale esterne. Sappiamo che ciò accade abitualmente.

PRESIDENTE. Il senatore Casson sostiene infatti che l'eccezione rischia di diventare la regola.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Le apparecchiature sono poche.

CASTELLI. Il numero delle apparecchiature è tarato sulle esigenze di decenni fa. Il Ministero ha poche competenze in proposito: sia sulla questione delle sale di ascolto che sulle norme procedurali riguardanti il deposito degli atti il Ministero potrebbe avere eventualmente solo competenze disciplinari nel caso vengano accertate violazioni di norme relative al segreto d'ufficio.

È evidente che questo è un sistema che al giorno d'oggi presenta numerosi varchi e falle, anche perché è estremamente diffuso. Il Ministero, ma non solo, potrà avere una competenza se si arriverà ad elaborare progetti che vadano nella direzione della centralizzazione di tale attività. Ritengo che questa rappresenti l'unica possibilità per il Ministero, che avrebbe come pregio anche quello di garantire maggiore controllo e trasparenza e quindi anche maggiore sicurezza.

\* PAPA. Signor Presidente, voglio sottoporre all'attenzione della Commissione una riflessione, anche riallacciandomi a quanto precedentemente accennato dal senatore Manzione. Ci sono tecniche recenti delle quali anche noi – che siamo una sorta di ufficiali pagatori – abbiamo potuto constatare l'esistenza negli ultimi tempi. Si tratta delle tecniche cosiddette delocalizzate, che utilizzano un vero e proprio sistema telematico a fibre ottiche, creando così nell'ambito delle intercettazioni qualcosa di estremamente nuovo rispetto alla concezione tradizionale.

Non sono un tecnico e non ho una competenza né specifica né istituzionale in proposito, ma posso dire che si tratta di un'innovazione che abbiamo verificato di recente. Le intercettazioni compiute con questo sistema presuppongono la necessità di un'attività delocalizzata, sia dal punto di vista della bifasicità tra il momento dell'intercettazione e quello dell'immagazzinamento dei dati, sia – come problematica di natura tecnica – dal punto di vista dell'esigenza di servirsi di strutture e apparati non compresi tra le strutture istituzionali previste.

Ciò riguarda il famoso problema dei CD-ROM di cui molto si è parlato: si viene a creare cioè un sistema telematico in rete, che come tutti i sistemi si può teoricamente prestare a forme di intromissione.

PRESIDENTE. Dunque anche di duplicazione.

PAPA. Non siamo in condizione di dirlo con certezza, ma da quanto accaduto di recente sembra emergere un'ipotesi di questo tipo. Il punto è che non esiste una gestione centralizzata, né vi è la possibilità concreta di controllare le modalità operative di questo sistema: esso si basa infatti sull'utilizzo di *password*, su sistemi di schermatura, di cui l'operatore si as-



sume la responsabilità, sia esso il magistrato o il soggetto che opera su delega del magistrato.

Si tratta dunque di nuovi sistemi rispetto ai quali non so se l'attuale assetto giuridico e gli strumenti tecnici di conoscenza – diffusi e normativi – siano in grado di offrirci adeguate garanzie. Siamo di fronte a problemi, dunque, esplosi con l'avvento delle recenti tecniche di intercettazione, che vengono appunto definite «delocalizzate».

PRESIDENTE. Perché sono definite così?

PAPA. Signor Presidente, lo ribadisco: non ho conoscenze tecniche adeguate in proposito, anche se ci siamo interessati di questo tema.

PRESIDENTE. Ci spieghi quanto ha potuto comprendere.

PAPA. Da quanto ho potuto capire, si tratta di un sistema recentissimo che opera più o meno con i normali meccanismi delle reti in fibre ottiche. Non si ha più, dunque, una circolazione del suono, ma la circolazione dei dati che vengono immagazzinati attraverso la rete, per via telematica.

PRESIDENTE. Ho capito: non sappiamo dove vanno a finire questi dati.

PAPA. Questo fa in modo che il soggetto che decrittava i dati, che oggi non sono più fonetici ma telematici, operi però secondo le norme tradizionali. Quel soggetto, su delega dell'autorità giudiziaria, deve poi trasformare i dati acquisiti nella risultanza fonetica e cartacea. Proprio su questo passaggio vi è un dibattito: non vi è certezza sull'effettiva e concreta possibilità del sistema di controllo assoluto.

Ovviamente tutto questo si rimette alla responsabilità del soggetto che opera concretamente, cioè il magistrato.

PRESIDENTE. Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria.

PAPA. Dunque, applicando la normativa vigente, applichiamo a questi nuovi sistemi gli strumenti di garanzia e tutela che vengono previsti dal codice di procedura penale per una vecchia tipologia di intercettazione, che è un po' diversa. Mi scuso dunque se posso avere dato informazioni inesatte.

PRESIDENTE. Il suo contributo è stato prezioso.

\* BUCCICO (AN). Signor Presidente, stiamo constatando come la situazione si sia talmente impantanata che è difficile venirne fuori.

Abbiamo un problema reale: secondo le esperienze e le prassi distorsive alle quali assistiamo quotidianamente, soprattutto nella fase delle in-

dagini preliminari, fuoriescono notizie ed intercettazioni che il giorno dopo troviamo pubblicate sui giornali. Partiamo da questo dato di fatto. Ci rendiamo conto del motivo per cui ciò possa accadere. Non voglio inseguire l'ipotesi scientifica poc'anzi illustrata dal dottor Alfonso Papa né intendo penalizzare quella a valle illustrata dal senatore D'Ambrosio, che è un'ipotesi residuale giacché gli avvocati vengono in possesso legittimamente del materiale, ad esempio soprattutto in occasione del deposito degli atti per il riesame. Si pone poi il problema dell'eventuale distruzione successiva, ma ormai c'è già stato il momento in cui si è legittimamente venuti a conoscenza delle informazioni e la circolazione, sia pure nell'ambito dei soggetti deputati, è diventata ugualmente legittima. Qui siamo già fuori.

Il problema reale – che noi abbiamo sottoposto all'attenzione del Garante – è un altro, rispetto al quale adesso iniziamo a trarre qualche conclusione, peraltro già evidenziata dal dottor Castelli. In sostanza, le 165 procure sono i domini autonomi della situazione; infatti, non c'è una normativa generale che permette di intervenire sui sistemi di sicurezza in maniera conforme su tutto il territorio nazionale. Questo è il dato di fatto, la situazione reale.

La moltiplicazione dei centri di ascolto, ai quali ha fatto giustamente riferimento il senatore Casson (di cui condivido tutta l'impostazione data al problema), discende anche dalle esigenze o dalle disfunzioni, dalle necessità o dalle anomalie che si vanno a determinare negli uffici giudiziari. Come ho già evidenziato in occasione dell'audizione del Garante per la *privacy*, i centri d'ascolto si sono moltiplicati; ho citato l'esempio dei vigili urbani, ma potrei fare anche quello della polizia stradale. Purtroppo ciò si verifica in moltissime procure ed il fenomeno si moltiplica. Tutto questo dipende esclusivamente dalle procure che stabiliscono i contratti. I termini di garanzia, di sicurezza e di controllo risiedono unicamente nella responsabilità del contraente, cioè della procura; il Ministero – come ha sottolineato il dottor Papa – è l'ufficiale pagatore e può intervenire solo a livello di raccomandazione ma non con altro, fin quando non ci sarà un apparato normativo che servirà a disciplinare il fenomeno.

Allora, il problema fondamentale che ci dobbiamo porre non è neppure quello della purgazione delle intercettazioni inutili (che, come ha evidenziato il dottor Castelli, è perfettamente disciplinato nel codice); infatti, sappiamo che da quel momento sono responsabili il magistrato e gli apparati di segreteria e di cancelleria che fanno capo ai magistrati. Su questo neanche si discute perché da quel momento in poi sappiamo chi sono i responsabili della segretezza e, pertanto, sappiamo a chi rivolgerci. Il problema della facilità con cui queste intercettazioni vengono fuori sorge prima; la questione si pone esclusivamente nella fase a monte sulla quale, quindi, dobbiamo intervenire.

Al dottor Pizzetti ho chiesto se è possibile immaginare un sistema di sicurezza, rispetto al quale poi intervenire in maniera conforme su tutto il territorio nazionale (ovviamente con la partecipazione attiva del Ministero); mi riferisco alla possibilità, attraverso la sofisticata strumentazione

scientifico oggi esistente, di riconoscere la paternità in caso di uso di tale materiale. Oggi possiamo fare tutte le illazioni possibili ed immaginabili, ma il problema della sicurezza è soltanto questo. Allora, quando nasce la sala di ascolto, gli ufficiali di polizia giudiziaria ascoltano, c'è anche il personale degli enti gestori ed il personale di polizia giudiziaria provvede alla trascrizione che poi rimette alla segreteria del procuratore della Repubblica: è quindi in questa fase che si determina maggiormente l'anomalia. Le anomalie che siamo abituati a constatare nelle fasi successive hanno paternità riconoscibili; quelle che, invece, si verificano in questa prima fase non sono riconoscibili. Chiedo pertanto se è possibile applicare sistemi di sicurezza che permettano la riconoscibilità, sia pure successivamente, anche attraverso processi di elaborazione sofisticata del materiale utilizzato. Il Garante per la protezione dei dati personali, professor Pizzetti (come il Presidente ricorderà) ci ha risposto di sì.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Come si fa a riconoscere la trascrizione di un'intercettazione?

BUCCICO (*AN*). Non parlo della trascrizione.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Una volta che abbiamo reso riconoscibile chi ha avuto il dischetto, emerge il problema della trascrizione; chiedo, però, come si può riconoscere la trascrizione. È difficilissimo.

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio, il quesito non viene posto a lei.

BUCCICO (*AN*). Io parlo della possibilità di intervenire sull'accesso al materiale. In questo senso oggi la tecnologia ha compiuto passi in avanti: ci mancherebbe altro! Del resto, per rendersene conto basta leggere quanto è stato scritto anche dal punto di vista giuridico in tema di reati informatici e di pirateria informatica, dall'articolo 603 del codice penale in poi. Se ciò fosse possibile, si potrebbero individuare maglie di sicurezza e filtri di garanzia che permetterebbero al Ministero di intervenire o di proporre una normativa omogenea sul territorio nazionale. Infatti, comunque vadano le cose, mi chiedo – e mi rivolgo anche al dottor Castelli – se una normativa di carattere omogeneo da sottoporre a tutte le procure sia comunque nelle intenzioni del Ministero. Adesso esistono 165 procure della Repubblica autonome, ognuna delle quali procede per proprio conto. Questa è la verità.

Il problema nasce dal fatto che i centri di ascolto sono delocalizzati ed estranei l'uno all'altro, con possibilità di accesso da parte di soggetti che non sono controllabili.

Ebbene, esiste tale possibilità e ho colto con interesse un passaggio delle dichiarazioni rese dal dottor Castelli a proposito del gruppo di studio che dovrebbe nascere d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali. Penso, infatti, che uno degli obiettivi sia proprio quello di indi-

viduare filtri e maglie di sicurezza per evitare che questi fenomeni patologici diventino norma.

\* CENTARO (*FI*). Vorrei chiedere alcune informazioni, innanzi tutto ad integrazione delle indicazioni sul nuovo sistema di cui ha parlato il dottor Papa.

In primo luogo, vorrei sapere se il nuovo sistema, oltre alla decrittazione del dato e quindi alla trascrizione della frase, consente l'ascolto fonetico. Infatti, ci rendiamo tutti conto che una frase, a seconda del modo in cui viene detta, può essere letta in un senso o in un altro. Quindi, se il sistema non consentisse il recupero del dato fonetico potrebbe costituire un limite alla valutazione del contenuto e delle reali intenzioni poste a base del colloquio.

In secondo luogo, vorrei sapere se il Ministero, oggi o anche in periodi trascorsi, si sia mai posto il problema del costo complessivo del servizio; piuttosto che perfezionare contratti di noleggio, chiedo se si è pensato, non dico all'acquisto (perché la tecnologia progredisce continuamente e quindi vi sarebbe una rapida obsolescenza), ma almeno ad un *leasing* con la possibilità di cambiare le apparecchiature dopo sei mesi o un anno e se questo diverso contratto possa essere complessivamente più economico.

In terzo luogo, per quanto mi riferiscono i colleghi, i dati evidenziano che i costi dell'utilizzo dell'apparecchiatura sono diminuiti ma sono aumentati quelli complessivi, derivanti dal numero più elevato di intercettazioni. Ancorché si entri nell'autonomia e nell'indipendenza dell'attività giurisdizionale, chiedo se non si possa ipotizzare, di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, se non una circolare, almeno un indirizzo, seguito anche da quei corsi (che il CSM è solito organizzare) sull'utilizzazione selettiva delle intercettazioni telefoniche. Intendo dire che i due, i tre o i dieci soggetti che da indagini già svolte risultano con una certa probabilità essere responsabili del reato, è opportuno intercettarli. Se da un rapporto della Pg che si riferisce a una gamma vastissima di persone e si iniziano le intercettazioni telefoniche nei confronti di più persone per verificare cosa emerge, è chiaro che il costo arriva alle stelle; non si tratta di un'utilizzazione selettiva del sistema.

Mi rendo conto che, per certi versi, si finisce con l'entrare nella sfera di autonomia di ogni magistrato, che decide di utilizzare uno strumento di investigazione piuttosto che un altro però certamente esiste anche un problema di qualificazione del magistrato nell'utilizzare gli strumenti di investigazione nei momenti e nei modi più appropriati.

\* CASTELLI (*LNP*). Innanzi tutto desidero ricordare a me stesso, prima ancora che agli altri, che queste audizioni sono finalizzate all'intenzione della Commissione di predisporre un progetto di legge. Risulta, pertanto, necessario che la Commissione affronti alcune problematiche concernenti tale tematica giacché, in qualità di legislatori, abbiamo la responsabilità di varare una legge che, in qualche modo, migliori una situazione

unanimente considerata insoddisfacente, sia sotto il profilo dei costi che sotto quello della sicurezza del sistema.

Quanto al problema dei costi, ricordo che dal 2001 al 2006 il numero di bersagli è quintuplicato e che i costi sono meno che triplicati. Ciò significa che vi è stata una riduzione dei costi unitari assolutamente significativa, alcune volte drammatica, perché siamo passati da un costo di 80 euro al giorno per ciascun bersaglio nel 2001 ad una media che oggi si aggira sui 20 euro, con punte ancora inferiori. Questo perché si è riusciti, attraverso varie vie che un giorno magari sarà interessante approfondire, a spezzare un monopolio che riguardava lo stesso noleggio delle apparecchiature. Ora, non intendo soffermarmi sul motivo per cui questa società fosse riuscita ad assicurarsi tale regime, ma di fatto era così: disponeva dei codici di decrittazione, che erano soltanto suoi e quindi li gestiva a suo piacimento, con i costi che voleva. Negli anni c'è stata una *moral suasion* che ha consentito di convincere il monopolista a mettere a disposizione anche di altri soggetti i codici di decrittazione ed il risultato si è visto, anche se è ancora *in fieri* giacché non tutte le procure, almeno fino a qualche mese fa, si erano adeguate. Dunque, da questo punto di vista, si potranno raggiungere anche altri risultati più concreti. Però è evidente che prima o poi si dovrà passare da una prassi meramente amministrativa all'adozione, da parte del Ministero, di nuovi strumenti legislativi. Pertanto, vorrei conoscere dal dottor Castelli gli orientamenti sotto tale profilo. A dire la verità, se da un lato, teoricamente, da un punto di vista finanziario ed economico, l'accentrare tutto e l'ipotizzare una gara che dia in mano ad un gestore nazionale tutto il sistema delle intercettazioni potrebbe sembrare razionale, dall'altro ciò mi spaventerebbe per il potere che daremmo in mano a costui, il quale finirebbe con l'averne una sorta di «SPECTRE». Ed ecco che allora sconfiniamo nel problema della sicurezza. A mio avviso, quindi, sarebbe pericoloso avere un unico gestore che conosca vita, morte e miracoli di tutti gli italiani perché poi, di fatto, si arriverebbe a questo.

In conclusione, vorrei conoscere l'orientamento del Ministro in ordine a tale tematica per addivenire ad un'ulteriore razionalizzazione dei costi, tenendo però presente anche questo grosso pericolo. Si è già parlato di alcuni fantomatici progetti. Per alcuni mesi la stampa ha parlato di un fantomatico «Super Amanda»: si vociferava che fosse una sorta di super sistema che qualcuno stava mettendo a punto, ma di cui francamente non sono mai riuscito ad avere traccia. Successivamente, su un altro importante quotidiano dello stesso editore, è stato dichiarato che «Super Amanda» non esisteva e la cosa è finita lì. Resta, in ogni caso, il dubbio se si sia trattato di un'operazione di natura meramente giornalistica o se, invece, qualcuno – non si sa bene quanto legittimamente – abbia ipotizzato un sistema di questo genere che, a mio avviso, comporterebbe rischi democratici. Sarebbe, infatti, la concretizzazione – almeno in termini ipotetici – del «Grande fratello». Su questo non c'è il minimo dubbio, atteso che è noto che in Italia si ascoltano milioni di persone ogni anno.

Vengo ora al problema della sicurezza. Si tratta di un tema millenario: *quis custodiet custodes?* Infatti è del tutto evidente che qualsiasi sistema telematico e informatico si possa ipotizzare dietro c'è sempre un uomo che lo gestisce e che può avervi accesso. Possiamo inserire tutte le *password* che vogliamo, ma poi comunque le stesse saranno sempre in mano a qualcuno.

È possibile, da un punto di vista meramente teorico, immaginare un sistema assolutamente blindato? Sì. Penso a un sistema che però ovviamente è complicato: mi riferisco al sistema di attivazione delle bombe nucleari. Esiste.

PRESIDENTE. Non esageriamo.

CASTELLI (*LNP*). Io penso a quello. Non è così difficile. Lasciamo stare le bombe nucleari ma potremmo mutuare lo stesso sistema di sicurezza, che è assolutamente complesso e comporterebbe il coinvolgimento di una serie di soggetti, con costi che evidentemente aumenterebbero. Dico ciò perché non possiamo dire che dal punto di vista teorico non sia possibile immaginare un sistema assolutamente blindato e sicuro. Naturalmente sarebbe molto poco pratico, su questo non c'è il minimo dubbio. Ed allora, se vogliamo un sistema molto più elastico, dobbiamo immaginare che non sia possibile cancellare alcuni soggetti dalla filiera di manutenzione dei dati. Penso, innanzi tutto, al tecnico, all'ufficiale di polizia giudiziaria, che li gestisce. È vero, oggi – come affermava correttamente il dottor Castelli – il codice consente una proliferazione di centri di ascolto che teoricamente non è un male; il male nasce se essi vengono usati diabolicamente, malignamente e non virtuosamente. Non so se il dottor Castelli ne è a conoscenza – gli fornisco un piccolo *scoop* - che esiste un centro di ascolto anche all'interno del Ministero della giustizia, che ha consentito di raggiungere ottimi risultati, ad esempio, nella lotta alla mafia e da cui non è mai uscita la minima anticipazione o la minima notizia. Forse non si è mai saputo neanche che esistesse. Comunque esiste e funziona, o almeno funzionava fino a qualche mese fa ed ha portato a risultati assolutamente encomiabili.

Ebbene, emerge sicuramente la necessità del legislatore di intervenire. Oggi, infatti, la norma contiene sanzioni assolutamente non dissuasive. Ricordo al riguardo che un quotidiano che fattura ogni anno centinaia di milioni di euro in caso di pubblicazione di notizie coperte dal segreto paga una sanzione pari a 50 euro. Questo è il dato. Il giornalista, di fatto, gode di un'immunità sostanziale perché non compie alcun reato. Per configurare il reato infatti dovrebbe essere individuato il pubblico ufficiale che ha commesso il reato stesso e, guarda caso, non viene mai individuato giacché – come è noto – la legge in questo momento colpisce soltanto il pubblico ufficiale infedele.

Crede, quindi, che questo rappresenti un tema sul quale dobbiamo esercitarci per individuare sanzioni di natura deterrente veramente efficaci. La filiera esiste ed è precisa: c'è il tecnico che ascolta, c'è chi trascrive le

intercettazioni (quindi l'impiegato amministrativo), c'è il magistrato e poi l'avvocato. Nessuna di queste categorie può essere ritenuta esente. Vorrei ricordare cosa ha detto pochi giorni in proposito una voce autorevole come quella del Ministro dell'interno. Egli ha dichiarato, magari non utilizzando termini tecnici particolarmente precisi, che gli è stato riferito che alcuni magistrati, nel momento stesso in cui depositano gli atti e li consegnano agli avvocati – dunque coinvolgendo un ulteriore soggetto nell'ambito della platea dei sospetti – forniscono le *password* ai loro amici giornalisti. La dichiarazione del Ministro dell'interno coinvolge anche i magistrati.

CASSON (*Ulivo*). Non è esattamente così. Ha parlato della procura in generale e quindi di una realtà molto più ampia. Le *password* sono a disposizione anche degli ufficiali di polizia giudiziaria, come è accaduto per la procura di Milano in cui qualcuno è finito sotto procedimento penale proprio per aver abusato della fiducia dei magistrati.

CASTELLI (*LNP*). Non credo che tale dichiarazione sia stata casuale.

PRESIDENTE. Soprattutto era stata avviata un'indagine giudiziaria di cui spero che prima o poi ci spiegheranno i presupposti.

CASTELLI (*LNP*). In ogni caso, sono questi i soggetti coinvolti. Credo che in presenza di un sistema abbastanza elastico non sia possibile diminuire questo numero. Si tratta di individuare piuttosto normative che consentano la tracciabilità – questo è il punto fondamentale – e quindi di arrivare al colpevole. In questo profluvio di indiscrezioni mai una volta è stato individuato un colpevole. Qual è l'orientamento del Governo al riguardo?

Rifacendomi a quanto diceva il senatore Centaro, ritengo che il legislatore si debba assumere la responsabilità di limitare il campo di intercettazione. Non credo che si possa fare riferimento a direttive o ad altri strumenti assimilabili, anche perché l'esperienza fatta mi insegna che non appena il Ministero tenta di dare qualche indicazione alla magistratura, anche se forse adesso il clima politico è cambiato, scatta immediatamente l'obiezione secondo cui rispetto all'attività giurisdizionale il Governo non può assolutamente intervenire. Il legislatore può invece intervenire attraverso uno strumento legislativo. Sarebbe importante verificare se vi è la volontà o no di assumersi tale responsabilità.

Sarebbe poi utile un chiarimento ulteriore sulla Dg SIA, responsabile per tutto ciò che concerne l'informatica. Per quanto riguarda la Dg SIA, che gestisce una parte importante dell'intero processo, ho tentato di introdurre una maggiore professionalità, considerato che essa si occupa soprattutto, anzi quasi esclusivamente, del processo di informatizzazione rispetto al quale spende cifre assolutamente significative. Ricordo che nel 2001 il Presidente della Repubblica scrisse al Ministro chiedendo conto dei 1.500 miliardi spesi dal 1996 al 2001 per il sistema informatico italiano del Mi-

nistero della giustizia. Ho tentato di nominare a capo della Dg SIA un esperto informatico, ma ciò mi è stato per molto tempo impedito dalla Corte dei conti. Per una logica abbastanza misteriosa mi era stato exceptito che soltanto un magistrato poteva essere messo a capo del settore informatico. Abbiamo modificato la norma, come credo la logica voglia, nel senso di prevedere che a capo di quel settore vi fosse un esperto informatico ma purtroppo, per una serie ritardi posti in essere proprio dalla Corte dei conti, non è stato possibile procedere alla nomina. Il posto è ancora vacante oppure è stato nel frattempo coperto? Il Ministro o comunque il capodipartimento da cui dipende funzionalmente e gerarchicamente la Dg SIA – dunque il dottor Castelli – ha intenzione di nominare un esperto informatico o un magistrato a capo di un settore così importante, anche e soprattutto in considerazione della delicatezza della materia in esame?

MANZIONE (*Ulivo*). È mia intenzione rivolgere tre domande, due al dottor Castelli e una al dottor Papa, ricordando a me stesso che non si possono pretendere valutazioni politiche o cercare di immaginare il pensiero del Governo. Sono valutazioni che al limite, integrando l'audizione odierna, si possono chiedere al Ministro guardasigilli stesso. In quel caso potrebbe forse anche rispondere alla domanda, che è rimasta nell'aria, del presidente Salvi.

CASTELLI (*LNP*). I capidipartimento agiscono sulla base delle direttive del Ministro. Chiedevo soltanto se erano già intervenute direttive in tal senso.

PRESIDENTE. Dottor Castelli, lei ha avuto direttive dal Ministro in tal senso?

\* MANZIONE (*Ulivo*). La ringrazio, Presidente. La sua capacità di interpretazione è notevole, nella doppia accezione.

Sembra quasi che il senatore Castelli per cinque anni non abbia svolto certe funzioni o che le abbia svolte trovandosi all'opposizione e non nella sua veste di Ministro guardasigilli.

CASTELLI (*LNP*). La logica del senatore Manzione resta sempre misteriosa.

PRESIDENTE. Teme che lei usi lo *slogan*: «non mi facevano lavorare».

MANZIONE (*Ulivo*). Non è che lo temo, in effetti lo usa in continuazione, ripetendo: «non mi consentivano», «non mi permettevano».

Tornando al punto, non si possono pretendere valutazioni generali oppure valutare la possibilità di un'iniziativa mediante, ad esempio, una circolare. Si deve tener conto dell'obbligatorietà dell'azione penale e della libertà dell'azione investigativa. È evidente che sarebbe difficile ragionare



– rispondo al collega Centaro – su un’ipotesi che veda la possibilità di limitare...

CENTARO (*FI*). Facevo riferimento anche alla necessità di un coinvolgimento del CSM attraverso una scuola di formazione.

MANZIONE (*Ulivo*). Ha ragione il collega Castelli nel dire che esiste un problema di intervento normativo. All’esito di quest’indagine conoscitiva si potrà valutare meglio la situazione.

Detto ciò, proprio per cercare di comprendere meglio quali sono gli elementi utili al completamento del tema di interesse dell’audizione odierna, mi permetto di fare due domande al dottor Castelli e una al dottor Papa.

Dottor Castelli, lei ha correttamente sottolineato che rispetto all’intero percorso, improntato ad una autonomia assoluta da parte delle singole procure, non si ha la possibilità di intervenire, a meno che non intervenga una violazione rispetto alla normativa generale. In caso contrario non si può far altro che prenderne atto.

Mi interessa però tornare su un tema che ho già trattato in occasione dell’audizione del dottor Pizzetti, ripreso poco fa dal collega Casson. Esiste l’obbligo di una scrematura delle intercettazioni, per evitare che quelle che non servono finiscano in questo calderone complessivo. Questo obbligo non viene osservato, come rilevava anche il collega. Rispetto a ciò una possibilità di intervento si potrebbe immaginare. Mi sembra utile sottolinearlo a beneficio di tutti.

Qualche perplessità in più deriva invece da un aspetto che lei ha manifestato nel suo intervento. Sostanzialmente lei diceva di rendersi conto che l’esternalizzazione dell’intercettazione è diventata la regola. Nasceva come un’eccezione e, laddove si evidenziasse una disfunzione, era possibile per il centro di ascolto della procura, con decreto motivato, esternalizzare l’intercettazione. Questa possibilità non può essere legata però all’insufficienza cronica, quanto piuttosto all’anomalia temporanea. È evidente, infatti, che nel momento in cui non è possibile assolvere a quel compito a causa di una postazione in avaria o comunque per difficoltà di altro genere – dunque in presenza di un dato cronico – anche per il Ministero nasce l’esigenza di rivedere la questione.

Ho sentito qualcuno sostenere che la causa del problema è insita in un ragionamento che si affida a parametri che appartengono al passato, quando le intercettazioni erano in numero minore. Vorrei che il Ministero prendesse atto quindi che i parametri odierni devono essere legati alle intercettazioni effettivamente effettuate. Per dirlo con parole ancora più chiare, non sono né per limitare i magistrati, né per limitare, utilizzando vecchi parametri, quel percorso di sicurezza che deve essere garantito nell’interesse dell’indagato e di tutti i cittadini. È dunque necessario uscire dall’alibi secondo cui, esistendo vecchi parametri che tenevano conto di un numero limitato di intercettazioni, diventa necessario o comprimere le intercettazioni oppure incidere sulle garanzie. Ritengo che sia necessa-

rio aggiornare i parametri sulla base delle attuali esigenze investigative, che comportano un certo numero di intercettazioni, e rispetto al dato che emerge cercare di tarare nuovamente il sistema.

Ringrazio il dottor Papa per aver sottoposto alla Commissione una problematica che avevo già cercato di evidenziare durante l'intervento svolto dalla dottoressa Iannini (la quale, però, aveva correttamente risposto che non appartiene alla sua competenza specifica) e che era quindi rimasta in sospeso. La delocalizzazione tramite la nuova tecnologia delle fibre ottiche rappresenta, infatti, un problema effettivo, per quanto riguarda le garanzie e la sicurezza.

Innanzitutto, si tratta di un sistema che non è testato al 100 per cento. Non si comprende bene – lo diceva con notevole sincerità il dottor Papa – quali conseguenze possa comportare. Immaginare un sistema che provvede alla decriptazione automatica significa, da un lato, ottenere un risparmio di tempo, ma d'altra parte non si sa quanti e quali soggetti possono determinare, tramite un sistema che in sostanza utilizza la rete, una decriptazione complessiva. Sul versante della sicurezza, ciò non ci permette di immaginare un percorso che consenta di accertare le responsabilità.

Relativamente alle garanzie si configura una situazione addirittura peggiore, in quanto un sistema come questo sostanzialmente consente di installare la centralina presso la procura, con un sistema di ascolto – che definisco teorico – presso la stessa e con una serie di ramificazioni.

PRESIDENTE. Se ho capito bene, quindi, con questo sistema diventa virtuale l'ascolto nel luogo.

MANZIONE (*Ulivo*). Secondo me sì. Il problema è che l'operazione sostanziale, che determina l'intercettazione, la creazione del brogliaccio e la trascrizione, non avviene presso la procura, ma presso l'organo di polizia giudiziaria delegato. In effetti, vi è una centralizzazione presso la procura, perché di fatto la centralina è lì, ma concretamente, visto che vi è la possibilità di irradiare i dati su tutto il territorio nazionale – sottolineo questo punto – si può far in modo che il risultato concreto, fisico, dell'intercettazione realizzata con la centralina allocata presso la procura, arrivi presso qualunque ufficio di polizia giudiziaria. Siamo sicuri, allora, che l'intercettazione arrivi soltanto presso quell'ufficio di polizia giudiziaria e non anche presso altri soggetti? Siamo certi che non vi possa essere in questo passaggio un'intercettazione? In tal caso si riscontrerebbe un doppio problema: da una parte si avrebbe la violazione della norma che stabilisce che l'intercettazione avvenga presso la procura, perché si presume che lì vi sia il personale affidabile, che consenta la sicurezza complessiva del sistema e la garanzia dei cittadini. D'altra parte, la sicurezza complessiva del sistema risulta compromessa, dal momento che non solo si viola la norma che prevede che si tratti di un sistema centralizzato, ma addirittura ciò può dar luogo ad ulteriori intercettazioni dell'intercettazione.

CASTELLI (*LNP*). Questo avviene già adesso. I luoghi di ascolto a volte distano centinaia di chilometri dal luogo dell'intercettazione.

PRESIDENTE. Chi decide su tali meccanismi? Da chi dipende adottare questa nuova tecnologia?

PAPA. Credo che il meccanismo finale, concreto, con il quale si attua questa pratica sia in definitiva un *modem*.

PRESIDENTE. Nel Ministero vi è qualche organo, una direzione, un settore competente? Chi fornisce concretamente questi meccanismi?

\* PAPA. No. In merito a questa prassi si sono registrate situazioni di emergenza, di cui si è venuti a conoscenza a seguito di attività ispettive condotte dal Ministero della giustizia. Non avendo competenza specifica, temo che si possa trattare di un tipo di pratica elusiva anche del dato normativo. Ho tentato di portare all'attenzione della Commissione, con riferimento all'assetto normativo, che individua, comunque, nell'ambito di responsabilità soggettive, la concreta partecipazione di operatori ben determinati alle operazioni (ciò prescinde anche dall'esigenza di riservatezza), questo tipo di sistema, che, forse, merita un approfondimento, perché, a seguito – ripeto – di notizie emerse e delle quali si è a conoscenza in conseguenza degli esiti di attività di ispezione del Ministero, sono sorte alcune difficoltà.

Con riferimento ai problemi legati alla *privacy*, nella sostanza, l'aspetto più discutibile è che, a fronte degli obblighi imposti al pubblico ministero e all'ufficiale di polizia giudiziaria dalle disposizioni normative, vi è la sensazione che attraverso sistemi di duplicazione dei CD sia relativamente possibile un'attività di propalazione, che sfugge anche alle modalità di imputazione degli atti.

Si tratta di un elemento che abbiamo inteso portare a conoscenza e che potrebbe essere approfondito – se ritenete – mediante un'attività che, però, fa capo all'ispettorato generale. Personalmente non ho ulteriori elementi di conoscenza e vi prego di verificare ciò che ho esposto anche alla luce di competenze tecniche che non mi appartengono.

PRESIDENTE. I suoi *caveat* le fanno onore. Acquisiremo i dati tecnici una volta per tutte.

BULGARELLI (*IU-Verdi-Com*). Signor Presidente, intervengo sul tema delle intercettazioni delocalizzate attraverso fibre ottiche. Vi è stato un grande dibattito, che ha toccato non solo il nostro Paese, ma anche quelli che per primi sono passati al sistema di cablaggio delle città. Sapete che anche molte delle nostre città hanno un sistema di lettura dell'attività dei cittadini attraverso un apparato di fibre ottiche. Ciò poneva problemi legati soprattutto alla *privacy*, anche perché in teoria un sistema a fibre

ottiche, avendo degli spazi piuttosto ampi, è molto simile ad Internet ma possiede una maggiore capacità di contenimento dei dati. Questo fa sì che tutti i dati riguardanti una persona – dalle riprese realizzate con telecamere, al dato fonico, all'utilizzo delle tessere bancarie, ai dati sanitari – siano convogliati all'interno del sistema a fibre ottiche, in modo che sia sempre disponibile una scheda pronta all'uso sulle persone.

Il tema relativo alle fibre ottiche è ancora da esplorare. Mi piacerebbe sapere – visto che ancora il sistema Italia non è cablato integralmente, ma vi sono delle zone di eccellenza – se da parte del Ministero vi è già stata, in merito alla raccolta dati, una sorta di collaborazione con il sistema di cablaggio attivo in alcune città. In tal caso ci troveremmo davvero in una situazione da «Grande fratello» e almeno non concordo con la scelta del nucleare come possibilità.

\* CASTELLI (*LNP*). Parlavo soltanto dal punto di vista tecnico.

PRESIDENTE. A fini pacifici.

CASTELLI (*LNP*). Ho detto che teoricamente sarebbe possibile ma certo sarebbe molto complicato.

BULGARELLI (*IU-Verdi-Com*). Stavo solo scherzando.

CASTELLI (*LNP*). È uno spirito di patate.

BULGARELLI (*IU-Verdi-Com*). Si rischia di bere troppo anche con quello.

Si tratta di un sistema alfanumerico, simile a quello di Internet, di fatto, che ha solo una grande capacità di raccogliere dati su qualsiasi argomento. Tale problematica era emersa, in particolare, negli Stati Uniti rispetto allo scandalo sull'utilizzo dei dati relativi allo stato di salute delle persone, in connessione con l'occupazione. Questo è uno dei temi, credo, da affrontare seriamente.

\* CASTELLI. Credo che sia possibilissimo identificare i dati d'accesso e quindi verificare chi accede – non sempre vi è la stessa identificazione – e chi utilizza le intercettazioni. Ciò detto è comunque utile e prezioso sapere chi accede al dato e – ripeto- credo che al giorno d'oggi ciò sia possibile.

Un altro aspetto da precisare è che il Ministero «c'entri poco» con quello che riguarda il processo. Un'azione realizzabile in questo ambito e su cui credo verteranno i prossimi passaggi è quella di non demandare i contratti alle singole procure, ma in qualche modo di concentrarli; il che non significa necessariamente operare una concentrazione a livello nazionale, ma regionale o distrettuale. Si tratta di scelte che poi bisognerà valutare sia dal punto di vista economico, perché sicuramente possono comportare una grandissima diminuzione dei costi, sia sotto il profilo politico

posto che esistono certamente problemi di centralizzazione. In tal senso basti pensare ad una operazione dello scorso anno – che l'ex ministro Castelli credo conosca bene – con cui si è cercato di centralizzare tutta la questione delle verbalizzazioni mediante la stipula di un contratto a livello nazionale.

CASTELLI (LNP). Era stata intrapresa per motivi di sicurezza.

\* CASTELLI. Sì, certamente. In un caso come quello in esame si tratta di un'operazione che si può realizzare affrontando però una serie di problemi che riguardano la sicurezza, ma anche altre questioni quali ad esempio il fatto di rendere possibile l'ascolto anche per l'intervento immediato. Le intercettazioni, infatti, non possono essere considerate solo come «passive» perché ci sono reati per cui è necessario che qualcuno ascolti onde poter intervenire immediatamente, ad esempio nel caso di sequestri di persona. È possibile pertanto considerare i settori su cui il Ministero può agire, ovviamente però vanno anche risolti i problemi inerenti la sicurezza, la trasparenza, dove trasparenza significa sapere chi accede ai dati, oltre a garantire una serie di aspetti, ad esempio quelli sottolineati dal senatore Manzione, che riguardano la necessità di disporre di postazioni sufficienti al fine di evitare l'utilizzo di sale d'ascolto esterne.

Altra questione. Non credo che il Ministero possa dare delle direttive alle procure, posto che l'indicazione di limitare il ricorso alle intercettazioni credo sia stata già data. Peraltro, si ravvisa l'opportunità che il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero rendano tutti consapevoli dei costi. Oggi la consapevolezza delle spese legate ad una serie di attività è molto limitata e i dati che oggi vi sono stati forniti sono scarsamente conosciuti, laddove bisognerebbe che vi fosse invece maggiore contezza sia dei costi prodotti da certi interventi, sia delle spese attuali. Già solo la conoscenza di questi aspetti probabilmente rappresenterebbe un elemento positivo quanto meno a livello culturale e di comportamento.

Non ho avuto nessun orientamento al riguardo da parte del Ministro, del resto la mia è una posizione di *line* e non di diretta collaborazione con il Ministro; ripeto, tenuto anche conto che sono trascorsi solo 10 giorni, non ho ricevuto alcuna direttiva in proposito. Il ruolo di direttore generale della Dg SIA è tuttora vacante, anche se onestamente devo dire che non condivido la differenza che viene posta riguardo a questa funzione tra magistrati ed informatici; sono infatti dell'avviso che sia necessario che a capo della Dg SIA vi sia una persona esperta in informatica che conosca però anche le metodologie e il modo di agire interno agli uffici giudiziari. A mio parere questi sono i requisiti che debbono essere garantiti; il fatto che poi questa persona sia un magistrato o meno è una questione ulteriore, il problema fondamentale è che il soggetto selezionato abbia entrambe le sopracitate competenze. Comunque allo stato il posto di direttore della Dg SIA è ancora vacante, e del resto ciò è logico considerato anche che essendo stato nominato solo da 10 giorni non ho avuto modo di avanzare alcuna proposta a riguardo.

\* *IANNINI*. A mio avviso potremmo svolgere una nostra indagine conoscitiva, ovviamente senza ledere alcuna autonomia e indipendenza, per verificare sia in quante procure sia stato adottato il sistema descritto dal senatore Manzione sia, soprattutto, se esistano delle attestazioni circa l'insufficienza delle postazioni d'ascolto in procura e quindi della conseguente necessità di creare delle sedi d'ascolto esterne. Ripeto, credo che sarebbe opportuno porre in proposito dei quesiti all'autorità giudiziaria ai fini di un monitoraggio ed anche per valutare l'ampiezza del fenomeno.

*PRESIDENTE*. Si tratta di un'azione che anch'io considero utile e al riguardo desidero porre un quesito. Secondo un articolo di stampa ci sarebbero addirittura delle sale in cui l'ascolto avviene in *outsourcing*. Lo ritenete possibile? Lei, dottor Papa, sente di poter escludere una eventualità del genere?

*PAPA*. In proposito ci sono delle risultanze da parte di attività ispettive portate avanti dall'Ispettorato generale.

*PRESIDENTE*. Pertanto su questo aspetto sarà utile ascoltare il responsabile dell'Ispettorato generale e credo che dovremo audire anche un esperto di sistemi informatici. Sarebbe inoltre opportuno quanto sottolineato dalla dottoressa Tannini, cioè sapere se e in quante procure si utilizzino queste tecnologie e quindi audire un esperto di sistemi informatici che ci spieghi come funzionino e che meccanismi di garanzia eventualmente possano essere adottati in questo ambito.

\* *MANZIONE (Ulivo)*. Intervengo anch'io per sollecitare l'audizione del dottor Miller, capo dell'Ispettorato generale. Condivido pertanto le sue affermazioni, signor Presidente.

*PRESIDENTE*. Mi auguro che ciò accada sempre più spesso.

*CASSON (Ulivo)*. Signor Presidente, desidero rapidamente accennare a due questioni, la prima riguarda la lunghezza e quindi i costi delle intercettazioni, un aspetto questo che probabilmente attiene più al lavoro della Commissione e alle proposte che dovranno essere effettuate. Ho infatti l'impressione che da questo punto di vista sia necessaria una maggiore attenzione alla fase della proroga delle intercettazioni; talvolta, infatti, le proroghe sono continue ed anche scarsamente motivate.

La seconda questione riguarda le intercettazioni preventive, un tema sul quale sono tornato altre volte. In proposito desidererei sapere se da parte del Ministero vi siano delle indicazioni; al riguardo si è svolta anche una discussione approfondita nell'ambito della quale mi sembra siano intervenuti anche dei soggetti istituzionali, ad esempio il Consiglio di Stato, al fine di decidere a chi spetti pagare questi servizi, se al Ministero della giustizia o quello dell'interno. Volevo conoscere a che punto è la situazione, se – ripeto – questa sia a carico del Ministero della giustizia e

quanto incidano queste intercettazioni preventive visto anche l'ampio raggio di controllati sui quali si muovono.

CASTELLI (*LNP*). C'è un altro aspetto che a mio avviso andrebbe chiarito e mi scuso per non aver partecipato all'intera audizione; mi riferisco alle intercettazioni ambientali in ordine alle quali sarebbe bene svolgere una audizione.

CASTELLI. I nostri dati contemplavano anche quel tipo di intercettazioni.

CASTELLI (*LNP*). È vero che le intercettazioni ambientali sono una cosa completamente diversa, ma anche assai più pericolosa. Sulle fibre ottiche ho sentito affermazioni da parte del senatore Bulgarelli che non condivido. Non sono intervenuto al riguardo, ma vorrei sottolineare che le fibre ottiche rappresentano un problema prettamente tecnico: non credo infatti che si possa immaginare che con la fibra ottica sia possibile creare una situazione da «Grande fratello» e senza no! Ritengo invece che le questioni relative alle intercettazioni ambientali possano risultare interessanti.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, spero non si sia risentito. Il senatore Bulgarelli aveva raccolto un suo spunto.

IANNINI. Il Consiglio di Stato ha stabilito che le intercettazioni preventive debbano essere pagate dal Ministero della giustizia.

CASSON (*Ulivo*). I costi relativi a questo tipo di intercettazione sono inclusi nei dati che voi fornite o sono considerati a parte?

IANNINI. Dai tabulati che vi abbiamo fornito sono escluse le intercettazioni preventive e soprattutto è escluso tutto il lavoro di successivo di trascrizione, che viene svolta con la forma della consulenza o della perizia.

CASSON (*Ulivo*). A questo proposito, signor Presidente, vorrei chiedere che questi dati vengano forniti alla Commissione anche perché si tratta di un capitolo ancora più delicato delle intercettazioni ordinarie.

PRESIDENTE. Per intercettazioni preventive naturalmente lei, senatore Casson, intende quelle introdotte dalla recente legislazione?

CASSON (*Ulivo*). Sì, ad esempio quelle in materia di terrorismo

PRESIDENTE. Quelle che possono effettuare i Servizi?

CASSON (*Ulivo*). No, non quelle. Mi riferisco a quelle intercettazioni per cui è prevista l'autorizzazione del procuratore della repubblica

e non del giudice e che vengono concesse sulla base non di indizi, ma solo di sospetti; quelle che per comportamento abituale vengono svolte soprattutto in certi momenti particolari, che colpiscono un ambiente generalizzato e che riguardano un numero impressionante di persone. Su questo vorrei che il Presidente chiedesse qualche approfondimento, anche dal punto di vista dei costi.

BUCCICO (AN). Signor Presidente, vorrei chiedere alla dottoressa Iannini se può fornirci anche i costi relativi alle trascrizioni; essendo queste effettuate attraverso il sistema delle perizie, si tratta di costi enormi. È un dato importante, come ricordava incidentalmente anche il collega Casson.

PRESIDENTE. Nei dati che ci ha fornito non sono compresi i costi delle trascrizioni.

IANNINI. I costi di trascrizione non sono compresi, perché queste vengono svolte con le forme della consulenza o della perizia. Abbiamo una voce – come le può confermare anche il dottor De Santis – che riguarda le spese per consulenze e perizie, ma è globale. Quindi non c'è all'interno una voce specifica per le intercettazioni.

PRESIDENTE. Ringrazio molto gli auditi per il loro prezioso contributo. Abbiamo chiesto alcune integrazioni, che potranno pervenirci in seguito.

È stato deciso di audire l'ispettore. Per quanto riguarda le intercettazioni preventive – mi riferisco a quelle previste dalla normativa antiterrorismo – credo che bisognerà a ulteriori audizioni per sapere se siano state attivate o meno.

CASSON (Ulivo). So che sono tantissime.

PRESIDENTE. Dichiaro concluse le audizioni odierne.  
Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,45.*







Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 3

*N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLE  
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE**

15<sup>a</sup> seduta: mercoledì 19 luglio 2006

Presidenza del presidente SALVI

## INDICE

### Audizione di rappresentanti della stampa

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 113, 116, 118 e <i>passim</i>	BIANCHERI . . . . .	Pag. 115, 116, 131 e <i>passim</i>
* BUCCICO (AN) . . . . .	121, 124, 130 e <i>passim</i>	DEL BOCA . . . . .	118, 119, 120 e <i>passim</i>
* CARUSO (AN) . . . . .	126	* SERVENTI LONGHI . . . . .	114, 129, 130
CASSON (Ulivo) . . . . .	122	* SIDDI . . . . .	117, 136, 137
* D'AMBROSIO (Ulivo) . . . . .	119, 120, 121		
DI LELLO FINUOLI (RC-SE) . . . . .	126		
MALVANO (FI) . . . . .	127, 134		
* MANZIONE (Ulivo) . . . . .	121		
* VALENTINO (AN) . . . . .	128, 133		
ZICCONE (FI) . . . . .	127		

---

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Segle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-Ind-MA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

*Intervengono, per la Federazione nazionale stampa italiana il dottor Paolo Serventi Longhi, segretario generale, il dottor Franco Siddi, presidente, accompagnati dal dottor Giancarlo Tartaglia; per la Federazione italiana editori giornali, il dottor Boris Biancheri, presidente, accompagnato dall'avvocato Fabrizio Carotti e dall'avvocato Giancarlo Zingoni; per l'Ordine nazionale giornalisti, il dottor Lorenzo Del Boca, presidente, accompagnato dal dottor Alberto Fumi, dal dottor Ennio Bartolotta e dal dottor Maurizio Pizzuto.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,30.*

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

##### **Audizione di rappresentanti della stampa**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È prevista oggi l'audizione di rappresentanti della stampa. Sono presenti per la Federazione nazionale stampa italiana il dottor Paolo Serventi Longhi, segretario generale, il dottor Franco Siddi, presidente, accompagnati dal dottor Giancarlo Tartaglia; per la Federazione italiana editori giornali, il dottor Boris Biancheri, presidente, accompagnato dall'avvocato Fabrizio Carotti e dall'avvocato Giancarlo Zingoni; per l'Ordine nazionale giornalisti, il dottor Lorenzo Del Boca, presidente, accompagnato dal dottor Alberto Fumi, dal dottor Ennio Bartolotta e dal dottor Maurizio Pizzuto.

Stiamo affrontando il tema molto complesso e delicato delle intercettazioni, che presenta diversi rivolti; certamente un risvolto decisivo è quello del rapporto con la stampa. Si tratta di un tema in cui si intrecciano tre valori costituzionali: la necessità di perseguire i responsabili di gravi reati, il diritto alla riservatezza e la libertà di manifestazione del pensiero, di cui fa parte il diritto di cronaca e il diritto dei cittadini ad essere informati. L'indagine conoscitiva che la Commissione sta svolgendo ha lo scopo di valutare se e quale intervento legislativo sia utile e necessario in questo campo. Diamo quindi particolare rilievo all'audizione dei rappresentanti delle categorie professionali attraverso le quali si esercitano

non solo la libertà di manifestazione del pensiero, ma anche il diritto dei cittadini a conoscere quello che accade.

Cedo la parola ai nostri ospiti per una breve esposizione introduttiva.

\* *SERVENTI LONGHI*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la Federazione della stampa e l'Ordine dei giornalisti nelle ultime settimane hanno seguito e stanno seguendo con grande attenzione il dibattito che, nelle sedi politiche governative e parlamentari, si sta svolgendo sulla vicenda delle intercettazioni. Gli episodi di cronaca dell'ultimo anno, a partire dalle scalate bancarie dell'estate scorsa fino alle ultime vicende, hanno portato alla ribalta il problema delle intercettazioni. Mi sembra molto importante, signor Presidente, l'iniziativa della Commissione di ascoltare i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative dei giornalisti e degli editori, perché credo che nessuna iniziativa legislativa possa essere assunta senza uno spirito di ascolto e di dialogo tra noi e le istituzioni. L'informazione, quella che va al cittadino, passa attraverso il ruolo e la funzione che il giornalismo esercita come diritto-dovere garantito dalla Costituzione.

Noi abbiamo riflettuto a lungo sulla situazione e vorremmo fornire la nostra opinione, che poi lasceremo agli atti della Commissione attraverso testi scritti, riservandoci di produrre ulteriori documentazioni. Siamo preoccupati per un certo spirito che sentiamo aleggiare nelle istituzioni, ed anche nel Paese: lo spirito di una criminalizzazione o comunque di un intervento, che può configurarsi anche come censorio, nei confronti del solo mondo dell'informazione.

L'intercettazione – come lei diceva poc'anzi, signor Presidente – si svolge attraverso una serie di passaggi, che coinvolgono evidentemente la magistratura, le forze di pubblica sicurezza e tutti coloro che attuano l'intercettazione stessa. Attraverso questi passaggi si determina, e si è determinata nell'ultimo anno, una continua trasmissione agli organi di informazione dei verbali di queste intercettazioni. Tale trasmissione – lo riconosciamo – è avvenuta in modo un po' indiscriminato, nel senso che ha riguardato sia verbali di intercettazioni che sono state e sono parte di procedimenti penali, sia verbali di intercettazioni che non si riferiscono ad aspetti penali.

Noi ci assumiamo tutte le nostre responsabilità, ma sottolineiamo che già le norme vigenti a livello di sistema generale (la fattispecie della diffamazione e il decreto legislativo n. 106 del 2006) pongono dei problemi. In questo momento viviamo una situazione di difficoltà: c'è un divieto imposto ai giornalisti di parlare con i magistrati, che impedisce, secondo noi, ai cittadini di essere informati correttamente sulle inchieste giudiziarie, ledendo il diritto sancito dall'articolo 21 della Costituzione. Tra questi problemi, naturalmente, vi sono quelli relativi alle intercettazioni. Finché queste hanno riguardato il calcio, non vi era stata una discussione così forte e non si era parlato di misure ulteriormente repressive sulla pubblicazione delle intercettazioni stesse. Ora siamo di fronte alla possibilità concreta di una proposta di legge del Governo e di una discussione in sede parlamentare.

Noi invitiamo le istituzioni e il Parlamento a guardare altrove: non si guardi alla responsabilità del giornalista, ma si guardi alla responsabilità di chi ha il dovere di mantenere segreti questi verbali. Da questo punto di vista, ci assumiamo per intero le nostre responsabilità. L'Ordine nazionale giornalisti ha elaborato un codice deontologico, che è allegato alla legge istitutiva dell'Autorità sulla *privacy* e che per noi rappresenta un punto di riferimento importante. Conosciamo i nostri limiti e i limiti di legge; conosciamo le regole deontologiche e sappiamo che il diritto di cronaca si esercita all'interno di queste regole. Noi riteniamo, quindi, che i disegni di legge che dovessero essere proposti al Parlamento debbano andare nel senso di una rigorosa attenzione alle fonti primarie delle rivelazioni delle intercettazioni coperte da segreto. Ripeto: noi ci assumiamo per intero la nostra responsabilità. Come giornalisti seguiamo delle procedure molto rigorose di analisi degli errori e delle violazioni ai nostri codici deontologici (che si basano sul rispetto del cittadino) e a queste facciamo riferimento.

Non pensiamo che sul diritto di cronaca, anche per quanto riguarda le intercettazioni, si possa operare con provvedimenti di urgenza; ma questo non attiene alle nostre responsabilità. Riteniamo tuttavia che si possa e si debba svolgere un lavoro comune, con la partecipazione, evidentemente, delle organizzazioni rappresentative dei giornalisti. Non riteniamo che vi sia la necessità di multe e tanto meno di sanzioni penali gravi, com'è stato prefigurato da qualche parlamentare, fino al carcere per i giornalisti che violano il segreto. Pensiamo che non vi debbano essere multe né nei confronti delle nostre aziende, né nei confronti dei giornalisti. Pensiamo che l'attuale sistema legislativo sia sufficiente, per quanto ci riguarda, e che debba essere rafforzato per quanto concerne le fonti primarie, anche tenuto conto dello sviluppo tecnologico, che in qualche modo favorisce fortemente la distribuzione e la diffusione dei documenti riservati.

Signor Presidente, ho cercato brevemente di inquadrare la questione dal punto di vista generale.

*BIANCHERI.* Signor Presidente, onorevoli senatori, sarò anch'io breve, dal momento che molte delle considerazioni fatte dal dottor Serventi Longhi sono da noi interamente condivise.

Quello delle intercettazioni è un fenomeno certamente grave che ha colpito l'opinione pubblica; noi non riteniamo però che esso possa essere affrontato con misure sanzionatorie a carico dei giornalisti che scrivono e degli editori che pubblicano.

Come lei ha ricordato, Presidente, i diritti fondamentali che l'attuale legislazione contempera sono sostanzialmente tre: il diritto dello Stato a compiere le proprie indagini, il diritto del cittadino alla tutela della propria riservatezza e della propria vita privata e – terzo diritto importantissimo – la tutela della libertà di informazione, di stampa e di pensiero. Tutto è probabilmente migliorabile ma di sicuro non lo è se uno di questi diritti prevale sull'altro e certamente non se il diritto alla libertà di informazione

e di pensiero viene in qualche modo sacrificato. Questo mi sembra sia il punto centrale.

L'attuale sistema legislativo è sufficiente; la responsabilità primaria è di colui che possiede un segreto per ragioni di ufficio ed è a quella fonte che bisogna guardare in primissimo luogo per disciplinare l'intero settore e per esigere che questo fenomeno non assuma le caratteristiche dilaganti che ha assunto nel recente passato. Noi non siamo a conoscenza che siano mai state aperte indagini da parte della procura nei confronti di chi questo segreto d'ufficio ha in passato detenuto e violato. Riteniamo che questa sia un'anomalia in un sistema che, per il resto, garantisce sufficiente protezione nel caso in cui vengano perseguite le violazioni che ho appena menzionato.

Aggiungo un punto sul quale spessoci si sofferma e che è stato oggetto anche di ipotesi nel recente passato: mi riferisco alla scorciatoia, se così si può dire, di colpire, di sanzionare direttamente gli editori in quanto - credo sia questo il motivo per cui ci si sofferma sull'editore - più facilmente identificabili.

**PRESIDENTE.** Anche con le tasche pesanti, come dicono gli americani.

**BIANCHERI.** Che le tasche siano pesanti o meno non dovrebbe costituire un fenomeno di fronte alla legge; a parte il fatto che non tutte le tasche degli editori sono pesanti, ce ne sono anche moltissime leggere, qualche volta troppo leggere. Colpire un soggetto soltanto perché più facilmente identificabile di altri mi sembra sia veramente un punto di partenza non accettabile per due motivi. Anzitutto, perché attribuisce all'editore una specie di responsabilità oggettiva su un fatto che non è proprio; secondariamente, perché se si conosce il funzionamento di un'azienda editoriale si sa che il rapporto tra editore e direttore si limita esclusivamente al fatto che l'editore affida la generale direzione politica di una testata al direttore, ma non va al di là di questo. Infatti, se l'editore dovesse vigilare su tutto il contenuto del quotidiano o del periodico emergerebbe l'esigenza che accanto all'editore si schierassero decine di legali per controllare che tutto ciò che viene scritto è conforme alle disposizioni di legge e questo evidentemente è impossibile. Si tratta semplicemente di una proposta che denota una mancanza di conoscenza dell'organizzazione di un'azienda editoriale al proprio interno. Ecco perché dico che, a prescindere dal fatto giuridico, esiste anche una realtà pratica che rende impossibile, in senso estremamente lato incostituzionale, una proposta di questo tipo.

Per il resto mi richiamo a quanto detto dal dottor Serventi perché condivido le valutazioni che ha enunciato; ho inteso soltanto precisare alcuni punti che riguardano specificamente l'aspetto editoriale.

**PRESIDENTE.** Sarebbe utile avere alcuni chiarimenti sul codice deontologico: è attivabile dai cittadini, sono stati avviati procedimenti, qual è in concreto il suo funzionamento?

\* *SIDDI*. Signor Presidente, ho seguito da vicino la formazione del codice deontologico che abbiamo elaborato insieme all’Autorità garante della *privacy*. Il codice deontologico costituisce già uno strumento avanzato che garantisce la libertà di informazione e tutela proprio il diritto alla riservatezza dei cittadini. Questo codice, pur affidando molto all’auto-disciplina del giornalista, alla sua autogestione, tuttavia riserva al Garante della *privacy* il potere di intervento. Tale facoltà consiste essenzialmente in richiami che vengono indirizzati all’Ordine dei giornalisti, il quale deve attivare le procedure e i procedimenti. Questo è il meccanismo con cui si procede. I cittadini possono attivarsi presso il Garante della *privacy*, il quale apre un’istruttoria e, se lo ritiene, invia le carte al consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti perché attraverso i suoi canali possa intervenire anche in maniera disciplinare, qualora ci siano state carenze o gravi mancanze compiute in violazione del codice da parte del giornalista.

Ad ogni modo, il codice afferma un principio fondamentale, ovvero che il diritto alla riservatezza è certamente attenuato quando riguarda persone che hanno notorietà pubblica o svolgono incarichi pubblici, giustamente perché la stampa deve concorrere al controllo del loro operato. Il giornalista, altresì – sempre secondo il codice – può pubblicare tutto nel rispetto ovviamente della dignità delle persona, ferma restando la necessità che lo stesso comunque si avvalga di quegli elementi necessari per l’essenzialità delle informazioni. Come ha detto il dottor Serventi Longhi, le intercettazioni non escono da sole dagli uffici; esse vengono raccolte, trascritte o messe a disposizione di qualche ufficio competente ma qualcuno le farà uscire. Infatti, a meno che non vengano rubate – ma questo non mi risulta - ci sono evidentemente altri mezzi e altri canali che le rendono fruibili. Fermo restando questo, è evidente che attraverso le intercettazioni emergono spesso vicende che costituiscono elementi di reato. Ci sono stati poi casi - le vicende recenti lo hanno dimostrato – in cui magari, pur non ravvisandosi il reato, secondo il principio dell’essenzialità dell’informazione, era ugualmente necessario che fossero portati a conoscenza. Non è il caso di scendere nei dettagli e andare sul personale: l’affetto di una persona verso un’altra, il marito o la moglie che sia, credo non sia essenziale. Questa è comunque la mia opinione personale da cui si potrebbe partire anche per verificare che uso è stato fatto delle intercettazioni. È chiaro che i giornalisti non devono considerare la loro scrivania come una buca delle lettere e quindi recepire qualsiasi cosa arriva e pubblicarla così com’è; essi devono considerare il contesto e verificare correttamente il principio dell’essenzialità dell’informazione.

Riguardo ai procedimenti interni di cui lei parlava, Presidente, essi sono stati attivati in alcuni casi, ma purtroppo la normativa vigente è ormai vecchia di 43 anni e la procedura è troppo lenta, addirittura più lenta delle procedure giudiziarie ordinarie. Ciò implica quindi che spesso l’efficacia degli interventi, anche sanzionatori, di carattere disciplinare si perde purtroppo nel tempo.



Su questo fronte la Commissione si deve impegnare, in quanto competente in materia per mettere a fuoco e studiare come rendere efficace questa potestà autonoma che deve rimanere tale per salvaguardare il principio dell'indipendenza dell'informazione.

**PRESIDENTE.** Al dottor Del Boca, direttore generale dell'Ordine nazionale giornalisti, vorrei rivolgere un quesito specifico. Si è fatto riferimento alla procedura del codice deontologico, concordata con il Garante; vorrei sapere se ci sono stati casi di invio di atti da parte del Garante o se ci sono state decisioni già assunte.

**DEL BOCA.** Signor Presidente, è sempre difficile svolgere dei ragionamenti pacati quando si è in situazioni di emergenza. Questo è un momento di grande difficoltà e, per certi versi, anche di grande chiacchiericcio. La ringrazio per l'opportunità di esporre davanti a questa Commissione le nostre ragioni. La maggior parte dei commissari conoscono l'argomento, quindi evito i preamboli e ragiono decisamente sulla questione.

Il segreto istruttorio, come tutti i segreti, deve essere garantito dai titolari del segreto stesso. Quindi la prima questione è che chi ha interesse alla non divulgazione delle notizie deve trovare il sistema di chiudere i cassetti e di tenerli chiusi. Non credo che esistano dei fascicoli che escano dalle procure con le loro gambe; così come non credo che ci sia un'interferenza sfacciata da parte di personale poco qualificato nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, come se la violazione del segreto istruttorio dipendesse da un portinaio o da un fattorino piuttosto che da un cancelliere. È francamente poco credibile che un magistrato, che riesce a mettere a ferro e fuoco l'Italia e a inquisire il Pentagono e la CIA, si faccia gabbare da un collaboratore che gli fa uscire da sotto il naso le intercettazioni telefoniche. Il segreto deve pertanto essere garantito e tutelato da coloro che ne sono titolari.

Non ritengo, però, che le procure debbano blindarsi e che il segreto debba diventare perenne, perché la cittadinanza e l'opinione pubblica hanno diritto di sapere ed è obiettivamente opportuno che alcune cose si sappiano. Anche tante delle cose di cui si parla adesso è opportuno che si siano sapute. Occorre che ci siano delle regole un po' più certe su dove inizia e dove finisce il segreto istruttorio, in modo tale che questo sia applicato a misura d'uomo e in termini ragionevoli. Le inchieste non possono durare troppo a lungo e debbono avere una concretezza tale per cui sia possibile informare in tempi rapidi i cittadini.

Il mondo occidentale ha delle regole molto precise, qualche volta anche un po' bizzarre. Negli Stati Uniti d'America, ad esempio, c'è una riga all'entrata delle sale di udienza, oltre la quale non si possono portare mezzi meccanici (registratori, macchine fotografiche o cineprese); i giornalisti entrano con una matita e prendono nota delle cose dette o fanno il disegno degli imputati. Al di là di questa riga c'è una selva di macchine fotografiche e di microfoni, come si vede in televisione o nei film. È stra-

vagante – credo – che un millimetro faccia la differenza tra il possibile e l'impossibile; tuttavia esiste questa regola, è chiara e la conoscono tutti.

Da noi, invece, è tutto sufficientemente ambiguo. Non si possono diffondere informazioni fino a che l'imputato non ne sia messo a conoscenza; ma l'imputato è colui che viene rinviato a giudizio, il che significa forse che prima del rinvio a giudizio non si può scrivere niente?

\* D'AMBROSIO (*Ulivo*). L'imputato può anche essere colpito da misure cautelari. Il problema è la distinzione tra le informazioni coperte da segreto e quelle che non possono essere pubblicate.

*DEL BOCA*. Io sostengo due cose: il segreto deve essere mantenuto da coloro che ne sono titolari e non può durare in eterno, ma deve avere una durata plausibile in una società democratica. Dopodiché vi è il problema dei giornalisti, che non voglio nascondere. Rispetto a tale problema sostengo altri due argomenti. In primo luogo, i giornalisti non devono e non possono occuparsi soltanto di fatti di rilevanza penale; questi sono sicuramente importanti, ma vi sono situazioni non rilevanti penalmente che sono altrettanto importanti. Credo che, in riferimento al caso di cui si sta parlando in questi giorni («calciopoli» o «moggiopoli»), i fatti di rilevanza penale siano pochi, e persino un po' stiracchiati; credo però che sia giusto che la gente sappia che milioni di tifosi sono stati presi in giro da chi aveva già deciso il risultato delle partite. Penso che i reati di concussione sessuale siano strani e poco dimostrabili; ma penso anche che l'opinione pubblica abbia il diritto di sapere come viene amministrata la RAI e se in un'azienda pubblica di informazione contano più le gambe che la testa. Così come penso che l'opinione pubblica abbia il diritto di sapere – per parlare di una cosa che riguarda casa mia, essendo io un dirigente del quotidiano «La Stampa» di Torino – se un capitano d'azienda del terzo millennio, posto che ha il diritto di ammazzarsi come vuole, decide di prendere un'*overdose* di cocaina in un locale abitualmente abitato da un travestito, perché la gente gioca in borsa e ha bisogno di sapere dove investe i soldi.

I giornalisti hanno il problema di rappresentare tutta questa informazione con una professionalità e un'intelligenza che non sempre sono state rispettate. Noi abbiamo aperto una serie di procedimenti. In passato, per violazione della *privacy*, siamo arrivati anche a conclusioni definitive. Però – come correttamente diceva il presidente della Federazione nazionale stampa italiana – la legge risale al 1963 e ci impedisce addirittura la sospensione cautelare. Sebbene ciò non abbia niente a che vedere con le intercettazioni e con la *privacy*, faccio notare che in casi di spionaggio non siamo in condizione di intervenire sospendendo cautelativamente un collega accusato di una cosa che dal punto di vista penale non so che rilevanza abbia, ma dal punto di vista deontologico non è solo grave, è addirittura gravissima. Dobbiamo aprire il procedimento, metterlo in coda al procedimento penale e, quando questo si è esaurito, iniziare il procedimento di giustizia amministrativa. Più o meno dal

1964 chiediamo l'aggiornamento della legge del 1963, in termini di velocità, di miglior funzionalità e di possibilità di intervento più diretto; ma non siamo ancora riusciti ad ottenerlo. Naturalmente non è forse questa la sede adatta, ma è anche un'occasione per dire che a questo stiamo riferendoci.

PRESIDENTE. C'è anche il profilo costituzionalmente rilevante – come lei accennava nella parte finale – della tutela della riservatezza. Il dottor Siddi prima diceva che c'è un rapporto con il Garante. Le chiedo se avete o se siete in grado di farci avere rapidamente notizia di segnalazioni da parte del Garante o dell'apertura di procedimenti sul punto specifico della tutela della riservatezza; il caso a cui lei faceva riferimento prima, infatti, non riguarda questo tema.

*DEL BOCA.* Autonomamente noi abbiamo aperto parecchi procedimenti.

Il garante ci ha fatto un solo rilievo, a proposito di quella ragazza affetta dal morbo della «mucca pazza» in Sicilia, inibendoci la pubblicazione dei dati.

PRESIDENTE. Sarebbe allora utile poter acquisire questi documenti agli atti della Commissione. Non è quindi prevista la possibilità che un cittadino si rapporti direttamente con il consiglio dell'Ordine? Ci sono stati dei casi?

*DEL BOCA.* Ci sono stati anche esposti di cittadini.

PRESIDENTE. In questa sede ci interessa il profilo della tutela della riservatezza.

*DEL BOCA.* Il cittadino lo può fare e qualche volta l'ha fatto. Quando vi erano le condizioni, sono stati aperti dei fascicoli e definiti dei procedimenti.

PRESIDENTE. Sarebbe utile avere dati precisi. Se si vogliono evitare altri tipi di sanzioni, bisogna che questi meccanismi funzionino. Se non funzionano, inevitabilmente c'è una spinta a procedere in altre direzioni.

\* D'AMBROSIO (*Ulivo*). Vorrei fare una precisazione, posto che si sono fatte precise allusioni a magistrati che avrebbero fornito direttamente queste notizie. C'è una distinzione netta tra le cose coperte da segreto, che sono quelle che non sono ancora venute a conoscenza dell'imputato e del difensore, e le altre. Per quelle coperte da segreto si viola il segreto d'ufficio, per quelle invece che non sono più coperte da segreto c'è il divieto di pubblicazione per estratto o per intero. Sono due fattispecie penali completamente diverse.

PRESIDENTE. Oltretutto c'è già una norma.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Sì, è il codice che lo regola.

PRESIDENTE. È già sanzionato.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). È già sanzionato ma sono due fattispecie completamente diverse.

PRESIDENTE. Solo che la sanzione è molto ridotta.

BUCCICO (*AN*). È virtuale.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Una fattispecie è sanzionata come violazione del segreto d'ufficio, l'altra con riferimento all'articolo 684 del codice penale, che disciplina proprio la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

\* MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, credo di dover affrontare la tematica in discussione senza infingimenti, dato che più andiamo avanti con le audizioni di questa indagine conoscitiva più siamo consapevoli della delicatezza e delle difficoltà che presenta. Non sono in grado di poter indicare strade o dare suggerimenti sui comportamenti. Questo, d'altra parte, risulta con chiarezza dal fatto che, fin dalla XIII legislatura, si era tentato di intervenire su questa materia. Ricordo cosa accadde nel 1999, quando fu varata la cosiddetta legge Garotti e scoppiò l'allarme della stampa. Quella normativa, che prevedeva, fra l'altro, l'estensione del segreto e l'aumento della pena prevista dall'articolo 684 del codice penale, fu approvata in prima lettura dalla Camera ma al Senato fu respinta. Contemporaneamente, sempre nel corso della XIII legislatura, fu proposto dal collega Saraceni un disegno di legge che interveniva invece su un altro versante e cioè prevedeva delle modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni telefoniche. Anche questo progetto, approvato dalla Camera, fu bloccato dal Senato. Dunque stiamo parlando di una materia che non è pacifica, non è chiara, secondo me – mi assumo chiaramente tutte le conseguenze delle mie affermazioni –, molto controversa, molto discutibile, che in questi ultimi mesi sta ricevendo nuova attenzione e viene considerata uno degli elementi essenziali da affrontare. Obiettivamente ci muoviamo su un campo minato, dal mio punto di vista.

In secondo luogo quando abbiamo svolto l'audizione del Garante per la *privacy*, il professor Franco Pizzetti, questi ci ha esposto una serie di questioni e alla fine ha annunciato che aveva predisposto un intervento che era direttamente rivolto alla categoria dei giornalisti, ai quali doveva esporre una doglianza: nel momento in cui venivano acquisite notizie che partivano da indagini giudiziarie, il giornalista doveva cercare di finalizzare le notizie che pubblicava solamente su quel versante, operando una forma di scrematura che servisse ad eliminare dal contesto giornalistico

quelle informazioni che non avessero una diretta attinenza con l'indagine. Come risulta dagli atti (potete controllare il resoconto stenografico), io ho risposto al professor Pizzetti che, per quanto mi riguardava, forse era preferibile che quella scrematura fosse fatta dai magistrati nel momento in cui depositavano gli atti che, attraverso una serie di meccanismi – provvedimenti restrittivi, provvedimenti cautelari, deposito degli atti, conoscenza del difensore e dell'imputato –, arrivavano in qualche modo anche alla stampa, sapendo che, in tal caso, sussiste sicuramente il divieto di pubblicazione integrale ma non il divieto di pubblicazione del contenuto per sunto. Questo è il dato normativo, che presenta una serie di problemi intorno ai quali stiamo dialogando proprio perché cerchiamo di comprenderli fino in fondo, come ho detto all'inizio del mio intervento.

A questo proposito il professor Pizzetti ha detto, per esempio, che esisteva un documento che riprendeva in parte il codice deontologico dei giornalisti e che è stato rivolto alla stampa. Su richiesta del presidente Salvi lei, presidente Del Boca, ha riferito che c'è stata un'indicazione relativa solamente al caso di una ragazza coinvolta nella vicenda del morbo della «mucca pazza». Da ciò che ci ha riferito il professor Pizzetti sembra invece che ci sia stata una indicazione, non so se un provvedimento formale, una circolare o una raccomandazione, che, in qualche modo, veniva rivolta alla stampa, la quale richiamava l'Ordine ad attenersi ad una regola determinata. A questo proposito vorrei capire, come chiedeva già il Presidente, se effettivamente è avvenuto questo confronto e se esiste questo documento.

Inoltre, presidente Del Boca, lei ha introdotto un argomento che doveva essere oggetto di una mia domanda: ha affermato che esistono dei meccanismi procedurali che non vi consentono di operare più di tanto. Infatti, anche se dovesse risultare che un vostro collega ha collaborato in attività di spionaggio e, rispetto a questo, dovesse essere riscontrata un'indagine giudiziaria in corso, non potreste che iniziare il procedimento disciplinare e sospenderlo perché esiste una pregiudiziale penale che vi consente di procedere dal punto di vista disciplinare solo dopo l'esito dell'accertamento delle responsabilità. Si comprende benissimo che, in questo caso, la sanzione disciplinare è inutile: infatti, se arriva alla fine di un intero percorso, è evidente che non può essere efficace, perché riesce ad esserlo solamente nel momento in cui blocca la condotta che viene censurata dall'Ordine, perché prevista dal codice deontologico come un'opzione da non esercitare.

Dunque vorrei che lei ci chiarisse meglio, anche dal punto di vista ordinamentale, quali sono i limiti, perché è evidente che, in un ragionamento complessivo di approccio al problema, ragionare anche dei limiti concreti che impediscono un intervento puntuale da parte degli organismi destinatari e tutori di quelle materie e di quegli interessi, può servire alla Commissione.

CASSON (*Ulivo*). Vorrei segnalare alcune questioni e porre alcune domande. Innanzi tutto, vorrei partire dal fatto che questa non è assoluta-

mente, a mio parere, una situazione d'emergenza, perché sono anni e anni che, di volta in volta, si ripropongono gli stessi problemi; questo vuol dire che c'è un vizio d'origine negli ordinamenti di vario genere che non è ancora stato superato. Credo che le situazioni vadano diversificate nel senso che abbiamo una primo problema che riguarda il segreto istruttorio in sé e la sua violazione. Il secondo aspetto è quello della tutela della *privacy* per la quale non c'è necessariamente una violazione di carattere penale.

Per quanto riguarda l'aspetto relativo alle misure nei confronti dei giornalisti e degli editori, così come sono state prospettate da qualche parlamentare e anche dal Ministro quando è intervenuto in questa Commissione, ricordo che le sanzioni esistono già e sono gravi, sono pesanti. Il problema non è di crearne di nuove o di aggravarle ma che si tratta di sanzioni virtuali e questa è già una situazione diversa. Infatti sono previste sanzioni pesanti per la violazione del segreto istruttorio e per la rivelazione: nella situazione normale sono previsti fino a tre anni di reclusione, in quella aggravata fino a cinque anni. Non credo che sia poco.

Il problema è quello di verificare se sono stati violati i requisiti richiesti dalla fattispecie penale, di trovare le prove e quindi eventualmente individuare una responsabilità con tutte le ulteriori conseguenze anche penali. Dunque le norme, da un punto di vista sostanziale, ci sono e sono anche pesanti. La questione è, secondo me, di un altro tipo e sicuramente è vera l'affermazione fatta dal presidente dell'Ordine dei giornalisti: il problema è a monte, sostanzialmente bisogna chiudere i cassetti, quindi bisogna che il sistema di segretezza cosiddetta istruttoria sia garantito dai titolari. Tutto ciò è vero, però noi, a livello ordinamentale, dobbiamo porci il problema dato che non si tratta soltanto di una questione che riguarda il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria che può violare una norma e quindi incorrere nelle previsioni del codice penale. Il problema è che comunque vi è un reato, vi è una situazione di legalità violata, dunque bisogna intervenire.

Per quanto riguarda le questioni che sono state indicate, vorrei evidenziare una contraddizione tra l'intervento del rappresentante degli editori, che dice che il sistema legislativo è sufficiente, e l'intervento del presidente dell'Ordine dei giornalisti che dice che questo sistema non basta e che le regole non sono chiare – si faceva l'esempio degli Stati Uniti – e che non si sa dove cominci il segreto. Il segreto invece comincia in un momento ben preciso, come è noto.

Il problema in realtà è un altro – e vengo alla parte che riguarda la tutela della *privacy* – e a mio avviso per certi versi più delicato: bisogna cercare di tutelare sotto tutti i punti di vista – mi rivolgo ai rappresentanti dei giornalisti e degli editori – i cittadini dalle violazioni in materia di *privacy*. Tante notizie possono uscire – come d'altra parte avviene – dagli uffici giudiziari di polizia, dagli studi degli avvocati; si tratta a volte di notizie irrilevanti, che riguardano persone terze, che nulla hanno a che fare con il processo. Bisogna intervenire per la tutela della persona e nel rispetto massimo della stessa. E allora cosa si può fare in questa direzione, a parte questo vostro codice deontologico che è stato indicato come

avanzato ma che mi pare non funzioni? E se non funziona, com'è stato detto, perché? È forse un problema di procedura, c'è la possibilità di adottare provvedimenti urgenti in questa materia?

Non condivido la valutazione – spiego il perché e chiedo se si può fare altrimenti – dell'asserita pregiudiziale penale. Vengo all'esame della situazione di cronaca di questi giorni: i rapporti tra il SISMI e i giornalisti, anche a pagamento. Non si tratta di un problema di pregiudiziale penale perché se c'è stato un reato, si procederà secondo le norme del codice penale e di procedura penale. Non è detto che quel comportamento costituisca reato: tuttavia, credo che sia una violazione gravissima delle norme deontologiche. Al di là del processo penale, quindi, possiamo avere un documento, una dichiarazione di una persona che attesti in maniera chiara che c'è stato questo rapporto di dare-avere tra il giornalista e i servizi. Questi ultimi dovrebbero – perché così è scritto nella legge – già subire sanzioni perché dal loro punto di vista ciò è vietato. Per i giornalisti, invece, cosa succede al di là del penale che non sempre è necessario?

PRESIDENTE. Vorrei ricorda a tutti i colleghi che l'indagine in corso serve soprattutto per interloquire con i soggetti auditi. Avremo poi tutto il tempo e il modo per esprimere le nostre opinioni.

\* BUCCICO (AN). Signor Presidente, vorrei porre dei quesiti, non senza avere prima riflettuto su quanto diceva il presidente Del Boca in ordine ai limiti del codice deontologico. In effetti, i codici deontologici esistenti nelle varie categorie professionali del nostro Paese - lo dico al collega Casson - sono molto asimmetrici per cui, mentre in tutta Europa esiste un processo di autonomia totale dei codici deontologici rispetto ai procedimenti penali, questo non si verifica nella legislazione italiana.

Vi sono alcuni ordini professionali che rendono perfettamente autonomo il procedimento disciplinare; altri in cui prevale ancora la pregiudiziale della pendenza del procedimento penale. Mi serve invece constatare che non bastano i codici deontologici; questo è un dato di fatto obiettivo e reale. In tutta la mia esperienza non ho conosciuto un solo caso in cui un avvocato sia stato condannato, in relazione ad una materia specifica, per violazione del segreto di ufficio. Mi farebbe piacere sapere – già il presidente Salvi ha posto questa domanda in termini di acquisizione di documenti al presidente Del Boca – quanti giornalisti siano stati colpiti da sanzioni per i fatti specifici di cui ci siamo interessando. Il codice deontologico serve a poco; non è la barriera che ci può mettere al riparo da questi fenomeni.

Ci troviamo di fronte a valori che non sono tutti completamente omologhi; hanno una certa gerarchia anche dal punto di vista della loro collocazione temporale e del loro divenire. Il diritto della stampa di rendere noto e quindi pubblicare quello che deve essere conosciuto è sacrosanto, figuriamoci se si possa mettere in discussione un principio di questo genere. Non mi pongo né limiti etici né limiti di carattere estetico, tuttavia voglio dire che vi sono anche dei momenti – ecco perché la collocazione

temporale è assai importante – nei quali questa conoscibilità assoluta delle notizie non è un diritto relazionabile all'attività del giornalista. Andiamo a esempi concreti, così ci rendiamo conto di ciò di cui si sta discutendo, chiedendo poi le interlocuzioni dei presidenti Serventi Longhi e Del Boca.

In un procedimento penale - e qui ha ragione il collega Casson - le norme sono pacifiche, sia quelle in cui si definiscono l'inizio e la fine del segreto istruttorio, le sanzioni connesse, sia le norme che regolano l'arbitraria diffusione di atti relativi a procedimenti penali dei quali è vietata la pubblicazione. Il nostro codice prevede espressamente un catalogo sanzionatorio; non avendo queste norme come destinatari e fruitori soltanto la categoria dei magistrati, dei cancellieri, degli avvocati, dei gestori telefonici, degli organi di polizia giudiziaria o di coloro che, in via ausiliaria servono la polizia giudiziaria per la trascrizione (vi è pluralità indifferenziata di soggetti che vengono a conoscenza del segreto istruttorio), è chiaro che a questi doveri sono tenuti anche i giornalisti. Di fronte al fatto che alcuni rappresentanti dei giornalisti dichiarino di aver pubblicato delle notizie in quanto facevano un bene alla società, pongo un problema che è sotto gli occhi di tutti e che viviamo ormai da qualche anno a questa parte: il rapporto tra autorità giudiziaria e pubblicazioni.

Certamente va salvaguardata la libertà di un indagato perché l'indagato non è ancora imputato né tanto meno condannato e può anzi non assumere neppure la veste di imputato. Tuttavia, la figura dell'indagato non è che un esempio che ho fatto seguendo quella linea che ha colpito l'immaginazione del mio amico Del Boca; insieme a queste persone, cioè agli indagati ci sono altre persone che casualmente entrano nel coacervo delle intercettazioni, sono estranee ai fatti su cui si indaga, del tutto ininfluenti ai fini del processo e si trovano occasionali spettatori di queste vicende. Perché queste persone devono vedere il loro nome o le loro storie, assolutamente private, avulse dal contesto processuale e quindi da quell'interesse pubblico – rispetto al quale ci si può porre il problema sull'essenzialità o meno della pubblicazione – sbattute sulle pagine dei giornali?

Lasciamo stare poi i sacri principi rispetto ai quali si parla di rigidità delle maglie di ingresso delle notizie, del fatto che i giornalisti non possono parlare con i magistrati. A me risulta che i giornalisti vivono con i magistrati; strano che non parlino, forse useranno un linguaggio gestuale e mimico ma mi risulta che parlino tra di loro. Non so chi possa essere il tramite – non mi interessa nemmeno – ma ciò che è certo è che puntualmente, anche quando il difensore non ha ancora richiesto una copia del verbale dell'interrogatorio del suo cliente, lo vede comunque pubblicato e scopre così un atto del processo di cui non era ancora a conoscenza. Mettiamo caso che, ad esempio, un bel giorno leggiamo che inaspettatamente un collega, senza dire nulla a nessuno, ha fatto una gita fuori porta con un'avvenente fanciulla! Rispetto a questi terzi soggetti, un po' fuori dai confini del problema centrale che era stato posto da lei, presidente Serventi Longhi, vorrei conoscere il vostro parere.



DI LELLO FINUOLI (RC-SE). Gentili auditi, colleghi, alcune volte c'è una confessione palese sui giornali del superamento dei limiti e della violazione della *privacy*, un'ammissione *in re ipsa*. La mia domanda è specifica perché a tutti ha fatto impressione, anche a lettori molto distratti, il fatto che alcuni grandi quotidiani per alcuni giorni avevano l'articolo di fondo in cui stigmatizzavano la violazione della *privacy*, la vergogna di sbattere in prima pagina personaggi che non c'entravano niente nelle inchieste e poi dopo tale articolo, seguivano pagine e pagine piene di intercezzazioni, commenti – mi riferisco specialmente a «Il Corriere della sera», a «la Repubblica» – ripartiti tra le varie materie.

Vi chiedo allora: questo fatto, questa esplicita ammissione di violazione, come consiglio dell'Ordine, non vi stimola a reagire? C'è prima una confessione di come non dovrebbero agire i giornalisti e poi invece gli stessi agiscono in violazione della *privacy*.

\* CARUSO (AN). Signor Presidente, salto ogni preambolo, in quanto mi riconosco nelle riflessioni svolte dai colleghi; il senatore Casson, in particolare, ha detto cose che condivido pienamente. Ringrazio gli intervenuti, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, per aver accolto l'invito di questa Commissione.

Da quanto essi hanno detto mi sembra si possa cogliere un elemento: la colpa è sempre di qualcun altro. Può trattarsi del giudice, dell'assistente del giudice, del cancelliere o di qualcun altro; ma, in definitiva, l'argomento da tutti indicato è proprio questo. Più volte il dottor Serventi Longhi ha ripetuto una frase, secondo la quale – l'ho annotata puntigliosamente – vi è sempre stata da parte dei giornalisti assunzione di responsabilità ed occorre pertanto andare a vedere da dove arrivano le informazioni. Mi sembra – mi permetta – un modo un po' spiccio per superare il problema; credo tuttavia che questo rientri nelle conclusioni e nell'eventuale proposta successiva che dovrà elaborare la Commissione.

Passando a una domanda precisa, ho trovato interessante un'affermazione, secondo la quale lo sviluppo tecnologico ha diffuso le modalità di diffusione – scusate il bisticcio di parole – del materiale vietato. Poiché i nostri interlocutori sono addetti alla questione, non uso l'espressione «persone informate dei fatti», mi sarebbe utile sapere da loro quale sia questo sviluppo tecnologico e quale sia la casistica cui hanno fatto specifico riferimento nel citare queste modalità di diffusione.

La seconda questione è rivolta al rappresentante degli editori, il quale si chiama fuori dicendo che l'editore consegna il giornale al direttore e poi rimane sostanzialmente neutrale rispetto a quello che succede; tale neutralità, secondo lui, andrebbe pertanto esportata anche sul versante della responsabilità. Se ho capito correttamente, il concetto mi è sembrato questo. Ma allora, richiamandomi a quanto diceva un istante fa il senatore Di Lello, quando «Il Corriere della sera» e «la Repubblica» per intere settimane (non mi riferisco alle vicende del calcio e nemmeno a quelle svelate dai giudici di Potenza; mi riferisco al tormentone dell'agosto 2005, alle vicende bancarie) investono tonnellate di inchiostro e qualche milione di

alberi dell'Amazzonia trasformati in carta per ospitare questo tipo di notizie – che poi non sono neanche notizie, perché sono costruzioni assai poco onerose per il giornalista e molto più onerose per il tipografo –, mi domando in che modo l'editore possa chiamarsi fuori da un fenomeno di questo tipo, che lo riguarda in maniera assolutamente pregnante. Non posso pensare che gruppi industriali della qualità e del rango che ho citato disperdano risorse o consentano che vengano disperse le loro risorse in misura considerevole restando inerti. Non vi sarà una corresponsabilità di tipo penale; nessuno si sogna di dire che l'editore concorre nel reato – perché tale è – di divulgazione del segreto d'ufficio. Tuttavia credo che una responsabilità, forse sotto il versante civilistico, il mondo dell'editoria – intendo dire il mondo padronale e industriale – lo debba assumere. Le chiederei di ritornare su questo punto, ambasciatore Biancheri.

MALVANO (*FI*). Signor Presidente, ricollegandomi all'intervento del senatore Buccico, vorrei chiedere un parere al presidente dell'Ordine dei giornalisti.

Chiarisco con un esempio quanto ha detto il collega. In riferimento alle vicende riguardanti il mondo del calcio, è stata riportata con grande enfasi una telefonata fatta da Moggi al questore di Napoli; il motivo della telefonata era un furto di automobile subito da Moggi. Il questore invitava Moggi a sporgere denuncia e gli domandava dove fosse avvenuto il fatto. Moggi rispondeva che era avvenuto nel parco dell'abitazione del figlio, custodito da un vigilante, che il questore si riprometteva di interrogare. Alle ulteriori preoccupazioni espresse da Moggi, riguardanti la sicurezza dei suoi familiari, il questore rispondeva che, per tranquillizzarli, avrebbe inviato la volante di zona con il lampeggiante acceso. Dal momento che il questore non era indagato e che non si parlava di partite, di risultati o di squadre, vorrei sapere cosa ne pensa di questo fatto il presidente dell'Ordine dei giornalisti. Devo aggiungere la cosa forse più importante: il questore era candidato per la Casa delle libertà a sindaco di Napoli.

ZICCONI (*FI*). Signor Presidente, vorrei porre soltanto una domanda, ai fini di una possibile regola da stabilire attraverso una vera e propria legge, attraverso un provvedimento amministrativo o un regolamento.

Da quel che mi risulta, i giornalisti si sono sempre attenuti con molto scrupolo a una regola, che conoscono bene: non fare mai i nomi dei minori, quando questi vengono coinvolti in fatti comunque rilevanti e che possono avere, per numerose ragioni, un'eco notevole o essere ritenuti degni di pubblicazione, sia per ragioni di rappresentazione della verità storica (che è il dovere del giornalista), sia perché – ne parlo con la federazione della stampa – sono fatti che suscitano curiosità e interesse e quindi permettono di vendere i giornali. Non c'è dubbio, infatti, che quello che si pubblica obbedisce contemporaneamente a queste due regole ed esigenze.

Ponendo il caso che vi fosse una norma che, più o meno chiaramente, individuasse in quali casi le persone non coinvolte direttamente non sono

da considerarsi persone pubbliche, o comunque non devono essere citate in quanto persone pubbliche e per loro responsabilità pubblica, vorrei chiedere ai rappresentanti della stampa se è proprio indispensabile, dal punto di vista del dovere di cronaca e di verità nei confronti dei lettori, pubblicare il nome di tali persone o se invece potrebbe esservi una norma che lo vietasse. In altri termini, capisco che può essere interessante rendere noto che il direttore di un giornale, oppure un Ministro o il direttore generale di un'importante azienda ha un qualche vizio o è particolarmente incline, ad esempio, a rapporti con giovani, ragazzi, eccetera. Tuttavia si potrebbe stabilire una regola che dissuadesse dal compiacere, come in qualche caso sembra essere avvenuto, il lettore o dal rendere particolarmente interessante la notizia attraverso l'indicazione della persona, in qualche caso addirittura con la pubblicazione della fotografia. Nei giornali che hanno lo scopo di fare questo, evidentemente la spiegazione c'è; ma qui stiamo parlando di indagini, di inchieste vere e proprie con l'uso di intercettazioni, cioè di strumenti che in qualche modo sono eccezionali e sono consentiti solo per obiettivi importanti, come il raggiungimento della verità dal punto di vista processuale. Nel caso in cui, quando sono in atto questi meccanismi eccezionali, vi fosse una regola, abbastanza chiara, che cercasse di salvaguardare i terzi che non sono interessati e non hanno fatto nulla di male, o che comunque hanno diritto a conservare nella loro intimità e nella loro *privacy* questo tipo di esperienze, voi sareste contrari a questa regola o l'accettereste?

\* VALENTINO (AN). Forse per avere una visione più compiuta, signor Presidente, avrei dovuto ascoltare anche gli interventi precedenti però mi riallaccio alle parole del senatore Ziccone il quale ha sottolineato oggettivamente il disagio che emerge nel momento in cui un soggetto assolutamente estraneo alla vicenda processuale, casualmente intercettato, veda la sue conversazioni, di natura privata ed estranea alla vicenda per la quale si procede, pubblicate sul giornale. Ma non v'è dubbio che si tratti di un caso limite. Mi pongo invece un problema diverso e chiedo ai rappresentanti della stampa se possono fornirci degli elementi per poter intervenire acconciamente su questo meccanismo che trovo assolutamente, a tacer d'altro, imbarazzante.

L'atto intrusivo della intercettazione è un atto finalizzato all'accertamento della verità processuale, è un atto servente il processo. Quindi nel momento in cui non vi sono ragioni perché questo atto debba essere divulgato e incombe la segretezza prevista dal rito, ci si assume la responsabilità di un'eventuale pubblicazione. Le formule che abbiamo ipotizzato nel corso degli anni, discutendo di questi temi, hanno sempre incontrato un atteggiamento di garbata ma ferma ostilità da parte dei rappresentanti della stampa, i quali affermano che il dritto di cronaca è un valore prevalente. Dunque il dritto di cronaca è il valore prevalente, il dritto alla *privacy* valore soccombente come il dritto ad un accertamento puntuale e rigoroso della verità, alla possibilità di coniugare una circostanza emersa nel corso di una intercettazione con le altre circostanze che magari poi

rendono più comprensibile una verità espunta da un brogliaccio e poi buttata su un giornale.

Quali strumenti ci consigliate? Lo chiedo con grande umiltà, signori della stampa, non è una domanda provocatoria, vi prego di credermi. So bene che la responsabilità di intervenire e di trovare le soluzioni spetta al Parlamento ma queste audizioni hanno una finalità: conoscere il punto di vista degli esperti e degli operatori delle materie di cui si tratta, per arrivare alle soluzioni. Quali suggerimenti ci date, come dovremmo intervenire quando la divulgazione afferisce ad un atto segreto, riguarda dunque un segmento del processo e letta autonomamente può avere un significato completamente diverso? Mi chiedo e vi chiedo cosa fareste al nostro posto, come ci suggerite di intervenire.

\* *SERVENTI LONGHI*. Naturalmente ascolterò anch'io i colleghi dell'Ordine che hanno una competenza più specifica, ma gli aspetti di tipo ordinamentale e politico fanno riferimento all'azione del sindacato dei giornalisti nella sua accezione di sindacato che difende non solo interessi di parte, ma l'interesse collettivo dei cittadini ad essere informati in maniera corretta.

Per quanto riguarda i minori, noi abbiamo, anche se non da sempre, una posizione molto ferma che è passata trasversalmente all'interno della categoria. Ne parlo per fare un esempio. Circa 10 anni fa, abbiamo realizzato una carta specifica di tutela del minore, la Carta di Treviso, contemporaneamente ad una carta deontologica, che Ordine e Federazione della stampa misero in campo, che è definita carta dei doveri dei giornalisti. La Carta di Treviso faceva riferimento allo scandalo della pubblicazione delle fotografie e dei nomi dei minori coinvolti in episodi di cronaca. Questo comportamento etico che abbiamo introdotto con questa Carta e anche i comportamenti etici che introducevamo con la carta dei doveri sono diventati legge per noi. I consigli regionali dell'Ordine e il consiglio nazionale hanno provveduto a comminare sanzioni tra le più pesanti in reiterate circostanze. Ecco che si prefigura anche un meccanismo di efficacia per quanto riguarda la responsabilità collettiva.

Vorrei ora soffermarmi un attimo sulla questione del segreto istruttorio. Siamo consapevoli che la legge esistente consente ai magistrati di perseguire anche i giornalisti per violazione del segreto e consente anche che siano comminate pesanti sanzioni penali nei confronti dei giornalisti stessi. Mi domando perché, nell'Italia del dopoguerra, queste sanzioni penali non siano quasi mai state comminate né a giornalisti né ad altri soggetti e perché il reato di violazione del segreto istruttorio non sia un reato effettivamente perseguito.

Per quanto riguarda il meccanismo del rispetto della fonte da parte del giornalista, ricordo che il giornalista, chiamato a rivelare una fonte, ha il dovere deontologico e professionale di non citarla. Evidentemente questo è un primo problema che riguarda i comportamenti di carattere generale, rispetto alle leggi esistenti. Vorrei quindi arrivare alle sollecitazioni che sono state avanzate, parlando di un'eventuale nuova legislazione che

affronti ora il problema delle intercettazioni ma anche quello della *privacy*, di cui si è parlato largamente, e di tutti quei meccanismi che riguardano la dignità dei cittadini. La domanda che ci poniamo è: qual è il confine del rispetto della *privacy*, della riservatezza delle persone, e inoltre, chi decide se nelle intercettazioni siano coinvolte persone non direttamente collegate alle indagini o addirittura vi siano telefonate che non hanno nulla a che vedere con le stesse? Chi fissa la regola di cosa può essere scritto e cosa no e di conseguenza commina la sanzione nei confronti dei responsabili?

In questa fase parlo dei giornalisti ma ho notato che l'ipotesi di un progetto del disegno di legge coinvolgerebbe anche i nostri amici editori. Questo è il punto: perché noi non agiamo dal punto di vista corporativo quando diciamo che ci assumiamo le nostre responsabilità e rivendichiamo l'autodeterminazione e l'autogoverno. La magistratura ha una sua struttura di autogoverno deontologica, il Consiglio superiore della magistratura, che ha una funzione assolutamente importante; noi abbiamo il consiglio dell'Ordine.

Personalmente sono totalmente d'accordo con il collega Del Boca e sosterrò, come sindacato, il problema che l'attuale legislazione ordinistica è totalmente inefficace. Se ci sono giornalisti che sono prezzolati dai Servizi segreti o da altre fonti pubbliche è un reato per i Servizi segreti ma è una grave violazione deontologica per i giornalisti. Lo dichiaro in maniera trasparente: sono dell'idea che simili giornalisti debbano essere spazzati via dalla professione, debbano essere cancellati. Però l'attuale sistema di accertamento delle responsabilità e di sanzioni è farraginoso, vecchio, lento e assolutamente inefficace. Sono convinto che voi abbiate ragione quando dite che il meccanismo è inefficace, ma la soluzione (questa è la risposta, che naturalmente ci riserviamo di approfondire) non può che venire da un'assunzione di responsabilità della categoria attraverso strumenti e meccanismi che non possono non essere affidati all'autogoverno perché l'autonomia, l'indipendenza del potere dei giornalisti, del quarto potere, non può che essere affidata a loro stessi. Naturalmente non mi trovo d'accordo con quegli appartenenti alla categoria che mostrano un atteggiamento timido, refrattario e corporativo; proprio con queste persone ci stiamo battendo da anni per cercare di contrastare tensioni e tentazioni corporative, al fine di arrivare ad una vera riforma.

\* BUCCICO (AN). Dottor Serventi Longhi, vorrei chiederle un chiarimento: nel momento in cui scoppia un caso giudiziario, il giornalista che compie il suo dovere va ad attingere notizie. Ciò che vorrei sapere è se questi è consapevole dell'esistenza del segreto istruttorio. Lo riguarda o non lo riguarda?

SERVENTI LONGHI. Un autorevolissimo giornalista, qualche giorno fa, dichiarava di pubblicare le intercettazioni perché altrimenti lo avrebbe fatto la concorrenza prima di lui. Il giornalista ha sempre la consapevolezza che quello che pubblica può avere un senso o un altro differente.

Lei sa perfettamente, senatore Buccico, che una parte dell'informazione di questo Paese - ma vale per tutto il mondo - riguardante i periodici di informazione generale, si basa sul pettegolezzo, sull'indiscrezione, su un'informazione non strettamente necessaria dal punto di vista sociale, diciamo così, e del diritto di cronaca. Conosciamo perfettamente le nostre responsabilità; in questo momento all'interno delle aziende esistono determinati meccanismi e le aziende stesse attraversano una fase di forte competizione in un campo, quello dell'informazione che - come denuncia la stessa FIEG - è un mercato compresso, un mercato in cui, soprattutto nel nostro Paese, si registra l'assenza di pluralismo reale (l'Unione europea ha dato avvio ad una procedura di infrazione proprio per tale ragione); in un simile mercato la notizia è importante, va pubblicata.

Noi ci assumiamo tutte le responsabilità e possiamo in qualche modo agire come categoria, come organizzazione di autogoverno, anche per frenare le conseguenze negative. Non dico che tutti gli editori e tutti i direttori si comportano in maniera non corretta ma le esagerazioni, i travalicamenti delle logiche, il citare persone che non c'entrano niente sono tutte questioni che vanno perseguite, secondo noi, attraverso un meccanismo di autogoverno deontologico della categoria.

PRESIDENTE. Qui si intrecciano due profili perché da una parte c'è la violazione del segreto istruttorio e dall'altra la tutela della riservatezza, che in Italia non ha protezione penale. A volte i fatti coincidono ma le problematiche sono diverse.

*BIANCHERI.* Signor Presidente, senatori, gli aspetti che riguardano gli editori sono stati citati soprattutto di rimbalzo rispetto alla posizione giornalistica, per cui mi richiamo in grandissima parte a quanto detto dal presidente Del Boca e dal dottor Serventi Longhi.

Il senatore Caruso ha rilevato che vi sono testate che hanno dedicato grande spazio a queste intercettazioni, magari affiancandole, peraltro, in prima pagina da editoriali in cui questo stesso fenomeno veniva giudicato eccessivo.

PRESIDENTE. Editoriali di denuncia.

*BIANCHERI.* Tuttavia, se mi posso permettere, si tratta di un giudizio di carattere politico sulla testata. Il problema non si pone in termini di quante colonne vengono dedicate alle intercettazioni, ma in termini di che cosa è scritto in quelle colonne e se questo lede o il segreto istruttorio, rientrando in una fattispecie, o il diritto alla *privacy* dell'individuo, rientrando in un'altra fattispecie. Poi spetta a ciascuno di noi dare il giudizio che vuole sulla testata e sul modo in cui la stessa ha affrontato un problema che in qualche modo, se così posso dire, alimenta se stesso. È evidente, infatti, che più questo si verifica e più tende a verificarsi, perché diventa un fenomeno mediatico generale sul quale i *media* per forza di cose finiscono con l'insistere per non restare al di fuori di questa corrente

generale che investe tutto il campo mediatico, dalla televisione alla carta stampata, ad altre forme di comunicazione.

Vorrei ricordare a tal proposito che esistono forme di comunicazione che sfuggono, da questo punto di vista, ad ogni controllo: nell'ambito di Internet, per esempio, come perseguiamo chi diffonde notizie? Dove andiamo a rintracciare chi è responsabile della notizia diffusa attraverso questo sistema? E fino a che punto il giornalista che recepisce una notizia attraverso questo sistema, supponiamo attraverso un *blog*, la fa propria ed è responsabile di ciò che vi è contenuto? Come risaliamo alle rispettive responsabilità? Mi sembra si tratti di una questione che, alla luce dell'evoluzione tecnologica di oggi, andrebbe comunque diversamente disciplinata e affrontata; ci troviamo di fronte al problema di misurare ciò che accade nella carta stampata o in uno *spot* televisivo, ma non possiamo misurare ciò che avviene in misura crescente nel mondo del *web* che sfugge, almeno finora, ad ogni controllo.

È stato rilevato che qui ognuno dice che la responsabilità è di qualcun altro.

PRESIDENTE. Si tratta di un fenomeno nazionale in genere, non riguarda solo voi.

BUCCICO (AN). Anche storico.

BIANCHERI. Non voglio contribuire a questa procedura, ma mi preme chiarire un aspetto a mio avviso necessario, ovvero la responsabilità dell'editore.

Il contratto di lavoro giornalistico dice quanto segue: è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del giornale, e di quanto può essere diffuso con il medesimo. Aggiungo che poi tutto questo ha acquisito valore di legge perché è stato inserito nell'articolo 7 del contratto nazionale di lavoro giornalistico, esteso con il decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 1961.

Questo è il rapporto tra l'editore e il direttore; alla luce di ciò, si può far risalire obiettivamente una responsabilità politica generale della testata di dare o non dare prevalenza a questo fenomeno? Evidentemente il giudizio spetta in primo luogo a chi è l'acquirente di quella testata, cioè al mercato.

Riguardo all'ambito della tutela della *privacy*, il problema nasce quando la notizia è in connessione a intercettazioni che riguardano una procedura di indagine nella quale si ravvisa un reato. Si è fatto un paragone con la situazione del minore e con la protezione che accordata al minore stesso, ma si tratta di una categoria definita, per cui esistono limiti chiari, difficilmente estendibile ad altre categorie. Per queste ultime, infatti, il ragionamento da fare è diverso.

Il fatto che un'intercettazione abbia o non abbia attinenza ad una specifica indagine diventa noto solo quando l'indagine è finita e non nel corso della stessa. È solo nel momento in cui l'indagine è terminata che si può sapere che cosa aveva e non aveva realmente rilevanza, perché nel corso dell'indagine ci troviamo di fronte a dei brandelli di intercettazioni. In alcune legislazioni, infatti, il segreto istruttorio viene sciolto soltanto all'apertura del dibattimento ma questa è una concezione del tutto diversa rispetto alla nostra. Con ciò non voglio dire che questo sarebbe applicabile oggi da noi, però è un termine molto chiaro al quale riferirsi. L'adozione di una tale procedura, infatti, avrebbe a mio giudizio il vantaggio di spostare l'attenzione anche dell'opinione pubblica sulla fase dibattimentale piuttosto che su quella istruttorie. Qui mi fermo perché entro in un campo di valutazioni paragiuridiche che non mi competono.

**PRESIDENTE.** Sarebbe soprattutto auspicabile che i processi fossero più brevi, in modo che in qualche settimana si possa arrivare alla fase dibattimentale.

\* **VALENTINO (AN).** Il segreto permane fino al dibattimento, poi alcuni atti sono ostensibili alle parti. A questo punto si sostiene che siano depositati ma certo non al pubblico, bensì soltanto agli aventi diritto che hanno l'obbligo di tenerli riservati.

**DEL BOCA.** Anzitutto sono soddisfatto che il presidente Biancheri abbia citato come argomento forte, utile a questo dibattito un articolo del contratto nazionale di lavoro giornalistico. Mi ritengo soddisfatto perché mi sembrava che gli editori da qualche tempo a questa parte del contratto non sappiano più cosa farsene, e certo da due anni non se ne fanno nulla.

**BIANCHERI.** Non vorrei dover chiedere la parola per fatto personale!

**DEL BOCA.** Il fatto che l'abbia citato vuol dire che il contratto nazionale di lavoro contiene qualche cosa di buono, a prescindere dall'aspetto salariale.

Secondariamente, vorrei fare una piccola rettifica perché il Garante per la *privacy* questa mattina ci ha fatto un altro richiamo a proposito di chi ha pubblicato la fotografia di Diana Spencer morente. Peraltro il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia già da ieri aveva aperto un fascicolo in merito, chiamando a responsabilità il direttore, colui che aveva firmato l'articolo.

Per quanto riguarda l'argomento di cui parlava lei, senatore, io non citavo un provvedimento, ma rispondevo ad una domanda; non ho qui con me il documento completo, che mi riservo di presentare, ne ho soltanto un sunto. Secondo il Garante era legittimo l'esercizio del diritto di cronaca ed era configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata dei fatti. Sempre secondo il Garante, non risulta allo stato com-



provato che le più recenti pubblicazioni giornalistiche delle predette trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale. Il Garante evidenziava tuttavia la necessità di un'adeguata tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nella pubblicazione pressoché integrale di innumerevoli brani di intercettazioni telefoniche. A questo proposito, ribadisco che non possiamo fare una differenza fra intercettazioni telefoniche che riguardano indagati ed intercettazioni telefoniche che riguardano non indagati, perché gli esempi delle precedenti pubblicazioni hanno dimostrato un altissimo e significativo interesse anche per fatti riguardanti persone che non erano indagate. Ribadisco il caso di «Moggiopoli», in cui i reati penali forse sono pochi e stiracchiati, ma in cui è del tutto evidente che i tifosi hanno il diritto di sapere e noi il dovere di informarli. Ritengo che i giornalisti non debbano pubblicare tutto, perché non tutto deve essere conosciuto; questo però attiene alla scelta, alla professionalità e alla deontologia professionale di ogni singolo giornalista.

A questo proposito, vorrei approfittare per rispondere al senatore Malvano. Se lei mi chiede un parere personale sulla pubblicazione di quella intercettazione telefonica da lei citata, le rispondo che il giornalista ne poteva fare a meno; ma, per dovere di cronaca, dovrei citare almeno un'altra scuola di pensiero, secondo la quale non è derivato alcun danno personale al questore da questa pubblicazione. Si trattava di una telefonata forse irrilevante, che però dimostra che il questore ha fatto il suo dovere: di fronte al furto di una macchina e alla preoccupazione per la sicurezza di alcune persone, il questore invita a sporgere denuncia e promette di mandare una volante con il lampeggiante acceso.

MALVANO (*FI*). Il problema è il contesto in cui è la pubblicazione stata inserita, come si può capire guardando le pagine dei giornali.

DEL BOCA. Lei mi ha fatto una domanda ed io ho risposto; se poi parliamo del contesto, mi deve riformulare la domanda ed io riformulerò la risposta. Possiamo anche allargare il discorso. Molti citano l'inutilità di aver pubblicato il messaggino in cui Anna Falchi dice al marito di essere la persona più felice del mondo perché lo ama; io convengo sul fatto che, in effetti, si poteva fare a meno di pubblicarlo. Ma quell'altra scuola di pensiero mi fa notare e mi contesta il fatto che, alla fine, non è derivato alcun danno ad Anna Falchi per aver dichiarato di essere innamorata del proprio marito.

PRESIDENTE. C'è una scuola di pensiero, nata negli Stati Uniti più di un secolo fa, secondo la quale il diritto alla riservatezza, senza entrare in questi casi specifici, prescinde dal vantaggio o danno che ne sia derivato.

*DEL BOCA.* Ho premesso che io non avrei pubblicato e che chi lo ha fatto ha sbagliato. Ho fatto notare, però, che esiste quest'altra scuola di pensiero.

*PRESIDENTE.* Non entro in questo; dico che non possiamo basarci sul criterio del vantaggio o dello svantaggio che ne sia derivato alla persona. Nel caso ne derivi uno svantaggio si entra, ovviamente, nel campo della diffamazione; ma il diritto alla riservatezza vuole che i fatti personali, positivi o negativi, non siano resi noti.

*DEL BOCA.* Sostengo e ribadisco che non tutto deve essere pubblicato, perché non è necessario che tutto si sappia. Il problema è chi decide la pubblicazione o la non pubblicazione. Noi viviamo, o vorremmo vivere, in un regime di libertà. La libertà di stampa ha un brutto difetto: o è libera o non lo è. Troppe leggi e leggine che spiegano qual è la libertà finiscono per limitarla e per metterla in un angolo. L'unico modo per essere liberi davvero è affidare la responsabilità ai giornalisti, con una deontologia ed un'etica significative. Come fanno i giornalisti a farle rispettare? Occorre che ci sia la possibilità per l'Ordine dei giornalisti di intervenire. Se, infatti, il procedimento amministrativo dell'Ordine dei giornalisti è a modello dei procedimenti amministrativi normali della giustizia tradizionale, in cui prima di dieci anni non si viene a capo di nulla, è chiaro che la deterrenza del ricorso all'Ordine dei giornalisti è così lontana, così blanda e così poco significativa che diventa quasi inutile. Se tra dieci anni riuscirò a radiare Farina dall'albo dei giornalisti, non si sa quale errore ho commesso avendogli consentito per dieci anni di andare avanti e di pubblicare. Il problema è la tempestività, che i magistrati possono realizzare in alcune circostanze e in alcuni casi e che l'Ordine dei giornalisti invece non può realizzare, perché non può intervenire in termini precauzionali e preventivi. Quindi, per rispondere alla vostra richiesta di suggerimenti, io inviterei a rafforzare l'Ordine dei giornalisti, la loro deontologia e le loro istituzioni.

*PRESIDENTE* Vorrei sapere – potrete anche rispondere per iscritto – se sostanzialmente ritenete opportuno un intervento legislativo che modifichi la normativa.

*DEL BOCA.* Sì, in particolare la legge del 1963.

*PRESIDENTE.* Le saremmo grati se ci chiarisse un altro aspetto. Se il punto è la pregiudiziale penale, riguarda solo i casi dove ci sono indagini penali. Ma vi sono anche diritti che sono tutelati, nel nostro sistema giuridico e anche nella Costituzione, civilisticamente e non penalmente, come appunto la riservatezza, cosa che considero giustissima, in quanto sono fautore del diritto penale minimo. Le vostre difficoltà legate ai tempi riguardano la pregiudiziale penale o anche altri aspetti? Potreste farci avere una proposta?

*DEL BOCA.* Parlo di difficoltà in generale. Non riusciamo chiudere un procedimento, pur avanzando celermente, prima di cinque o sei anni.

PRESIDENTE. Ma quali sono questi ostacoli?

*DEL BOCA.* La lunghezza della burocrazia. Se il collega chiede di porre il procedimento in coda al giudizio penale, dobbiamo aspettare che questo sia terminato.

PRESIDENTE. E dove non c'è un giudizio penale?

*DEL BOCA.* Dove non c'è un giudizio penale, il collega può chiedere per tre volte il rinvio, può riservarsi di presentare una memoria, può ricorrere in appello, può ricorrere al TAR e può ricorrere al Consiglio di Stato. Abbiamo bisogno di procedure più snelle.

\* *SIDDI.* Signor Presidente, vorrei aggiungere alcune considerazioni sia a questo proposito, sia riguardo alle sue domande sull'efficacia degli strumenti e dei provvedimenti urgenti.

Restando alla specifica materia dell'audizione odierna, cioè le intercettazioni, credo che ci siano due punti essenziali. In primo luogo, la questione non riguarda noi, riguarda le intercettazioni: bisognerebbe forse intervenire sulla legislazione relativa alle intercettazioni. Bisognerebbe cioè stabilire, a prescindere dalla violazione del segreto istruttorio, che dalle intercettazioni che vengono depositate vadano eliminate in origine tutte quelle parti che non hanno attinenza con reati o con fatti che comunque servono a capire il contesto. Se quelle parti ci sono, il giornalista deve darne notizia, altrimenti verrebbe meno al suo dovere deontologico di informare su fatti che, pur non costituendo reato e non essendo direttamente collegati ad un reato, hanno tuttavia un significato nella proiezione sociale in cui si manifestano.

In secondo luogo – mi riallaccio, con più precisione, a quanto diceva il dottor Del Boca – è giusto rafforzare l'Ordine dei giornalisti, ma bisogna intervenire selettivamente su quella legge perché funzioni. Se infatti vi sono un codice, una deontologia, un'etica, ma non un sistema per applicarli rapidamente e correttamente, tutto ciò non ha senso. Credo – preciso che si tratta di una mia opinione personale – che forse all'interno dell'Ordine vada modificata tutta la procedura disciplinare, sia quella relativa a colleghi che hanno vicende penali in corso, sia quella relativa a colleghi che non ne hanno, perché una violazione deontologica non configura necessariamente un reato penale. Credo inoltre che vada introdotto, possibilmente, un altro organismo, che non deve essere un sovraccarico, ma un qualcosa di agile e rapido che risponda all'esigenza manifestata dal senatore Casson, il quale chiedeva se si possono mettere in atto procedimenti urgenti di fronte a determinate circostanze. Io credo di sì. Con l'Autorità garante della *privacy* andrebbe stabilito un maggiore raccordo, creando, all'interno dell'Ordine ed insieme ad essa, il giurì per la lealtà di informa-

zione, che sui casi di scantonamento possa immediatamente intervenire con una sanzione pubblica, di tipo morale. Questo tipo di sanzione peserebbe molto di più di qualsiasi atto o sanzione penale o civile, che comunque non sono comminate prima di cinque o sei anni. Invece quel tipo di sanzione potrebbe immediatamente ristorare l'eventuale cittadino danneggiato e violato nel bene fondamentale della sua riservatezza, nell'onore che gli spettava, e il collega che ha compiuto quel danno verrebbe subito messo all'indice e perderebbe credibilità. La perdita di credibilità del giornalista, in questo caso, sarebbe drammatica, quindi credo che sia questo il punto più importante piuttosto che pensare a leggi liberticide.

BUCCICO (AN). Ma il provvedimento disciplinare esiste già!

SIDDI. La mia è una proposta nuova.

DEL BOCA. Ci riserviamo di far pervenire alla Commissione la documentazione del Garante ed eventualmente una relazione su quanto è stato detto.

PRESIDENTE. L'apporto degli auditi è stato molto utile; saremmo lieti se vorrete poi inviarci memorie scritte che la Commissione valuterà con grande attenzione.

Dichiaro concluse le audizioni odierne.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,05.*





Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 4

*N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLE  
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE**

16<sup>a</sup> seduta (antimeridiana): giovedì 20 luglio 2006

Presidenza del presidente SALVI  
indi del vice presidente MANZIONE

## INDICE

### Audizione dei dirigenti della pubblica sicurezza

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 141, 143, 144 e <i>passim</i>	PANZA . . . . .	Pag. 141, 143, 144 e <i>passim</i>
BRUTTI Massimo ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	151, 158		
CARUSO ( <i>AN</i> ) . . . . .	145, 155, 156 e <i>passim</i>		
CASSON ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	153, 156, 158		
D'AMBROSIO ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	143, 151		
MANZIONE ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	155, 156, 162		
VALENTINO ( <i>AN</i> ) . . . . .	143, 152, 153 e <i>passim</i>		

---

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-Ind-MA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maritati.*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il prefetto Alessandro Panza, accompagnato dal dottor Vincenzo Nicolì, vice questore aggiunto.*

### **Presidenza del presidente SALVI**

*I lavori hanno inizio alle ore 10.*

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

##### **Audizione dei dirigenti della pubblica sicurezza**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, sospesa nella seduta del 19 luglio.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che, in via sperimentale, la pubblicità della seduta verrà assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

È in programma oggi l'audizione dei dirigenti della pubblica sicurezza. Ringrazio il prefetto Alessandro Panza e il vice questore aggiunto, dottor Vincenzo Nicolì, per la loro presenza e cedo subito la parola al prefetto, che ci farà un quadro complessivo della problematica di nostro interesse, con particolare riferimento, naturalmente, agli aspetti concernenti la polizia giudiziaria.

**PANZA.** Signor Presidente, senatori, io ricopro il ruolo di vice direttore generale del Dipartimento della pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno e sono direttore centrale della polizia criminale. Esercito quindi una funzione cui fanno capo le attività svolte dalle forze di polizia, trattandosi peraltro anche di un ufficio interforze.

Per quanto riguarda il tema delle intercettazioni, ho chiesto alla Commissione di poter essere accompagnato dal vice questore aggiunto, il dot-



tor Vincenzo Nicolì della Direzione centrale anticrimine del Ministero dell'interno, in quanto ufficiale di polizia giudiziaria coinvolto attivamente nelle attività di indagine e quindi esperto anche in materia di intercettazioni.

Farò una breve sintesi riguardo alla parte procedimentale che attiene essenzialmente però alla fase esecutiva, e cioè all'attività della polizia giudiziaria, senza entrare diffusamente nella sfera di competenza del pubblico ministero, dal momento che l'intercettazione è un atto del pubblico ministero stesso.

Le intercettazioni nel nostro ordinamento sono cosiddette intercettazioni giudiziarie e da alcuni anni anche intercettazioni preventive. Da un punto di vista tecnico, se non dei presupposti e dell'utilizzabilità, non ci sono grandi differenze tra le due tipologie; c'è una differenza di carattere giuridico-legale. Va detto poi che le intercettazioni telefoniche avvengono in modi diversi; oggi le attività di intercettazione riguardano l'acquisizione dei dati di traffico telefonico, con il cosiddetto monitoraggio o localizzazione degli apparecchi, le intercettazioni delle utenze mobili GSM, TACS, satellitari e dei telefoni fissi. Vi è anche una parte di intercettazione di telefonia internazionale che riguarda l'attività su scala più ampia.

L'autorizzazione all'intercettazione telefonica, secondo la prassi ordinaria, è richiesta dal pubblico ministero al Gip; il provvedimento viene affidato al Gip, che lo trasmette alla cancelleria dell'ufficio intercettazioni telefoniche della procura, dove il documento viene protocollato e acquisito in una sorta di fascicolo. Vengono quindi attivate tutte le iniziative di carattere tecnico per consentire che materialmente quell'intercettazione avvenga.

Successivamente, vengono forniti due documenti dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria: la delega d'indagine, al fine di eseguire materialmente l'intercettazione telefonica, e un documento, che in gergo viene definito «griglia», nel quale sono contenuti in maniera sintetica tutti i dati tecnici che devono essere forniti al gestore del servizio di telefonia, sia esso fissa o mobile, per potere eseguire materialmente l'intercettazione. Si tratta quindi un documento privo di contenuti descrittivi dell'intestatario o di qualsiasi altra caratteristica, ma contenente soltanto elementi tecnici.

A questo punto il gestore, ricevuta la «griglia», fornisce alla polizia giudiziaria una linea telefonica, definita linea RES, dedicata allo sviluppo dell'attività di intercettazione. Si tratta di una linea che può essere presa a noleggio da parte della procura presso il gestore, oppure presso società private o consorzi che dispongono a loro volta di un certo numero di queste linee che, insieme a tutte le altre apparecchiature tecniche per lo sviluppo delle intercettazioni telefoniche, mettono a disposizione della procura, e quindi materialmente della polizia giudiziaria che avvia i collegamenti.

PRESIDENTE. Se ho inteso bene, non solo i gestori telefonici dispongono di tali linee, ma anche società private.

PANZA. Esattamente. Si tratta di società che gestiscono queste linee telefoniche, le prendono a noleggio e poi le forniscono, con tutta una serie di altri strumenti tecnici che servono per svolgere l'intercettazione telefonica. Questa linea telefonica RES, in effetti, collega la rete telefonica cui fa capo l'utenza - che può essere la rete radiomobile Tim, oppure la rete di telefonia fissa di Telecom - alla sala intercettazioni della procura. È perciò una linea protetta, dedicata, che non ha molte problematiche tecniche; è una linea sicura e, in quanto tale, non può essere intercettata né modificata da altri. Certamente conserva solo le debolezze della rete telefonica dell'utente, ragion per cui se la rete telefonica Tim, per esempio, è debole, trasmette questa debolezza; al di là di questo, lo ribadisco: di per sé la linea è sicura.

VALENTINO (AN). Mi scusi, prefetto, cosa intende per debolezza della rete? Forse la possibilità di non ascoltare bene? Si riferisce a questo profilo tecnico?

PANZA. Esatto, può cadere la linea telefonica, o il contatto può essere disturbato.

D'AMBROSIO (Ulivo). Di solito ogni volta che viene fatta un'intercettazione viene data maggiore potenza elettrica proprio per evitare questi inconvenienti e la linea protetta si chiama «punto-punto», mi sbaglio?

PANZA. È esatto, solo che si chiama linea RES. Le linee «punto-punto» non ci sono più.

D'AMBROSIO (Ulivo). Fino a tre anni fa c'erano.

PANZA. Adesso sono linee gestite in maniera elettronica, sono tutte virtuali.

Ad ogni modo, questa linea viene attestata presso la sala intercettazioni della procura, dove vi è un *server* presso il quale viene convogliato tutto il traffico telefonico di quell'utenza o delle utenze di cui l'autorità giudiziaria ha disposto le intercettazioni. Presso la sala ascolto della procura, quindi, possono essere attivate delle apparecchiature che una volta erano semplici registratori, oggi sono molto più complesse. Si tratta di *computer* veri e propri che hanno una capacità di memorizzare non soltanto la parte fonica, ma anche tutta la parte di trasmissione dei dati, e di gestire in maniera agevole, più semplice, l'attività di intercettazione. Tali apparecchi dispongono di una parte per potere scrivere, di un'altra per poter annotare, di documenti già preformattati dove materialmente si inseriscono dei dati: il numero chiamato, il numero chiamante, l'orario della telefonata.

Prima era l'operatore a dover annotare tutte queste informazioni su un pezzo di carta chiamato brogliaccio, mentre ora il brogliaccio si forma automaticamente ed il lavoro dell'operatore si limita esclusivamente alla breve sintesi dei contenuti della conservazione telefonica che viene ascoltata.

Queste apparecchiature possono trovarsi presso la procura, ma abbastanza spesso vengono remotizzate. Ciò vuol dire che l'intercettazione tecnicamente avviene presso la procura, ma il segnale viene fatto rimbalzare in maniera differita – quindi con differenza temporale di pochi secondi – presso gli uffici della polizia giudiziaria, dove l'ufficiale dal suo stesso ufficio utilizza l'apparecchio per registrare. Ad ogni modo, l'intercettazione – lo ribadisco – è attestata in procura; tutto avviene in procura; il rimbalzo del segnale viene fatto per l'ufficiale di polizia giudiziaria per motivi di comodità, al fine di farlo lavorare alla sua postazione abituale piuttosto che in un altro ufficio. L'ufficiale di polizia giudiziaria, quindi, riceve tutti i dati del traffico che emergono dalle intercettazioni: il chiamante, il ricevente, l'orario della chiamata e i contenuti della stessa.

Per quanto riguarda i contenuti, l'ufficiale di polizia giudiziaria annota la telefonata e indica, in un breve messaggio, se la ritiene utile o meno. Se è ritenuta non utile produce un messaggio sintetico (a volte addirittura si mette l'indicazione «non utile», ma è una prassi sconsigliata anche dai pubblici ministeri, perché si tratta di un giudizio di loro competenza), del tipo: «Parla con il figlio dei compiti di scuola». Le intercettazioni che invece l'investigatore ritiene più attinenti all'attività investigativa sono sintetizzate, o addirittura sono segnalate nel brogliaccio come «da trascrivere», per essere messe a disposizione del pubblico ministero, affinché questi possa facilmente leggere il contenuto della conversazione e quindi percepire direttamente l'importanza e la rilevanza dell'attività.

Al termine del periodo di intercettazione telefonica o allo scadere del periodo di autorizzazione o di eventuali proroghe, il gestore della linea RES, del *server* e di questa macchina, che è sempre un privato, effettua uno scarico dei dati contenuti nella macchina e li copia su un supporto magnetico, che normalmente è un CD o un DVD.

PRESIDENTE. Scarica tutti i dati, utili e non utili?

PANZA. Sì. Realizza una doppia copia di tutto e la consegna alla polizia giudiziaria che, con un verbale di sintesi dell'attività, trasmette il supporto magnetico all'autorità giudiziaria.

In effetti la descrizione dei contenuti dell'intercettazione telefonica, quasi sempre insieme all'esito di tutte le altre attività investigative svolte insieme ad essa, viene sintetizzata in un'informativa che la polizia giudiziaria invia al pubblico ministero, a cui segnala le telefonate più importanti e trascrive quelle che ritiene più qualificanti ai fini dell'individuazione delle fonti di prova.

Il pubblico ministero a quel punto, sulla base dell'informativa e del brogliaccio, dell'intercettazione contenuta nel CD, o anche sulla base del-

l'ascolto (perché se vuole può ascoltare le telefonate che ritiene particolarmente utili), individua quelle più importanti e procede nella sua attività investigativa da un lato, e dall'altro dà incarico a un perito o a un consulente della trascrizione completa, tecnica, delle intercettazioni telefoniche ritenute utili per l'attività investigativa.

PRESIDENTE. Si è letto, con riferimento ad alcune indagini, che i supporti sono sigillati e a un certo punto vengono aperti.

PANZA. Il CD è repertato, cioè è contenuto in una custodia sigillata e recante un numero di repertorio, che viene inserita nella cancelleria dei registri di intercettazione telefonica. Nel passato le registrazioni avvenivano su nastro, quindi 40 giorni di intercettazioni potevano produrre 20 nastri, il che comportava una confezione enorme. Attualmente nei CD sono contenuti grandi quantità di dati e il reperto, anche fisicamente, richiede uno spazio inferiore, quindi viene consegnato facilmente al pubblico ministero, spesso in allegato al verbale; la dimensione, infatti, non è tale da creare ingombro.

CARUSO (AN). Non vi è una protezione elettronica sul CD?

PANZA. È nella disponibilità del pubblico ministero. È accessibile.

CARUSO (AN). Non mi sono spiegato: come è garantita la non riscrivibilità o la non modificabilità del CD?

PANZA. Ciò dipende da come è custodito il supporto. I CD utilizzati normalmente non sono riscrivibili.

CARUSO (AN). I CD sono normalmente riscrivibili, a meno che non vengano «chiusi».

PANZA. I CD e i DVD sono di due tipologie: scrivibili una sola volta o riscrivibili. Quelli utilizzati sono scrivibili una sola volta. Quando una traccia è stata memorizzata non è modificabile, può essere solo riletta. Teoricamente non si possono eseguire cancellazioni. È chiaro che vi sono strumenti particolarmente sofisticati che possono anche cancellare i dati.

CARUSO (AN). Non esiste in commercio un CD non modificabile. Esiste il CD, al quale possono essere fornite istruzioni di non modificabilità.

PANZA. Il prodotto commerciale è di due tipi: riscrivibile e non riscrivibile. I CD utilizzati per questo lavoro non sono riscrivibili. Tenga presente che alcune apparecchiature adoperano *stream tape*, cioè nastri. In questi casi lo scarico dei dati dalla macchina non viene fatto su CD,

ma su nastro. Altre apparecchiature scaricano su DVD. Dipende dalla tecnologia utilizzata.

L'operazione di copia viene svolta integralmente dai tecnici della ditta che fornisce le apparecchiature, che è sempre un soggetto privato. La ditta privata che fornisce le apparecchiature è scelta dal pubblico ministero. Le procure sono organizzate in vari modi: o danno una sorta di appalto a qualche consorzio di aziende, o dispongono addirittura di una lista di aziende. In questo caso la cancelleria dell'ufficio intercettazioni telefoniche, quando l'ufficiale di polizia giudiziaria gli comunica la necessità di un'intercettazione, individua, in un ordine progressivo, quale sia la società a cui rivolgersi per le apparecchiature. Laddove non si adotti questo sistema, è la polizia giudiziaria ad inviare al pubblico ministero, per la valutazione dei costi, i preventivi di ditte diverse.

**PRESIDENTE.** Le varie società private intervengono a vari livelli. In astratto, dal punto di vista tecnologico, sono in grado di ascoltare e riprodurre?

**PANZA.** In teoria sì. È la stessa situazione del gestore di rete, ma non è capitato quasi mai, che io sappia. Anche perché il *business* di queste aziende è così grande che sono molto attente da questo punto di vista.

Il punto è che oggi la telefonia e le telecomunicazioni in generale registrano un progresso continuo nelle tecnologie. Le ditte che dispongono di apparecchiature per le intercettazioni, da un lato rincorrono le nuove tecnologie del settore e nello stesso tempo progrediscono, cercando di fornire sempre servizi più qualificati e tecnologicamente più evoluti per svolgere l'attività di intercettazione telefonica in maniera particolarmente efficace. Pertanto, si tratta di un'attività tipicamente privata, aziendale. L'imprenditore investe in un prodotto più qualificato, più sofisticato, per gareggiare e battere la concorrenza, per proporre apparecchiature che offrano un servizio migliore rispetto agli altri.

L'opzione contraria, che in linea di principio è correttissima, cioè che sia l'organo che gestisce l'intercettazione telefonica - la procura o la polizia giudiziaria - a dotarsi di questi strumenti, richiederebbe investimenti folli, prima di tutto senza competizione. Si tratterebbe di un carico di spese enormi, che dovrebbe poi essere in teoria scaricato sul responsabile civile del processo. Da questo punto di vista, le resistenze a che questa attività venga svolta con attrezzature proprie dagli organi pubblici sono quindi abbastanza comprensibili perché ciò richiederebbe finanziamenti molto ampi.

Fatta questa premessa generale sull'attività di intercettazione, vorrei rilevare che ci sono differenze a seconda del tipo di intercettazione che viene svolta. Delle intercettazioni sulle utenze fisse, in linea di massima, ho parlato. Si possono poi intercettare i telefoni cellulari, siano essi ETACS - quelli con il vecchio prefisso «337», che oggi quasi non esiste più -, GSM o gli UMTS di ultima generazione. Diverso è il discorso per i

telefoni satellitari, che per il momento è difficilissimo intercettare e sono rarissimi i casi in cui ciò è possibile.

PRESIDENTE. Buono a sapersi!

PANZA. La questione presenta differenti aspetti, intanto perché c'è il cosiddetto *roaming*, e quindi il telefono con una scheda telefonica Tim in alcuni momenti passa sulla rete Omnitel, sulla rete Vodafone o su altra rete, per cui c'è bisogno di utilizzare più di una linea RES per creare il collegamento. Alcune società, infatti, hanno il *roaming* e riportano anche il traffico; quindi, se si passa da Tim a Vodafone, non soltanto Vodafone contabilizza quanto si consuma in quel momento sulla sua rete, ma addirittura riporta il traffico, e quindi basta collegarsi sulla rete Tim per intercettare anche questo pezzo di rete Vodafone. Altre società, però, non lo fanno, per cui a volte è necessario che su una singola utenza vengano disposte più linee RES.

Non dimentichiamo poi che oggi il telefonino in sé può essere utilizzato con più schede telefoniche e quindi è possibile cambiare la scheda pur usando lo stesso telefono. Questo, infatti, ha un suo codice identificativo, l'IMEI (*International Mobile Equipment Identity*), per cui l'intercettazione può essere disposta non sul numero di telefono che è sul *microcip* della carta telefonica, ma proprio sul telefonino attraverso l'IMEI. A quel punto, poiché si può utilizzare più di un gestore, occorrono tante linee RES quanti sono i gestori che quella scheda telefonica può utilizzare; quindi ogni linea RES può essere duplicata un certo numero di volte. Questo significa che lo stesso numero può essere messo contemporaneamente sotto controllo anche attraverso più linee RES, che possono fare capo ad un'autorizzazione di intercettazione telefonica, ma anche a più di una. Sto dicendo che in teoria lo stesso telefono può essere messo sotto controllo da diverse autorità giudiziarie e l'attività di intercettazione può essere svolta da diversi organi delegati di polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda le intercettazioni dei reati di competenza delle procure distrettuali, ci sono delle linee guida per cui tutti i gestori, quando vengono a conoscenza di questa informazione, devono comunicarla alla procura nazionale, che provvede eventualmente ad un coordinamento.

Riguardo ai reati per cui le procure distrettuali non sono competenti, non c'è un meccanismo di coordinamento preventivo, e quindi ciascuna autorità giudiziaria procede come ritiene, spesso anche all'oscuro di altre autorità giudiziarie.

Per quanto attiene ancora al traffico da telefono mobile, bisogna ricordare che tali apparecchi oggi non trasmettono soltanto i dati, ma anche i cosiddetti SMS e MMS. Mentre i primi, i cosiddetti messaggi, sono intercettabili allo stesso modo di una comunicazione telefonica, per quanto riguarda i secondi, poiché trasmettono diversi tipi di dati contemporaneamente, e quindi non soltanto i dati carattere, ma anche immagini, foto, brevi filmati, si tratta di una tecnologia per la quale l'attività di intercettazione è possibile. Tuttavia, di volta in volta essa va richiesta specifica-

mente al gestore, che dovrà attivare una procedura particolare per consentire che anche la parte di traffico effettuata attraverso quell'utenza telefonica in formato digitale MMS possa essere intercettata.

Vorrei parlare poi delle intercettazioni della tipologia di telefoni UMTS, i cosiddetti telefonini di terza generazione, che, dopo un periodo iniziale in cui hanno creato problemi tecnologici per le intercettazioni, oggi sono normalmente intercettabili e forniscono forse qualche servizio in più rispetto agli apparecchi di precedente tecnologia.

Diverso è il discorso per il sistema dei telefoni satellitari. La telefonia satellitare della porzione di globo di cui fa parte il nostro Paese – perché il satellite copre una parte di globo – dopo che è fallita l'azienda multinazionale Iridium, che aveva sede anche in Italia, per la telefonia satellitare, è gestita da una compagnia unica, la Thuraya, con sede a Dubai. C'è poi il famoso progetto Galileo della rete satellitare europea, che dovrebbe entrare in funzione nel 2008. Fino ad oggi, quindi, gli unici telefoni satellitari che vengono utilizzati sono gestiti dalla Thuraya.

Tecnicamente l'intercettazione, anche se in cripto, può essere effettuata. Per quanto ne so, sono rarissimi i casi di intercettazione fatta da telefonia satellitare perché la tecnica per intercettare questi telefoni è duplice: o attraverso un'apparecchiatura molto complessa, installata addirittura su un furgone, che cattura il segnale via etere e che di conseguenza deve essere posizionata nelle immediate vicinanze del telefono stesso, o attraverso la centrale che smista le telefonate.

Le centrali che smistano la telefonia satellitare, pur essendo simili a quelle della telefonia radiomobile, hanno un raggio di azione molto più ampio, nel senso che un telefono radiomobile GSM nell'ambito di una cella si muove in un territorio molto limitato, mentre la cella del satellitare è molto ampia e varia spesso e volentieri: ad esempio c'è la cella di Dubai, ma spostandosi in Liguria si finisce sotto la cella che sta in Francia. Le celle, infatti, sono multinazionali e hanno un'estensione molto ampia. L'attività di intercettazione di questo tipo di telefonia avviene soltanto nella misura in cui il telefono impegna una cella che insiste sul territorio nazionale; se una cella è gestita in un territorio straniero, non si riesce a intercettare.

Altro problema è costituito dai dati di traffico (il numero chiamante, il numero chiamato) che non emergono dalle apparecchiature, ma che deve fornire il gestore che si trova a Dubai. D'altra parte, non essendoci una convenzione né un accordo internazionale – per il momento è un elemento di discussione – l'intercettazione dei telefoni satellitari, in linea di massima, non è possibile. Che io sappia, la polizia giudiziaria non li intercetta.

Per quel che riguarda poi altri tipi di comunicazione, esistono le intercettazioni delle linee di trasmissione di dati, le cosiddette intercettazioni telematiche. Oggi queste si sovrappongono alle intercettazioni telefoniche, perché, attraverso un *computer* e il cosiddetto *Voice Over IP*, è possibile telefonare, grazie a determinati *software*, attraverso il *computer*. Uno di questi *software*, forse il più diffuso, scaricabile da *internet* e quindi gra-

tuito, *Skype*, è anche il più complesso, perché adotta un sistema di trasmissione dati criptato, per cui per il momento non si intercetta. Vi sono varie sperimentazioni in corso, ma per il momento la comunicazione *Voice Over IP* con *Skype* non è intercettabile.

Altre tipologie di *software* che consentono questo tipo di conversazione, non criptate ma codificate, sono più facilmente intercettabili. Alcune sono intercettate, altre no, perché si tratta di *software* abbastanza nuovi che vengono messi in circolazione con una certa frequenza; pertanto, finché non si presenta necessità di intercettare quel particolare tipo di *software* non viene sviluppata la tecnologia adatta.

Per quanto riguarda le intercettazioni telematiche, la procedura formale è simile a quella per le intercettazioni telefoniche. La polizia giudiziaria riceve la delega e si realizza la «griglia», che viene portata al gestore della linea telefonica (se il *computer* è collegato direttamente alla linea telefonica), o al gestore della rete trasmissione dati (se è collegato alla rete), o all'*internet service provider*. Anche in questo caso, ad eccezione dei *provider*, viene utilizzata la linea RES, una linea telefonica dedicata, che porta i dati sul *server* della sala ascolto della procura della Repubblica, in cui avvengono tecnicamente le intercettazioni. Da lì, poi, vi possono essere le remotizzazioni, cioè i trasferimenti dei dati nel luogo in cui la polizia giudiziaria può utilizzare altre tecnologie.

Gli *internet provider* sono reti dedicate alla trasmissione dati e hanno una tecnologia complessa. Per questo tipo di intercettazioni è necessario utilizzare apparecchiature chiamate sonde. Si tratta sempre di apparecchiature informatiche che, per semplificare, possono essere definite *computer* e che vengono attestate sugli snodi, sulle porte d'ingresso del sistema di gestione del *provider*. La sonda, quindi, registra tutti i dati della trasmissione e li rimanda, anche in questo caso, su una linea RES. Può anche esservi il caso che i dati siano catturati direttamente dentro la sonda e scaricati presso la procura. Spesso bisogna reperire i dati direttamente dalla sonda e copiarli, perché si tratta di tecnologie diverse e abbastanza nuove.

Esistono poi apparecchiature, chiamate *telemonitor*, di cui anche la polizia giudiziaria dispone, che vengono poste come osservatori su alcune linee, utilizzate dalle persone oggetto di intercettazione telefonica. L'utente di un servizio *internet*, infatti, può accedere alla rete da qualsiasi punto (da casa sua, da un amico, da un *internet point*, da un'altra città). Per poter individuare, e quindi tracciare, questa comunicazione bisogna presidiare sul territorio un numero maggiore di punti del *provider* presso cui il soggetto ha un *account*, cioè presso cui il soggetto è accreditato per utilizzare la rete.

Le problematiche che oggi si riscontrano nel settore delle intercettazioni telematiche, ma anche telefoniche, riguardano il fatto che una parte del traffico è gestita da operatori stranieri. Vi sono operatori stranieri che fungono da centralini telefonici e smistano le telefonate; in questi casi chi deve parlare con una persona non la chiama direttamente, ma si rivolge ad un operatore straniero che avvia la telefonata su un altro operatore. Quindi, se il telefono con cui è ricevuta o inviata la telefonata è in tele-



fonia internazionale, si può ascoltare la conversazione, ma non si è in grado di stabilire da dove provenga né a chi sia intestato il numero chiamato, perché in mezzo vi è un centralino che smista le telefonate.

Quasi sempre la motivazione di questo meccanismo risiede nei costi ridotti, soprattutto per alcuni tipi di telefonate di carattere internazionale. Vi sono operatori australiani, asiatici, americani che forniscono un servizio a costi più bassi del servizio nazionale. È evidente che se per chiamare da qui alla stanza accanto si passa attraverso un centralino in America si spenderà di più, ma nessuno sarà in grado di stabilire il numero chiamato. Questi sistemi possono quindi essere utilizzati anche per fini non limpidi.

Per quanto riguarda l'intercettazione di telefonia mobile, si utilizzano due procedure: la cosiddetta localizzazione e il cosiddetto monitoraggio. Indipendentemente dal traffico telefonico o dai contenuti delle conversazioni effettuate attraverso il telefono radiomobile, esso è fondamentalmente un oggetto che si sposta: è quindi possibile seguire lo spostamento del telefono, purché sia acceso, sul territorio nazionale. Vi sono dei livelli di approssimazione rispetto alla localizzazione che variano a seconda del gestore. Quando l'utenza telefonica si sposta, i movimenti sono calcolati sulla base della cella della rete telefonica mobile attiva in quel momento. Alcuni gestori, come Tim, attualmente sono in grado di attuare la georeferenziazione, cioè possono indicare il punto preciso sulla cartina geografica in cui si trova il telefono in un determinato momento, sempre se acceso, perché quando è spento non vi è collegamento.

Un'altra tipologia delle intercettazioni riguarda le conversazioni tra presenti, le cosiddette intercettazioni ambientali, sia in luogo pubblico, sia in luogo privato. Nelle modalità di intercettazione ambientale, al di là del microfono o della telecamera, che catturano la voce o l'immagine in un determinato ambiente (una stanza, un appartamento, un locale pubblico, un'automobile), non vi sono grandi differenze rispetto all'intercettazione telefonica. Il microfono nascosto utilizzato, infatti, è accoppiato ad un telefonino GSM o ad una linea telefonica fissa, se si trova in un appartamento. Pertanto l'intercettazione avviene su una linea telefonica, utilizzata allo stesso modo di una normale intercettazione telefonica. Se si tratta di un'intercettazione telefonica di un'utenza fissa, anche se non si capta quello che si dice dal microfono del telefono, si intercetta ciò che si dice nell'ambiente, ma comunque il dato passa sempre sul filo telefonico e quindi l'intercettazione tecnicamente avviene soltanto con questa modalità.

### **Presidenza del vice presidente MANZIONE**

(Segue PANZA). Il Presidente prima ha chiesto chiarimenti sulle intercettazioni telefoniche preventive. Questo tipo di intercettazioni è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2001 e ha subito una modifica l'anno scorso. Si tratta di intercettazioni che il Ministro dell'interno, o di-

rettamente, o attraverso determinati ufficiali (responsabili degli uffici centrali di polizia giudiziaria, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato), o attraverso i questori e i comandanti provinciali della Polizia di Stato, o dei Carabinieri, o della Guardia di finanza, può richiedere al pubblico ministero, il quale le autorizza.

Le intercettazioni preventive vengono svolte con tecniche e metodologie simili a quelle di cui ho parlato finora, in base al tipo di intercettazione di cui si tratta. Al termine dell'intercettazione telefonica, anche in questo caso entro cinque giorni, viene trasmesso un verbale sintetico in cui sono riportate le attività di intercettazione e sommariamente i contenuti delle conversazioni. Il pubblico ministero ne dispone quindi la distruzione. Queste intercettazioni telefoniche non hanno alcuna utilizzabilità processuale.

BRUTTI Massimo (*Ulivo*). Vengono autorizzate dalla procura del capoluogo di distretto?

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Dalla distrettuale.

PANZA. Fino all'anno scorso, prima della legge n. 155 del 2005, la cosiddetta legge Pisanu, l'intercettazione preventiva non aveva alcun utilizzo processuale, mentre in termini procedurali poteva servire solo per essere trasformata, da quel momento in poi, in un'intercettazione telefonica giudiziaria; poteva quindi costituire la motivazione per autorizzare un'intercettazione telefonica giudiziaria. Con la modifica avvenuta lo scorso anno si è ampliata la possibilità di intercettazione preventiva anche ai servizi d'informazione; il valore dell'intercettazione procedimentale si è perduto e vale soltanto a fini operativi, nel senso che chi effettua un'intercettazione telefonica può agire in conseguenza di ciò che ha sentito: una notizia di reato, un reato imminente che si sta progettando, un latitante che sta scappando. In questo caso – ripeto – si può intervenire ed operare, ma ciò non ha alcun valore né in sede di procedimento, né in sede processuale.

Le intercettazioni preventive fatte dai servizi di informazione SISMI e SISDE vengono richieste al procuratore generale presso la Corte d'appello e non passano attraverso il Ministero dell'interno. Le intercettazioni preventive svolte dalla polizia giudiziaria che passano per il Ministero dell'interno, da quando sono state introdotte nel nostro ordinamento nel 2001, sono state circa 500 in cinque anni. Riguardo a quelle svolte dai servizi non ho informazioni. Sappiamo che si tratta di una tecnica poco apprezzata, mentre la polizia giudiziaria ha utilizzato tale tipo di intercettazioni soprattutto nel settore della lotta al terrorismo.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Ad ogni modo queste intercettazioni telefoniche riguardano sempre un numero di persone abbastanza ampio, nel senso che, dal momento che si tratta di organizzazioni terroristiche, la cui esi-

stenza quindi si fonda sul sospetto piuttosto che su fondati motivi, allora è chiaro che il semplice sospetto allarga la fascia di interesse.

VALENTINO (AN). Bisogna dire però che stiamo parlando di uno strumento che viene trattato con misura, dal momento che ne sono state svolte soltanto 500.

PANZA. Le intercettazioni effettuate su richiesta del Ministero dell'interno sono state esattamente 511 dal 2001 a oggi.

VALENTINO (AN). Se ho capito bene, le intercettazioni ambientali sono possibili soltanto se vi è un'utenza telefonica, anche fissa, nell'ambiente e se c'è poi un microfonino o qualcosa del genere.

PANZA. È esattamente così che viene fatta l'intercettazione per comodità.

VALENTINO (AN). E cosa mi dice dei cosiddetti microfoni direzionali, che possono rilevare dall'esterno una conversazione in un'area chiusa?

PANZA. Noi ne abbiamo acquistato qualcuno in passato, ma la loro utilità è quasi nulla; e poi si tratta di strumenti che vengono utilizzati soprattutto in ambienti pubblici, non certo all'interno di un appartamento. Siamo ben lontani da ciò che si vede nei film, quando da fuori di una casa si punta un microfono verso una stanza e si intercetta quello che vi si dice.

VALENTINO (AN). E' un tipo di intercettazione i cui risultati sono apparsi anche in qualche atto giudiziario, al di là dei film?

PANZA. A quanto mi risulta, la polizia giudiziaria non la utilizza granché; normalmente l'intercettazione viene fatta mandando il segnale di un microfono ad una centrale di ascolto.

VALENTINO (AN). Il microfono deve essere inserito con attività intrusiva?

PANZA. Esattamente. Con attività intrusiva nell'ambiente in cui si svolge la conversazione che si intende intercettare, ad opera dalla polizia giudiziaria, quasi sempre insieme alla società che fornisce l'apparecchiatura. Tutta l'attività connessa all'intercettazione, infatti, dalle apparecchiature alle linee telefoniche, all'installazione dei microfoni, nonché il supporto all'attività intrusiva, è svolta da ditte private, che accompagnano la polizia giudiziaria. Spesso e volentieri il microfono da piazzare è di proprietà della ditta privata e, poiché il personale della ditta stessa conosce

il funzionamento dell'apparecchiatura, viene portato nell'ambiente in cui la si deve installare.

VALENTINO (AN). Dove si deve installare quella che volgarmente viene chiamata «cimice»?

PANZA. Con l'ufficiale di polizia giudiziaria che esegue l'intrusione, quindi, c'è il tecnico della ditta privata. D'altronde, anche l'apparecchiatura per disattivare gli allarmi è spesso in mano a qualche ditta privata, che quindi deve essere presente qualora ci sia un allarme che deve essere disattivato per entrare nel luogo dove installare il microfono.

PRESIDENTE. Senatore Valentino, anziché dialogare, di solito raccogliamo le domande per mettere l'interlocutore in condizione di poter rispondere a tutti i colleghi. Sarebbe preferibile che si procedesse così anche in questo caso. La invito pertanto a formalizzare le domande in modo da consentire al prefetto di rispondere a tutto.

VALENTINO (AN). Quelli che richiedo erano piccoli chiarimenti tecnici.

Sarebbe possibile effettuare comunque l'intercettazione ambientale anche senza un apparecchio telefonico nell'ambiente? Se non ho capito male - purtroppo ho qualche difficoltà in questa materia - è via cavo che poi si acquisisce la voce.

CASSON (Ulivo). Vorrei porre alcune domande specifiche partendo da questo ultimo tema delle intercettazioni preventive, e anzi chiedendo subito una delucidazione.

Una normativa - se non vado errato del 1992 - già consentiva intercettazioni preventive in tema di criminalità organizzata; il raggio d'azione è stato successivamente esteso, a seguito dei fatti delle Torri Gemelle nel 2001, anche per le questioni di terrorismo - non vorrei però sbagliare, vado a memoria - e ancora, mi pare nel 2005, in materia di servizi. Intanto le chiedo se è vero che era già possibile utilizzare la norma del 1992 e che uso ne è stato fatto. Quanto ai numeri, ovviamente, non pretendo una risposta immediata, ma credo sia utile per la Commissione acquisire anche questi dati normativi e quantitativi.

In particolare, per quanto riguarda l'estensione delle intercettazioni preventive ai servizi - probabilmente anche per questioni di competenza istituzionale ne è stato fatto soltanto un rapido accenno nell'intervento del prefetto Panza - le chiedo se è possibile conoscere qualche notizia in più sugli organismi, sulle procedure e sull'uso che se ne fa.

Sempre in tema di intercettazioni preventive, al di là dei numeri che pure ci sono stati forniti, è possibile avere un'indicazione sulla frequenza di richieste e di rigetto delle stesse nel tempo? In occasione di certi episodi, infatti, si sono verificate richieste numericamente maggiori. Mi risulta che inizialmente c'erano difficoltà anche di interpretazione e di rap-

porti con l'autorità giudiziaria non solo sul contenuto dei provvedimenti di intercettazione preventiva, ma anche relativamente ai costi e alla gestione di questo servizio.

Riguardo poi ai tempi di attuazione delle richieste di intercettazione, specialmente quando si tratta di procure non distrettuali, alle volte sembrano molto elevati. Vorrei sapere se questo dato le risulta e, in caso di intercettazioni urgenti, quali indicazioni vengono date per accelerare questa situazione.

In merito alla sicurezza, con particolare riferimento alle società private, le chiedo come vengono controllate le persone che hanno accesso a queste società e che operano la gestione completa dell'intercettazione fino a quando essa non passa alla polizia giudiziaria e agli uffici della magistratura. Ovviamente mi riferisco a situazioni non solo recenti, ma anche di qualche tempo fa. Sia società pubbliche (all'epoca la Sip), sia società private hanno avuto al loro interno persone coinvolte con la criminalità, non solo ordinaria, ma anche terroristica. Ricordo il caso del fratello di un terrorista che lavorava in una di queste società. In quella stessa società vi erano centinaia di persone che avevano l'autorizzazione a frequentare le sale in cui venivano disposte ed effettuate materialmente le operazioni di aggancio per l'intercettazione.

Oggi siamo sicuramente in un sistema diverso, il numero di persone è più limitato, ma credo che il tema della sicurezza rappresenti ancora un problema reale, specialmente per quanto riguarda le società private. Per tutti i tipi di società, comunque, esiste ancora un problema di costi; sembra che un mercato completamente aperto porti ad una rincorsa verso l'alto dei prezzi, con conseguenti problemi di gestione delle risorse da parte del Ministero della giustizia.

Un altro punto specifico che intendo affrontare riguarda i controlli all'estero sulla posta elettronica e sui documenti. A volte, quando i gestori sono stranieri, anche statunitensi (con i quali abbiamo peraltro buoni rapporti), si rilevano problemi piuttosto consistenti. Sono in corso trattative per stabilire convenzioni, per consentire che la documentazione su dati riguardanti gestori esteri, al di là dei canali preferenziali di tipo personale, sia disponibile in poco tempo e in maniera efficiente?

L'ultima questione che desidero porre riguarda le intercettazioni effettuate materialmente presso gli uffici di polizia giudiziaria, quelle definite, com'è noto, remotizzate. Ho l'impressione che ciò costituisca quasi un aggiramento della norma, dovuto a difficoltà oggettive della polizia giudiziaria in merito alla disponibilità di uomini, di risorse e di tempi. In alcuni processi gli avvocati hanno avanzato una serie di giuste eccezioni sulla base del codice di procedura penale, che sancisce chiaramente che l'intercettazione deve avvenire in procura. Tali eccezioni hanno portato all'annullamento, per quei casi, dell'attività di intercettazione effettuata presso le sale della polizia giudiziaria. Tuttavia, con la remotizzazione di fatto l'intercettazione è un'attività che si svolge ancora presso la sale della polizia giudiziaria e non presso la procura. Se tale pratica non può essere abbandonata, per problemi di uomini e di tempi, ritiene

forse che sarebbe utile un modifica del codice, o è preferibile proseguire con le stesse modalità, accontentandosi di questa sorta di aggiramento della norma?

### **Presidenza del presidente SALVI**

CARUSO (AN). Signor Presidente, intervengo prendendo spunto anche dall'ultimo intervento del senatore Casson.

Prima, interrompendo il prefetto – e me ne scuso – ho fatto riferimento al supporto fisico della trascrizione dei dati. Interloquendo, il prefetto mi ha risposto che vi sono in commercio CD riscrivibili e non riscrivibili. So bene che da un venditore di materiale informatico si può acquistare l'uno e l'altro. Ciò che prima non sono riuscito ad esporre in maniera adeguata è che, al momento della produzione industriale, il supporto è identico; ad esso vengono poi fornite o meno protezioni che lo rendono riscrivibile o non riscrivibile. Tali protezioni possono essere conferite e rimosse, attingendo a *software* e a procedure adatti.

Questo aspetto del problema, quindi, ha una particolare rilevanza nel momento in cui l'operazione fisica non è svolta nell'ufficio di procura, ma in quello remoto, proprio perché comporta la necessità di fornire istruzioni alla macchina che sta trattando quel supporto elettronico, istruzioni che, dal punto di vista elettronico, costituiscono ancora tracciamenti rilevabili sul *computer*. Lei comprenderà che un conto è che il tracciamento avvenga sul *computer* insediato nell'ufficio della procura della Repubblica; un'altra cosa che avvenga su un *computer* insediato in un luogo diverso.

Devo ammettere che ignoravo totalmente molte delle cose che lei ci ha riferito. Proprio per non avere una posizione copernicana, le domando: sono informazioni che hanno un carattere quasi pubblico, e quindi le ignoravo solo io, oppure si tratta di informazioni riservate?

Mi riferisco, in particolare, al perimetro entro il quale sono contenuti i dati di difficile intercettazione. Se così fosse, interrogherei i colleghi e il Presidente sull'opportunità che tale informazione sia divulgata. I colleghi avranno certamente la sensibilità di non divulgare – lo dico per ipotesi – il fatto che il Thuraya non è intercettabile.

MANZIONE (Ulivo). Siamo in collegamento con la sala stampa.

CARUSO (AN). Il problema, allora, è già risolto in partenza. Questo aspetto, tuttavia, forse doveva essere meditato. Vuol dire che sono solo uno dei pochi che non lo sapevano.

PRESIDENTE. In quanto persona onesta.

CASSON (*Ulivo*). I grandi criminali, comunque, già lo sanno.

CARUSO (*AN*). Il nostro è un mondo in divenire, vi sono i grandi delinquenti conclamati e quelli che delinquenti lo diventeranno. Comunque, la tranquillità di tutti e la mia derivano dal fatto che non stiamo trattando argomenti di alcun grado di riservatezza e che gli stessi sono già a disposizione degli amici della stampa.

Superato questo aspetto del problema, vorrei sottoporle alcune questioni. Per quanto concerne la non intercettabilità del sistema Thuraya, nel momento in cui la cella impegnata non è nazionale, mi conforta sapere che ciò evidentemente riguarda solo il caso in cui la conversazione abbia luogo in ambiente satellitare tipico, cioè non attraverso il *roaming* da GSM operato da Thuraya.

Una seconda questione riguarda le sonde come strumento di intercettazione nel caso dell'*internet provider*. Quando viene utilizzato questo sistema l'intercettazione è globale, su qualsiasi tipo di traffico che interviene su quell'*internet provider* (e su questo sarebbe interessante anche sapere che tipo di selezione è operata a valle), oppure vi è la possibilità, attraverso la sonda, di intervenire con un'intercettazione preventivamente selettiva?

In merito ai limiti dell'intercettabilità, lei ha già anticipato che le conversazioni via *internet* e quelle che avvengono attraverso operatori stranieri al momento sono, di norma, non intercettabili.

Nell'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria all'intercettazione che avviene con un intervento necessariamente intrusivo, vi è anche un'espressa autorizzazione ad avvalersi di personale non appartenente alla polizia giudiziaria, il cosiddetto tecnico? Vi è un'espressa autorizzazione alla rimozione dei sistemi di allarme e all'eventuale ripristino? Qual è il tipo di istruzione che viene dato alla polizia giudiziaria nell'ambito operativo?

Infine – è un tema che non è ancora stato trattato in questa sede – ho sempre sostenuto che l'*overdose* di intercettazione, in quanto determina una diminuzione fisiologica della cultura investigativa delle forze di polizia giudiziaria, deve essere particolarmente temuta. Trattandosi, infatti, di un sistema investigativo che si fonda sull'utilizzo di tecnologie, è da attendersi che maturino nel corso del tempo le controtecnologie miranti a impedire che l'investigazione possa avvenire. Qualora dovesse realizzarsi un pareggio tra i due contendenti, il risultato investigativo risulterebbe azzerato dal fatto che nel frattempo è venuta meno la capacità investigativa tradizionale. A sua conoscenza, qual è il grado di progressione della controtecnologia nella disponibilità delle grandi organizzazioni criminali, di quelle più pericolose, per contrastare lo strumento dell'intercettazione?

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, molte delle domande che volevo porre al perfetto Panza sono state già anticipate dai colleghi. Una di queste, per esempio, è già stata formulata dal collega Casson quando ha parlato del sostanziale aggiramento della norma prevista dal-

l'articolo 268 del codice di procedura penale che prevede che tutti gli adempimenti relativi alle intercettazioni debbano svolgersi presso gli uffici della procura. Il perfetto Panza ci confermava – cosa che già nelle altre audizioni ci era stata detta – che molto spesso si procede invece con un sistema che il collega Casson definiva una specie di *escamotage* - io lo definirei una violazione della norma esistente - che comunque consente di delocalizzare o remotizzare l'intercettazione, differenziando l'intercettazione come fatto materiale collegato all'apparecchiatura dall'ascolto che viene fatto altrove. Ad ogni modo, questo è un aspetto già rilevato dal collega Casson.

Proprio nel discutere di queste problematiche, prefetto, nell'audizione scorsa il dottor Alfonso Papa, direttore generale della giustizia civile presso il Ministero della giustizia, ha detto che esistono tecniche recenti delle quali anche si è potuta constatare l'esistenza negli ultimi tempi. Si tratta delle tecniche cosiddette delocalizzate; lei ha parlato di remotizzate e penso - questa è una prima domanda - si tratti della stessa cosa. Tali tecniche utilizzano un vero e proprio sistema telematico a fibre ottiche. La seconda domanda è quindi se il sistema è lo stesso e se utilizza la tecnologia delle fibre ottiche. Aggiunge il dottor Papa che si viene a creare così qualcosa di estremamente nuovo nell'ambito delle intercettazioni rispetto alla concezione tradizionale, ovvero un sistema telematico in rete che, come tutti i sistemi, si può teoricamente prestare a forme di intromissione.

È chiaro che io sto spostando il ragionamento sul fronte della sicurezza perché lei invece ha usato, prefetto, termini diversi; ha detto sostanzialmente che con la remotizzazione si opera un rimbalzo del segnale, nel senso che il segnale che viene intercettato dalle apparecchiature presso la procura poi viene fatto rimbalzare presso gli uffici della polizia giudiziaria che procedono all'ascolto, alla trascrizione, al brogliaccio e a tutto il resto che già sappiamo. Rispetto però a questa procedura, il dottor Papa individuava un elemento di pericolo, che è lo stesso che le sto sottoponendo.

La domanda precisa e finale allora è proprio questa: se in base alle nuove tecnologie che vengono usate possiamo avere, in relazione alla sicurezza, ampie garanzie che non ci siano rimbalzi ulteriori.

PANZA. Rispondo alla domanda del senatore Valentino circa la possibilità di intercettazioni ambientali soltanto con apparecchiature via etere. Ciò è certamente possibile, nel senso che avviene tuttora con una stazione d'ascolto a breve distanza che intercetta il segnale del microfono soltanto via etere. Normalmente tale tecnica è scarsamente utilizzata, perché abitualmente il luogo ove si svolge l'azione che è sottoposta a intercettazione ambientale è quasi sempre servito da una linea telefonica. Comunque sia, è possibile installarvi un microfono accoppiato con un trasmettitore GSM in modo che, anche dove non c'è una linea telefonica fissa, l'intercettazione possa avvenire tramite una linea telefonica radiomobile. Ciò non toglie però che è possibile farlo soltanto via etere, cioè attraverso un micro-



fono che trasmette un segnale via radio che viene intercettato altrove. Ciò avviene abbastanza raramente, ma avviene.

Riguardo alle domande del senatore Casson, un dubbio è sorto anche a me circa la normativa sulle intercettazioni preventive. Queste, infatti, prima che questa figura venisse abolita – credo nel 1991- venivano svolte dall'Alto Commissario. Ad ogni modo, si tratta di un dato normativo che non ricordo.

CASSON (*Ulivo*). Il decreto in materia è stato convertito in legge nell'agosto del 1992.

PRESIDENTE. Non interessa tanto una ricostruzione storica, quanto la situazione attuale.

BRUTTI Massimo (*Ulivo*). La storia interessa sempre.

PRESIDENTE. Come professore di diritto romano è un dovere che lei dica questo, senatore Brutti.

PANZA. Riguardo ai dati relativi agli anni 2001-2005, posso anche fornirveli in maniera circostanziata, se ritenete: nel 2001 le intercettazioni preventive – mi riferisco a quelle facenti capo al Ministero dell'interno – sono state 10; sono diventate 71 nel 2002, 95 nel 2003, 159 nel 2004, 125 nel 2005 e 51 nel 2006.

Non ho invece alcuna informazione in merito alle intercettazioni telefoniche svolte dai servizi; non so come, se e quando le fanno. Bisognerebbe chiedere a loro.

CASSON (*Ulivo*). Mi perdoni, prefetto, vorrei una precisazione sulla sua risposta; potrebbe operare una diversificazione tra le intercettazioni per criminalità organizzata e quelle per terrorismo? E ancora, vorrei sapere se ci sono dati relativi a quelle richieste e a quelle concesse.

PANZA. Purtroppo non dispongo di dati relativi alle intercettazioni richieste né a quelle rifiutate. Proverò certamente ad acquisirli, così come pure le indicazioni riguardo alla diversificazione tra intercettazioni per terrorismo e per criminalità organizzata. Chiederemo al Ministero.

In merito poi alle difficoltà di rapporti con l'autorità giudiziaria di cui lei ha parlato, in questo tipo di intercettazioni riguardano essenzialmente il problema dei costi. Le intercettazioni cosiddette giudiziarie, infatti, sono interamente a carico del Ministero della giustizia; per quanto riguarda le preventive, invece, vi è un tavolo intorno al quale si sta discutendo del problema perché sembra che soltanto la parte trasmissiva, ovvero l'installazione della linea telefonica presso della procura, sia a carico del Ministero della giustizia, mentre il resto deve essere a carico del Ministero dell'interno. Tuttavia, il Ministero dell'interno non ha un capitolo di bilancio che consente il pagamento di queste spese, e quindi se ne sta

discutendo al fine di trovare una soluzione strettamente economica. Altre difficoltà non ci sono.

Per quanto riguarda il problema dei tempi di attuazione delle intercettazioni in generale, e cioè la famosa «coda», che una volta era presso le procure perché il numero delle postazioni era limitato, oggi è quasi completamente superato perché le postazioni sono virtuali. Queste, infatti, sono incentrate su un *server*, non su coppie telefoniche, e sulle linee RES - di cui si è parlato - che o il gestore o le società che le hanno noleggiate forniscono. In generale, quindi, non ci sono grandi difficoltà relativamente a questo aspetto.

Le uniche difficoltà si incontrano quando vengono impegnate anche linee internazionali dal momento che il numero delle linee telefoniche internazionali è limitato, e quindi le linee telefoniche RES per le internazionali sono limitate.

Per quanto riguarda le società private, che in buona parte gestiscono le tecnologie per le intercettazioni, esse vengono segnalate dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero mandando tre preventivi. In quella circostanza la polizia giudiziaria fa i suoi accertamenti d'informazione sulle società e sul personale che da esse viene utilizzato.

Quando invece la società è indicata dal pubblico ministero, è quest'ultimo che normalmente chiede alla sezione di polizia giudiziaria della procura di compiere gli accertamenti. Le società che operano sono ormai accreditate, lavorano da tempo, solo raramente ne viene utilizzata una nuova. Chiaramente all'interno di queste società vi è una certa mobilità di personale, che dovrebbe essere monitorata. Quando è la procura ad indicare la società, la polizia giudiziaria non compie alcun controllo; diversamente avviene quando le ditte sono segnalate dalla polizia stessa.

Non sono a conoscenza dei costi delle intercettazioni. È un dato contabilizzato dal Ministero della giustizia.

PRESIDENTE. Abbiamo avuto già un'audizione su questo tema.

PANZA. Per quanto riguarda i gestori esteri, si rilevano problemi nel verificare il traffico telefonico, le *e-mail* e il traffico telematico. Vi sono, infatti, forme di cooperazione internazionale che con alcuni Paesi funzionano, mentre con altri funzionano meno. In particolare, vi sono oggi grandi *server* che gestiscono alcuni siti, spesso di carattere pedopornografico, collocati in Paesi con i quali non vi è alcuna forma di cooperazione. I cosiddetti oscuramenti, laddove si realizzano, sono eseguiti quasi sempre sulla base di rapporti di cooperazione fra polizie. Oltretutto, comunque, il sito incriminato è facilmente trasferibile da un servizio all'altro del *provider*, da una parte all'altra del mondo. Tutto ciò comporta, quindi, una difficoltà oggettiva.

È stato ipotizzato che le remotizzazioni possano essere considerate un aggiramento della norma. In effetti le procedure formali dell'intercettazione - e con questo rispondo anche alla domanda del senatore Caruso - avvengono tutte in procura, dove in un *server* sono attestate le linee e

le registrazioni; il cosiddetto scarico o copia delle intercettazioni avviene in quell'ufficio. Il CD è realizzato e repertato in quella sede, o così almeno dovrebbe avvenire. Se questa operazione è eseguita, invece, presso la stazione remotizzata, si è effettivamente in presenza di una prassi di aggiramento della normativa.

Non voglio esprimere una valutazione giuridica, ma pratica. Quando le intercettazioni avvenivano con il raddoppio della linea telefonica, il doppione della linea era portato in procura, in cui si trovavano due registratori, uno riservato all'autorità giudiziaria, che non poteva essere toccato, e un altro provvisto della strumentazione per andare avanti e indietro, che era utilizzato dalla polizia giudiziaria. Oggi che non vi sono più due registratori, ma esiste una tecnologia molto più sofisticata, il corrispondente del primo registratore, quello che fa fede, si trova in procura, mentre il corrispondente del secondo registratore, detto remotizzato, è nell'ufficio di polizia giudiziaria in quanto serve per il riascolto. La registrazione avviene nel *server* della procura e, a distanza di pochi secondi, grazie alla tecnologia – ma non per altro motivo – si effettua il trasferimento.

Fornisco ora una risposta relativa ad una domanda del senatore Manzione in merito alle dichiarazioni del dottor Papa. Si chiedeva se la remotizzazione comportasse rischi di sicurezza telematica. Onestamente non lo so, ma se si vogliono ricevere chiarimenti sulla sicurezza telematica, sulle linee protette e sulla trasmissione dati su rete a fibra ottica, allora bisogna rivolgersi ai tecnici dell'informatica e delle comunicazioni. Queste operazioni avvengono tutte con la tecnologia individuata dai provvedimenti del pubblico ministero; non è la polizia giudiziaria a decidere quale tipo di tecnologia adoperare. È il pubblico ministero a segnalare la ditta, la quale utilizza la tecnologia di cui dispone, che è abbastanza standardizzata, ma non omologata: non esistono indicazioni specifiche in merito. Le apparecchiature sono tutte buone. Certamente la polizia giudiziaria può suggerire al pubblico ministero quale sia la ditta che offre un servizio migliore, ma la tecnologia non ha dei canoni, non esiste un ente che la certifichi.

Alle domande poste dal senatore Caruso credo di aver risposto. Il CD che formalmente contiene tutti i dati dell'intercettazione telefonica è realizzato in procura. La possibilità di alterarlo è dovuta alla cattiva custodia e alla tecnologia utilizzata: non credo esistano altre possibilità. Dalla postazione sita presso l'ufficio di polizia non si può fare tecnicamente la copia. Si tratta di un *server* in cui non vi è il lettore di *floppy* o il masterizzatore. Vi sono altre forme di uscita da *computer* e quindi si può anche deviare il materiale intercettato, portandolo sul masterizzatore, ma si tratta di un caso patologico: a questo punto sarebbe più semplice corrompere l'operatore.

Per quanto riguarda il satellitare, l'intercettazione, anche se non è sempre efficiente, è pur sempre possibile. È evidente che, se i satellitari comunicano con un telefono fisso o GSM, l'intercettazione passa su quest'altro tipo di rete, che è invece facilmente intercettabile. Attualmente esistono apparecchi realizzati proprio dalla Thuraya che, se accessibile,

utilizzano la linea di telefonia mobile e passano sul satellitare solo quando non vi è copertura della telefonia mobile.

Le cosiddette sonde poste negli snodi degli *internet service provider* in teoria sono in grado di effettuare ogni tipo di intercettazione, ma in realtà non possono fornire l'intercettazione telematica di tutto il traffico indiscriminatamente. L'attività investigativa svolta dagli uffici di polizia giudiziaria tende ad individuare preventivamente alcuni parametri. In primo luogo, si determina il tipo di linea utilizzata (ISDL o ISDN). Le linee presentano caratteristiche diverse, hanno diversa capacità di trasporto, diversa velocità e diversi protocolli. In secondo luogo, occorre individuare una serie di dati relativi al soggetto da intercettare, che arrivano anche all'identificativo del *computer* utilizzato, proprio per restringere il campo ed evitare l'afflusso di un'eccessiva quantità di informazioni. Infine si possono effettuare le intercettazioni cosiddette parametriche: si forniscono al sistema alcune condizioni, sulla base delle quali si seleziona quale porzione del traffico è opportuno registrare.

Tutto questo è sempre definito da provvedimenti dell'autorità giudiziaria che delimita il tipo di intercettazione ai dati che attengono o ad indicatori (quali il numero IP, l'indirizzo di posta elettronica, se si tratta di posta elettronica, il numero del sito e tutti i possibili identificativi) o ad alcune tecniche e caratteristiche della comunicazione che deve essere intercettata. I tecnici che vengono utilizzati per svolgere le attività sono comunque indicati dall'autorità giudiziaria.

VALENTINO (AN). Anche i tecnici delle società private vengono scelti dall'autorità giudiziaria?

PANZA. Sì, tutti vengono indicati dall'autorità giudiziaria, anche perché è il Ministero della giustizia che li paga. Una volta scelti, la società li fornisce.

Riguardo alle controtecnologie per contrastare le intercettazioni, in effetti più che di controtecnologie si può parlare di espedienti o di capacità di sfruttamento delle tecnologie. La grande organizzazione criminale non si dota certo di una rete telefonica particolarmente complicata; solamente potrebbe utilizzare da punto a punto sistemi di criptazione difficilmente scardinabili. Per il resto, le tecnologie sono quelle a cui il pubblico può accedere.

È chiaro che si possono sfruttare alcune condizioni favorevoli; come dicevo prima, vi sono delle fasce di rete che sono concentrate su operatori stranieri, per cui se si utilizza quel sistema si sfugge in parte alla possibilità di essere intercettati.

CARUSO (AN). E questo è un espediente. Io volevo sapere qual è il grado di utilizzo della controtecnologia, avere cioè notizie sul sistema di criptazione utilizzabile dall'intercettatore.

PANZA. I sistemi di criptazione, per quanto riguarda l'esperienza investigativa in generale, vengono utilizzati soprattutto per la trasmissione dati. Sulle comunicazioni criptate, *Voice Over Ip* con *Skype*, c'è poco da fare; è il gestore che le ha configurate in questo modo e spaccettare questo tipo di criptazione è abbastanza difficile perché è a doppia chiave, quindi cambia di volta in volta: ogni volta si fissa la chiave, che poi cambia nella comunicazione successiva per cui non la si può intercettare.

Riguardo alle preoccupazioni manifestate dal senatore Manzione sulla sicurezza del sistema telematico, soprattutto della parte utilizzata dalla polizia giudiziaria, è una questione di sicurezza tecnologica sulla quale non so rispondere; non so se vengano utilizzati strumenti sufficientemente resistenti a possibili intrusioni esterne. Voglio soltanto far rilevare, però, che tutte queste attività svolte dai privati, per quanto riguarda il loro utilizzo finale sono accessibili solo al pubblico ministero, alla sala ascolto della procura e all'operatore della polizia giudiziaria. Ciò che avviene io non lo so. Per fare un esempio, se si chiede una linea RES per mettere un telefono sotto controllo e il gestore ne mette due e una la porta a casa sua, nessuno se ne accorge, né il pubblico ministero, né la sala ascolto, né la polizia giudiziaria. Se l'intercettazione che si faceva una volta presso la centrale telefonica la faceva contemporaneamente l'operatore della Sip presso la centrale stessa non ce ne accorgevamo, perché chi detiene la tecnologia non è controllabile.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor prefetto, dall'ultima parte della sua risposta ci fa capire che il sistema complessivo di sicurezza non è in sicurezza. L'aspetto sul quale però vorrei ritornare riguarda la remotizzazione. Lei in un primo momento ci ha detto che presso la procura si allestisce solamente la tecnologia, mentre all'ascolto si procede altrove.

PANZA. Al riascolto.

MANZIONE (*Ulivo*). Rispondendo alla mia domanda specifica, ha detto che sostanzialmente si fa tutto presso la procura, compreso il confezionamento del CD. Tuttavia, mi pare di ricordare che in un caso specifico, quello Consorte-Unipol, i CD non venissero realizzati presso la procura, ma presso chi era delegato all'ascolto, nella specie la Guardia di finanza.

Ho l'impressione che il sistema sia diverso da quello che lei ci ha descritto; secondo me, anzi, in un primo momento lo ha rappresentato in un modo e poi in un altro. Vorrei che ciò resti a verbale, poi controlleremo.

PANZA. Forse mi sono espresso male, senatore Manzione. Io ho parlato sin dall'inizio di riascolto e poi, sulla base della sua domanda, ho fatto delle precisazioni. Inizialmente, infatti, ho detto che viene installata una linea RES presso il *server* della procura, dove avviene l'intercettazione, e poi viene remotizzata, con un differimento che è di pochi secondi

- l'ho detto nella mia prima risposta, prima della sua domanda -, presso la procura stessa. Possiamo leggere il resoconto stenografico.

PRESIDENTE. Ringrazio il prefetto Panza e il dottor Nicolì per la preziosa collaborazione.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,30.*





Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 5

*N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLE  
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE**

17<sup>a</sup> seduta (pomeridiana): giovedì 20 luglio 2006

Presidenza del presidente SALVI



## INDICE

### Audizione di un dirigente del Ministero della giustizia

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 167, 170, 171 e <i>passim</i>	MILLER . . . . .	Pag. 167, 168, 169 e <i>passim</i>
CASSON ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	174, 175, 177		
D'AMBROSIO ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	174, 175		
MANZIONE ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	168, 169, 172 e <i>passim</i>		

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-Ind-MA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

*Interviene il dottor Arcibaldo Miller, dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione di un dirigente del Ministero della giustizia**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, sospesa nella seduta antimeridiana.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Comunico altresì che della procedura informativa sarà redatto in via sperimentale il resoconto stenografico.

È oggi in programma l'audizione di un dirigente del Ministero della giustizia, nello specifico dell'ispettore generale, dottor Arcibaldo Miller, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione.

La ragione per cui abbiamo chiesto al nostro ospite di intervenire in questa sede è dovuta al fatto che nel corso di una precedente audizione il dottor Papa ci ha segnalato che l'Ispettorato generale del Ministero della giustizia aveva disposto degli accertamenti in ordine ad ipotizzabili irregolarità, aggiungendo che in merito a questa prassi delle intercettazioni telefoniche si sono registrate situazioni di emergenza di cui si è venuti a conoscenza a seguito delle attività ispettive condotte dallo stesso Ministero.

Lascio quindi senz'altro la parola al dottor Miller affinché ci riferisca in merito.

MILLER. Signor Presidente, desidero in primo luogo precisare che non sono emerse irregolarità; nelle vicende che abbiamo esaminato non abbiamo rilevato carenze che abbiano portato ad una contestazione disciplinare. Aggiungo che quanto mi accingo a riferire riguarda pratiche da tempo all'attenzione del Ministro, ma che sono ormai in gran parte chiuse. Lo scorso anno in tre diverse occasioni fummo chiamati a svolgere degli accertamenti in ordine alla pubblicazione del contenuto di intercettazioni che veniva riportato come abusivo. Si ipotizzava infatti che fossero stati violati i principi di copertura investigativa, segretezza e quant'altro per cui ricevevmo tre incarichi, due dei quali relativi a Milano e uno riguar-

dante Napoli. In queste tre occasioni non riscontrammo situazioni rilevanti sotto il profilo disciplinare, però evidenziammo al Ministro alcune situazioni che a nostro avviso, nei limiti della nostra competenza, richiedevano un qualche intervento, che chiaramente spettava al Ministro adottare.

Nello specifico, la prima inchiesta che svolgemmo era relativa ad una vicenda per la prima volta riportata dalla stampa, ossia la pubblicazione delle prime telefonate tratte dal procedimento Opas trattato dalla procura di Milano. Ricordo che intorno ai mesi di maggio-giugno 2005 vennero pubblicati ampi stralci del contenuto di alcune conversazioni e che si ipotizzò che vi potessero essere violazioni di carattere disciplinare. In tale occasione evidenziammo che non c'erano violazioni disciplinari e che in gran parte il contenuto era tratto da documenti allegati a provvedimenti depositati e quindi non più coperti dal segreto istruttorio e che comunque non davano luogo alla violazione del segreto istruttorio. Per altre parti c'era stata invece una violazione del segreto istruttorio ma in tal senso la procura di Milano aveva avviato debitamente i procedimenti di cui all'articolo 326 del codice penale.

Già allora evidenziammo come problema di carattere generale, sulla base anche di quanto registrato dal contenuto di attività ispettive, che non c'era nelle procure una attenzione particolare alla problematica della tutela dei dati sensibili. In altre parole, vi era la tendenza a privilegiare – come forse è giusto che sia – il momento investigativo rispetto a quello della tutela dei dati sensibili. Nella relazione che stilammo nell'agosto 2005 sottolineai la necessità di meglio definire il rapporto tra utilizzo e manifesta irrilevanza dei dati raccolti come intercettazione. Si erano ipotizzate altresì violazioni della normativa prevista dalla legge n. 140 del 2003, che però non risultarono. Concludemmo questa relazione archiviando sotto il profilo disciplinare e indicando la necessità di raccordare meglio le norme di cui agli articoli 268 e 293 del codice di procedura penale, si tratta di problematiche tecniche che se volete posso successivamente approfondire.

Il secondo accertamento che venne delegato all'Ispettorato di lì a non molti mesi dopo – era l'ottobre 2005 – riguardava una vicenda che ebbe particolare clamore sulla stampa, e cioè la pubblicazione del contenuto di intercettazioni di conversazioni svoltesi tra un indagato raggiunto da un provvedimento cautelare e un senatore della Repubblica. Tali conversazioni furono pubblicate dalla stampa virgolettate. Si ipotizzava...

MANZIONE (*Ulivo*). Dottor Miller, solo per comprendere meglio, intendeva fare riferimento al senatore Grillo?

MILLER. No, all'onorevole Petrella, si tratta di un'altra vicenda. Per queste ragioni l'Ispettorato venne delegato (ricordo che al riguardo furono presentati anche degli esposti). In questo caso veniva ipotizzata una duplice violazione, sia del segreto istruttorio e sia quella specifica, se non ricordo male, dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, in quanto era stata utilizzata una conversazione cui aveva preso parte un parlamen-

tare senza che però fosse seguita la procedura autorizzativa che impone la richiesta del giudice per le indagini preliminari alla Camera dei deputati.

MANZIONE (*Ulivo*). L'articolo 6, sulla utilizzazione delle intercettazioni indirette.

MILLER. Esattamente.

Non evidenziamo responsabilità disciplinari, tuttavia si evidenzia un problema particolare e cioè che cosa dovesse intendersi per utilizzazione di un colloquio cui prenda parte un parlamentare. Nel caso di specie – in cui rilevammo non esservi rilievi disciplinari – in realtà la richiesta di misura cautelare era motivata con riferimento a diverse intercettazioni, ma non a quella cui ci stiamo riferendo, quindi tecnicamente essa non venne utilizzata per fondare la richiesta di misura cautelare. Peraltro, in un'ottica difensiva e quindi per dare all'indagato la possibilità di valutare tutti gli elementi, il pubblico ministero ritenne di depositare tutte le intercettazioni, ivi compresa quella in cui compariva un parlamentare. Quindi l'intercettazione in questione tecnicamente non era stata utilizzata. Tuttavia, come sapete, nel momento in cui l'ordinanza viene eseguita vanno depositati non solo l'ordinanza con la parte motiva, ma anche tutti gli atti che il pubblico ministero porta a sostegno. Ne consegue indirettamente che questa conversazione intercettata, depositata ma non utilizzata, venne passata all'esame, fu conosciuta e quindi indirettamente fu poi pubblicata.

Ritenemmo che si trattasse di una questione interpretativa e quindi, essendo in sede di inchiesta amministrativa, non si era nelle condizioni di sindacare posto che ci trovavamo di fronte ad un concetto di utilizzabilità ai limiti. Ripeto, l'intercettazione non era stata utilizzata, non era stata richiesta l'autorizzazione ed era stata depositata in un'ottica difensiva. Sottolineammo anche l'opportunità di precisare meglio il concetto di utilizzazione, per capire se per esso si dovesse intendere una utilizzazione diretta oppure indiretta in un'ottica difensiva.

La terza vicenda di cui ci siamo occupati (in cui si è posto il problema della remotizzazione), è quella relativa alle intercettazioni delle conversazioni tra l'onorevole Fassino e il dottor Consorte.

La situazione in questo caso è particolare. La procura di Milano in questa occasione aveva debitamente disposto con decreto che fossero ommesse anche in sede di brogliaccio tutte le conversazioni cui comunque avesse preso parte un parlamentare, con l'annotazione «parlamentare». La fase delle intercettazioni si era conclusa sei mesi prima che fosse pubblicato l'articolo, quindi parliamo del settembre 2005 ed era stata regolarmente e ritualmente depositata tutta la documentazione secondo le garanzie fissate dagli articoli 268 e 269 del codice di procedura penale. A distanza di 4-5 mesi sulla stampa venne pubblicata l'integrale trascrizione della sopracitata conversazione, che accertammo essere stata realmente svolta pur non essendo riportata nei brogliacci.

Chiaramente in questo caso si è in presenza di una violazione del segreto istruttorio, che non era stata mai portata a conoscenza, e la procura

di Milano debitamente ha deciso di attivare i procedimenti per valutare le responsabilità di tale violazione. Peraltro, in questo contesto non abbiamo accertato alcuna condotta rilevante sotto il profilo disciplinare perché erano stati debitamente custoditi.

Si è posto il problema – al quale ho fatto riferimento – della remozizzazione, che penso sia noto. Spiego cosa è avvenuto negli ultimi anni: per facilitare le indagini, si è distinto il momento della captazione della registrazione da quello dell'ascolto, cioè si è stabilito che le cautele apprese dalla legge sono destinate esclusivamente al momento in cui viene raccolto il dato per evitare che vi possa essere un'alterazione del dato in entrata. Pertanto, vanno garantite le modalità di registrazione nella sala della Procura e soltanto in casi particolari previsti dalla legge (inidoneità, insufficienza e particolare urgenza) può essere autorizzata, con decreto motivato, la registrazione in sala diversa da quella della procura. Si è peraltro stabilito che tutto ciò non vale per l'ascolto, che sarebbe un'operazione materiale che può svolgersi in sala diversa: in un'altra procura o in varie sale poste presso la Polizia giudiziaria.

**PRESIDENTE.** Vorrei sapere se deve essere una sala che pur non trovandosi presso la procura è specificamente destinata a tal fine o può essere qualunque ufficio della Polizia giudiziaria.

**MILLER.** Può essere qualunque ufficio della Polizia giudiziaria perché questa tecnica è prevista proprio per facilitare l'indagine, ad esempio per consentire un rapido intervento, per ragioni di speditezza e così via.

La Corte di cassazione ha stabilito la legittimità di tale procedura partendo dal presupposto che deviato è l'ascolto e non la registrazione: materialmente sarebbe la stessa cosa se l'operatore della Polizia giudiziaria si trovasse nella sala della procura o ad un chilometro di distanza. Questa è l'impostazione.

Tuttavia, quando ci confrontiamo con la pratica, vediamo che è materialmente impossibile che tutte le intercettazioni possano essere svolte tutte in un solo luogo; ad esempio, nei casi più importanti ci sono sempre esigenze investigative. Come abbiamo indicato nel documento da noi predisposto, secondo la tecnologia molto avanzata è deviato l'ascolto, che però è quasi contestuale alla registrazione; quindi, è possibile che sia duplicata la registrazione, come di fatto è avvenuto nel caso di specie. In sostanza, ad uso investigazione e ad usi vari, vengono debitamente formati CD-ROM per consentire una lettura immediata.

Quindi, alla fine delle procedure intercettative, abbiamo un materiale ritualmente conservato ed un altro materiale del quale non si conosce la destinazione; dovrebbe avere – penso abbia – la destinazione di essere archiviato e così via, ma formalmente non esiste una procedura (poi affronteremo anche la questione dei regolamenti specifici).

**PRESIDENTE.** Se non capisco male, la copia che va al magistrato segue una procedura.

*MILLER.* Sì, quella registrata presso la sala *server* segue la procedura fissata dagli articoli 268 e 269 del codice di procedura penale.

*PRESIDENTE.* Non si sa, invece, che fine faccia quella delocalizzata.

*MILLER.* Si tenga conto che, in ogni caso, si possono formare copie anche presso la sala *server* della procura. In questo caso, per comodità investigative – cosa d'altra parte legittima – si formano più copie, come ad esempio quella della Polizia giudiziaria. Bisognerebbe stabilire, dunque, la destinazione di tutto questo materiale.

Nella «vicenda Fassino» circolava una seconda copia che, a distanza di quattro o cinque mesi, è stata riascoltata e poi pubblicata, essendo non disponibile quella originale che era presso la sala della procura. Pertanto, ricostruendo questa specifica vicenda, emerge che un soggetto non meglio identificato aveva la disponibilità di quelle intercettazioni.

Noi abbiamo evidenziato la necessità che, sotto il profilo regolamentare e tecnico, si prestasse attenzione a questo punto. All'esito di tale attività ispettiva abbiamo proceduto strutturando un po' diversamente l'attività dell'ispettorato. La procura di Milano, tra i pochi uffici in Italia, ha preso atto dell'oggettiva situazione di carenza (che poi, da un certo punto di vista, è fisiologica), nel senso che non è stata prestata attenzione a tutta la normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ha predisposto un regolamento particolarmente attento e puntuale. Si tratta di un documento programmatico sulla sicurezza in cui è stata evidenziata una serie di circostanze tese non tanto a prevenire (il che è impossibile) quanto ad individuare i soggetti responsabili del procedimento – in questo caso del procedimento intercettativi – nelle sue varie fasi; il fine è quello di individuare, nel momento in cui si crea una falla, il possibile responsabile. Esiste, pertanto, un regolamento al riguardo.

Ripeto, quindi, che all'esito di questa attività ispettiva abbiamo mutato gli schemi ispettivi. Gli interventi del Garante della *privacy* sono stati molteplici. Quello del giugno 2005 sostanzialmente ha messo in mora un po' tutti gli uffici pubblici, anche quelli giudiziari, affinché adottassero entro una certa data (mi pare quella del 31 dicembre 2005) la normativa minimale prevista dal codice per tutelare i dati sensibili, che vanno tutelati anche nell'ipotesi in cui si tratta di dati giudiziari. Nello schema ispettivo abbiamo individuato un punto: come verificiamo gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla sicurezza personale così oggi verificheremo (per il momento l'attività si è bloccata per carenza di fondi) gli adempimenti che gli uffici pongono in essere ex articolo 22 della citata legge n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati sensibili. La procura di Milano ha predisposto un'organizzazione molto puntuale (che io ho richiesto al procuratore di Milano e che utilizzerò come una sorta di fac-simile, di parametro, cui comparare l'organizzazione dei singoli uffici) in cui, ad esempio, si prevede la destinazione delle copie una volta raccolte, le copie di studio, l'accesso, l'individuazione esatta dei

soggetti, il caso della remotizzazione e così via. In sostanza, si trasferiscono alla sala ascolto le stesse garanzie previste puntualmente per la sala *server* per poter ricostruire, in un'eventuale ipotesi di divulgazione impropria del dato, possibili responsabilità. Chiaramente si parte dal presupposto che si tenta di prevenire, ma il dato patologico può sempre verificarsi.

Abbiamo svolto anche una riunione all'interno dell'ispettorato per tentare di sensibilizzare i colleghi magistrati ed ispettori su questo dato che in passato non è stato molto attenzionato negli uffici giudiziari.

Questo è sinteticamente quanto abbiamo fatto come Ispettorato in tale contesto.

PRESIDENTE. La ringraziamo molto, dottor Miller. Le saremmo grati se potesse farci pervenire il materiale che lei ritiene possa essere utile ai lavori della nostra Commissione.

MANZIONE (*Ulivo*). Ispettore Miller, le riconosco una grandissima sincerità. In effetti, stiamo concludendo un primo ciclo di audizioni dell'indagine conoscitiva in titolo e abbiamo già riscontrato alcuni elementi che poi sono quelli da lei rappresentati alla Commissione alla fine del suo *excursus*.

Sono state poste all'attenzione della Commissione due problematiche principali, la prima delle quali riguarda la scarsa attenzione delle procure ed anche degli uffici del giudice per le indagini preliminari in merito ai dati e agli elementi che non servono specificamente per sostenere le ipotesi accusatorie che poi sfociano in provvedimenti restrittivi (nella fase delle indagini preliminari e quindi dei provvedimenti cautelari) o che successivamente servono per sostenere l'accusa (alla fine di quel percorso e quindi nella fase dell'udienza preliminare). Tale dato esce ancora una volta avvalorato da quanto lei ha affermato. Ci sono norme del codice e così via. In riferimento alla seconda delle fattispecie che ci ha illustrato, lei si è posto il problema relativo al fatto che il giudice per le indagini preliminari di Napoli le aveva depositate per il caso Petrella, ma non le aveva direttamente utilizzate, ritenendo che forse potevano servire a riprodurre un contesto che poteva risultare utile anche alla difesa. Nel momento in cui si depositano, si utilizzano; l'utilizzazione è possibile nel momento in cui il pubblico ministero stralcia brani dell'intercettazione che poi mette direttamente nella richiesta di provvedimento cautelare. Quei dati si utilizzano direttamente nel momento in cui il giudice per le indagini preliminari li riprende per motivare ed indirettamente quando si depositano. È chiaro che quando si depositano diventano consultabili ed automaticamente viene meno quella trafila di segreto prevista dal nostro codice. Quindi non avrei dubbi su questo. Lei il dubbio lo ha esposto, ma dal mio punto di vista, rispettando la legge, mi pare che non ci sia.

L'altro dato, sul quale lei è stato chiarissimo, è quello relativo a ciò che alcuni chiamano delocalizzazione e altri definiscono invece in maniera diversa, pur trattandosi sostanzialmente dello stesso fenomeno. Nel mo-

mento in cui ci sono, una sala *server* che, solo formalmente, serve a raccogliere in prima battuta le intercettazioni, e una sala audizione che, di fatto, è quella che le utilizza, nascono i problemi che lei ha evidenziato e che determinano certe situazioni. È infatti evidente che se certe garanzie, pure allo scadere del decreto che autorizza la perquisizione, che servono a fare modo che i vari soggetti che partecipano sigillino, scarichino, confezionino e consegnino, valgono per la sala *server*, a maggior ragione dovrebbero valere per la sala ascolto. Ricordo che la questione Fassino-Consorte nasce da questa diramazione, che la Cassazione potrà pure ritenere legittima, ma che di fatto rappresenta una palese violazione dell'articolo 266 del codice di procedura penale. Mi rendo comunque conto della necessità di ragionare con ciò che abbiamo e con le disponibilità sul terreno. Lei consideri questo, non come una sottolineatura, ma come il desiderio di capire, non solo per le indagini, se dobbiamo cambiare le norme ed eventualmente in quale direzione. Mi sembra che vediamo le stesse cose, anche se le leggiamo in modo leggermente diverso.

Vengo al dato della sicurezza. Lei ci ha detto che il Garante, il professor Pizzetti nella specie, si è interfacciato con il Ministero di via Arenula e con alcune procure su queste problematiche. È un tema che dovrebbe essere approfondito, perché il problema della conservazione e dell'utilizzazione dei dati sensibili o lo risolviamo a monte nel momento in cui «imponiamo» ai magistrati di operare quella scrematura, in modo che i dati delle persone terze che restano comunque coinvolte nelle intercettazioni non vengano utilizzati, né perché citati nei provvedimenti né perché fanno parte di quelle registrazioni che vengono depositate, oppure dobbiamo preoccuparci di tutto il resto.

Ha fatto molto scalpore sulla stampa la questione relativa all'indagine avviata dalla procura della Repubblica di Potenza sulla famosa *password*, che è diventata ufficiale perché riprodotta in una missiva che dal prefetto di Potenza è stata inviata al Ministro dell'interno e poi è arrivata nelle Aule parlamentari. Al di là del fatto specifico, che magari è oggetto di una ispezione in corso, rispetto alla quale è giusto che lei non ci dica alcunché, questo sistema, con alcuni che dicono che la sala ascolto viene in un secondo momento, perché prima c'è la registrazione, poi il rimbalzo, infine l'ascolto, obiettivamente non offre alcuna garanzia di sicurezza. A maggior ragione l'utilizzazione di *password* espone ancor di più il sistema, in astratto, ad una serie di pericoli che dovremmo cercare di sventare prima di misurarci con la fattispecie concreta, perché il legislatore, operatore attento, deve fare in modo da prevenire le situazioni.

Sulla base della sua esperienza, le chiedo una valutazione che ci faccia comprendere anche quale sia la direzione da seguire, perché è difficile che il legislatore possa prevedere tutto fin nei minimi particolari. È molto più semplice che, una volta che il principio è codificato, si arrivi, o tramite i rapporti con il presidente dell'Autorità garante o attraverso la capacità di mutuare forme di autoregolamentazione (lei faceva riferimento alla procura di Milano), a garantire il risultato finale.



CASSON (*Ulivo*). Signor Presidente, partirò anch'io dal caso dell'onorevole Petrella in materia di...

PRESIDENTE. Quello delle lottizzazioni sanitarie?

CASSON (*Ulivo*). Esatto.

Dicevo, in materia di utilizzabilità delle intercettazioni in cui casualmente intervengano anche dei parlamentari. Al di là della condivisione o meno di questo privilegio per i parlamentari, credo che sulla norma così com'è non ci possano essere dubbi interpretativi. È chiarissima e netta e non condivido dunque questa interpretazione dubbia. E ciò anche nel caso in cui si dica che possono essere utilizzate a fini difensivi, perché tale utilizzo si potrebbe rivelare un *boomerang*. Al di là della premessa, questi dubbi interpretativi sono stati risolti? Se sì, in quale maniera?

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Dalla Cassazione.

CASSON (*Ulivo*). Al di là della Cassazione, magari dal Ministero; e se è intervenuto, in che maniera lo ha fatto?

Qual è la situazione del caso Opas? Lo chiedo per avere un riferimento storico più preciso. Mi sembra fosse il giugno 2005.

MILLER. Si trattava di pubblicazioni su Banca d'Italia, governatore Fazio, senatore grillo.

CASSON (*Ulivo*). Perfetto, ho capito. Allora era questo il caso del senatore Grillo.

Lei ha detto che l'autorità giudiziaria aveva giustamente privilegiato la tutela delle investigazioni anziché quella dei dati sensibili. Perché «giustamente»? Le materie indicate genericamente ci possono lasciare perplessi, ma con delle indicazioni precise si può invece dissolvere il dubbio.

Altro punto è quello della *password* e della procura di Potenza. Al di là dei contenuti e di quello che si può o non si può dire, esiste un'indagine? Lo chiedo perché in questa Commissione è emerso un riferimento allo scambio di questa *password*, con qualche senatore che ha fatto delle accuse nei confronti di magistrati, seppur non nominati. Può almeno dirci se c'è un'indagine e se questa riguarda gli uffici o dei singoli?

Volevo sottoporre poi una questione più ampia, quella relativa alla necessità dello stralcio delle intercettazioni che riguardino terze persone o di quelle chiaramente inutili. Le norme del codice penale sono molto chiare, ma spesso sono disattese negli uffici giudiziari. Ci sono o ci sono stati dei procedimenti disciplinari a questo proposito?

L'ultima questione è relativa alla remotizzazione. Lei ha detto che viene consentita per facilitare le indagini. In che senso? Come uomini, come mezzi, come tempi o ci sono altri motivi?

Concludo con la vicenda Consorte-Fassino. Lei diceva: « (...) chiaramente girava una seconda copia (...) ». Cosa vuol dire «chiaramente»? Non

è detto che girasse una seconda copia. C'è anche un'altra ipotesi e cioè che fosse un'altra intercettazione. Infine, la copia che si trovava in procura era intonsa?

*MILLER.* Assolutamente.

Senatore Casson, parto da quest'ultima considerazione. Abbiamo notato e constatato che la procura di Milano aveva, debitamente ed in modo formalmente ineccepibile, custodito tutte le copie. Quando ho parlato di una seconda copia, siccome abbiamo constatato che a distanza di cinque mesi era stata riprodotto esattamente il contenuto di quella conversazione ed era intatta la copia custodita, evidentemente questa conversazione, che neppure era stata notata sul brogliaccio, era stata tratta da un altro documento che non era quello ufficiale. Da un'altra registrazione. Penso di essere stato chiaro.

*D'AMBROSIO (Ulivo).* Non era agli atti quindi.

*MILLER.* Infatti, non era agli atti.

*CASSON (Ulivo).* Si tratta di una considerazione di tipo logico, perché in teoria avrebbe potuto esserci una doppia intercettazione autonoma, cioè effettuata da un'altra parte.

*MILLER.* Una doppia intercettazione relativa ai sei mesi precedenti?

*CASSON (Ulivo).* Sì, certo, ma effettuata anche da altri, non necessariamente...

*MILLER.* Questo può anche essere. Le due ipotesi, sia quella di una doppia registrazione, che quella di una doppia annotazione della stessa registrazione sono entrambe chiaramente fattibili. Senatore Casson, lei ha chiesto chiarimenti anche in ordine alla scelta di privilegiare le esigenze investigative. Come è noto in base a quanto disposto dal codice la normativa che riguarda la tutela dei dati sensibili trova una limitata applicazione quando si trattano dati giudiziari. Quindi è evidente che in base alla legge viene privilegiata l'esigenza investigativa rispetto a quella della tutela dei dati sensibili, anche se con un limite. Intendo dire che il codice stabilisce che non si applicano tutta una serie di norme che troverebbero applicazione in qualunque altra ipotesi di trattamento dei dati sensibili, ma si applica – minimalmente – l'articolo 11 che prevede un'attenzione, prevede cioè l'utilizzazione solo di dati pertinenti. Quindi, il dato di partenza è che per legge quando si tratta di indagini e del trattamento di dati giudiziari si debba giustamente privilegiare l'accertamento del dato e quindi vi sia una minore attenzione per i dati sensibili, anche perché evidentemente l'indagine non si può fermare. Peraltro esiste una serie di norme minimali che la legge fissa (articoli da 31 a 36), che vanno rispettate.

Tutto ciò in termini di ricaduta ha determinato una certa trascuratezza nei confronti di questa problematica; questa prevalenza è stata considerata quasi come un assorbimento, per cui non si è creata una particolare attenzione quale invece si è registrata per un certo periodo quando fu varato il decreto legislativo n. 626 del 1994 che poneva degli obblighi di tutela sui luoghi di lavoro. Da parte dei tribunali si riteneva che questa normativa non riguardasse il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica, poi via via vi è stata in tal senso una maggiore responsabilizzazione e quindi oggi si registra una attenzione maggiore al riguardo. Ripeto, nel tempo si sta creando una maggiore attenzione tant'è che nel documento del Garante relativo agli uffici giudiziari è contenuto un invito ad adeguarsi anche rispetto a questa problematica.

Per quanto riguarda la questione dell'utilizzabilità, tengo a precisare che il problema l'abbiamo posto. Non era però possibile farlo in sede ispettivo-amministrativa. Noi ci fermiamo ogni qualvolta siamo di fronte ad una questione interpretativa che compete alla valutazione discrezionale del magistrato o di altro organo. Nel momento in cui è possibile una interpretazione di un certo tipo non possiamo in sede disciplinare-amministrativa contestare il fatto di aver adottato una diversa interpretazione. Ciò non toglie che noi abbiamo comunque posto il problema di come debba intendersi tecnicamente il concetto di utilizzabilità. Anch'io ritengo...

MANZIONE (*Ulivo*). A chi formalmente ha posto il problema?

MILLER. Indirizzo le mie relazione al Gabinetto del Ministro e poi al Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria (DOG).

MANZIONE (*Ulivo*). Rispetto alla problematica che ha posto è stata fornita una soluzione o è rimasto tutto in sospeso?

MILLER. Al riguardo non so risponderle. Riassumendo, noi prospettiamo problematiche che ricaviamo all'esito delle attività ispettive, però la nostra competenza è valutare se ci sia stata meno una infrazione disciplinare.

Rispetto alla questione di Potenza, che mi accingo ora ad affrontare, chiedo di poter passare in seduta segreta.

PRESIDENTE. Considerato che la maggioranza dei senatori propende per la segretezza della seduta, disattiveremo il collegamento con la sala stampa.

Chiedo, infine, che venga autorizzata la redazione del resoconto stenografico anche per questa parte della seduta.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

(*I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 15,35*).

*(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 15,45).*

CASSON (*Ulivo*). Ricordo che c'è ancora la questione che ho posto in relazione alla presenza di procedimenti per i casi di mancato stralcio. Vorrei sapere se ci sono.

MILLER. Non ci sono. Proprio prima di venire qui ho svolto una ricerca per verificare se fossero state intraprese dalla procura generale azioni disciplinari. Voglio sottolineare, però, che è un po' problematico se ciò possa dare luogo ad un procedimento. La valutazione della manifesta irrilevanza nel condurre un'intercettazione attiene ad un merito che difficilmente può essere approfondito in sede disciplinare, in mancanza di una normativa precisa. È un po' problematico stabilire quale telefonata sia rilevante e quale non lo sia. Non è semplice stabilirlo in sede amministrativo-disciplinare. C'è una sola sentenza della Corte di cassazione, a Sezioni unite, del 1999 relativa ad un caso piuttosto eclatante in cui si è affermato che in sede disciplinare può essere valutata la rilevanza disciplinare dell'inserimento nel provvedimento di un dato riservato attinente a terzi e non pertinente all'indagine. Questa è l'unica sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione del 1999, che ha riguardato il caso del procuratore generale presso la Corte di cassazione, nella quale si è affermato che era stato impropriamente inserito nell'ordinanza di custodia cautelare il fatto che nell'agenda di un pregiudicato fosse stato trovato il numero telefonico del magistrato. La sentenza ha annullato un provvedimento del Consiglio superiore della magistratura, ritenendo che occorresse valutare questo aspetto sotto il profilo della negligenza: in sostanza, il magistrato aveva omesso la dovuta diligenza che lo avrebbe portato ad escludere l'inserimento del dato. Il provvedimento dunque è stato annullato e rinviato al Consiglio superiore della magistratura che, però, ha poi confermato la decisione affermando il principio che era opportuno depositare tutti gli atti per favorire la conoscenza dell'indagato o dell'imputato.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Miller per il prezioso contributo fornito ai lavori della nostra Commissione.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15,50.*





Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 6

*N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLE  
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE**

**19<sup>a</sup> seduta: mercoledì 26 luglio 2006**

**Presidenza del presidente SALVI**

## INDICE

### Audizione di esperti

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 181, 182, 192 e <i>passim</i>	CAPPUCCIO . . . . .	Pag. 196, 200
BUCCICO (AN) . . . . .	191, 199	PERISSICH . . . . .	181, 182, 192 e <i>passim</i>
CARUSO (AN) . . . . .	196, 201, 202	PILERI . . . . .	201
* CASTELLI (LNP) . . . . .	197, 198, 199 e <i>passim</i>		
D'AMBROSIO (Ulivo) . . . . .	190, 198, 201		
MALVANO (FI) . . . . .	197, 198		
MANZIONE (Ulivo) . . . . .	187, 192, 193 e <i>passim</i>		
PITTELLI (FI) . . . . .	190		
VALENTINO (AN) . . . . .	189, 196, 198 e <i>passim</i>		

---

*N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-Ind-MA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

*Intervengono, il dottor Riccardo Perissich, direttore della funzione public and economic affairs and external relations, del Gruppo Telecom, l'avvocato Aldo Cappuccio, condirettore funzione corporate and legal affairs e responsabile dell'unità servizi per l'autorità giudiziaria del Gruppo Telecom, e l'ingegner Stefano Pilleri, chief technology officer del Gruppo Telecom, accompagnati dal dottor Carlos Venti, responsabile rapporti istituzionali Italia, e dalla dottoressa Simona Bolletta, dell'ufficio stampa.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,35.*

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

##### **Audizione di esperti**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, sospesa nella seduta pomeridiana dello scorso 20 luglio.

È prevista oggi l'audizione di esperti e nello specifico dei gestori dei servizi di telefonia.

Sarà svolta per prima l'audizione dei rappresentanti della Telecom Italia che saluto e ringrazio per la loro presenza.

Mi rivolgo ai nostri ospiti per informarli che siamo in seduta pubblica. Se ritengono vi siano ragioni per segretare alcune parti del loro intervento, li invito a segnalarlo onde provvedere in tal senso.

**PERISSICH.** Signor Presidente, per quanto ci riguarda non vi sono ragioni per segretare i nostri interventi.

**PRESIDENTE.** Comunico quindi che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La presente indagine è stata avviata da tempo al fine di accertare l'eventuale esigenza di un intervento legislativo in materia di intercettazioni telefoniche.

Oggi, come previsto, ascoltiamo i gestori dei servizi telefonici oltre che per ragioni di completezza della nostra indagine, anche in relazione a quanto emerso nella prima audizione svolta nell'ambito della presente indagine, quella dell'Autorità garante per i dati personali, professor Pizzetti, il quale ci ha segnalato l'esistenza di un problema di messa in sicurezza del meccanismo delle intercettazioni fin dalla sua fase iniziale,



quindi in generale anche per quanto riguarda la raccolta dati, pur se l'attenzione della nostra Commissione è specificatamente concentrata sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche. Ripeto, il professor Pizzetti ha sottolineato che da una prima ricognizione risulta che i sistemi non sono in sicurezza per ragioni tecniche e tecnologiche ed che in tal senso c'è stata anche una richiesta di provvedimenti.

Il secondo aspetto preliminare da prendere in considerazione – salvo poi le altre questioni che potranno emergere dalle domande che porranno i colleghi – riguarda il problema dei costi del servizio, posto che i dirigenti del Ministero della giustizia che abbiamo ascoltato ci hanno parlato a questo proposito di un contenzioso in corso; per altro, siccome si tratta di costi assai rilevanti, la Commissione vorrebbe sapere come stanno le cose e quindi se e come intervenire.

Desidereremmo quindi che i nostri ospiti si soffermassero in primo luogo su questi aspetti, fermo restando che ovviamente potranno intervenire anche sulle altre questioni che ritengono importanti. Lei quindi, dottor Perissich, potrà dire quello che crede...

*PERISSICH.* Signor Presidente, dico sempre quello che credo!

*PRESIDENTE.* Ci mancherebbe altro. Intendevo però sottolineare che le vostre riflessioni non debbono necessariamente limitarsi alle due questioni da me appena esposte, anche perché – i giornali li leggiamo tutti – vi sono tante vicende su cui immagino vorrete soffermarvi.

Lascio quindi la parola al dottor Perissich.

*PERISSICH.* Prima di tutto ringrazio lei, signor Presidente, e tutti gli onorevoli senatori per questa opportunità che ci viene data. La materia in esame è evidentemente molto delicata.

Come immaginerete debbo fare una premessa: venerdì scorso uno stimato collega si è tolto la vita e il nostro ambiente è rimasto molto scosso da questo episodio che, tra l'altro, fa seguito ad una violenta e ormai sistematica campagna di aggressione mediatica.

Riprendendo il tema dell'incontro, desidero innanzi tutto evidenziare che il supporto tecnico alle attività di intercettazione rientra nell'ambito delle cosiddette «prestazioni obbligatorie» che, in virtù dell'articolo 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche, tutti gli operatori di telefonia sia fissa che mobile sono chiamati a svolgere (intercettazione delle comunicazioni, documentazione integrale del traffico storico, individuazione delle identità implicate nella comunicazione, sospensione o limitazione dei servizi agli utenti, informazioni anagrafiche e, limitatamente al mobile, localizzazione).

Va, altresì, premesso, a scanso di ogni equivoco, che Telecom Italia non fa intercettazioni e nessun dipendente di Telecom Italia ha la possibilità di ascoltare comunicazioni della clientela. Le intercettazioni sono di esclusiva competenza degli organi di polizia giudiziaria, espressamente delegati dall'autorità giudiziaria, con utilizzo di strumenti e apparecchia-

ture installati presso le sale d'ascolto nella disponibilità delle procure della Repubblica. L'attività che a questo proposito Telecom Italia, al pari di tutti gli altri operatori di telefonia sia fissa che mobile, è chiamata a svolgere è la semplice predisposizione dei collegamenti necessari per convogliare le utenze sotto controllo, come da apposito provvedimento della magistratura, verso le numerazioni a ciò dedicate, di pertinenza delle procure.

In termini dimensionali, il fenomeno – per quanto riguarda Telecom Italia – ha riguardato: nell'anno 2005 un numero di 13.582 utenze fisse e 40.082 utenze mobili; per i primi sei mesi del 2006 un numero di 7.633 utenze fisse e 24.977 utenze mobili.

Sotto il profilo organizzativo, a far tempo dalla fine di novembre del 2005, coerentemente con il processo di integrazione Telecom Italia-Tim, il personale dedicato alle «prestazioni obbligatorie» sia del fisso che del mobile è stato riunito in un'unica struttura autonoma denominata Servizi per l'autorità giudiziaria (SAG), affidata al condirettore della funzione di sviluppo *Corporate and Legal Affairs*, ovvero l'avvocato Cappuccio che siede accanto a me.

La riorganizzazione così realizzata segue quella del 2002, quando si preferì, per esigenze di maggior sicurezza e di miglior coordinamento, accentrare l'attività relativa alla rete fissa in un unico polo, denominato Centro nazionale autorità giudiziaria (CNAG), collocato nell'ambito della Direzione *security*. Veniva così superata la precedente impostazione, che vedeva ben 37 aree operative provvedere separatamente alle necessità delle procure della Repubblica del territorio di competenza.

Per quanto concerne il mobile (ex Tim), fin dal 1995 il modello organizzativo prevede il presidio delle attività di prestazioni obbligatorie in capo a un nucleo di direzione generale (che nel tempo è stato diversamente allocato), articolato attualmente su sei presidi territoriali.

In occasione dell'implementazione del CNAG si predispose un sistema informatico dedicato che dal 2004 supporta e documenta tutta l'attività relativa alle prestazioni obbligatorie per la rete fissa e che nei prossimi mesi verrà utilizzato anche per il mobile, sostituendo l'analogo sistema implementato in Tim.

Nell'attuale versione il sistema permette l'identificazione degli utenti e degli operatori di sistema abilitati all'accesso attraverso un'autenticazione «forte», basata sull'uso di credenziali personali univoche: in concreto, l'accesso al sistema richiede l'identificazione mediante *smart card* (e digitazione di un *pin*) contenente il certificato digitale associato all'utente, rilasciato da un ente certificatore che soddisfa le norme AIPA sulla firma digitale. Il sistema consente la creazione di profili di accesso e di autorizzazione a cui associare gli utenti registrati, di cui traccia tutte le attività eseguite, assicurandone il monitoraggio in maniera da attribuire ogni azione inequivocabilmente e in modo non ricusabile all'operatore che l'ha effettuata. Ancora assicura la riservatezza e l'integrità dei dati trattati, che sono memorizzati e trasmessi in forma cifrata, utilizzando algoritmi di crittografia con un grado di robustezza particolarmente elevato;

in questo modo, il sistema già soddisfa – sotto tale profilo – le misure di sicurezza prescritte per tutti gli operatori dalla Autorità garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 15 dicembre 2005 (recante «Nuove misure di sicurezza presso i gestori per le intercettazioni»).

Peraltro, risultano stanziati importanti investimenti per migliorare ulteriormente il livello di servizio reso, in termini – per esempio – di realizzazione di sistemi sicuri per lo scambio delle informazioni sensibili con l'autorità giudiziaria, dei quali uno in corso di sperimentazione nei rapporti con la Direzione nazionale antimafia. Al tempo stesso è in corso una riorganizzazione della funzione aziendale preposta, nella prospettiva dell'integrazione fisso-mobile e con lo scopo di assicurare un'unica interfaccia verso l'autorità giudiziaria, raffinando altresì gli strumenti e le procedure di sicurezza in uso, così come la rapida evoluzione tecnologica impone.

Il rapporto con l'autorità giudiziaria si sviluppa nel modo seguente. Ciascuna procura della Repubblica, emesso il decreto che autorizza l'intercettazione, lo invia agli uffici dedicati di Telecom (SAG, Servizi per l'autorità giudiziaria) che lo inserisce sul proprio sistema informativo.

L'operatore provvede a protocollare i provvedimenti sul sistema informativo che assegna automaticamente data e numero di protocollo progressivo per ogni singolo decreto. Qualora con un unico decreto vengano disposte intercettazioni su più utenze, per ciascuna utenza vi è un protocollo identificativo diverso che fa riferimento al protocollo RIT (registro intercettazioni) di ciascuna procura. I dati salienti del provvedimento, durata dell'intercettazione compresa, vengono inseriti nel sistema. A questo punto le procedure della rete fissa divergono da quelle della rete mobile.

Per quanto riguarda la rete fissa, completata la fase di analisi, le strutture del SAG inviano un ordine di lavoro alle strutture tecniche di rete (STAG) che procedono ad attivare la linea fissa che collega l'utenza bersaglio con le sale d'ascolto delle procure.

Nel caso della rete mobile, invece, è lo stesso personale del SAG, o, meglio, la parte di esso ubicata in ambiente ad accesso limitato e controllato, che attiva da remoto il collegamento tecnico tra l'utenza radiomobile sottoposta ad intercettazione e, attraverso una linea telefonica fissa di collegamento indicata dall'autorità giudiziaria, il Centro intercettazioni delle telecomunicazioni presso le procure.

Questa è l'attività che Telecom Italia, come tutti gli altri operatori, è chiamata ad effettuare per consentire le intercettazioni predisposte dalla magistratura.

Signor Presidente, visto che vi interessa anche l'aspetto dei costi – noi possiamo parlare solo per quanto riguarda la nostra azienda – vorrei precisare che, contrariamente a un'opinione diffusa e veicolata sulla stampa, i costi imputati ai gestori di telefonia sono solo una piccola parte del costo globale del sistema di intercettazioni, e questo risulta chiaramente dalla descrizione tecnica che vi ho appena dato del sistema. La maggior parte dei costi sono imputati a chi effettivamente effettua gli ascolti.

Noi fatturiamo alle autorità giudiziarie circa 18 milioni di euro all'anno. Vorrei, a questo proposito, notare che questi 18 milioni non ci consentono di recuperare i costi, quindi questo è un servizio che offriamo in perdita, tanto più che, per quanto riguarda i pagamenti, è in atto un lungo, vecchio e ancora non risolto contenzioso con il Governo, stiamo ancora discutendo della definizione del nuovo repertorio delle prestazioni obbligatorie che si è reso necessario a causa dei cosiddetti decreti Pisanu. Stiamo discutendo sia il contenzioso pregresso che il calcolo dei costi per il futuro e i metodi di pagamento. Comunque il pregresso non pagato per la nostra azienda ammonta a svariate decine di milioni. Questo era un inciso sui costi.

Tra le altre prestazioni obbligatorie va annoverata la produzione, esclusivamente su richiesta dell'autorità giudiziaria, dei tabulati di traffico che elencano le chiamate in entrata ed in uscita di ogni singolo cliente con l'evidenza dei numeri dell'utente che ha chiamato o che è stato chiamato nonché la data e l'ora delle chiamate.

Nel corso del 2005 sono stati forniti all'autorità giudiziaria 56.316 tabulati relativi ad utenze fisse e 101.894 tabulati relativi ad utenze mobili. Nei primi sei mesi del corrente anno sono stati forniti all'autorità 23.228 tabulati relativi ad utenze fisse e 58.443 relativi ad utenze mobili.

A questo proposito dobbiamo ammettere che nei vari *database*, anche diversi da quelli riservati all'autorità giudiziaria che custodiscono i dati di traffico, sono emerse alcune smagliature che sono state individuate sulla base di analisi effettuate da tecnici della stessa Telecom, quindi originati al nostro interno, non provenienti dall'esterno. Normalmente, infatti, i sistemi di controllo e di tracciamento di cui sono dotate le applicazioni informatiche di Telecom che contengono dati di traffico, hanno consentito di individuare i responsabili di eventuali illeciti e conseguentemente di sanzionarli. I *file di log* hanno documentato l'indebito accesso e l'indebita interrogazione alle banche dati al fine di estrarre tabulati di traffico da consegnare a terzi in violazione della vigente normativa sulla *privacy*. In un caso i sistemi di controllo e di tracciamento non hanno funzionato.

Sulla base delle verifiche svolte è ragionevole pensare che possa essersi trattato di un illecito intervento di un amministratore del sistema, vale a dire di uno di quei tecnici ai quali è affidato il compito di monitorare le risorse elaborative e di memoria, di allocare queste risorse alle applicazioni informatiche, di controllare il corretto uso del sistema da parte degli utilizzatori, di effettuare la manutenzione.

In una realtà informatica complessa come quella di Telecom assicurare la tracciabilità degli interventi di queste figure (assolutamente ineliminabili per il funzionamento del sistema) presenta significative difficoltà oggettive. Negli ambienti informatici la criticità è nota. Sul mercato non si trovano soluzioni adatte a tali complessità e si confida di poter applicare a breve un apposito *tool* sviluppato e brevettato in ambito di TILab.

Preme comunque evidenziare che Telecom Italia, in via autonoma ed in epoca precedente all'intervento del Garante per la *privacy*, ha denunciato alla procura di Roma l'episodio specifico di violazione del *database*,

coerentemente con l'atteggiamento di massimo rigore adottato in ogni caso accertato di illecita diffusione e/o utilizzo di dati di traffico.

Successivamente a tale episodio l'*Authority* ha effettuato un'ispezione e delle verifiche cui è seguito un provvedimento con cui ha prescritto l'adozione di misure di autenticazione, autorizzazione e tracciamento anche per gli interventi degli amministratori del sistema.

Stiamo lavorando con il massimo impegno per adempiere a questa prescrizione e per garantire la massima sicurezza possibile ai nostri sistemi informatici; non possiamo, tuttavia, nascondere le difficoltà tecniche che ci apprestiamo ad affrontare. Un sistema informatico così complesso come il nostro richiede tempo e massima attenzione per ogni aggiustamento o modifica. Desidero, tuttavia, assicurare i presenti che gli *standard* di sicurezza dei nostri sistemi sono assolutamente comparabili a quelli dei nostri competitori italiani ed europei.

In occasione di un'ispezione da parte di funzionari della stessa *Authority*, a seguito della denuncia di un utente che ha lamentato l'illecita diffusione di un suo tabulato, è stata acquisita consapevolezza dell'esistenza di un'applicazione informatica, denominata RADAR (acronimo per «rilevamento antifrode con *data mining* su radiomobile»), con caratteristiche non allineate agli *standard* aziendali di sicurezza. Tale applicazione, utilizzata dal 1999 in Tim, costituisce una sofisticata piattaforma di servizi a supporto dell'analisi antifrode, ma, per quanto consta, al fine di privilegiare le esigenze di flessibilità e velocità (ovviamente preziose al fine di contrastare efficacemente il fenomeno delle frodi), presenta carenze sotto il profilo del tracciamento.

Poiché l'applicazione ha accesso a dati sensibili del mobile (non comunque ai dati nella disponibilità esclusiva del SAG), la società da subito ha congelato la sua operatività e quindi ha segnalato la sua esistenza alla magistratura con un esposto, nell'eventualità che la non tracciabilità dei sistemi di sicurezza ne possa aver consentito un uso improprio, del quale peraltro – allo stato – non si ha evidenza. Alla magistratura è stato altresì rappresentato che i tecnici interni, con l'ausilio dei tecnici esterni della KPMG, stanno effettuando ulteriori verifiche per acclarare le caratteristiche dell'applicazione; per verificare, se possibile, gli eventuali usi impropri che ne siano stati fatti; per definire infine gli interventi necessari per dotarla di un sistema di sicurezza compiutamente in linea con la normativa sulla *privacy*. Cosa che ci auguriamo si possa realizzare quanto prima, posto che il blocco del sistema RADAR ha consentito la realizzazione di truffe a danno della società per svariati milioni di euro.

Alla luce di questi episodi, la società si è rivolta alla KPMG *Advisory* Spa cui è stato conferito apposito incarico per la mappatura e la verifica (vale a dire la certificazione alla stregua di *standard* riconosciuti a livello internazionale, oltre che dell'applicabile disciplina nazionale) dello stato di sicurezza delle attività connesse alle prestazioni obbligatorie per la magistratura nonché dei *database* relativi ai dati di traffico e delle connesse applicazioni.

In particolare, il compito di *KPMG Advisory* è esteso ai seguenti oggetti: la rilevazione e l'analisi delle politiche e del modello organizzativo adottati per la gestione della sicurezza, con riferimento anche alle banche dati che contengono dati di traffico (fisso, mobile e Internet) e informazioni anagrafiche di abbonati; la verifica della gestione della sicurezza di tali banche dati e delle modalità di trattamento correlate, ivi inclusa la cancellazione dei dati richiesta dalla normativa; la verifica di quali soluzioni possano essere reperite sul mercato che assicurino la tracciabilità degli interventi degli amministratori di sistema, compatibilmente con il funzionamento delle applicazioni in essere; la rilevazione e l'analisi di alcune applicazioni nominativamente individuate; la rilevazione e l'analisi delle modalità di gestione della sicurezza e di trattamento dei dati da parte di funzioni aziendali interne ed esternalizzate preposte all'analisi, al controllo ed alla gestione delle banche dati sul traffico telefonico; la rilevazione e l'analisi delle politiche e delle procedure adottate per la sicurezza di applicazioni di cosiddetto «*end user computing*».

La *KPMG Advisory* ha già cominciato a lavorare ed è stato all'uopo costituito uno *steering Committee*, composto da consulenti della stessa KPMG e da *manager* di Telecom Italia, con il compito di coordinare i lavori e le strutture interne che devono collaborare con il personale di KPMG.

L'iniziativa è stata rappresentata al Comitato per il controllo interno e per la *corporate governance* (riunione congiunta con il Collegio sindacale del 12 giugno 2006), all'interno del Consiglio di amministrazione della società, che l'ha condivisa al Garante della *privacy* e alla stessa magistratura, nei confronti della quale la posizione della società e dei suoi vertici è di totale fiducia e massima trasparenza.

Preme infine sottolineare che l'atteggiamento della società rispetto al complesso di tematiche oggetto di indagine da parte di varie procure e amplificate dalla stampa è di totale trasparenza e massima disponibilità alla collaborazione con le autorità competenti, affinché, se fatti censurabili si sono verificati, questi siano accertati al più presto, le relative responsabilità vengano individuate e i necessari interventi correttivi siano messi in opera. nell'interesse dell'azienda, dei suoi investitori, del mercato e dell'intera comunità all'interno della quale Telecom Italia opera fornendo un contributo di ovvia rilevanza sociale oltre che economica.

La consapevolezza di questi interessi ne impone peraltro una tutela chiara e ferma quando gli stessi siano aggrediti e offesi con la diffusione di notizie difforni dal vero, ovvero di informazioni fuorvianti. Telecom Italia ha pertanto agito sia sul fronte interno, che presso le sedi esterne competenti per fare e ottenere chiarezza.

Signor Presidente, queste sono le mie dichiarazioni preliminari. Ovviamente sono, assieme ai miei colleghi, a disposizione per qualsiasi domanda.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, farò una brevissima premessa per evitare di essere frainteso rispetto alle domande che poi porrò

al gestore Telecom (vi accomunano in questa definizione che è poco elegante, però è molto efficace per risparmiare tempo).

Abbiamo sentito il professor Pizzetti il quale, nella prima audizione che è stata consumata in Commissione giustizia, ci ha rappresentato l'aspetto per noi più interessante, una specie di alveo di un fiume costituito dai dati sensibili, sulle cui sponde da una parte ci sono i gestori telefonici e dall'altra c'è la magistratura. È evidente, lo sappiamo benissimo, che parliamo di prestazioni obbligatorie rispetto alle quali non vi è la possibilità di interloquire. Tuttavia, gli aspetti che ci interessano, sia quello relativo alla sicurezza nella gestione dei dati di traffico, sia quello rispetto alla corretta gestione dei dati che risultano dalle intercettazioni telefoniche, in qualche modo nascono su questi due versanti. La ricaduta sulla magistratura, sul mondo dell'informazione o quant'altro, a catena può avvenire su un versante attraverso l'avvocatura o quant'altro, mentre sull'altro versante il discorso è molto più complicato. In questo percorso è evidente che – lo dico senza infingimenti – quanto è emerso in questo ultimo periodo non ci tranquillizza.

Voglio dare atto di una esposizione molto aperta, disponibile e franca. Tuttavia, dobbiamo probabilmente riconoscere che quando si dice, come lei ha detto, che, in effetti, vi è stato qualche problema rispetto a indebiti accessi e che sì, in effetti, c'era una procedura cosiddetta RADAR per i tabulati, che non è da considerare proprio sicura al 100 per 100 e rispetto alla quale si stanno conducendo una serie di ulteriori accertamenti, qualche problematica nasce, al di là di quelle che nascono per la stampa, cui lei ha fatto riferimento, per le tante notizie apparse sugli organi di informazione.

Per la verità, lei ha iniziato il suo intervento facendo riferimento al dottor Bove che, come sappiamo, è stato coinvolto in una tragica, terribile disgrazia, i confini della quale non sono ancora chiariti e che, proprio per questo, dovete comprendere che nell'immaginario complessivo si inseriscono in un contesto abbastanza difficile e delicato.

Detto questo, per cercare di comprendere in che modo, su questo doppio versante che Pizzetti ha rappresentato, ci sia la sicurezza che le notizie acquisite seguano il percorso canonico e non vengano in qualche modo deviate e utilizzate diversamente, voglio aggiungere che il professor Pizzetti ha detto anche un'altra cosa. Egli ha detto che vi è stato un provvedimento della Corte di appello di Milano che riguarda uno dei gestori telefonici. Nel resoconto stenografico non è specificato quale sia il gestore telefonico, sembrerebbe però che ci sia stata una denuncia da parte di Vodafone nei confronti di Telecom per la gestione di alcuni dati (si parlava, per la verità, di una campagna di *marketing* molto aggressiva, che avrebbe visto l'utilizzazione di dati relativi a clienti che avevano lasciato Telecom). Se lei potesse chiarire in questo contesto la vicenda, probabilmente servirebbe a rendere più intelligibile ogni cosa.

Purtroppo, quando parliamo delle intercettazioni siamo portati a ragionare di quelle canoniche e di quelle preventive, ma dobbiamo anche preoccuparci di tutte le disfunzioni che attengono questo tipo di sistema.

Ad esempio, il mercato di tabulati che vengono illegittimamente diffusi rappresenta un elemento che ci preoccupa non poco in quanto, lei comprenderà, a voler essere ben pensati ciò significa che c'è qualche falla nel sistema di sicurezza.

Lei ha fatto riferimento al fatto che non fosse remunerativo per Telecom corrispondere alle richieste provenienti dalla magistratura e ha parlato di un fatturato di 18 milioni di euro all'anno. Se lei fosse in grado di rispondere, ossia avesse conoscenza e disponibilità di queste notizie, vorrei capire nel mercato telefonico complessivo (rispetto però ai gestori telefonici, perché capisco che poi c'è un mercato collegato alle apparecchiature, alla locazione, all'assistenza e quant'altro) che quota di mercato occupa direttamente Telecom.

L'ultima domanda voglio porla su alcuni dati emersi che, purtroppo, in un momento come questo, riportano ad una serie di situazioni molto particolari. Ad esempio, si parla di una indagine della procura di Milano, che avrebbe accertato l'esistenza di un archivio imputabile direttamente a Telecom.

Le pongo la domanda perché serve a fare chiarezza, anche rispetto ad una serie di elementi che determina sconcerto in coloro che, come noi, ragionano del sistema in generale e poi intravedono certe notizie attraverso gli organi di informazione. Al riguardo, lei ha parlato di una campagna di stampa molto accesa e violenta, che si è scatenata nei confronti di Telecom: se vuole, può parlarci anche di questo, per farci comprendere perché, da parte di chi e chi potrebbe avere interesse a creare una disinformazione di questo tipo.

Tuttavia, è evidente che alcuni nomi, come quelli di Giuliano Tavaro e Emanuele Cipriani, collegati per certi versi alla vicenda Mancini e SISMI, suscitano allarme in questo complesso panorama che «gira intorno» alle intercettazioni telefoniche e all'utilizzazione, anche distorta, che a volte di queste si fa.

VALENTINO (AN). Signor Presidente, con riferimento ai costi, ho sentito parlare il nostro interlocutore dell'incidenza per un valore di 18 milioni di euro delle intercettazioni per ciò che riguarda Telecom.

Poiché i costi delle intercettazioni all'Amministrazione della giustizia incidono per 350 milioni di euro, vorrei capire qual è l'incidenza di Telecom e quali sono gli altri passaggi che determinano questa lievitazione esponenziale rispetto ai costi del gestore.

Per quanto riguarda la vicenda giudiziaria milanese, relativamente ai nomi evocati, dei quali abbiamo letto sulle cronache dei giornali, l'impressione ricavata è che vi sia un processo contenitore nell'ambito del quale vanno poi a confluire una serie di indagini collegate.

I nostri cortesi ospiti non possono conoscere o riferire in questa sede quale sia stato il ruolo di Telecom e quali eventuali contestazioni Telecom ha subito. Però, chiedo se ritengono di poter illustrare una situazione che ci aiuti a comprendere meglio questa vicenda complessa che evoca suggestioni, delle quali si legge e che vorremmo fugare. Ciò al fine di avere un



quadro più organico della situazione e poter assumere, per quanto di nostra competenza, tutte le determinazioni in sintonia con la situazione reale, e non già con le suggestioni.

Quanto ai nomi di Tavaroli e Cipriani, la vicenda ha determinato anche l'arresto di un alto funzionario delle Poste, credo si trattasse del direttore generale: ne è a conoscenza? Esiste per quanto di vostra conoscenza un processo che riguarda Telecom, momento originario di una serie di vicende complesse e più articolate, che pare abbiano una serie di sviluppi e coinvolgano le autorità giudiziarie, non soltanto milanesi, ma di altre parti del Paese?

Vi chiediamo di riferire in questa sede quanto possibile e quanto ritenete sia utile, ove mai lo riteneste. Dal momento che i temi afferiscono a vicende sensibili riguardanti la vostra società, non è in questa sede che possiamo pretendere di conoscere quanto non può esserci rappresentato per esigenze di cautela, di riserbo o per esigenze difensive che impongono atteggiamenti diversi.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Mi riferisco a quanto testè detto sulla incidenza delle spese. Effettivamente è così. Quanto va in canone alla Telecom, o alla società che gestisce, è la minima parte di quanto spende la giustizia. Tale somma corrisponde all'incirca alla cifra riferita.

I dati su queste intercettazioni telefoniche e sui costi consegnati dalla procura di Milano al Ministero della giustizia e relativi ai primi due trimestri del 2005 e ai primi due del 2006 sono i seguenti. Su una spesa complessiva di 6.111.000 euro nel terzo trimestre del 2005, 5.058.212 euro sono per il noleggio di apparecchiature, rispetto alla somma pagata per i canoni che ammonta a 1.063.000 euro. Allo stesso modo, nel quarto trimestre del 2005 su nove milioni di spesa complessiva, 7.246.000 euro riguardano il noleggio, mentre solo 1.754.000 euro riguarda il canone. Lo stesso si verifica per il primo ed il secondo semestre del 2005: rispetto ad una spesa complessiva di 9.363.671 euro, 7.830.509 euro riguardano il noleggio di apparecchiature, mentre per il canone sono solo 1.533.000 euro.

Per quello che mi è stato riferito, sembrerebbe che al collegamento con le centrali delle procure provveda la Telecom sia per quanto riguarda la telefonia mobile che per quanto riguarda la telefonia fissa. Mi interessa sapere: come mai c'è una spesa così elevata per il noleggio di apparecchiature; quali sono le società che noleggiavano queste apparecchiature; che rapporti hanno con voi; se esiste effettivamente un deterioramento delle apparecchiature sotto il profilo tecnologico perché col passare del tempo queste diventano obsolete e ne servono nuove; se effettivamente il ricambio è necessario o se non converrebbe piuttosto allo Stato acquistare tali apparecchiature noleggiate a prezzi così elevati; se questo semplice noleggio richiede anche personale specializzato.

PITTELLI (*FI*). Alcune delle questioni che volevo sottolineare sono già state oggetto di richiesta di chiarimenti ai rappresentanti della Telecom

oltre che oggetto di approfondimento da parte dei senatori D'Ambrosio, Valentino e Manzione.

Mi permetto una premessa rispetto ad una domanda che rivolgerò. Per chi frequenta le aule di giustizia e i tribunali, la situazione è di estrema chiarezza. Il problema va scisso in quanto l'indagine che stiamo svolgendo tende a verificare se c'è necessità di un intervento legislativo rispetto al sistema delle intercettazioni, e quindi dall'articolo 266 in poi del codice di procedura penale a tutto il meccanismo che conduce all'acquisizione delle intercettazioni.

Il problema è capire, come si chiedeva il senatore D'Ambrosio poco anzi, per quale motivo esistano questi costi complessivi rispetto a quelli della Telecom (società che fa da tramite tra la procura della Repubblica e coloro i quali eseguono le intercettazioni). Il problema è questo, senatore D'Ambrosio: ci sono nel nostro Paese centinaia di società che nascono dal nulla e non danno alcun tipo di garanzia di riservatezza e segretezza sulle operazioni, che lucrano sulla scorta della individuata indisponibilità o insufficienza degli impianti esistenti presso le procure della Repubblica.

Con questa prospettiva, parlando della società che realizza e rende possibile l'effettuazione delle intercettazioni e lasciando stare i problemi di penetrabilità e permeabilità del sistema per vostra stessa ammissione esistenti, esiste oggi, o è allo studio, un progetto che renda totalmente impermeabile l'accesso ai dati sensibili da voi custoditi? Esiste o è allo studio un progetto che potrebbe complessivamente risolvere i problemi verificatisi (e non so se ci siano in corso processi o indagini penali su questo problema)? Esiste un progetto serio e fattibile?

BUCCICO (AN). La mia domanda è stata già posta in parte dal senatore Pittelli. Volevo rifarmi per un secondo a quanto detto in introduzione il rappresentante della Telecom, ricordando l'episodio tragico del suicidio di un funzionario della Telecom, o di quant'altro si nasconda dietro tale episodio, dal momento che sono ancora in corso le indagini. La mia domanda in un certo senso si ricollega anche a parte della domanda posta dal senatore Manzione e dal senatore Valentino.

Vorrei sapere se, segnatamente per alcuni uffici, magari per quelli più importanti di altri oppure meno importanti, siano previsti rapporti di collaborazione consulenziale tra l'autorità giudiziaria e Telecom Italia. Questo perché in base sia al riferimento che lei, dottor Perissich, ha fatto alla sfortunata vicenda del dottor Bove, sia alle indiscrezioni riportate sulla stampa, è dato ipotizzare che esistano rapporti di ricorso consulenziale alla esperienza di dipendenti della Telecom. Da parte dell'autorità giudiziaria tale ricorso è frequente, è stabilizzato in un rapporto consuetudinario, oppure si tratta di fatti episodici, ovvero di consulenze di altissimo livello?

Vorrei conoscere la quantità di questi rapporti perché questo è un dato che può influire anche sul quadro generale della rivisitazione che stiamo conducendo con questa indagine conoscitiva.

**PRESIDENTE.** Prima di dare la parola al dottor Perissich, desidero aggiungere un elemento specifico. Sulla base di indiscrezioni, anzi in questo caso di notizie, risulta che Telecom stessa abbia rilevato fatture non giustificate dell'agenzia «Polis d'Istinto» che credo faccia capo a Cipriani, elemento che quindi rientra nel discorso cui abbiamo già accennato. Vorrei avere in proposito qualche chiarimento.

**PERISSICH.** Comincerò col rispondere alle domande semplici – si fa per dire – per poi affrontare questioni un po' più complicate.

Mi soffermerò in primo luogo sul problema dei costi. Effettivamente i rapporti numerici sono quelli forniti e quindi grosso modo nel totale della spesa per le intercettazioni il 20 per cento sono all'incirca i costi imputabili ad attività dei gestori e l'80 per cento riguarda invece i costi inerenti le centrali di ascolto.

Condivido con il senatore D'Ambrosio la curiosità per la risposta alla domanda che lui stesso ha posto; purtroppo senatore non posso minimamente aiutarla in quanto non sappiamo nulla di queste società, di questo processo, né del modo con cui gli incarichi vengono affidati. In proposito posso soltanto dire che se effettivamente il costo globale del sistema diminuisse, avremmo una ragionevole probabilità di essere pagati un po' più in fretta e un po' meglio di quanto non sia attualmente. Quindi non posso che auspicare che abbia luogo un processo quale quello da lei descritto. Ripeto, non abbiamo assolutamente nessuna informazione sulla tipologia delle apparecchiature, società o processi, si tratta di questioni a cui siamo estranei.

Il senatore Manzione ha fatto un'osservazione sull'intervento svolto in questa sede dal professor Pizzetti, con il quale – come lei stesso, senatore Manzione può immaginare – siamo in contatto ormai permanente. Vorrei pertanto chiarire che non corrisponde a verità – e d'altro canto il professor Pizzetti non può averlo detto, perché so che non lo pensa – il fatto che il nostro sistema di gestione dei dati sensibili sia un colabrodo. Quello che sappiamo...

**MANZIONE (Ulivo).** Quello che pensa il professor Pizzetti non lo posso dire, posso riferirmi solo a quello che ha dichiarato.

**PERISSICH.** Quello che noi sappiamo e che anche il professor Pizzetti sa è che dagli esami in primo luogo svolti al nostro interno, e successivamente effettuati in base all'istruttoria dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono emerse – esattamente come spiegato nella mia relazione introduttiva – delle falle nel sistema, falle precise, individuate, focalizzate e che sono state identificate o che sono comunque in via di identificazione. Questa è dunque la definizione del problema. In collaborazione con l'Autorità garante, ma soprattutto al nostro interno, stiamo attivamente lavorando – in proposito mi sono dilungato sull'incarico che abbiamo dato alla KPMG proprio perché centrale nella gestione del problema – sia sul piano organizzativo che sotto il profilo tecnico e

tecnologico per coprire e mettere in sicurezza tutte queste falle. Chiunque conosca l'informatica sa però che in questo mondo la garanzia assoluta non c'è mai; esiste solo la migliore e possibile disponibilità ed intenzione da parte dell'azienda di pervenire alle soluzioni ottimali disponibili sul mercato.

Vorrei peraltro a questo proposito dire al senatore Pittelli che mai è stata messa in discussione l'integrità dei nostri sistemi per quanto riguarda le intercettazioni; tutte le questioni che sono state sollevate riguardano la gestione dei dati sensibili e quindi, in sostanza, per usare un termine corrente, dei tabulati. Credo che sia importante fare questa distinzione, tanto più che mi sembra che la Commissione si occupi in maniera particolare del problema delle intercettazioni.

Vengo ora ad affrontare una problematica più delicata e complessa. Sulla stampa leggiamo ormai da parecchio tempo di tutto e di più, tanto che numerosi articoli di giornali sembrano scritti da John Le Carrè. Vi posso dire che moltissime delle informazioni che leggiamo sulla stampa a quanto ci risulta o sono infondate, o comunque per quanto ci riguarda non sono verificabili. Ci sono svariate inchieste in corso da parte della magistratura, nello specifico, come già evidenziato, da parte di tre procure e ovviamente noi non siamo a conoscenza del contenuto delle relative istruttorie. Visto che la stampa ne parla in continuazione, tengo anche a sottolineare che alcune di queste indagini sono state attivate da noi in base a irregolarità che noi stessi abbiamo constatato. Posso dirvi con assoluta sicurezza che non ci risulta nessuna indagine a carico della società e questo deve essere detto con assoluta chiarezza; ripeto, non ci risulta che ci siano indagini che coinvolgano la società, laddove esistono certamente indagini che però coinvolgono alcuni dipendenti o ex dipendenti della società, ma su questo aspetto tornerò a breve.

Quello che ci ha particolarmente preoccupato e che ha provocato da parte nostra anche iniziative giudiziarie nei confronti di alcuni organi di stampa è la pratica di amalgamare in uno stesso ragionamento filoni di inchiesta o problematiche che sono fra loro nettamente separate con il risultato finale di dare all'opinione pubblica l'impressione di un mostro molto complesso che sembrerebbe essere dietro l'etichetta Telecom Italia. A quel punto ovviamente dobbiamo intervenire a tutela della onorabilità dell'azienda. I filoni in questione sono quelli delle intercettazioni e dei problemi di presunti illeciti ad esse sottesi, quello della gestione dei dati sensibili e telefonici e infine quello dei conflitti commerciali.

Per inciso rispondo anche al senatore Manzione ed al suo riferimento a quanto deciso dalla Corte d'appello di Milano. Premetto, senatore Manzione, che quella vicenda esula completamente dal campo di indagine della vostra Commissione.

MANZIONE (*Ulivo*). Non sono d'accordo e dopo spiegherò perché.

PERISSICH. Cercherò di risponderle. In questo caso siamo di fronte ad una disputa di carattere commerciale: in un sistema di concorrenza è

normale che i concorrenti di qualsiasi natura cerchino di portarsi via i clienti e ciò del resto rientra nella natura stessa della concorrenza. Un gestore, la cui identità è assolutamente nota visto che l'hanno dichiarata ai quattro venti, ossia FastWeb, ci ha accusato di fronte alla Corte d'appello di Milano non di usare illecitamente tabulati telefonici – questo è un elemento che non compare minimamente nel procedimento – bensì di utilizzare dati di clienti che hanno lasciato Telecom Italia per passare ad altro gestore, cercando di riportarci indietro. Qui effettivamente si pone un problema che non è assurdo, nel senso che la Corte d'appello di Milano ha riconosciuto – e ci mancherebbe altro – il diritto di qualsiasi operatore di cercare di riprendersi i clienti che lo hanno lasciato, la questione è quindi sapere se in questa azione commerciale siano stati usati da parte nostra dati di clientela che avremmo dovuto invece cancellare dai nostri sistemi.

MANZIONE (*Ulivo*). Ecco la ragione del nostro interesse, perché la gestione dei dati sensibili...

PERISSICH. Mi scusi senatore, ma ciò appartiene ad una gestione di dati sensibili che non ha niente a che fare con l'altra, in quanto si tratta di elenchi di clienti e non di tabulati. Ripeto, sono semplicemente nominativi di clienti. La Corte d'appello di Milano ha adottato una misura d'urgenza in cui, ricordando il nostro sacrosanto diritto a fare azione commerciale – in gergo si chiama azione di *winback* – ha preso provvedimenti elencando un certo numero di cose che non possiamo fare. Dato che si è trattato di un provvedimento d'urgenza e che la corte deve ancora pronunciarsi sul merito, non è stato constatato che abbiamo compiuto qualcuna di queste azioni, ma è stato fatto un elenco di ciò che si poteva o non si poteva fare, di quali dati non si potevano usare in queste circostanze e così via.

Noi siamo assolutamente sicuri di poter dimostrare, nel procedimento di merito, che abbiamo realizzato l'azione commerciale sulla clientela con dati in nostro possesso in maniera assolutamente legittima. Dunque questo è un elemento spurio, per così dire, che è stato introdotto nella discussione e su cui abbiamo reagito con una certa violenza perché, evidentemente, tende ad allargare in maniera del tutto indebita il campo della discussione. Adesso invece vorrei fornire qualche elemento per rispondere a richieste su vicende molto più delicate.

Ho premesso che delle indagini delle procure non sappiamo praticamente nulla, non abbiamo nessuna ragione né di confermare né di smentire alcune notizie che sono state pubblicate. Senatore Buccico, è evidente che fra un grande gestore telefonico e l'autorità di sicurezza vi sia un rapporto di collaborazione permanente. Alcuni dei servizi che forniamo sono finalizzati a garantire la sicurezza dello Stato e la sicurezza dei cittadini, quindi esiste un rapporto di collaborazione. In merito a quanto lei specificamente mi ha chiesto, non siamo a conoscenza di rapporti consulenziali personali svolti da alcuni nostri dipendenti in particolare per le autorità di

sicurezza: può darsi che sia vero e può darsi di no; comunque non ne siamo a conoscenza.

Dunque vorrei esporre la vicenda Tavaroli perché credo sia utile ad informare la Commissione. Nel corso del mese di maggio del 2005, su disposizione della procura della Repubblica di Milano, vennero effettuate perquisizioni e assunte informazioni presso gli uffici di Telecom Italia e di Pirelli, a seguito del coinvolgimento di Giuliano Tavaroli, allora responsabile della funzione *security* di Telecom Italia, in un procedimento penale per associazione a delinquere a scopo di violazione del segreto d'ufficio. Da subito il signor Tavaroli chiese e ottenne di essere sospeso dal servizio, in attesa che la sua posizione fosse chiarita. Cessato l'iniziale periodo di aspettativa nel luglio del 2005, venne risolto il rapporto di lavoro dipendente in essere con Telecom Italia. Tuttavia a fronte dei riconoscimenti istituzionali attribuiti allo stesso signor Tavaroli per le sue attività e competenza in materia di antiterrorismo, in relazione ai rischi terroristici manifestatisi a livello internazionale (come negli episodi di Madrid e di Londra), gli venne affidato l'incarico consulenziale di progettare le più idonee iniziative per la prevenzione e la gestione di eventuali crisi collegate ai rischi di terrorismo internazionale. Questo rapporto, che avrebbe dovuto durare fino alla fine del mese di luglio del 2006, è stato sciolto a seguito dell'anticipata conclusione del progetto.

Nel frattempo, il signor Tavaroli veniva assunto alla Pirelli pneumatici. Pure questo rapporto è stato comunque risolto per cui attualmente il signor Tavaroli non intrattiene alcun rapporto né con il gruppo Telecom Italia né con il gruppo Pirelli.

A valle dell'uscita del signor Tavaroli, la funzione *security* è stata intanto fatta oggetto di riorganizzazione sotto un altro responsabile con l'introduzione, tra l'altro, di una specifica figura di *controller*. In particolare sono state separate le attività di *security* vere e proprie dalla funzione servizi per l'autorità giudiziaria che è stata collegata con le strutture legali, quindi con l'avvocato Cappuccio. Nei confronti del signor Tavaroli le indagini avviate, e che sono tuttora in corso – questo vorrei premetterlo – non hanno evidenziato fatti di appropriazione indebita o altri episodi di reato. Tuttavia di alcune spese riguardanti servizi asseritamente resi da società del gruppo «Polis d'Istinto» non si è trovata una adeguata giustificazione.

PRESIDENTE. Che cos'è la società «Polis d'Istinto»?

PERISSICH. Che io sappia è una società di investigazione privata che fa capo a Cipriani.

Per completezza va evidenziato che un *auditing* interno aveva segnalato qualche anomalia in questo senso in un momento antecedente all'intervento della magistratura nei confronti dello stesso Tavaroli.

L'attribuzione di nuovi incarichi a società del gruppo «Polis d'Istinto» è stata comunque interrotta a decorrere dal marzo 2005.

PRESIDENTE. Vi erano rapporti con questa società perché poteva servirvi?

PERISSICH. Vi erano rapporti molto antichi.

PRESIDENTE. Veniva utilizzata per investigazioni private?

PERISSICH. Esatto.

CAPPUCCIO. Non solo investigazione, faceva anche attività di *security*, di protezione degli impianti.

VALENTINO (AN). Ma sono oggetto di indagine giudiziaria.

PERISSICH. Comunque i nostri rapporti con questa società sono stati interrottati nel marzo 2005. Le fatture pervenute successivamente non sono state pagate in assenza di chiarimenti sul loro oggetto; le connesse verifiche sono effettuate congiuntamente da rappresentanti della nuova struttura di *security* e delle altre funzioni competenti del gruppo.

A questo aggiungo che, ovviamente, su tutta questa vicenda abbiamo sempre collaborato, continuiamo a collaborare con l'autorità giudiziaria. Nulla sappiamo di più e quindi aspettiamo la conclusione dell'inchiesta.

MANZIONE (Ulivo). Una cosa forse mi è sfuggita: lei ha detto che Giuliano Tavaroli venne interessato, nel maggio del 2005, da un provvedimento di perquisizione, mi pare di avere capito, per un procedimento penale in forza del quale gli si contestava l'associazione per delinquere per utilizzazione di dati informatici.

Poiché lei ha ribadito più volte che Telecom non è stata mai direttamente oggetto di indagine, ma alcuni dipendenti, di volta in volta, possono avere determinato situazioni, diciamo così, spiacevoli, mi può spiegare perché, nel momento in cui avete accertato direttamente che il Tavaroli, che era un vostro dipendente, era coinvolto in un'indagine così complessa, prima lo avete sospeso, poi avete risolto il rapporto e successivamente addirittura lo avete riassunto?

CARUSO (AN). Per prima cosa vorrei sapere a quanto ammontano all'incirca le fatture cui faceva cenno poco fa.

In secondo luogo, capisco che può essere un'opinione personale quella che sto per chiedere e non una notizia, ma perché Pirelli ha sentito il bisogno di assumere il signor Tavaroli che proveniva da una realtà industriale diversa?

Infine l'avvocato Cappuccio può spiegarci, con estrema sintesi, qual è la modalità di attuazione del servizio di cooperazione con l'autorità giudiziaria, come avveniva prima e come avviene ora?

\* CASTELLI (*LNP*). Saluto innanzitutto i rappresentanti della Telecom. Vorrei approfittare di questa occasione ufficiale, in qualche misura solenne, per chiarire una volta per tutte una questione che mi ha visto, mio malgrado, protagonista in questi anni.

Un settimanale – che non ho alcun remora ad indicare: si tratta dell'Espresso – per anni mi ha perseguitato dichiarando, con articoli periodici, che sul mio tavolo esisteva un progetto elaborato dalla Telecom, secondo il quale io, di nascosto con elementi non precisati della Telecom, avrei costruito una sorta di super centrale, di cui si parlava anche in altri momenti, che consentiva di centralizzare, di raccogliere e di monitorare tutte le intercettazioni a livello nazionale, naturalmente con fini da un lato chiari ma dall'altro non meglio dichiarati.

Questa vicenda è andata avanti per anni ed io non soltanto ho smentito, naturalmente senza alcun costrutto, ma mi sono anche premurato di interrogare i Sottosegretari e i Capi dipartimento, i quali non mi hanno mai dato conferma che esistesse la minima traccia di tutto ciò. Tuttavia, «L'Espresso» è andato avanti per anni tornando sulla questione e poi, ad un certo momento, curiosamente, un quotidiano dello stesso gruppo editoriale, «la Repubblica», ha pubblicato un articolo di notevole evidenza che affermava «siamo in grado di provare che SuperAmanda non è mai esistita». È una vicenda curiosa, perché sembra nata, da un lato, per gettare ombre sul mio operato e, dall'altro, come una sorta di guerra interna tra giornalisti dello stesso gruppo.

Dato che i rappresentanti della Telecom sono qui in sede ufficiale, vorrei che commentassero questa questione e dicessero, per favore, una volta per tutte quel che sanno sul progetto SuperAmanda.

MALVANO (*FI*). Vorrei sapere qualcosa sul suicidio del funzionario napoletano Bove: se avete saputo di qualcosa che lo abbia potuto spingere a compiere questo gesto, visto che era un vostro dipendente e anche una persona molto stimata nell'ambito della Polizia di Stato.

PERISSICH. Senatore Malvano, non sappiamo assolutamente nulla oltre ai fatti noti. Posso dire che era, come lei ha appena detto, un nostro stimato dipendente, che era stato il capo della sicurezza di Tim e, dopo la fusione di Tim con Telecom, era stato integrato con funzioni importanti nella nuova struttura. Il suo nome è stato citato in articoli di giornale nei giorni scorsi con affermazioni che non siamo in grado di verificare, né di smentire, ma probabilmente tutto ciò fa parte della circolazione generale di veleni attorno a questa problematica. Ci sono tre procure che stanno indagando sul caso e speriamo che facciano chiarezza nel più breve tempo possibile, in primo luogo per la dignità dell'interessato, per la sua famiglia e anche per l'onorabilità dell'azienda per la quale lavorava. Oltre ad esprimere il nostro rammarico e la nostra tristezza, non sono in grado di fare alcuna altra considerazione.



MALVANO (FI). Quindi il rapporto con voi era un rapporto normale?

PERISSICH. Era uno stimato dirigente del nostro gruppo, che si occupava di queste problematiche.

D'AMBROSIO (Ulivo). Vorrei precisare che c'è certamente un problema di vulnerabilità del sistema Telecom in genere e degli altri gestori della telefonia, che naturalmente si tutela come sicurezza presupponendo la fedeltà assoluta degli impiegati, perché è chiaro che un tecnico esperto può violare il sistema come e quando vuole (d'altra parte è abbastanza semplice per un tecnico: ci riescono gli *hacker*, figuriamoci se non ci può riuscire un tecnico proprio degli uffici). Questo è un primo problema, che naturalmente può avere patologie e probabilmente una di esse potrebbe risultare anche quella di Bove.

Tuttavia, insisto nel dire che comunque, e su questo forse la Commissione dovrebbe indagare, c'è una serie di società private – e forse su questo potrà essere anche più preciso il ministro Castelli – per cui l'autorità giudiziaria e il Ministero spendono l'80 per cento di quel che viene speso per intercettazioni telefoniche, per il noleggio di queste apparecchiature. Questo è un altro aspetto della vulnerabilità del sistema di riservatezza delle comunicazioni: ci sono queste importanti società, e anche piccole società, tra l'altro in concorrenza tra di loro, di cui ne conosciamo poche, che si occupano proprio di intercettazioni telefoniche e che potrebbero avere al loro interno impiegati infedeli che diffondono i dati.

Vorrei che ci si occupasse anche di questo aspetto e vorrei sapere che tipo di indagine sia stata condotta al riguardo.

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio, hanno già detto che non hanno elementi su questo aspetto, perché, se non capisco male, riguarda la seconda fase, quella della trascrizione.

\* CASTELLI (LNP). Anche sulla stessa durata del intercettazioni....

PRESIDENTE. Intendo dire che, terminata questa audizione, decideremo come proseguire, compresi questi aspetti, ma la questione è stata già posta.

VALENTINO (AN). Tutti ci associamo nel sollevare questo problema.

PRESIDENTE. Lo faremo senz'altro, ma dobbiamo rinviare il problema per l'economia dei nostri lavori: stiamo ascoltando il gestore Telecom, che sull'argomento ha risposto di non conoscere questa seconda fase. Poi, certamente, dovremo approfondire questo aspetto, che è tutt'altra questione rispetto a quella che riguarda i gestori telefonici.

*PARISSICH.* Prima di tutto risponderò al ministro Castelli: non posso fare altro che confermare esattamente quel che lei ha detto. Siamo stati tutti e due vittime di questa campagna giornalistica intorno a SuperA-manda, che in realtà era una «superbufala», come poi è risultata essere.

\* CASTELLI (*LNP*). Siccome la questione è chiara e, in via del tutto provocatoria (ma forse neanche tanto), anticipo che su di essa mi avvarrò del nuovo decreto Bersani e quindi del principio della quota lite, vorrei che lei dicesse alla Commissione se ci può essere stata una qualche traccia, anche uno studio di fattibilità o un'ipotesi di lavoro, oppure se non c'è stato proprio nulla, nessuna interlocuzione con alcun funzionario del Ministero o quant'altro. Vorrei che fosse chiarito una volta per tutte.

*PERISSICH.* Né lei, né io possiamo escludere che tecnici di secondo o terzo livello delle rispettive strutture, proprio di fronte al problema che ha identificato il senatore D'Ambrosio, cioè i grandi costi e la gestione complessa, si siano posti tecnicamente il problema di avere un sistema che, essendo centralizzato, per definizione poteva essere meno costoso.

Può darsi che qualche riflessione tecnica abbia avuto luogo. Quel che a noi risulta, perlomeno dal nostro lato e riteniamo anche dal lato del Ministero della giustizia, è che se queste riflessioni tecniche preliminari ci sono state, sono state fermate immediatamente, non appena sono arrivate ad un livello gerarchico sufficiente.

\* CASTELLI (*LNP*). Lei sta dicendo che non ha mai avuto notizia di nulla.

*PARISSICH.* Le persone del nostro livello (immaginiamoci poi i vertici aziendali) hanno avuto notizia di questa faccenda quando è ne hanno parlato i giornali.

Senatore Buccico, la mia relazione era un po' tecnica e forse l'ho letta molto rapidamente, ma se il Presidente mi concede pochi minuti leggerai nuovamente i tre paragrafi dedicati proprio alla domanda che lei ha posto, perché descrivono nei dettagli il processo.

BUCCICO (*AN*). Non ce n'è bisogno, grazie. Ne prenderò visione dal resoconto.

*PARISSICH.* Vorrei rispondere al senatore Manzione a proposito di Tavaroli. Questo signore è stato assunto in Pirelli, a suo tempo, con notevoli credenziali nel campo della sicurezza. Era una persona sicuramente esperta, che veniva dagli apparati di sicurezza dello Stato, aveva collaborato con il generale Dalla Chiesa, e dopo era stato in altre aziende importanti, nelle quali aveva svolto i suoi compiti con assoluta soddisfazione generale e poi è stato assunto in Pirelli. Qui, a quanto mi risulta, aveva dato ottima prova di sé per la natura dei problemi di sicurezza tipici di una azienda come Pirelli, che non è certamente Telecom Italia.

Quando una parte del *management* Pirelli è entrata a vario titolo in Telecom Italia anche Tavaroli è stato trasferito e, come voi sapete, è stato nominato capo della sicurezza del gruppo. In questa veste ha svolto la sua attività ottenendo dei risultati tutt'altro che trascurabili.

Per esempio, come certamente sapete dalla stampa, noi abbiamo avuto, e purtroppo abbiamo ancora, un lungo e molto sgradevole contenzioso in Brasile con soci locali ereditati, che hanno utilizzato mezzi illeciti (accertati e sanzionati dalle autorità brasiliane) per screditare il nostro gruppo. Per neutralizzare questi attacchi illeciti si è svolta un'azione di *counter intelligence*, organizzata dal signor Tavaroli e compiuta in modo molto brillante. Quando sono cominciati ad emergere i problemi dalla procura di Milano per noi è stata una notevole sorpresa.

Noi siamo, e credo che lei sia il primo a convenirne, in uno Stato di diritto. Quando poc'anzi ho sostenuto che alcuni dipendenti infedeli sono stati allontanati dal gruppo con procedure d'urgenza oppure sanzionati, ciò è successo perché erano state accertate a loro carico delle violazioni di legge. Chi ha dato dei tabulati che non doveva dare ha commesso un illecito accertato. Quindi, questi signori sono stati immediatamente sanzionati. Sul signor Tavaroli, come avevo detto, è in atto dal 2005 un'indagine, che per il momento non ha portato ad alcuna incriminazione né tanto meno ad una condanna per associazione a delinquere a scopo di violazione del segreto di fiducia. Aggiungo che il contenuto di questa indagine noi non lo conosciamo. Sappiamo evidentemente che è legata alla vicenda Cipriani e alla «Polis d'Istituto».

PRESIDENTE. Il dubbio molto forte su quelle fatture è che, in ipotesi, si sarebbero potuto utilizzare i dati riservati di Telecom a fini investigativi privati.

MANZIONE (*Ulivo*). Quindi, esisterebbe un collegamento tra Tavaroli e le fatture.

PERISSICH. Se lei usa il termine dubbio in senso proprio allora questo effettivamente è il caso.

VALENTINO (*AN*). Vorrei chiedere al dottor Cappuccio quale era la fattispecie di reato contestata a Tavaroli.

CAPPUCCIO. Associazione a delinquere a scopo di violazione del segreto di ufficio. Quando l'autorità giudiziaria è venuta a svolgere la perquisizione il decreto consegnatoci recava questo capo di imputazione.

Posso solo aggiungere questo, ed uso il condizionale perché l'ho appurato dalla stampa e non da fonte diretta. Sembrerebbe, appunto da quanto letto dalla stampa, che sia mutato il capo di imputazione a carico di Cipriani. Non ci risulta, e non sappiamo, se è mutato anche nei confronti di Tavaroli. Sempre leggendo dalla stampa, non abbiamo nessuno elemento per dire che è cambiato.

*PERISSICH.* Proseguendo con il senatore Manzione, in queste circostanze era normale allontanare la persona dall'incarico, e così è stato fatto. Non sarebbe stato giustificato prendere una misura sanzionatoria molto pesante. È stato allontanato dall'incarico e mandato a svolgerne altri non attinenti.

In epoca successiva, come ricordato poc'anzi, ci è stato chiesto dalle autorità di sicurezza, in relazione alla situazione creatasi con gli attentati di Londra e Madrid e quindi alla particolare delicatezza del sistema telefonico che è stata una delle componenti della preparazione di questi attentati, di poter disporre di un persona che le nostre autorità di sicurezza nazionali giudicassero particolarmente competente. Tale incarico era stato affidato a Tavaroli.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Era stato agente dei servizi.

*PERISSICH.* Mettetevi nei nostri panni. Di fronte ad una domanda del genere, ovviamente abbiamo risposto in maniera positiva. Sono poi successe altre cose. In particolare, come ho ricordato, le indagini interne di tipo contabile e amministrativo hanno fatto emergere irregolarità di tipo contabile e amministrativo sulla gestione delle fatture e questo ha condotto alla cessazione definitiva del contratto con Tavaroli.

Riteniamo che il comportamento sia stato corretto dal punto di vista aziendale ma anche dal punto di vista del rispetto dei diritti di chi è soggetto a una indagine giudiziaria.

CARUSO (*AN*). Vorrei aggiungere una questione ulteriore. Riguardo alla questione «super Amanda» o «super bufala», posso accettare che al Ministero della giustizia, per quel poco che so, ci siano dei funzionari di secondo, terzo o quarto livello che occupano il tempo in modi che il Ministro o i vertici del Ministero non conoscono. Ma in un'azienda industriale come Telecom è davvero possibile che vi siano tecnici, dipendenti, funzionari, sebbene di rango minore (ma neanche tanto perché evidentemente devono esibire intelligenze di rango superiore) che possano dedicarsi a fare riflessioni su un grande progetto senza che la catena di controllo della società ne sia consapevole o informata?

*PERISSICH.* Non c'è mai stato nessun grande progetto. Nessuno è mai arrivato al punto di dire: adesso ci mettiamo a studiare come il sistema potrebbe essere fatto. A questo punto non è mai arrivato nessuno.

*PILERI.* Io sono direttore tecnico di Telecom Italia da nove anni e non ho mai avuto nessun tipo di informazione; né sono stato interessato a lavorare, né io né i miei collaboratori, a un progetto del genere. Certamente, non abbiamo la possibilità di sentire tutti i dipendenti.

CARUSO (*AN*). Ho cercato di ascoltare con attenzione; evidentemente ho inteso male ma comunque leggeremo il resoconto stenografico.

*PERISSICH.* Ho detto questo, senatore Caruso, perché vorrei premunirmi rispetto al fatto che qualcuno possa dirci di avere saputo che il giorno tale, l'ingegnere Vattelapesca e il dottor Vattelapesca hanno parlato di queste cose.

*CARUSO (AN).* Riguardo all'ammontare delle fatture perché Pirelli ne sentiva il bisogno?

*PERISSICH.* Pirelli è una società industriale che non ha il tipo di problemi di sicurezza di Telecom Italia ma ha comunque problemi di sicurezza seri. Prima di tutto la protezione fisica degli impianti; la Pirelli ha infatti numerose attività all'estero molto importanti ed in diversi Paesi dove si pongono problemi di sicurezza particolarmente seri, per esempio in America latina. In secondo luogo c'è un problema di prevenzione dei furti, ad esempio bisogna impedire i furti di pneumatici nel passaggio dalla fabbrica al rivenditore o che nel processo di fabbricazione dei cavi spariscano i cascami di rame.

In questi contesti hanno quindi luogo molteplici attività di sicurezza e credo che rientri nella normale pratica delle aziende il ricorrere a consulenze di società private. Ripeto, questo mi sembra un fatto in sé assolutamente normale. Meno normale è invece scoprire che una delle società utilizzate possa aver compiuto, magari con soldi ricevuti da noi, delle attività illecite, il cui accertamento spetta comunque alla magistratura.

*CARUSO (AN).* Le fatture a quanto ammontano?

*PERISSICH.* Mi sembra che ammontassero più o meno a 14 milioni ed erano relative ad un certo numero di anni. Si tratta quindi di un ammontare elevato.

*CARUSO (AN).* Sono comprensive dell'estero?

*PERISSICH.* Sono comprensive dell'estero, cioè riguardano tutte le attività svolte o presunte come tali. Quindi il problema è che a fronte di queste numerose fatture poi non siano emersi dei giustificativi adeguati.

*CASTELLI (LNP).* La mia è solo una rapida precisazione in riferimento a quanto dichiarato dal collega, senatore Caruso. Ai sensi dei provvedimenti Bassanini è teoricamente ed anche praticamente possibile che qualche dirigente del Ministero possa assumere iniziative autonome. Ricordo che con la riforma Bassanini...

*PRESIDENTE.* Possibile che sia sempre colpa di Bassanini!

*CASTELLI (LNP).* Non colpa, probabilmente merito. Il Ministro dà indirizzi politici, ma l'attività meramente tecnica ed amministrativa viene svolta dal Ministero in maniera autonoma. In tal senso quindi la mia do-

manda non era peregrina, né ingenua perché in questa fattispecie si interviene nella sfera di autonomia dei dirigenti. Diverso è il caso di natura giuridica privata quale è fortunatamente quello di Telecom Italia.

**PRESIDENTE.** Ringrazio gli intervenuti per la disponibilità ed il prezioso contributo offerto ai lavori della nostra Commissione e dichiaro conclusa l'audizione.

Vista l'ora, non potendo procedere oggi alle previste audizioni dei rappresentati degli altri gestori di telefonia, rinviamo il loro svolgimento ad altra data.

Rinvio pertanto il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16.*





Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 7

*N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLE  
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE**

22<sup>a</sup> seduta: martedì 12 settembre 2006

Presidenza del presidente SALVI,  
indi del vice presidente MANZIONE



## INDICE

### Audizione di esperti

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 207, 208, 212 e <i>passim</i>	CIRAFICI . . . . .	Pag. 221, 223
BOCCIA Maria Luisa (RC-SE) . . . . .	214	* COSA . . . . .	208, 212, 214 e <i>passim</i>
CASSON (Ulivo) . . . . .	214, 215, 222 e <i>passim</i>	* FOLINO . . . . .	220
* MANZIONE (Ulivo) . . . . .	212, 216	* RIGHETTI . . . . .	216, 217, 218 e <i>passim</i>
ZICCONI (FI) . . . . .	223	VIOLI . . . . .	222, 223, 224 e <i>passim</i>

---

**N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.**

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

*Intervengono il vice capo di gabinetto del SISMI, il direttore dell'Ufficio legale del SISDE, il dottor Roberto Cosa, direttore Business security di TRE, accompagnato dal dottor Giuseppe Bonfardeci e dal dottor Fabrizio Marcelli, la dottoressa Simonetta Giordani, responsabile dei rapporti istituzionali di WIND, accompagnata dal professor Salvatore Cirafici, dal dottor Romano Righetti, dal dottor Rocco Violi e dal dottor Vincenzo Folino.*

### **Presidenza del presidente SALVI**

*I lavori hanno inizio alle ore 15,35.*

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

##### **Audizione di esperti**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, sospesa nella seduta dello scorso 26 luglio.

È oggi in programma l'audizione di esperti. Sarà svolta per prima l'audizione dei rappresentanti del SISMI e del SISDE, che saluto e ringrazio per la loro presenza.

Informo i nostri ospiti che siamo in seduta pubblica. Se ritengono che vi siano ragioni per secretare in tutto o in parte i loro interventi li invito a segnalarlo onde provvedere in tal senso. Stante la delicatezza della materia e considerato che la maggioranza dei senatori propende per la segretezza della seduta, disattiveremo il collegamento con la sala stampa.

Chiedo, infine, che venga autorizzata la redazione del resoconto stenografico anche per questa parte della seduta.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

*I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 15,40.*

*I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 18,30.*

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono

osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Sarà svolta ora l'audizione di rappresentanti di TRE; sono presenti il dottor Roberto Cosa, direttore *business security*, il dottor Giuseppe Bonfardeci, responsabile delle relazioni istituzionali nazionali, e il dottor Fabrizio Marcelli, responsabile *technical security*.

Saluto i nostri ospiti, li ringrazio per la loro presenza e li informo che siamo in seduta pubblica. Se ritengono vi siano ragioni per secretare alcune parti del loro intervento, li invito a segnalarlo onde provvedere in tal senso.

*COSA*. Signor Presidente, non ci sono ragioni per secretare i nostri interventi.

*PRESIDENTE*. Comunico quindi che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Come sapete, il Senato sta svolgendo un'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche in vista dell'opportunità, ventilata da più parti, di un intervento legislativo; stiamo infatti ascoltando, fra gli altri interlocutori, le società concessionarie dei sistemi telefonici, abbiamo già ascoltato Telecom.

I punti che ci interessano sono soprattutto il modo in cui concretamente opera il fenomeno, che tipo di rapporti, anche finanziari, vi sono con le amministrazioni pubbliche competenti a questo riguardo ed il fenomeno della fuga di notizie. Infatti, uno dei temi più dibattuti sulla stampa in merito alla legge riguarda soprattutto la pubblicazione di intercettazioni legali; naturalmente noi vogliamo, invece, approfondire anche il rischio che ci siano altre forme di intercettazione o altre possibilità di ascoltare le stesse intercettazioni legali. Ascolteremo comunque quello che riterrete utile esporre alla Commissione.

Procederemo con una vostra esposizione introduttiva e poi i commissari, se ritengono opportuno approfondire, porranno domande e questioni specifiche. Ci scusiamo per i tempi lunghi rispetto alla convocazione ma era necessario, nella prima parte della seduta, approfondire alcuni aspetti.

*COSA*. Esporrò una brevissima introduzione. L'esecuzione delle intercettazioni di comunicazioni prevede, per forza di cose, la cooperazione dell'operatore titolare delle numerazioni delle comunicazioni intercettate o comunque degli impianti sui quali le intercettazioni insistono materialmente. In passato la collaborazione da parte dell'operatore si estrinsecava nell'accogliere materialmente presso le centrali operative gli operatori di polizia giudiziaria. Oggi i nodi di rete dispongono di specifiche funzioni di intercettazione che, mediante operazioni di tipo logico, consentono di

effettuare le operazioni di ascolto direttamente presso i centri d'ascolto indicati nei decreti dell'autorità giudiziaria. L'attività degli operatori rientra nell'ambito delle prestazioni obbligatorie previste dall'articolo 96 del cosiddetto codice delle comunicazioni elettroniche e il ruolo che la società TRE Italia svolge nell'intercettazione si limita a declinare con modalità sostanzialmente informatizzate le richieste pervenute dall'autorità giudiziaria in comandi macchina, che realizzano in forma automatizzata e senza ulteriori interventi da parte dell'uomo quanto necessario a replicare in maniera trasparente ed integrale ed in tempo reale il contenuto delle comunicazioni sottoposte a intercettazione verso il punto d'ascolto indicato dal magistrato. Quindi le persone che svolgono l'attività di prestazione obbligatoria per TRE Italia non possono prendere conoscenza del contenuto delle comunicazioni sottoposte a intercettazione, essendo chiamati a svolgere soltanto un'attività di tipo strumentale.

Come organizzazione interna, per ottemperare agli obblighi previsti dalla licenza, TRE Italia ha costituito, sin dall'avvio della propria attività, la direzione *business security*, organizzata su tre aree di responsabilità. La prima, che è chiamata *organizational and compliance security*, ha l'obiettivo di garantire la *compliance* con la normativa nazionale in materia di *privacy*, quindi tutela e protezione dei dati personali, e di *safety*, quindi tutela del lavoratore nell'ambito del luogo lavoro.

Abbiamo un'area dedicata alla *telecommunication and information security*, che definisce ed elabora le linee guida in materia di sicurezza informatica per tutta l'azienda.

Poi abbiamo l'area *operational security* ed ARPO, acronimo di Area Riservata di Prestazione Obbligatoria, che gestisce la sicurezza di tutte le sedi di H3G; con l'area riservata alle prestazioni obbligatorie assicura il presidio dei rapporti con le autorità giudiziarie e le autorità di polizia per l'erogazione delle prestazioni obbligatorie, gestendo anche il rilascio delle informazioni verso le autorità richiedenti; definisce i requisiti delle piattaforme dei sistemi dedicati alla gestione delle prestazioni obbligatorie, con il supporto specialistico delle aree interne alla direzione *business security*; assicura la partecipazione a gruppi di lavoro interoperatori o quelli istituiti o promossi da autorità ed istituzioni nell'ambito della sicurezza del trattamento dei dati.

Nell'ambito di HG TRE Italia l'area riservata alle prestazioni obbligatorie è l'unica dedicata esclusivamente all'erogazione delle prestazioni obbligatorie. È una funzione completamente centralizzata, nel senso che non ha alcun presidio territoriale. Questo avrebbe comportato sicuramente un rischio maggiore, quindi la necessità di controlli sparsi sul territorio, invece è stata prescelta la soluzione di centralizzare completamente le attività. Quest'area ovviamente è l'unica autorizzata a gestire le prestazioni obbligatorie.

All'interno della funzione ARPO, le attività sono settorializzate, nel senso che chi è dedicato alle intercettazioni non è titolato a conoscere le altre aree e gli altri dati, ad esempio sui tabulati o anagrafiche; questo

anche in ottemperanza a quanto richiesto dal Garante per la *privacy* con provvedimento del 15 dicembre 2005.

Tutti i sistemi informatici dedicati allo sviluppo e alla gestione delle prestazioni obbligatorie sono dedicati ed è tutto sottoposto a controllo; le aree dove sono allocati i *server* sono controllate e monitorate, l'accesso è a *badge*. L'area riservata alle prestazioni obbligatorie è allocata materialmente nella direzione generale di TRE Italia a Roma; è ospitata all'interno del piano occupato interamente dalla direzione di *business security* e per accedere al piano è necessario avere un *badge* con privilegio di accesso, altrimenti non si entra. All'entrata e all'uscita ogni operazione e persino la persona vengono registrati in un apposito *log* per poter controllare chi entra e chi esce. All'esterno del piano, che è caratterizzato dalla presenza da ascensori e di scale, è stata collocata, concorde l'azienda, una telecamera che registra 24 ore su 24 la gente che esce ed entra dall'area. Queste registrazioni vengono mantenute per sette giorni e poi vengono sovrascritte, al fine di garantire una maggiore sicurezza all'interno dell'area.

La funzione è gestita da un coordinatore cui fanno capo tutte le risorse impiegate per lo svolgimento della specifica attività, ha delle funzioni interne, di supporto e di controllo, e delle funzioni esterne di relazione con l'autorità giudiziaria e con le forze di polizia che richiedono prestazioni obbligatorie. C'è una grande attenzione in TRE Italia a tutte le problematiche di sicurezza; per venire incontro e adeguarci costantemente alle nuove tecnologie, abbiamo in fase di *test* una soluzione tecnologica nuova, probabilmente la prima in Italia, di gestione degli accessi ai sistemi dedicati alle prestazioni obbligatorie che rispondono al requisito del *need to know-need to use*, ripreso anche dal decreto legislativo n. 196 del 2003, che ha istituito il codice in materia di trattamento dei dati personali.

In altre parole, ogni addetto alle funzioni di prestazione obbligatoria ha accesso unicamente ai sistemi informativi di supporto della propria attività specifica, per cui se uno degli operatori ha il compito di sviluppare le attività strumentali atte ad erogare il servizio di intercettazione può avere accesso solamente al tipo di dato utile allo sviluppo della propria funzione specifica. Ciò viene fatto anche con il ricorso a tecniche di autenticazione forte, quindi mediante l'utilizzo di credenziali biometriche che sono in possesso dell'utente. Ovviamente non abbiamo una banca dati centralizzata al riguardo. Tale funzionalità è in fase di *test* per verificare che non vi siano inconvenienti o malfunzionamenti del sistema; sta funzionando bene, entrerà in esercizio definitivo entro la fine di questo mese ed è probabilmente la prima in Italia, quanto meno per ciò che ci risulta.

Come flusso operativo, o meglio come organizzazione del lavoro all'interno della struttura delle prestazioni obbligatorie, una volta ricevuto il decreto da parte della magistratura si procede ad una verifica tra la rispondenza formale del contenuto del decreto e la congruenza dei dati relativi al bersaglio, cioè al numero da porre sotto intercettazione. Successivamente da parte dell'operatore che riceve l'ordine della magistratura vi è la pre-

disposizione dei comandi per la scelta delle opzioni necessarie per realizzare la duplicazione della comunicazione originata o ricevuta dal bersaglio verso il punto di ascolto indicato nel decreto dall'autorità giudiziaria. In proposito vorrei evidenziare che tra i nodi di rete, cioè le vecchie centrali operative dove materialmente insiste la comunicazione, il numero intercettato, ed i punti di ascolto indicati nei decreti non vi sono elementi di mediazione, per cui è una comunicazione diretta verso il numero indicato nel decreto.

Tutte le prestazioni obbligatorie, come ho detto prima, rientrano nella competenza esclusiva di questa funzione all'interno della direzione *business security*. Le attività vengono realizzate in modo completamente autonomo e svincolato da qualsiasi altra funzione aziendale e il supporto che Tre Italia fornisce alle autorità per la realizzazione delle prestazioni è solo ed esclusivamente di tipo strumentale e non prevede in alcun modo la partecipazione della società e/o delle risorse impiegate nello specifico ad alcuna attività operativa che possa significare in alcun modo registrazione, ascolto, trascrizione o attività simili del contenuto delle conversazioni sottoposte ad intercettazione: in sostanza, è completamente scuro, se posso utilizzare questo termine, rispetto all'operatore, cioè non vi è alcuna possibilità di sentire in alcun modo i contenuti delle conversazioni.

Da un punto di vista tecnologico, Tre Italia ha compiuto sforzi abbastanza importanti per predisporre delle piattaforme dedicate che consentano, attraverso l'inserimento di determinati parametri, di configurare in modo automatizzato tutti gli elementi di rete necessari per duplicare il traffico originato o ricevuto dal bersaglio verso i punti di ascolto indicati nel decreto autorizzativo.

In definitiva, tengo a sottolineare che all'interno di H3G, per Tre Italia vi è solamente una funzione che si può svolgere all'interno di questo tipo di attività. Gli operatori abilitati a svolgere questo tipo di attività hanno conoscenza dei dati tecnici delle intercettazioni solo ed unicamente per porre in essere le attività di predisposizione dei comandi che consentono di replicare la telefonata presso il punto di ascolto indicato. Non vi sono altre possibilità.

Sono state e vengono costantemente aggiornate le misure di sicurezza, seguendo ovviamente le indicazioni dell'allegato B del codice in materia di trattamento dei dati personali. Tutti gli operatori ARPO sono stati nominati «incaricati» del trattamento dei dati e sono dotati, come dicevo prima, di credenziali di autenticazione, che si sostanziano in una *user ID* e in una *password* che devono variare ogni *tot* giorni, secondo quella che è la *policy* generale aziendale. La *password* stessa deve rispondere a determinati requisiti in termini di lunghezza e di presenza di caratteri alfanumerici. Ovviamente tutti gli incaricati sono formati e istruiti e seguono costantemente le indicazioni che vengono fornite dal coordinatore della funzione. Le credenziali non più in uso per assenza del personale o per trasferimento ad altra funzione vengono immediatamente inibite, per cui non vi è più la possibilità di utilizzarle ed una *password* non può essere, ad esempio, replicata dopo essere stata utilizzata.

Tutte le operazioni effettuate dai singoli operatori vengono registrate in un apposito *log* di sistema; in questo modo vi è l'abbinamento tra operazione ed operatore, quindi si sa esattamente in questo settore chi fa cosa. Tutti i sistemi ovviamente sono adeguatamente protetti attraverso tecniche di *firewalling* e di antivirus che vengono aggiornati costantemente. I dati inviati ai presidi indicati nei decreti autorizzativi o su richiesta delle forze di polizia sono protetti da *password* o cifrati secondo quelle che sono le indicazioni delle stesse autorità che richiedono i dati.

Se posso dilungarmi ancora un istante, vorrei sottolineare che l'investimento in termini di sicurezza di Tre Italia per quanto riguarda la protezione dei dati e dell'area è abbastanza consistente anche in termini economici. Essendo entrati per ultimi sul mercato, abbiamo avuto la possibilità anche di usufruire delle *best practises*; quindi, Tre Italia è partita sicuramente con un livello di protezione di sistemi abbastanza elevato, sfruttando anche le competenze e le capacità di chi l'ha preceduta nell'attività commerciale. L'investimento economico è stato e continua ad essere abbastanza importante anche per volontà del vertice dell'azienda, che interviene sulla necessità di proteggere comunque tutti i dati contenuti all'interno dell'azienda sostanzialmente per un principio di rispetto verso gli utenti.

Gli investimenti sono stati abbastanza consistenti e lo saranno anche in futuro; le prestazioni obbligatorie rispondono ad un listino in termini di fatturazione che vede Tre Italia sicuramente meno favorita rispetto a chi era nel mercato da più tempo in quanto non vi è la possibilità, con l'attuale tariffazione, di recuperare parte degli investimenti come avveniva in passato. Ciò non toglie che Tre Italia continuerà ad investire in sicurezza, perché sicuramente è un investimento positivo.

Visto che ho chiesto di non secretare l'audizione, non so se posso fornire i dati delle intercettazioni telefoniche; certamente li posso dare in termini statistici. Dal 2004 ad oggi abbiamo registrato una crescita di circa il 300 per cento di intercettazioni telefoniche, con un progressivo e costante aumento anno dopo anno.

PRESIDENTE. È l'effetto dell'aumento delle intercettazioni o dell'aumento della vostra presenza nel settore?

COSA. La presenza nel settore sicuramente è aumentata, in termini percentuali, in modo significativo, però anche le intercettazioni sono cresciute in maniera notevole; sicuramente sono adeguate a quella che è la *customer base*.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Cosa per la sua esposizione introduttiva.

MANZIONE (*Ulivo*). Vorrei partire dall'ultimo dato che ci è stato offerto dal dottor Roberto Cosa, il quale si chiedeva se fosse un dato da trattare con il regime della secretazione: penso di no, perché nell'audizione

svolta con i rappresentanti di Telecom ci era stato detto in seduta pubblica che il fatturato di Telecom rispetto a quelle che possiamo definire come prestazioni obbligatorie era di circa 18 milioni di euro l'anno; ci era stato fornito (in modo preciso risulta dal resoconto stenografico) anche il dato quantitativo delle intercettazioni grosso modo che venivano fatte ogni anno. Le dico questo per rassicurarla sul fatto che se il dato esiste può anche fornirlo in chiaro alla Commissione, come hanno fatto anche i rappresentanti degli altri gestori.

Ho poi riscontrato una certa attenzione che lei ha voluto evidenziare in tema di sicurezza e vorrei, a tal proposito, esaminare il dato relativo alla gestione degli archivi. Non si pone solo il problema circa le modalità di esecuzione delle prestazioni obbligatorie che nascono quando viene emanato un decreto di autorizzazione alle intercettazioni, uno degli aspetti affrontati anche dal professor Pizzetti nella prima audizione di questa indagine conoscitiva. Infatti, sarebbe opportuno esaminare anche la questione della gestione degli archivi. Non dico che siano sorti problemi specifici che hanno coinvolto TRE, assolutamente; sappiamo però che nel mondo della comunicazione la gestione degli archivi, che per il professor Pizzetti ha sicuramente rilevanza se riferita alla tutela della *privacy*, ha altrettanta importanza nel momento in cui viene ad essere in qualche modo correlata all'utilizzo di intercettazioni. Vorrei che sull'argomento fornisse alla Commissione ulteriori elementi e dati relativi al traffico telefonico, alle utenze attive e cessate.

Vorrei poi sapere che tipo di rapporti – che pure in questo caso mi sembra siano diventati obbligatori – intercorrono con gli altri gestori. Infatti, la mancata copertura dell'intero territorio nazionale da parte di tutti i gestori telefonici non consente di garantire all'utente la continuità del segnale. Questo obbliga i gestori ad avere forti rapporti tra loro. Sono curioso di sapere come si relaziona TRE, uno degli ultimi ed il più piccolo intervenuto sul panorama nazionale, con gli altri operatori. Il tribunale di Milano, infatti, ha emanato provvedimenti in merito ad alcuni contenziosi relativi proprio alla gestione del traffico dei diversi gestori. Non so se questo sia un problema che riguarda TRE.

Ricordo infine che domani dovrebbe cominciare presso la Commissione giustizia della Camera l'esame dei disegni di legge di iniziativa parlamentare sulle intercettazioni telefoniche, i quali saranno con tutta probabilità abbinati a quello di iniziativa governativa che individua nell'informazione l'elemento più debole del sistema di gestione delle intercettazioni. Sappiamo che in tale sistema gli attori sono rappresentati dai gestori telefonici, dalle società che garantiscono la materiale intercettazione (che, come sappiamo, non si sviluppa mai direttamente attraverso le procure perché a volte accade che in presenza di una delocalizzazione intervengono altre tecnologie e altri soggetti che provvedono ad eseguire la prestazione), dalla magistratura e dal mondo dell'informazione e della stampa. In termini riduttivi, il disegno di legge del Governo indirizza verso la stampa il momento correttivo dell'intero sistema.



Vorrei sapere come si sono rapportati i gestori, all'interno del settore delle comunicazioni, con il disegno di legge governativo e con questo delicato problema, al di là della necessità di rappresentare il fatto che la sicurezza e la tutela della *privacy* diventano i primi elementi da garantire. È giusto che sia così. Vorrei però conoscere in merito la vostra opinione e sapere se secondo voi esistono anomalie o se è il caso che sia espresso qualche suggerimento da un versante che a volte può essere diverso da quello del legislatore.

CASSON (*Ulivo*). Vorrei porre alcune domande di carattere economico.

In merito ai rapporti tra i servizi da voi prestati e l'autorità giudiziaria, vorrei sapere come vengono stabiliti i costi. Vengono fatti dei capitoli o voi trattate singolarmente con le varie autorità giudiziarie e con il Ministero della giustizia? Esistono poi differenziazioni tra una Regione e l'altra e tra una procura e l'altra?

Vorrei poi conoscere l'ammontare dei vostri investimenti e guadagni nel settore della sicurezza e in quello specifico delle intercettazioni.

Infine, le chiedo se, a suo parere, nel vostro sistema esistono punti deboli o comunque migliorabili circa l'aspetto della riservatezza. È noto, infatti, che si verificano spesso fughe di notizie, problema che peraltro ha costituito la base di avvio di questa indagine conoscitiva. Vorremmo cioè sapere se ci sono ingranaggi da migliorare sotto questo profilo.

PRESIDENTE. Ulteriormente precisando la domanda del senatore Casson, sarebbe opportuno sapere se, anche svolgendo al meglio le pratiche, residuano comunque rischi oggettivi allo stato di sviluppo.

COSA. Circa la gestione degli archivi, faccio presente che l'intero materiale ricevuto viene archiviato in luogo protetto, quindi accessibile solamente alle persone che gestiscono la materia. Non c'è fuoriuscita o abbandono di documenti che contengono dati riservati.

Alcune procure, nel momento in cui chiedono l'erogazione della prestazione obbligatoria, pretendono giustamente di ricevere una fatturazione che contenga anche gli elementi del decreto. In questo caso siamo obbligati a ottemperare le richieste dell'autorità giudiziaria.

Ad ogni modo, tutto il materiale cartaceo concernente le prestazioni obbligatorie è custodito secondo le misure di sicurezza atte ad impedire che qualche soggetto non abilitato possa averne cognizione.

BOCCIA Maria Luisa (*RC-SE*). Per quanto tempo conservate questo materiale?

COSA. Per quanto riguarda le fatturazioni, l'archiviazione rispetta i tempi previsti dalla normativa in materia fiscale.

Con riferimento ai rapporti con gli altri operatori, TRE Italia si relaziona con Telecom Italia limitatamente al *roaming*. Non tratto la materia; presumo quindi che i rapporti provengano da un *agreement*, da un contratto nel quale credo che questi siano esplicitati. Non so dire altro in quanto i settori che si occupano di questi aspetti sono gestiti da altre direzioni. Di certo è possibile da parte nostra integrare le risposte con una documentazione scritta che potremmo far pervenire alla Commissione. TRE Italia si relaziona con gli altri operatori in alcuni ambiti specifici, quali, ad esempio, accordi di interconnessione, accordi di *raaning*, gestione della portabilità del numero ed elenchi telefonici.

Per quanto riguarda il disegno di legge governativo in materia di intercettazioni, ovviamente rispondiamo per quello che concerne la nostra rete, e con ciò mi rifaccio alla domanda posta dal senatore Casson relativa ai punti deboli e migliorabili nella gestione della riservatezza. Nel momento in cui un nodo di rete viene attivato per duplicare una intercettazione telefonica verso un centro di ascolto, che generalmente corrisponde ad un numero fisso, TRE garantisce la sicurezza fino al proprio nodo di rete. Nel momento in cui la comunicazione viene duplicata e passa ad un altro numero di telefono può capitare che la rete non sia più la nostra e a quel punto TRE non può più garantire la sicurezza nel tratto non di sua competenza. Di certo questo aspetto potrebbe anche rappresentare uno spunto di riflessione, avvertendo l'esigenza di proteggere anche una parte che tutto sommato si presenta libera.

Per quanto riguarda i rapporti con l'autorità giudiziaria, preciso che c'è un listino delle prestazioni obbligatorie che stabilisce le tariffe e quindi come operatori applichiamo i prezzi relativi. Non c'è alcun margine di guadagno in queste attività; anzi, dovendo operare un bilanciamento di carattere economico, gli investimenti – che sono stati nel tempo superiori ai 5 milioni di euro – l'impiego del personale e tutte le spese d'implementazione e di ricerca di tecnologie sempre più avanzate sicuramente non consentono di rientrare nemmeno dei costi operativi. Pertanto, si tratta di un'attività commercialmente ed economicamente in perdita.

CASSON (*Ulivo*). Voi avete dati precisi sugli investimenti per la sicurezza delle intercettazioni e sui mancati guadagni?

COSA. Certamente, faremo pervenire alla Commissione i dati riferiti agli anni 2004, 2005 e 2006 fino ad oggi. H3G dal 2002 a oggi ha investito globalmente sulla sicurezza delle prestazioni obbligatorie circa 21 milioni di euro, pl netto dei costi del personale dedicato. Ha fatturato prestazioni obbligatorie, secondo il vigente listino, per circa 1.758.000 euro, incassando circa 822.000 euro. Ha in fase di fatturazione ulteriori prestazioni per un ammontare di circa 5.468.000 euro.

Sul problema della riservatezza all'interno della nostra rete, come dicevo prima, ricordo che la sicurezza assoluta non esiste da nessuna parte perché sarebbe utopico pensare che non ci siano, quantomeno a livello

teorico – e non solo – possibilità di malfunzionamento dei sistemi o di attività umane che non siano legalmente corrette.

PRESIDENTE. Fa riferimento al dipendente infedele?

*COSA.* Ovviamente, sono possibilità che vanno tenute in conto. Questo è uno dei motivi per cui nella scelta del personale che accede all'area riservata alle intercettazioni telefoniche facciamo la massima attenzione e andiamo a privilegiare profili che ci sembrano di piena affidabilità. Ovviamente, però, non possiamo garantire al 100 per cento che qualcuno possa avere comportamenti diversi da quelli ai quali è tenuto. Per questo effettuiamo preliminarmente verifiche e colloqui e inoltre privilegiamo quelle figure professionali che abbiano determinate esperienze lavorative o appartenenze a istituzioni nel loro passato. Comunque, viene svolta un'attività di controllo e tutte le operazioni degli addetti vengono monitorate: in sintesi, in questo settore cerchiamo di essere quanto più attenti possibile.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti di TRE Italia per il contributo fornito ai nostri lavori.

Sarà svolta ora l'audizione di rappresentanti della compagnia telefonica WIND. Sono presenti la dottoressa Simonetta Giordani, responsabile dei rapporti istituzionali, il professor Salvatore Cirafici, direttore *asset corporate governance*, il dottor Romano Righetti, direttore affari regolamentari e relazioni istituzionali, il dottor Rocco Violi, responsabile della *privacy* e il dottor Vincenzo Folino, responsabile dell'ufficio rapporti con l'autorità giudiziaria, ai quali cedo subito la parola, ringraziandoli per aver accettato l'invito della Commissione a partecipare all'incontro odierno.

*RIGHETTI.* Signor Presidente, chiediamo se sia possibile proseguire i lavori in seduta segreta.

*MANZIONE (Ulivo).* Signor Presidente, intendo porre un problema relativo alla fruibilità della consultazione dei Resoconti stenografici. In tutte le audizioni delle altre società che gestiscono la telefonia – mi riferisco a TRE, che abbiamo audito poco fa e a Telecom, che abbiamo audito qualche settimana fa – non è stata richiesta la secretazione della seduta. Vorrei capire con precisione se il dottor Righetti ha chiesto la secretazione della seduta, perché in tal caso ci sarebbero difficoltà nella consultazione degli stenografici.

PRESIDENTE. Noi li possiamo consultare a uso interno.

*MANZIONE (Ulivo).* Ma solo a uso interno.

PRESIDENTE. Tuttavia, il senatore Manzione afferma che siccome si potrebbe creare una non *par condicio*, c'è qualche ragione specifica per cui preferite che la seduta sia secretata?

RIGHETTI. L'unica ragione è dovuta al fatto che daremo descrizione delle procedure da noi adottate per lo svolgimento delle attività di intercettazione che forse potrebbe essere sensibile ai fini della descrizione delle attività stesse. Non abbiamo altre motivazioni.

PRESIDENTE. C'è una preoccupazione che riguarda la vostra azienda?

RIGHETTI. Assolutamente no. La nostra preoccupazione era relativa alla descrizione dell'oggetto di questa audizione.

PRESIDENTE. Tale preoccupazione è superata, pertanto i nostri lavori proseguiranno in seduta pubblica.

RIGHETTI. Signor Presidente, inizialmente vorrei rivolgere il mio ringraziamento a lei e a tutti i senatori che compongono la Commissione. Intendo fornire una descrizione delle modalità di svolgimento con cui WIND effettua le attività oggetto di questa audizione per poi riservarci di fornire spiegazioni o ulteriori dettagli laddove questo sia richiesto dalla Commissione, direttamente ovvero in seguito, se le informazioni che ci venissero richieste non fossero nella nostra immediata disponibilità.

La WIND, quale licenziataria di un servizio pubblico, fornisce le proprie prestazioni esclusivamente alle autorità istituzionali legittimate, in ossequio e nel rispetto di tutto il quadro normativo di riferimento. In tale contesto normativo tutte le prestazioni di intercettazione sono assicurate dalla direzione *asset corporate governance* che – è bene specificarlo – è ubicata in area riservata a triplo accesso protetto, si avvale di sistemi informatici dedicati e di personale selezionato sulla base di particolari requisiti tecnico-professionali di riservatezza e affidabilità. Al fine di consentire agli operatori della direzione *asset corporate governance* di trattare i dati richiesti nel rispetto di rigorosi protocolli operativi e di sicurezza, ad ognuno di loro è assegnato un terminale ad accesso esclusivo protetto da *password*. Peraltro, tutti gli applicativi necessari all'espletamento delle prestazioni obbligatorie possono essere utilizzati solo previa digitazione della propria *user ID* e *password*.

È in nostro possesso anche il dettaglio della numerosità delle richieste che ci sono state rivolte nel primo semestre 2006 che potremo lasciare agli atti della Commissione.

PRESIDENTE. Questi dati ci interessano soprattutto in proiezione rispetto al passato.

*RIGHETTI*. Forniremo tutti i dettagli, contenuti in varie tabelle, da cui emergerà in modo evidente che le richieste sono numerosissime, come è qui sostenuto.

Per far fronte alle numerosissime richieste, la direzione sopracitata ha costituito un'area specifica per le intercettazioni, con il compito precipuo di evadere le richieste che siano state autorizzate dall'autorità giudiziaria e che dispongono per WIND lo svolgimento di intercettazioni e comunicazioni Internet, in fonia e dati, utenze fisse, mobili, nazionali e internazionali.

Preme rappresentare come, da sempre, le richieste provenienti dall'autorità giudiziaria vengano normalmente indirizzate alla direzione a mezzo fax, via posta ordinaria, via posta elettronica o mediante consegna diretta. In particolare, le richieste inoltrate via fax e convogliate in appositi *faxing box* giungono alla direzione per il tramite di un'utenza dedicata. Le richieste così pervenute, dopo essere state opportunamente protocollate, sono sottoposte ad un primo vaglio di legittimità e di evadibilità. Accertata prioritariamente la liceità e la fattibilità della richiesta, il personale addetto provvede ad instradare la comunicazione in fonia e dati presso il punto di ascolto esterno indicato dall'autorità giudiziaria delegata. Su questo punto poi faremo un'ulteriore precisazione.

Giova comunque precisare come, nella normalità dei casi, l'attività di intercettazione posta in essere è rivolta esclusivamente agli utenti della nostra società. Invero, non essendovi altri operatori nazionali in *roaming* con la nostra società, l'unico caso in cui l'intercettazione può essere svolta nei confronti di terzi, rispetto ai nostri clienti, è quello di un utente estero presente in Italia che comunichi in *roaming* per il tramite della WIND telecomunicazioni.

Parallelamente alle normali procedure di attivazione (per normali intendendo quelle in cui la disposizione di attivazione della prestazione di intercettazione sia stata ricevuta a mezzo fax, ovvero *e-mail*, ovvero posta, ovvero consegna diretta) e per agevolare soprattutto i rapporti con l'autorità giudiziaria, in casi di particolare urgenza si è provveduto ad implementare un centralino con funzionalità IVR, quindi con un risponditore, ove non sia presente personale dedicato, attestato comunque su un'utenza dedicata. Questo centralino consente, con *menu* guidato, di indirizzare l'utente allo specifico gruppo di operatori preposto a raccogliere le richieste della singola prestazione, sia in orario di ufficio che al di fuori di tale orario e durante le festività.

È opportuno precisare che le richieste provenienti dall'autorità giudiziaria vengono evase in quanto pervengano alla direzione *asset corporate governance* esclusivamente in forma scritta. Il centralino dedicato è a disposizione dei richiedenti solamente per facilitare l'interscambio di informazioni e per rappresentare eventuali esigenze di urgenza nell'evasione delle pratiche, che altrimenti verrebbero trattate sulla base dell'ordine cronologico di arrivo. È pertanto una prestazione accessoria a quella cosiddetta normale, *standard*, che ho appena descritto e che avviene su supporto cartaceo.

In tale evenienza telefonica, a garanzia della sicurezza dei dati, gli operatori sono tenuti alla reciproca individuazione e generalizzazione. Infatti, il personale della direzione, prima di fornire qualsivoglia informazione a mezzo del telefono, è tenuto a richiedere all'interlocutore una serie di dati che consentano univocamente di individuarlo: nome e cognome, ad esempio grado, forza e reparto di appartenenza, procedimento penale, autorità giudiziaria firmataria del provvedimento, e tutti gli altri identificativi che consentano sostanzialmente di abbinare la segnalazione telefonica effettuata con il supporto cartaceo di cui la direzione dispone. Qualora tale ultima procedura di individuazione e autenticazione non fosse ritenuta dall'operatore sufficiente a garantire la sicurezza dei dati, questi è tenuto a richiedere un'utenza telefonica di rete fissa sulla quale, previo accertamento, richiamare l'interlocutore. Sostanzialmente, si attiva una procedura di controllo incrociato che ha l'obiettivo di verificare la veridicità dell'interlocutore. Comunque, preciso di nuovo che tale procedura non cartacea, chiamiamola così, ha la funzione di raccogliere richieste di urgenza nello svolgimento delle prestazioni, in modo da modificare l'ordine cronologico con cui verrebbero evase fisicamente le prestazioni stesse, ovvero di fornire alcuni chiarimenti.

Da ultimo, si precisa che alcuna conservazione organizzata di tale attività, anche temporanea, è effettuata dalla nostra società. Questo significa sostanzialmente (ma verrà spiegato meglio nel dettaglio) che la società si limita allo svolgimento delle prestazioni sopra descritte e all'instradamento della comunicazione verso le cosiddette centrali di ascolto. Nessun soggetto esterno alla direzione *asset corporate governance* accede a tali dati o a tale attività. I *software* utilizzati dall'azienda sono stati appositamente realizzati o personalizzati per minimizzare o eliminare l'accesso anche incidentale ai suddetti dati riservati. Su questo punto, laddove ci fossero richieste di spiegazione, provvederemo a fornire più analitica descrizione dei sistemi.

Per quanto attiene le misure di sicurezza adottate a garanzia della segretezza dell'attività di intercettazione dal punto di vista fisico, si ribadisce l'ubicazione della funzione in area riservata, caratterizzata dalla presenza di una tripla barriera di controllo (*badge* di identificazione, videosorveglianza a circuito chiuso e presenza di servizio di guardiania e vigilanza 24 ore al giorno).

Per quanto attiene invece le misure di sicurezza informatica, si rappresenta che ogni operatore ha a disposizione, come dicevamo anche prima, una stazione di lavoro unicamente associata al dipendente che, con doppio livello di autenticazione, consente l'accesso all'informazione tramite una rete dati dedicata e segregata, protetta da specifici *firewall*.

Con ciò ho fornito una prima descrizione, ove fosse ritenuta da parte vostra esaustiva, delle modalità di svolgimento dell'attività di intercettazione.

Per quanto riguarda la numerosità delle intercettazioni, occorre distinguere tra quelle evase dal 1° gennaio al 30 giugno 2006 e quelle lavorate, cioè quelle che sono in parte evase e in parte in corso di lavorazione. Se

volete, produrremo tutta questa documentazione. Rispetto alla sua richiesta, signor Presidente, comparando il dato con quello dell'anno scorso, risulta che nel 2005 sono state evase 30.842 richieste, distinte come segue: 178 utenze dirette fisse; 8.329 chiamate internazionali; 18.959 utenze mobili, fonia e dati; 3.133 utenze internazionali in *roaming*; 243 tracciamenti. Al 30 giugno 2006 sono già state evase ben 20.712 richieste, con la seguente ripartizione: 142 richieste su utenza diretta fissa; 5.208 su chiamate internazionali; 12.551 su utenza mobile, fonia e dati; 2.645 su utenza internazionale in *roaming*; 166 tracciamenti.

Il dato che forse può essere più utile, tra i vari che sono a disposizione, è quello relativo al numero totale di giorni per i quali le richieste di intercettazione sono state disposte ed evase, che è pari a 861.587 giorni. Mediamente (è un dato che ha una valenza relativa, ma che è utile, dal momento che è un elemento di cui si è tenuto conto in numerosi disegni di legge), sulla base dei dati del primo semestre 2006, la durata dell'intercettazione è di circa 42 giorni. Abbiamo visto che ci sono differenti progetti di legge, molti dei quali fissano a tre mesi il limite della durata complessiva dell'intercettazione: se è di vostro ausilio, pertanto, questa informazione può essere utile. Mi fermo qui e lascio la parola ai miei colleghi, chiedendo loro la cortesia di fornire un chiarimento più analitico circa il fatto che la comunicazione per la quale è disposta l'intercettazione viene da noi instradata verso un punto esterno all'azienda, tale per cui l'azienda stessa non può avere – lasciatemelo dire, sia pure impropriamente da punto di vista tecnico – ascolto diretto o indiretto della comunicazione stessa. Questo credo sia un passaggio utile perché, proprio ai fini della descrizione di come svolgiamo la prestazione, è necessario ed interessante capire qual è il flusso che arriva alla registrazione vera e propria. Sul punto chiederei al dottor Folino di fornire una breve descrizione del fatto.

*FOLINO.* Signor Presidente, signori senatori, sono il responsabile della gestione dei rapporti con la magistratura in WIND.

Per quanto concerne l'attivazione – come viene chiamata in gergo – di un'attività di prestazione di intercettazione (come ricordava il dottor Righetti), la richiesta – una volta pervenuta da parte della magistratura, dopo che sono state effettuate le operazioni preliminari di vaglio di legittimità, eccetera – viene protocollata, scannerizzata e archiviata nei sistemi. In un secondo momento, svolti tali controlli preliminari, si verifica che nell'ambito della richiesta sia contenuta anche la cosiddetta linea RES, ossia il punto d'ascolto su cui deve essere instradata la fonia. Si tratta di un punto esterno alla nostra azienda: l'operatore che fornisce tale prestazione si limita ad effettuare una attività di *provisioning*, sostanzialmente un instradamento della comunicazione su quel punto d'ascolto operando direttamente dal terminale – che ha le caratteristiche di riservatezza cui abbiamo accennato in precedenza – sulla centrale. A quel punto l'operatore non fa altro, perché la polizia giudiziaria – nella sala d'ascolto della procura o presso gli uffici di polizia giudiziaria – ascolta le conversazioni che tran-

sitano su quella utenza, su quel punto d'ascolto. Questo per quanto riguarda la fonia.

Forniamo il dato di tracciamento (il cosiddetto dato esterno alla comunicazione, cioè chiamante, chiamato, cella, eccetera) tramite l'invio ad un indirizzo di posta elettronica indicato nella comunicazione di attivazione. Anche tale dato, comunque, si trova su un dominio istituzionale (ad esempio, ...@interno.it o ...@carabinieri.it), anch'esso al di fuori, ovviamente, della nostra azienda: lì terminano, quindi, la nostra attività di intercezione, di *provisioning* e la nostra prestazione.

*RIGHETTI*. Signor Presidente, mi consenta di effettuare una precisazione importante. L'instradamento della comunicazione dai nostri impianti alla centrale d'ascolto avviene sulle già citate linee RES, che non si trovano sotto la nostra gestione diretta. Non si tratta, quindi, di linee WIND, ma di altro operatore.

PRESIDENTE. Ho capito.

*CIRAFICI*. Si tratta di linee bianche.

PRESIDENTE. Perché sono chiamate così?

*CIRAFICI*. Perché non si possono utilizzare per chiamare né per svolgere alcuna attività di gestore di telefonia, in quanto sono riservate e dedicate esclusivamente a tale attività.

PRESIDENTE. E chi le gestisce? Qualcuno ci deve pur essere.

*RIGHETTI*. Presidente, lo sa benissimo chi le gestisce.

PRESIDENTE. La concorrenza?

*RIGHETTI*. La Telecom.

PRESIDENTE. Quindi la concorrenza!

*RIGHETTI*. Non la chiamerei concorrenza!

PRESIDENTE. Dal momento che vi è una situazione di monopolio non si può chiamare così?

*RIGHETTI*. Non mi permetterei assolutamente di affermare una cosa del genere.

PRESIDENTE. Soprattutto in un momento delicato come questo per la concorrenza.



CASSON (*Ulivo*). Signor Presidente, vorrei rivolgere rapidamente alcune domande agli auditi, alcune sulla parte economica e di bilancio ed una sulla sicurezza.

La prima questione che mi interessa riguarda i rapporti con l'autorità giudiziaria ed il momento contrattuale. Vorrei chiedervi se vi basate su un capitolato, su un listino o comunque qualcosa di fisso, oppure se vi è anche una sorta di trattativa a livello di procure (in un posto piuttosto che un altro). Qualche procura, infatti, so che opera in tal modo (domani ascolteremo qualche procuratore in proposito). Questa era la prima questione.

La seconda richiesta che vorrei avanzare è se è possibile avere dati – magari nella nota che presenterete – relativamente agli investimenti da voi effettuati per le intercettazioni di vario genere, in senso lato, per la sicurezza nel settore e, dall'altra parte, ai guadagni che avete ricavato in generale dalle attività d'intercettazione. Questi due dati, quindi, sono relativi alla parte economica.

Terzo ed ultimo punto : vorrei un vostro parere sull'esistenza di punti deboli in materia di riservatezza – uno lo avete già citato – e di settori ed aspetti migliorabili dal punto di vista normativo.

VIOLI. Signor Presidente, signor senatori, per quanto concerne il discorso degli investimenti, sono ben lieto di dichiarare che la nostra società intercetta praticamente tutte le tecnologie: siamo stati i primi a fornire un servizio di intercettazioni automatizzato, investendo veramente una grande quantità di fondi. Siamo, pertanto, in grado di gestire le intercettazioni di Internet da un unico centro, gestito da un collega, e di seguire tutto quanto è necessario per fornire questo tipo di intercettazioni, che non sono a listino.

Abbiamo investito circa 16 milioni di euro (comprensivi dei prossimi 7 milioni di investimenti) per realizzare tale tipo di attività, che non è coperta ed è praticamente gratuita, nel senso che non vi è un listino e non possiamo emettere fattura. Abbiamo collaborato con una procura, che ci ha comunque voluto riconoscere un corrispettivo: se non sbaglio, all'epoca – erano i primi tempi in cui prestavamo la nostra attività – chiedevamo circa 100 euro al giorno per mettere in moto tutto quanto il macchinario, cioè portare i terminali nella sede della procura, non essendo standardizzato il punto d'ascolto, noleggiavamo, pagavamo e trasportavamo un nostro apparato. Le altre prestazioni sono comunque a listino (secondo le tariffe definite nel 2001), in base al quale le intercettazioni dal 2005 vengono pagate meno di due euro al giorno. Non le nascondo che i numeri mettono paura.

CASSON (*Ulivo*). Ma siete in grado di documentare tali numeri?

VIOLI. Certo, glieli posso anche recitare a memoria.

CASSON (*Ulivo*). No, basta una nota.

*VIOLI.* Siccome si tratta del mio lavoro, suppongo di conoscerlo quasi bene. Sul pagato poi vediamo; comunque abbiamo emesso fatture per 62 milioni di euro e ne dobbiamo emettere ancora 12 milioni (tutto l'equivalente del 2005 e del 2006). Siamo scoperti di 35 milioni di euro, perché abbiamo incassato 34 milioni di euro, di cui 10 inesigibili, perché i tempi sono quasi trascorsi.

Volendo fare il delatore fino in fondo, sono in grado di specificare che vi sono tre procure che per principio non pagano: Torino, Velletri e Foggia.

*PRESIDENTE.* Mentre su Venezia e Milano stiamo tranquilli.

*VIOLI.* Devo ammettere di sì.

*ZICCONI (FI).* Con quel listino che prevede due euro al giorno?

*VIOLI.* Non vorrei sembrare venale, ma pensate che i due euro al giorno dobbiamo versarli alla Telecom per l'interconnessione, per cui siamo in perdita.

*RIGHETTI.* Sarebbe utile fare una precisazione relativamente agli anni per i quali sono valide le cifre che lei ha indicato.

*VIOLI.* Ho detto che le posso recitare a memoria.

*RIGHETTI.* Credo che sia utile specificare a quali anni fanno riferimento le cifre di cui abbiamo parlato perché poi le forniremo in nota.

*CASSON (Ulivo).* Ma infatti la richiesta riguardava la divisione anno per anno, come da bilancio.

*VIOLI.* Le fornirò uno specchietto chiaro su quanto, anno per anno, è stato richiesto e valorizzato con il listino.

*CIRAFICI.* Va specificato – e penso sia chiaro, lo ha detto anche il dottor Righetti – che comunque ci siamo sempre attenuti al listino, a quello che è stato deciso dal repertorio, che praticamente è bassissimo. Come ha detto il dottor Violi, che fa parte della mia direzione, abbiamo anche quello «scoperto» e, tra le altre cose, abbiamo investito sempre in adempimento della legge, perché, come recita il codice delle comunicazioni elettroniche, la prestazione è obbligatoria e il prodotto se non è tracciato non può essere commercializzato. Non abbiamo mai introdotto sul mercato un prodotto se prima non è stato fatto l'investimento o se prima non è stata vagliata ed accertata la piena tracciabilità del prodotto, che in questo ambito si chiama intercettazione.

*CASSON (Ulivo).* Rimane l'ultima questione della riservatezza.

**RIGHETTI.** La sua domanda ha come oggetto una valutazione sui vari disegni di legge presentati o è di carattere generale?

**CASSON (Ulivo).** Concretamente, quali provvedimenti prendete se rilevate, sulla base della vostra esperienza, dei punti deboli migliorabili, per evitare quelle fughe di notizie di cui leggiamo ripetutamente sui giornali? Quali sistemi adottate per tutelare il cittadino rispetto alla propria *privacy*?

**RIGHETTI.** Darò una prima risposta generale, poi ci sarà anche un approfondimento specifico.

La prima risposta generale è questa: l'azienda ha investito ed investe affinché la totalità delle procedure adottate sia monitorata e monitorabile. Pertanto riteniamo di escludere che possano esserci, quando si parla di procedure così complesse, delle azioni o delle aree di miglioramento, nel senso che procedure informatiche adottate e procedure scritte di controllo hanno l'obiettivo di minimizzare o ridurre al minimo questo rischio. È evidente che queste attenzioni prescindono e non possono che prescindere dalla responsabilità personale di un soggetto che intenda porre in essere azioni che però, a quel punto, sono criminose e fuori dalla procedura. È bene precisarlo, perché da questo punto di vista tutte le misure che adottiamo hanno come obiettivo specifico quello d'individuare chiaramente, in ogni momento, la persona che è stata in condizione di svolgere una qualsiasi attività direttamente o indirettamente collegata allo svolgimento delle intercettazioni. Al di fuori dell'ambito che è stato oggetto della nostra descrizione e che è stato anche descritto dai colleghi, possono esserci margini di miglioramento delle aree di riservatezza.

**VIOLI.** La più alta criticità nella riservatezza è rappresentata dal fatto che dobbiamo conservare documenti teoricamente riservati fino all'incasso della fattura. A ciò si ovvierebbe se fosse possibile migliorare il processo di liquidazione dei compensi. Scusi se sono venale, ma dal 2005 c'era la possibilità di pagare il cosiddetto canone e nessuno si è avvicinato a noi per capire come farlo. Migliorando le procedure di liquidazione, scomparirebbero di fatto dai nostri archivi i documenti che servono per sostanziare la prestazione. Nella finanziaria del 2005 era previsto che non si andasse più a fatturazione dettagliata per ciascuna prestazione, ma si sarebbe introdotto un canone, con cui un'entità (la singola procura o il Ministero) avrebbe liquidato a qualsiasi gestore un importo annuo forfettario, calcolato cioè su un certo numero di prestazioni. Questa norma non è ancora stata attuata.

Non le nascondo che la nostra spesa maggiore è costituita dalla gestione delle pratiche, dall'emissione di fatture e dall'invio della corrispondenza; a volte dobbiamo spedire un'assicurata per incassare 10 o 15 euro. Sono più alte le spese che sosteniamo noi e voi che il costo della prestazione. Inoltre, non possiamo cancellare i dati perché le liquidazioni non avvengono o avvengono lentamente.

Dobbiamo essere in grado di provare di aver erogato la prestazione: un tabulato del 2000, ad esempio, non può essere incassato se non si ha l'evidenza di avere lavorato. Tutto circola via fax, consideri però che il fax il più delle volte siamo costretti ad inviarlo due volte perché viene smarrito. Ci si dice di innalzare il livello di sicurezza, ma in queste condizioni siamo costretti ad abbassarlo.

**PRESIDENTE** Cosa esattamente circola via fax? Mi ha colpito questa sua affermazione.

**VIOLI.** Il Garante per la *privacy* ha indicato con precisione quale è il problema, ovvero che tutta la corrispondenza circola via fax. Il problema fondamentale è che per farci liquidare la fattura dobbiamo allegare il decreto alla fattura e lo dobbiamo omettere: riceviamo il fax, lo omissiamo e la prestazione diventa fattura. Quest'ultima viene inviata e, per agevolare il pagamento, dobbiamo allegarvi il decreto del PM omissato, ma il problema è che il cancelliere che liquida la prestazione deve mandare la fattura al magistrato. Con la procura di Milano, però, ad esempio, siamo impazziti perché i magistrati venivano trasferiti e non si trovava chi firmasse decreti di cinque anni prima; siamo stati costretti a fare gli ebrei erranti!

**PRESIDENTE.** Scherzando, si potrebbe dire che qualcosa non andava nella procura di Milano.

**VIOLI.** Le posso assicurare che se dovessi attaccare qualcuno, saprei chi indicare, ad esempio la procura di Torino, che si è rivolta a noi per la sistemazione dei suoi archivi e non ci ha pagato neanche un centesimo. Una volta tanto voglio sfogarmi visto che mi trovo sul pulpito giusto.

**PRESIDENTE.** Tutti questi passaggi via fax di informazioni segrete mi lasciano perplesso.

**RIGHETTI.** Per chiarire qualsiasi dubbio sulla circolazione delle carte, spieghiamo in modo chiaro e non concitato da chi e a chi viene inviata la fattura, con allegato che cosa e su indicazione di chi, in modo che sia chiaro da dove parte il flusso delle informazioni, ovvero da noi, dove tale flusso arriva, su indicazione di chi e per quale motivo.

**VIOLI.** Una volta erogata la prestazione, e oggi per la nostra azienda passa un anno da quel momento, cominciamo a fatturare le prestazioni dell'anno precedente. Ciò avviene per una semplice ragione: se andiamo troppo a ridosso dell'evasione della prestazione alcuni pubblici ministeri se la prendono con noi perché siamo troppo veloci e potremmo divulgare il segreto istruttorio. Quindi, aspettiamo un po' di tempo, anche perché le

risorse che abbiamo sono dedicate a questa attività ed essenzialmente in questo momento loro fatturano con un anno di ritardo le prestazioni.

*RIGHETTI.* Quindi, su specifica indicazione generalizzata di lasciar stare un certo periodo di tempo immediatamente a ridosso per coprire la riservatezza delle prestazioni, cominciamo l'attività amministrativa sottesa.

*VIOLI.* Abbiamo obbedito a quanto disposto dal Garante della *privacy*, vi sono due gruppi di lavoro separati; il mio gruppo di lavoro prende in carico il discorso fatture, vengono omissati tutti quanti i decreti che avevamo in archivio e, a seconda della prestazione, si contano i giorni e viene emessa la fattura. Quest'ultima viene inviata tranquillamente per posta ordinaria, se sono più fatture tutte quante nello stesso plico, alla procura. È naturale che la persona che emette la liquidazione non è il pubblico ministero che ha disposto il provvedimento; pertanto, tutte le cancellerie vogliono la copia del decreto per vedere quale era il pubblico ministero che l'ha emesso. Vanno dal pubblico ministero, si fanno dare il visto per la liquidazione e viene predisposto il mandato di liquidazione. Questo sul piano teorico; nella pratica, arrivano tante fatture, ci sono tanti gestori che effettuano tante prestazioni, c'è poco personale, alla fine non riescono a stare dietro a tutto e quindi aumenta il *backlog*: infatti, più decreti vengono richiesti, più fatture rimangono in sospeso.

*RIGHETTI.* Questo però è un nostro problema gestionale.

*VIOLI.* Certamente, però se si potesse migliorare il processo di liquidazione non dovremmo tenere presso i nostri servizi questa montagna di carte: se la prestazione venisse chiusa oggi è ci fosse un meccanismo automatico, noi distruggeremmo le carte e saremmo perfettamente allineati.

*RIGHETTI.* In sostanza, esistono delle norme che ci assoggettano a degli obblighi di conservazione dei documenti anche a fini contabili ma l'archiviazione dei documenti – lasciatemelo dire – ci fa stare ragionevolmente tranquilli: infatti teniamo le carte nei posti descritti come sopra, con triplo accesso eccetera. Il senatore Casson ha specificamente chiesto se esiste un'area di possibile miglioramento in termini di riservatezza; rispondo che è evidente che l'ufficio amministrativo presso la procura che riceve le fatture e che poi deve andare a richiedere il visto dei differenti procuratori che hanno disposto l'attività di intercettazione comunque rappresenta un'area al di fuori dai nostri uffici e fuori dall'ufficio che ha disposto l'intercettazione. Sicuramente si tratta di un'area assoggettata a segreto d'ufficio, che però implica una trasmissione di documenti nei modi che sono stati descritti.

PRESIDENTE. Vi ringraziamo per la vostra preziosa collaborazione.  
Dichiaro concluse le audizioni odierne.  
Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 19, 50.*





Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 8

*N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLE  
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE**

**23<sup>a</sup> seduta (antimeridiana): mercoledì 13 settembre 2006**

**Presidenza del presidente SALVI,  
indi del vice presidente MANZIONE**



## INDICE

### Audizione di esperti

PRESIDENTE:		* GABRIELLI . . . . .	Pag. 253, 260, 261
– SALVI . . . . .	Pag. 231, 233, 239 e <i>passim</i>	SAVIOTTI . . . . .	231, 238, 239 e <i>passim</i>
– MANZIONE . . . . .	243, 245, 246		
CASSON ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	233, 252, 260		
* CENTARO ( <i>FI</i> ) . . . . .	236, 237		
D'AMBROSIO ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	237, 260		
* MANZIONE ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	234, 242		
ZICCONI ( <i>FI</i> ) . . . . .	236, 246, 252 e <i>passim</i>		

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

*Intervengono il dottor Pietro Saviotti, sostituto procuratore della procura di Roma, e il dottor Franco Gabrielli, direttore del servizio antiterrorismo della direzione generale della Polizia di prevenzione, accompagnato dal dottor Luca Scognamillo.*

### **Presidenza del presidente SALVI**

*I lavori hanno inizio alle ore 9,40.*

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

##### **Audizione di esperti**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È in programma oggi l'audizione del sostituto procuratore della procura di Roma, dottor Pietro Saviotti, a cui lascio immediatamente la parola, ricordando che si tratta di uno dei massimi esperti nel settore delle intercettazioni telefoniche.

SAVIOTTI. Signor Presidente, in questi ultimi dieci anni ho avuto l'opportunità di interessarmi delle attività concernenti le comunicazioni telefoniche in particolare, ma anche di altro genere, sotto diversi profili, innanzi tutto perché esse costituiscono un mezzo d'indagine potente ed efficace, decisivo in alcuni casi, a cui ho fatto ricorso nelle mie indagini sulla criminalità organizzata e sul terrorismo. Abbiamo cercato di rincorrere i nuovi strumenti di comunicazione, cercando di volta in volta di applicare meccanismi tecnici che consentissero di raggiungere un maggiore profitto nel risultato.

Inoltre, per diversi anni, fino al 2001, ho fatto parte di una commissione interministeriale sulla sicurezza delle reti e sulle intercettazioni telefoniche, composta da rappresentanti dei Ministeri della giustizia, delle comunicazioni e dell'interno. Nel 2001 tale commissione cambiò composi-

zione e presidente e da allora non ne sono più membro. Quando fu costituita, essa si poneva l'obiettivo di monitorare il fenomeno del ricorso alle attività intercettative e di altro genere sulle comunicazioni, di valutarne i costi sotto il profilo della puntualità e dell'efficacia delle compagnie tenute alle prestazioni obbligatorie e, per altro verso, di valutare i criteri di sicurezza e di tenuta nel sistema complessivo. Le risposte che vi fornirò si avvarranno pertanto di questo duplice aspetto della mia attività professionale degli ultimi anni.

Presso la procura di Roma, intorno al 2000, fu istituito nel mio ufficio (sono stato uno dei promotori) un gruppo di lavoro, composto da pubblici ministeri e specializzato sui reati in tema di illecita interferenza, così come li abbiamo definiti. Si trattava di una materia che andava dal tradizionale reato di interferenze illecite nella vita privata ai reati che concernevano i cosiddetti domicili informatici (quindi gli accessi abusivi), ai reati relativi alle interferenze illecite nelle comunicazioni e a quelli introdotti dalla disciplina relativa al trattamento dei dati personali. Anche in quella sede abbiamo cercato di promuovere un'attività specifica per valutare il fenomeno sul doppio versante dell'utilità e dell'indispensabilità ai fini delle indagini e del pericolo di serio inquinamento dell'immagine individuale e della possibilità dei singoli soggetti pubblici e privati di essere esposti, per un verso, ad attività diffamatore pubbliche e, per altro verso, ad attività di ricatto e di intimidazione segreta.

Da questo punto di vista vorrei fare un'osservazione personale. Vi è un fenomeno sicuramente disdicevole e preoccupante che ci troviamo sotto gli occhi quando, in un'indagine in corso o a seguito di essa, taluni soggetti, indagati o no, vengono esposti all'opinione pubblica attraverso brani di intercettazioni telefoniche o indicazioni emergenti più o meno correttamente dalle indagini. Questo è un fenomeno sicuramente grave e preoccupante, ma ce n'è uno sottostante che non emerge sulle piste mediatiche.

Diversi anni fa – non so se lo ricordate – vi era una sigla che preoccupava moltissimo l'opinione pubblica e che appariva sui giornali quasi ogni settimana con un suo comunicato: la Falange armata. In realtà la Falange armata – mi sono occupato personalmente delle indagini – non ha mai prodotto nessun effetto concreto, non ha mai fatto un attentato né a persone, né a cose; ne ha rivendicati molti e ha rivolto numerose minacce. Il meccanismo poteva essere questo: un uomo politico che si fosse dovuto recare ad un incontro molto importante avrebbe ricevuto una minaccia personale di morte; questo faceva percepire all'interessato la sensazione di essere sotto osservazione, indipendentemente dal fatto che la minaccia avesse una fondatezza o ci fosse la reale volontà di fare un attentato. Abbiamo accertato che era completamente al di fuori dalle intenzioni far seguire alle intimidazioni azioni effettivamente dannose. Ciò nonostante, attraverso il controllo sulla vita privata e pubblica del soggetto e attraverso l'intrecciarsi di minacce e di avvertimenti, si arrivava ugualmente a un risultato di intimidazione e di condizionamento.

Ho riportato questo esempio per richiamare la vostra attenzione sul fatto che vi è una fascia di attività illegali sulle comunicazioni che non emerge sui giornali e che, mi si consenta questo azzardo, viene puntualmente trascurata nei dibattiti sull'argomento. Si tratta di quella fascia di attività illegali sulle comunicazioni che segue i mille rivoli delle agenzie investigative, della corruzione degli operatori delle comunicazioni a diversi livelli, delle intercettazioni illegali completamente al di fuori del sistema.

Nell'ambito delle attività svolte per l'osservatorio notammo che disciplinare concretamente, magari all'insegna dell'efficienza, le intercettazioni legali e le procedure giuridiche e tecniche che consentivano di svolgere le attività legali, ai sensi del dettato costituzionale, aveva l'effetto indotto di fissare delimitazioni che rendevano più difficili gli accessi illegali a quegli stessi contenuti. Ad esempio, avere un sistema regolato ed efficace di acquisizione tempestiva dei dati di traffico di un determinato soggetto impone la previsione di una serie di passaggi rigidi che, di fatto, impediscono che agli stessi risultati si arrivi diversamente.

Direi quindi che un *quantum* di «aggressione legale» (mi si consenta l'espressione), conforme al dettato costituzionale, sulle comunicazioni non è direttamente, ma inversamente proporzionale all'attività illegale sullo stesso versante. Verrebbe da pensare che maggiori sono le attività svolte sulle comunicazioni in forma legale, maggiori, in proporzione, saranno quelle abusive. In realtà non è così, personalmente ritengo che sia quasi il contrario.

Questo è l'ambito del mio interesse professionale. Sono a vostra disposizione per orientare il mio intervento su questioni specifiche che possano essere di interesse della Commissione.

PRESIDENTE. Dottor Saviotti, in base alla sua esperienza, c'è l'esigenza di modificare la normativa vigente o piuttosto le prassi, le attività amministrative e i comportamenti? Quali sono i punti sui quali occorrerebbe intervenire e a chi spetterebbe farlo? Dal momento che la nostra indagine conoscitiva è finalizzata a formulare proposte, ci interesserebbe conoscere la sua opinione in proposito.

CASSON (*Ulivo*). Partendo dalle sue osservazioni, dottor Saviotti, avrei alcune domande da rivolgerle.

La prima questione riguarda la commissione interministeriale a cui lei ha partecipato, che ha poi definito «osservatorio». Desidero chiederle se questo osservatorio ha prodotto eventuali documenti, quale è il loro contenuto e pregarla, se li ritiene utili alla nostra indagine, di inviarli alla nostra Commissione.

La seconda questione riguarda i riferimenti ai reati di illecita interferenza, chiamati così in senso lato. Vorrei sapere se la vostra competenza si è limitata al circondario di Roma o se avete avuto modo indirettamente di effettuare accertamenti anche all'esterno di tale circondario; inoltre desidero sapere se siete in possesso di dati quantitativi e qualitativi per cono-

scere sia l'entità, sia il tipo di reati anche per avere un'idea dell'estensione del fenomeno.

La terza questione, dottor Saviotti, riguarda la Falange armata. Mi ha sorpreso tale riferimento perché lo ritenevo un retaggio del passato, visto che all'epoca ero stato personalmente attenzionato da tale formazione. È un fenomeno che esiste tutt'ora, pure se a livello sommerso? Inoltre, vorrei sapere se negli accertamenti effettuati erano stati individuati come responsabili – chiamiamoli così, in senso lato – personaggi o ambienti diversi tra loro oppure se il riferimento era sempre a un certo tipo di personaggio o di ambiente.

Da ultimo, vorrei chiedere al dottor Saviotti se esistono, a suo parere, nelle varie fasi di un'intercettazione – da quando parte la richiesta a quando vengono depositati gli atti – dei punti deboli in materia di riservatezza, sia tecnicamente sia dal punto di vista normativo, per fornire spunti alla nostra Commissione e per permetterci così di proporre qualcosa di nuovo.

MANZIONE (*Ulivo*). Evitando di ripetere le domande avanzate dal collega Casson, cercherò di integrare le richieste formulate con altri interrogativi che, dottor Saviotti, non nascono solo da quanto lei ci ha detto, ma anche dal lavoro fin qui svolto, che comincia a diventare un primo bilancio per la nostra Commissione. Probabilmente, quindi, alcune delle domande che le rivolgerò sono il frutto di una serie di indicazioni forniteci nelle precedenti audizioni. Se lei ha la competenza, anche tecnica, per entrare nel merito di tali questioni, sarà per noi particolarmente importante.

Uno dei temi che abbiamo affrontato ripetutamente è relativo alla delocalizzazione delle intercettazioni. Entriamo in un campo tecnico ma, dal momento che ci stiamo occupando di tutta la filiera esistente per verificare a chi un'eventuale fuga di notizie possa essere addebitata o, meglio ancora per la nostra Commissione, come possa essere corretta ed evitata, questo è uno dei problemi da affrontare. Ne abbiamo parlato con il Garante della *privacy* e con i dirigenti competenti del Ministero della giustizia: è uno degli aspetti che determina un *vulnus* nella filiera della sicurezza rispetto alle intercettazioni. Sotto un altro versante, secondo la mia personale valutazione, si tratta di un *escamotage* per violare una normativa che, invece, tutelando l'interesse degli indagati che subiscono le intercettazioni, prevede che tali intercettazioni vengano disposte in procura, proprio per assicurare che vi sia, anche con riguardo agli operatori che materialmente eseguono l'operazione, una garanzia per i soggetti coinvolti. Tale garanzia, è chiaro, si affievolisce nel momento in cui, con un gioco di moltiplicazione, si dà vita a una delega attraverso il sistema della delocalizzazione, che è una sorta di «mini rimbalzo» ritardato. È inutile dire che il segnale arriva direttamente alla procura e che quello che va altrove per essere raccolto, utilizzato e catalogato è un rimbalzo che segue cronologicamente di pochi secondi quello principale. Comprende benissimo che ciò significa che tutte le procedure relative alla sicurezza dovrebbero prevedere un doppio versante di tutela: quello della procura (che dovrebbe es-

sere già garantito di per sé) e quello dell'eventuale esternalizzazione. È chiaro che quando avviene questo rimbalzo, come ci è stato detto più volte, nell'ambito delle procedure di sicurezza si determina un ulteriore pericolo.

Un secondo aspetto emerso nella nostra indagine, dottor Saviotti, è quello dei costi. Non so se ciò rientri nella sua competenza, ma l'aver fatto parte della commissione interministeriale probabilmente le ha permesso di conoscere la materia a 360 gradi. Esiste il problema dei costi, legato ad un innegabile aumento delle intercettazioni telefoniche per i motivi da lei indicati: perché è uno strumento di indagine particolarmente efficace e moderno e perché rende possibile l'acquisizione di elementi fondamentali. Tuttavia, dobbiamo porci il problema dei costi. Dal momento che è difficile ragionare sull'uso di tale strumento – pur intervenendo sulla materia il disegno di legge del Governo ed altre iniziative parlamentari con cui, probabilmente, si tenterà anche di limitare la facoltà di utilizzo delle intercettazioni – noi vorremmo ragionare sul versante dei costi, senza intaccare la possibilità del magistrato di accedere allo strumento.

Ad esempio, quando uno dei gestori telefonici più importanti d'Italia (mi riferisco a Telecom) ci ha parlato dei suoi contenziosi con il Ministero della giustizia, e in particolare del contenzioso seguito al decreto-legge Pisanu per alcuni contenuti dello stesso, abbiamo compreso come alla fine, delle risorse destinate a questo tipo di interventi, il 20 per cento va ai gestori, mentre l'80 per cento è destinato a tutto il contesto delle apparecchiature, del noleggio, dell'archiviazione.

Mi unisco alla richiesta del Presidente e le chiedo, dal momento che conosce bene la materia, di darci alcuni suggerimenti. Questo è un versante sul quale, se lo ritiene e ne ha la possibilità, potrebbe fornirci utili indicazioni.

Per quanto riguarda la sicurezza, la Commissione ha privilegiato tale aspetto, dando inizio al ciclo di audizioni proprio con l'intervento del professor Pizzetti, che ha fornito importanti contributi per conoscere un sistema in continua evoluzione tecnologica, con continui aggiornamenti, che non si presta quindi ad un monitoraggio definitivo. Il profilo della sicurezza è stato particolarmente approfondito dal professor Pizzetti, che ha rappresentato una situazione rispetto alla quale, come risulta dal resoconto stenografico, si è registrato un atteggiamento iniziale dell'*Authority* che ha adottato concrete procedure di verifica, rendendosi conto che si tratta di una materia in cui si richiede particolare attenzione. Pertanto, anche sotto il versante della sicurezza per quanto riguarda i dati personali, la *privacy* ed il sistema di archiviazione dei dati di traffico, sarebbero utili delle indicazioni.

Approfittando del fatto che il dottor Saviotti oltre ad essere un esperto è anche un magistrato, mi permetto di rivolgergli un'ultima domanda su un aspetto che per l'opinione pubblica è diventato il motivo scatenante dell'interesse sulle intercettazioni: il fatto, cioè, che in alcuni processi – o forse sarebbe più giusto dire in alcune vicende «paraprocessuali» (mi riferisco in questo caso a quelle relative al calcio) – accanto ad inter-

cettazioni che davano conto di situazioni riferite a persone indagate o sottoposte a procedimento disciplinare o quant'altro, emergevano dati molto riservati riguardanti terze persone, che non avevano alcuna relazione né con il procedimento penale in corso, né con l'azione disciplinare condotta, ad esempio, nel campo della giustizia sportiva.

A ciò si collega un ulteriore aspetto, sul quale spesso il collega Casson e io ci siamo soffermati: la possibilità di fare, in base alla normativa vigente, una selezione del materiale successivamente utilizzato. È evidente, infatti, che quando si procede all'intercettazione si acquisisce tutto; ma nel momento in cui è necessario svolgere una selezione dei dati interessanti, importanti o significativi per l'indagine rispetto ai dati assolutamente insignificanti, dovrebbe esistere già nell'attuale normativa uno strumento che consente di operare tale scrematura, che non viene invece realizzata. Si tratta, se non ricordo male, dell'articolo 268 del nostro codice di procedura penale. Tuttavia, per una serie di indagini (mi riferisco, per esempio, al caso di Potenza), accanto a questioni che avevano diretta attinenza con le contestazioni specifiche e con i soggetti da esse coinvolti, esistevano profili riguardanti persone assolutamente estranee alla vicenda oggetto della contestazione e comunque riferiti a particolari insignificanti, appartenenti molto spesso a quel bagaglio personalissimo che anche un indagato può avere (pensiamo alla sfera familiare in senso stretto).

Senza la pretesa di essere stato esaustivo e riassumendo in parte il lavoro fin qui svolto, mi permetto di sottoporre tali questioni alla sua attenzione affinché ne possa tener conto nella riflessione che vorrà svolgere in questa sede.

ZICCONI (FI). A proposito della scrematura cui faceva riferimento il collega Manzione, richiamo l'attenzione sulle cosiddette intercettazioni a futura memoria. Come lei saprà, dottor Saviotti, tale fenomeno si registra nella prassi un po' ovunque; non credo ci siano luoghi o procure particolari in cui esso si concentra. Si tratta di intercettazioni che vengono conservate per anni, che non hanno alcuna rilevanza e che non sembrano poterne avere rispetto a fatti, semmai soltanto rispetto alla qualità della persona.

Le chiedo inoltre se può chiarire meglio un aspetto al quale ha fatto riferimento. Lei, verso la fine della sua introduzione, ha sostenuto che, a suo parere, il numero delle intercettazioni illegali è in un rapporto inversamente proporzionale rispetto alla frequenza di quelle legali. Vorrei che precisasse le ragioni di tale affermazione.

CENTARO (FI). Rimango nel solco tracciato dai colleghi Manzione e Ziccone. Si pone un problema a mio parere difficilmente risolvibile, se non con soluzioni draconiane o comunque drastiche, in materia di attribuzione della responsabilità per la fuga di notizie. Infatti, al di là del fenomeno patologico rappresentato da un funzionario dell'azienda addetto alla cura del servizio telefonico che fa circolare l'informazione (Telecom, Wind o altri), esiste comunque un circuito rappresentato da magistrato,

agente di polizia giudiziaria e funzionario di cancelleria, attraverso il quale può transitare la notizia per arrivare al terminale ultimo rappresentato dalla stampa.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Mi scusi, ma ha saltato un passaggio: gli avvocati.

CENTARO (*FI*). Anche gli avvocati naturalmente fanno parte di questo circuito.

Essendo fin troppo evidente la difficoltà di individuare il responsabile, se non in casi veramente straordinari, o si colpisce il terminale, ma mi sembra estremamente difficile perché si dovrebbe entrare nell'ordine di idee di una assoluta potiorità di un diritto al segreto e alla riservatezza rispetto al diritto alla comunicazione della notizia quando la legge prevede che in quella fase del procedimento la notizia deve comunque rimanere riservata; oppure si dovrà colpire, quasi per responsabilità oggettiva *culpa in vigilando* coloro che presiedono al procedimento o che comunque sono entrati in possesso della notizia. Questa è la soluzione che riesco a raffigurarmi e sulla quale vorrei ascoltare le riflessioni del nostro audito.

Un secondo problema riguarda il fatto che, secondo il Ministero della giustizia, vi è stata, in virtù del progresso tecnologico, una diminuzione del costo dell'intercettazione ma al contempo si è registrato un aumento esponenziale delle somme da pagare, perché si è avuto un aumento esponenziale del numero delle intercettazioni, tale da riassorbire la riduzione del costo della intercettazione in sé. Mi chiedo se, attraverso circolari o direttive, si possa riuscire ad evitare che l'intercettazione rappresenti uno strumento di prima indagine, diventando invece, come dovrebbe essere, uno strumento da utilizzare nella seconda parte dell'indagine. Infatti, sulla base della *notitia criminis* e del rapporto si ha un certo numero di soggetti interessati, si svolge una serie di indagini e su tre o quattro di essi si può disporre l'intercettazione. Se però, appena arriva il rapporto e si ha una rosa di 30 persone, non si svolgono ulteriori indagini e si sottopongono ad intercettazione tutte e 30, in quanto comunque esiste un *fumus* di responsabilità, è chiaro che i costi vanno alle stelle e, tutto sommato, ci si servirebbe inutilmente, appesantendo la procedura, di uno strumento efficace sulla cui utilità non è necessario spendere soverchie considerazioni.

Mi rendo conto della difficoltà della domanda perché si va ad intaccare l'autonomia e l'indipendenza del magistrato nella possibilità di scelta dell'uno o dell'altro strumento investigativo ritenuto migliore per l'indagine. C'è probabilmente un problema di selezione e di qualificazione da parte del magistrato, ma anche di controllo e di direzione dei mezzi di indagine da utilizzare in tali occasioni.

Anche rispetto a questo profilo vorrei conoscere le valutazioni del dottor Saviotti.



*SAVIOTTI.* Signor Presidente, credo di poter dare un piccolo contributo su ognuna delle questioni che sono state poste. Avverto innanzi tutto il bisogno di urlare, per così dire, una prima considerazione: nei dibattiti o sulla stampa sento spesso citare cifre a proposito delle intercettazioni telefoniche o, per meglio dire, a proposito dei controlli sulle comunicazioni. È questo un termine più ampio e più corretto, tenuto conto che al giorno d'oggi, rispetto alle intercettazioni telefoniche sulla vita personale, risulta essere ancora più invasivo il controllo su tutti gli altri dati che possono essere tratti dalle comunicazioni, a cominciare da quelle via Internet (che tutti utilizziamo) o tramite telefoni cellulari e sulle localizzazioni consentite attraverso questi strumenti. Bisogna dunque considerare i vari profili della personalità, che vanno anche oltre i contenuti delle comunicazioni: la Costituzione italiana si è occupata soprattutto dei contenuti, ma solo perché non erano pensabili altri tipi di aggressione all'individualità e alla sfera privata.

Le cifre citate vengono utilizzate per compiere paragoni con le attività di intercettazione e di controllo sulle comunicazioni svolte negli altri Paesi occidentali. Mi preme dire però che i paragoni dovrebbero essere fatti confrontando il numero delle intercettazioni giudiziarie nei vari Paesi. Il sistema normativo italiano, infatti, prevede che l'unica forma di intercettazione legittima sia quella giudiziaria, mentre paragoniamo le cifre che ci riguardano a quelle di un Paese come la Francia, in cui l'autorità giudiziaria autorizza solo il 30-40 per cento circa delle intercettazioni che effettivamente vengono effettuate, o come la Gran Bretagna, in cui le intercettazioni sono quasi esclusivamente di polizia perché fino a qualche tempo fa non avevano alcun valore processuale.

Questo primo dato va dunque sottolineato: c'è un *quantum* di aggressione alla vita privata che si svolge attraverso le comunicazioni che l'entità statale effettua, nei diversi sistemi costituzionali, o attraverso una rigorosa disciplina di intervento giudiziario (con un una doppia riserva, di legge e giudiziaria, come quella prevista nella nostra Costituzione per lo svolgimento delle intercettazioni legittime) o altrimenti, riconoscendo al Ministero dell'interno, come accade in Francia, la possibilità di disporre intercettazioni senza alcun controllo giudiziario. Il tutto considerando le sole attività di polizia, senza tener conto delle intercettazioni compiute dai servizi segreti inglesi, francesi o americani.

Mi permetto di richiamare l'attenzione, dunque, sul fatto che quando si ragiona di queste cifre occorre compiere un paragone tra dati omogenei, ovvero paragonare tutte le intercettazioni in quanto tali e non paragonare, ad esempio, le intercettazioni giudiziarie italiane alle sole intercettazioni giudiziarie francesi. In Italia infatti non ve ne possono essere altre legittime, mentre in Francia la parte preponderante delle attività sulle comunicazioni è un'attività di polizia che sfugge a qualunque tipo di controllo parlamentare e giudiziario.

Una seconda osservazione che intendo sottoporvi riguarda i costi delle attività sulle comunicazioni, che sono molto alti e probabilmente sottraggono risorse che sarebbero utili per gestire in modo efficace e in sicu-

rezza lo stesso strumento investigativo. Quando facevo parte della commissione interministeriale, nell'ambito di alcune iniziative condotte di concerto dai Ministeri della giustizia e dell'interno che risalgono a qualche anno fa, si studiò l'ipotesi di rafforzare i CIT (centri per le intercettazioni telefoniche) degli uffici giudiziari in termini di efficienza e di sicurezza, provvedendo a potenziamenti che, ovviamente, potevano essere attuati solo a favore di poche sedi e non di tutte le procure del Paese e che però avrebbero comportato un impegno di risorse rilevante. Il progetto fu completamente accantonato.

Desidero richiamare la vostra attenzione sul fatto che stiamo parlando di prestazioni obbligatorie, ovvero di attività che le compagnie di comunicazione svolgono nell'interesse pubblico sulla base di un'indicazione normativa per soddisfare, innanzi tutto, l'esigenza prioritaria della giustizia, in alcuni casi quella della prevenzione, ma anche per andare incontro ad altre esigenze; mi riferisco, ad esempio, alla diffusione di avvisi di emergenza in casi di calamità. Il nostro Paese politicamente ha seguito la strada di assoggettare a una scelta di mercato la contrattazione con le compagnie di telecomunicazione per la remunerazione delle prestazioni obbligatorie. In Germania, invece, la legge che disciplina le concessioni alle compagnie telefoniche stabilisce in via di principio che l'onere di corrispondere alle richieste di prestazioni obbligatorie sia compreso nella concessione stessa.

PRESIDENTE. Se c'è una concessione, questo ha un senso.

*SAVIOTTI.* Quello della Germania è un caso estremo, ma vi sono altri Paesi nei quali il modo in cui viene remunerata l'attività obbligatoria è imposto autoritativamente o è regolato sul versante pubblico, proprio perché non si tratta di un'attività economica.

Nell'osservatorio cercammo di far passare il principio – non so se ciò sia avvenuto o no – che la corresponsione di un prezzo a fronte di ogni singola attività dovesse essere semplicemente una remunerazione di costi, di spese vive, e che le prestazioni obbligatorie che dovevano essere erogate da Tim, da Telecom o da Wind non fossero attività da cui potesse derivare un profitto. In realtà, attorno al 2000, ci accorgemmo che, quando impegnavamo una linea telefonica per trasportare l'intercettazione nell'ufficio, il Ministero pagava la linea come se si trattasse di una normale telefonata; è giusto che con una normale telefonata la compagnia telefonica realizzi un profitto, ma anche dalle intercettazioni telefoniche derivava un profitto. Quindi il primo tentativo di intervento – non so aggiornarvi su cosa sia accaduto successivamente – fu quello di trasformare la remunerazione delle compagnie passando da quella soggetta alla logica del profitto ad una mera remunerazione della spesa, rifondendo dunque le compagnie dei costi che devono sostenere per realizzare gli impianti e consentire lo svolgimento delle singole attività.

Redigemmo inoltre sia un repertorio delle prestazioni obbligatorie – in cui erano previste, in via di principio, tutte le attività che potevano es-

sere svolte, i tempi, il grado di sicurezza, l'efficacia del mezzo che veniva messo a disposizione – sia un listino dei compensi a fronte di queste prestazioni obbligatorie. La sorte ha voluto che il listino fosse approvato in via amministrativa, mentre, quanto al repertorio, si obiettò – ritengo in maniera fondata per alcuni aspetti – che non poteva essere approvato con decreto interministeriale, ma doveva necessariamente essere soggetto ad un ingresso normativo attraverso legge primaria. Per questo il progetto entrò nel circuito degli uffici legislativi dei Ministeri della giustizia, delle comunicazioni e dell'interno e di fatto il repertorio non fu mai approvato.

Esso aveva dei contenuti specifici riguardanti la qualità, in termini di efficacia e di sicurezza, delle prestazioni obbligatorie che dovevano essere effettuate. Già nel listino però si era previsto che, introducendo un'innovazione tecnologica riguardante la comunicazione, la compagnia che la immetteva sul mercato avrebbe dovuto tarare e organizzare gli impianti preventivamente, in modo da consentire lo svolgimento della prestazione obbligatoria. In altre parole, si intendeva che il titolare della concessione, ogni qual volta avesse adottato un nuovo strumento di comunicazione, avrebbe dovuto comprendere nel calcolo del prezzo l'innovazione degli impianti, in modo da consentire l'effettuazione delle prestazioni obbligatorie attraverso il nuovo strumento. Avevamo previsto anche un regime intermedio, concedendo alle nuove società di comunicazione che sarebbero entrate nel mercato un periodo di tempo per mettere a regime gli impianti, con una conseguente remunerazione dei costi di impianto per un certo numero di anni; trascorso quel periodo, la remunerazione della prestazione obbligatoria si sarebbe dovuta basare semplicemente sul principio della rifusione della spesa viva.

Non sono aggiornato, ma non credo che questo tipo di impostazione abbia avuto un recepimento generalizzato, che sia stato confermato in qualche provvedimento normativo di primo livello ed attuato nei singoli uffici giudiziari. Finora la trattativa sui costi e sulla qualità dei servizi con le compagnie di comunicazione viene svolta, di fatto, ufficio per ufficio. Questo è un sistema inconcepibile, perché la forza contrattuale che possiamo avere come soggetti di mercato è limitata anche per un grande ufficio giudiziario, tanto più se si tratta di uffici giudiziari minori. Vorrei aggiungere che a Roma un mio collega, il dottor Laviani, si interessa e si batte specificamente per ridurre – credo con ottimi risultati – i costi delle singole prestazioni obbligatorie, ma sulla base di una «trattativa *spot*», condotta di volta in volta con i soggetti eroganti e con gli eventuali concorrenti.

Fatte queste due premesse, in risposta ad uno degli argomenti introdotti dal Presidente e alle domande specifiche poste per quanto concerne l'assetto normativo, vorrei sottolineare che la norma penale attesta il disvalore che la collettività politicamente ritiene di attribuire ad un certo comportamento. Pertanto la norma penale è tanto più severa quanto più un determinato comportamento viene ritenuto disdicevole o comunque comporta conseguenze negative per interessi politicamente scelti per la tutela della collettività.

L'articolo 684 del codice penale punisce la divulgazione sulla stampa di notizie di un procedimento penale; tale reato è punito con una pena contravvenzionale risibile. Ciò non vuol dire che il legislatore non si sia accorto dell'esistenza di tali comportamenti, che c'è la divulgazione di notizie tratte un procedimento penale. L'articolo 684, si badi bene, punisce anche la divulgazione di notizie non segrete: il procedimento penale può approdare alla fase pubblica, ma non per questo gli atti e i contenuti interni sono suscettibili di essere pubblicati sulla stampa. Quindi il messaggio è che un reato esiste, ma viene punito in modo assolutamente risibile.

Aggiungerò delle considerazioni ancora più aggiornate. La disciplina del trattamento dei dati personali impone di perseguire penalmente la divulgazione di notizie consistenti in dati personali senza il consenso del soggetto interessato. È certo però che i contenuti delle mie comunicazioni, che io sia indagato o meno, concernono i miei dati personali. Si prevede tuttavia una scriminante specifica di ordine generale per l'attività giornalistica, a cui, sotto il profilo penale, è permesso di fare quello che in nessun'altra sede è consentito. Nell'ipotesi in cui si violino dati personali sensibili come quelli sanitari o attinenti alle convinzioni religiose o politiche per mezzo della stampa si verrà assolti in quanto destinatari e beneficiari di una scriminante di ordine generale. Questa almeno è l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale seguita all'introduzione di una norma contenuta nel decreto legislativo n. 196 del 2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali». Non stiamo parlando di norme vetuste: ancora nel 2003 si è ritenuto politicamente, nel confronto tra i diversi interessi valutati in sede parlamentare, con il punto di vista dell'ordine dei giornalisti fortemente rappresentato, di introdurre una scriminante di ordine generale per il trattamento di dati personali sulla stampa ai fini dell'attività giornalistica. Si tratta di una sorta di immunità quasi più ampia di quella parlamentare. Questi sono segnali politici, si tratta di una normativa di cui non si può non tenere conto.

Ancora. Vi è una norma di cui quasi tutti ci siamo dimenticati e che per fortuna viene applicata raramente. Avevo accennato prima al fatto che l'articolo 684, a proposito delle divulgazioni di notizie di un procedimento penale, tra cui rientrano sicuramente i contenuti delle intercettazioni telefoniche, prevede una pena contravvenzionale irrisoria. Quando, nel 2001, sono state introdotte le nuove norme per il contrasto del fenomeno del terrorismo e sono state nuovamente disciplinate le intercettazioni preventive (cioè quelle fatte a fini di polizia), si è ritenuto di introdurre l'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 374 del 2001, che punisce chiunque divulghi a persone non autorizzate o pubblici, anche solo parzialmente, il contenuto di intercettazioni preventive. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni per l'ipotesi semplice.

Qual è il segnale di questo quadro normativo? La divulgazione di intercettazioni telefoniche attraverso la stampa, per tutti i procedimenti penali, è punita in modo risibile e contravvenzionale. Al contrario, si punisce chi divulga un'intercettazione preventiva – quindi direttamente il giornalista, evocando però anche la responsabilità delle persone giuridiche (la te-

stata giornalistica) e del direttore responsabile – con la pena della reclusione. In tutto ciò non riesco a trovare una *ratio*, perché se si desidera (giustamente) punire il terminale, non vedo una grande differenza nell'essere violato dalla pubblicazione di un'intercettazione preventiva o di un'intercettazione giudiziaria. Da questo punto di vista non ho soluzioni da offrire, però ritengo che andrebbe sollevato il problema di un raccordo tra questi segnali normativi.

Esiste poi il problema della sicurezza delle procedure sotto i profili giuridico e tecnico. Se potrò abusare ancora della vostra attenzione, vorrei arrivarci. Fermandoci agli episodi più noti – ad esempio, Calciopoli o le avventure di Vittorio Emanuele o altro ancora – la fuga di notizie non è avvenuta nel circuito delle procedure tecniche. Non è un problema di delocalizzazione. Non è che, rimbalzando il segnale telefonico dal cellulare alla centralina, al CNAG (centro nazionale autorità giudiziaria) di Milano, alla struttura tecnica di Roma e, per finire, alla procura di Potenza, per citarne una, ...

MANZIONE (*Ulivo*). Questo dipende dall'esempio che facciamo, perché se vogliamo ragionare in questi termini, possiamo parlare delle intercettazioni Fassino-Consorte o di quello che succede a Milano, e allora si avrà un riferimento molto più preciso.

SAVIOTTI. Mi perdoni, forse non sono stato chiaro. Sto parlando della trasmissione tecnica del segnale e del luogo in cui il segnale rimbalza. Altro è il problema dei soggetti che ne vengono a conoscenza. Non si tratta di una questione di delocalizzazione dell'impianto o di strutturazione del circuito tecnico, perché la maggior parte dei casi di divulgazione di notizie di intercettazioni telefoniche (direi il 95 per cento) avviene quando l'intercettazione telefonica non è più segreta. Non sto dicendo che si tratta degli avvocati o degli indagati. Venendo meno il vincolo della segretezza, e aumentando il novero dei soggetti che ne vengono legittimamente a conoscenza, diventa più evanescente qualunque possibilità di accertare da dove effettivamente provenga la fuga di notizie. Ciò è inevitabile. Quanto è accaduto, per quel poco che ne posso sapere, è evidentemente un problema di fedeltà dell'ufficio di polizia giudiziaria che svolge le indagini o di singoli soggetti. Non dimentichiamo che in questo contesto l'interlocutore non è soltanto uno.

### **Presidenza del vice presidente MANZIONE**

(*Segue SAVIOTTI*). In un'indagine significativa porre sotto intercettazione una persona normalmente comporta porre sotto intercettazione tre, quattro o cinque utenze. Se consideriamo i turni i servizio alle postazioni

di lavoro per l'ascolto, se consideriamo coloro che coadiuvano nella trascrizione e il primo ufficiale di polizia giudiziaria del livello superiore che deve valutare i risultati delle intercettazioni sulla base dell'indagine complessiva, se valutiamo la necessità, in molti casi, che queste notizie non si fermino all'ufficio di polizia delegato per le indagini, ma qualche volta debbano essere giustamente o ingiustamente travasate al livello gerarchico superiore, vediamo che già un'intercettazione semplice di un soggetto con tre o quattro utenze può coinvolgere almeno quindici o venti persone a livello strettamente operativo.

Allora, davvero l'individuazione della fonte della fuga di notizie è difficile, anche perché gli interessi sono diversi. Vi è sicuramente l'interesse del pubblico ministero a fare bella figura, a comparire sui giornali, e ciò è molto frequente; non ho prove, ma la mia percezione, di chi opera nel settore, me ne dà in molti casi la conferma. Vi è poi quella che io chiamo la sindrome de «I tre giorni del Condor»: alla fine del film, che molti hanno visto, il giornalista promotore dell'inchiesta paragiudiziaria si sente al sicuro quando riesce a trasmettere il *dossier* al giornale; a quel punto si sente protetto dalla collettività per cui ritiene di aver lavorato. Ebbene, vi assicuro che questo atteggiamento mentale – sono mie percezioni, non sono in grado di documentarle, quindi non so fino a che punto vi possano interessare – costituisce una motivazione altrettanto rilevante del far bella figura e di apparire. Si tratta di blindare un'indagine a fronte di aggressioni prevedibili, supposte o semplicemente paventate da parte di quei poteri ai quali ci si vuole contrapporre. In altre parole, l'indagine giudiziaria che approda alla carta stampata per colui che l'ha condotta in questo modo può essere più protetta, più sicura.

PRESIDENTE. La pubblicazione, quindi, come prima sentenza mediatica.

SAVIOTTI. No, non è una sentenza del popolo.

PRESIDENTE. Non può morire, perché già vive nel giornale.

SAVIOTTI. È una protezione.

PRESIDENTE. È logico, è una protezione. Per questo parlo di sentenza mediatica, perché è un presidio che viene realizzato: c'è perché è sui giornali.

SAVIOTTI. È la sindrome de «I tre giorni del Condor»: il soggetto che ha fatto la scoperta si sente al sicuro quando ha mandato il servizio a «The New York Times». A quel punto non gli possono far più niente. Certo, lì parliamo di sicurezza fisica, qui parliamo evidentemente di tutt'altro.

Quando l'indagine è veramente complessa e riguarda situazioni legate all'economia, ad attività delittuose di tipo mafioso o alla pubblica ammi-

nistrazione, gli intrecci dei soggetti che possono essere coinvolti comportano che l'individuazione e l'interrogatorio di uno di tali soggetti, la perquisizione o l'ordinanza cautelare se dovessero servire costituiscono il punto di emersione delle indagini. Quando poi l'indagine richiede svolgimenti successivi, quale mezzo è più sicuro, più efficace e più immediato della carta stampata per lanciare avvisi, intimidazioni, pressioni ai complici del soggetto coinvolto nell'indagine? Dunque, ho la percezione che, in alcuni casi, le fughe di notizie soggiacciono anche a questa logica: la carta stampata è una cassa di risonanza formidabile, è molto meglio che fare una telefonata all'avvocato del complice, del correo o semplicemente del sospettato. È molto più efficace far comparire sulla carta stampata la notizia, i profili dell'accusa e i segnali dell'indirizzo che può prendere l'indagine.

Poi vi sono gli amici degli amici. Un magistrato non fa carriera in senso tecnico con un'indagine andata a buon fine, ma un ufficiale di polizia giudiziaria sicuramente sì. Non solo, ma un risalto giornalistico dell'indagine può soddisfare anche il malinteso senso istituzionale di volere più risorse per il proprio ufficio: il dirigente di un ufficio specializzato, di una sezione anticrimine del ROS o di una DIGOS sa che se produce risultati visibili, se fa immagine per sé, per il suo ufficio e per la forza di appartenenza, ha un potere contrattuale maggiore nei confronti dell'amministrazione per ottenere risorse; inoltre, ovviamente, conferisce maggiore pubblicità alla sua azione. Poi vi è l'aspettativa della gratitudine giornalistica.

Tutte queste componenti si coniugano con l'interesse carnale allo *scoop* giornalistico che, però, nel malcostume del nostro Paese, si arricchisce di contenuti che non hanno alcun significato per le indagini. Non credo che se escono sul giornale i pettegolezzi relativi alla vita privata, sentimentale e sessuale dell'indagato X vi sia un interesse di chi ha fornito la notizia a travasare anche quel pettegolezzo, se risponde agli interessi che prima cercavo in qualche modo di abbozzare. Sicuramente lì c'è il valore aggiunto che bisogna dare alla notizia sulla carta stampata per renderla appetibile, perché i lettori si sentono magari più attratti da queste curiosità che dalla rilevanza penale della singola condotta.

Torniamo al problema della normativa. Quando viene individuato il giornalista che ha redatto l'articolo, lo si convoca e gli si chiede chi gli ha fornito la notizia. Ormai, però, non lo si fa quasi più perché puntualmente il giornalista oppone il segreto professionale. In realtà vi è un meccanismo per superare il segreto professionale: il pubblico ministero in questi casi deve rivolgersi al giudice per le indagini preliminari, sostenere che quella notizia ha rilevanza per l'indagine e che, se il giornalista non rivela chi gli ha fornito la notizia, non potrà fare altro. Il gip può imporre al professionista (al giornalista in questo caso) di derogare al segreto professionale. Questa procedura io non l'ho mai vista attuata, non l'ho mai vista sollecitata, neanche dalla più offesa delle persone offese.

PRESIDENTE. Potrebbe uscire il nome di qualche giudice nel momento in cui è costretto a rivelare la fonte.

*SAVIOTTI.* Certamente, ma non ho neanche visto nessuna persona offesa sollecitarla. Eppure, quando vi è un'istanza della persona offesa che chiede che si svolgano certe indagini è difficile sottrarvisi. Il segreto professionale è previsto per tante categorie di professionisti, ma forse dovrebbe essere prevista una disciplina più pregnante, più rigorosa, del superamento del segreto giornalistico se si vuole approdare al risultato di ottenere l'individuazione della fonte, anche prevedendo una scriminante, un'attenuante speciale.

Detto questo, personalmente ritengo che una spallata repentina a uno degli interessi coinvolti dalle attività di intercettazione comunque provocherebbe danni. Si può dare una spallata alla possibilità di fare ricorso alle intercettazioni, ma non si risolverebbe il problema. Si può dare una spallata al diritto di difesa, limitando l'accesso dei difensori ai contenuti delle intercettazioni, ma sarebbe una gravissima spallata al nostro sistema accusatorio, quasi impensabile, perché l'avvocato, oltre a quei rari casi è in cui può essere responsabile della diffusione, è comunque l'alibi, perché la conoscenza dell'avvocato giuridicamente fa venir meno il vincolo di segreto. Può essere data una spallata alla libertà d'informazione, vietando e punendo severamente le condotte di divulgazione dei contenuti telefonici.

Se può interessare il mio parere, ritengo che sia necessario proseguire con calma e con pazienza sulla stessa strada intrapresa a livello giurisprudenziale per la diffamazione, perseguendo un equilibrio di interessi laddove è possibile. Quindi, a fronte di una migliore regolamentazione – anche tecnica – della procedura, sicuramente la possibilità di valutazione dell'interesse pubblico alla notizia, rispetto ai danni che possono essere portati all'integrità e all'immagine del soggetto, può rappresentare in qualche misura il criterio guida nel forgiare la normativa e nell'indirizzare poi l'evoluzione giurisprudenziale verso un contenimento del fenomeno. Ogni iniziativa che con una spallata in una direzione o nell'altra si proponesse di debellare il fenomeno produrrebbe inevitabilmente danni intollerabili all'interesse coinvolto.

Per quanto riguarda il rafforzamento delle procedure di sicurezza, ripeto che, per il tipo di danno che paventiamo in questa sede, sarebbe anche facile e comodo prospettarlo. Personalmente non ritengo che, ad esempio, i tecnici che gestiscono i singoli passaggi del segnale telefonico fino all'arrivo al centro intercettazioni della procura siano responsabili delle fughe di notizie, tuttavia quella fase va sicuramente potenziata.

Con riferimento all'accesso dei difensori ai contenuti delle intercettazioni che il pubblico ministero intende utilizzare, nel dibattito svolto mi è sembrato che si sia prospettata come possibile soluzione quella di prevedere che si dia in qualche modo avviso ai soggetti interessati anche delle intercettazioni destinate all'archiviazione. Ciò secondo me si tradurrebbe in un'enorme potenzialità diffusiva di particolari, pettegolezzi e notizie, perché oggi come oggi i procedimenti e le indagini nei quali si svolgono



intercettazioni che arrivano alla fase più delicata e sensibile del processo – misura cautelare e giudizio – rappresentano una percentuale minima. Ritengo di poter dire che un'indagine su cinque o su dieci approda alla misura cautelare e al giudizio a seguito di intercettazioni telefoniche.

ZICCONE (*FI*). Il resto del materiale rimane inutilizzato, fino a che poi muore.

SAVIOTTI. Rimane inutilizzato e destinato all'archiviazione, muore. Si possono sicuramente accelerare i tempi di distruzione del materiale, ma qualche volta negli uffici giudiziari il problema è di ordine pratico: spesso non vi sono neanche risorse per incaricare una ditta affinché provveda alla smagnetizzazione dei nastri o dei *file* o alla distruzione della carta. Non voglio comunque annoiarvi con il problema della mancanza di sedie, poltrone o matite negli uffici giudiziari, di cui come Commissione giustizia siete sicuramente a conoscenza; tuttavia è necessario fare i conti anche con tali aspetti.

ZICCONE (*FI*). C'è anche la memoria dei computer.

SAVIOTTI. Ampliare la possibilità di accesso dei soggetti a vario titolo interessati (indagati e loro difensori) alle intercettazioni che non si intendono utilizzare mi sembra una soluzione pericolosissima.

PRESIDENTE. Si allargherebbe ancora di più il numero dei soggetti coinvolti.

SAVIOTTI. Esattamente. Demandare poi al pubblico ministero la certezza dei passaggi rilevanti appartiene alla logica di un processo inquisitorio che a me pure piaceva, ma che abbiamo superato. Oggi qualunque difensore avveduto solleverebbe obiezioni sul fatto di doversi fidare del pubblico ministero, per quanto in buona fede, rispetto alla scelta del materiale proveniente dalle intercettazioni, che magari può far comodo alla propria difesa e che potrebbe smentire la tesi accusatoria. Credo che sia inaccettabile, nella logica accusatoria del nostro sistema processuale, affidare al pubblico ministero la scelta unilaterale del materiale intercettativo da utilizzare. Rimango fedele e affezionatissimo alla figura del pubblico ministero che tutela la legalità e che cerca prove anche a favore dell'indagato, ma non si può certo istituzionalmente imporre alla controparte di esservi altrettanto affezionata. La difesa vuole esaminare le intercettazioni per capire se il materiale selezionato dal pubblico ministero a carico del proprio assistito non sia magari contraddetto da altre cinque intercettazioni che hanno un significato diverso. Quindi, limitare l'accesso del difensore ai contenuti delle intercettazioni mi sembra processualmente impraticabile.

Si può porre un limite all'esportazione di copie da parte di chi vi ha accesso; tuttavia, anche sotto tale profilo, bisogna tener conto che nella maggiore parte degli uffici giudiziari il materiale intercettativo è messo

a disposizione dei difensori in locali pubblici, in cui viene esaminato spesso in piedi, senza possibilità di un minimo di riservatezza e di attenzione.

### **Presidenza del presidente SALVI**

(*Segue SAVIOTTI*). Mi sembra quindi una soluzione impensabile che il difensore si rechi negli uffici giudiziari e lì ascolti ore e ore di intercettazioni in tempo reale, senza possibilità di estrarre le copie e di esaminarle nello studio. I margini di manovra in questa fase della procedura sono veramente minimi.

La strada da seguire è rappresentata o dal divieto terminale, prevenendo una pressione per risalire alla fonte della fuga di notizie e quindi una sanzione penale grave per chi le divulga, imponendo altresì di rivelare la fonte, con un meccanismo normativo fatto di scriminanti, attenuanti, eccetera, oppure la soluzione è quella di un contemperamento progressivo secondo i criteri della correttezza e dell'equilibrio tra interesse pubblico all'informazione e danni alla figura e all'immagine dei singoli soggetti.

Da questo punto di vista vorrei tornare sul principio per il quale il trattamento illecito dei dati personali svolto in sede giornalistica non è punibile, perché è qualcosa che va oltre il diritto di cronaca. Nel reato di diffamazione a mezzo stampa da un punto di vista normativo e giurisprudenziale esistono dei limiti oltre i quali la notizia pubblicata diventa punibile, perché non risponde più all'interesse pubblico all'informazione, ma è un pettegolezzo, e in quel particolare equilibrio tra diritto-dovere di cronaca e immagine e decoro della persona è quest'ultimo profilo a prevalere. In quei casi il giornalista è punibile e vi sono sentenze di condanna in tal senso. Quando invece la notizia non è di per sé diffamatoria, perché magari sostanzialmente vera o corrispondente ad atti giudiziari nella loro obiettività, il reato invocabile è quello di illecito trattamento di dati personali, divulgazione di notizie attinenti a dati personali. Ma, se rimane operante l'ampia discriminante attualmente in vigore, trattare in sede giornalistica un dato personale sensibile, come quello sanitario o quello relativo alle convinzioni politiche e religiose, è immune da sanzione, mentre, se si usa immotivatamente sul giornale un epiteto nei confronti di un certo soggetto, quel comportamento diventa punibile in quanto diffamatorio.

Questo è il risultato finale: se in un'intervista pubblicata su un giornale offendo e do dello stupido ad un amministratore, rischio di essere condannato per diffamazione, perché quel tipo di notizia, nell'equilibrio tra il decoro del soggetto e l'interesse pubblico all'informazione, non ha ragione di essere divulgata. Se invece divulgo la notizia che un determinato soggetto è affetto da epilessia, magari facendo un'affermazione rispondente al vero, paradossalmente beneficio di una scriminante perché,

senza aver superato il limite della diffamazione, il semplice trattamento del dato personale non è punibile, in quanto compiuto in sede giornalistica. A questo proposito sarebbe utile un ripensamento visto che la normativa che regola la materia risale soltanto al 2003; in coerenza con le esigenze che traspaiono dalle domande che mi sono state rivolte forse un ripensamento dovrebbe essere compiuto.

Circa la delocalizzazione delle intercettazioni e il problema della fuga di notizie, ritengo che per motivi di efficienza e sicurezza e anche di ragionevole impiego delle risorse i centri di intercettazione delle procure vadano ridotti di numero e nel contempo enormemente potenziati. Un centro intercettazioni deve avere memoria informatica, collegamenti con le linee telefoniche delle compagnie di comunicazione, possibilità di produrre copie per i difensori (sia magnetiche che stampate, perché non si è ancora superato il diritto del difensore a ricevere una copia su carta stampata), la possibilità di stoccare il materiale per un certo periodo di tempo e quella di lavorare sulle basi dati, quindi sui contenuti, in sede di depurazione delle parti inutili. A quest'ultimo proposito è necessario dotarsi degli strumenti che consentano di effettuare tale lavoro con mezzi efficaci e in tempi congrui. Nel caso di un'intercettazione di cento e più ore non si può pensare che vi sia un addetto che ascolti tutto il nastro e, giunto ai punti definiti inutili dal giudice, blocchi la registrazione, cancelli e poi rimetta insieme i pezzi. Ci sono strumenti informatici che consentono di compiere queste operazioni in tempi brevi e con la massima sicurezza. Ciò comporta spazi (che negli uffici giudiziari non ci sono), linee di collegamento, materiale informatico, personale addestrato dal punto di vista tecnico e giuridico in grado di rispondere alle domande provenienti dai difensori.

Credo che tali miglioramenti non possano essere introdotti in tutte le 96 procure italiane: è impensabile che tutte siano in grado di munirsi di una simile struttura, efficiente e sicura. Per questo credo che la scelta di una gestione multiproprietaria del centro di intercettazione sia saggia. Parlando di scelta multiproprietaria intendo dire che, finché permane la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari di procura, non si può sottrarre al singolo ufficio la pertinenza giuridica di un'indagine che si avvale delle intercettazioni. Possiamo però immaginare che, ad esempio, il centro di Roma possa diventare un centro in qualche misura «condominiale» rispetto agli uffici giudiziari del Lazio, dell'Abruzzo e forse anche dell'Umbria, in modo da ridurre a quattro, cinque o sei in tutta Italia (ancora meno di quanti sono attualmente) il numero dei centri su cui investire seriamente le risorse e su cui impiegare personale altrettanto seriamente. Quanto meno si potrebbe puntare sulla procura distrettuale, intesa come procura che ha sede nel capoluogo di distretto, che normalmente è l'ufficio che svolge la più ampia quantità di indagini ed è più attrezzato a livello di infrastrutture. Dunque, potenziare presso le procure distrettuali i centri di intercettazione messi al servizio delle altre procure del circondario può essere una scelta saggia sotto il profilo dell'efficienza e dell'economicità. In quella sede si potrebbe veramente aumentare il rigore delle procedure di sicurezza nell'acquisizione dei dati.

Rimangono dei punti scoperti rispetto alle possibili fughe di notizie. E allora ripeto: se ci sono 20 agenti di polizia giudiziaria, se c'è una linea di superiori gerarchici, se ci sono uno o più magistrati, se ci sono un paio di segretari e altrettanti ufficiali di polizia giudiziaria nel singolo ufficio, e mi fermo qui, prima che il contenuto dell'intercettazione sia utilizzato dal giudice e quindi giunga anche all'avvocato difensore, individuare un sistema che consenta agevolmente di far emergere la responsabilità del singolo è impossibile. L'individuazione della fonte della fuga di notizie non può avvenire che con la collaborazione del giornalista: di questo sono assolutamente certo, anche se tale idea può apparire compulsiva del diritto di informazione e dell'attività professionale giornalistica. A meno che non si immagini un meccanismo di responsabilità obiettiva, di *culpa in vigilando*, ma ciò sarebbe frustrante ed inoltre, nei casi di grande interesse, di grande pregnanza della notizia, non sortirebbe alcun effetto. Avvicinare infatti un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria in un momento delicato delle vicende politiche o economiche comunque supererebbe qualunque rigore che il capo dell'ufficio cerchi di imporre e qualunque minaccia o prospettiva di sanzioni, anche generalizzate, che possa irrogare all'interno dell'ufficio. Mi sembra dunque una strada inutilmente astiosa nei confronti di chi lavora e non produttiva di effetti per i casi di maggiore rilevanza.

I contenuti delle comunicazioni telefoniche sono sicuramente rilevanti, richiamano l'appetito dell'opinione pubblica e della stampa e comportano danni all'immagine e al decoro dei soggetti coinvolti. Vi è però una quantità di informazioni diverse dai contenuti che sono altrettanto cruciali per gli equilibri delle vicende economiche, politiche e individuali. Ormai le grandi compagnie telefoniche vantano quella che può essere considerata la base di dati sensibili più cruciale e strategica per la vita di un Paese, forse addirittura più rilevante di quella di cui sono in possesso le strutture bancarie. Da questo punto di vista desidero segnalare che da anni – e ne ho parlato in diversi convegni – si avverte l'esigenza di uno strumento normativo tipico della procedura penale che disciplini l'interrogazione a fini giudiziari delle banche dati.

Faccio questo richiamo perché, in coerenza con quanto dicevo all'inizio, se si compie la scelta politica di consentire le indagini – per tutti i reati o per un certo tipo di reati – con tale strumento ad alta tecnologia e se si disciplina in modo rigoroso (che non vuol dire limitativo) quel tipo di indagine, i passaggi di tale disciplina costituiranno degli ostacoli a che si ottengano gli stessi risultati per via illecita. Mi spiego. Se per ottenere un dato di traffico all'interno di un'azienda occorre seguire un percorso soggettivo e tecnico molto rigoroso, documentato – «loggato», come si dice – per cui ogni intervento viene messo in memoria e autenticato da credenziali in possesso solo di un dato soggetto, diventa più efficace lo strumento investigativo legittimo, ma diventa più difficile ottenere il medesimo risultato con strumenti diversi. Questo perché il sistema non risponderà ad interrogazioni non proceduralizzate o produrrà degli allarmi

qualora ciò avvenga. Attualmente questo meccanismo non è applicato o lo è soltanto in misura molto limitata.

Credo che sappiate che sto conducendo un'indagine per verificare presso la Telecom come possano essersi verificati alcuni episodi di fuga di notizie e di tabulati, per accertare se nell'architettura del sistema vi siano delle falle, se esse siano accidentali o se invece siano in qualche modo volute o consapevoli e, in quest'ultimo caso, chi eventualmente abbia gestito tali falle e per quali interessi.

Ribadisco che si avverte l'esigenza di uno strumento giudiziario disciplinato nelle garanzie, nei modi e nei termini, di un atto tipico per accedere alle banche dati. Su tale argomento continuiamo a ragionare ancora in termini antiquati. Viene spesso menzionata l'acquisizione di tabulati, ma il tabulato non è il dato, bensì la stampa del dato. Ciò che l'investigatore ottiene dal tabulato ormai è veramente poco: a meno che chi voglia realizzare un'estorsione non commetta l'ingenuità di utilizzare un telefono noto e individuabile, il tabulato della vittima dell'estorsione è inutile. Si può procedere però in modo diverso. In caso vi sia una rivendicazione di un attentato terroristico, come ad esempio è accaduto con il professor Biagi, si possono fare raffronti tra i cellulari presenti sul luogo nell'ora dell'attentato e i cellulari al momento della rivendicazione dell'attentato; si possono verificare eventuali comportamenti analoghi tra i cellulari in questione e svolgere una serie di interrogazioni successive, che non rappresentano l'acquisizione diretta di una prova del reato, ma un percorso investigativo che fornisce un indirizzo alle indagini, alla fine del quale sarà possibile arrivare, insieme ad altri elementi, a una prova che individui il responsabile dell'attentato o dal fatto. Si tratta di un'interrogazione della banca dati, come accade quando si va in banca. Già il legislatore precedente aveva previsto il sequestro presso le banche e, insieme ad esso, la possibilità di accedere ad atti e informazioni all'interno delle banche, percependo l'idea del dato: più che la prova del contratto bancario illecito si otterrà una prova intesa come l'esito di una serie di interrogazioni che avvengono all'interno di una banca.

Vorrei segnalare che si avverte l'esigenza di uno strumento procedurale tipizzato e normativizzato che consenta un rapporto tra l'inquirente e le banche dati. Oggi si fa ricorso alla perquisizione, alla richiesta di informazioni generica, all'acquisizione e alla esibizione di documenti intesi in senso cartaceo. In realtà in questo contesto ci si muove su un diverso tipo di indagine.

Per quanto riguarda la sicurezza dei sistemi di comunicazione e delle indagini che stiamo conducendo, negli ultimi anni la Telecom, il gestore più significativo, ha attuato una strategia di centralizzazione delle risorse concernenti le banche dati. Essa, per i rapporti con l'autorità giudiziaria, che nel nostro sistema costituzionale è l'unico soggetto legittimamente autorizzato a chiedere dati relativi alle comunicazioni, ha istituito a Milano il famoso CNAG (centro nazionale autorità giudiziaria), concentrando quindi tutte le possibilità di risposta all'autorità giudiziaria, da qualunque sede provengano, su tale centro. Per quello che mi risulta, si tratta di un

centro blindatissimo, con procedure rigorose ed improntate a grande sicurezza. Quel centro, tuttavia, è come la parte stretta di un imbuto in cui rifluiscono, in modo leggibile e accessibile, i dati di comunicazioni del traffico Telecom e Tim, mentre la parte sottostante è formata da una miriade di *server*, distribuiti sul territorio tra strutture diverse, contenenti pezzetti di dati e applicativi per la gestione, dal cui insieme complessivo emerge il dato finale del centro di Milano. Un dipendente abile ed infedele potrebbe agevolmente navigare all'interno di questi dati grezzi senza essere debitamente monitorato e controllato, come invece avviene nel punto terminale. Su tale argomento so che avete ascoltato il dottor Buttarrelli; l'indagine della procura di Roma procede quasi in parallelo per alcuni profili con l'attività ispettiva del Garante per la tutela dei dati personali. Questa indagine sta andando avanti, per il momento contro ignoti, insieme alle procure di Milano, Torino e, con il decesso di Adamo Bove, anche con quella di Napoli.

Risale a qualche anno fa l'ottima iniziativa di rivalutare il servizio della polizia postale. Ricordo che il dottor Masone dichiarò che essa, fino a quel momento, si era limitata soltanto a fornire la scorta ai furgoni postali e poco più; di fronte a una struttura organizzata per compartimenti, egli decise di predisporre un rinnovamento del personale e la trasformò in polizia delle telecomunicazioni. Fu un'intuizione geniale che fornì un ottimo servizio di polizia giudiziaria specializzato in questo tipo di indagini e nella sicurezza nelle telecomunicazioni. Di fatto però, e questo è un aspetto fondamentale, una *task force* in grado di mettere realmente mano sui *server* della Wind o della Telecom, quando ve ne sia la necessità, non esiste. In definitiva, un'indagine che non debba servirsi di Telecom, ma debba penetrare all'interno della stessa per valutare le responsabilità di dipendenti, di tecnici o di superiori gerarchici dovrebbe affidarsi alle risposte fornite dalla stessa struttura. Al contrario, qualora un ufficio della Guardia di finanza non si ritenga soddisfatto della risposta ottenuta da una banca, può verificare i documenti di quella banca, fare una perquisizione e magari controllare gli strumenti informatici gestiti dalla stessa. Noi non abbiamo una *task force* di polizia giudiziaria in grado di mettere mano ai sistemi con prudenza e sicurezza.

Una delle prime domande rivolte dal Garante, e a cui mi associo, è la seguente: quanti sono i *software* e gli applicativi che gestiscono dati relativi alle comunicazioni? Nel giro di sei mesi abbiamo ricevuto tre risposte, con cifre che variano da 90 a 146. Credo che attualmente vi siano 132 applicativi che gestiscono i dati di comunicazione, applicativi che debbono essere denunciati nel documento programmatico sulla sicurezza (DPS), la cui redazione annuale corrisponde a un obbligo di legge e che va comunicato al Garante. Ritengo che né il Garante, né l'autorità giudiziaria dispongano di una *task force* di personale di polizia giudiziaria in grado di verificare la veridicità di questi dati. Si possono compiere verifiche ascoltando più persone e sperando che emergano delle contraddizioni tra le varie dichiarazioni, ma non ritengo che vi sia la possibilità di effettuare ve-

rifiche sulla macchina. E questo, secondo me, è un altro grave problema del sistema complessivo della sicurezza delle comunicazioni.

CASSON (*Ulivo*). Se mi è consentito, vorrei richiamare rapidamente due questioni: la prima, affrontata anche dal senatore Ziccone, concerne quanto prima affermato dal dottor Saviotti, cioè che le intercettazioni abusive sarebbero inversamente proporzionali a quelle lecite. Poiché concordo su questo punto e ho la medesima sensazione, vorrei chiederle se è in possesso di dati che supportano questa percezione. Credo che anche l'intervento del senatore Ziccone fosse teso ad approfondire questo dato estremamente importante.

La seconda questione fa riferimento ai dati numerici delle intercettazioni in Italia e all'estero, delle quali tanto si parla. Dal momento che, a norma dell'articolo 15 della Costituzione, vi è in materia una riserva di legge, credo che tali dati debbano essere sempre tenuti presenti, in modo particolare da parte della nostra Commissione. Anche in questo caso le chiedo, proprio per concretizzare le nostre conoscenze, se esistono riferimenti documentali che confermano le percentuali a cui lei ha accennato all'inizio del suo intervento di replica. Dobbiamo considerare che le intercettazioni giudiziarie in Francia sono in numero più limitato, per non parlare degli Stati Uniti.

SAVIOTTI. Non ho dati numerici aggiornati. Possa confermarle però che sul piano normativo sia in Francia che in Gran Bretagna è consentito in via autonoma alla forze di polizia e al Ministero dell'interno di autorizzare intercettazioni a scopo di polizia, indipendentemente dall'autorizzazione giudiziaria. Per quanto riguarda il dato quantitativo, emersero in un convegno di un paio di anni fa e ricordo esattamente che furono confermate le percentuali del 40 e del 60 per cento. Sicuramente, è possibile, anche in sede di EUROJUST o di altre strutture di collaborazione europea, venire a conoscenza di tali cifre. In un caso mi si rispose che, proprio perché provenivano dal Ministero dell'interno, erano dati non soggetti a statistica.

Per quanto riguarda il configurato rapporto di proporzione tra intercettazioni lecite e abusive, non sono in possesso di dati statistici, ma ogni volta che mi sono trovato ad affrontare un problema di acquisizione illecita, per esempio di dati di traffico, mi sono accorto che la possibilità di trafugarli senza essere individuati dipendeva proprio dall'assenza in quel percorso delle procedure che ne consentono l'acquisizione legittima. Questo è il fondamento della mia percezione.

ZICCONI (*FI*). Ciò influisce sulle cause, non sui risultati, perché i risultati sono nella stessa proporzione: maggiore è il numero delle intercettazioni, maggiore sarà anche il numero di quelle illecite. Però lei sostiene che quello che conta è la causa: non è riducendo il numero di intercettazioni che si limitano quelle illecite.

**SAVIOTTI.** Intendo dire che non è detto che a un maggior numero di intercettazioni legittime corrisponda un maggior numero di intercettazioni illegittime; anzi, tendenzialmente è il contrario. Più si adottano procedure rigorose, più è difficile far sfuggire le intercettazioni dall'interno.

**ZICCONI (FI).** Questo avviene quando vengono rispettate le regole.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il dottor Saviotti per il prezioso contributo alla nostra indagine.

Sospendo brevemente i nostri lavori.

*I lavori, sospesi alle ore 11,15, riprendono alle ore 11,30.*

**PRESIDENTE.** I nostri lavori proseguono con l'audizione del dottor Gabrielli, direttore del servizio antiterrorismo della Direzione centrale della polizia di prevenzione presso il Ministero dell'interno, che ringraziamo per la sua presenza e per aver consegnato agli atti della Commissione un documento contenente alcuni dati sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche preventive.

Cedo quindi la parola al dottor Gabrielli che svolgerà la sua esposizione introduttiva.

**GABRIELLI.** Signor Presidente, il mio intervento è un po' senza rete, poiché il dottor Martinelli, consigliere reggente dell'ufficio di segreteria della Commissione mi ha garbatamente invitato, in nome e per conto del Presidente, comunicandomi genericamente che era stata espressa particolare attenzione nei confronti delle intercettazioni preventive. Quindi, grazie anche al tempestivo servizio *on line* del Senato, leggendo i resoconti stenografici degli interventi di autorevoli rappresentanti del Ministero della giustizia, del mio stesso dipartimento e della Telecom che mi hanno preceduto, ho cercato di cogliere l'essenza del mio contributo.

Innanzitutto, come ha già fatto il Presidente, consentitemi di presentarmi. Il servizio centrale antiterrorismo non è la quintessenza della lotta al terrorismo nel nostro Paese, è soltanto un servizio del dipartimento della pubblica sicurezza, specificamente della Direzione centrale della polizia di prevenzione, e si occupa per la Polizia di Stato di tutti i fenomeni di contrasto al terrorismo interno e internazionale.

In premessa, vorrei che la denominazione «servizio» non ingannasse soprattutto i più esperti, inducendoli a credere che il servizio centrale antiterrorismo sia un servizio centrale di polizia giudiziaria: ciò non è ed è stato, infatti, ribadito nella recente riforma della Direzione centrale della polizia di prevenzione del 2004. Al contrario di quelli che conoscete essere i servizi centrali della polizia giudiziaria, previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 152 del 1991, non siamo un servizio centrale di polizia giudiziaria, quindi non svolgiamo in maniera continuativa e prevalente un'attività nei confronti dell'autorità giudiziaria. Questo però non implica che non si abbia con quest'ultima un raccordo; anzi, per dispo-



zione normativa, il servizio centrale antiterrorismo svolge proprio la funzione di raccordo, di coordinamento e di impulso delle strutture della Polizia di Stato, cioè delle sezioni antiterrorismo delle DIGOS.

Come sapete, nel 2003, a seguito della riforma intervenuta con il decreto-legge antiterrorismo n. 374 del 18 ottobre 2001, le DIGOS si sono dotate nelle 26 sedi di distretto di corte di appello di sezioni antiterrorismo. Il servizio centrale antiterrorismo svolge una funzione di raccordo di tali strutture.

Ritengo altresì che il Ministro dell'interno non abbia voluto attribuire al servizio centrale antiterrorismo una competenza sotto il profilo della polizia giudiziaria perché esso svolge anche una funzione di raccordo sul versante dell'*intelligence*. Infatti, siamo il terminale di tutto il flusso informativo dell'*intelligence* nazionale e internazionale, oltre che delle strutture di polizia in relazione con la Direzione centrale della polizia di prevenzione.

Faccio questa premessa non per esimermi dal rispondere alle domande che i signori senatori mi vorranno rivolgere, ma per cercare di inquadrare il soggetto che hanno davanti, oltre che per spiegare perché i dati da me forniti al Presidente si riferiscono soltanto all'attività della Polizia di Stato. Poi potrò anche indicare, in modo più informale, termini di comparazione con altre strutture o con altre attività che dalla lettura dei Resoconti stenografici mi è parso interessino alla Commissione.

Sul fenomeno delle intercettazioni preventive che, come ho anticipato al Presidente, considero l'argomento preminente, vorrei sottolineare un aspetto. Dalla lettura dei Resoconti, mi è sembrato che esse siano considerate una *new entry* nel nostro sistema quando invece vi albergano dal 1978, peraltro anticipate dalle intercettazioni *tout court* che furono introdotte nel 1974. Le intercettazioni preventive non sono quindi un accidente del sistema, ma una presenza costante che ha avuto diverse vicissitudini, in parte legate al modo stesso in cui il nostro sistema si è sviluppato, seguendo anche logiche emergenziali. È ovvio che quando le intercettazioni sono state introdotte, nel 1978, esse si collegavano essenzialmente alle problematiche della lotta al terrorismo. Furono previste per la prima volta dall'articolo 226-*sexies* del codice di procedura penale del 1930 che consentiva le intercettazioni per le tipologie di reati enumerate nel vecchio articolo 165-*ter* che, tanto per intenderci, si collocava a metà strada tra la previsione degli articoli 51, comma 3-*bis* e 407 dell'attuale codice di procedura penale, cioè tra la previsione relativa ai cosiddetti reati di criminalità organizzata in senso stretto e quella riferita ai reati di criminalità in senso lato.

Nel 1988, e quindi poi in fase attuativa nel 1989, essendo giunta ormai al termine la stagione degli anni di piombo, si pose il problema di cosa fare delle intercettazioni preventive: esse furono escluse dal novero dell'ordinamento con riferimento ai reati connessi alla lotta al terrorismo, mentre l'articolo 226 (numero che ricorre in maniera quasi ossessiva) delle norme di attuazione del nuovo codice di procedura penale stabilì l'ultravigenza dell'articolo 226-*sexies* del codice del 1930, ma limitata-

mente alle intercettazioni richieste dall'Alto commissariato. L'ultravigenza dell'articolo 226-*sexies* è rimasta teoricamente fino al 2001, anche se, ad un certo punto, nel 1992, è stato sciolto l'Alto commissario ed i relativi poteri sono stati attribuiti al capo della polizia e al Ministro dell'interno, al quale, sono stati riferiti, in particolare, i poteri in materia di intercettazioni preventive. Si assiste, però, quasi ad una sorta di duplicazione di norme perché lo stesso decreto-legge n. 306 del 1992 che stabilisce lo scioglimento dell'Alto commissario, all'articolo 25-*ter*, introduce un'autonoma figura di intercettazione preventiva che può essere richiesta dal Ministro dell'interno o, su sua delega, dai rappresentanti dei servizi centrali di polizia giudiziaria, ai quali prima faceva riferimento, nonchè dal direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA).

In questo stesso periodo esisteva, inoltre, una terza possibilità di intercettazione preventiva che la legge n. 646 del 1982 riconosceva al procuratore della Repubblica, allorquando avesse voluto verificare il comportamento dei soggetti destinatari di misure di prevenzione. In tale circostanza il procuratore poteva delegare ed autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a svolgere intercettazioni nei confronti di tali soggetti.

Tutto questo ambaradan, questa situazione caratterizzata dalla sovrapposizione e confusione di norme, ha ricevuto una regolamentazione unitaria nel 2001, con la disciplina delle intercettazioni introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge n. 374 del 18 ottobre 2001, cioè il decreto antiterrorismo.

Oggi la disciplina delle intercettazioni preventive è delineata in modo uniforme con riferimento al soggetto titolare della richiesta, vale a dire: il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei servizi centrali di polizia giudiziaria e il direttore della DIA per i reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* e che ho prima definito di criminalità organizzata in senso stretto; il questore o il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza per i reati individuati dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*) numero 4, introdotta dal già citato decreto-legge del 2001, che individua i reati in materia di terrorismo.

Quindi, in base alla nuova formulazione, l'articolo 226 delle norme di attuazione individua il soggetto legittimato a richiedere l'intercettazione nonchè il soggetto destinatario della richiesta, vale a dire il procuratore distrettuale. La stessa normativa riferisce allo stesso procuratore la competenza di investigare in materia di reati di terrorismo verificatisi nell'ambito del distretto. V'è da aggiungere che nella prima fase attuativa della normativa in esame si è posto una sorta di problema interpretativo su cui mi soffermerò a breve.

Peraltro, in materia di criminalità organizzata, in virtù di una serie di combinati disposti, il pubblico ministero che decide sulle intercettazioni preventive non può essere lo stesso pubblico ministero che indaga sulle attività per le quali si richiedono certe intercettazioni.

Il procuratore distrettuale non svolge una funzione notarile, secondo quanto risulta anche dal parere del Consiglio di Stato del 2 aprile 2003. Allorquando si pose il problema di chi dovesse pagare, il Consiglio di

Stato sostenne che il procuratore non era un soggetto che passava lì per caso, dovendo verificare l'esistenza degli elementi investigativi che giustificassero l'intercettazione, nonché la necessità della stessa e dovendo svolgere altresì un ulteriore e più penetrante intervento conoscitivo nel momento della proroga.

La norma di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 374 stabilisce infatti che, in caso di proroga, il procuratore debba emanare un decreto motivato che ne affermi la necessità. La norma, che vi leggo, utilizza una terminologia estremamente illuminante per capire come il legislatore abbia voluto sottolineare l'importanza del ruolo del procuratore, laddove recita: «L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni». Si può quindi concedere l'intercettazione in maniera non dico leggera, ma forse con minori vincoli rispetto a quelli previsti dall'articolo 267 del codice di procedura penale o di quelli che, come le signorie loro fanno, sono previsti per i reati di criminalità organizzata. Tuttavia, ribadire che, in caso di proroga, l'intercettazione deve essere estremamente motivata, è un ulteriore elemento volto a sottolineare l'importanza del ruolo, peraltro costituzionalmente previsto, del procuratore.

I limiti sono rappresentati, ovviamente, dall'assoluta inutilizzabilità delle intercettazioni. Da questo punto di vista consentitemi di rilevare che ciò rappresenta una grandissima iattura non solo per la polizia giudiziaria ma, credo, per l'intero sistema. Mi spiego: le intercettazioni preventive, come vedremo successivamente, sono utilizzate con grande parsimonia proprio perché sono uno strumento molto invasivo. Si eseguono intercettazioni preventive telefoniche, ambientali, telematiche: nessuno nega che si tratti di uno strumento di particolare invasività nella sfera privata.

Perciò desideriamo che questo sforzo – e il relativo *vulnus* che si realizza nella sfera privata del soggetto intercettato – porti anche a dei risultati concreti, cosa che però molto spesso non avviene. Infatti, mentre l'articolo 226-*sexies*, non più in vigore, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1930 faceva salvo l'utilizzo investigativo, oggi con la modifica dell'articolo 267 del codice di procedura penale – intervenuta a seguito della riforma del giusto processo relativa all'articolo 111 della Costituzione – ci troviamo nell'impossibilità di convertire un'intercettazione preventiva in una giudiziaria. Dunque non si può utilizzarla né farne menzione in alcun atto di indagine. Il giudice, nel momento in cui deve valutare la sussistenza dei gravi indizi di reato – a norma del comma 1-*bis* dell'articolo 267, così come modificato a seguito della riforma del citato articolo 111 – deve, anche nella fase delle indagini preliminari, valutare le fonti in quanto escutibili. Per questo non c'è neanche la possibilità di affermare che quanto appreso da un'intercettazione preventiva possa essere riferito ad una fonte confidenziale. Ad esempio, che un determinato luogo sia adatto alla realizzazione di un'attività prodromica alla commissione di attività illecite.

Un conto è infatti l'utilizzo dell'intercettazione preventiva allorché si possa sventare un fatto-reato o la commissione di un attentato, altro è l'utilizzo dell'intercettazione preventiva – per certi aspetti secondo la sua natura – al fine di verificare un flusso di *intelligence*. Può accadere infatti che si sia in possesso di un'informazione di *intelligence*, che non è ancora sufficiente ad attivare gli strumenti di penetrazione informativa tecnica, perché un gip legittimamente non lo accetterebbe mai. Si cerca allora di verificare tale informazione in altro modo, perché occorre ricordare che ai nostri servizi, per legge, è precluso lo svolgimento di attività cosiddette SIGINT, quindi anche di attività di intercettazione.

L'acquisizione dell'informazione compiuta dai servizi è, come si usa dire tecnicamente, o di tipo HUMINT o di tipo OSINT, ovvero derivante da fonte umana o da fonte aperta, oppure si ha il collegato estero o altri tipi di informazioni. Molto spesso queste informazioni vanno verificate e ciò può essere fatto anche attraverso le intercettazioni preventive a seguito delle quali possiamo valutarne la bontà. Qualora tale valutazione sia positiva si dovrebbero abbandonare le vesti di un'attività preventiva e agire in una prospettiva processuale – perché siamo *law enforcement*, quindi anche se non abbiamo la qualifica di servizio di polizia giudiziaria ragioniamo nella prospettiva del processo – ma non possiamo farlo.

Il legislatore del 2001 ha legittimamente sottolineato la pervasività dell'intercettazione e il fatto che manchi il filtro e la verifica di un giudice per le indagini preliminari. Si guardi alla formulazione, compiuta nel 1978, dell'articolo 226-*sexies*: non è che in quel periodo, pur trovandosi in una stagione di gravissimi attentati e di pericolo per la stessa esistenza del nostro sistema democratico, il legislatore non ne avesse sottolineato la non inutilizzabilità.

Il problema è però che queste intercettazioni non vadano disperse, e che il *vulnus*, che comunque si realizza nella sfera privata di un cittadino, non sia stato compiuto inutilmente, consentendo, laddove si realizzi una situazione favorevole all'investigazione, la possibilità di utilizzare questi strumenti almeno sotto il profilo investigativo.

Questo non toglierebbe nulla dal punto di vista della resa processuale: può essere infatti mantenuta l'inutilizzabilità processuale dell'*input*, come avviene per le fonti. Se si inizia un'indagine con una fonte non si porta in dibattimento la fonte stessa, ma gli esiti dell'attività scaturita dalla fonte: se però non si può nemmeno iniziare questa attività, si limita la stessa possibilità di investigare.

Teniamo conto che il legislatore aveva già compreso la differenza tra svolgere le indagini e proseguirle, perché mentre a norma dell'articolo 267 del codice di procedura penale si richiede il grave indizio e l'assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione dell'indagine, per i reati di criminalità organizzata viene richiesto solo il sufficiente indizio per lo svolgimento delle indagini. Quindi l'intercettazione può essere compiuta anche ad inizio di un'attività investigativa, non necessariamente a prosecuzione di un'attività che si presuppone aver già delineato dei gravi

indizi, anche perché il legislatore ha colto nella gravità di particolari reati l'esigenza di un intervento più penetrante.

Quanto ai limiti, mi permetto di proporre alcune osservazioni all'attenzione del legislatore e credo che la Commissione giustizia del Senato sia la sede più autorevole e competente per farlo. Rispetto ai dati, con il collega Scognamillo abbiamo compiuto una ricognizione, anche a dimostrazione di come lo strumento in oggetto, nel corso del tempo, sia stato utilizzato in maniera parca.

Mi permetto, dunque, di sottolineare alcuni aspetti, riferendomi alla documentazione presentata alla Commissione. Nella prima pagina della stessa si può notare una particolarità riguardante l'anno 2001: si badi che per tale anno occorre intendere il periodo che va dal 18 ottobre al 31 dicembre 2001, ovvero il periodo di prima attuazione della normativa che ridisciplina le intercettazioni preventive nell'ambito della lotta al terrorismo.

Nella tabella riferita al 2001 è stata compresa solo la casella riferita alle intercettazioni attivate: in quella circostanza infatti alcuni uffici, dettero una certa interpretazione all'articolo 226 delle norme di attuazione laddove recita: «il Ministro dell'interno o, su sua delega, i servizi centrali» di polizia giudiziaria «nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza», richiedono al procuratore della Repubblica l'autorizzazione all'intercettazione.

La particella «nonché» fu interpretata come ottativa, non rispetto ai servizi centrali ma rispetto al Ministro: a causa di ciò si realizzarono 27 intercettazioni in cui i questori – ma è accaduto anche con i comandi dell'Arma dei Carabinieri – richiesero direttamente al procuratore l'intercettazione preventiva. In questi casi, dal punto di vista di stretto diritto, si è realizzata una sorta di difetto di legittimazione a chiedere al procuratore; in ogni caso però è stato compiuto il vaglio del procuratore. Immediatamente il dipartimento della PS e il comando generale sono corsi ai ripari e hanno spiegato che l'espressione «nonché» era ottativa non rispetto al Ministro, ma rispetto ai servizi centrali.

Si può notare come nelle tre pagine presentate abbiamo riportato anche i casi in cui i procuratori si sono rifiutati di accedere alla richiesta del Ministro, a dimostrazione – semmai ce ne fosse bisogno – che il loro intervento non è stato di carattere notarile.

Anche in questo caso abbiamo cercato di consigliare gli uffici di compiere verifiche preventive, anche per non esporre il Ministro dell'interno a richieste che non sarebbero state accolte, realizzando una sorta di antipatico conflitto istituzionale.

Come i signori senatori potranno verificare, le tabelle riportano anche i dati del 2006. Anche quest'anno, pertanto, qualche procuratore, soprattutto di Roma, non ha ritenuto che gli elementi per concedere le intercettazioni fossero sufficienti. Il totale delle intercettazioni preventive non autorizzate è di 18 e, rispetto alle altre cifre, abbastanza insignificanti.

L'altro schema presentato è un grafico e riporta, anche visivamente, l'incidenza delle richieste. Vorrei ricordare ai signori senatori che nel 2003 sono iniziate le attività belliche in Iraq, con l'esposizione del nostro Paese a possibili attentati; nel 2004 purtroppo è stato compiuto l'attentato di Madrid; il 2005 è l'anno degli attentati di Londra. Per quanto riguarda il 2006, pur riportando un dato parziale che arriva al 31 agosto, si può notare in prospettiva una controtendenza: in una proiezione annua, le 71 intercettazioni telefoniche (che arrivano a 76 se si calcolano anche quelle ambientali e telematiche) potranno arrivare al massimo ad un centinaio, dato comunque inferiore a quello degli altri anni, esclusi gli ultimi mesi del 2001.

Inoltre, signor Presidente, leggendo i Resoconti stenografici, ho colto tre grandi problemi all'attenzione di questa Commissione. Due di essi attengono alla sfera dell'attività intercettativa lecita, in quanto ha un inquadramento normativo, viene svolta da Forze di polizia ed è disposta dal PM che, a sua volta, richiede l'autorizzazione al gip oppure, nel caso delle intercettazioni preventive, la dispone direttamente. L'altra invece è una problematica che esula completamente da questa sfera legale.

Per quanto riguarda la prima macroarea, ho colto due vostre grandi preoccupazioni: il problema della manipolazione delle intercettazioni e quello della loro divulgazione. Sul primo problema mi sembra che, in qualche modo, emergano le preoccupazioni riferite, ad esempio, all'ascolto da remoto oppure, dalle domande che in più circostanze sono state rivolte con riferimento ai dischi, ai CD, ai DVD e altro.

Dal mio personale punto di vista, ed in base alla mia esperienza, vorrei sottolineare che grandi problemi sulla manipolazione non ve ne sono. Il sistema attuale potrebbe ingenerare in astratto dei legittimi sospetti, ma in realtà è un sistema abbastanza blindato poiché l'operatore – al quale è di fatto delegata l'attività di gestione *hardware* e *software* dell'intercettazione – segue procedure che non possono essere bypassate o camuffate quando svolge la sua attività, dovunque ciò accada.

A questo proposito desidero aprire una parentesi: come dicevo prima al Presidente, vorrei invitare i signori senatori a visitare, ad esempio, la sala intercettazioni della procura di Roma, dove un solo stanzone ospita circa 50 postazioni e quattro Forze di polizia, e nel giro di due giorni anche chi ha problemi di udito riesce a percepire cosa sta facendo il collega o l'altra Forza di polizia. Da questo punto di vista ritengo sia più riservata l'attività da remoto, svolta in un ufficio, questo sì blindato, dove i soggetti che debbono e hanno la possibilità di conoscere le investigazioni non sono una pleora ma sono ben individuati.

L'altro problema è quello della divulgazione, ma si tratta veramente dell'«uovo di Colombo», nel senso che essa attiene a tre categorie di soggetti in ordine rigidamente alfabetico: i giornalisti, i magistrati e la polizia giudiziaria.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Lei si riferisce ovviamente ad una fase precedente al deposito.

GABRIELLI. Certamente. Senatore D'Ambrosio, vista la sua esperienza di procuratore, sa benissimo che l'interesse dell'avvocato è di tutt'altra natura e molto spesso risponde anche ad una logica estesa di difesa degli interessi dell'assistito. Se si consente all'investigatore, addirittura nelle cosiddette investigazioni difensive, di non produrre elementi che egli raccolga a discapito (perché è giusto che non li produca), anche l'avvocato conduce la sua attività nei modi che ritiene più opportuni.

Per quanto riguarda la punibilità di chi pubblica le intercettazioni, vorrei richiamare l'attenzione dei senatori sul comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 374 del 2001, che prevede una pena fino a tre anni per chi pubblica, oltre a chi divulga, le intercettazioni preventive. Non esiste pertanto un tabù della punibilità di chi pubblica le intercettazioni. Sulla base della mia esperienza di dirigente della DIGOS di Roma, avendo svolto diverse investigazioni sulle fughe di notizie (al punto che qualche giornalista, in maniera non molto amichevole, ha affermato che mi dedicavo più alle fughe di notizie che alla cattura di terroristi), ritengo sia veramente complicata un'investigazione sulla fuga di notizie, perché la rete relazionale dei soggetti coinvolti è talmente vasta che è più sospetto colui che non ha contatti di quello che non li ha.

Il discorso della sicurezza delle reti tocca un problema serio ma ritengo abbia poco da condividere con quello della manipolazione delle intercettazioni o con quello della divulgazione. Si tratta di una sorta di contenitore generale sul quale è necessaria una giusta attenzione, soprattutto da parte del legislatore. Tuttavia credo che il problema della sicurezza delle reti, almeno sulla base dell'esperienza maturata, abbia veramente un'incidenza minimale, se non nulla, su ciò che attiene alla manipolazione e alla divulgazione delle intercettazioni.

CASSON (*Ulivo*). Nella parte iniziale del suo intervento, dottor Gabrielli, lei ha affermato che, in via informale, sarebbe stato in grado di fornirci altri dati rispetto a quelli presentati, anche in comparazione con altri organismi. Credo che per noi questi dati potrebbero essere molto utili.

Inoltre, signor Presidente, vorrei sapere se abbiamo già acquisito dei prospetti analoghi per quanto riguarda i ROS; li avevamo richiesti ma credo non siano arrivati. Prospetti redatti in modo così chiaro – gliene ne voglio dare atto – dovrebbero essere richiesti, se già non li abbiamo a disposizione, per tutte le intercettazioni della Polizia e dei Carabinieri, perché forniscono una sintesi numericamente molto chiara e davvero utile per la stesura della relazione finale. Non so se siano disponibili prospetti relativi alle intercettazioni ordinarie e preventive prospetti per i ROS o per i Carabinieri. Ribadisco comunque che sarebbero molto utili.

Una seconda osservazione riguarda un riferimento accennato poco fa dal dottor Saviotti, in ordine alla proposta di concentrare i centri di intercettazione il più possibile: come livello ottimale, si parlava di quattro o

cinque centri di intercettazione sul territorio nazionale oppure, al massimo, in ambito distrettuale.

Volevo chiederle cosa pensa, in qualità di dipendente del Ministero dell'interno e di direttore del servizio centrale antiterrorismo, di una concentrazione di questo tipo.

Le chiedo, infine, un chiarimento sulla questione concernente la messa in sicurezza delle reti, non avendo esattamente capito ciò che voleva intendere.

*GABRIELLI.* Per quanto riguarda la prima questione, il senatore Casson ha giustamente ricordato la mia promessa poi non onorata. Ciò dipende dal fatto che non sono dati nella disponibilità del mio servizio ma sono stati acquisiti dal Gabinetto del Ministro; quindi, non ve ne produco una copia formale, ma ve li leggo in modo tale che rimangano agli atti. Comunque, tali dati potranno essere agevolmente richiesti al Gabinetto del Ministro.

Ovviamente, nel suo intervento il prefetto Panza – avrete potuto notare la distonia – non ha mai parlato in modo specifico di intercettazioni bensì di deleghe, essendo questo il dato riferito dal Gabinetto del Ministro dell'interno; la nostra è una sottospecificazione.

Comparando non il dato che ho sottoposto alla vostra attenzione ma i dati forniti dal prefetto Panza, le deleghe assegnate sul versante delle intercettazioni preventive in materia di terrorismo sono 511 alla Polizia di Stato, 164 all'Arma dei Carabinieri e 26 sulla criminalità organizzata, onnicomprensive di DCSA, di DIA e di altri organismi. Da tale raffronto è possibile apprezzare la diversità e la differente consistenza dei dati.

La giustificazione che posso addurre dal mio punto di vista è ovvia: come prima rilevavo, contrariamente a noi che abbiamo la necessità di scremare tutto il flusso informativo, tale esigenza non è invece ravvisata dagli organi che svolgono attività di contrasto alla criminalità organizzata, i quali hanno un tipo di gestione e acquisizione dell'informazione completamente diverso dal nostro. Quindi, l'incidenza considerevole delle intercettazioni preventive da noi svolte risponde a questa logica.

Per quanto concerne la concentrazione dei centri di intercettazione a livello distrettuale, senatore Casson, come cittadino non posso che rimanere estremamente colpito in negativo dal fatto che il nostro Ministero della giustizia spenda per le cosiddette prestazioni obbligatorie 50 milioni di euro e invece 250 milioni per tutto il resto. È indubbio che – soprattutto essendo anch'io fruitore delle risorse del Ministero – si possono finanziare determinate attività solo se vi sono risorse. Non so a quale logica risponda il discorso della concentrazione. Nelle procure percepivo, infatti, una logica contraria, quella cioè di differenziare la prestazione d'opera proprio per evitare che si determinassero situazioni di monopolio e che le ditte esterne diventassero padrone, anche in negativo, della gestione delle intercettazioni. Diversificare il mercato diventava quindi una forma di garanzia.



Mi sembra estremamente complicato che, con le risorse attuali, le Forze di polizia e il Ministero della giustizia possano dotarsi in maniera autonoma delle strumentazioni necessarie, che sono peraltro in continua evoluzione, con il rischio quindi di fare uno sforzo grandissimo per poi ritrovarsi con apparecchiature obsolete che non servono più. Pertanto, il problema è molto serio.

Raggruppare o dividere i centri di ascolto, quindi, risponde più a logiche economiche che di sicurezza del sistema.

Per quanto concerne invece la messa in sicurezza delle reti, ho lasciato la questione volutamente aperta, avendo colto negli interventi svolti nelle precedenti audizioni una certa preoccupazione circa la verifica della sicurezza che scaturisce senz'altro da tutto ciò che leggiamo sulle investigazioni, su Telecom piuttosto che su altri gestori.

Mi preme sottolineare in questa sede la necessità di tenere ben distinte la problematica di una corretta disciplina delle intercettazioni da quella della messa in sicurezza delle reti. Mi spiego meglio; la mia è una preoccupazione sempre da «sbirro». Riteniamo le intercettazioni uno strumento importante, che deve essere adeguatamente utilizzato e che non può finalizzare l'attività investigativa, altrimenti s'incorre nello stesso errore di quando c'erano i collaboratori di giustizia, si svolgevano le indagini con loro e l'investigazione era un armamentario sconosciuto.

Se un investigatore pensasse di approcciare un'investigazione, soprattutto telefonica, con l'idea che dall'altro capo della rete c'è una persona che gli racconta la storia e com'è andata finire, perderemmo solo il nostro tempo oltre che i soldi del contribuente. Se invece l'intercettazione ambientale – quella che chiamo involontaria confessione – è ben realizzata, ancora oggi ha un peso determinante.

Stiamo svolgendo investigazioni molto interessanti in cui le intercettazioni ambientali stanno portando dei risultati. Le intercettazioni telematiche sono ancora degli strumenti molto penetranti. Concepiamo, invece, le intercettazioni telefoniche come una sorta di strumento di sorveglianza complessiva dell'indagato, che deve essere supportato da un'attività investigativa di altro genere.

Quindi, le intercettazioni sono importanti e non vorremmo che, all'esito dell'ennesima polemica su di esse, tale strumento venisse in qualche modo limitato. Un invito accorato da parte del «lavoratore della vigna»: che il problema della sicurezza delle reti, che esiste ed è indubbio, non abbia una ricaduta sull'effettività dello strumento e sulla sua realizzazione.

Un ultimo esempio: purtroppo molto spesso non siamo abituati a ragionare – come si suol dire in forma aulica – come «sistema Paese» e ogni cosa viene vista in un'ottica individuale. Ne deriva che molto spesso il magistrato al quale chiediamo la remotizzazione di un'intercettazione ci risponda che essa costa. La remotizzazione, infatti, non è altro che una linea che parte dal *server* della procura e che, invece di rivolgersi alla LAN interna alla Procura, porta il segnale al PC dell'operatore di polizia. Questa operazione costa 25 euro. Di converso, prendendo ad esempio Roma, mandare un operatore alla sala intercettazione si devono considerare due

ore di straordinario, la macchina per il trasferimento oltre a tutte le incombenze che derivano da una corretta gestione dell'intercettazione, che non è il mero ascolto di qualcuno che parla ma un ascolto finalizzato a uno sviluppo investigativo. Lo sviluppo investigativo necessita di una struttura che è tanto più penetrante quanto più è fisicamente inglobata nel momento dell'ascolto. Non so se il mio esempio abbia reso l'idea.

Quindi, al di là delle giuste obiezioni sollevate sul versante giuridico, quando cioè la remotizzazione diventa una sorta di raggiro della norma, da un punto di vista dei costi, i 25 euro iniziali, nella migliore delle ipotesi, diventano 100. Se ragionassimo nell'ottica del cosiddetto sistema Paese, avremmo risparmiato 75 euro. Senatore Casson, spero di essere stato esauritivo sulla questione della messa in sicurezza delle reti.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti e dichiaro concluse le audizioni odierne.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad alta seduta.

*I lavori terminano alle ore 12,15.*





Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 9

*N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLE  
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE**

**24<sup>a</sup> seduta (pomeridiana): mercoledì 13 settembre 2006**

**Presidenza del vice presidente MANZIONE**

## INDICE

### Audizione di esperti

* PRESIDENTE . . . . .	Pag. 267, 271, 273 e <i>passim</i>	* DE LEO . . . . .	Pag. 281, 282, 283 e <i>passim</i>
CASSON ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	273, 279, 280 e <i>passim</i>	* GRASSO . . . . .	268, 271, 273 e <i>passim</i>
* CENTARO ( <i>FI</i> ) . . . . .	273, 284, 285 e <i>passim</i>	* GUINDANI . . . . .	296, 297, 301 e <i>passim</i>
D'AMBROSIO ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	273, 279, 283 e <i>passim</i>	* MARTINELLI . . . . .	308
		TARFUSSER . . . . .	286, 294, 295

---

**N.B.: L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.**

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

*Intervengono il dottor Pietro Grasso, procuratore nazionale antimafia, accompagnato dal dottor Francesco De Leo, il dottor Cuno Tarfusser, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bolzano, il dottor Gaetano Coscia, responsabile rapporti istituzionali di Vodafone, accompagnato dal dottor Pietro Guindani, dalla dottoressa Bianca Maria Martinelli, dal dottor Stefano Bargellini, dal dottor Saverio Tridico e dal dottor Giuseppe Femia.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,30.*

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

##### **Audizione di esperti**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È in programma oggi l'audizione del dottor Pietro Grasso, procuratore nazionale antimafia, e del dottor Francesco De Leo, sostituto procuratore, che saluto e ringrazio per la disponibilità.

Ringrazio anche il dottor Cuno Tarfusser, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bolzano, la cui audizione – che avverrà subito dopo – verrà svolta anche con una parte viva con l'illustrazione di grafici e tabelle.

Dottor Grasso, l'argomento in oggetto è particolarmente delicato. Per comprendere quanto è sensibile la materia, basterebbe ricordare che nella XIII legislatura due iniziative legislative, riguardanti proprio il fenomeno delle intercettazioni telefoniche, sono state approvate in prima lettura alla Camera dei deputati: una era contenuta all'interno del cosiddetto disegno di legge Garotti, che complessivamente rivisitava una parte dell'ordinamento, ma non è stata approvata dal Senato; anche l'altra in qualche modo si è bloccata in questo ramo del Parlamento e non è stata licenziata definitivamente. Anche nella scorsa legislatura un disegno di legge governativo, che pure non è stato approvato, ha affrontato la materia.

Quindi, al di là dell'emergenza nata magari per qualche evidenza giornalistica, abbiamo a che fare con una materia particolarmente sensibile. Non tocca a me ribadire come questa sensibilità sia ancora più accen-

tuata per quelle materie, come la lotta alla criminalità organizzata, che richiedono un impegno, una costanza e mezzi sicuramente maggiori.

A questo punto, dottor Grasso, le lascio la parola per un'esposizione introduttiva, pregandola di mettersi poi a disposizione dei colleghi senatori che dovessero porle alcune domande. Le audizioni solitamente vengono svolte senza secretazione e la pubblicità dei lavori viene assicurata anche attraverso impianti audiovisivi: ci avverta, pertanto, se vi dovessero essere dati, notizie o risposte a domande che lei ritiene debbano essere secretati in modo che si possa procedere prontamente alla disattivazione dell'impianto.

*GRASSO.* Signor Presidente, innanzi tutto ringrazio per l'opportunità concessami dalla Commissione giustizia del Senato di esporre uno dei problemi più importanti nell'ambito delle indagini giudiziarie, quello delle intercettazioni di comunicazioni in cui è più delicato il contrasto tra le esigenze investigative proprie della giustizia penale e quelle di tutela del diritto alla riservatezza. Ho potuto notare che tale contrasto diventa ogni giorno più acuto con il progresso tecnologico che, da un lato, esalta le potenzialità positive per lo sviluppo delle indagini offerte dalle intercettazioni delle comunicazioni e, dall'altro, esalta le capacità intrusive di questo strumento nella vita privata dei cittadini, anche di quelli totalmente estranei al procedimento penale. La Corte costituzionale ha già posto il problema nei giusti termini là dove trovano protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni nell'ambito dei diritti inviolabili della personalità previsti all'articolo 2 della Costituzione e quello connesso comunque all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, anche in base ad un oggetto di protezione costituzionale. La stessa sentenza ha affermato anche la necessità di rispettare un principio di proporzionalità tra questa invasività del mezzo investigativo e le finalità di ricerca della prova. Capisco la difficoltà di individuare un punto di equilibrio tra queste due esigenze, una rappresentata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria e l'altra dalla riserva di legge che la stessa Costituzione ammette.

Le intercettazioni, soprattutto quelle ambientali, nei confronti di soggetti già individuati a seguito di autonome indagini, insieme alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, si sono rivelate oggi strumenti fondamentali per l'individuazione dei responsabili dei delitti di criminalità organizzata e per la successiva azione di contrasto. Non sto a citare gli esempi di risultati eccezionali che si sono potuti raggiungere grazie a questo strumento, soprattutto con le intercettazioni ambientali, ma anche grazie all'intuito, all'intelligenza e alla genialità degli investigatori che sono riusciti, là dove vige il sistema dell'omertà, a far parlare i mafiosi nei luoghi in cui si incontrano, ottenendo risultati valutabili sotto il profilo processuale. Si tratta, però, di fonti di prova che spesso possono essere esterne alle vittime del reato, le quali in un contesto di diffusa intimidazione diretta ed ambientale raramente sono collaborative.

Queste due fonti di prova, quella dei collaboratori e quella delle intercettazioni, hanno oggi l'insostituibile vantaggio di poter inquadrare molteplici episodi e comportamenti costituenti reati «mezzo», come omicidi, estorsioni, danneggiamenti, incendi, minacce, lesioni, traffico di stupefacenti, controllo di attività economiche lecite ed illecite ricadenti sul territorio in una dimensione globale, non frammentaria; ciò consente poi di ricondurre ad unità i singoli episodi e di valutarli nella reale gravità e pericolosità rispetto ai reati «fine» delle associazioni di tipo mafioso.

Quello che si vuole immediatamente far rilevare in relazione a quanto si dirà nel prosieguo è che l'intercettazione del contenuto delle comunicazioni non coinvolge mai solo l'indagato e, quindi, non vi è coincidenza tra titolare del diritto alla riservatezza e titolare delle facoltà difensive. Conseguentemente gli strumenti di tutela del diritto di difesa non sempre costituiscono adeguato strumento di tutela del diritto alla riservatezza dei terzi coinvolti a vario titolo nella conversazione intercettata; anzi i titolari del diritto di difesa, cioè l'imputato, l'indagato, la parte offesa, sono spesso controinteressati per le più varie ragioni alla tutela del diritto di riservatezza dei terzi.

Nell'ambito della tematica del rapporto tra esigenze del processo penale e tutela della *privacy*, appare essenziale porre limiti all'estensione oggettiva e soggettiva delle indagini preliminari, oltre naturalmente i limiti già imposti dall'ordinamento attraverso la durata delle indagini preliminari. Il problema è tanto più delicato nell'attuale momento storico, in cui, come abbiamo detto, le nuove tecnologie dilatano quasi all'infinito la capacità invasiva delle indagini penali. Le indagini sembrano avere per oggetto non più solo il singolo fatto criminoso, ma alle volte anche interi fenomeni criminosi, come il terrorismo, la criminalità organizzata, la corruzione, riferibili a un numero indefinito di persone, collegate tra loro tramite una serie di concatenazioni e di relazioni che devono essere seguite anche attraverso le intercettazioni. In tal modo, nei processi emerge un'enorme quantità di dati, anche sensibili, relativi a un gran numero di persone, molte delle quali del tutto estranee sia ai reati commessi, sia alle accuse formulate.

Il fenomeno è tanto più grave in quanto gli atti di indagine sono destinati, com'è noto, a diventare prima o poi pubblici, cosicché la loro diffusione può pregiudicare gravemente non solo coloro che sono parte del processo, ma anche terzi estranei ad esso. In realtà, il codice procedura penale già contiene il principio di pertinenza dell'accertamento come limite all'estensione delle indagini e all'articolo 326 prescrive che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgano le indagini necessarie per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale. Fissato il principio che pubblico ministero e polizia giudiziaria possono effettuare tutte e soltanto quelle investigazioni necessarie e sufficienti per l'accertamento e la repressione dei reati, è nozione di comune esperienza e del tutto comprensibile che, da un lato, è ben difficile stabilire *ex ante* quali siano gli accertamenti indispensabili e quali quelli inutili; dall'altro lato, con il progredire delle indagini, il giudizio iniziale viene spesso capovolto



e quello che sembrava irrilevante assume a volte importanza decisiva in una fase successiva.

Ciò detto, non si può non richiamare l'attenzione sugli effetti perversi provocati dalla pubblicità conseguente al deposito, nelle forme previste dal codice di rito, di dati informativi raccolti ed elaborati per finalità giudiziarie. Anche sotto questo aspetto, però, il sistema attuale in realtà non consente margini di manovra, tantomeno li consente al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria. Invero, quest'ultima non può che espletare le indagini che le vengono chieste e riferirne compiutamente l'esito, mentre il pubblico ministero ha l'obbligo, specificatamente sancito dalla legge, di deposito integrale di tutti gli atti a disposizione della difesa (cito per tutti gli articoli 291, 293 e 415 del codice di procedura penale). È anzi espressamente esclusa per il pubblico ministero ogni possibilità di selezionare gli atti d'indagine da porre a disposizione della difesa, anche se l'unica finalità di tale selezione dovesse essere la tutela della *privacy* di persone estranee al procedimento.

Successivamente sono state poste alcune limitazioni alla possibilità di depositare tutto quanto è stato raccolto e intercettato attraverso una forma di selezione, da espletarsi davanti al giudice, alla presenza delle parti, in maniera tale da eliminare gli atti ritenuti irrilevanti. Tuttavia, anche questa soluzione, questo tentativo di cercare di limitare l'utilizzazione della grande massa di dati, parte della quale magari inutile alla prova processuale, non ha prodotto gli effetti auspicati.

D'altronde, anche con il meccanismo così delineato dal legislatore, non si può evitare che, prima dell'intervento del giudice, il pubblico ministero utilizzi, per esempio nelle richieste di misure cautelari, intercettazioni che ritenga rilevanti per il procedimento, con una valutazione che non è difficile immaginare possa essere oggetto, salvo casi limite, di censura in sede processuale e disciplinare; né si può evitare che esse vengano riportate, anche testualmente, in atti della polizia giudiziaria, che devono a loro volta essere posti a disposizione della difesa. Quando parlo di casi limite ho in mente sempre un'intercettazione pubblicata sui giornali tra Ricucci e la moglie, Anna Falchi, in cui vi erano delle comunicazioni assolutamente intime e private, che penso nulla potessero portare al raggiungimento della prova. Anche nel caso in cui si fosse dovuto dimostrare, attraverso la cellula del telefono, che in quel momento Ricucci si trovava in una certa collocazione geografica, sarebbe bastato indicarla anziché riportare il contenuto dell'intercettazione. Quando si raggiungono questi eccessi è chiaro che il sistema implode e ve ne sono tutte le ragioni. Inoltre, molto spesso l'intervento del giudice per l'estromissione delle comunicazioni non manifestamente rilevanti ha luogo solo nel corso dell'udienza preliminare o addirittura nel dibattimento, quindi in un momento in cui i contenuti di intercettazione che poi producono quegli effetti aberranti sono già stati inseriti in tutti gli atti a disposizione dei difensori, di cui i difensori possono prendere copia o visione.

In conclusione, mi sembra che nella ricerca di un più soddisfacente bilanciamento degli interessi in gioco, si vanno delineando, in questi pochi

anni trascorsi dall'entrata in vigore della legge n. 675 del 1996 che ha posto tali limitazioni, tre linee di azione diverse ma in un certo senso convergenti. Una prima linea di azione prende in considerazione i limiti dell'attività giornalistica in sede giurisprudenziale e di deontologia professionale; una seconda linea un appello alla responsabilità istituzionale ed al rispetto delle garanzie individuali dei cittadini coinvolti nelle indagini da parte di magistrati e polizia giudiziaria; una terza linea di azione, infine, si profila su ipotesi di modifiche normative, come emerge, per esempio, dall'esame della proposta di modifica del regime delle intercettazioni, ancora non ufficializzata. Non so se posso accennare a questo documento, che comunque è pubblico.

PRESIDENTE. A quale si riferisce?

GRASSO. Al documento approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 4 agosto 2006, che è pubblico, ha una sua diffusione ed è disponibile per poterne discutere.

PRESIDENTE. Ne possiamo discutere, anche se il provvedimento probabilmente verrà assegnato alla Camera, in quanto essa ha iniziato ieri l'esame di altre proposte di legge di natura parlamentare.

GRASSO. Se ritenuto opportuno, può servire farne menzione. Si tratta di ipotesi di modifiche normative che già sono nate. Nel complesso il disegno di legge governativo cerca di venire incontro al contemperamento di interessi di cui ho parlato prima e propone soluzioni condivisibili.

Vi sono tuttavia questioni che, ad un'attenta lettura, rimangono inspiegabili, nel senso che all'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa governativa, volendo scendere nel dettaglio, viene fatta una differenza relativamente alla pubblicazione degli atti delle intercettazioni e di quelli concernenti le conversazioni anche telefoniche. Si introduce quindi una distinzione in base alla quale è vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto. Non riesco ad ipotizzare la differenza nel parlare del contenuto, che sia esso parziale, totale o per riassunto, perché quando si passa a regolare il regime di pubblicazione degli atti di richiesta di custodia cautelare o simili, la pubblicità è consentita soltanto per il contenuto degli atti, quindi non nel contenuto parziale o per riassunto. Pertanto, tutti i provvedimenti emessi in materia di misure cautelari sono pubblicabili dopo che i difensori hanno avuto conoscenza del contenuto. Mi riesce difficile distinguere la dizione «parziale» o «riassunto» dalle altre qualificazioni del documento. Non so pertanto cosa produrrà l'interpretazione di questa disposizione nel momento in cui si vieta la pubblicazione tranne che nel contenuto. Questa è la prima osservazione, sulla quale forse andrebbe fatta chiarezza.

Erano sorti dubbi anche sull'applicabilità del nuovo regime di proroga delle intercettazioni ai reati di mafia e di terrorismo, laddove si richiedevano determinati requisiti di novità per poter prorogare le intercet-

tazioni. È stato inserito un articolo che richiama appunto le leggi relative al terrorismo e alla mafia, ma soltanto con una dizione generica per cui resta fermo quanto previsto dai relativi articoli in materia; quindi, poiché questi articoli hanno influenza sui presupposti per concedere o negare le intercettazioni, dovrebbe essere specificato che essi hanno applicazione anche per quanto riguarda la disciplina delle proroghe e delle novità relative alle richieste di proroga.

Vi sono poi altre notazioni. All'articolo 3 del disegno di legge d'iniziativa governativa, rimodulando l'articolo 268 del codice di procedura penale, a proposito delle operazioni di registrazione si stabilisce che le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianto installato presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. I servizi di polizia giudiziaria, secondo il nostro codice, sono le squadre mobili e i nuclei operativi (Carabinieri e Guardia di finanza). Rimarrebbero esclusi dalla possibilità di delega i commissariati, le stazioni dei Carabinieri, che a volte in un certo territorio continuano ad operare su delega dell'autorità giudiziaria, e le sezioni di polizia giudiziaria. Forse la dizione «uffici di polizia giudiziaria» potrebbe comprendere queste altre categorie.

Anche la decisione di assegnare ai procuratori generali presso la Corte di appello, oltre che ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti, i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione suscita qualche perplessità. Tuttavia, anche sorvolando su vigilanza, controllo e ispezione, occorre chiarire cosa si intende per gestione dei luoghi in cui si effettua l'intercettazione con la conseguente creazione di uffici di intercettazione a livello distrettuale. Un'attività di gestione presuppone infatti la conoscenza delle intercettazioni oltre che la disponibilità delle apparecchiature. La procura generale però è assolutamente al di fuori dello schema delle indagini e ciò potrebbe comportare dei problemi. Forse per mantenere una visione distrettuale della gestione e quindi del controllo e dell'ispezione, si potrebbe pensare di affidare tale gestione alle procure distrettuali che hanno anche conoscenza delle intercettazioni effettuate di volta in volta. Comunque potrebbero sorgere problemi anche tra le procure distrettuali e quelle ordinarie perché le prime verrebbero a gestire informazioni di stretta pertinenza delle procure ordinarie. In questo caso però la tecnologia può venire in aiuto. Oggi infatti queste intercettazioni centrali si configurano in realtà come dei *server*, con alcune sezioni che possono essere dedicate ad uffici diversi e quindi accessibili sotto il profilo delle informazioni soltanto da quegli uffici. Questa mi parrebbe la soluzione migliore per evitare commistioni. Del resto è già sorto un altro problema nell'ambito delle intercettazioni, soprattutto quando ci siamo occupati di quelle preventive autorizzate dai procuratori generali su richiesta di SISDE e SISMI. In questo caso, poiché le stesse richieste di intercettazione in teoria potrebbero essere rivolte alla procura distrettuale dai servizi di polizia giudiziaria, sempre sugli stessi fenomeni di terrorismo e di mafia, il pericolo di sovrapposizioni, duplicazioni o di mancata circolazione delle

informazioni continua a sussistere. La legge sulle intercettazioni preventive del resto è già entrata in vigore.

PRESIDENTE. La cosiddetta legge Pisanu del 31 luglio 2005, n. 155.

GRASSO. Il Presidente è preparatissimo! Pertanto, se si intende mettere mano alla materia, occorre rivedere questo potere delle procure generali.

PRESIDENTE Qual è la sua opinione in merito?

GRASSO. Personalmente l'affiderei alle procure distrettuali.

PRESIDENTE Il problema è che la finalità dell'intercettazione è completamente diversa.

GRASSO. No, l'unico problema – capisco la *ratio* - potrebbe essere quello di evitare il contatto tra servizi e procure.

CENTARO (FI). Non è così.

CASSON (Ulivo). Ci sono varie interpretazioni.

GRASSO. Ci sono interpretazioni diverse ma il problema si pone. Infatti la procura generale può autorizzare qualcosa che incide su una uguale intercettazione preventiva o indagine – a maggior ragione in questo caso – posta in essere da un altro ufficio senza che vi sia alcun coordinamento. Questo è il problema.

D'AMBROSIO (Ulivo). Il controllo della legittimità è più efficace per una procura distrettuale che conosce la situazione.

GRASSO. Non voglio entrare nel merito, si tratta di operare delle valutazioni e di sicuro c'è un problema pratico. Ad ogni modo, dal momento che già esiste una legge al riguardo, possiamo cercare di rivederla operando quei piccoli aggiustamenti che ci vengono forniti dall'esperienza pratica.

Proseguendo l'esame del disegno di legge governativo citato, riteniamo che esso possa costituire una traccia utilissima per il modo soddisfacente con cui tanti problemi vengono affrontati. Mi riferisco, ad esempio, alla delocalizzazione delle intercettazioni: sporarle al livello centralizzato è un progetto che - forse non è mai stato visto da questo punto di vista - fa risparmiare molti soldi sotto il profilo della gestione. Trattandosi ormai di una gestione informatica e telematica, sarebbe auspicabile poterla ricondurre in un centro distrettuale, al di là dei problemi organizzativi minori che propone.

Proprio il collega De Leo ha fatto parte di una commissione che studiava la risoluzione di problemi organizzativi pratici attraverso la nuova

tecnologia. La centralizzazione era una delle soluzioni maggiormente auspicabili tant'è che è stata stilata una relazione al riguardo, presentata anche al Ministro della giustizia. Il disegno di legge governativo, dunque, porta l'esperienza del lavoro di questa commissione. Ritengo, poi, che il modo in cui si è riusciti a risolvere in questo disegno di legge governativo il problema della conoscenza da parte dei difensori di tutte le intercettazioni e della selezione delle medesime, al fine di utilizzare quelle veramente utili, rappresenti una soluzione soddisfacente: il difensore può ascoltare il contenuto delle intercettazioni nella sala riservata alle registrazioni ed eventualmente fare istanza al giudice che, sul contraddittorio delle parti, valuterà quelle rilevanti e quelle che non hanno alcuna rilevanza.

Da parte del pubblico ministero vi è altresì un richiamo ad un maggiore rigore nella scrematura delle intercettazioni, in maniera tale da poter lavorare a monte eliminando quelle che certamente non sono utili alla prova processuale. Del resto, questa soluzione era già stata prospettata dall'articolo 6 della legge n. 140 del 20 giugno 2003 che disciplina i casi in cui siano intercettate, in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, comunicazioni e conversazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento. Ricordo che quando ero procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo tentai di trovare un sistema al fine di evitare che queste intercettazioni fossero comunque trasferite negli atti processuali come nelle richieste di custodia cautelare. Esse infatti non dovevano proprio essere trascritte e l'utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni ritenute necessarie veniva valutata in una sede separata, aprendo un fascicolo a parte che, naturalmente, veniva valutato dai pubblici ministeri che procedevano contemporaneamente allo sviluppo delle indagini. In tal modo, infatti, si evitava il disvelamento dell'indagine in corso attraverso la procedura di richiesta di autorizzazione, dopo la valutazione del gip, alla Camera di appartenenza. Si riusciva, quindi, nel rispetto della legge, ad evitare che comunicazioni e conversazioni di parlamentari potessero inopinatamente – come qualche volta è successo – finire nelle richieste di custodia cautelare e negli atti processuali in maniera assolutamente casuale. Infatti, benché si avesse cura di evitare l'inserimento nella richiesta di custodia cautelare, quando successivamente si depositavano le trascrizioni al tribunale del riesame – come era obbligatorio anche per la difesa – venivano fuori quelle intercettazioni il cui contenuto non doveva essere conosciuto. Questo sistema di agire a monte di cui si parlava, affidato alla responsabilità del pubblico ministero e della polizia, è pertanto una delle soluzioni che contribuisce ad evitare quelle aberranti diffusioni di notizie che non hanno nessun motivo di essere conosciute all'esterno.

Infine, mi pare che il disegno di legge governativo contenga una norma – scusate se lo dico – di facciata che non risolve il problema, quella secondo cui si dovrebbero avvisare le persone non indagate che sono in corso intercettazioni che le riguardano. Questa procedura innesca un meccanismo che a mio avviso aumenta il rischio di diffusione delle in-

tercettazioni stesse. Infatti, se queste sono trascritte e conservate nel registro riservato non sono conosciute all'esterno, ma quando si decide circa la cancellazione, ciò deve avvenire con il consenso delle parti, ovvero con udienza davanti al giudice e quindi con una conoscenza che aumenta i pericoli di diffusione delle intercettazioni.

L'avviso ai terzi è sì una norma di grande garanzia; con la distruzione anticipata delle intercettazioni rispetto al momento della definitività del processo penale, cioè la sentenza non impugnabile, si guadagna del tempo. Tuttavia, a mio modo di vedere, i rischi di diffusione aumentano e quindi, se dovessi esprimere un parere in merito, ritengo che questa norma si possa senza dubbio eliminare.

L'articolo 4 del disegno di legge governativo, introducendo l'articolo 268-*bis* del codice di procedura penale, in materia di deposito e acquisizione dei verbali delle registrazioni, mira a contemperare al massimo l'utilizzazione delle intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini e la conoscenza di tutte le intercettazioni attraverso l'ascolto da parte del difensore. Sostanzialmente tale articolo cerca di limitare la circolazione dei nastri, dei CD o dei DVD – che sono il prodotto di questa attività – ma non delle trascrizioni, cioè proprio quelle che alla fine giungono ai giornalisti. Quante sono le persone che legittimamente sono in possesso delle trascrizioni? Ho cercato spesso, attraverso indagini, di scoprire l'autore di una fuga di notizie, il pubblico ufficiale che ha rivelato le notizie sottoposte al segreto d'ufficio.

Al di là della limitazione prevista nel disegno di legge, bisogna considerare che, oltre ai gruppi di ascolto, che naturalmente fanno dei turni e quindi sono numerosi, sempre nella polizia giudiziaria operano i gruppi di analisi e quelli di trascrizione; poi vi sono i cancellieri, i segretari e i magistrati, cui vengono portate le trascrizioni; infine, ci sono i difensori, che pure fanno parte di coloro che sono in possesso di certe notizie. Ed il ciclo si rinnova ad ogni proroga. Pertanto, mediamente, un centinaio di soggetti viene in possesso della trascrizione del contenuto di ogni intercettazione. Poi, alcune di queste si devono trasfondere nelle richieste o nelle ordinanze di custodia cautelare e quindi sono portate a conoscenza di altri soggetti. Inoltre, rimane ferma la previsione di cui all'articolo 200 del codice penale, che dà facoltà al giornalista di tacere il nome della fonte. Non deve meravigliare quindi se tutte le indagini che cercano di scoprire l'autore di una rivelazione del segreto di ufficio non vanno a buon fine: non ricordo che ne sia stato scoperto alcuno, tranne che in caso di insperate confessioni. E questo nonostante tutte le possibili precauzioni da parte di tanti soggetti.

Con riferimento alle proposte di modifica del codice penale, farei attenzione a una norma che mi sembra un po' pericolosa, ossia l'articolo 11 del disegno di legge governativo che, nel modificare l'articolo 379-*bis* del codice penale, relativo alla rivelazione illecita di segreti inerenti ad un procedimento penale, introduce un reato di agevolazione colposa. Tale articolo infatti, nella prima parte prevede che chiunque riveli indebitamente notizie inerenti atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è

venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevoli, in qualsiasi modo, la conoscenza, sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Al capoverso successivo prevede che se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino ad un anno. Collegando le due norme, si viene ad inserire il reato di agevolazione colposa. Certo, dal punto di vista del rigore è auspicabile che ci sia anche questo tipo di responsabilità; ma che gradazione di colpa ci deve essere tra chi lascia la chiave della cassaforte appesa e chi temporaneamente lascia la trascrizione sul tavolo? Forse si potrebbe inserire una colpa grave o una previsione che ponga dei limiti, perché, per evitare il pericolo di responsabilità, negli uffici della procura si potrebbero venire a creare regole organizzative così formali e restrittive da rendere difficile la circolazione degli atti. Penso ai luoghi di conservazione degli atti, ai tempi e alle modalità, al trasporto di carte a casa per la lettura, ad esempio, da parte di magistrati, come spesso avviene. Se vengono loro sottratti gli atti, che cosa si configura? È agevolazione colposa della rivelazione illecita di segreti inerenti un procedimento penale? Naturalmente ben venga il rigore, però dobbiamo tener presenti quali potrebbero essere le conseguenze di questa norma.

Infine, nell'articolo 11 del disegno di legge governativo si prevede l'introduzione dell'articolo 617-*septies* del codice penale, che presenta una strana discrasia tra il titolo ed il relativo contenuto. Infatti, mentre il titolo dell'articolo 617-*septies* si riferisce all'accesso abusivo ad atti del procedimento penale, il testo recita: «chiunque illecitamente prenda diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto è punito (...)». Peraltro, la relazione attribuisce alla norma un significato che essa non ha e quindi penso che in corso d'opera sia intervenuta una modifica che ha snaturato l'idea iniziale di questo articolo, che forse aveva una formulazione che voleva escludere la responsabilità penale di chi si è limitato a ricevere gli atti, come il giornalista, senza concorrere nell'accesso illecito nei luoghi ove gli atti vengono custoditi (da qui il titolo «accesso abusivo agli atti del procedimento penale»). In realtà, la *ratio* della norma viene tradita dal testo, perché con la formulazione attuale chiunque abbia la possibilità di gettare uno sguardo sugli atti nel momento stesso in cui lo fa compie un reato, dal momento che illecitamente prende «diretta cognizione di atti del procedimento penale».

Tuttavia, il disegno di legge governativo è estremamente valido e, a parte queste spigolature, penso che affronti anche il problema della responsabilità deontologica del giornalista, con il ricorso alla procedura del pagamento di somme di denaro nel caso di diffusione e comunicazione di dati in violazione delle disposizioni del codice di deontologia adottato. In questo ambito è scomparsa una fattispecie annunciata, quella della responsabilità degli editori, che poteva essere configurata come quella prevista per gli atti amministrativi delle società, come era stato ipotizzato.

Penso che nell'esame dell'attuale sistema di intercettazione occorra tener conto anche delle decisioni giurisprudenziali. Mi ha particolarmente colpito una sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite penali del

28 marzo-28 luglio 2006, la n. 26795, della quale citerò la massima: secondo questa sentenza le videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi in ambito domiciliare, siccome acquisiti in violazione dell'articolo 14 della Costituzione, sono illegittime e processualmente inutilizzabili. Né esse possono essere a tal fine qualificate come prova tipica ex articolo 189 del codice di procedura penale. Ora, questa impossibilità di utilizzare le videoregistrazioni non comunicative lascia perplessi, anche se non si può che condividere il ragionamento della Corte di Cassazione fondato su una sentenza della Corte costituzionale; quest'ultima infatti ha segnalato al Parlamento il vuoto normativo con particolare riferimento alla videoregistrazione di comportamenti non comunicativi effettuati in ambito domiciliare. Anche nel caso di comportamenti non comunicativi, l'ostacolo può essere superato da un ricorso all'applicazione in via interpretativa della disciplina legislativa dell'intercettazione ambientale in luoghi di privata dimora anche se, naturalmente, occorre il provvedimento del giudice. Sotto il profilo pratico, ho pensato a quanto può avvenire in un momento nel quale è sempre più necessario rafforzare gli strumenti per l'accertamento del reato. Penso a comportamenti non comunicativi quali quelli di un terrorista che prepara un ordigno esplosivo e viene videoregistrato; secondo la suddetta sentenza, tale registrazione non è utilizzabile. Allo stesso modo, si può pensare ad una operazione di taglio e confezionamento di sostanze stupefacenti, ad un omicidio che viene videoregistrato, all'occultamento di un cadavere.

L'intervento legislativo auspicato dalla Corte costituzionale appare ora assolutamente indispensabile per non vedere vanificati non solo gli sforzi investigativi ma anche le acquisizioni documentali. Queste, per la loro stessa natura di immagini, hanno una forza probatoria eccezionale, più di qualsiasi testimone, e l'accertamento dei reati immortalati nelle immagini è quanto mai puntuale. Il comma 2 dell'articolo 266 del codice di procedura penale non è stato toccato dal recente disegno di legge governativo; si potrebbe invece prevedere, prima delle parole «comunicazione tra presenti» l'aggiunta delle parole «anche unita a videoregistrazione». Si potrebbe collegare, cioè, l'intercettazione e la videoregistrazione nel senso di consentire anche la videoregistrazione. Allo stesso modo, sempre nell'articolo 266 del codice di procedura penale, si potrebbe prevedere che in tema di intercettazioni, di conversazioni telefoniche o di comunicazioni tra presenti le disposizioni del codice di procedura penale in quanto compatibili si applicano anche in caso di videoregistrazioni. In tal modo estenderemmo a queste il regime delle intercettazioni ambientali; altrimenti, le videoregistrazioni resterebbero fuori con una grave lacuna sotto il profilo normativo. Se si pone mano a tutta la materia in maniera globale si può approfittarne al fine di utilizzare questo strumento utilissimo.

Allo stesso modo si è potuto rilevare che nel cosiddetto decreto Pisanu, nel modificare ancora una volta la disciplina per i dati esterni alle intercettazioni (parlando in termini più concreti, mi riferisco alla possibilità di acquisire i tabulati telefonici), l'obbligo di conservazione in caso di traffico telematico è stato ridotto a sei mesi. Quando si è disciplinato il



ricorso al decreto emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero, che è stato ripristinato dopo che era stato tutto rimesso al giudice, si è fatto esclusivo riferimento ai dati del traffico telefonico dimenticando quello telematico. Per dare completezza, anche perché oggi una delle attività maggiori compiute attraverso la telematica è l'utilizzo di questa forma di diffusione della comunicazione, sarebbe forse utile inserire anche il riferimento ai dati di traffico telematico per quanto riguarda il decreto di urgenza del pubblico ministero. Abbiamo potuto riscontrare le difficoltà, per esempio, nel caso del sequestro Roveraro, in cui anche le comunicazioni telefoniche avvenivano appunto attraverso via telematica e sotto questo profilo c'erano difficoltà di tempestività nell'intervento. Infatti, mentre il pubblico ministero ha certamente una disponibilità di servizio a tempo pieno e, dunque, c'è sempre un sostituto di turno che può emanare un provvedimento, lo stesso non vale per il giudice. Proprio sotto questo profilo, è stato reinserito il decreto d'urgenza del pubblico ministero anche per l'acquisizione dei tabulati telefonici. La possibilità del decreto d'urgenza dovrebbe essere estesa anche al traffico telematico. Questo per quanto riguarda le varie soluzioni.

Signor Presidente, vorrei ora affrontare un altro argomento e vorrei che quanto dirò venisse secretato.

PRESIDENTE Considerato che la maggioranza dei senatori propende per la segretezza di questa parte della seduta, disattiveremo il collegamento con la sala stampa.

Chiedo, infine, che venga autorizzata la redazione del resoconto stenografico anche per questa parte della seduta.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

*(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 16,32)*

*(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 16,38).*

GRASSO. La criminalità organizzata è molto attenta alle intercettazioni che oggi rappresentano uno dei pochi mezzi attraverso i quali riusciamo a trovare le prove.

Non per scomodare indagini recenti, ma sottolineo che anche nei cosiddetti pizzini di Provenzano, cioè i bigliettini, vi era una sorta di decalogo diretto ai vari mafiosi in cui si diceva di stare attenti agli angoli delle case dove potevano esserci telecamere abilmente occultate, di non parlare dentro le autovetture perché potevano esserci microspie e soprattutto, nel caso in cui avessero scoperto qualcuno di questi apparecchi, di non toglierli ma di lasciarli in modo da non farne mettere altri, che poi sarebbero stati non noti e di evitarli andando a parlare in posti diversi. Di fatto, siamo riusciti a svolgere tante indagini nonostante queste «istruzioni per l'uso» proprio per la genialità dei nostri investigatori. Ad esempio, in un'occasione è stato microfonato un intero albero in tutte le sue foglie sotto il quale i mafiosi si recavano, nella calura estiva, per evitare di par-

lare in casa. Proprio sotto quell'albero avevano convocato una riunione dove si sarebbe dovuto eleggere il capo provinciale di Cosa Nostra agrigentina. Un'operazione brillantissima ha portato all'arresto in flagranza di riunione di tutti i componenti della commissione provinciale di Cosa Nostra di Agrigento.

Allo stesso modo, è stato notato che due mafiosi scendevano dalla macchina e si mettevano a parlare in un campo di grano percorrendo sempre gli stessi dieci metri, in avanti e indietro, forse abituati allo spazio carcerario dell'ora d'aria; questi mafiosi erano sicuri di non essere intercettati e, quindi, in quella sede parlavano delle questioni più importanti per l'organizzazione. In realtà, la polizia è riuscita a sotterrare un tubo da cui fuoriuscivano piccole microscopie con le quali sono state registrate tutte le conversazioni.

Questo è un po' di folklore per sottolineare soltanto quanto siano utili tali mezzi, ma anche quanto sia difficile riuscire a contrastare, soprattutto con le tecnologie, le precauzioni della criminalità organizzata.

Peraltro, nel corso delle perquisizioni o di altre indagini, abbiamo trovato bigliettini da visita di società private che vengono utilizzate dalle nostre Forze di polizia per le intercettazioni ambientali. Pertanto, è probabile che si tentino collegamenti per ottenere informazioni sull'attività posta in essere dalla procura competente. Del resto, nulla si può quando si è in presenza di un rappresentante delle istituzioni infedele. Anche quando ero procuratore a Palermo, abbiamo svolto indagini su fughe di notizie connesse alla ricerca del latitante Provenzano.

Signor Presidente, non so se sono stato troppo prolisso; spero comunque di recuperare rispondendo in modo sintetico alle domande dei commissari.

PRESIDENTE. Procuratore Grasso, effettivamente è molto piacevole ascoltarla, non solo per l'importanza di ciò che ci riferisce, ma anche per gli aneddoti che racconta.

Poiché oggi sono previste ancora varie audizioni, invito cortesemente i colleghi ad essere, come sempre, incisivi, ma – nei limiti del possibile – anche concisi.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Signor Presidente, vorrei sapere se è possibile avere una copia del disegno di legge governativo di cui il procuratore Grasso ha parlato.

PRESIDENTE. Certamente, ma è comunque disponibile su Internet.

GRASSO. È stato pubblicato sul sito Internet del Ministero della giustizia, dove io l'ho trovato.

CASSON (*Ulivo*). Signor Presidente, sarò rapido nelle domande e anche specifico, perché la relazione del procuratore Grasso, di cui lo ringrazio, è stata molto ampia e per certi aspetti particolareggiata.

In riferimento, in primo luogo, al contenuto della sentenza della Cassazione a sezioni unite di luglio di quest'anno vorrei sapere se si tratta di videoregistrazioni realizzate da privato o da polizia giudiziaria.

GRASSO. Da polizia giudiziaria. Posso lasciare la relativa documentazione.

L'indagine nasce in un locale pubblico in cui si faceva la *lap dance* e in cui vi erano dei *privé* con attività autorizzata dalla magistratura; essa aveva poi spostato la videoregistrazione dal lato del locale aperto al pubblico al *privé*. Non è, però, questo il tema dell'indagine, ma le conclusioni a cui arriva la Cassazione a sezioni unite, interpretando la sentenza della Corte costituzionale, che nell'intercettazione di comunicazioni non trovava posto per le videoregistrazioni non comunicative. Il punto credo sia che non vi è la comunicazione.

CASSON (*Ulivo*). Peraltro condivido la decisione delle sezioni unite in questo senso, proprio per il supporto di tipo costituzionale. Vi è un buco normativo che dovremmo pensare di risolvere.

Un'altra questione specifica riguarda un tema che abbiamo affrontato anche questa mattina in altre audizioni e a cui lei accennato: la concentrazione dei centri di intercettazione. Per fatalità questa mattina abbiamo ascoltato due persone che hanno detto l'una il contrario dell'altra. È stata proposta l'utilità di un'elevatissima concentrazione di questi centri di intercettazione: addirittura quattro o cinque in Italia o al massimo presso le procure distrettuali. Un direttore di servizio centrale del Ministero degli interni, invece, ha sostenuto di essere assolutamente di tutt'altro avviso. Su questo tema ci terrei a conoscere il suo parere, per quanto riguarda i problemi sia dei costi, sia della maggior riservatezza necessaria in questa situazione.

Per quanto riguarda l'accenno che è stato fatto al disegno di legge del Governo sulle fattispecie penali e sostanziali relativamente ai giornalisti, vorrei ricordare che la figura dell'agevolazione colposa già esiste nell'articolo 326 del codice di procedura penale: non ritiene che una sorta di responsabilità oggettiva o *in vigilando* potrebbe stringere qualche maglia degli uffici giudiziari? Alle volte, infatti, come tutti sanno, sono stati lasciati testi di intercettazioni o decreti sui tavoli. Responsabilizzare il personale all'interno degli uffici giudiziari, anche sotto il punto di vista penale, magari per semplice agevolazione colposa, forse potrebbe essere utile.

Una questione più ampia riguarda le forze di polizia e in particolare l'opportunità dell'esistenza di una *task force* specializzata nei reati di natura informatica. La Guardia di finanza – ci ricordavano in precedenti audizioni – ha la capacità di entrare nelle banche e di agire praticamente come vuole, perché possiede le competenze tecniche. Purtroppo le nostre forze di polizia, se si trovano ad operare, ad esempio, all'interno della Telecom, si muovono come fossero elefanti in una cristalleria. Sotto questo punto di vista, quindi, occorre preparare una *task force*, se già non esiste. Ciò potrebbe anche risultare utile sotto l'altro aspetto da lei affrontato

nella parte secretata, che quindi non ripeto, per avviare una ricerca al fine di essere il più possibile all'avanguardia dal punto di vista tecnologico.

*GRASSO*. Per quanto riguarda la concentrazione di centri di intercettazione vorrei far rispondere il mio collega De Leo, il quale ha partecipato alle relative riunioni. Da quelle riunioni è emersa una soluzione.

*CASSON (Ulivo)*. Se vi è la relazione chiederei se fosse possibile acquisirla.

*GRASSO*. Certamente farà avere la relazione che abbiamo preparato e che, inviata al Ministero, ha dato luogo a tale previsione normativa. Esiste già, quindi, uno studio.

*CASSON (Ulivo)*. Questo studio è relativo all'opportunità di concentrare l'intercettazione il più possibile, addirittura in quattro o cinque centri sul territorio o presso i centri distrettuali?

*GRASSO*. Noi abbiamo valutato la possibilità sempre sotto il profilo distrettuale.

*DE LEO*. La ringrazio della domanda, senatore Casson. La ringrazio perché ritengo che questo sia un punto piuttosto rilevante ed è importante che sia sottolineato all'attenzione dei senatori. Si tratta anche di un passaggio del disegno di legge governativo di notevole rilievo pratico ed economico, perché viene prospettata una ristrutturazione sul territorio nazionale del sistema delle intercettazioni, che sostanzialmente fa leva sulle economie di scala. Non solo: credo sia assolutamente sostenibile che esso vada nella direzione della maggiore sicurezza e della maggiore garanzia, perché sostanzialmente incoraggia un processo di informatizzazione. Questi processi consentono di ottenere risultati assolutamente ottimi.

La direzione nazionale antimafia aveva già prospettato anni fa al Ministero tale ipotesi di concentrazione; essa è stata recentemente rilanciata dallo stesso CNIPA (centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione), che, insieme alla direzione nazionale antimafia, l'ha portata all'attenzione di un osservatorio sulla sicurezza delle reti e sulla tutela delle comunicazioni (questo è il nome di tale organismo interministeriale, che comprende i rappresentanti dei Ministeri della giustizia, delle comunicazioni e dell'interno). Una volta validato dall'osservatorio, tale meccanismo è stato portato a conoscenza delle varie amministrazioni e in particolare modo, naturalmente, del Ministero della giustizia, che è il primo interessato.

Proprio per questo sono sorpreso dall'informazione che lei poc'anzi ha riportato in merito alle affermazioni di un dirigente del Ministero dell'interno; sarei anche curioso di sapere quali argomenti sono stati portati.

CASSON (*Ulivo*). Come risulterà dagli atti, tale dirigente sosteneva che le procure non distrettuali si sarebbero lamentate di questa concentrazione. Non ne faceva una questione tecnica, ma si riferiva alla magistratura.

*DE LEO*. La logica è, sostanzialmente, la seguente: centralizzare alcune funzioni serventi e, viceversa, mantenere distribuite sul territorio, a livello massimo, le funzioni fondamentali dal punto di vista investigativo.

L'ascolto dell'intercettazione, quindi, viene mantenuto – e non può non essere così, perché tra l'altro lo impone il codice di procedura penale – presso le procure della Repubblica oppure, con il sistema della remotizzazione dell'ascolto, può essere anche portato, come ricordava il procuratore, presso gli uffici di polizia giudiziaria. All'ascolto, dunque, si riconosce un carattere puramente passivo rispetto alla registrazione, perché il momento cruciale di un'intercettazione telefonica è rappresentato dalla registrazione (ve n'è un altro a monte che è la captazione). La registrazione è, quindi, un passaggio tecnicamente e tecnologicamente centrale, ma in ogni caso puramente servente rispetto all'attività di ascolto, che è quella che interessa all'investigatore. Nel momento in cui si riconosce questo, la registrazione può essere concentrata a diversi livelli. In teoria si può anche ipotizzare un unico centro, ma in questo caso entrano in gioco altre valutazioni di carattere evidente. Si era pertanto prospettato un modello di distribuzione distrettuale che sembrava perfettamente compatibile con il nostro sistema. Attraverso tale distribuzione i grandi *server*, che comportano i costi maggiori, possono essere concentrati a livello distrettuale. In proposito il disegno di legge governativo immagina invece una collocazione presso le procure generali. Mi rifaccio quindi alle osservazioni del procuratore della Repubblica che ha definito discutibile tale scelta. Resta comunque valida la logica della collocazione a livello distrettuale.

Viceversa l'attività di ascolto è ora separabile dalla registrazione. Dico ora dal momento che i registratori sono sostanzialmente dei *computer* e quindi è facile immaginare la possibilità di inserire la registrazione nel *server* e lasciare che il *client*, viceversa, si occupi dell'attività di ascolto. Quest'ultima viene quindi portata presso le procure della Repubblica e, nel momento in cui vi è un'autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria. I risparmi ipotizzati sono enormi. Il costo delle intercettazioni annuali nel 2004, salito nel 2005, era attorno ai 265 milioni di euro. Questo progetto – ovviamente con una notevole approssimazione dal momento che per effettuare calcoli più precisi occorre avere elementi di cui dispone soltanto la pubblica amministrazione – ha calcolato una spesa di circa 150 milioni di euro annui a fronte dei 265 del 2004.

PRESIDENTE Sotto il profilo della sicurezza, il fatto che l'ascolto venga delocalizzato, spostato in tanti altri punti crea qualche elemento di apprensione? Siamo di fronte alla trasmissione di un segnale registrato e poi trasmesso per cui sotto il profilo della sicurezza del sistema com-

plexivo, questione di cui abbiamo parlato anche con il Garante della *privacy*, vi è qualche perplessità e pertanto tale aspetto è stato da noi approfondito nell'ambito della problematica delle intercettazioni.

*DE LEO*. Capisco bene le preoccupazioni per il rischio di diffusione ma non sono maggiori di quelle attuali, anzi. L'attività sensibile di registrazione, infatti, avviene in pochi centri nei quali, in maniera del tutto intangibile, direi sigillata, si forma l'originale della registrazione; ammesso che di originale si possa parlare trattandosi di un originale criptato. Nel momento in cui questo originale è criptato finisce col non essere decifrabile e decrittabile dallo stesso gestore.

*PRESIDENTE*. Mi scusi, ma nel momento in cui, ai fini dell'ascolto, avviene questo «rimbalzo» del segnale in un altro luogo vi è un ulteriore passaggio che determina un minimo di apprensione.

*GRASSO*. Le linee attraverso cui avviene questo «rimbalzo» sono linee telefoniche, così come lo sono quelle che portano il segnale presso i centri di intercettazione. Usando la stessa tecnologia di linea dedicata e criptata il problema, se esiste, è presente in via generale. Il problema è lo stesso che ci può essere per far arrivare il segnale ai centri di intercettazione.

*D'AMBROSIO (Ulivo)*. Non capisco la necessità di questo «rimbalzo» e in che modo si realizza un risparmio. Mi sembra chiaro infatti che tutta la struttura attuale viene mantenuta e in più si effettua un altro «rimbalzo» presso queste centrali incaricate di elaborare l'intercettazione. Non mi pare che sotto il profilo dei costi vi sia un grande vantaggio. Infatti se la struttura presente oggi presso le procure, presso gli uffici di polizia giudiziaria viene mantenuta, dal momento che l'ascolto viene fatto in funzione delle possibilità investigative immediate, il «rimbalzo» presso queste poche centrali dovrebbe servire ad un'ulteriore elaborazione elettronica. Mi domando però di cosa.

*GRASSO*. Forse non sono stato chiaro. La registrazione avviene presso i centri di intercettazione delle procure (che esse siano distrettuali presso le corti d'appello o non lo siano poco importa al nostro ragionamento). L'intercettazione va ascoltata, analizzata dagli operatori, riascoltata quando non si capisce qualcosa e quindi trascritta. Tutte queste operazioni occorre farle nei luoghi in cui è più facile seguire le indagini, specialmente quando si tratta di un sequestro di persona o di indagini in cui l'intercettazione è legata ad un'attività di intervento immediato sul territorio.

*D'AMBROSIO (Ulivo)*. Al riguardo non ho problemi e capisco che queste intercettazioni sono più funzionali nel territorio ai fini dell'investigazione. Ciò che non comprendo è dove avviene il risparmio. Vorrei capire in che modo l'accentramento delle intercettazioni presso tre o quattro

centrali o presso le varie procure distrettuali, a seconda delle alternative, consente di realizzare un risparmio.

*DE LEO.* Il risparmio sta nel fatto che ciò che viene distribuito su 166 procure (attualmente dotate di impianti *server* per la registrazione) viene ridotto a 26. Questo è un risparmio enorme.

*GRASSO.* La proporzione è 166 a 26.

*D'AMBROSIO (Ulivo).* Praticamente verrebbero risparmiati i *server* che da 166 passerebbero a 26.

*CENTARO (FI).* Al di là del risparmio economico, che è nei fatti, mi chiedo se sotto il profilo funzionale l'ulteriore contrazione dei numeri, dalle 26 procure distrettuali ai 5-6 centri sparsi in maniera baricentrica rispetto ai grandi uffici, possa permettere non solo un'ulteriore accelerazione ma anche di evitare problemi di confusione, visto anche l'affollarsi degli uffici.

*GRASSO.* Nel valutare il problema si è cercato di ottenere un certo equilibrio tra la direzione delle indagini effettuate attraverso le intercettazioni e la gestione dei centri di intercettazione. Poiché la maggior parte delle intercettazioni riguarda la criminalità organizzata e il terrorismo, sono le procure distrettuali ad avere la visione complessiva delle indagini e quindi, a nostro avviso, possono gestire al meglio il flusso delle indagini e la disponibilità delle tecnologie. Se si dovesse passare alla concentrazione in quattro o cinque centri le procure perderebbero il controllo sui flussi in relazione alle indagini. Tali flussi verrebbe deputati ad organismi diversi dalla procura distrettuale, che ha altre responsabilità, con la necessità di creare quattro o cinque organismi (magari nelle città-polo come Roma, Firenze e così via) con caratteristiche diverse da quelle degli organi giudiziari. Questa è la difficoltà concettuale nonché organizzativa; di conseguenza prevedere la procura distrettuale come punto che dirige le indagini e gestisce le intercettazioni ci è sembrato un giusto equilibrio.

L'agevolazione colposa è certamente utile; io ponevo soltanto un problema di eventuali difficoltà organizzative, comunque ben venga un richiamo alla diligenza negli uffici pubblici sotto il profilo della custodia e quindi alla relativa responsabilità nel caso di negligenza nel trattare questo materiale così delicato.

Per quanto riguarda la *task force* di polizia che sia esperta in tecnologia – perché è questo il problema – certamente presso il Ministero dell'interno c'è una sezione di polizia informatica all'altezza della situazione. Ciò che notiamo però è che le imprese private, soprattutto per le intercettazioni ambientali, hanno una concorrenza tecnologica per cui cercano sempre di offrire le migliori scoperte da un punto di vista tecnologico che possano al meglio essere di utilità per le investigazioni. Lo Stato avrebbe difficoltà a seguire questo progresso a investire in ricerca e tec-

nologia da un punto di vista imprenditoriale. Il problema dei costi si dovrebbe abbattere, secondo me, in maniera diversa, ovvero cercando innanzi tutto da parte del Ministero di sottoporre a convenzione queste attività. Si dovrebbe stabilire un tariffario congruo che eviti che le singole procure – che poi sono quelle che dispongono in merito – si trovino in difficoltà nel dover scegliere una ditta anziché un'altra per un compito delicato come quello delle intercettazioni.

Quando ero procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo avevo adottato il sistema di chiedere innanzi tutto alla polizia che doveva operare se la ditta, o eventualmente le ditte, sul mercato erano di loro gradimento; chiedevo una valutazione sulla congruità dei prezzi, facevo un rapporto con le altre procure scambiando dei dati per comparare i prezzi di altri territori al fine di calmierare. In questo senso la procura di Roma ha avuto un effetto determinante nel cercare di diminuire i costi, in quanto in un territorio e per un'attività come quella della procura di Roma, infatti, si potevano ottenere prezzi unitari inferiori. Una volta venute a conoscenza, la procura di Palermo cercava di farsi praticare gli stessi prezzi.

Il problema dei costi è stato portato avanti; si tratta di spese di giustizia, quelle spese processuali a cui tutti i soccombenti vengono appunto condannati, oltre che alla pena. Capisco che è difficile recuperarle però si potrebbe forse fare un tentativo di prevederne almeno il recupero parziale anziché abbandonare il progetto. Certo, il campione penale di una volta che provvedeva al recupero delle spese processuali è forse un'attività che nemmeno si tenta più di intraprendere. Ciò deve essere tenuto in considerazione.

Non si può correre il rischio di stabilire un *budget* per le intercettazioni. Si è tentato di farlo nella legge finanziaria del 2005, se non vado errato, quando si è detto che non si poteva superare un certo tetto di spesa per le intercettazioni. Cosa fa un procuratore allora? Non opera delle indagini perché non può superare il *budget* previsto? Se si dovesse agire in tal senso si incontrerebbe qualche difficoltà sotto il profilo costituzionale della obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

Il principio che avevo posto sul tappeto era quello della pertinenza degli accertamenti in relazione alle indagini da fare; non si può certamente intercettare senza motivazioni o a pioggia, come qualche volta magari si è fatto.

CENTARO (*FI*). Il problema dei costi è proprio quello delle intercettazioni a pioggia.

GRASSO. Altra verità sacrosanta sarebbe una disciplina più attenta sulle proroghe. Spesse volte può succedere che è più facile mettere una firma in un decreto di proroga piuttosto che motivare il perché si deve interrompere un'intercettazione. A volte il decreto di proroga arriva all'ultimo momento, proprio in vista della scadenza, nell'auspicio che una conversazione possa risolvere il caso; il dubbio c'è sempre. Ben venga quindi



una disciplina molto più rigorosa delle proroghe e delle motivazioni delle stesse per cercare di limitare l'uso dell'intercettazione. Il problema dei costi è da risolvere.

PRESIDENTE. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bolzano riferirà anche su questo problema.

*DE LEO.* Vorrei fare una precisazione al riguardo. Il problema dei costi non è tanto legato al numero delle intercettazioni. Infatti, se si guarda il rapporto tra quanto si spende complessivamente per le intercettazioni e quanto per tutta l'attività che segue, ovvero la registrazione, l'ascolto e quant'altro, questo è nientemeno che di uno a quattro. Ciò significa che in realtà per le intercettazioni si spende uno nei confronti degli operatori e quattro – se non di più – per tutto il resto.

PRESIDENTE. Quindi per la trascrizione, la conservazione, l'archiviazione?

*DE LEO.* A cominciare dalla registrazione e per tutte le attività sulle quali vuole incidere questo disegno di legge governativo nel momento in cui pensa alla centralizzazione. Mi premeva sottolineare questo punto a mio avviso molto importante.

CENTARO (*FI*). In ogni caso, non si tratta solo della comunicazione; è la cifra totale che determina il problema.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Il concetto del risparmio – se ho ben capito – è concentrare questa spesa.

*DE LEO.* Sostanzialmente sì.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Grasso e il dottor De Leo per il prezioso contributo dato alla nostra indagine conoscitiva e sospendo brevemente la seduta in attesa della successiva audizione.

*I lavori, sospesi alle ore 17,10, sono ripresi alle ore 17,15.*

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. È in programma ora l'audizione del dottor Cuno Tarfusser, procuratore della repubblica presso il tribunale di Bolzano, che ringrazio per la disponibilità dimostrata e al quale cedo immediatamente la parola.

*TARFUSSER.* Ringrazio a nome di tutto l'ufficio di questo invito ad una audizione, che per me e per l'ufficio che rappresento è un onore: è un onore per chi opera ai confini della Patria venire a Roma ad illustrare qualcosa che forse potrà essere utile.

Illustrerò delle *slide* di cui consegno copia agli atti della Commissione. Oltre a questa serie di *slide* in *power point*, ho predisposto un fa-

scicolo cartaceo per ogni senatore, con relativo dischetto su cui troverete anche le stesse *slide*. Anche in considerazione dell'ora, tenterò di concentrare al massimo la mia illustrazione, evidenziando non solo la riorganizzazione di tutto l'ufficio, che abbiamo intrapreso da circa due anni a questa parte, ma particolarmente la questione delle intercettazioni telefoniche.

Tralascero quindi tutta una serie di considerazioni su cosa è necessario per far funzionare gli uffici giudiziari e il sistema giustizia per quel che ci riguarda come magistrati dirigenti di uffici giudiziari, e cioè relativamente all'aspetto dell'organizzazione (e non certamente delle leggi o dei beni e servizi). Sono soprattutto l'organizzazione, l'efficacia e l'efficienza che riguardano i dirigenti degli uffici giudiziari e in proposito devo dire che vi sono grandissime lacune, perché ritengo che l'impegno organizzativo sia un dovere e che tanto si possa fare anche *rebus sic stantibus* e che solo dopo, una volta che si è operato, si sia legittimati a rivendicare beni e servizi maggiori e quant'altro: non ci si può sempre solo lamentare, come è un po' nostra abitudine.

Partendo da questa considerazione complessiva, nell'estate 2004 abbiamo presentato un progetto di riorganizzazione giudiziaria, un progetto pilota volto alla riorganizzazione della procura della Repubblica di Bolzano, che è stato finanziato dal Fondo sociale europeo con 203.132 euro, somma con cui pago una società di consulenza della pubblica amministrazione di Padova.

Gli obiettivi organizzativi che ci siamo dati sono quelli di una maggiore efficacia, attraverso l'analisi dei servizi e dei processi lavorativi, una maggiore efficienza, sempre attraverso l'analisi dei processi lavorativi che sono abbastanza antiquati e borbonici, una migliore comunicazione con l'utente, in un'ottica di servizio, e una maggiore apertura verso gli *stakeholder*, che sono gli interlocutori con cui ci si intrattiene in modo particolare (Ministero, CSM, legislatore, cittadino, forze dell'ordine e quant'altro). Per maggiore apertura si intende intrattenere un corretto rapporto istituzionale, vale a dire non agire secondo l'ottica per cui gli altri sono cattivi mentre noi siamo i buoni e quindi bisogna tenere le distanze, bensì instaurare corretti rapporti di collaborazione.

Gli oggetti del progetto sono la carta dei servizi, il bilancio sociale e il sistema qualità, che ci dovrebbe portare entro quest'anno alla certificazione ISO dei servizi della procura di Bolzano, nonché ovviamente i sistemi informativi, che sono un oggetto trasversale agli altri tre. Sarò velocissimo nella disamina di tali oggetti.

Anzitutto, la carta dei servizi è uno strumento di conoscenza per il cittadino e di orientamento ai servizi, sul dove, come, perché, quando e su cosa serve per accedere alla procura; è uno strumento di garanzia perché vi abbiamo esposto cosa facciamo, come possiamo migliorare e quali garanzie diamo al cittadino di realizzare quanto ci chiede entro i tempi da noi stabiliti (un giorno per un certificato, entro la giornata, tre giorni o quanto altro).

Il secondo punto, non in ordine cronologico ma poi vi spiegherò il motivo, riguarda il sistema qualità. Questo è un sistema di sviluppo orga-

nizzativo, evidentemente interno all'ufficio, uno strumento di garanzia e di trasparenza esterna e interna dell'organizzazione, nel senso che attraverso una mappatura di tutti i processi lavorativi si realizzerà una condotta unitaria e trasparente da parte di tutto il personale, dai magistrati al personale amministrativo e alla polizia giudiziaria. Questa modalità di gestione dovrebbe innescare, e credo lo abbia fatto, una spirale di miglioramento nel senso che evidentemente ci si adatta, si parla e ci si confronta molto di più. Nessuno fa più soltanto la propria parte e ciò implica evidentemente la condivisione del concetto di qualità.

Per dare il senso della complessità del lavoro svolto, mostro i diagrammi di flusso dei fascicoli nelle segreterie dei magistrati e nella segreteria generale. Il lavoro di analisi svolto è estremamente complesso.

Quanto ai sistemi informativi, rappresentano un oggetto trasversale per il nuovo sito. Questa fonte informativa, non ancora attuale perché ci stiamo lavorando, dovrebbe diventare una interfaccia elettronica con Apc in entrata in grado di mandarci via *web* le informative di reato, di consentire agli avvocati di scaricare le copie direttamente dal sito, con un sistema di cui troverete traccia negli atti, e ai cittadini di richiedere certificati via *web*. È in corso una collaborazione con la facoltà di informatica della Libera università degli studi di Bolzano sul controllo della documentazione e dei fascicoli dei documenti.

Arrivo al punto nodale, cioè al bilancio sociale, che è un progetto da noi già realizzato. Esso è strutturato in una prima parte dove ci presentiamo e illustriamo il motivo della nostra esistenza; esponiamo in una relazione sociale i tempi e i modi di definizione dei procedimenti; pubblichiamo, e credo sia un'iniziativa nuovissima, il rendiconto economico di quanto costiamo allo Stato ma anche di quanto contribuiamo a fare incassare allo Stato attraverso la nostra attività; diamo conto dell'entità del personale, di quanto costa, dell'ambiente di lavoro nel quale operiamo; quindi, c'è la conclusione da me realizzata nella quale indichiamo gli obiettivi di ulteriore miglioramento prefissati.

Mi concentro sul rendiconto economico, motivo della mia presenza in questa sede. Dall'analisi economica emerge un dato fondamentale: per potere intervenire sulle spese di giustizia bisogna conoscere l'ufficio, le dinamiche di spesa e di entrata e analizzare questi dati. Noi abbiamo svolto tale analisi e da essa sono emersi due primi dati che sono ovvi: ci sono costi fissi sui quali non posso intervenire (stipendi e pigioni) ma ci sono anche costi alimentati da noi, e sono contenuti nel capitolo 1360 della legge finanziaria relativo alle spese di giustizia. Per le intercettazioni, perché di questo parliamo, abbiamo queste cifre al centesimo: 1.127.284,28 euro complessivi nel 2003; 447.478,35 euro nel 2005. Voglio fare notare che le intercettazioni telefoniche ambientali sono evidentemente traffico. Tralasciamo per un momento i tabulati, in quanto si tratta di un costo pagato al gestore che deve appunto fornirli. Il dato strutturale è il noleggio, di cui abbiamo parlato poco fa. Se nel 2003 abbiamo pagato per noleggio circa 862.000 euro nel 2005 siamo scesi a 136.557 euro nonostante che dal 2003 al 2005 il costo sostenuto per le intercettazioni te-

lefoniche sia aumentato da 168.782,54 euro a 217.233,06 euro. Quindi, abbiamo ridotto strutturalmente le spese nonostante un aumento di 50.000 euro nel caso di specie delle intercettazioni telefoniche. Abbiamo ridotto di circa la metà le spese di trasferta giudiziaria; abbiamo ridotto di oltre la metà le spese per la consulenza e lo stesso abbiamo fatto per altre spese quali noleggio e assistenza.

Volevo fare un esempio come il procuratore Grasso poco fa e riproporre quello che ho fatto al Presidente sul trasporto delle salme. Nel corso di questa analisi, mi sono accorto che nel 2003 spendevamo circa 26-27.000 euro di trasporto salme; io non ero nemmeno a conoscenza dell'esistenza di questa voce e quando ho letto le cifre sono rimasto molto stupito. È emerso dunque il dato precedentemente citato, sul quale sono poi intervenuto tanto che nell'anno successivo la somma si è ridotta a 3000 euro. Quando la polizia giudiziaria chiama di notte o di giorno il sostituto procuratore di turno per la rimozione di un cadavere caduto dalla montagna o di una salma per un incidente stradale, tendenzialmente vigeva la stupida usanza di disporre il trasporto all'ospedale più vicino per approntare in ipotesi l'autopsia per l'indomani. Questo costo era sostenuto dalla procura alla voce spese di giustizia. Se il magistrato avesse fatto disporre il trasporto all'obitorio del Comune di rinvenimento, la spesa sarebbe stata del Comune. La semplice conoscenza di questo dato ha fatto sì che io abbia abbattuto la spesa di 20.000 euro. Con questo voglio solo ribadire l'importanza della conoscenza: se non si fa l'analisi non si conosce e se non si conosce non si interviene. Mi pare un dato lapalissiano ma evidentemente non lo è.

Per quanto riguarda il risparmio complessivo, nel 2003 non era ancora iniziata l'analisi, partita a metà del 2004. Nel 2005 sono cominciati i risultati di questo lavoro e in 2 anni abbiamo ridotto le spese di giustizia di 1.028.977,11 euro (e vi assicuro che lo 0,11 è un dato esatto), ovvero del 52,34 per cento. In particolare, per ridurre le spese delle intercettazioni del 60 per cento e delle trasferte del 45 per cento abbiamo agito su diverse leve, quali interventi strutturali sulle intercettazioni.

Ovviamente, bisogna iniziare una spirale continua di sensibilizzazione, di colloqui e di riunioni per vedere e verificare (cosa che evidentemente costa lavoro), di ordini di servizio che seguono ad una condivisione di misure contro il carovita in ufficio e di controlli che sono fondamentali. Per incidere sulle spese di intercettazione abbiamo operato su tutte queste leve. Relativamente alla sensibilizzazione dei colleghi della polizia giudiziaria, evidentemente si è detto che non possiamo più fare intercettazioni esplorative. Nessuno confessa mai di farle ma bisogna cercare di essere critici nei confronti della polizia giudiziaria: noi abbiamo il dovere di esserlo non potendo accettare quello che dice la polizia giudiziaria in modo acritico. Inoltre, come si diceva poc'anzi, dobbiamo incidere sulle proroghe. Si può anche disporre un'intercettazione ma non si può prorogarla per sei mesi. Bisogna semplicemente essere attenti a queste cose. Questo ho chiesto ai miei colleghi e questo stanno facendo. Vi assicuro che i *target*,

i bersagli, sono rimasti uguali: credo che, tra il 2003, il 2004 ed il 2005, siano rimasti circa 300 (tra 295 e 310).

Siamo intervenuti, poi, sugli ordini di servizio. Nella documentazione troverete ordini di servizio che ho fatto ancora prima che iniziassimo questo lavoro, per dare un'impronta, una direttiva. Non è vero che siamo tutti autonomi dipendenti e quindi non si può intervenire: si tratta di cose senza senso perché il dirigente dell'ufficio giudiziario, se vuole essere tale, deve intervenire nel merito, perché altrimenti non si capisce cosa deve fare.

Siamo intervenuti anche sui controlli di cui tra breve vi parlerò. Soprattutto abbiamo operato una riorganizzazione e una ristrutturazione: abbiamo incaricato due ufficiali di polizia giudiziaria e il referente informatico del mio ufficio amministrativo di svolgere un'accurata indagine di mercato per capire cosa ci serve e come possiamo ristrutturare un sistema mangiasoldi come quello delle intercettazioni. In questo caso, non sono d'accordo con il procuratore Grasso sul fatto di chiedere alla polizia giudiziaria con quali ditte si opera ovvero farsi fare preventivi. Anch'io l'ho fatto, ma non è stato assolutamente sufficiente. Infatti, non si ha alcun controllo né sui preventivi (poiché non sono ben comprensibili, alla fine viene fuori di tutto), né evidentemente sulle ditte (anche qui sono emerse situazioni poco simpatiche). Comunque, ho dato incarico di individuare ditte che diano esattamente quello che chiedo sotto i profili tecnico, amministrativo e della spesa. I miei ottimi collaboratori (persone veramente bravissime) hanno individuato tre ditte sulle quali abbiamo svolto una sperimentazione reale, su fascicoli reali; alla fine, con quella che abbiamo ritenuto più idonea ai nostri fini abbiamo svolto una trattativa privata. Abbiamo sottoscritto una convenzione per noi aperta, nel senso che possiamo recedere o ridiscuterla senza vincoli, specialmente sul prezzo. Non li ho «strozzati», ma ho certamente ritenuto fondamentale il servizio, il calmieramento delle spese e il fatto che fossero garantite la loro presenza in caso di bisogno tecnico e, con una certa priorità, tutte le nuove implementazioni e ricerche.

Pertanto, posso affermare – mi scuso per la presunzione – che siamo assolutamente all'avanguardia sotto questo profilo in Italia ed anche all'estero. Recentemente alcuni colleghi di Vienna, Monaco, Innsbruck ed altri sono rimasti entusiasti; invito anche il collega De Leo a venire a verificare.

Sottolineo poi che il dirigente dell'ufficio giudiziario deve eseguire un controllo sulle spese di giustizia e sulla qualità dei servizi; nel nostro caso, tale controllo viene operato con strumenti cartacei ed informatici che abbiamo elaborato in sede. Innanzi tutto, abbiamo predisposto – a mio avviso, in un modo straordinario, che poi troverete riportato sul cartaceo – il bilancio del 2005 e abbiamo verificato quanto spendiamo per trasferte, per intercettazioni e per tutte le altre voci. Ebbene, l'ufficio si è dato l'obiettivo di ridurre tali spese di un ulteriore 10 per cento. Sulle diapositive appare il *target* reale, alla data dell'11 settembre scorso. Il colore verde evidenzia che siamo in linea con il 10 per cento in meno, mentre il colore rosso mostra che per quella voce siamo un po' fuori. Quotidianamente

sono in grado, dal mio *computer*, di verificare a che punto siamo, se siamo fuori o dentro: se vi è una voce in rosso, controllo il numero del procedimento per capire a cosa si riferisce l'eventuale picco (che naturalmente può anche essere giustificato). Continuo a sostenere, infatti, che è importante la conoscenza del dato: se lo conosco, posso dargli un significato, ma se non lo conosco è grave.

Poi vi è l'analisi degli importi liquidati per trasferte ed intercettazioni. Se noto un picco al mese di maggio, posso controllare con il sistema del rendiconto mensile per capire su quale fascicolo si è verificato l'aumento. Io conosco il rendiconto economico di ogni fascicolo dell'ufficio; so esattamente il costo del fascicolo per magistrato.

Per quanto riguarda la qualità del servizio, sarò molto breve. Abbiamo istituito delle schede di criticità varie (lo sportello del pubblico, le fonti, le segreterie dei magistrati con le segreterie generali) per capire se le eventuali criticità emerse sono strutturali – nel qual caso si incide con ordini di servizio, colloqui, riunioni e così via – oppure se sono errori. Abbiamo anche preparato un questionario di soddisfazione per gli avvocati ai quali abbiamo chiesto di segnalarci cosa va e cosa non va per cercare di migliorare ulteriormente la situazione. Abbiamo elaborato un questionario di soddisfazione anche per i cittadini: abbiamo chiesto loro se c'è qualcosa che non soddisfa.

Abbiamo fatto anche altri interventi organizzativi. Si parla tanto dell'ufficio del giudice e noi abbiamo creato l'ufficio del pubblico ministero: è stata creata un'unità organizzativa, composta da un pubblico ministero e quattro ufficiali di polizia giudiziaria per ridurre i tempi di indagine, cosicché tutti i miei sostituti adesso hanno un carico di lavoro di circa 300 fascicoli (devo sottolineare che ne incameriamo non meno di 12.000 all'anno), ma terminano i procedimenti in tempi molto rapidi.

Facciamo anche una sorta di verifica sulle varie attività, alcune delle quali negli anni sono diventate inutili, ma vengono ancora svolte perché si è sempre fatto così. Chiedo, quindi, ai miei collaboratori perché una certa cosa viene fatta e a chi è destinata; quando rispondono di non saperlo, è il caso di intervenire. Quindi, la domanda a chi e per chi le cose si fanno è diventata centrale: se si sa rispondere, quell'attività ha un senso; altrimenti bisogna intervenire per aggiornarla o eliminarla.

Stiamo sviluppando, unitamente alla Libera università di Bolzano, un *software* di gestione informatica dei flussi documentali. Considero veramente assurdo che il dirigente di un ufficio giudiziario non sappia più nulla di una notizia di reato a lui pervenuta, mentre qualsiasi organizzazione dovrebbe poter intervenire per sapere a che punto di lavorazione è quel processo (credo sia fondamentale saperlo!).

Per quanto riguarda le spese, svolgiamo continue riunioni: è diventata una cosa interna all'ufficio e i miei collaboratori e colleghi mi chiamano sempre per chiedermi se è il caso di fare una certa spesa piuttosto che un'altra e in quale modo farla; ne parliamo continuamente.

Abbiamo creato – questa è un'iniziativa bellissima – un programma di liquidazione delle spese di giustizia, che oggi ho sottoposto anche al

collega Castelli, capo dipartimento del DAP (Dipartimento amministrazione penitenziaria): se esso fosse attuato, farebbe risparmiare su 1.500 operazioni di liquidazione di spese che noi abbiamo ipotizzato non meno di 42.000 fogli di carta, oltre al *toner*, all'usura delle fotocopiatrici e alla forza lavoro. La follia è che noi spendiamo soldi in modo assolutamente assurdo in una serie di rivoli, che si potrebbero, se solo ci si mettesse a studiare, veramente ridurre. Se si ipotizza che ogni procura della Repubblica compie 1.500 operazioni di liquidazione (non è vero, perché solo la mia procura ne fa 1.600 o 1.700, ma facciamo finta che sia così) vi sarebbe un risparmio, solo di fogli di carta, pari a 7 milioni di euro. Se si moltiplicasse tale operazione per i tribunali e le corti, tra *toner* e fogli di carta credo che il risparmio sarebbe notevole. Noi non abbiamo la carta su cui scrivere.

Il problema è che l'adozione di questa procedura dipende dal consenso della Ragioneria provinciale dello Stato. Io non posso determinare la decisione, mi sono limitato a proporla alla Ragioneria, che mi ha risposto malamente, come potrete leggere. Essa ha chiesto alla procura di Bolzano, che si è rifiutata, di produrre 14.000 fotocopie. È una follia produrre un simile numero di fotocopie solo perché loro ci possano apporre il timbro di assenso. La Ragioneria ha risposto concedendo una proroga del termine di presentazione della documentazione. Trovo tutto questo vergognoso e ne troverete traccia anche nel fascicolo. L'attuale procedura è illustrata nella *slide* n. 37, che evidenzia anche il contenuto del cartaceo usuale, per un totale di circa 54.000 fotocopie annue. Con il nuovo sistema si farebbe tutto in modo automatizzato e le copie sarebbero solo 12.000.

Un altro intervento correttivo delle spese di giustizia (e non solo), che ritengo sia un atto dovuto da parte nostra (e sarebbe stato un atto dovuto anche da parte dei vertici delle forze dell'ordine) riguarda la telefonia cellulare. La polizia giudiziaria, a livello medio-basso (non parlo di dirigenti) paga di tasca propria, con il proprio stipendio, il telefonino e il traffico telefonico relativo anche al lavoro. Ho chiesto a Vodafone e Tim di proporre una tariffa per cercare di ovviare a questa situazione. Mi sono assunto tutta la responsabilità e mi sono proposto come capo di una «azienda» (perché i contratti di questo tipo si inseriscono in certi contesti), come polo di riferimento, fornendo la partita IVA del mio ufficio. Tutto il personale della procura che in qualche modo dipende da me (gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria) stipula un contratto, nel caso di specie, con Vodafone (non voglio evidentemente far alcun tipo di pubblicità) in cui il costo della telefonata tra tutti coloro che aderiscono a questo gruppo è pari a zero.

Questa era l'idea originaria, ma successivamente ho capito che vi era un notevole risparmio – di migliaia di euro mensili – per tutte le caserme che costituivano un ponte. Il maresciallo, prima, per parlare con un altro maresciallo chiamava in caserma e si faceva passare sul cellulare il collega, per non pagare di tasca propria. Ma questa telefonata era comunque pagata dallo Stato. Adesso si salta questo passaggio e si telefona *gratis*.

Questa è una banale idea che abbiamo realizzato e che, ritengo, a breve arriverà a cascata verso Sud, perché evidentemente il collegamento tra la polizia giudiziaria funziona abbastanza bene.

Spero di poter garantire dal 1° gennaio prossimo il rilascio *on line* dei certificati, con un evidente risparmio per il cittadino, che non si vede più costretto a partire da lontano e raggiungere Bolzano per richiederli, con conseguente minore inquinamento acustico e atmosferico e minor traffico. Posso, inoltre, utilizzare meglio chi oggi è allo sportello.

Come accennavo in precedenza, la creazione di fascicoli virtuali in procura attraverso la trasmissione degli atti via *web* consentirà lo snellimento del lavoro burocratico (meno traffico e inquinamento e migliore impiego del personale). Un altro elemento riguarda la possibilità per gli avvocati di scaricarsi, dall'area riservata, il fascicolo virtuale che è stato creato con il passaggio prima illustrato.

Da ultimo vorrei sottolineare un aspetto emerso anche l'altro ieri, durante una riunione con il sindaco di Bolzano. Ognuno è abituato a pensare al proprio orticello. Perché, invece, non creiamo una stella di connessioni? Cabliamo tutta la città con la fibra ottica, vi colleghiamo la procura, la questura, i Carabinieri, la Guardia di finanza, il Comune, i consorzi e otterremo l'accesso gratuito alle banche dati, l'accesso gratuito ad *Archimod* (l'attuale modalità di trasmissione delle notizie di reato da parte dei Carabinieri), i collegamenti telefonici, telematici e Internet gratuiti per tutti con un unico contratto. In questo modo il Ministro non potrà proporre tagli dell'80 per cento, come è successo poco tempo fa.

Vorrei tornare sulla questione di ciò che è stato fatto per ristrutturare le salette. Ho spostato tutta la parte relativa all'intercettazione telefonica fuori dal palazzo di giustizia. Il Comune ha affittato un immobile appositamente per noi. Nello schema si descrive l'offerta tecnica, il contratto quadro, il capitolato tecnico e il relativo allegato.

Vi mostro ora con una *slide* la piantina dello stabile in cui si possono individuare le diverse sale. La sala *server* – di cui si parlava – è futuristica. Abbiamo creato anche una sala ristoro, perché gli agenti, che magari si trovano lì per diverse ore, devono potersi fare almeno il caffè. Per queste ragioni è stata utile la trattativa privata. L'arredamento, infatti, è stato tutto pagato da una ditta con cui è stata stipulata una convenzione. Grazie all'animazione realizzata dalla società 3D-Pixel di Bolzano posso mostrarvi il video dei singoli ambienti e delle postazioni. Il colore delle pareti è stato scelto per non affaticare gli occhi.

Vorrei sottoporre al collega De Leo, che è più competente di me in materia, la struttura della sala *server*, corredata di allarmi antincendio, linee in entrata e cervellone, che adesso vogliono toglierci per sistemarlo nella procura Trento, che ospita la direzione distrettuale antimafia. Noi abbiamo fatto un lavoro e speso 130.000 euro e poi il collega De Leo afferma che bisogna concentrare per risparmiare. Esporrò poi la mia idea su come si può risparmiare.

Vorrei poi mostrarvi la sala che abbiamo ideato per i ragazzi che lavorano per ore. Ovviamente non si può fumare nelle salette, quindi biso-



gna andare al punto ristoro, in cui è presente anche un televisore e un impianto per la climatizzazione. Come è possibile vedere, sempre da questa *slide*, c'è anche l'areatore per la climatizzazione. Per curiosità vi mostro anche la sala specchio per l'audizione protetta dei bambini. Anche se non c'entra nulla con le intercettazioni mi fa piacere mostrarvela perché è stata di un'utilità incredibile, tant'è che l'abbiamo sfruttata moltissimo. In questa sala ci sono delle postazioni per bambini, dei giochi e, in un angolo del soffitto, è collocata una telecamera che il bambino non è in grado di riconoscere. Vi è poi uno specchio al di là del quale è possibile vedere quanto avviene nella stanza.

La mia opinione su come intervenire sulle spese, sulla riservatezza e su una serie di aspetti di cui si sta discutendo è che occorre innanzi tutto responsabilizzare i capi degli uffici. Occorre cioè chiedere conto del numero delle intercettazioni effettuate, del tipo di conclusione che hanno avuto (se hanno portato ad un rinvio a giudizio o ad un'archiviazione), del costo e dei tempi di realizzazione. In sostanza si tratta di conoscere le cifre relative alle intercettazioni per far sì che si ponga attenzione a quello che si fa. Questa è la mia opinione.

Questa *slide* mostra lo specchio e l'immagine che si ha dall'altra parte dello stesso. Nella stanza c'è un impianto di registrazione video. In questa postazione c'è il giudice in sede di incidente probatorio e accanto è possibile vedere la postazione dell'operatore che con un *joystick* può posizionare la telecamera. Dall'altra parte sono seduti gli avvocati, il pubblico ministero e i soggetti interessati. Abbiamo poi una saletta di attesa, i servizi igienici e quant'altro.

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua puntuale esposizione, corredata di diapositive e filmati.

CASSON (*Ulivo*). Volevo riproporre la domanda fatta poc'anzi al procuratore Grasso sulla proposta di concentrazione dei centri di registrazione, riducendoli addirittura a quattro-cinque a livello italiano o presso le procure distrettuali con la motivazione di un contenimento dei costi e di una maggiore riservatezza.

La seconda domanda riguarda le modalità per l'abbattimento dei noleggi. Vorrei sapere se esiste un contatto diretto con le società Tim, Telecom o altre.

TARFUSSER. Rispondo prima alla seconda domanda. Non ho contatti diretti con alcuna società. Pago direttamente l'unica ditta con cui ho rapporti sotto questo profilo ed esattamente pago 20 euro al giorno per ogni *target*, per ogni bersaglio intercettato, a differenza dei circa 60-100 euro che si pagavano in precedenza. Attualmente quindi pago 20 euro, ma a fine anno inizierò la contrattazione per l'anno prossimo con l'obiettivo di ridurre questa cifra di quattro o cinque euro per bersaglio. Non ho voluto farlo finora perché non trovo giusto strozzare una ditta privata che mi fornisce un servizio, anche perché mi ha sempre garantito in tempo reale

tutte le implementazioni realizzate nel proprio centro di sperimentazione. Il prezzo di 90 euro mi sembrava pertanto ragionevole, anche se insistendo ulteriormente avrei potuto ottenere un prezzo inferiore. Certamente dopo due anni è opportuno riprendere la trattativa per ridurre questa cifra. So che a Roma il costo è inferiore ma mi dicono anche che il servizio non è sempre adeguato. Del resto anche le ditte hanno dei costi cui devono far fronte.

Volevo aggiungere qualcosa sulle remotizzazioni. So che esiste questa possibilità, ma desidero sottolineare che a mio avviso fanno senz'altro aumentare i costi in misura consistente. A me personalmente il sistema di remotizzazione costa almeno cinque euro in più perché tutte le remotizzazioni da un determinato ufficio al luogo in cui le intercettazioni vengono ascoltate hanno il costo di un'interurbana. Evidentemente le remotizzazioni non vengono fatte da quelle sale di Bolzano all'ufficio della questura di Bolzano ma ad un ufficio di polizia molto distante da quella città e quindi soltanto dopo aver riflettuto sulla convenienza: quanto può costare lo spostamento in questa sede di tutti i soggetti interessati alla remotizzazione?

C'è poi un'altra questione da esaminare sulla quale non si riflette mai abbastanza. In Germania esistono squadre che fanno solo intercettazioni. In un certo luogo, quindi, esse ascoltano e forniscono le notizie a chi fa le investigazioni. Non si capisce il perché – anche qui, infatti, c'è chi se ne approfitta – quando, ad esempio, sono in corso cinque indagini, i Carabinieri debbano affollare la saletta riservata alle registrazioni. Intendo dire che essi dovrebbero mettersi d'accordo affinché siano tre o al massimo cinque le persone dedite all'ascolto e non un numero eccessivo di Carabinieri per sorvegliare cinque telefoni. Bisogna porre fine a questa situazione perché anche tale fattore incide sui costi. Ad ogni modo, tante sono le riflessioni da fare.

CASSON (*Ulivo*). Questo esempio sulla Germania che lei ha citato è relativo ad intercettazioni disposte dalla magistratura o dalla polizia?

TARFUSSER. Nelle salette opera la polizia giudiziaria specializzata in intercettazioni. È chiaro che se si dispone un pedinamento non lo fa chiunque ma coloro che sono specializzati nel settore. Anche se magari fanno poco dell'indagine, infatti, comunque fanno questo tipo di lavoro con un *feed back* su chi ha svolto le indagini stesse.

In merito alla prima domanda che mi è stata posta dal senatore Casson, io ho una duplice visione: la concentrazione fa sì che alle procure cosiddette ordinarie si tolga parecchio lavoro e quindi sotto questo profilo potrebbe anche essere positiva. Tuttavia, sono contrario perché credo che solo chi agisce sul territorio lo conosca veramente. Si possono calmierare comunque le spese in maniera molto vigorosa con il sistema che, per esempio – non abbiamo la pretesa di essere i soli – abbiamo adottato noi. Bisogna incidere in questo senso; a volte si cercano sempre le strade più difficili per risolvere un problema.

A mio avviso servirebbe una normativa apposita. Credo che l'espressione – oserei dire magica – che mi ha fatto crescere moltissimo nella comprensione del mio lavoro è «rendere conto». Bisogna rendere conto a chi di dovere di ciò che si fa; noi non rendiamo conto.

Il bilancio sociale per me è stato uno strumento fantastico perché ho capito tantissimi meccanismi che in 20 anni di attività giudiziaria non avevo capito. Questo strumento mi ha costretto a studiare, ad analizzare certe situazioni, a rendere conto; ho capito che di talune vicende non si può rendere conto perché sono al di fuori della comprensione del comune cittadino. Allora si cerca di risolvere i problemi. Ecco qual è il punto: il rendere conto e non il cambiare le norme sostanziali e processuali in continuazione. Certo, è la mia personale opinione, ma ho un'esperienza di due anni di attività – di 12 ore di lavoro al giorno – che mi permette di dirlo con molta tranquillità.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Tarfusser per il suo contributo.

Sospendo brevemente la seduta in attesa dei rappresentanti della Vodafone.

*(I lavori, sospesi alle ore 18,05, sono ripresi alle ore 18,15).*

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque i nostri lavori con l'audizione dei rappresentanti della Vodafone, cui do il benvenuto a nome della Commissione.

Prima di cedere la parola al professor Guindani, desidero avvertirlo che di solito le audizioni che svolgiamo in questa Commissione vengono trasmesse sul circuito interno e non sono segregate. Tuttavia, se lei ritiene che ci siano delle motivazioni specifiche per secretare l'audizione è possibile farlo. Mi permetto di aggiungere che tutti gli altri gestori della telefonia che sono stati già ascoltati – mi riferisco agli operatori Telecom, Tim, Wind, Tre – non hanno chiesto la secretazione totale. Ad ogni modo, laddove lei ritenga che parti degli argomenti che tratterà non debbano essere resi pubblici, si può prevedere la secretazione parziale; in tal modo avremo comunque un fascicolo disponibile per il pubblico. Per noi componenti della Commissione, infatti, gli atti sono sempre e comunque disponibili mentre, qualora decidi di secretare l'audizione, non sarà possibile stampare il resoconto stenografico che serve a rendere pubblici gli atti della Commissione. Sarebbe pertanto preferibile – è un suggerimento che mi permetto di offrire – secretare soltanto la parte che ritiene debba esserlo in modo che comunque l'audizione potrà essere raccolta in un resoconto stenografico e quindi essere disponibile, come è avvenuto per gli altri operatori. Rimetto direttamente a lei la decisione.

GUINDANI. Signor Presidente, la ringrazio per la disponibilità a secretare la relazione che mi appresto a svolgere. Mi avvarrò della possibilità di secretare solo parti della nostra relazione, in particolare quelli rela-

tivi alle modalità di esecuzione delle richieste e la sicurezza dei processi interni dei sistemi.

**PRESIDENTE.** Possiamo dunque procedere secondo le normali procedure.

Le audizioni che stiamo svolgendo cercano di vagliare diversi aspetti che coinvolgono tutto il fenomeno delle intercettazioni telefoniche. È evidente che all'interno di questo panorama, oltre al dato legislativo e normativo, abbiamo curato anche, a cominciare per esempio dall'audizione che ha riguardato il professor Pizzetti, presidente dell'Autorità garante della *privacy*, il problema della sicurezza, relativamente alle procedure, alla gestione degli archivi, al trattamento dei dati sensibili e personali.

In questa logica le chiedo di iniziare la sua relazione e di rendersi disponibile successivamente per le domande che i colleghi senatori vorranno rivolgerle.

**GUINDANI.** Signor Presidente, onorevoli senatori, vi ringrazio della disponibilità che avete voluto dimostrare verso la nostra azienda a partecipare all'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche. Vodafone Italia è qui rappresentata, oltre che dal sottoscritto in qualità di amministratore delegato, anche dal direttore affari pubblici e legali Bianca Maria Martinelli, dal direttore affari generali e sicurezza Stefano Bargellini, dal responsabile affari legali Saverio Tridico, dal responsabile relazioni istituzionali Gaetano Coscia e dal responsabile sicurezza aziendale dottor Giuseppe Femia.

La mia relazione si compone di tre parti. La prima riguarda cenni ai riferimenti normativi rilevanti in materia di prestazioni obbligatorie, nonché il rapporto che intratteniamo con le istituzioni. La seconda descrive le prestazioni offerte, l'organizzazione interna e la sicurezza dei processi e dei sistemi. L'ultima parte sarà dedicata ai volumi di servizi forniti e ai relativi aspetti economici e agli investimenti.

Una brevissima introduzione per ricordare i dati salienti che riguardano Vodafone Italia. L'azienda Vodafone in Italia è oggi il secondo operatore di telefonia mobile con circa 23 milioni di clienti e poco più di 9.000 dipendenti, incluse 5.500 persone assunte a titolo di rapporto dipendente che operano in otto *call center* su tutto il territorio nazionale. Disponiamo di 4.000 punti vendita e l'indotto rappresenta circa 10.000 persone nel settore della distribuzione, della logistica e delle costruzioni. Gli investimenti in tecnologie e infrastrutture realizzati negli ultimi sei anni ammontano a 9 miliardi di euro, cifra che rappresenta all'incirca il 12 per cento dei ricavi, mentre il contributo annuale all'erario ammonta a circa 2 miliardi e 200 milioni di euro. Attualmente copriamo il 99 per cento della popolazione in tecnologia GSM e GPRS e l'85 per cento della popolazione italiana in tecnologia UMTS.

Vengo adesso a brevi cenni relativi ai riferimenti normativi rispetto ai quali la nostra azienda opera in materia di intercettazioni. La disciplina delle prestazioni obbligatorie, come è ben noto a tutti voi, è stata prevista

dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 laddove l'articolo 7, comma 13, demandava ad un listino approvato dai Ministeri delle comunicazioni e della giustizia, su proposta dello stesso organismo di telecomunicazioni, il tariffario dei singoli servizi. Il listino è stato approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile del 2001 ed è tuttora in vigore, nelle more dell'adozione dei provvedimenti indicati dal codice delle comunicazioni elettroniche.

In particolare, il codice, poi modificato con legge n. 311 del 2004, ovvero la legge finanziaria del 2005, prescrive che i tempi e i modi delle prestazioni obbligatorie siano individuati in apposito repertorio, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, mentre il ristoro dei costi sostenuto dagli operatori sia stabilito in un provvedimento sul canone approvato dal Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle comunicazioni.

Alcune disposizioni in materia di richieste di informazioni per finalità di giustizia sono altresì previste dalla cosiddetta legge Pisanu (legge 31 luglio 2005, n. 155).

Dunque ad oggi – ed è la prima conclusione cui vorrei giungere – la nostra azienda ha operato all'interno di un quadro di riferimento normativo preciso e delimitato. Oggi tale quadro deve tuttavia essere rivisto con riferimento alla adozione dei due provvedimenti previsti dal codice delle comunicazioni, in una cornice che auspichiamo di certezza e garanzia.

Effettuerò ora un breve *excursus* riguardo ai rapporti che intratteniamo con le istituzioni. La nostra azienda, sin dall'avvio della propria attività ha soddisfatto le esigenze operative per finalità di giustizia derivanti da obblighi di legge realizzando al proprio interno un modello organizzativo in grado di garantire la necessaria collaborazione con le istituzioni.

Di seguito parlerò dei rapporti che intratteniamo con i Ministeri delle comunicazioni e della giustizia, dei rapporti con le procure, con la Direzione nazionale antimafia e con il Garante per la protezione dei dati personali. Con riguardo ai Ministeri delle comunicazioni e della giustizia, Vodafone partecipa ai tavoli istituiti presso i Ministeri competenti nella disciplina delle prestazioni obbligatorie. In particolare, ricordo l'attività del gruppo di lavoro «Intercettazioni legali» istituito con la finalità di standardizzare le attività di intercettazione nell'ambito del settore delle telecomunicazioni. Vodafone ha contribuito ai lavori dell'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni, fornendo indicazioni di natura tecnica e giuridica circa la redazione del nuovo testo del repertorio. Infine, presso il Ministero della giustizia abbiamo preso parte ai lavori del tavolo per la definizione dei criteri del canone annuale. Tavolo a cui erano presenti i rappresentanti dei Ministeri delle comunicazioni e dell'economia.

Venendo ai rapporti con le procure, Vodafone mantiene regolari rapporti di collaborazione con tutte le procure d'Italia e con gli operatori di polizia giudiziaria, nel rispetto della disciplina vigente, sia per la fornitura

delle prestazioni previste dall'apposito listino, sia per i supporti richiesti per la corretta interpretazione dei dati di traffico, nonché per gli aspetti tecnici correlati alle operazioni di trasferimento della fonia verso i cosiddetti punti di ascolto, collocati presso le procure della Repubblica.

Riguardo ai rapporti con la Direzione nazionale antimafia, oltre a fornire le prestazioni rese normalmente alle procure, Vodafone dà supporto circa le nuove tecniche d'intercettazione e sulle innovazioni tecnologiche che possono essere utili per il contrasto della criminalità organizzata o, in caso di problematiche correlate, a specifiche attività d'indagine. Inoltre, Vodafone comunica alla Direzione nazionale antimafia le attività di intercettazione disposte contemporaneamente sulla medesima utenza telefonica dalle diverse direzioni distrettuali. Le informazioni fornite alla Direzione nazionale riguardano esclusivamente l'utenza intercettata, la direzione distrettuale richiedente, i magistrati firmatari del provvedimento e gli estremi del procedimento penale.

Quanto ai rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali, il Garante è di recente intervenuto in materia di intercettazioni con il provvedimento del 15 dicembre 2005. Nel provvedimento si prescrivono ulteriori misure di sicurezza fisiche, logiche e organizzative riguardanti le modalità di erogazione delle prestazioni obbligatorie. A tale riguardo, Vodafone ha avviato da subito tutte le attività di implementazione dei propri sistemi, evidenziando all'Autorità garante della *privacy* che talune prescrizioni, in considerazione della complessità delle stesse, si prevede ad oggi che saranno implementate entro la fine del corrente anno e il termine di tutte le operazioni è previsto entro la primavera prossima.

A tale riguardo, è stato evidenziato al Garante e al Ministero della giustizia un fattore di elevata criticità, consistente nella necessità di dare tempestivamente una definizione delle attività richieste dal repertorio, in coerenza anche con le prescrizioni della legge Pisanu e la contestuale definizione dei meccanismi economici di ristoro di queste prestazioni. A nostro avviso, è indispensabile e urgente, nella fase di attuazione delle misure previste, armonizzare il provvedimento del Garante con gli interventi normativi delle altre autorità preposte, ovvero dei Ministeri della giustizia, dell'interno e delle comunicazioni, al fine di evitare la sovrapposizione di interventi, nonché l'eventuale incompatibilità dei flussi informativi di invio e ricezione tra operatori e autorità giudiziaria, che potrebbero andare, come è evidente, a inficiare l'efficienza complessiva del sistema.

Effettuerò ora un breve *excursus* del listino dei servizi offerti. Attualmente, in attesa dell'approvazione del già richiamato nuovo repertorio e dell'attuazione della legge 31 luglio 2005, n. 155, le attività che vengono richieste a Vodafone dagli operatori di giustizia sono quelle previste dal decreto interministeriale del 26 aprile 2001, concernente la «Approvazione del listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni». Più in particolare, le attività normalmente fornite sono le seguenti, che elencherò e poi illustrerò brevemente: le intercettazioni delle comunicazioni (voce e dati); i servizi di localizzazione; la documentazione

integrale del traffico storico; l'interruzione o sospensione dei servizi agli utenti; infine, le interrogazioni anagrafiche.

L'intercettazione delle comunicazioni, consente di ascoltare tutte le chiamate voce in entrata o in uscita sull'utenza intercettata, nonché di acquisire i contenuti degli sms (brevi messaggi di testo). Con le nuove tecniche digitali è possibile anche acquisire i contenuti degli mms (ovvero degli sms con contenuti multimediali associati), delle videochiamate e del traffico dati (ovvero navigazione *Internet*, posta elettronica e tutto il traffico GPRS/UMTS). Vodafone provvede ad attivare il servizio anche su utenze di *roamers* nazionali (ovvero clienti di Wind che sono in *roaming* sulla rete di Vodafone) nonché internazionali registrate sulla nostra rete (ovvero utenze estere presenti in Italia e registrate sulla rete di Vodafone Italia).

Il servizio di localizzazione fornisce in tempo reale la posizione geografica dell'utente. L'esattezza e la dimensione dell'informazione è data dall'indirizzo della stazione radio base ove il cliente risulta registrato.

Quanto alla documentazione integrale del traffico storico, il servizio permette di fornire i tabulati comprensivi delle chiamate in entrata ed in uscita. Oltre alle informazioni relative a data, ora e durata dell'evento, viene offerta l'informazione del codice IMEI (che identifica in maniera univoca un telefono cellulare) nonché le informazioni relative alla stazione radio base utilizzata per la chiamata.

Nel caso della interruzione o sospensione dei servizi agli utenti, il servizio consente la sospensione della Sim segnalata dalle autorità.

Per quanto riguarda le interrogazioni anagrafiche, il servizio fornisce i dati anagrafici del titolare di una Sim ricaricabile o abbonamento.

Tratterò ora della organizzazione aziendale e in particolare della struttura organizzativa preposta a fornire i servizi obbligatori. In Vodafone, la responsabilità di garantire le prestazioni obbligatorie è affidata alla Direzione affari generali e sicurezza, retta dal dottor Stefano Bargellini, qui presente, che riporta direttamente all'amministratore delegato. All'interno della Direzione la funzione «Sicurezza aziendale» gestisce tutte le attività operative correlate all'erogazione delle prestazioni obbligatorie. In particolare, la struttura segue e coordina tutte le fasi del processo di intercettazione, ovvero la ricezione delle richieste, il preliminare esame della loro correttezza, l'avvio delle funzionalità operative, il riscontro al termine delle attività concluse e le relative attività di fatturazione delle prestazioni.

A sua volta, la funzione «Sicurezza aziendale» si articola in più unità organizzative. Una di queste, l'ufficio «Sicurezza operativa», è organizzata in strutture periferiche denominate Centri operativi, dislocate in cinque città italiane e che impiegano complessivamente 37 persone oltre a sei persone dedicate alle attività di fatturazione dei servizi alle Procure. Ogni Centro operativo risponde alle esigenze degli organi di polizia giudiziaria presenti nel territorio di competenza.

Vodafone si è dotata di un sistema di governo dei processi interni che prevede un sistema di deleghe di funzioni fondato sulla ripartizione orga-

nizzativa dei ruoli e delle responsabilità dei propri dipendenti. In tale contesto, il Direttore affari generali e sicurezza, nell'ambito delle proprie funzioni, delegategli dall'amministratore delegato, è il soggetto cui compete di assicurare i rapporti con l'autorità giudiziaria e gli enti. Tali funzioni sono state, a propria volta, sub-delegate dal Direttore affari generali e sicurezza al responsabile del Dipartimento di sicurezza aziendale responsabile della attività svolte dai cinque Centri operativi presenti sul territorio nazionale.

Nell'ambito dei processi organizzativi gli addetti dei cinque Centri operativi di Vodafone operano secondo procedure coerenti con le diverse tipologie di attività eseguite, prima descritte. Le diverse attività svolte rispondono a requisiti di sicurezza logica ed organizzativa che consentono di storicizzare tutte le attività svolte nel tempo (mi riferisco a tracciamento e riconciliazione delle operazioni) nonché di attribuire agli stessi addetti le responsabilità connesse all'operatività. L'attività è coordinata da un responsabile diretto, che risponde in tutti i casi delle attività svolte dai propri collaboratori. Come potete capire è una struttura piuttosto compatta che opera in ambiti organizzativamente molto ben definiti.

Altro principio fondamentale è la separazione delle competenze, che avviene in base a criteri sia funzionali che geografici. Il gruppo di persone che riceve e gestisce le richieste della autorità giudiziaria è organizzativamente separato dal personale che effettua azioni di adeguamento e manutenzione sui sistemi e da coloro che svolgono attività di supporto tecnico. Il primo livello manageriale comune alle diverse linee è dato dall'amministratore delegato di Vodafone, quindi massima separazione delle competenze.

Il profilo delle persone impiegate nei Centri operativi e per la fatturazione dei servizi è differente in funzione del loro ruolo. La scelta delle persone avviene mediante selezione fra personale interno, proveniente da diversi dipartimenti aziendali. I requisiti necessari sono l'anzianità in azienda e nel ruolo, il titolo di studio, la disponibilità a lavorare in reperibilità, l'affidabilità e riservatezza nella gestione delle competenze affidate. Le attività svolte dai Centri operativi non vengono mai affidate a personale esterno o a società terze.

Giungo ora alla parte descrittiva della modalità di esecuzione delle richieste, che è uno dei due capitoli della relazione per la quale è richiesta la segretezza.

*(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 18,37).*

*(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 18,53).*

**GUINDANI.** Passerò ora ad un breve capitolo in cui parlerò di alcuni indicatori quantitativi che credo siano di interesse della Commissione relativamente ai volumi di servizi forniti, agli investimenti realizzati e ai costi da noi riaddebitati all'amministrazione per i servizi resi.



PRESIDENTE. Vorrei sapere se sono remunerativi.

GUINDANI. No.

PRESIDENTE. Lei ha risposto in modo perentorio: non è stato un «no» semplice, ma con procedura rafforzata!

GUINDANI. Ho voluto dare una risposta sintetica, però è «no» per sistema.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Anche nella concessione è ricompreso l'onere degli obblighi che dovete rispettare e, quindi, è chiaro che questi servizi non possono essere remunerati. Non ci si aspetta da parte vostra un ricavo proprio perché chi vi dà la concessione pretende determinate prestazioni obbligatorie. Tutto ciò mi pare abbastanza normale; mi sarei meravigliato se ci fosse stato un guadagno.

GUINDANI. Lascerei rispondere alla dottoressa Martinelli sul tema della concessione.

PRESIDENTE. Allora, magari potrebbe integrarlo, comparandolo con il tipo di regime che prevedono altri Paesi. Potrebbe essere interessante. Finisca la sua parte in modo che poi continuiamo con le domande.

GUINDANI. Se possibile vorrei rispondere immediatamente.

Do una risposta di principio. Non è aspettativa, né ambizione di Vodafone Italia – e penso di poter parlare anche a nome di Asstel, di cui sono Presidente – marginare, cioè avere margini di profitto. Non è assolutamente nostro interesse. Il nostro interesse, espresso in tutte le sedi – e sarà ribadito tra poco – è quello di ottenere il ristoro totale dei costi operativi, degli investimenti e del costo del capitale. In altre parole, il nostro obiettivo è solo il pareggio.

PRESIDENTE. Che nel listino attuale non c'è.

GUINDANI. Nel listino del 2001 sostanzialmente c'era.

Nel canone che dovrà essere definito vi è un tema aperto, perché ci risulta che il Ministero della giustizia abbia messo in dubbio che le aziende abbiano buon diritto a vedersi riconosciuto il costo degli investimenti, ovvero l'ammortamento degli investimenti, posizione che non possiamo in nessun modo accettare.

Espongo ora il volume dei servizi forniti da Vodafone Italia. Nel testo che verrà consegnato sono indicati analiticamente tutti i dati in questione, relativamente all'interrogazione, alla documentazione integrale, all'intercettazione, al totale delle attività. Per sintesi, vorrei soltanto citare pochi numeri.

Nell'anno 2002, ovvero cinque anni da oggi, abbiamo fornito 229.000 prestazioni. Nell'anno 2006, che per noi si è chiuso il 31 marzo 2006, abbiamo fornito 197.000 prestazioni. Potete, quindi, capire che non vi è stato un vero incremento, ma vi è stato all'interno un grande cambiamento in termini di quali prestazioni vengono richieste. Le interrogazioni anagrafiche si sono molto ridotte, mentre le intercettazioni e le localizzazioni sono aumentate da 15.000 nell'anno che per noi si è concluso il 31 marzo 2002, a 44.000 nell'anno che si è concluso il 31 marzo 2006. Vi è stato in questo caso un aumento di quasi tre volte in termini di volumi.

Per quanto riguarda gli investimenti, la nostra azienda, nel periodo 2000-2006, ha investito oltre 17 milioni di euro. Questi investimenti si sono concentrati in particolare negli anni 2003 e 2004, in cui è stata adeguata la capacità alle richieste che in quegli anni stavano crescendo, mentre negli anni successivi gli investimenti sono stati di importo minore, nell'ordine dei 2-3 milioni di euro all'anno.

Quanto al fatturato, ovvero alle richieste di rimborso dei costi, le prestazioni erogate vengono remunerate in base al listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni dell'aprile 2001, che è tutt'ora in vigore, nelle more – va detto – dell'adozione dei provvedimenti, repertorio e canone, richiesti dal codice delle comunicazioni elettroniche, nonostante – ci duole dire – la scadenza prevista per la loro adozione fosse il marzo 2004.

Tale listino prevede per Vodafone tre tipologie di tariffe. Un primo listino, riguardante il passato, concernente le prestazioni erogate prima dell'entrata in vigore del listino stesso, ovvero prima del 31 dicembre 2001; un secondo listino, per il cosiddetto futuro (all'epoca), concerne le prestazioni rese nel periodo 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2004; infine, un listino basato sui puri costi operativi, applicabile dal 1° gennaio 2005 e tuttora in vigore.

Il listino 2001 si era fondato sul principio, riteniamo corretto, del ristoro del costo pieno, comprensivo, quindi, degli investimenti effettuati per finalità di sicurezza. La consistente riduzione delle tariffe – di cui parlerò tra poco – che opera a partire dal 1° gennaio 2005, è stata introdotta sull'assunto che gli investimenti effettuati negli anni precedenti fossero, a quella data, già stati completamente ammortizzati.

Desidero fornire alcune cifre. Come ho detto, nell'anno 2006 la numerica delle prestazioni è stata complessivamente uguale alla numerica delle prestazioni del 2002, con un forte aumento, però, delle intercettazioni. Quello che non credo sia noto è che Vodafone Italia ha riaddebitato, nell'esercizio fiscale 2006, 7 milioni di euro alle autorità. Nell'anno 2002 riaddebitava 25 milioni di euro.

In altre parole, penso sia degno di nota il fatto che, mentre da un lato notizie di stampa riportano costi elevati e in crescita per i servizi forniti dalle società di telecomunicazioni per motivi di giustizia, questo tipo di impressione non risponde alla realtà dei fatti per Vodafone Italia e, devo presumere, anche per gli altri operatori di telecomunicazioni. Il motivo per cui vi è stata questa forte riduzione di costi riaddebitati è quello

che ho esposto in precedenza: un listino composto con tre assunti diversi. Il terzo passo era previsto dal 1° gennaio 2005, quando si presupponeva il completo ammortamento degli impianti; ciò poteva essere corretto all'epoca, ma non lo è più oggi, perché gli impianti devono essere sostituiti quando la loro vita utile viene meno.

Oggi, quindi, siamo in una situazione insoddisfacente di ristoro dei soli costi operativi, fortemente più bassi che in passato, ma dovendo assolvere agli obblighi a cui siamo soggetti dobbiamo continuare a investire. Vi è quindi un primo problema, che diventa ancora più rilevante con l'impostazione che è stata data al concetto di canone.

In tale situazione è urgente procedere alla definizione del nuovo repertorio e del contestuale provvedimento per il cosiddetto canone per il ristoro dei costi, com'è stato ripetutamente sollecitato da Asstel e da Vodafone ai Dicasteri di competenza. In particolare, la definizione del canone annuale deve basarsi, in coerenza con la natura obbligatoria e non imposta di dette prestazioni e con la stessa logica di formazione già applicata al listino del 2001, a tutte le seguenti voci: costi amministrativi, ovvero del personale più costi generali; costi gestionali, ovvero, per esempio, costi di manutenzione; quote annue d'investimento per la parte di ammortamenti; costo del capitale investito.

Al riguardo, in particolare sull'inclusione nel canone dei costi di investimento, si sono registrati orientamenti divergenti da parte del Ministero della Giustizia, che riteniamo, però, essere in contrasto con un principio di salvaguardia dell'equilibrio economico delle imprese e con le norme applicabili. A tale riguardo Asstel ha trasmesso ai Ministri competenti un parere a sostegno della tesi da me qui affermata, a firma dei professori Sabino Cassese e Pellegrino Capaldo.

Il canone è certamente un'opportunità di semplificazione per amministrazioni e aziende, perché stabilisce il principio di un unico centro di pagamento, un'unica soluzione di pagamento e la razionalizzazione della spesa. Ma questo concetto deve necessariamente riflettere una previsione quantitativa e qualitativa, condivisa e programmata con i Ministeri competenti, delle prestazioni che si attende saranno erogate.

Tale previsione consentirebbe un controllo preventivo della spesa per il bilancio dello Stato, una previsione programmata delle attività degli operatori, funzionale alle richieste che verranno ricevute e solo come estrema *ratio* dovrebbe accompagnarsi ad un meccanismo di conguaglio o compensazione *ex post*, che agisca esclusivamente sulle differenze tra prestazioni programmate e prestazioni effettivamente erogate.

Vengo, dunque, alle conclusioni del mio intervento. Da quanto illustrato, credo, emerge l'attenzione che Vodafone riserva alle attività correlate alle prestazioni erogate per finalità di giustizia. Siamo certi che la sicurezza delle comunicazioni possa e debba essere sempre incrementata, tenendo conto da un lato dell'evoluzione tecnologica e dall'altro della criticità del fattore umano. In questo senso siamo convinti della necessità di una collaborazione istituzionale tra tutte le autorità coinvolte e gli stessi gestori, per aumentare le garanzie dell'intero sistema. Anche per questo

auspichiamo un maggiore ascolto delle esigenze degli operatori del settore, ben testimoniato da questa audizione parlamentare, di cui ancora vi ringraziamo.

L'evoluzione tecnologica richiede, per attività di questo tipo, continue innovazioni e conseguenti investimenti, che non possono, però, gravare sugli equilibri economici di un'impresa privata. Né, d'altra parte, le aziende intendono trarre profitti da questa attività. Vorrei ribadire ancora che i costi a cui ci riferiamo sono esclusivamente destinati alla fornitura delle prestazioni obbligatorie ai fini di giustizia.

In conclusione, una fondamentale esigenza che segnaliamo anche in questa sede è quella di garantire al più presto un quadro giuridico ed operativo certo e coerente alle prestazioni obbligatorie. È quindi necessaria un'armonizzazione degli interventi legislativi e di fonte secondaria su tutta la materia al fine di comporre gli interessi delle attività e delle autorità di giustizia e di tutela della riservatezza delle stesse imprese. Vanno, pertanto, individuate trasparenti condizioni di ristoro dei costi per un rapporto Stato-aziende che coniughi le esigenze dell'uno e l'equilibrio economico delle altre.

A questo riguardo, consentitemi di ribadire l'importanza della contestuale adozione dei due provvedimenti previsti dal codice delle comunicazioni: il repertorio, ovvero il provvedimento di disciplina delle prestazioni di giustizia, e il provvedimento relativo ai criteri di definizione del canone annuale, che auspico avvengano entrambi nel pieno rispetto delle garanzie di partecipazione degli operatori destinatari.

In questa sede desidero porre l'accento sulla circostanza che nell'ambito dell'adottando repertorio ad ogni nuova prestazione, ad ogni modifica dei parametri di qualità del servizio, corrisponderà un adeguamento dei sistemi di tutti gli operatori. D'altra parte, tendo a sottolineare la potenziale pericolosità di un criterio forfetario di remunerazione, che non tenga quindi conto del numero, della tipologia e della qualità dei servizi richiesti. Non possiamo dimenticare, infatti, di essere tra i primi Paesi al mondo per numero di prestazioni richieste.

Signor Presidente, onorevoli commissari, spero che quanto appena esposto in questa sede possa aver chiarito i termini della nostra collaborazione che, assicuro, si fonda sulla piena trasparenza e sul rispetto del dettato costituzionale delle leggi e di tutto l'ordinamento.

**PRESIDENTE.** Prima di cedere la parola alla dottoressa Martinelli per integrare la risposta al quesito posto dal senatore Casson, chiedo ai colleghi se hanno ulteriori quesiti da porre in modo che gli auditi possano rispondere contestualmente a tutte le domande.

**CASSON (Ulivo).** Non so se i dati che intendo richiedervi sono già in vostro possesso, in caso contrario ce li potrete inviare successivamente con una nota. Un aspetto che ci interessa conoscere, al fine di avere una panoramica completa sotto il profilo economico, riguarda i costi anno per anno per tipo di investimento, sia per il servizio che per la riser-

vatezza e la sicurezza, nonché i dati di bilancio relativi alle entrate e ai profitti.

Ultima questione. In chiusura di intervento ha affermato che siamo tra i primi al mondo per numero di servizi richiesti in questo campo. Se davvero disponete dei dati riferiti ad altri Paesi vi saremmo grati se ce li forniste al fine di completare l'informazione.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Poiché stamattina abbiamo sentito che anche in altri Paesi vi sono intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria ed altre disposte direttamente dalla polizia giudiziaria – ogni Paese del resto ha la sua normativa al riguardo –, volevo sapere se la considerazione da lei svolta poc'anzi si riferisce esclusivamente alle intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria o a tutte le intercettazioni, cioè anche a quelle disposte dalla polizia nei Paesi in cui ciò è consentito.

PRESIDENTE. Dottor Guindani, le vorrei ricordare che qualora non avesse a disposizione tutti i dati potrà far pervenire le informazioni alla Commissione successivamente. Allo stesso modo, qualora abbia necessità di comparare documenti che non ha con sé potrà farlo con comodo e poi farci pervenire i risultati.

GUINDANI. Per quanto riguarda gli investimenti da noi sostenuti, il documento in questo momento disponibile riguarda tre voci di investimento: gli investimenti in *hardware*, in *software* e in sviluppi *software*. L'importo di 17 milioni di euro di cui parlavo si compone di 11 milioni di euro per *hardware*, 2 milioni e mezzo per *software* e altri 3 milioni e mezzo per sviluppi *software*. In questo momento non dispongo degli importi relativi ai costi operativi dettagliati per natura, mentre dispongo dei costi operativi e del dato degli investimenti complessivamente addebitato che è equivalente al dato di fatturato, nel rispetto del principio prima menzionato: fatturato uguale ristoro di costi sostenuti. L'importo complessivo nel periodo 1999-2006 è pari a 135 milioni di euro. Con l'occasione faccio presente che di questo importo Vodafone ha incassato solo 110 milioni di euro e quindi 25 milioni di euro non sono ancora stati da noi incassati.

Devo ritenere che la sua domanda auspicasse un livello di dettaglio maggiore rispetto a quello che ho indicato.

CASSON (*Ulivo*). Sì, ma non esageratamente. Riferito ad anno per anno, con particolare riguardo ai costi per le sale, il personale, l'addestramento e la sicurezza. Se anche successivamente potesse farci pervenire questa nota la Commissione gliene sarà grata.

GUINDANI. Non è un problema farla pervenire perché disponiamo di una contabilità analitica per natura di costo, che concorre a fornire i resoconti necessari a supporto delle nostre rifatturazioni. Quindi vi forniremo senz'altro questa informazione così come il confronto complessivo per quanto riguarda ciò che è noto alla nostra azienda relativamente ai volumi

delle prestazioni a fini di giustizia richieste in altri Paesi. Ovviamente non abbiamo la presunzione che i dati in nostro possesso siano ufficiali.

CASSON (*Ulivo*). Circa l'ultima affermazione, vorrei che aveste cura di precisare – se siete in possesso di tali informazioni – se riguardano intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria. Infatti, nei Paesi dove l'autorità giudiziaria incide per il 30 per cento del volume globale di questo tipo di servizi è ovvio che i dati non sono omogenei e quindi comparabili. Se disponete di questa informazione preliminare vi preghiamo di fornircela ai fini di una completezza dei dati a nostra disposizione.

GUINDANI. Vi forniremo senz'altro le informazioni in nostro possesso. In ogni caso tengo a fare un commento, dal momento che ho constatato che questa mia affermazione ha sollevato il suo interesse. Da parte nostra non c'è né esplicitamente né implicitamente alcuna critica sottintesa ai volumi di prestazioni richieste ai fini di giustizia. La mia era semplicemente un'osservazione per rendere chiaro i volumi di attività e gli sforzi aziendali richiesti alle imprese. Queste attività possono essere svolte con i livelli di qualità giustamente richiesti solo se possono basarsi su un equilibrio economico.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Dal momento che l'Italia è un crocevia per il traffico della droga e quindi svolge questa attività anche a vantaggio di altri Paesi, che di conseguenza realizzano un risparmio, forse dovremmo chiedere un contributo agli altri Stati.

PRESIDENTE. Tornando alla nota critica che le era sembrato di cogliere nella domanda del senatore Casson, non si tratta di un atteggiamento critico riferito alle affermazioni da lei fatte, ma piuttosto di un atteggiamento di criticità che è nell'aria, a volte raccolto dalla Commissione. Del resto, nell'ambito di una indagine conoscitiva, è giusto cercare di dare risposta a una serie di problematiche attraverso dati certi. Spesso, infatti, alcuni elementi di criticità hanno un carattere aleatorio.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). L'altra considerazione si fonda sulla consapevolezza che tale aspetto rappresenta soltanto una parte minima delle spese di giustizia per le intercettazioni, dal momento che la maggior parte dei costi riguarda il noleggio delle apparecchiature. Anzi, sarebbe auspicabile che, in quanto società impegnate nella ricerca, forniste suggerimenti allo Stato italiano al fine di creare un risparmio su tali spese. Sembra, infatti, che queste apparecchiature subiscano un deterioramento continuo e che quindi non sia conveniente comprarle. È possibile, però, che a voi risulti qualcosa di diverso, data la vostra esperienza che non è ristretta solo all'Italia ma si allarga ad altri Stati. Sarebbe quindi utile conoscere se anche lì avviene il noleggio delle apparecchiature oppure se questo servizio viene fornito direttamente dalle società concessionarie delle comunicazioni.

*GUINDANI.* Al momento non sono in grado di dare una risposta alla sua domanda, senatore D'Ambrosio, ma colgo la sua sollecitazione e dunque mi riservo di fornire una risposta più puntuale successivamente all'attivazione del nostro ufficio acquisti sia in Italia sia a livello del Gruppo Vodafone. Devo ritenere che queste apparecchiature abbiano un mercato anche in altri Paesi. Qualora la Commissione, informalmente e senza responsabilità da parte nostra, volesse creare un contatto con la nostra azienda affinché, tramite i nostri canali, possiate avere informazioni utili per procedere all'acquisto da fornitori diversi e a condizioni che valuterete sul mercato internazionale, la mia disponibilità come azienda in Italia e tramite i nostri canali esteri è totale. Certo, poi dovremo verificare di essere effettivamente in grado di fare ciò, ma la disponibilità c'è. Resto pertanto a vostra disposizione qualora vogliate attivare questo canale informatico.

*PRESIDENTE.* Visto che si parla di trattative singole che di solito gestiscono le procure è giusto che restino tali. Noi ci limitiamo solo ad operare un'analisi.

*D'AMBROSIO (Ulivo).* È comunque di interesse generale sapere se anche negli altri Stati vi sono questi appalti.

*PRESIDENTE.* Do ora la parola alla dottoressa Bianca Maria Martinelli.

*MARTINELLI.* Signor Presidente, vorrei fare alcune precisazioni. Nella concessione per il servizio radiomobile di comunicazione con il sistema GSM tra Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e Omnitel Pronto Italia Spa (la nostra azienda allora aveva questa denominazione), approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1995, in realtà, non vi erano riferimenti specifici alle attività di erogazione di prestazioni obbligatorie a carico della società concessionaria.

Noi abbiamo offerto le attività correlate alle prestazioni obbligatorie in virtù delle norme generali che si applicavano alle attività del concessionario contenute nel codice di procedura penale, nonché nell'articolo 650 del codice penale che impone appunto l'osservanza di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti adottati per «ragioni di giustizia e di sicurezza pubblica e ordine pubblico».

La prima disciplina è stata definita, come ben sapete, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, quindi ben tre anni dopo il rilascio della nostra concessione. Fu introdotta per tutti i concessionari e i servizi autorizzati la disciplina delle prestazioni obbligatorie all'articolo 7, comma 13, che demandava ad un «listino» approvato dai Ministeri delle comunicazioni e della giustizia, su proposta dello stesso organismo di telecomunicazioni, il tariffario dei singoli servizi.

Abbiamo iniziato ad erogare le nostre prestazioni nel 1997, in quanto i primi due anni sono stati di adeguamento dei nostri sistemi e, come sapete, il primo listino è stato approvato soltanto nel 2001. Ciò ha dato origine, dal 1997 al 2001, ad un sistema di fatturazione – sulla base dei dati che sono stati definitivamente approvati con il listino del 2001 – da parte delle aziende. Per quanto riguarda la valorizzazione di alcune delle componenti economiche relative alla fatturazione dei nostri servizi, sono ancora in corso elementi di contenzioso con alcune procure circa i sistemi di rifatturazione che sono stati definiti successivamente.

Riprendendo quanto detto dal dottor Guindani, questa esperienza che ha dato origine a contenziosi non deve essere ripetuta. Già oggi, rispetto a quanto previsto dalla legge finanziaria, ovvero la definizione di un repertorio e del canone (che doveva appunto avvenire nel 2004), abbiamo accumulato due anni di ritardo per la ridefinizione del repertorio e del canone medesimi. Pertanto, la sollecitazione che veniva circa la necessità di una tempestiva definizione sia del repertorio, e quindi della natura dei servizi richiesti, sia del canone per il ristoro dei costi, certamente può prevenire l'ulteriore formazione di un contenzioso *ex post*.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Guindani, tutto il *management* della Vodafone Italia e i colleghi che sono intervenuti e dichiaro concluse le audizioni odierne.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 19,20.*







Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 10

*N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLE  
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE**

25<sup>a</sup> seduta: giovedì 14 settembre 2006

Presidenza del presidente SALVI

## INDICE

### Audizione di esperti

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 313, 316, 320 e <i>passim</i>	* DE MICHELE . . . . .	Pag. 313, 314, 315 e <i>passim</i>
CASSON ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	314, 324, 325 e <i>passim</i>	* BORRELLI . . . . .	316, 317, 325 e <i>passim</i>
D'AMBROSIO ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	325		
* MANZIONE ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	314, 315, 316 e <i>passim</i>		

---

***N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.***

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

*Intervengono l'avvocato Antonio De Michele, del Consiglio Nazionale Forense e il dottor Francesco Saverio Borrelli, capo ufficio indagini della F.I.G.C.*

*I lavori hanno inizio alle ore 9,45.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### **Audizione di esperti**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Comunico altresì che della procedura informativa sarà redatto in via sperimentale il resoconto stenografico.

È oggi in programma l'audizione di esperti. Sarà svolta per prima l'audizione dell'avvocato Antonio De Michele, che saluto e ringrazio per la sua presenza, pregandolo di illustrare brevemente la posizione del Consiglio ed il suo giudizio sulle ipotesi di intervento legislativo in materia di intercettazione.

*DE MICHELE.* Signor Presidente, innanzitutto porgo alla Commissione i saluti del presidente Alpa e dell'intero Consiglio nazionale forense, ringraziandola per la considerazione dimostrata e per l'invito.

Il Consiglio nazionale forense non può tuttavia fornire un significativo contributo alla questione. Ci siamo occupati delle problematiche connesse alle intercettazioni per quanto concerne il contrasto che vi è tra *privacy* e dritto di cronaca e abbiamo allertato gli ordini territoriali invitandoli a monitorare i rispettivi territori e a far conoscere al Consiglio nazionale quali siano gli aspetti più importanti, le peculiarità della questione. Fino ad ora però non abbiamo avuto dei riscontri se non dei *pour parler* estremamente vaghi e generici, legati più che altro alle ultime evenienze che hanno portato alla ribalta delle cronache le vicende giudiziarie.

Abbiamo affrontato il problema dal punto di vista disciplinare – ritenendo l'irrelevanza del fatto – con riferimento all'articolo 114 del codice di procedura penale, laddove un avvocato aveva ritenuto lecito produrre in giudizio gli atti di un procedimento penale per il quale era stato emesso

l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ma il destinatario di queste notizie non aveva ancora assunto la qualità di imputato. Abbiamo ritenuto che non fosse disciplinarmente rilevante e abbiamo prosciolto il collega che invece in primo grado era stato censurato.

Oltre a questo non credo di poter aggiungere molto; vorrei solo ribadire che ci siamo preoccupati, allertando gli ordini territoriali per un monitoraggio del fenomeno sul territorio.

CASSON (*Ulivo*). Dato che soltanto ieri abbiamo avuto occasione di parlare del nuovo disegno di legge di fonte governativa in materia di intercettazioni, vorrei chiederle se avete avuto modo, come categoria professionale, di visionarlo e discuterlo e dunque se può sottoporci le sue osservazioni.

DE MICHELE. Non abbiamo ancora avuto contezza di tale progetto quindi non abbiamo affrontato la discussione. In questo momento, più che altro possiamo formulare degli auspici, come quello di dare rilevanza al ruolo del difensore, dell'avvocato, nel momento in cui vengono effettuate o vengono autorizzate intercettazioni che possono riguardare colleghi.

Auspicheremmo che venissero messe in atto le stesse garanzie che operano allorché un avvocato è destinatario di un ordine di perquisizione: in quel caso viene avvertito l'ordine territoriale e, se lo si ritiene necessario, viene inviato un collega componente del Consiglio dell'Ordine ad assistere all'adempimento. Se questa garanzia potesse essere estesa, anche se non so come possa essere fatto tecnicamente, all'ipotesi di intercettazioni che riguardano gli avvocati ciò sarebbe gradito da tutti gli appartenenti alla categoria.

MANZIONE (*Ulivo*). Vorrei chiedere all'avvocato De Michele una considerazione su una delle motivazioni che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge al quale faceva riferimento il collega Casson. Tale disegno di legge, pur essendo stato approvato in Consiglio dei ministri ad agosto, ancora non è stato formalmente divulgato (nel senso che come testo è reperibile per il momento solo su *Internet*).

È chiaro che questa attenzione nasce, come ha già detto lei, dagli avvenimenti recenti e la tentazione più semplice è quella di cercare di incidere sull'atto finale di una catena abbastanza complessa. Rispetto a questi avvenimenti, però, o si interviene complessivamente su tutto il percorso che è previsto dalla legge, dal momento in cui è concessa l'autorizzazione all'intercettazione al momento in cui questa viene eseguita, utilizzata, depositata e quant'altro, oppure, per evitare che ci possano essere delle pubblicazioni arbitrarie si può intervenire sul soggetto finale, cioè sul giornalista che provvede a pubblicare la notizia. Il giornalista, però, riesce sempre ad essere coperto da quel diritto di cronaca e di informazione che comunque ha una valenza costituzionale, come tutti sappiamo.

È evidente che, all'interno della ricostruzione di questa trafila che porta poi eventualmente alla pubblicazione arbitraria, è presente anche

l'avvocato. Ieri il Procuratore nazionale antimafia, fra le tante cose che ha detto anche con riferimento al disegno di legge che potremmo definire «Mastella» per intenderci meglio, faceva riferimento proprio ai soggetti che teoricamente sono portatori di queste notizie sensibili che dovrebbero rimanere riservate e invece non sono. A monte di tutto il ragionamento vi è la considerazione che quando vengono eseguite delle intercettazioni telefoniche di conversazioni private è evidente che c'è sempre un interlocutore, molto spesso neutro, indifferente o estraneo all'attività penale che però, inevitabilmente, diventa anch'egli soggetto di questa operazione. Così come molto spesso vengono inserite nei verbali delle registrazioni anche elementi o frasi che sono totalmente estranei al percorso fisiologico che è quello di raccogliere elementi a sostegno di un'ipotesi accusatoria.

Allora, all'interno di questo doppio percorso – che prevede una strada più complessa, ovvero cercare di regolamentare le varie scansioni per fare in modo che ci sia una responsabilizzazione di tutti i soggetti, ed una abbastanza più semplice, incrementare magari la pena, aumentare le responsabilità dell'ultimo soggetto – è evidente che occorre il contributo di tutti coloro che partecipano alla formazione di situazioni come questa, fra i quali vi sono gli avvocati.

In tale logica ecco perché ritengo che forse il Consiglio nazionale forense potrebbe mettere in campo un'iniziativa proprio all'interno di questa necessità di regolamentare le varie scansioni, i vari passaggi poichè siamo ancora in tempo per farlo (a quanto mi risulta, il cosiddetto disegno di legge Mastella non è stato ancora assegnato a meno che ciò non sia avvenuto nelle ultime ore). Infatti, secondo me, è più giusto ragionare sull'intera trafila e non incidere sul destinatario finale che è il giornalista, prima che la cosa venga portata all'attenzione del grande pubblico. Se ritiene di poter svolgere una riflessione su questo punto gliene sarei grato.

*DE MICHELE.* Ringrazio il senatore Manzione per queste parole. In effetti intendiamo collaborare, dare il nostro apporto. Siamo rimasti dispiaciuti, lo dico a chiare lettere, allorché non vi è stato quel minimo di concertazione, anche con riferimento alle ultime vicende che ci hanno toccato.

MANZIONE (*Ulivo*). Si riferisce al decreto Bersani?

*DE MICHELE.* Certamente. Io impegnerò la commissione che tratta di affari penali, presieduta dall'avvocato Cricri, di cui il presidente emerito professor Conso è co-presidente, ad affrontare tali tematiche. Già per altri aspetti tale commissione ha ritenuto di dare al Ministro un contributo, che però non sappiamo come sia stato valutato, per cercare di accelerare i tempi dei processi penali. Fanno parte della commissione il presidente Conso, il professor Delfino Siracusano, quindi luminari del diritto penale e sostanziale nazionale. Abbiamo fornito degli *input*, non di più, ma non abbiamo ricevuto, fino ad ora, alcuna risposta.

Siamo pronti ad offrire un ulteriore contributo; sarebbe auspicabile che questo nostro contributo venisse sottoposto quantomeno ad un confronto da cui credo guadagneremmo tutti. Possiamo mettere a disposizione le nostre energie che non sono di poco conto: abbiamo delle menti che collaborano con il Consiglio nazionale forense nella commissione affari penali- il presidente Conso, il professor Delfino Siracusano, il professor Ricci, il professor Padovani – che possono essere produttive e foriere di eventi favorevoli per tutti.

MANZIONE (*Ulivo*). Speriamo che tanti luminari sappiano portare un pò di luce, ce lo auguriamo.

DE MICHELE. Forse bisogna aggiungere un po' di pragmatismo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'avvocato De Michele. La nostra Commissione sarà ben lieta di questo confronto e del contributo importante che può venire dall'avvocatura.

Sarà svolta ora l'audizione, l'ultima nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, del dottor Francesco Saverio Borrelli che saluto e ringrazio molto per aver accolto il nostro invito. Naturalmente la sua convocazione è legata alle sue attuali funzioni, se queste sono ancora attuali, cioè se non si è esaurito quel processo.

BORRELLI. Sono attuali perché la nomina secondo lo statuto della F.I.G.C. dovrebbe durare quattro anni. Sarà da vedere poi se venendo meno ad un certo punto, tosto o tardi, il commissario straordinario che mi ha nominato, non sia forse più corretto e opportuno da parte mia mettere a disposizione la carica.

PRESIDENTE. Non si è trattato quindi di una nomina *ad hoc*.

BORRELLI. L'ufficio indagine è un ufficio permanente della struttura.

PRESIDENTE. Dottor Borrelli, ore lei è a capo dell'ufficio indagine della F.I.G.C. ma naturalmente la nostra Commissione intende usufruire di tutta la sua vasta competenza e preparazione.

Nel corso delle audizioni finora svolte, abbiamo sempre seguito una procedura: l'audito svolge un'esposizione introduttiva, naturalmente partendo dalle questioni che ritiene utile fornire alla Commissione, e successivamente i commissari rivolgono delle domande, chiedono chiarimenti e approfondimenti. Le cedo quindi la parola per una esposizione introduttiva.

*BORRELLI.* Le considerazioni introduttive riguardano la vicenda di cui mi sono occupato fino a qualche settimana fa e, in particolare, la ricezione e l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche nell'ambito della giustizia calcistica.

Devo dire che sul problema della utilizzabilità delle intercettazioni in sede disciplinare sportiva si sono avute diverse pronunzie della commissione disciplinare, della commissione di appello federale e della corte federale, che sono gli organi collegiali della giustizia calcistica, che hanno risposto affermativamente. Infatti, come è facile immaginare, gli indagati e i difensori degli indagati hanno immediatamente sollevato questione circa la utilizzabilità in sede disciplinare di intercettazioni che hanno la loro giustificazione e la loro finalità nell'ambito del processo penale. Ricordo infatti che l'articolo 270 del codice di procedura penale stabilisce che in linea di massima non sono utilizzabili le intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nell'ambito del quale sono state disposte, salvo casi particolarissimi. Questa disposizione del codice di procedura penale è stata ritenuta dalla giustizia calcistica non ostativa alla utilizzazione delle intercettazioni. Naturalmente, faccio riferimento al testo vigente del codice di procedura penale, non al testo che potrà risultare dall'approvazione – se vi sarà – del disegno di legge governativo.

Si è detto che il divieto di utilizzazione in altri procedimenti, previsto dall'articolo 270, comma 1, opera soltanto in ambito processuale penale. Si è detto che deve presumersi la legittimità delle intercettazioni, ai sensi dell'articolo 268 del codice di procedura penale, e si è sottolineato – questo è molto importante – che la legge n. 401 del 1989, che ha previsto come reato quello che in ambito disciplinare si chiama illecito sportivo, cioè la frode sportiva (e i reati di scommesse clandestine), all'articolo 2, comma 3, consente al giudice disciplinare di attingere atti dal procedimento penale, fermo restando, come stabilito dalla legge citata, l'eventuale divieto di pubblicazione.

Si è sottolineato, sempre nell'ambito della giurisprudenza dei giudici collegiali federali che citavo poco fa, che l'ordinamento sportivo ha una propria autonomia e che sul punto la legge n. 280 del 2003 esplicitamente sancisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento generale. Si è evidenziato ancora che gli articoli 21 e 27 del decreto legislativo n. 196 del 2003 sulla protezione dei dati personali consentono il trattamento dei dati giudiziari da parte di soggetti privati o pubblici, se questa utilizzazione è autorizzata da espresse disposizioni di legge. Si afferma che questa interpretazione favorevole all'utilizzabilità sia stata condivisa dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, il codice della giustizia sportiva all'articolo 36, comma 1, consente tutti i mezzi di accertamento legale ritenuti opportuni. All'utilizzazione, secondo una pronunzia della commissione di appello federale del luglio scorso, non ostano né l'articolo 15 della Costituzione, né, per le stesse ragioni, l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.



Per di più – qui passiamo dalla giustificazione teorica alla considerazione in fatto – si dice che, almeno nei procedimenti nei quali il problema è sorto, le intercettazioni non vengono in questione in quanto tali, come prova in sé degli addebiti, dal momento che gli indagati, i deferiti non ne hanno contestato la rispondenza alla realtà, non hanno contestato in sostanza la paternità delle voci e delle frasi che risultavano dalle intercettazioni. Al contrario, essi hanno addirittura invitato i giudicanti ad ascoltare attentamente queste intercettazioni per rendersi conto, anche dal tono della voce e dal contesto in generale, di quali fossero le reali intenzioni di coloro che parlavano. Ciò naturalmente allo scopo di sminuire e attenuare quello che poteva essere il contenuto e il valore accusatorio di queste dichiarazioni; spesso è stato detto che si tratta di dichiarazioni fatte per spirito guascone, per vanteria, per millanteria e via dicendo. Ripeto, siamo scesi a considerare in fatto il problema dell'utilizzazione, quindi, il problema di una constatazione di fatto che in qualche modo taglia fuori tutte le considerazioni teoriche che si facevano prima, perché il contenuto delle intercettazioni non è stato contestato come tale.

Credo che queste argomentazioni del giudice sportivo possano essere condivise. Vorrei sottolineare in particolare che (lasciando tra parentesi la constatazione che le intercettazioni, e non solo le intercettazioni, ma ben tre informative dei Carabinieri all'autorità giudiziaria di Napoli erano state già pubblicate da «L'Espresso» in due volumi, il libro nero e il libro rosso allegati a numeri del mese di maggio 2006, quindi ben prima che avvenisse il deferimento al giudice sportivo) questo materiale è stato acquisito regolarmente, alla luce del sole, dall'ufficio indagini con trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria, prima di Torino e poi di Napoli, di parte degli atti di cui disponevano, in particolare di queste tre informative dei Carabinieri, corredate poi da un invio delle intercettazioni, delle trascrizioni delle intercettazioni vere e proprie e da un interessante documento multimediale che abbiamo ascoltato più volte nel corso delle indagini. Essi sono stati trasmessi regolarmente con lettere di richiesta e di trasmissione di cui ho qui le copie. Queste richieste e trasmissione trovavano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2, comma 3, della legge 401 del 1989 che ho citato prima.

Volendo sottilizzare, volendo essere – oserei dire – bizantinamente cavillosi, si potrebbe dire che la legge n. 401 del 1989 prevede questa richiesta e questa trasmissione di atti con riferimento alla frode sportiva, cioè a quello che nel linguaggio del codice della giustizia sportiva si chiama illecito sportivo, vale a dire l'alterazione o il tentativo di alterazione di quello che sarebbe il normale risultato di partite di calcio. Io credo che in realtà questa norma, sebbene sia posta immediatamente dopo l'articolo che sanziona la frode sportiva, sia espressione di un principio estensibile anche al di fuori del caso specifico della frode sportiva.

In linea generale, credo che i due principi, quello del collegamento tra l'ordinamento generale e l'ordinamento settoriale e il principio dell'autonomia reciproca di questi due ordinamenti (che non sono in contrasto tra di loro, ma combinati tra di loro), possono dar luogo all'intercomunica-

zione dei contenuti delle indagini dei rispettivi mondi e contemporaneamente alla distinzione della disciplina dell'effettiva utilizzazione e trattamento di questi dati.

Qualche problema può sorgere in tema di pubblicazione. Dicevo poc'anzi che la legge n. 401 del 1989 fa salvo il divieto di pubblicazione qualora i dati provenienti dall'autorità giudiziaria siano ancora soggetti a tale divieto. Poiché i tempi dei meccanismi processuali ordinari e del meccanismo processuale sportivo possono non coincidere (di regola non coincidono, perché la giustizia sportiva è, o tende ad essere, estremamente più rapida rispetto alla giustizia ordinaria), si può creare una sfasatura. Cosa succede? Finché i dati delle intercettazioni vengono utilizzati ai fini del deferimento o ai fini della decisione emessa dal giudice sportivo, non siamo ancora in tema di pubblicazione, ma semplicemente in tema di utilizzazione. È vero però che, per prassi consolidata ormai da anni, le decisioni dei giudici sportivi vengono immediatamente pubblicate su Internet. Ecco allora che automaticamente si ha questa pubblicazione. Questo certamente può essere un inconveniente; può essere addirittura in contrasto con quanto stabilisce la legge. Però credo che in sede disciplinare sportiva, quindi in sede di ordinamento settoriale, sia possibile rimediare, prevedendo che in determinati casi, con provvedimento motivato del collegio giudicante, si inibisca la pubblicazione su Internet della motivazione della decisione, o di alcune parti di essa, pubblicando peraltro ugualmente il dispositivo e le parti che non mettono in questione le intercettazioni. Credo che in questo modo si salverebbero capra e cavoli, se mi è permessa questa espressione del linguaggio corrente. Naturalmente rimane fermo il diritto delle parti del procedimento ad avere copia degli atti per i fini difensivi.

Una questione ulteriore potrebbe sorgere con la nuova legge in gestazione. Infatti, esaminando il disegno di legge governativo, in particolare quello che sarà presumibilmente il testo del nuovo articolo 270, notiamo che si prevede che alle intercettazioni trasmesse ad altre autorità si applichino gli articoli 268-*bis*, 268-*ter*, 268-*quater* e 268-*quinquies*. Tali articoli verranno introdotti se il disegno di legge sarà approvato in relazione alla separazione tra intercettazioni rilevanti e intercettazioni non rilevanti ai fini del processo, nonché all'eliminazione dei riferimenti a soggetti estranei al procedimento o a vicende e fatti che non interessano per il procedimento. Credo tuttavia che l'eventuale approvazione del nuovo testo dell'articolo 270 non dovrebbe cambiare la situazione di fondo e l'utilizzabilità in genere delle intercettazioni nel procedimento disciplinare, anche perché normalmente i dati provenienti dall'autorità giudiziaria ordinaria vengono forniti già trascritti e depurati delle parti che non interessano.

Sul problema delle intercettazioni in genere nella giustizia sportiva non ho molto altro da dire, se non sottolineare ancora una volta – come credo che i colleghi che fanno parte oggi di questa Commissione del Senato sappiano – che delle intercettazioni non è possibile fare a meno, perché determinate vicende, determinati fatti e determinati tipi di criminalità e di irregolarità dal punto di vista disciplinare e sportivo o si accertano in

presa diretta, sorprendendo le conversazioni degli interessati, o altrimenti è pressoché impossibile portarli alla luce.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Borrelli, per il suo contributo.

MANZIONE (*Ulivo*). Dottor Borrelli, lei ha svolto una relazione realmente esaustiva. A volte dobbiamo rivolgere dei complimenti a tutti gli auditi, perché ciò fa parte di una ritualità parlamentare; in questo caso, invece, devo veramente compiacermi del fatto che lei non ha omesso nessuno degli elementi di perplessità che, rispetto a quanto è successo, in qualche modo venivano evidenziati.

Per fortuna, la piega che ormai le vicende hanno preso – mi riferisco alla rinuncia da parte di quasi tutti i soggetti al ricorso alla giustizia amministrativa e quindi al riconoscimento implicito della validità dell'ordinamento sportivo quale unico riferimento per la soluzione di controversie di questo tipo – ci evita che alcune domande possano essere interpretate come volte a creare determinate condizioni. Possiamo dire di svolgere un ragionamento meramente accademico, che comunque è finalizzato alla nuova legge, in quanto ci serve a comprendere meglio in che modo possa essere creata questa interconnessione.

Lei, dottor Borrelli, ha svolto una relazione apparentemente scarna, ma in realtà corposissima, perché ha parlato di tutti i problemi fondamentali. Il primo problema fu introdotto dal decreto-legge poi convertito nella legge n. 280 del 2003 che, per risolvere un problema specifico (i ricorsi ai vari TAR pendenti in Italia, che avevano determinato il blocco del campionato e l'ammissione o la sospensione di una serie di provvedimenti nei confronti di molte squadre), decise di concedere una deroga alla Federazione italiana gioco calcio rispetto ai regolamenti, per poter ammettere in più tantissime altre squadre, e cercò di regolamentare i rapporti fra ordinamento statale e ordinamento sportivo. Ciò non dovrebbe mai avvenire per decreto-legge, perché parliamo di situazioni giuridicamente così complesse che meriterebbero un approfondimento maggiore; molto spesso, tuttavia, il legislatore utilizza l'occasione specifica per cercare di risolvere una serie di problemi. D'altra parte, questo riconoscimento espresso alla giustizia sportiva circa l'autonomia dell'ordinamento sportivo era la richiesta più forte che veniva fatta. È strano che il riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo avvenga attraverso il riconoscimento di una deroga alle norme che regolano l'ordinamento sportivo stesso. Questo sarebbe tutto da spiegare: mi chiedo come mai, se c'è l'autonomia, dal soggetto che in qualche modo incarna quell'ordinamento sportivo che pretende l'autonomia si chieda all'ordinamento statale una deroga per violare quelle regole. Ma ciò fa parte della storia di questa nostra Repubblica e ci interessa poco.

Quello che ci interessa invece – e veramente mi affido alla sua competenza, che lei ha di nuovo in maniera concreta rappresentato in quest'Aula nel corso della presente audizione – è affrontare e comprendere una serie di questioni. Non ci sono riverberi né sviluppi; stiamo svolgendo

un ragionamento e abbiamo bisogno di comprendere a tutto tondo – come diceva il presidente Salvi – quali siano, nella prospettiva della nuova legge, le situazioni che effettivamente si vanno a determinare.

Da quello che mi risulta siamo in presenza di un atto di archiviazione della procura della Repubblica di Torino del procedimento per frode sportiva nei confronti della Juventus. Dopo tale archiviazione la suddetta procura ha trasmesso alla Federazione italiana gioco calcio una serie di atti, ritenendo che benché non vi fossero elementi per una valutazione dal punto di vista della giustizia sostanziale, dell'illecito penale e quant'altro, potessero esservi comunque delle circostanze da prendere in considerazione. Questo è il primo dato di cui vorrei avere conferma da parte del dottor Borrelli tenuto conto che a volte le notizie che apprendiamo provengono dagli organi di stampa e quindi può darsi che le cose non siano andate proprio in questi termini.

Subito dopo vi è stata la pubblicazione su due allegati del settimanale «L'espresso» di una serie devastante di intercettazioni facenti parte di una indagine in corso presso la procura della Repubblica di Napoli. Aggiungo che quest'ultima non aveva ancora emesso neanche un avviso di garanzia, si era quindi ancora nella fase preliminare delle indagini nell'ambito della quale il magistrato aveva quindi bisogno di valutare gli elementi che erano stati acquisiti dalla polizia giudiziaria per decidere contro chi procedere e che cosa contestare. Tuttavia la pubblicazione sul suddetto settimanale di questi due corposi volumetti ha determinato una accelerazione anche di quel procedimento, tanto è vero che hanno avuto luogo le conferenze stampa della procura di Napoli e quant'altro. Questo era il secondo versante della questione.

Il terzo versante riguarda la procura della Repubblica di Roma dove sappiamo che era in corso un'altra indagine, non ricordo bene se legata soltanto alla società del figlio di Moggi o ad altro, mi sembra comunque che questi fossero i limiti, perlomeno quelli trapelati all'esterno.

Allora dottor Borrelli, la prima domanda che desidero rivolgere è la seguente: si è in presenza di tre fattispecie diverse, e nello specifico mi riferisco ad una archiviazione, ad un'istruttoria in corso, nell'ambito della quale la procura interessata ha messo a disposizione gli atti, e ad un'ulteriore istruttoria rispetto alla quale a quanto ci risulta la procura competente ha invece deciso di non mettere a disposizione i relativi atti. Ebbene, dottor Borrelli, lei può confermare queste circostanze e ci può aiutare a comprendere per quale ragione siamo di fronte a meccanismi complessivamente diversi.

Infatti, se è vero che la legge sulla frode sportiva (la citata legge n. 401 del 1989) al comma 3 dell'articolo 2 prevede la possibilità di richiedere copia degli atti del procedimento penale ma siamo in un ambito discrezionale, quindi è possibile richiedere ed è altrettanto possibile concedere, ma in tal senso non è previsto alcun obbligo. A fronte di ciò come si spiega allora il fatto che rispetto a situazioni parzialmente diverse ed in parte coincidenti, mi riferisco a quelle di competenza rispettivamente delle procure di Roma e Napoli, e del tutto diverse, quelle trattate dalla procura

di Torino, si siano avute risposte completamente diverse, per lo meno da quanto ci risulta. Questo serve anche a far comprendere che ci stiamo riferendo ad una normativa obiettivamente non chiara. La norma prevista all'articolo 2 della legge n. 401 sostanzialmente non era stata mai utilizzata, perlomeno non in maniera così vistosa posto che a mio avviso essa nasceva in collegamento diretto alla materia della frode sportiva; ripeto, tale norma scaturisce da quella esigenza proprio perché quando il legislatore la valuta si rende conto che è necessario un interscambio onde consentire in qualche modo la valutazione delle prove raccolte per altre finalità. Quindi sulla correttezza della vicenda a mio avviso c'è molto da discutere.

Le pongo però un'ulteriore questione. Lei, dottor Borrelli, ha affermato che nei vari gradi della giustizia sportiva nessuno ha contestato l'autenticità delle intercettazioni, tant'è che alcuni invitavano ad ascoltare bene e a considerare le pause sottolineando come si fosse in presenza di un atteggiamento guascone, ossia quello di chi vuole esibire cose che non ha e di chi vuole «millantare», e quindi non di chi gestisce e domina. Ora il problema secondo me non è quello di comprendere bene quello che si dice, ma di sapere rispetto a quale gamma e in quale panorama di intercettazioni viene estrapolato solo un determinato contesto. Nella disciplina ordinaria abbiamo dei problemi a ragionare della tutela della riservatezza perché rispetto a tutto il materiale fatto oggetto di intercettazioni non è possibile immaginare una selezione terza; questo proprio perché c'è il diritto delle parti che – laddove non lo faccia il pubblico ministero – potrebbero rinvenire un interesse magari per la difesa ad utilizzare quelle intercettazioni che per il pubblico ministero sono del tutto neutre. La grande difficoltà che riscontriamo è appunto questa. Tant'è che la possibilità di filtro prevista dall'articolo 268 del codice di procedura penale è assegnata al GIP, il quale in contraddittorio, sulla base della richiesta delle parti che quindi hanno contezza di tutto il «magma intercettativo» – mi si passi l'espressione – può al riguardo valutare. Ciò significa che una corretta difesa nasce laddove tutta la gamma degli elementi viene messa a disposizione e quindi come il pubblico ministero può decidere quale elemento serva a rafforzare l'ipotesi accusatoria, così il difensore può stabilire quale elemento sia utile a confutarla.

Ora però la procura di Napoli non ha messo a disposizione tutte le intercettazioni e una delle doglianze che i difensori delle varie società sportive interessate hanno avanzato davanti agli organi di giustizia sportiva riguarda proprio questo aspetto e cioè da chi sia stata operata la selezione degli atti utilizzabili. Questa è anche l'altra domanda che pongo al dottor Borrelli posto che la questione non è la veridicità o meno dell'intercettazione, ma il contesto complessivo all'interno del quale essa viene svolta, tenuto conto che le conversazioni che precedono e seguono una determinata telefonata possono risultare illuminanti al fine di valutare determinati elementi. Ora è chiaro e comprendiamo perfettamente che per la giustizia sportiva il fatto stesso che si intrattenga un determinato rapporto diventi un elemento fondamentale perché magari questo può ledere quel

dovere di lealtà che in tale ambito rappresenta un patrimonio irrinunciabile posto che non interessa tanto perché accadano certe cose, ma lo stesso fatto che accadano e quindi che esistano dei tentativi di condizionamento, guasconi o meno che siano. Detto questo, dottor Borrelli, proprio per la funzione che ha svolto per tanti anni immagino comprenda benissimo che comunque una qualche deviazione rispetto a quello che è l'ordine cose al riguardo si è obiettivamente verificata.

C'è poi un altro dato da considerare. Noi ci stiamo riferendo ad intercettazioni che, se pure disvelate dalla pubblicazione nei due numeri de «L'espresso», riguardano comunque una fase preliminare di un procedimento, addirittura precedente all'eventuale avviso di garanzia trasmesso alle parti e che quindi non possono essere disvelate. A meno di non reputare di essere di fronte a un precedente e quindi considerare che la violazione delle regole sul segreto istruttorio e sulla riservatezza ha ragion d'essere nel contesto complessivo delle previsioni del nostro codice fino a quando qualcuno sugli organi di stampa non decide di violarle diventando quello l'elemento che dà la stura ai comportamenti successivi: ne consegue che dato che il segreto istruttorio è stato violato dalla stampa si decide di procedere mettendo a disposizione gli atti. Lei però dottor Borrelli, ritiene che se non ci fosse stata quella pubblicazione la procura di Napoli avrebbe messo quella documentazione a disposizione della Federazione italiana gioco calcio che, benché affiliata al CONI, resta comunque un'associazione di diritto privato come qualunque altro tipo di associazione? Ebbene, a fronte di una comparazione degli interessi complessivi, lei crede che avrebbe approvato la violazione delle regole concedendo ad un'associazione privata la disponibilità di quegli atti? Se lei fosse stato il procuratore della Repubblica di Napoli che cosa avrebbe fatto?

È ovvio quindi che si è in presenza di una serie di distorsioni assai evidenti. D'altra parte – il dottor Borrelli lo ha già detto con grande obiettività – è chiaro che vi è il limite previsto dall'articolo 116 del codice di procedura penale sulla pubblicazione, ma sappiamo anche che è inevitabile che nel momento in cui si utilizza il dettato di tale articolo, collegato all'articolo 2 terzo comma della già citata legge n. 401, per tentare di legittimare – si tratta di una mia valutazione – un comportamento discutibile va poi considerato l'ulteriore limite della pubblicazione. Del resto stiamo parlando di un procedimento disciplinare che aveva un'eco obiettivamente così rilevante da non potere essere tenuta sotto il silenziatore e quindi figuriamoci se mentre erano in corso le indagini da parte della procura della Repubblica di Napoli fossero stati pubblicati i *dossier*! Tale procura dovrebbe comunque essere considerata dal punto di vista della tutela della riservatezza e della sicurezza un ambiente meno violabile, figuriamoci rispetto alla giustizia sportiva; trattandosi infatti di un'associazione privata è chiaro che non può dotarsi delle stesse regole.

Concludendo, ribadisco che per fortuna, come ho detto in premessa, tutto questo non ha dato la stura ad una serie di ricorsi in via amministrativa, altrimenti sarei stato curioso di conoscere come il giudice ammini-

strativo avrebbe valutato una serie di violazioni che obiettivamente esistono e una serie di forzature che obiettivamente sono state consumate. Per fortuna siamo nella fase in cui è possibile utilizzare quanto accaduto solo per cercare di disegnare una normativa che sia più attenta alle esigenze di tutti, anzitutto ai diritti delle persone che inevitabilmente vengono coinvolte nelle intercettazioni senza entrarci nulla. Questo ulteriore rischio lo abbiamo corso: infatti, se poteva essere astrattamente legittimo che una parte dell'intercettazione, che riguardava un arbitro o un direttore sportivo di una società, avesse trovato accesso nel procedimento sportivo – ma io sostengo che non era possibile – a maggior ragione bisognava tentare di immaginare un sistema che epurasse l'intercettazione da tutti i riferimenti a soggetti estranei alla vicenda. Se la tutela della riservatezza e il diritto alla *privacy* esistono nell'ordinamento statale, non possono essere cestinati attraverso un rimbalzo anomalo, dal mio punto di vista, nell'ordinamento sportivo, di cui bisogna valutare la valenza. Questa è la panoramica complessiva.

So di affidarmi ad una persona dall'esperienza illuminata e che è capace di immaginare una riflessione che non deve essere autocritica, ma che deve servire solo per comprendere effettivamente quali sono i limiti e i confini che devono essere tracciati per evitare il ripetersi di certe situazioni.

CASSON (*Ulivo*). Mi inserisco nell'alveo della panoramica delineata dal senatore Manzione per porre alcuni quesiti più specifici e più rapidi. Premetto che concordo con la soluzione sia procedurale che conclusiva della giustizia sportiva e quindi non esamo questo punto di vista; nutro però molte perplessità sui passi compiuti dall'autorità giudiziaria ordinaria proprio per questioni strettamente procedurali. Volevo per l'appunto chiedere al dottor Borrelli se ci sono stati dei provvedimenti autonomi di trasmissione da parte delle procure di Torino, Napoli e Roma a favore dell'ufficio diretto da lei o se le stesse procure, in particolare quelle di Napoli e Roma, sono state sollecitate. La mia perplessità riguarda soprattutto la trasmissione atti avvenuta a Torino. Il mio quesito è volto a sindacare, tengo a precisarlo, l'atteggiamento dell'autorità giudiziaria ordinaria e non quello della giustizia sportiva e mi chiedo se quest'ultima abbia affrontato il problema, perché, a mio parere, quella trasmissione dopo un'archiviazione di atti, non essendo prevista, può configurare dei profili di illiceità. Proprio per garantire la tutela delle persone non è prevista alcuna trasmissione di atti archiviati e la relativa documentazione deve finire in archivio; non esiste alcun aggancio normativo che consenta di trasmettere alla Federazione italiana gioco calcio o all'ufficio federale atti di quel tipo.

Un problema analogo anche se in parte diverso, come bene è stato indicato dal senatore Manzione, potrebbe prospettarsi per gli uffici di Napoli e Roma, ma la mia perplessità principale è questa: come fa una procura della Repubblica, archiviando un procedimento, a decidere di mandare a un'associazione privata degli atti che sono coperti da segreto e

che dovrebbero essere distrutti? È stato affrontato questo problema in sede di giustizia sportiva? Chiedo a lei un parere, vista la sua notevolissima esperienza, circa la considerazione espressa sulla vicenda che ha visto una procura trasmettere atti che sarebbero dovuti finire in archivio.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Mi sembra veramente strano che si chieda ragione al dottor Borrelli di ciò che alcune autorità giudiziaria hanno autonomamente fatto. In considerazione dell'elevato spessore del dottor Borrelli, che è stato procuratore della Repubblica, credo che si possa chiedere semplicemente un parere, ma niente di più.

CASSON (*Ulivo*). Penso che si tratti di un parere autorevole.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Ogni magistrato, ogni procuratore della Repubblica che compie degli atti si assume le proprie responsabilità e non spetta alla giustizia sportiva sindacare l'operato del magistrato.

PRESIDENTE. Non era certo questo lo spirito dei quesiti.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Penso quindi che la richiesta rivolta al dottor Borrelli sia avvenuta nella forma di una consulenza. Mi sta bene che lo si interroghi per sapere dell'effettivo accadimento di determinate vicende, però per il resto è chiaro che, se responsabilità ci sono, queste riguardano i magistrati che hanno inviato gli atti alla giustizia sportiva spontaneamente o su richiesta.

MANZIONE (*Ulivo*). Però proprio questo è il punto: se c'è stata la richiesta.

BORRELLI. Non mi sentivo sotto accusa.

MANZIONE (*Ulivo*). Non c'era alcuna intenzione.

CASSON (*Ulivo*). Anzi, era il contrario.

BORRELLI. Ho capito perfettamente.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Ho voluto solo precisare.

MANZIONE (*Ulivo*). Una precisazione affettuosa.

BORRELLI. Non sono in grado di dare molte spiegazioni. Certo, non possiamo fare a meno di constatare che a Napoli è successo qualcosa di strano, e dire strano è dire poco. Certo, è possibile che l'invio degli atti da Napoli all'ufficio indagini o, per meglio dire, la consegna materiale nelle mie mani sia stata determinata, facilitata, incoraggiata dalla circostanza che nel frattempo era già comparso sulla stampa periodica il contenuto integrale delle tre informative dei Carabinieri. Non mi sento auto-



rizzato a ricostruire anche psicologicamente il processo mentale dei colleghi di Napoli.

MANZIONE (*Ulivo*). Sarebbe difficile.

*BORRELLI*. Certo sarebbe difficile ma qui vorrei però sottolineare alcune date. Sono venuto a Roma a prendere possesso dell'ufficio il giorno 26 maggio; dal primo contatto con l'avvocato Nicoletti, che è il braccio destro del commissionario straordinario, professor Rossi, ho appreso che Napoli aveva una messe notevole di atti che avrebbe potuto trasmetterci e che poteva interessare la giustizia sportiva. Quindi, in seguito ad intese telefoniche preventive tra l'avvocato Nicoletti e la procura della Repubblica di Napoli, lo stesso 26 maggio, quando ho preso possesso dell'ufficio a Roma, l'avvocato Nicoletti ed io ci siamo trasferiti a Napoli su una macchina dei Carabinieri e dietro mia richiesta verbale, perché non avevo ancora firmato nulla, il procuratore della Repubblica di Napoli, come risulta dalla lettera di accompagnamento datata 26 maggio, mi ha consegnato il cd-rom contenente la copia delle informative dei Carabinieri.

MANZIONE (*Ulivo*). Lei ha selezionato atti o si è limitato solo a ricevere quello che non aveva chiesto?

*BORRELLI*. Ho ricevuto degli atti.

MANZIONE (*Ulivo*). Atti che non aveva ancora chiesto formalmente e che non era titolato a chiedere perché non aveva assunto le funzioni. Questo è un limite.

*BORRELLI*. Nel momento in cui sono andato a Napoli si è parlato di questa indagine e mi sono state verbalmente illustrate le linee portanti della stessa ho chiesto se potevamo avere questi atti.

MANZIONE (*Ulivo*). È possibile che un procuratore della Repubblica illustri al capo di un ufficio indagine di un'associazione privata – sottolineo questo punto – le linee principali di un'indagine coperta dal segreto istruttorio?

*BORRELLI*. Qui entra in gioco l'articolo 2 della legge n. 401 del 1989.

MANZIONE (*Ulivo*). Lei ci ha detto che la richiesta non era stata ancora inoltrata e ancor più che non aveva nemmeno assunto le funzioni, quindi non era in condizione di presentare la richiesta. A volte la forma diventa sostanza.

CASSON (*Ulivo*). Bisognerebbe chiederlo al procuratore della Repubblica di Napoli.

MANZIONE (*Ulivo*). Ci rivolgiamo al dottor Borrelli perché lui è qui.

*BORRELLI*. C'è stata forse una fase, che ha preceduto la mia gita a Napoli, un po' fluida di contatti tra il vice commissario Nicoletti e la procura di Napoli. In realtà poi a Roma, all'ufficio indagine era già incardinata un'indagine nata sulla base degli atti di Torino. Qui passiamo agli altri argomenti.

MANZIONE (*Ulivo*). Roma ha messo a disposizione gli atti?

*BORRELLI*. No, Roma non li ha messi a disposizione.

MANZIONE (*Ulivo*). C'è stata una richiesta formale?

*BORRELLI*. C'è stata una richiesta formale; c'è stato un contatto telefonico da parte mia con il collega Palamara – soltanto con lui, se non ricordo male –, il quale mi ha detto che non poteva trasmettermi nulla perché l'indagine era ancora in corso.

MANZIONE (*Ulivo*). Mi scusi, ma c'è una risposta formale?

*BORRELLI*. Molto recentemente ho nuovamente chiesto per iscritto alla procura della Repubblica di Roma se vi erano atti riguardanti il problema delle procure, dei procuratori, della società Gea e via dicendo; ho ricevuto una telefonata l'altro ieri dal dottor Palamara, il quale mi ha detto che nei prossimi giorni ci arriveranno plichi contenenti atti che riguardano questa indagine perché questa per una parte è conclusa. Per un'altra parte proseguirà ancora e quindi gli atti non sono ancora messi a disposizione della giustizia sportiva. Allo stato attuale io non ho ricevuto niente da Roma.

MANZIONE (*Ulivo*). Quindi Roma ha sostanzialmente affermato un principio, che poi per altri versi è compreso nel nostro codice, secondo cui finché le indagini non sono concluse non è possibile far ricorso a quel comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 401 del 1989 che richiama l'articolo 116 del nostro codice. Napoli invece ha fatto esattamente l'opposto e, prima ancora che ci fosse una richiesta formale, si è preoccupata di mettere a disposizione quello che non poteva essere messo a disposizione. Questo è il dramma.

*BORRELLI*. Senatore Manzione, mi permetto di non condividere in pieno questa sua affermazione dal momento che non c'è alcuna norma la quale stabilisca che non possono essere messi a disposizione gli atti se non è terminata l'indagine. Per lo meno il citato articolo 2, comma 3, non stabilisce questo.

MANZIONE (*Ulivo*). Sì, certo, sono d'accordo con lei ma se c'è una richiesta. L'articolo 116 del codice di procedura penale fa riferimento comunque ad una richiesta che non era stata avanzata per Napoli. Si era trattato di un *pour parler*.

PRESIDENTE. Colleghi, la questione mi sembra si sia chiarita. I fatti si sono chiariti, così come le norme applicabili. Le valutazioni si faranno in un momento successivo.

BORRELLI. Anche con Torino probabilmente – dico probabilmente perché non ero ancora in carica – c'erano stati dei contatti telefonici.

CASSON (*Ulivo*). Mi scusi, ma c'era una lettera di trasmissione autonoma di Torino che fa riferimento ad una richiesta?

BORRELLI. Sì, c'è una lettera del 19 maggio 2006 firmata dal procuratore Maddalena nella quale si afferma che, a seguito delle intese e ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 401 del 13 dicembre 1989, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 del codice di procedura penale, si trasmettono i *file* audio relativi alle conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento.

CASSON (*Ulivo*). Indirizzata a chi?

BORRELLI. Indirizzata alla Federcalcio, ufficio indagini, in data 19 maggio. Ripeto che a quella data io non era ancora stato nemmeno interpellato dal professor Rossi.

Dalle carte che ho qui di fronte a me vedo che da Torino c'è un'altra lettera del 3 giugno 2006, questa volta indirizzata a me, nella quale si riporta: in riscontro a sua richiesta orale, trasmetto, ai sensi dell'articolo 116, copia degli atti del fascicolo 2082 (atti relativi a dichiarazioni della signora Maria Grazia Fazi). In questo caso non si trattava di intercettazioni telefoniche, ma di atti. Era un modello 45, quindi non era ancora un procedimento.

PRESIDENTE. Mi sembra di ricordare che c'era una richiesta da parte del senatore Casson.

CASSON (*Ulivo*). La richiesta era appunto quella di sapere se c'erano questi provvedimenti autonomi o di iniziativa di parte delle varie autorità giudiziarie e se possiamo averne copia.

BORRELLI. Io posso mettere a disposizione queste copie di lettere di cui ho parlato. Non escludo - voglio al riguardo essere assolutamente chiaro - che ve ne siano anche altre, ma noi non abbiamo più la disponibilità degli atti dell'indagine perché l'ufficio indagini si spoglia completamente del fascicolo. Queste copie erano rimaste in cassaforte.

PRESIDENTE. Tali copie verranno allegate agli atti. Se ci fossero eventualmente altre richieste possiamo rivolgerle direttamente della Federazione italiana gioco calcio.

Ringrazio vivamente il dottor Borrelli per la sua collaborazione.

CASSON (*Ulivo*). Signor Presidente, mi scusi se la interrompo ma vorrei intervenire su un argomento che riguarda l'indagine conoscitiva sotto l'aspetto generale. Ieri mattina il dottor Saviotti, quando ci ha parlato dell'attività dell'Osservatorio sul monitoraggio, ha fatto riferimento vari periodi temporali. Dal momento che ha poi specificato che la sua attività si è conclusa nel 2001 e poiché con il cambio di Governo c'è stata una nuova commissione, sarebbe forse utile che la nostra Commissione acquisisse le relazioni conclusive o annuali (non so se le relazioni sono uniche o divise anno per anno) sia per il periodo fino al 2001, sia per l'ultimo periodo. È stato anche consigliato che sarebbe utile fare ulteriori specificazioni sul monitoraggio e sulle modalità delle intercettazioni. Questo è un Osservatorio che dipende dal Ministero delle telecomunicazioni e che invia poi alle varie amministrazioni competenti questo tipo di relazione.

PRESIDENTE. Questa mi pare senz'altro una richiesta da formalizzare. Se ci sono altre richieste di acquisizione di documenti utili ai fini dell'indagine, pregherei i colleghi di avanzarle adesso.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, nella scorsa legislatura la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha svolto una serie di approfondimenti con riferimento alle intercettazioni indirette dei parlamentari. Questa è una materia che per la prima volta prevede la possibilità di utilizzare un percorso parallelo, il cosiddetto archivio segreto, o comunque non disponibile da parte del pubblico ministero, nel quale vengono riposte tutte le intercettazioni che non hanno un contenuto diretto rispetto all'ipotesi accusatoria. In quella sede sono stati predisposti dei documenti che per completezza di analisi complessiva sarebbe opportuno venissero messi a disposizione della Commissione giustizia. Trattandosi di un'acquisizione di atti all'interno del Senato, penso possa essere agevolmente fatta in modo che anche quel materiale possa entrare a far parte della nostra verifica.

PRESIDENTE. Certo, senatore Manzione, anche se la vicinanza fisica non sempre aiuta.

BORRELLI. Mi scusi signor Presidente, ma vorrei aggiungere qualcosa a quanto già detto per non dare la sensazione al senatore Manzione di essere scivolato su alcuni aspetti del suo intervento. In particolare desidero intervenire con riguardo all'imbarazzo in cui una parte si trova davanti al giudice sportivo. Soltanto alcune intercettazioni sono infatti state utilizzate nel procedimento. Condivido l'obiezione del senatore Manzione:

sarebbe opportuno che fosse mantenuta la stessa garanzia prevista per il giudizio ordinario anche davanti al giudice sportivo; in particolare, secondo le previsioni del disegno di legge che è in corso di gestazione, è previsto che la parte interessata possa aprire un contraddittorio e chiedere che ulteriori conversazioni vengano acquisite in quanto favorevoli o utili per la sua difesa. Allora, forse, una cautela che bisognerebbe adottare è quella di consentire la trasmissione delle intercettazioni telefoniche dal giudice ordinario al giudice sportivo (sempre che non ostino ragioni discrezionalmente valutabili dal procuratore della Repubblica o dal giudice ordinario), ma soltanto dopo che si è superata quella fase in cui le parti private possono chiedere l'ampliamento del materiale intercettato. In questo modo si trasmetterebbero infatti, non soltanto le intercettazioni accusatorie, ma anche quelle utilizzabili per la difesa. Se poi, per ragioni di prontezza di intervento della giustizia ordinaria, il procuratore della Repubblica ritenesse di dovere trasmettere subito un *input* ad un collega di un'altra sede o ad una procura diversa (non dico anche al giudice sportivo) perché sono emersi dati che necessitano di un impossessamento e di un'utilizzazione immediata ai fini investigativi, si potrebbe allora stabilire che, fintantoché non è completato l'*iter* dell'esame di tutte le intercettazioni e della legittimità, gli atti trasmessi all'altra procura o all'altro giudice o all'autorità sportiva...

MANZIONE (*Ulivo*). Siano inutilizzabili?

*BORRELLI*. Siano utilizzabili soltanto come *input* per promuovere delle indagini. Quindi che non siano utilizzabili processualmente, ma che possano servire soltanto come segnalazione di piste da seguire o di accertamenti da compiere. Ma, ripeto, che non siano direttamente utilizzabili nel processo. Questo potrebbe essere un aggiustamento che forse attenuerebbe o eviterebbe gli inconvenienti che segnalava il senatore Manzione.

MANZIONE (*Ulivo*). Sono assolutamente d'accordo con lei, dottor Borrelli, anche se forse sarebbe opportuno che questa valutazione venisse rifatta nella sede della giustizia disciplinare perché alcune intercettazioni possono non essere utili alla difesa rispetto alla contestazione nel procedimento penale, mentre invece potrebbero avere una utilità diversa rispetto a diversa contestazione e a diverso procedimento. Ciò non toglie, comunque, che la sua previsione prospettica è assolutamente da condividere.

*BORRELLI*. Resta infine da decidere se, nell'ambito del procedimento sportivo, questa valutazione debba essere fatta dall'ufficio indagini, che in realtà funziona soltanto come stazione di polizia, o dal procuratore generale che è l'organo requirente in senso proprio. Noi, come ufficio indagini, siamo solo un organo inquirente.

PRESIDENTE. Dichiaro concluse le audizioni odierne, che , in base al programma dei nostri lavori sono le ultime previste.

Sarà predisposto il documento conclusivo dell'indagine da sottoporre poi all'esame della Commissione.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,25.*



**MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2006**

**26<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**SALVI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Bonato, per la giustizia Li Gotti e per le pari opportunità Donatella Linguiti.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente SALVI ricorda che nella seduta dello scorso giovedì 14 settembre egli aveva dichiarato concluso il programma delle audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche.

Tuttavia il senatore Casson ha segnalato l'opportunità di audire, in considerazione della sua specifica esperienza in materia, il procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Milano, dottor Armando Spataro, mentre si è evidenziata l'opportunità di un'audizione di rappresentanti del reparto operativo speciale dei carabinieri.

Egli propone quindi di effettuare prossimamente tali audizioni ad integrazione di quelle già svolte.

La Commissione concorda.







Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 11

*N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLE  
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE**

29<sup>a</sup> seduta: martedì 26 settembre 2006

Presidenza del presidente SALVI

## INDICE

### Audizione di esperti

PRESIDENTE .....	Pag. 337		SPATARO .....	Pag. 337
------------------	----------	--	---------------	----------

---

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC); UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

*Interviene il dottor Armando Spataro, procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Milano.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione di esperti**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, sospesa nella seduta del 14 settembre scorso.

È oggi in programma l'audizione del dottor Spataro che saluto e ringrazio per la sua presenza.

Comunico che, per la delicatezza dei temi in discussione, è stato richiesto che i lavori si svolgano in seduta segreta.

Chiedo, infine, che venga autorizzata la redazione del resoconto stenografico anche per questa parte della seduta.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

*I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 15,02.*

*I lavori proseguono in seduta pubblica dalle ore 16,18.*

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Spataro per la collaborazione.

SPATARO. Qualora aveste ancora bisogno di me, sono a disposizione.

PRESIDENTE. Approfitteremo certamente della sua disponibilità.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,20.*





Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 12

*N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLE  
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE**

**30<sup>a</sup> seduta: giovedì 5 ottobre 2006**

**Presidenza del presidente SALVI**

## INDICE

### Audizione di esperti

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 341, 344, 345 e <i>passim</i>	* GANZER . . . . .	Pag. 341
BUCCICO (AN) . . . . .	346		
* CARUSO (AN) . . . . .	346		
CASSON (Ulivo) . . . . .	344		
D'AMBROSIO (Ulivo) . . . . .	345		

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

*Interviene il generale Giampaolo Ganzer, Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma dei Carabinieri, accompagnato dal maggiore Flebus.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15.*

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

##### **Audizione di esperti**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, sospesa nella seduta del 26 settembre scorso.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È in programma oggi l'audizione del generale Ganzer, che ringrazio per la partecipazione e al quale do subito la parola per avere suggerimenti e valutazioni sul tema al nostro esame.

GANZER. Signor Presidente, ho evitato di predisporre un documento scritto per non appesantire i lavori, preferendo limitarmi ad una breve esposizione di carattere generale sulla problematica, ovviamente assicurando la completa disponibilità ad ogni approfondimento, in questa sede o successivamente con una documentazione scritta, sui temi specifici che saranno affrontati proprio per cercare di dare un contributo auspicabilmente utile ai senatori e alla Commissione.

Mi ha accompagnato il maggiore Flebus, comandante del reparto tecnico del ROS (Raggruppamento operativo speciale), il quale, come ingegnere elettronico, oltre che come ufficiale dei carabinieri, potrà fornire qualche contributo immediato per aspetti squisitamente tecnici e tecnologici e potrà coadiuvarmi nell'elaborazione di eventuale documentazione specifica che dovesse essere ritenuta utile.

In termini generali, le intercettazioni sono e rimangono uno strumento investigativo fondamentale per la polizia giudiziaria. Oggi non tanto le intercettazioni telefoniche di utenze fisse o di utenze mobili, che pure hanno offerto nel tempo delle fonti di prova indispensabili per molti procedimenti penali, quanto soprattutto, per tante ragioni ed ovviamente anche per gli accorgimenti sempre più esasperati della criminalità comune ed organizzata, si rivelano particolarmente efficaci e qualche



volta decisive per la raccolta delle fonti di prova le intercettazioni cosiddette ambientali, cioè relative alla comunicazione tra presenti, e le intercettazioni parametriche o di altro tipo, effettuate sui flussi telematici.

Premetto che, come comandante del Raggruppamento operativo speciale, dirigo una struttura che ha la competenza, nell'Arma dei carabinieri, per il contrasto sia della criminalità organizzata comune sia di quella eversiva e terroristica. I suoi reparti centrali costituiscono altrettanti servizi centrali di PG. Ricordo il reparto antieversione per la criminalità eversiva terroristica e i reparti criminalità organizzata che costituiscono Servizio centrale per le indagini nei confronti delle organizzazioni di tipo mafioso tradizionali e, più recentemente, della criminalità transnazionale, spesso multietnica, i cui reati rientrano comunque nelle competenze delle procure distrettuali. Peraltro, a decorrere dal 2001, la competenza per i reati di eversione e di terrorismo è dei procuratori in sede distrettuale. Il nostro ordinamento, che nasce dalla iniziale attività e competenza della struttura anticrimine dei carabinieri, ossia di contrasto del terrorismo, replica poi nelle sedi locali, cioè nelle 26 sezioni anticrimine, la duplice competenza, ovviamente con due componenti dedicate, ma unitarie nell'azione di comando, all'azione di contrasto della criminalità organizzata comune e di quella eversiva e terroristica, trovando come referente giudiziario, come direzione delle indagini preliminari, la procura in sede distrettuale. Quindi il procuratore in sede distrettuale per la criminalità eversiva e terroristica, il procuratore stesso o il magistrato delegato per la DDA per quella organizzata comune.

In aggiunta alle intercettazioni giudiziarie, che rientrano in altrettante indagini preliminari e quindi in attività procedimentali, ci sono le intercettazioni preventive, che negli ultimi anni hanno registrato un'intensificazione essenzialmente per fronteggiare preventivamente la minaccia del terrorismo di matrice straniera e di matrice fondamentalista islamica in maniera particolare. Per quanto riguarda il Raggruppamento, in questo settore negli ultimi tre anni abbiamo svolto circa 100 intercettazioni preventive. Per l'Arma dei carabinieri queste vengono tutte concentrate presso il Raggruppamento, il cui comandante inoltra la richiesta di delega al Ministro dell'interno e poi, in caso di concessione, inoltra la richiesta di autorizzazione all'intercettazione preventiva ai procuratori in sede distrettuale. Questo anche per una omogeneità di valutazione sui presupposti, sui requisiti di queste richieste e per poter disporre, quanto meno sotto il profilo preventivo, di una visione omogenea e unitaria di quale sia la minaccia e di quali siano le esigenze da affrontare.

Aggiungo che le intercettazioni preventive presentano qualche difficoltà maggiore rispetto a quelle giudiziarie per ragioni di tipo meramente pratico: le attrezzature vengono fornite dalla polizia giudiziaria e gli oneri per gli interpreti, quasi sempre necessari, non vengono assunti a carico delle procure. Quindi c'è una ripartizione delle spese relative, che poi sono sostanzialmente le stesse di quelle giudiziarie, tra i due Ministeri competenti. Le difficoltà vengono comunque superate perché su questo fronte è da tutti condivisa l'esigenza di assicurare il massimo sforzo ai

fini della prevenzione. Se mi è consentito dirlo, le stesse intercettazioni giudiziarie, le stesse indagini preliminari sul fronte del terrorismo internazionale, anche se rispettose delle norme e delle finalità delle indagini preliminari, quindi della ricerca della prova del reato, hanno comunque una finalità essenzialmente preventiva rispetto alla minaccia terroristica internazionale, vale a dire l'esigenza di impedire che l'azione terroristica si verifichi.

Per quanto concerne poi l'approccio tecnico-investigativo alla problematica, il nostro sforzo è da qualche anno incentrato sul raggiungimento di una autonomia completa o comunque di un'autonomia massima della polizia giudiziaria anche sotto il profilo tecnico. Mi spiego meglio: molto spesso nell'intercettazione di conversazioni, di comunicazioni tra presenti (non tanto in quelle telefoniche), sono necessari attività e accorgimenti particolari per svolgere l'attività investigativa richiesta dal pubblico ministero e autorizzata poi dal GIP.

Per ottemperare alla nostra filosofia di impiego che si prefigge la massima riservatezza e sicurezza dal punto di vista della tutela del segreto investigativo, a tali attività, che consistono sostanzialmente in penetrazioni in luoghi, in attività di collegamento e inserimento di attrezzature con accorgimenti particolari, comportando particolari conoscenze tecniche e capacità, nel tempo abbiamo fatto fronte con nostro personale. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria qualificati nel settore sono riusciti a rispondere a tutte le esigenze connesse all'esecuzione dei provvedimenti autorizzativi e, quindi, ai collegamenti necessari per le intercettazioni, senza ausili esterni. Nel caso in cui il collegamento venga realizzato attraverso un sistema GSM per un'intercettazione ambientale, ovviamente, vi è tutta una parte che riguarda i collegamenti tra gestore e procura della Repubblica e, dunque, le sale di intercettazioni, con sistemi di collegamento collaudati e consolidati. Oggi, inoltre, ci si può avvalere dei *server* installati presso le sale ascolto della procura della Repubblica attraverso meccanismi e procedure che riteniamo sicuri. Al riguardo, la procura della Repubblica di Roma è stata l'autorità giudiziaria pilota in questo campo e i nostri tecnici hanno dato un contributo ai magistrati delegati dal procuratore capo della Repubblica di Roma proprio per valutare le procedure tecniche che rendessero queste attività – estremamente delicate per la loro invasività – sicure e certamente riservate. Dunque, come ho già accennato, abbiamo cercato di ottenere massima autonomia e riservatezza anche per quanto concerne gli aspetti tecnici connessi all'attivazione delle intercettazioni e delle autorizzazioni concesse dal giudice.

Per quanto riguarda l'intercettazione degli strumenti informatici, nel reparto tecnico ROS disponiamo di una componente specializzata in questo campo che ovviamente, seguendo le stesse norme (dal punto di vista formale e giuridico la normativa che li disciplina è la stessa), procede a specifiche attività che in alcuni casi hanno offerto risultati di sicura valenza probatoria proprio sulla rete telematica per i collegamenti mantenuti da cellule appartenenti ad organizzazioni terroristiche.

Aggiungo poi che gran parte delle intercettazioni telefoniche, sia di rete fissa che mobile, vengono realizzate ed effettuate presso le sale ascolto delle procure della Repubblica con un dispositivo cosiddetto di remotizzazione che permette il solo ascolto presso gli uffici della polizia giudiziaria per consentire alla polizia giudiziaria stessa la massima tempestività e disponibilità di servizi tecnici e di dispositivi di polizia giudiziaria sul terreno strettamente connesso all'ascolto. Ovviamente, si tratta di solo ascolto.

L'integrità dell'intercettazione su supporto informatico unico che si trova presso la procura della Repubblica è senz'altro assicurata e solo l'autorità giudiziaria competente può autorizzare duplicazioni per consulenze o per successive esigenze di tipo procedimentale. A livello centrale, come ho già ricordato, i reparti che costituiscono servizio centrale hanno una competenza specifica per materia ma, soprattutto, svolgono una funzione di analisi e di supporto, quindi di concorso alle attività investigative condotte presso le procure in sede distrettuale. Si tratta, quindi, di una riserva di manovra relativa alla parte investigativa che opera sempre e solo su delega di procure distrettuali della Repubblica che hanno incaricato di singole attività investigative le sezioni anticrimine del ROS, quindi i servizi interprovinciali territoriali. I reparti centrali – in particolare quello antieversione – sono impiegati poi anche per le intercettazioni preventive delegate dal Ministro dell'interno.

Al momento non aggiungo altro, signor Presidente, per consentire un approfondimento degli argomenti.

PRESIDENTE. La ringrazio generale Ganzer.

CASSON (*Ulivo*). Signor Presidente, ringrazio il generale Ganzer per la disponibilità, per le notizie utili che ha fornito e per le ulteriori indicazioni che potrà fornirci.

Vorrei rivolgere alcune domande specifiche e altre più generali, la prima delle quali relativa alle intercettazioni preventive sulla quale vorrei avere una precisazione. Nel corso del suo intervento lei ha fatto cenno a 100 intercettazioni preventive. Questo numero è riferito agli ultimi tre anni o ad un solo anno? Sempre in merito al numero delle intercettazioni preventive, il numero di 100 è riferito alle richieste o alle persone coinvolte? Ancora, sullo stesso tema vorrei sapere se sono state incontrate delle difficoltà nei rapporti con l'autorità giudiziaria; se cioè sono state rigettate delle richieste, specialmente nella prima fase, o se invece il problema da sempre si può ritenere inesistente.

Vorrei avere poi una sua valutazione, alla luce della sua esperienza per quanto riguarda il tema della riservatezza, della tutela della *privacy* delle persone. Vorrei sapere cioè quali sono i punti che possono ritenersi deboli nel nostro sistema, sia da un punto di vista tecnico che normativo. Lei è in grado di indicarci dal punto di vista tecnico-operativo l'esistenza e gli eventuali rimedi di margini per inserimenti a danno della riservatezza

e della tutela della singola persona? Ha dei suggerimenti da dare in materia a questa Commissione?

Sempre in riferimento alle intercettazioni telefoniche, vorrei sapere se si incontrano difficoltà nell'intercettare certi tipi di telefonate. In caso affermativo, vorrei sapere di quali telefonate si tratta e se è possibile superare tali difficoltà o se invece il problema è superato. In caso ci siano delle difficoltà nell'intercettazione di taluni telefoni che non si riescano a superare, vorrei sapere se la creazione di una sorta di *task force* tecnica sarebbe in grado di risolvere il problema. Le rivolgo queste domande perché se ne è già parlato nel corso di precedenti audizioni.

Vorrei ora affrontare un altro tema, sempre in riferimento alla difficoltà, a volte riscontrata, di individuare certe situazioni. Cito un episodio specifico che ho trattato personalmente nell'agosto del 2001: mi riferisco all'attentato al Palazzo di giustizia di Rialto, le cui indagini sono state condotte per buona parte dai carabinieri, quanto meno nella parte iniziale. In quell'ambito è emersa l'impossibilità di individuare l'origine di alcune telefonate. Non pretendo – per carità – che il generale Ganzer sia al corrente di questa informazione, ma vorrei ci riferisse, magari con una nota successiva, se sono stati effettivamente individuati alcuni buchi nel sistema ed eventualmente per quale motivo essi si sono verificati. In quel caso, avvenuto nell'autunno del 2001, si trattava dell'individuazione di telefonate per controllare alcuni gruppi di terroristi; in particolare, i documenti sono stati attribuiti ai Nuclei territoriali antimperialisti (NTA), la cui storia è nota.

Inoltre, vorrei sapere se vi sono state, da parte di reparti indipendenti dal generale Ganzer o comunque da altre parti di cui egli è a conoscenza, intercettazioni abusive, se vi sono state denunce e se il suo reparto ha effettuato indagini al riguardo.

Infine, vorrei affrontare la questione, evidenziata nel corso di più audizioni, dei centri in cui si svolgono le attività di intercettazione. Qualcuno ci ha riferito che sarebbe preferibile stabilire quattro o cinque centri per tutta Italia; altre posizioni, invece, hanno indicato come migliore soluzione quella di fare riferimento alle procure distrettuali. Vorrei conoscere il parere del generale Ganzer a tale proposito.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Vorrei avere una precisazione in ordine alle difficoltà di intercettazione di alcune telefonate. In particolare, vorrei sapere quali sono queste difficoltà ed in cosa esse consistono. Forse, però, signor Presidente, sarebbe il caso di secretare questa parte della risposta per evitare di agevolare la criminalità con simili informazioni. Ad esempio, se si affermasse la difficoltà di intercettare le telefonate effettuate con un determinato tipo di telefono, i criminali si «butterebbero a pesce» proprio su quel genere di telefono. Chiedo, quindi, al Presidente e allo stesso generale Ganzer se sia il caso di secretare la seduta.

PRESIDENTE. Ritengo che la proposta si accoglibile. Proseguiremo in seduta segreta al termine delle domande.

CARUSO (AN). Se non ho inteso male, il generale Ganzer ha parlato dell'organizzazione dei centri di intercettazione: *server* presso gli uffici delle procure della Repubblica e terminali periferici, cioè rimbaldi – per così dire – presso uffici della polizia giudiziaria dedicati al solo ascolto. Devo intendere, quindi, che è escludibile il fatto che l'ascolto venga in qualche modo documentato, registrato e tenuto in memoria e possa essere, pertanto, oggetto di successiva divulgazione. Vorrei sapere se esiste uno strumento che impedisce la registrazione del contenuto delle telefonate.

BUCCICO (AN). Anche in altre audizioni abbiamo affrontato il problema della sicurezza e della possibile fuga di notizie. Vorrei sapere dal generale Ganzer se, nel corso della sua provata esperienza ed anche in relazione a quanto ci ha riferito, ha colto possibili smagliature che possono determinare o hanno già determinato fughe di notizie. Al riguardo vorrei venisse citato qualche esempio, anche privo di connotazioni nominalistiche.

Inoltre, vorrei sapere dal generale Ganzer quali potrebbero essere, sempre secondo la sua esperienza, i sistemi per marginalizzare tali pericoli.

PRESIDENTE. Collegandomi all'ultimo quesito posto dal senatore Buccico, vorrei chiedere a mia volta al generale Ganzer se ha fatto una qualche valutazione sul recente provvedimento d'urgenza emanato dal Governo in materia di intercettazioni.

Ricordo che, per la delicatezza dei temi in discussione, è stato richiesto che i lavori si svolgano in seduta segreta.

Chiedo che venga autorizzata la redazione del resoconto stenografico anche per questa parte della seduta.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

*(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 15,26).*

*(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 15,59).*

PRESIDENTE. Ringrazio vivamente il generale Ganzer per la disponibilità e per gli elementi e le informazioni offerti ai lavori della Commissione.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16.*



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 13

*N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLE  
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE**

35<sup>a</sup> seduta: giovedì 19 ottobre 2006

Presidenza del presidente SALVI

## INDICE

### Audizione di esperti

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 349, 358, 359 e <i>passim</i>	* CAPPUCCIO . . . . .	Pag. 361, 362, 363 e <i>passim</i>
BRUTTI MASSIMO ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	358, 360, 368 e <i>passim</i>	PERISSICH . . . . .	363, 367, 368 e <i>passim</i>
* CALVI ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	358, 359, 360 e <i>passim</i>	PILERI . . . . .	365, 372, 373
* CARUSO ( <i>AN</i> ) . . . . .	356, 363, 365 e <i>passim</i>	* ROSSI . . . . .	349, 360, 361 e <i>passim</i>
CASSON ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	355, 361, 362 e <i>passim</i>		
DI LELLO FINUOLI ( <i>RC-SE</i> ) . . . . .	358, 369, 371		
* MANZIONE ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	353, 358		

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; ; Misto Italiani nel mondo:Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM;Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

*Interviene il professor Guido Rossi, presidente della Telecom Italia, accompagnato dal dottor Riccardo Perissich, dal dottor Francesco Chiappetta, dall'avvocato Aldo Cappuccio, dall'ingegner Stefano Pileri, dal dottor Carlos Venti e dal dottor Massimiliano Paolucci.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,30.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### **Audizione di esperti**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, sospesa nella seduta del 5 ottobre scorso.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È prevista oggi l'audizione di esperti e, nello specifico, del professor Guido Rossi, presidente della Telecom Italia, al quale rivolgiamo il nostro saluto e benvenuto, ringraziandolo di aver accettato il nostro invito ad intervenire nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni telefoniche.

Come di consueto, cedo subito la parola al professor Rossi che svolgerà un'esposizione introduttiva.

**ROSSI.** Presidente, vorrei innanzi tutto ringraziarvi per l'opportunità offertami quest'oggi di partecipare ai vostri lavori. Sono accompagnato da alcuni importanti responsabili della Telecom che più di me sapranno rispondere alle domande più specifiche dal punto di vista tecnico e relative a quanto è accaduto prima che assumessi, circa un mese fa, la presidenza di Telecom Italia.

Sono convinto che queste audizioni rappresentino un'opportuna occasione per consentire al gruppo che presiedo di approfondire e chiarire temi che purtroppo, spesso in modo molto disinvolto, sono stati trattati dai *mass media* con l'effetto – mi auguro non con l'intento – di screditare l'immagine di Telecom Italia. Anche per questa ulteriore opportunità che mi viene concessa desidero ringraziarvi.

Verso la fine dello scorso mese di luglio Telecom Italia, grazie alla presenza del dottor Perissich, ebbe modo di illustrare, anche rispondendo ai quesiti posti, il ruolo che la società svolge con riferimento alle cosid-



dette prestazioni obbligatorie previste dal codice delle comunicazioni elettroniche, che tutti gli operatori di telefonia fissa o mobile sono chiamati e tenuti ad effettuare su incarico della magistratura (intercettazione delle comunicazioni, documentazione integrale del traffico storico e così via).

Ritengo oggi essenziale rappresentarvi un quadro aggiornato di quanto è stato posto in essere successivamente a tale audizione, al fine di garantire la massima sicurezza alle attività che Telecom, come ho già detto, e gli altri operatori di telefonia, sia fissa che mobile, sono chiamati ad effettuare. Prima però vorrei tornare sul tema delle intercettazioni.

Mi preme qui precisare il tenore di alcune affermazioni da me rilasciate che a volte sono state fraintese. Non è certamente escluso che qualcuno, dipendente o terzo, dolosamente e fraudolentemente, possa violare i sistemi di sicurezza di Telecom ed intercettare illegittimamente le conversazioni telefoniche degli utenti. Se degli *hacker* sono riusciti a penetrare nei sistemi informatici del Pentagono, sarebbe un eccesso di presunzione ritenere che i sistemi di Telecom siano del tutto inviolabili.

Vero è, però, che nella sicurezza della rete e dei sistemi informatici Telecom – come avrò modo di precisare anche in seguito – ha investito, investe e investirà cifre importanti. Posso assicurare, inoltre, che i nostri meccanismi di sicurezza non solo non hanno nulla da invidiare a quelli dei concorrenti italiani ma sono pure all'avanguardia rispetto alle grandi imprese di telecomunicazioni straniere.

Ciò che in ogni modo voglio sottolineare è che l'attenzione e l'allarme da parte della pubblica opinione nascono da e sono focalizzate sulla pubblicazione da parte dei *media* delle trascrizioni dei contenuti di intercettazioni legittimamente disposte dalla magistratura, in particolare, quando hanno inciso su aspetti privati e personali di cittadini non coinvolti direttamente nelle indagini.

Orbene, sotto questo profilo ribadisco l'estraneità assoluta di Telecom a questi fatti. Telecom, per ovvi motivi di opportunità, non partecipa al lucroso affare dell'allestimento delle cosiddette sale d'ascolto (come è noto parliamo di un giro di affari dell'ordine di circa 300 milioni di euro l'anno), ma si limita a convogliare le utenze di cui le procure hanno disposto il controllo verso le numerazioni prescelte indicate dalle procure stesse. Mi preme aggiungere poi che quanto viene indebitamente divulgato non è l'intercettazione, ma la trascrizione del colloquio intercettato che viene fatta dalla Polizia giudiziaria nelle sale d'ascolto presso le procure.

Orbene, Telecom mai è stata coinvolta in episodi del genere, né avrebbe la possibilità di divulgare alcunché al riguardo. È sintomatico, d'altra parte, che nelle 344 pagine della recente ordinanza del GIP di Milano relativa al cosiddetto caso Tavaroli-Cipriani mai è stata attribuita a Telecom o ai suoi dipendenti (Tavaroli compreso) alcuna attività di intercettazione.

Questi concetti sono stati ripetutamente ribaditi dalla società con appositi comunicati e inserzioni, anche a pagamento, sulla stampa; purtroppo, con assai scarsi risultati.

Consentitemi ora di procedere, con riguardo alle altre prestazioni obbligatorie e in particolare ai tabulati di traffico, ad un aggiornamento di quanto illustrato nella precedente audizione dal dottor Perissich.

Premesso che con il supporto di KPMG tutti i sistemi informatici contenenti dati di traffico sono attualmente soggetti a verifica e ad implementazione dei livelli di sicurezza, in particolare per quanto riguarda le prestazioni obbligatorie; proseguono le verifiche e la revisione di procedure e sistemi tesi ad assicurare la massima sicurezza ai cosiddetti applicativi informatici dedicati alla magistratura.

Entro l'anno verrà adattato all'esigenza della telefonia mobile, per l'espletamento delle prestazioni obbligatorie e in considerazione delle più perfezionate garanzie di cifratura di cui è dotato, il cosiddetto sistema Minerva originariamente predisposto solo per la telefonia fissa, ottemperando in tal modo anche a quanto prescritto dal Garante della *privacy*.

Per quanto riguarda le procedure, si sta lavorando per consentire, non solo un intervento *ex post* nell'ipotesi di indebita divulgazione di tabulati di traffico, ma per garantire un sistema di monitoraggio che riveli, anche senza la denuncia dell'utente, le eventuali attività degli operatori al di fuori dei decreti emessi dalla magistratura o delle richieste consentite alle forze di Polizia.

Ricordo che, dei casi segnalati di indebita divulgazione di tabulati di traffico, solo due hanno avuto origine nell'ambito degli addetti al servizio per l'autorità giudiziaria. I responsabili sono stati immediatamente individuati, grazie ai sistemi di tracciamento in essere, e sanzionati. Gli altri casi – poco più di una decina in quattro anni – hanno riguardato il personale addetto al settore commerciale e al *customer care*, che dispongono di banche dati contenenti dati di traffico in misura più limitata rispetto ai dati a disposizione dell'autorità giudiziaria. Anche per questi il sistema di tracciamento ha funzionato e ha consentito l'individuazione e la punizione dei responsabili, tranne in un caso che – come ricorderete – ha rivelato una debolezza del sistema di tracciamento per gli interventi degli amministratori del sistema, di quei tecnici cioè che monitorano le risorse elaborative di memoria, che controllano il corretto uso del sistema da parte degli utilizzatori e che ne curano la manutenzione.

Si è posta, a questo proposito, una prima esigenza di tracciare gli accessi e gli interventi degli amministratori di tutti i 132 sistemi di Telecom Italia contenenti dati di traffico e di assicurare la cosiddetta non ripudiabilità di tali tracciamenti. Soprattutto quest'ultimo aspetto ha creato non pochi problemi tecnici. A riprova di quanto dicevo a proposito della *compliance* dei *competitor* italiani e stranieri, infatti, i più rinomati fornitori del mercato, richiesti di assicurare interfacciamento e la non ripudiabilità degli accessi e degli interventi sugli applicativi informatici, hanno dovuto segnalare i limiti delle soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato.

Telecom Italia è infatti risultata essere una delle prime aziende al mondo, e la prima in Italia, ad affrontare tale problematica in un contesto operativo di grandi dimensioni e in presenza della normativa più stringente in Europa. Ciononostante l'impegno è massimo ed è teso a ricercare

la migliore soluzione possibile o comunque disponibile sul mercato. A questo proposito va sottolineato che, per tali attività, gli investimenti della società nel corso del 2006 sono stati superiori a 30 milioni di euro e il *budget* provvisorio per gli anni 2007-2008 è stimato al momento in ulteriori 7 milioni di euro. Inoltre sono state impiegate risorse tecniche interne, dal mese di giugno ad oggi, nella misura di circa due milioni di ore lavoro per un impegno medio di circa 3.000 persone/mese per quattro mesi solari. A ciò si devono aggiungere i costi interni e le varie spese di consulenza.

Il secondo problema che si è posto è rappresentato dall'elevato numero di accessi autorizzati ai sistemi informatici. Non va dimenticato che il bacino di utenza di Telecom è rilevante. La clientela infatti ha diritto di avere conoscenza dei dati di traffico relativi alla propria utenza, se del caso, in chiaro ed in modo completo. Ciò può avvenire per esigenze di verifica contabile delle fatture, per indagini difensive, per un semplice diritto all'accesso ai dati. L'accesso inoltre da parte della società è giustificato anche da legittime necessità commerciali. Per attività come quella di Telecom vige infatti il principio «*know your customer*». L'esigenza infatti di conoscere gli orientamenti della clientela, sia pure nel rispetto delle norme di legge e con esclusivo riguardo a chi ha dato il consenso al trattamento dei suoi dati, richiede che ad accedere ai sistemi che contengono dati di traffico possa essere un numero importante di operatori. Comunque, stiamo agendo anche su questo fronte. Pertanto, si sta riducendo drasticamente il numero di autorizzazioni all'accesso agli applicativi contenenti dati di traffico.

Proseguendo nell'aggiornamento, confermo che KPMG è stata autorizzata dalla procura di Milano ad effettuare ulteriori approfondimenti sul sistema RADAR, l'applicativo informatico la cui esistenza, voglio ricordare, è stata spontaneamente segnalata dalla società alla procura di Milano per le sue carenze sotto il profilo del tracciamento e per il sospetto che queste carenze, unitamente alla versatilità di tale strumento, abbiano potuto consentire un uso improprio dello stesso.

Le prime verifiche sembrano confermare i risultati dell'*audit* interno effettuato in proposito. In particolare, risulta confermata la natura di sofisticato sistema antifrode dell'applicativo in questione. Risultano altresì confermate le carenze sotto il profilo del tracciamento. La verifica in corso riguarda anche la possibilità di rintracciare segni di un puntuale uso improprio. Ricordo che il sistema è stato congelato subito dopo l'*audit* interno. È da evidenziare che tale decisione ha comportato sofferenze per migliaia di svariati milioni di euro alla società, posto che vari tentativi di frode si sono succeduti. I tempi di contrasto propri degli usuali sistemi antifrode sono stati tali da non permettere di evitare che le frodi stesse, almeno per un certo tempo, avessero successo. La società sta verificando la possibilità di riattivare, con la supervisione di KPMG, tale applicativo, ovviamente dopo aver installato tutti i necessari sistema di sicurezza.

Vorrei soffermarmi poi sulla cosiddetta vicenda Tavaroli e, in particolare, sulla recente ordinanza del GIP di Milano che ha nuovamente ac-

ceso i riflettori su Telecom. Tale vicenda ha danneggiato sicuramente l'immagine di Telecom, delle persone che vi lavorano e anche di coloro che hanno investito i loro soldi ed i loro risparmi nei relativi titoli. Basta considerare le conseguenze sull'andamento dei titoli della società a seguito della metodica diffusione di informazioni distorte e fuorvianti. Suggestisco a questo proposito una attenta lettura dell'ordinanza in questione che, a seguito dell'integrale pubblicazione su Internet, è a disposizione di tutti. Ci si renderà conto di tre assunti estremamente significativi. Ho già segnalato il primo, cioè che il GIP di Milano non ha mai attribuito, né a Telecom né a suoi dipendenti né, ripeto, a Tavaroli, l'attività di intercettazione.

Ma è altrettanto significativo il secondo: Telecom è riveste nella vicenda il ruolo di parte lesa. Questo concetto è ribadito più volte e molto chiaramente nell'ordinanza. Sorprende che ci sia ancora chi confonde indagati e danneggiati e chi fa fatica ad ammettere che gli intenti, gli scopi e le attività di Tavaroli, Cipriani e degli altri indagati, non solo, non erano condivisi dalla società e dai suoi vertici, ma risultano chiaramente messi in atto per danneggiarla. L'ipotesi di reato di appropriazione indebita è stata formulata proprio in relazione a fatti commessi da questi soggetti in danno alla società.

Il terzo assunto riguarda l'atteggiamento della società nei confronti delle autorità competenti. L'ordinanza in questione più volte sottolinea la totale trasparenza e la massima disponibilità alla collaborazione da parte di Telecom. Mi auguro che la lettura di questo documento, unico documento ufficiale in una vicenda contrassegnata da una incontrollata ridda di notizie, segni un punto di svolta nell'approccio a tali temi.

Il 20 settembre scorso, infine, il Garante per la *privacy* ha adottato un provvedimento, che fa seguito ad un altro provvedimento del dicembre dell'anno precedente, in tema di sicurezza delle procedure dei gestori che prestano l'attività propedeutica alle intercettazioni. Credo che questa sia la sede appropriata per parlarne, posto che il contenuto più rilevante del provvedimento riguarda la sicurezza dei flussi informativi con l'autorità giudiziaria. Il precedente provvedimento, che già aveva segnalato la necessità di affrontare questo tema, non aveva avuto alcun seguito, posto che l'interlocutore indispensabile, cioè il Ministero della giustizia, non era stato coinvolto.

Segnalo che la reiterazione di questa prescrizione, senza che questo coinvolgimento ci sia stato, mette ancora una volta in difficoltà gli operatori che sono, in questo modo e a questo punto, costretti a predisporre dei protocolli senza la necessaria condivisione con l'autorità giudiziaria ed il Ministero della giustizia.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, ringrazio il professor Rossi per l'illustrazione che ha voluto prospettare alla Commissione all'inizio di questa coda di audizioni.

Il professor Rossi ha svolto una relazione che ha dato in parte conto degli avvenimenti che si sono verificati; non possiamo però dimenticare

che 80 giorni fa si è svolta un'altra audizione in questa stessa Aula nel corso della quale ci fu riferito che i servizi di sicurezza (ci riferiamo, chiaramente, sia alla gestione dei dati sensibili, sia alla possibilità di consentire il tracciamento di coloro che accedevano ad informazioni riservate) erano una garanzia complessiva per l'utenza, anche all'interno delle prestazioni obbligatorie che nascono dalla richiesta proveniente dall'autorità giudiziaria. In quell'occasione ci è stato riferito anche che vi era un atteggiamento persecutorio da parte di alcuni *mass media*, che erano in corso indagini della magistratura che non riguardavano in alcun modo Telecom e che la massima sicurezza era comunque garantita.

Ebbene, dopo 80 giorni, senza voler credere a tutto quello che la stampa scrive ma cercando di scremare le informazioni, mi consenta di rilevare che se dovessimo ragionare, non con lei direttamente (la ringrazio ancora una volta di essere qui) ma impersonalmente con Telecom, dovremmo riconoscere che i 25 arresti che ci sono stati dipingono un panorama diverso da quello della persecuzione *mass-mediatica* cui si faceva riferimento. Probabilmente le indagini serrate suggeriscono qualcosa di particolarmente significativo, per lo meno sotto il profilo della inaffidabilità complessiva di quel sistema di sicurezza che avrebbe dovuto garantire tutti grazie alla sua inespugnabilità e che invece è stato espugnato.

Il decreto-legge sulle intercettazioni illegali, che ieri il Senato ha convertito in legge, dimostra quanto questo problema abbia determinato nell'opinione pubblica la necessità di approvare immediatamente una norma che tamponasse una falla che rischiava di travolgere sul versante della *privacy* un'infinità di persone in modo notevolissimo.

Ci ha invitato a ragionare sull'unico dato ufficiale: l'ordinanza emessa dal GIP di Milano, che non penso sia agli atti della Commissione; peraltro, non avendola letta tutta, non mi permetto di trarre conclusioni. Mi sembra però di ricordare che si riferisse, tra gli altri, a Tavaroli, il quale – si diceva – faceva parte di un contesto molto più ampio e che, comunque, l'unico riferimento era con il presidente di Telecom. Che fosse il presidente o l'amministratore delegato, che questa circostanza sia stata provata o no, obiettivamente è un tema che non mi appassiona molto, in quanto Telecom è concessionaria di un servizio pubblico e non una società privata che deve preoccuparsi solo di rispondere agli azionisti. Nel momento in cui essa ottiene una concessione deve assicurare che certi servizi, che sono di pubblica utilità, siano svolti in modo da garantire tutte le parti in campo. Ho l'impressione che, al di là di come si definisce il rapporto di Telecom, questa garanzia non vi sia stata.

Professor Rossi, non so quali azioni abbiano intrapreso nel frattempo le autorità garanti che operano nel settore, con le quali abbiamo discusso in un momento in cui si cercava di capire quali fossero le procedure da adottare. Poiché ora la situazione è molto più complessa, le chiedo se vi sia stato, dopo questo evento, un confronto con le autorità garanti e cosa sia nato da questo confronto.

Ho recepito quanto da lei riferito ma per recuperare quantomeno una credibilità che, secondo me, si è in parte deteriorata, quale segnale di

grande discontinuità e di cambiamento Telecom intende dare rispetto ad un *top management* che non doveva solo dare assicurazioni sulla carta ma doveva garantire che certi fatti non avvenissero concretamente? Per le tante considerazioni che anche lei ha riferito, ho l'impressione che così non sia avvenuto.

CASSON (*Ulivo*). Signor Presidente, esprimo innanzi tutto la mia contentezza per il fatto che Telecom collabori con l'autorità giudiziaria. Manifesto, tuttavia, il mio fortissimo rammarico per il fatto che – nonostante gli impegni assunti di fronte a questa Commissione dagli esponenti di Telecom nella scorsa audizione, i solleciti telefonici ripetuti della segreteria e una lettera scritta del Presidente di questa Commissione per ottenere i dati richiesti – alcuna risposta fino a questo momento sia pervenuta alla Commissione giustizia del Senato. Ritengo questo un fatto gravissimo che mi corre l'obbligo di sottolineare per l'assoluta mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento. Poiché in tal senso vi sono ripetute indicazioni nel resoconto della scorsa audizione, non mi soffermerò sui vari punti. Chiedo, in particolare, un dato importante relativo alla parte finanziaria ed economica esposta la volta scorsa e illustrata in sintesi anche oggi. La richiesta riguarda l'ammontare degli investimenti e dei costi sostenuti non soltanto nell'ultimo periodo ma quanto meno negli ultimi cinque anni. Chiedo altresì che tali dati siano riportati in maniera non generica ma dettagliata e paragonati ai profitti, agli utili, ai vantaggi economici conseguiti dalla società Telecom Italia. L'acquisizione di tali dati ci consentirebbe di avere un panorama il più completo possibile della situazione. Peraltro, trattandosi di informazioni facilmente rilevabili da una società come Telecom, credo che questa Commissione possa tranquillamente rinnovare la richiesta di acquisizione di dati più precisi e completi.

Nella scorsa audizione sono rimasti irrisolti anche altri punti, riguardanti una serie di interventi sul sistema RADAR e sul sistema giustizia di cui si è parlato, procedure non sicure al cento per cento, per le quali erano stati disposti anche accertamenti all'interno di Telecom. Sarebbe utile che questa Commissione venisse edotta sull'esito finale dei suddetti accertamenti; in assenza di conclusioni, sarebbe opportuno ottenere una risposta in merito sia a quanto riscontrato dalla società Telecom sia – per quanto possibile e se risulta – all'esito degli accertamenti effettuati dal Garante da una parte e dall'autorità giudiziaria dall'altra.

In particolare, per quanto riguarda il Garante per la *privacy* chiedo alla segreteria della Commissione di acquisire il provvedimento del 20 settembre scorso citato dal professor Rossi, onde avere la completa disponibilità di tutti i documenti.

Vorrei soffermarmi ora su un punto che non riguarda il professor Rossi ma la vicenda in generale: la sottolineatura di alcune dichiarazioni riportate dal Tribunale di Milano sulla società e segnatamente sulla vicenda dei compensi e sulla situazione dei sistemi RADAR e giustizia.

Cito soltanto alcuni punti per dare contezza di come la situazione allo stato riportata – ovviamente con nessuna parola di definitività – dal Tri-

bunale di Milano si presenti in maniera diversa rispetto a quanto sin qui detto. Il Tribunale reputa l'entità dei compensi ai titoli delle prestazioni richieste a Cipriani palesemente sproporzionata e ingiustificata rispetto a quella corrisposta ai responsabili del settore *security* dei gruppi Pirelli-Telecom. Sempre a detta dei giudici di Milano, non si comprende come simili compensi potessero apparire giustificati nella stessa azienda che, avendo già un'articolata organizzazione interna per la *security*, avrebbe dovuto solo sporadicamente ed eccezionalmente ricorrere all'ausilio di fornitori esterni, quale il Cipriani.

Se si trattava, poi, di normali richieste di informazioni rispetto alla loro effettività, non può che ulteriormente stupire l'entità degli importi (40 miliardi di vecchie lire), tanto più che – indicano sempre i giudici – i sistemi RADAR e giustizia, con i quali era possibile ottenere, senza identificazione dei richiedenti, i dati relativi all'intercettazione e al tracciamento telefonico, erano stati implementati in Telecom ed erano utilizzati dallo stesso Cipriani per ottenere informazioni alle quali non avrebbe altrimenti potuto avere accesso.

Chiudo la citazione, pressoché letterale, ponendo il problema della diversa immagine della situazione descritta dal tribunale di Milano. Infine, poiché nel Resoconto stenografico della seduta di mercoledì 26 luglio scorso, il dottor Perissich ha, ad un certo punto, fatto riferimento a contatti con non meglio precisati apparati di sicurezza dello Stato, vorrei capire – e credo sia facilmente comprensibile il motivo – da chi e in che modo erano gestiti i suddetti contatti e cosa s'intende con tali apparati di sicurezza.

CARUSO (AN). Signor Presidente, quando avviammo questa indagine conoscitiva lo facemmo senza alcuna idea preconcreta: nessun membro della Commissione l'aveva e certamente non l'avevo io. Si trattava semplicemente di capire come funzionava il sistema nella prospettiva di intervenire sotto il profilo normativo, tant'è vero che si ritenne opportuno ascoltare indistintamente tutti gli operatori telefonici, quindi i funzionari, i dirigenti e i tecnici che ciascun operatore aveva inteso far venire.

Viceversa, in questa occasione, ripetiamo – e non casualmente – l'audizione di uno solo di questi operatori, Telecom, avendo specificatamente richiesto di ascoltare il nuovo presidente della società che garantisce il servizio.

Il primo quesito che va risolto sul piano logico è il seguente: il professor Rossi ritiene di operare, in tutto, in parte o per nulla, una personale assunzione di responsabilità su ciò che è stato riferito nel corso dell'audizione del 26 luglio? Questa, infatti, è la base logica da cui si deve partire per commentare le affermazioni da lui fatte oggi in questa sede. In primo luogo, quindi, mi piacerebbe che il professor Rossi dichiarasse se intende o meno procedere nel senso indicato.

All'inizio della sua esposizione, il professor Rossi ha precisato che non è certamente escluso che qualcuno possa violare o intercettare i sistemi Telecom; ha aggiunto poi che è successo al Pentagono e che quindi

può ragionevolmente accadere anche in Telecom. La questione tuttavia – me lo consenta, non voglio sembrarle irrispettoso – è un'altra: al Pentagono se ne sono accorti. Leggevo su un sito Internet che se ne sono accorti anche all'azienda De Cecco, produttrice di pasta, e se ne è accorto pure uno studio professionale di Milano di medie dimensioni. Le domando allora: Telecom se ne è accorta? in caso affermativo, quante volte è successo e come si è verificato? Credo questa sia la via per approfondire l'argomento e uscire dalla battuta.

Nell'audizione del 26 luglio scorso il dottor Perissich ha affermato: «Va, altresì, premesso, a scanso di ogni equivoco, che Telecom Italia non fa intercettazioni e nessun dipendente di Telecom Italia ha la possibilità di ascoltare comunicazioni della clientela». Ferma la richiesta formulata in premessa, chiedo al professor Rossi se conferma quest'affermazione assolutamente puntuale del dottor Perissich.

Ci è stato riferito, inoltre, che sono adottati sistemi di sicurezza all'avanguardia, che tutto è in corso di aggiornamento e che, in definitiva, solo in due casi è stato accertato un accesso infedele ai dati da parte dei dipendenti di Telecom, affermazione quest'ultima che appare in contrasto con quanto in precedenza riferito. Non è però questo il punto.

Viceversa mi sorprende un dato comunicato oggi, a meno che non mi sia sfuggito nella lettura del verbale della precedente audizione, nel qual caso mi scuso. Esistono, in sostanza, 132 porte di accesso ai sistemi Telecom che presiedono alla conservazione dei dati di traffico, quindi 132 possibili aperture per la consultazione di tali dati. Su questo punto credo sia interesse della Commissione, e comunque mio, avere qualche approfondimento in collegamento con una successiva affermazione del professor Rossi sui produttori dei *software* di Telecom, peraltro i più rappresentativi del settore, che sembrerebbero mettere le mani avanti, sostenendo che i *software* che forniscono non sono perfetti e non hanno, quanto meno allo stato dell'arte, limiti invalicabili.

Le due questioni, collegate tra loro, mi portano a chiedere se sia indispensabile che Telecom mantenga aperte 132 porte dal momento che non è così sicura di quanto riesce ad acquisire in termini di *software* che le tengano chiuse. Sono certo, peraltro, che la Telecom si rivolga a fornitori di *software* di fascia alta.

In definitiva, il numero degli accessi ai sistemi informatici è funzionale a quattro obiettivi riferiti a quattro grandi aree: verifica contabile per capire se il cliente Telecom paga; indagini difensive obbligatorie stabilite per legge; accesso ai dati secondo perimetri tracciati dalla legge del 1996 sulla protezione dei dati personali; infine, il *know our customer*, vale a dire la conoscenza mercantile del cliente. Per esempio, su quest'ultima area, che non è affatto obbligatoria, Telecom svolge delle riflessioni, posto che si è capito, alla luce di quanto accaduto, che esiste una qualche possibilità di perforazione del sistema?

Il professor Rossi ha ripetuto più volte che rispetto a luglio Telecom si è attivata e vi è un *working in progress* nella messa in sicurezza dei



dati. Alla luce di ciò, è stato raggiunto qualche risultato definitivo o tutto è ancora *in progress* e occorre attendere giorni futuri per avere certezze?

La KPMG *advisory spa* è la società di cui si avvale Telecom per la supervisione dei sistemi informatici, secondo le affermazioni di Perissich. Se ho capito bene le informazioni fornite dalla stessa società, si tratta di una società di revisione contabile. Altre sono le divisioni di KPMG che si occupano di altri servizi alla clientela.

Su questo punto formulo due domande. In primo luogo, vorrei sapere se si sta parlando della società italiana che opera in Italia (non si capisce bene se in regime di *franchising* o di sudditanza anche societaria rispetto alla capogruppo americana) o di una società omonima o consorella che opera in altri Paesi. Inoltre, poiché si sa che le idee camminano con le gambe degli uomini, vorrei sapere se il personale informatico che si occupa della consulenza a Telecom per la sorveglianza dei propri sistemi è identificato; come è identificato e come sono controllati e trattati i dati. In altri termini, vorrei sapere chi controlla i controllori.

DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*). Come è ovvio, Telecom non effettua intercettazioni, però gestisce la rete.

Vorrei conoscere alcune informazioni tecniche; spero di non essere frainteso. Come sappiamo, i Servizi eseguono le intercettazioni, o almeno spero lo facciano perché ritengo sia loro dovere e necessità ai fini della difesa interna ed esterna del Paese. Non è affatto un'affermazione polemica la mia.

PRESIDENTE. Facciano quelle giuste però.

BRUTTI Massimo (*Ulivo*). Per la verità, questo punto è regolato con legge e in base a quella legge se ne effettuano pochissime.

PRESIDENTE. Da ciò che abbiamo ascoltato finora, in effetti, sembra non ne facciamo moltissime.

MANZIONE (*Ulivo*). Esatto, il SISMI non ne fa nessuna.

PRESIDENTE. Ci scusi per l'interruzione, senatore Di Lello Finuoli, le nostre non erano polemiche nei suoi confronti, semmai interventi esplicativi. La prego di continuare.

DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*). Vorrei sapere è se per eseguire le intercettazioni i Servizi debbono chiedere a voi un'autorizzazione per l'accesso alla rete o possono farlo senza chiedere il permesso a nessuno. Nell'evenienza poi che si possa configurare un'intrusione, nel senso di un ingresso non richiesto, il vostro sistema sarebbe in grado di rilevarlo?

CALVI (*Ulivo*). Professor Rossi, che Telecom non faccia intercettazioni non v'è dubbio, ma non v'è altrettanto dubbio che intercettazioni le

gittime o illegittime vi sono state. Naturalmente, attendiamo tutti gli sviluppi dell'inchiesta in corso delle autorità giudiziarie per conoscere le responsabilità e le imputazioni.

È stato più volte sottolineato che reati specifici circa l'illegittimità delle intercettazioni non sono stati ancora rilevati, dato più volte ripetuto. Tuttavia – ed è questa la domanda – mi ha colpito molto che la procura di Roma abbia aperto una procedura per *insider trading*.

La questione pone, ovviamente, una serie di problemi. Naturalmente, non conosciamo gli imputati, non sappiamo quale sia l'imputazione precisa, quali gli elementi di prova e su quale base la procura di Roma abbia intrapreso questa strada. Certo, non si sarebbe per la prima volta in presenza di un'indagine che finisce nel nulla. Tuttavia, se la procura di Roma ha deciso di avviare un procedimento per *insider trading*, viene da pensare che esistano elementi riguardanti intercettazioni illegittimamente acquisite, che sono stati già raccolti dalla procura di Milano e che sono certamente in possesso della procura di Roma.

PRESIDENTE. Vuol sapere se esiste un collegamento fra il procedimento della procura di Roma e la vicenda delle intercettazioni.

CALVI (*Ulivo*). Poiché la procura di Roma non ha svolto indagini, non è in possesso di elementi di prova raccolti in modo autonomo. Credo abbia preso l'iniziativa sulla base di una specifica competenza territoriale. Suppongo però che vi sia un minimo di elementi che consentano l'apertura di un procedimento su questa fattispecie di reato; in caso contrario, si tratterebbe di una stravaganza anche se non insolita.

Professor Rossi, se non vi sono imputazioni da parte della procura di Milano relative a queste intercettazioni, la procura di Roma, rilevando le stesse, deve certamente presupporre un'illiceità nell'acquisizioni delle notizie che hanno consentito agli intercettatori di operare sul mercato in modo illegittimo. Questa credo sia la questione più preoccupante, posto che le intercettazioni illegittime hanno due fini: da una parte ricattare l'eventuale intercettato, dall'altra utilizzare le informazioni raccolte illegittimamente, dunque ecco l'*insider trading*.

Vorrei, pertanto, sapere dal professor Rossi – se ne è a conoscenza – se presso Telecom vi siano elementi per supportare questa fattispecie di reato.

PRESIDENTE. Questo non credo possa dirlo.

CALVI (*Ulivo*). Certo che no, non è l'indagato. Mi sto riferendo ad intercettazioni illegittimamente acquisite ma non contestate a Milano bensì a Roma.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, da dove emerge il collegamento? Non è necessario effettuare intercettazioni per incorrere nell'*insider trading*.

CALVI (*Ulivo*). Presidente, mi consenta. Stiamo parlando di un gruppo di personaggi che, attraverso intercettazioni o informazioni illecitamente acquisite, hanno operato per fini ricattatori o utilizzando le informazioni che hanno acquisito.

Questo è l'oggetto della indagine, questo è l'oggetto delle informazioni che stiamo cercando di dipanare per capire (ed eventualmente intervenire, anche legislativamente, per una maggiore tutela, per esempio, del mercato) se vi sono elementi che possono prefigurare astrattamente, in relazione a fatti che non conosciamo, un qualcosa che consenta la sussistenza di queste ipotesi.

BRUTTI Massimo (*Ulivo*). Presidente, dall'ordinanza prima citata dal professor Rossi risulta che un gruppo di persone, retribuite – se non sbaglio – a carico della Pirelli o della Telecom, acquisivano informazioni di vario genere, fra cui anche pseudo-informazioni, per la compilazione di *dossier* diffamatori e altro ancora. Bisogna capire quante di queste informazioni o pseudo-informazioni si fondavano sull'acquisizione illegittima di dati sensibili attraverso la violazione dei sistemi di sicurezza Telecom. È su questo che il Parlamento attende l'assunzione di un impegno e l'assicurazione da parte del vertice della Telecom che, se ci sono state falle in passato, alle stesse si è completamente posto o si sta ponendo rimedio.

Inoltre, professor Rossi, vorrei richiamare un aspetto che non è stato menzionato dai colleghi e che mi spinge ad intervenire. Fra le informazioni acquisite, tra i dati sensibili accumulati ve ne sono numerosissimi relativi a dipendenti della Telecom o persone che dovevano essere assunte dalla stessa Società. Si potrebbe dire *know our worker* invece di *know our customer* ma è una conoscenza relativa ai lavoratori vietata dalle leggi vigenti. Il Parlamento vorrebbe essere rassicurato su questo aspetto, nel senso che vorrebbe (non so se le chiedo troppo) non solo l'assunzione di un impegno, ma anche che lei, che rappresenta un elemento di novità in questo scenario, trovasse il modo per chiedere scusa a questi lavoratori perché non è giusto che nei loro confronti si sia svolta un'attività in contrasto con le leggi vigenti, che viola la loro sfera privata. Se potessimo voltare pagina anche su questo punto sono convinto che le istituzioni gliene sarebbero grate.

ROSSI. Signor Presidente, signori commissari, scusate ma non sarò in grado di rispondere direttamente a tutte le domande, quindi mi avvarrò delle risposte dei miei collaboratori.

Senatore Manziona, sono lieto che non l'appassioni il fatto che Tavaroli dipendesse dal presidente piuttosto che dall'amministratore delegato. In realtà, è un tema che non appassiona neanche me e per una ragione semplice di organigramma: in una società con 86.000 dipendenti, quanti di questi dipendono da qualcuno magari senza avere con lui alcun rapporto diretto? Ciò non significa che se qualcuno nell'organigramma è in linea diretta piuttosto che in linea laterale, la responsabilità di chi compie gli illeciti vada necessariamente in riferimento a chi sta sopra o di fianco.

Quanto ai 25 arresti, alle indagini in corso e al decreto-legge sulla *privacy* non posso che essere d'accordo con lei, ma è un problema che ora riguarda la magistratura.

Tengo a precisare che Telecom non è affatto una concessionaria: non è concessionaria di nulla. Le concessioni che riguardano rapporti particolari tra lo Stato e il concessionario non interessano Telecom, che non è più concessionaria. Si tratta di un'autorizzazione e non una concessione; pertanto, tutta la disciplina, anche giuridica, è completamente diversa.

C'è sempre un confronto con le autorità garanti; è stato uno dei primi impegni che ho assunto pubblicamente con tutte le autorità garanti: l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, l'Antitrust, la Consob e il Garante per la *privacy*; e, in effetti, è uno degli impegni che ho maggiormente rispettato in questo mese dalla mia nomina.

La discontinuità è dovuta anche al fatto che oggi io sono presente in quest'Aula, sia pure nominato solo da un mese; c'è discontinuità perché anche altri vertici della società stanno per essere cambiati. La discontinuità c'è ma non si può pretendere che si concretizzi in un giorno solo. In un'unica giornata è avvenuta con la mia nomina; ora stiamo lavorando anche in quel senso.

I due settori su cui ci stiamo in questo momento applicando, proprio per dare esecuzione a tutte le necessarie modifiche volte a porre rimedio con certezza a tutte le falle che si sono verificate, sono l'*audit* e la sicurezza. Entrambi i settori verranno rinforzati: quest'impegno è stato preso e continuerà ad essere assunto anche dall'intero consiglio d'amministrazione.

Senatore Casson, della lettera a Telecom non so nulla; lascerò poi a qualcun altro la risposta. M'impegno a farle avere i dati relativi ai costi dettagliati degli ultimi cinque anni, se lei crede, tenendo conto dell'equità nel rapporto tra le spese relative alla sicurezza o al controllo delle reti o a questioni di questo genere.

CASSON (*Ulivo*). L'interesse è soprattutto in riferimento alle varie società di gestione e ai compensi. Al fine di un paragone tra gli ultimi cinque anni, vorrei conoscere i costi per la sicurezza e per le reti e gli incassi o i profitti relativi alle attività svolte per intercettazioni e tabulati.

ROSSI. D'accordo.

C'è già un primo *interim report* dettagliato della KPMG che comunque continua a lavorare e, per fortuna di Dio, è un organo assolutamente esterno e quindi indubitabilmente dotato di terzietà rispetto al lavoro fatto, senza alcun coinvolgimento di personale diretto della Telecom.

CASSON (*Ulivo*). Possiamo avere il rapporto relativo a questo esito finale?

CAPPUCCIO. Non si tratta di un esito definitivo. C'è un problema di fondo che non riguarda noi. Questo primo elaborato emesso dalla KPMG

frutto di un lavoro ancora *in itinere*. In realtà, lavoriamo a stretto contatto ed esiste uno *steering committee* composto da *manager* di entrambe le parti che si riunisce settimanalmente per fare il punto della situazione, verificando progressi e criticità che – mi permetto di segnalare – emergono *step by step*. È in corso una impegnativa attività di mappature. In alternativa l'unica soluzione sarebbe stata quella di spegnere i sistemi, come fatto con RADAR, provocando la paralisi. Si trattava, insomma, di una strada del tutto impercorribile. C'è una progressione temporale richiesta dalle tecnologie, dall'impossibilità di cessare le attività.

Fatta questa premessa, a quest'attività di verifica settimanale si è aggiunto un *report* parziale della KPMG che, come tutti i *report* parziali delle società di questo tipo, è esclusivamente interno. KPMG non vuole che arrivi all'esterno, perché l'obiettivo è dare un prodotto finale dopo aver accertato tutta la situazione. Siccome esaminare 132 applicativi e la sicurezza di tutti i vari sistemi richiede un impegno non banale, non credo siano disponibili a fornire questo documento del tutto parziale.

CASSON (*Ulivo*). Sono prevedibili i tempi di consegna?

CAPPUCCIO. Non è facile prevederli. Riteniamo che entro l'anno avremo fatto tutti i lavori. Ciò che comporterà delle diversificazioni strategiche nell'impostazione dei sistemi richiederà un ulteriore periodo, ma entro l'anno, come può confermare il collega Pileri, la situazione sarà sistemata e ci sarà l'elaborato finale della KPMG, che continuerà in ogni caso a lavorare per le attività prospettiche.

ROSSI. Vorrei che l'avvocato Cappuccio rispondesse al senatore Casson circa l'entità dei compensi di Cipriani, che risultano anche dall'ordinanza del GIP di Milano e in merito al sistema RADAR.

CAPPUCCIO. Quanto ai compensi, ha effettivamente ragione il senatore Casson: si tratta di circa 20 milioni di euro spalmati però su quattro anni. Sinceramente non dispongo dei dati definitivi, mi riservo comunque di fornirli. Tale cifra, rapportata a quella complessiva relativa alla *security*, non voglio dire che sia trascurabile ma poco ci manca. Infatti, una struttura complessa come Telecom che ha – mi corregga il collega Pileri se sbaglio – 150.000 centraline sparse sul territorio, quindi un'attività di *security* sulle strutture, ha dei costi non banali. L'attività di Cipriani era volta non solo all'assunzione di informazioni ad uso e consumo di quel gruppo di persone ma anche, ad esempio, alla tutela delle persone piuttosto che delle strutture.

PRESIDENTE. Avevate due strutture di *security*, una interna e una affidata all'agenzia di Cipriani?

CAPPUCCIO. Certo, ma non solo a Cipriani. Su tutto il territorio abbiamo una molteplicità di strutture di sicurezza che lavorano con Telecom.

**PRESIDENTE.** Che garanzie abbiamo che vi sia un criterio di selezione, di controllo? Trattandosi di cifre così rilevanti, ancorché diluite in quattro anni potrebbero esserci tentazioni.

**CAPPUCCIO.** Non entrano nelle centraline ma hanno competenza solo sulla sicurezza fisica esterna ai fini della protezione degli impianti.

**ROSSI.** Vorrei che sul problema sollevato dai senatori Casson e Caruso in ordine alla funzione e alla natura della KPMG e alla possibilità che questa abbia o meno carattere di indipendenza rispondesse il dottor Perissich.

**PERISSICH.** Presidente, vi è forse un equivoco da eliminare. Non abbiamo chiesto alla KPMG di procedere, come un revisore contabile, ad una revisione e ad una certificazione della correttezza dei nostri sistemi. Abbiamo chiamato KPMG perché – come peraltro, ricorderete, avevamo dichiarato a luglio – avevamo constatato falle e insufficienze nei nostri sistemi. Abbiamo quindi chiesto ad un organismo di consulenza particolarmente competente in questo settore e soprattutto autorevole – come ha appena spiegato l'avvocato Cappuccio – di accompagnarci nel percorso di revisione e di messa in sicurezza dei nostri sistemi.

Questa è la ragione per cui, nel momento in cui esisterà un rapporto finale della KPMG, lo stesso sarà irrilevante, in quanto a quel punto avremo identificato tutte le azioni da porre in essere per mettere in sicurezza i sistemi e le avremo anche attuate o comunque saranno in corso di attuazione. Stiamo utilizzando KPMG per accompagnarci in questo percorso.

Quando su questa strada si incontrano problemi che possono avere riflessi di natura giudiziaria siamo noi stessi a trasmettere gli atti alla procura della Repubblica, come peraltro abbiamo costantemente fatto in tutti questi mesi.

**CARUSO (AN).** Signor Presidente, questo è un argomento su cui credo si debba fare chiarezza. KPMG è una società multinazionale, con sede principale negli Stati Uniti si tratta di quella che ha di recente incorporato una società collega che ha dovuto dichiarare il proprio fallimento per aver sbagliato di qualche centinaia di milioni di dollari la revisione di una società importante – credo siano fatti noti a tutti; compare con diverse *griffe* e si occupa di diverse attività. Con sede a Milano, in via Vittor Pisani, vi è una KPMG *legal* che farebbe pensare a una multinazionale di studi professionali, mentre si tratta di un avvocato di Pavia con quattro collaboratori avvocato la cui competenza informatica – a quanto mi risulta – è limitata alla detenzione (per qualche tempo non legale) di un PC.

A quale di queste società ci si riferisce (ci si indichi la partita IVA, perché da essa potremo ricostruire il soggetto di cui stiamo effettivamente parlando) e quindi quale è la società cui la Telecom si è affidata per compiere questa operazione commendevole, che il professor Rossi ha dise-

gnato bene, vale a dire l'esternalizzazione del controllo, nella consapevolezza (su cui non occorre levar scudi) che i controlli interni non erano stati assolutamente efficienti. Il fine sarà pure stato assolutamente commendevole, ma è comunque interessante sapere chi deve svolgere questo lavoro, se si tratta di una società italiana o di una società estera e cosa faccia in concreto.

Ho compreso che non si tratta di una società di revisione contabile, ancorché nel resoconto della scorsa seduta (forse le nostre collaboratrici hanno mal registrato) si rimandi proprio ad essa. Ho capito bene che non si tratta di quella società. Telecom non ha bisogno di ragionieri che facciano le pulci sui conti. Vorrei quindi che Telecom indichi di quale società si tratta e che chiarisce anche con quali risorse essa opera. Nello specifico: si tratta di tecnici informatici? in caso affermativo di che rango? quanti sono? come sono selezionati? come vengono controllati?

Come ho esposto in termini di battuta al termine del mio intervento laddove ho chiesto chi «controlla il controllore», è di tutta evidenza che Telecom ha affidato all'esterno, per un motivo encomiabile ma in qualche modo sottraendosi al controllo dei propri uomini, un compito delicatissimo quale quello della «verifica delle porte aperte» per vedere cosa vi sia dopo. Mi inquieta sapere che, sebbene per un encomiabile motivo, Telecom ha fornito la chiave della serratura a un soggetto che non ha controllato. Non è sufficiente ripararsi dietro il fatto che si tratta di una sigla conosciuta (peraltro, in questo settore le *griffe* vanno e vengono), che fa da ombrello. Il problema è di sostanza e non di scarico di responsabilità.

*ROSSI.* Sulla natura della società prego l'avvocato Cappuccio di rispondere. Mi sembra comunque che egli abbia detto che con KPMG lavoriamo settimanalmente nell'ambito di uno *steering committee* congiunto. KPMG lavora con noi, non ha deresponsabilizzato nessuno, ma ci aiuta, anche con uno sguardo obiettivo dall'esterno, ad identificare quali fossero i problemi.

*CAPPUCCIO.* Per quanto riguarda la natura giuridica, la KPMG è una spa italiana, per la precisione KPMG *advisory*, e ha, tra le altre, anche una specifica competenza informatica. Si tratta di circa 25 tecnici esterni, molto preparati, che stanno svolgendo un ottimo lavoro, esperti anche in materia di *privacy*, che collaborano con noi attivamente e a stretto contatto. Non intraprendono alcuna azione da soli o che non sia da noi conosciuta e comunque per tutte le operazioni delicate, come, ad esempio, le attività su certi applicativi della magistratura e sul sistema RADAR, procedono a seguito di autorizzazione della magistratura. Anche se non si è trattato di un'autorizzazione formale, è stata segnalato alla magistratura ogni attività di questo tipo e il fatto che sia seguita direttamente dagli esperti di KPMG. La magistratura è costantemente informata su quanto si sta realizzando; anzi, mi permetterei di dire le magistrature trattandosi delle procure di Milano e, per certi versi, di Roma.

CARUSO (AN). I 20 milioni di euro circa di cui parlava prima sono da collegare ai 14 milioni di euro indicati nella seduta del 26 luglio o si tratta di un'altra partita?

CAPPUCCIO. I 20 milioni di euro sono comprensivi anche delle fatture relative a Pirelli. Se ben ricordo, il dato dovrebbe essere diviso a metà ma purtroppo ora non sono in grado di fornire le cifre esatte.

CARUSO (AN). Secondo quanto da lei riferito i 14 milioni di euro dovrebbero essere diventati 10; in caso contrario, se restassero 14, tenuto conto della sua indicazione circa la divisione a metà, il totale dovrebbe salire a 28 milioni di euro: i conti crescono.

ROSSI. Senatore Caruso, non posso assumere responsabilità retroattive.

CARUSO (AN). No, professor Rossi, sono presenti, sono sul mio tavolo.

ROSSI. Anch'io ho letto quanto riportato nel resoconto da lei citato.

CARUSO (AN). Quindi, lei conferma che tutto quello che è stato riportato è la nostra base di argomento?

ROSSI. Era la base di argomento quando si è svolta la precedente audizione, come oggi la base di argomento è la mia relazione.

CARUSO (AN). È un'assunzione di responsabilità *pro tempore*.

ROSSI. In ogni caso – per tranquillizzarla – appena Telecom si è accorta di queste operazioni illecite le ha denunciate alla magistratura, compreso il caso Tavaroli. La collaborazione con la magistratura è completa e perfetta. Lei ha chiesto se si tratta di costi che l'azienda ha denunciato: li ha denunciati. Le basta la risposta?

CARUSO (AN). Per alcuni non è un merito.

ROSSI. Sulla possibilità che i sistemi non possano essere violati, ad integrazione di quanto contenuto nella relazione da me svolta poc'anzi, può intervenire il dottor Pileri, che potrà fornire anche alcune indicazioni tecniche per spiegare come ciò può avvenire.

PILERI. Ringrazio i commissari per le domande rivolte. Svolgerò un breve intervento per chiarire in particolare tre questioni. La prima faceva riferimento a quali fossero i principali problemi del sistema Telecom prima dell'intervento del Garante della *privacy*. L'Autorità ci ha mosso quattro rilievi. Il primo riguarda la tracciabilità di tutte le persone che operano sui sistemi informatici. Premetto che prima di quell'evento venivano



tracciati correttamente tutti gli operatori che accedevano ai 132 sistemi di gestione dei dati di traffico, con esclusione dei *system administrator*. Quindi, il sistema Telecom già allora possedeva, a nostro avviso, livelli di sicurezza rilevanti. Non tracciava gli addetti informatici, cioè i *system manager* che operano per adeguare il *software* e la configurazione dei sistemi. Il Garante della *privacy*, nell'approfondita analisi effettuata a maggio di quest'anno, ci ha chiesto però di estendere i tracciamenti anche agli addetti informatici. Questo è stato il primo provvedimento.

Con il secondo provvedimento si è cercato di garantire che tutte le persone che accedono ai sistemi informatici ne abbiano effettivo bisogno, evitando di estendere a tutto il personale Telecom l'accesso ai suddetti sistemi, nella fattispecie a quelli che trattano dati sensibili.

Il terzo provvedimento, invece, si poneva l'obiettivo di gestire rigorosamente le autorizzazioni di accesso ai sistemi, differenziando chi accede (gli operatori) da chi decide gli accessi.

Il quarto provvedimento, citato anche nella relazione del presidente Rossi, concerne il cosiddetto non ripudio. In altri termini, nel momento in cui avvengono gli accessi e i tracciati vengono correttamente registrati, i *file* che contengono le registrazioni degli accessi debbono essere conservati in maniera non modificabile e in modo tale che ciascuno possa identificare chi ha effettuato e operato nell'ambito di quel tracciamento.

Di questi provvedimenti il primo, relativo al tracciamento delle figure di *system administrator* e quindi di un numero limitato di persone, all'epoca non esisteva, giacché il sistema Telecom non consentiva questo tipo di azione.

Per soddisfare questi quattro requisiti ci hanno dato 120 giorni di tempo. Il piano di adeguamento, da realizzare in 120 giorni, applicato ai 132 sistemi ha avuto i seguenti esiti: i 70 principali sistemi di accesso sono stati completamente adeguati nell'ambito del suddetto piano, quindi entro il 30 settembre; il completo adeguamento ha riguardato tutti e quattro i requisiti e, nella fattispecie, i due più importanti: il tracciamento dei *system administrator* e il non ripudio. Nell'effettuare questo adeguamento abbiamo modificato 700 sistemi informatici, utilizzando le più recenti tecnologie presenti sul mercato. In alcuni casi siamo andati anche oltre perché gli stessi fornitori di *software*, ai quali abbiamo fatto riferimento, hanno dovuto proporci soluzioni fortemente innovative.

Per l'adeguamento di questi sistemi abbiamo speso 30 milioni di euro e impiegato risorse tecniche interne per un impegno medio di circa 3.000 persone/mese per quattro mesi solari. Il nostro piano prosegue per i sistemi di minore impatto e si conclude con due ulteriori *step*: uno da realizzare entro il corrente anno e un altro con un intervallo con riferimento ad oggi di circa un anno rispetto al mese di settembre, scadenza indicata dal Garante della *privacy*.

Per quanto riguarda la società *KPMG advisory*, confermo che stiamo svolgendo un lavoro congiunto. Ciò non significa che i dirigenti Telecom non si sentano responsabili della realizzazione di questo piano. Come direttore tecnico di Telecom Italia, sento e continuo ad avere questa respon-

sabilità in maniera ben approfondita. La società KPMG ci sta dando una mano con persone esperte in informatica che stanno operando su tutti i 132 sistemi indicati nell'ambito dei 120 giorni previsti. Ci stiamo spingendo anche oltre dal momento che vogliamo avere la tranquillità che il nostro sistema, pure nelle parti non direttamente coinvolte con il trattamento dei dati sensibili di traffico o di supporto alle intercettazioni, sia a prova dei più moderni requisiti.

Il lavoro terminerà entro la fine dell'anno e per quella data avremo le relazioni finali della società KPMG, che provvederemo a mettere a vostra disposizione.

*ROSSI.* Sulla domanda relativa ai Servizi, posta dal senatore Di Lello Finuoli, vorrei che rispondesse il dottor Perissich.

*PERISSICH.* A complemento di quanto affermato poc'anzi dall'ingegner Pileri in relazione allo stato della situazione al 29 settembre, data di scadenza del piano dei 120 giorni imposto dall'Autorità garante, mi preme ribadire che a quella data abbiamo comunicato tutto alla suddetta Autorità spiegando cosa era stato fatto e cosa era in fase di attuazione. L'Autorità sta ancora esaminando la documentazione e ci farà conoscere le sue determinazioni.

Prima di arrivare ai Servizi, vorrei rispondere al senatore Casson sulla richiesta dei dati supplementari. Alcuni giorni fa abbiamo ricevuto una lettera di questa Commissione in cui ci veniva chiesto di fornire con urgenza dati supplementari a seguito dell'audizione del 26 luglio scorso. Dopo aver riletto il Resoconto stenografico di quell'audizione, non siamo riusciti a identificare con precisione i dati supplementari cui si faceva riferimento.

*CASSON (Ulivo).* So che i nostri Uffici vi hanno contattato telefonicamente varie volte.

*PERISSICH.* Mi scusi. Abbiamo chiesto ai vostri Uffici di spiegare con precisione di quali dati si trattava e non ci è stata data una risposta precisa. Il senatore Casson ha ora elencato una lista precisa di domande alle quali cercheremo di rispondere il prima possibile.

*CASSON (Ulivo).* Non vorrei che ci prendessimo in giro su tale questione, dal momento che potete ricavare tali dati in mezz'ora.

*PERISSICH.* Spero anch'io di riuscire a farlo in breve tempo, ma è impossibile ricavare in mezz'ora un dato di cui non si conosce la natura. Se le domande sono specifiche vi possiamo dire immediatamente se il dato è disponibile o meno.

*PRESIDENTE.* Vorrei capire se avete bisogno di ulteriori chiarimenti oppure se le richieste avanzate sono ormai chiare.

*PERISSICH.* Per quanto riguarda le domande del senatore Casson direi di sì, trattandosi di dati sugli impegni finanziari in materia di investimenti.

PRESIDENTE. Vi saremo grati se ci darete una sollecita risposta.

*PERISSICH.* Al più presto.

In riferimento a quanto rilevato dal senatore Di Lello Finuoli, sento di poter affermare che è normale che una società come la nostra e soprattutto i suoi servizi dedicati alla sicurezza e al rapporto con la magistratura abbiano relazioni con gli apparati di sicurezza dello Stato: gestiamo una delle reti più sensibili del Paese e – ripeto – ciò è normale.

Ci è stato chiesto anche di che tipo di rapporti si tratti. Abbiamo rapporti con l'istituzione, vale a dire con gli apparati di sicurezza nella loro struttura istituzionale, dal capo del Servizio in questione, fino al Sottosegretario, eventualmente responsabile a palazzo Chigi del coordinamento di questi Servizi.

Della trasparenza di tutti i membri dei nostri servizi di sicurezza nazionali, mi dispiace, ma è responsabile il Governo. Se emergono deviazioni all'interno di questi servizi noi ne siamo piuttosto vittime, perché l'interlocuzione diventa più difficile. Il tutto è sempre stato fatto in assoluta trasparenza e in modo istituzionale.

Se dalle indagini della magistratura emerge che un certo numero di nostri individui ha avuto rapporti impropri con un certo numero di soggetti che appartengono ai Servizi di sicurezza, questo può essere determinato solo dalla magistratura; non rientra però nel modello di rapporto che intercorre tra l'azienda e i Servizi di sicurezza dello Stato.

Fra le informazioni che vi possiamo fornire, spero di potere indicare, oltre alle cifre, anche una suddivisione, quantomeno approssimativa, del numero delle intercettazioni richieste esplicitamente dalla magistratura nel corso delle indagini e quelle richieste dai Servizi, sulla base di autorizzazioni della procura generale sempre – come diceva il senatore Brutti – a norma di legge. Questi dati dovremmo poterli identificare senza troppe difficoltà.

BRUTTI Massimo (*Ulivo*). Non voglio rubare tempo ma vorrei capire meglio, oggi o attraverso una relazione, come si definisce il rapporto tra Telecom e i Servizi di informazione e sicurezza. Telecom fornisce elementi per l'adempimento delle funzioni istituzionali dei Servizi di informazione e sicurezza o è consumatrice di informazioni provenienti dai Servizi stessi? Ci troviamo evidentemente in presenza di dati coperti da segreto. Tutte le attività svolte e raccolte dai Servizi sono classificate secondo livelli di segretezza ai quali non si capisce come la struttura di sicurezza Telecom possa accedere in mancanza di precise abilitazioni che fanno riferimento ai suddetti livelli di segretezza.

Vorrei sapere, ad esempio, che livello di Nos aveva Tavaroli per venire a conoscenza di quelle notizie. Se dovessi chiederle io, queste infor-

mazioni non mi verrebbero fornite, pur essendo un parlamentare. Una qualsiasi attività che possa trovare utile la conoscenza di informazioni riservate non può avvalersi di informazioni riservate provenienti dai Servizi. Qual è lo statuto di questo rapporto? Credo che questo aspetto ci interessi particolarmente.

*CAPPUCCIO.* Il primo è un normale rapporto istituzionale, nel senso che in virtù del cosiddetto decreto Pisanu, i Servizi chiedono intercettazioni preventive debitamente autorizzate dalle procure generali; potremmo fornirvi notizia delle richieste di riferimento. Se ci sono altri rapporti, come diceva giustamente l'onorevole Brutti, questi sono vincolati secondo codici Nos. Personalmente non possiedo questo tipo di autorizzazione, ma seguendo il suo suggerimento, senatore, sto provvedendo in tal senso; e proprio ieri ho depositato la relativa documentazione. All'interno dell'azienda di certo ci sono persone che posseggono il Nos ma non sono sicuro che tra questi vi sia stato il Tavaroli. È ragionevole pensare che se ci sono dipendenti Telecom in possesso del Nos, ci possano essere particolari rapporti con queste strutture; ma di ciò non so nulla di preciso.

*DI LELLO FINUOLI (RC-SE).* Era questa la mia domanda, forse non mi sono spiegato bene. Dal momento che i Servizi devono utilizzare i vostri servizi, la sicurezza interna di Telecom si pone al riparo da eventuali fughe di notizie? Solo i dipendenti posseggono il Nos o anche altre persone possono accedere a queste informazioni? Viste le tante falle emerse, Telecom potrebbe anche non essere in grado di garantire i servizi dal punto di vista della segretezza richiesta. Questa è la mia preoccupazione e non che si effettuassero intercettazioni, che sono invece auspicabili.

*CAPPUCCIO.* Il segreto è talmente conservato bene che neppure io che appartengo all'ufficio legale e sono responsabile del Servizio per l'autorità giudiziaria (Sag) sono a conoscenza se vi siano o meno rapporti contrattuali soggetti a Nos. All'interno di Telecom, infatti, l'autorizzazione è riconosciuto ad un gruppo limitato di persone che si occupano di questo tipo di rapporti. Immagino vi sia qualche contratto e qualche accordo, ma non ne sono a conoscenza. Posso andare per deduzione, perché so che vi sono persone che posseggono il Nos, tutto qua.

*ROSSI.* Il senatore Calvi ha sollevato due problemi, il primo dei quali, più generale, riguardante le intercettazioni. Al riguardo attendiamo i risultati dell'autorità giudiziaria ma mi sembra che non vi siano grossi problemi.

Quanto all'*insider trading*, a mio parere il problema riguarda le indagini della procura di Roma e nulla c'entra con le intercettazioni. Credo che la procura di Roma, che sta agendo in base al reato di *insider trading* contro ignoti, sia stata spinta da un rapporto della Consob perché, per il movimento di titoli registrato in seguito alle decisioni del consiglio di amministrazione dell'11 settembre, in cui si è parlato di una nuova struttura

di convergenza tra fisso e mobile, è stata avvertita la sensazione, secondo quanto riportato dai giornali, che fosse cambiata la natura dello scopo finale delle attività in progetto di Telecom. Questo, invece, non è assolutamente vero e la situazione si è poi assolutamente calmata.

Vero è, a mio parere, che la questione di *insider trading* è legata a questo e a tutti gli altri rapporti emersi di cui si parlava e non si sapeva – e tuttora non si sa – chi li avesse elaborati. Questo è il problema.

Al primo quesito del senatore Brutti mi sembra sia stata data risposta, mentre non è stato chiarito, a mio giudizio, l'aspetto riguardante i dipendenti, in merito al quale vorrei che prendesse la parola il dottor Perissich.

*PERISSICH.* Mi attengo alle uniche informazioni in nostro possesso contenute, peraltro, nell'ordinanza del GIP di Milano e cioè alla lista di persone che figurerebbero nei *dossier* di Cipriani. Su un totale dell'organico di Telecom di circa 85.000 persone, quelle per le quali esisterebbero dei *dossier* – più o meno illegali – negli archivi di Cipriani sono meno di 150. Abbiamo cercato di analizzare i dati disponibili ed è emerso che si tratta di alcuni dipendenti, in parte dipendenti dell'azienda, in gran parte persone appena assunte, in grandissima maggioranza addetti o ai contatti con l'autorità giudiziaria (servizio che dipendeva da Tavaroli) o alla rete e quindi collaboratori dell'ingegnere Pileri. Il 90 per cento di queste persone è concentrato nelle due aree dell'azienda che ho testè indicato e che sono aree sensibili.

Ciò che è stato verificato è che gli accertamenti su queste persone non sono stati chiesti in alcun caso dai responsabili della funzione o dalla direzione del personale, ma sono stati disposti su iniziativa della nostra *security*, quindi di Tavaroli e dei suoi colleghi o collaboratori. Comunque, di questi accertamenti non vi è alcuna traccia nei *dossier* personali depositati presso la direzione del personale dell'azienda; e questo dal punto di vista del dipendente è molto importante.

*BRUTTI Massimo (Ulivo).* È un fatto assai grave, perché si intendeva creare, attraverso lo strumento del ricatto e della manipolazione, una struttura di potere piuttosto allargata e non limitata soltanto alla *security*.

*PERISSICH.* Se così fosse non potrei che convenire con lei, ma deve emergere dall'indagine della magistratura. Penso che l'ingegner Pileri la pensi esattamente come me. In quella lista ho trovato una mia collaboratrice e posso assicurarle che è stato molto imbarazzante.

*BRUTTI Massimo (Ulivo).* Questa risposta è più soddisfacente di quella data in altra sede istituzionale circa i rischi di infiltrazione brigatista: mi raccomando, non richiamate quella storia, perché non sta né in cielo né in terra ed è purtroppo agli atti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato. Non mi sembra una ragione attendibile.

*PERISSICH.* Sulle motivazioni di questo, senatore Brutti, non posso dirle nulla. È un aspetto che ci preoccupa. Tra l'altro, la domanda che ci poniamo è perché proprio quelle 150 persone e non altre su 85.000? Qual è la razionalità di tale scelta? A meno che non emerga poi che erano di più, ma non siamo in grado non tanto di dire quanto di sapere di più.

DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*). Il problema non è la proporzione.

BRUTTI Massimo (*Ulivo*). Il problema è che, se si può esercitare pressione su 150 persone, si hanno altrettanti informatori.

*PERISSICH.* Le posso citare l'unico caso che conosco direttamente e che è quello della mia collaboratrice, che era ignara di tutto, non ha mai subito alcuna pressione e nessuno ha mai tentato di dirle cosa fare.

CARUSO (*AN*). Professor Rossi, il senatore Manzione, che si scusa per essersi dovuto allontanare, è forse uno dei più incauti componenti di questa Commissione, perché mi ha incaricato di porle una questione. Accomunato al collega Manzione dal fatto di non appassionarsi all'argomento dell'organigramma, lei ha spiegato che in strutture complesse, come è indubbiamente Telecom, vi sono delle linee gerarchiche verticali e orizzontali tali che qualcuno possa dipendere da qualcuno che non incontrerà mai nella sua vita. Tavaroli sullo sfondo quanti dipendono ora e dipendevano un mese fa direttamente dal presidente? Fra questi, ve ne sono alcuni che non hanno mai incontrato il presidente? Il presidente ha oggi ancora alle sue dirette dipendenze, come era per Tavaroli, il *controller security*, nuova figura aziendale che si è sostituita a quest'ultimo, disgiungendo la funzione, una delle quali ora svolta dal dottor Cappuccio, l'altra da non so chi? Può fornirci dei chiarimenti in proposito?

In merito all'ultima questione trattata dal dottor Perissich, nei *dossier* riguardanti i lavoratori vi sono anche intercettazioni o solo raccolte di informazioni?

Le preciso che Telecom non è – per quanto ci riguarda – sotto processo, ci mancherebbe altro, ma è chiamata a collaborare all'acquisizione della conoscenza da parte dei senatori su un problema la cui delicatezza è fuori discussione. Detto ciò, con riferimento ai rapporti con i Servizi (dottor Perissich, non se ne deve avere a male, ma a volte – come ho già notato nella scorsa audizione – nelle sue risposte sembra di rivivere le situazioni che si verificano quando la nazionale italiana di calcio gioca. Nella testa di tutti i tifosi di calcio vi è la seguente distinzione concettuale: se la nazionale vince a Berlino «abbiamo vinto», se perde con la Lituania «Donadoni ha perso»). Nel nostro caso sembra invece davvero che: quando Telecom incassa le bollette è sicuro che le incassi la società e il suo azionista; se capita invece qualche pasticcetto, vedi Nos, la colpa è di qualche dipendente. La nostra funzione è capire se e quanto vi è di patologia e non di fisiologia in questa situazione; dopodiché, chi di noi è capace di farlo,

leggerà il prossimo bilancio che il professor Rossi firmerà e il discorso sarà fatto.

Da ultimo, chi dà i Nos? Dove si prendono? L'avvocato Cappuccio ha fatto recentemente domanda, ma a chi?

*CAPPUCCIO.* È un organismo governativo che fa un'indagine e che, a seconda dei vari livelli di segretezza, dà queste autorizzazioni. Neanche io so esattamente risponderle.

*CARUSO (AN).* Con riferimento ai vostri dipendenti, qual è la ragione per cui uno ha il NOS, e un altro no?

*CAPPUCCIO.* Non lo so ma posso ragionarci sopra: quando ci vengono chiesti dei servizi oppure qualche organizzazione statale ci sottopone qualche problema di estrema sicurezza che non può essere divulgato al pubblico, non siamo noi a decidere il grado di sicurezza ma il cliente, che ci indica di porre attenzione ad alcuni aspetti che sono soggetti a particolari vincoli di sicurezza. In tal caso possiamo trattare solo se il nostro interlocutore ha questa autorizzazione. Ma credo che il collega Pileri possa aggiungere qualcosa di più sull'argomento.

*PILERI.* Sono tra coloro che hanno un attestato di questo tipo. Ciò avviene perché l'attività della rete connette punti sensibili del territorio che appartengono alle Forze armate e quindi, nella costruzione dei collegamenti, chi li realizza deve avere queste garanzie di sicurezza.

*CARUSO (AN).* Vengono indicati dalla società o dall'ufficio governativo?

*PILERI.* Non ho capito la domanda.

*CARUSO (AN).* A lei il Nos lo ha dato l'ufficio governativo e non ci voleva molto a comprenderlo, vista la funzione che ricopre. Vorrei capire se l'ufficio governativo dà il Nos su proposta di Telecom o a seguito di una sua selezione.

*PRESIDENTE.* Il quesito del senatore Caruso è chiaro: i dipendenti Telecom che devono avere un certo livello di riservatezza per accedere a certe informazioni sono scelti dalla Società o dai Servizi?

*PILERI.* Le funzioni che debbono avere questa caratteristica sono concordate con l'autorità, quindi...

*CALVI (Ulivo).* Ma saranno scelte dalla Telecom!

*PRESIDENTE.* Un attimo, senatore Calvi.

*PILERI.* ...direttore della rete, direttore della realizzazione dei circuiti e così via. Le persone sono quelle che occupano quella funzione allo svolgimento della quale sono scelte da Telecom.

*PERISSICH.* È evidente che ci troviamo di fronte ad una patologia. La prima cosa importante per noi è stabilire, e l'ordinanza del GIP lo dice, che non vi siano responsabilità dell'azienda né sulla base del decreto legislativo n. 231 del 2001 né su altre basi. Questa è il primo punto per noi è il più importante – la nazionale che lei citava –, dopodiché la patologia riguarda due tipi di fenomeno.

Il primo è quello di comportamenti individuali, eventualmente criminali, e questa è una responsabilità esclusivamente individuale.

Il secondo tipo di patologia, che è emerso ed emerge non solo dall'indagine giudiziaria, ma anche in altri casi, è dato dal fatto che questi comportamenti criminali erano resi più facili e possibili da una serie di insufficienze nei nostri sistemi. Questo è un aspetto che, non da giugno, ma da prima, abbiamo iniziato – anche con l'aiuto di KPMG, ma non solo – a sistemare. Ormai credo sia risultato chiaro da tutte le audizioni che non si tratta di un'operazione che si può concludere in una settimana, stante la sua straordinaria complessità; ad ogni modo, la stiamo ponendo in essere. Questa è la patologia che possiamo curare, mentre la patologia sui comportamenti devianti individuali può essere curata solo dalla magistratura.

*CARUSO (AN).* Sui comportamenti criminali convengo senz'altro con lei.

Vorrei una conferma su un punto: lei prima ha affermato che i *dossier* sui lavoratori non contengono intercettazioni né telefoniche né ambientali?

*PERISSICH.* Lo deduco: dal momento che nell'ordinanza del GIP è scritto che non risultano intercettazioni illegali, supponiamo che questa considerazione si estenda all'insieme dei *dossier*.

*BRUTTI Massimo (Ulivo).* Possono esserci, però, i dati relativi al traffico telefonico, alla situazione reddituale, cioè ad una serie di dati sensibili.

*PERISSICH.* Potrebbero esserci dati relativi al traffico.

*CALVI (Ulivo).* Qual è il sito Internet in cui è pubblicata l'ordinanza a cui ha fatto riferimento? (*Commenti del senatore Caruso*).

*PRESIDENTE.* Riprendiamo le fila del dibattito, perché siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione, stante l'imminente inizio dei lavori di Assemblea.



Chiederemo all'autorità giudiziaria se e quali documentazioni riterrà utile inviarci, nell'ambito di rapporti corretti tra magistratura e Parlamento.

*ROSSI.* Vorrei esprimere solo due osservazioni conclusive.

In primo luogo, non vorrei si fraintendesse una mia risposta, che può essere stata affrettata. Quando ho dichiarato che stanno cambiando i vertici mi riferivo a quelli relativi alla sicurezza e all'*audit*. Non si cambia l'amministratore delegato o il presidente appena nominato.

In secondo luogo, l'organigramma faceva sì che Tavaroli dipendesse dall'amministratore delegato, il dottor Buora e non dal Presidente. Era un rapporto di quel genere. Stiamo ristrutturando questi rapporti, ma soprattutto quelli che riguardano i problemi della sicurezza.

Al senatore Casson rispondo di non avere deleghe particolari. Riferiscono direttamente ed esclusivamente a me il responsabile dei rapporti istituzionali, dottor Perissich, e il *general counsel*, avvocato Chiappetta.

*CARUSO (AN).* Se Tavaroli rispondeva all'amministratore delegato e non al presidente, è chiaro che la seconda parte della domanda del senatore Manzione e mia non hanno ragion d'essere.

*ROSSI.* Il fatto che Tavaroli dipendesse gerarchicamente dall'amministratore delegato non significa, però, che gli raccontasse tutto.

*CARUSO (AN).* Da organigramma, però, vi era un rapporto gerarchico diretto.

*ROSSI.* Sì, da organigramma.

*PRESIDENTE.* Ringraziamo il professor Rossi per aver partecipato all'audizione odierna.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,25.*



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 14

*N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLE  
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE**

39<sup>a</sup> seduta: martedì 14 novembre 2006

Presidenza del presidente SALVI

## INDICE

### Documento conclusivo

(Esame e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 377, 383, 384
* CARUSO (AN) .....	383
CASSON ( <i>Ulivo</i> ) .....	377
* MANZIONE ( <i>Ulivo</i> ) .....	383

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,35.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Documento conclusivo**

(Esame e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di uno schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche.

Invito il senatore Casson ad illustrare lo schema di documento conclusivo da lui predisposto, che sarà allegato al resoconto della seduta odierna.

CASSON (*Ulivo*). La prima parte dello schema di documento conclusivo tratta la sintesi dei lavori svolti dalla Commissione, quindi delle audizioni, elaborata congiuntamente agli uffici, giorno per giorno, seduta per seduta. Non illustrerò ora questa prima parte in quanto cercherò di essere sintetico nella mia esposizione.

La seconda parte dello schema di documento conclusivo ha il titolo «Discussione», ma in realtà si tratta di valutazioni che, settore per settore, organismo per organismo, riguardano l'insieme degli auditi dalla Commissione.

Essenzialmente ho distinto il mondo delle intercettazioni in due diversi sistemi: il sistema legale, intendendo per tale il sistema delle intercettazioni disposte dalla magistratura, e il sistema delle intercettazioni abusive o illegali, cioè quelle al di fuori del sistema delle norme di rito penale. Nello schema di documento conclusivo si fa ovviamente riferimento soltanto al termine intercettazioni, pur ricomprendendo nel medesimo non soltanto le intercettazioni telefoniche, ma ovviamente quelle telematiche, quelle ambientali e tutti gli altri tipi di intercettazioni e di controlli dei dati sensibili che hanno fatto parte, in particolar modo, dell'audizione del Garante per la *privacy*.

Per quanto riguarda il sistema legale, sono stati individuati i punti di criticità e le richieste emerse nel corso delle sedute della Commissione sia da parte dei diversi auditi, sia dai parte dei colleghi senatori. In particolare, si osserva che vi sono state: violazioni costanti e ripetute della *privacy* delle persone, soprattutto di famigliari di persone indagate o anche di cittadini terzi, comunque non implicati nelle indagini; violazione della *privacy* anche relativamente a persone indagate, mediante la pubblicazione di notizie ininfluenti rispetto alle indagini; uso indebito del contenuto di colloqui telefonici intercettati avvenuti con membri del Parlamento; ri-

corso eccessivo da parte della magistratura italiana allo strumento delle intercettazioni telefoniche, soprattutto in confronto con le autorità giudiziarie straniere; mancanza di garanzie per il cittadino di fronte a tale strumento d'indagine; costi eccessivi per l'amministrazione statale del ricorso alle intercettazioni; insufficienza o inefficienza delle norme punitive dei comportamenti, dolosi o colposi, poste a tutela del regime di riservatezza e di segretezza del contenuto delle intercettazioni.

Nelle valutazioni conclusive sono state affrontate le posizioni e le dichiarazioni dell'Autorità garante per la *privacy*. In sintesi si può affermare che tale Autorità (che ha dato atto del lavoro svolto in particolare con i provvedimenti del 15 dicembre 2005 e del 20 settembre 2006) ha richiesto – e credo che tale richiesta abbia una sua giustificazione – una modifica che ampli i poteri che le sono stati concessi. Infatti, fino a questo momento all'Autorità garante è consentito soltanto di intervenire con il potere di blocco per quanto riguarda le attività di gestione e trattamento dei dati; sarebbe forse più opportuno, da un punto di vista normativo, considerare la possibilità, per i casi di media o ancora minore gravità, di un intervento di tipo cautelare-sanzionatorio più graduato, proprio per tutelare quelle situazioni che hanno un peso diverso sia per la Commissione, sia per l'opinione pubblica.

Un altro tema fondamentale che viene ricordato è quello relativo all'ampiezza dei poteri della magistratura, contestati in alcune parti. Su tale polemica sono state poste essenzialmente tre questioni: innanzi tutto in ordine al fatto che le fattispecie di reato per le quali sia possibile il ricorso alle intercettazioni siano troppo numerose; in secondo luogo, se di fronte a queste fattispecie legali non sia quantitativamente eccessivo il ricorso della magistratura a tale strumento; infine, se il cittadino sia tutelato di fronte alla legge e di fronte a possibili abusi da parte del magistrato.

Per affrontare tali questioni spesso si ricorre a una comparazione con i sistemi stranieri, confrontandosi naturalmente con i sistemi democratici occidentali che sono culturalmente e socialmente più vicini al nostro. Tale comparazione è il frutto, oltre che di audizioni e di dichiarazioni rese in quest'Aula (in particolare ricordo le audizioni del dottor Saviotti e del dottor Spataro), soprattutto delle acquisizioni documentali e degli approfondimenti operati dalla Commissione (e successivamente acquisiti dagli uffici) relativamente alla normativa di Francia, Spagna, Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti. Per certi versi i dati che emergono risultano abbastanza sorprendenti per chi, come me, conosceva solo in parte la materia: risulta infatti che la situazione normativa dello Stato italiano prevede una maggiore e più ampia tutela rispetto a qualsiasi altro ordinamento di democrazia occidentale. Ciò avviene sia perché la tutela di questi diritti definiti inviolabili è prevista direttamente dalla Costituzione (articolo 15), sia perché è prevista una espressa doppia riserva, di legge e giudiziaria, a tutela del cittadino e della sua riservatezza.

Inoltre non ha senso paragonare, come si fa soprattutto sulla stampa, i costi esagerati delle intercettazioni effettuate in Italia con i costi segnalati all'estero. Questo è assurdo perché si paragonano sistemi che sono tra loro

completamente disomogenei: infatti, mentre in Italia le uniche intercettazioni legali sono quelle disposte dalla magistratura, invece all'estero i controlli telefonici vengono disposti ed effettuati principalmente da altro genere di autorità (amministrative, di polizia o di sicurezza). Ad esempio, nello Stato più vicino anche culturalmente al nostro, la Francia, soltanto il 30-40 per cento del totale delle intercettazioni è di origine giudiziaria; il resto è disposto da altro genere di autorità (amministrative, di polizia o di sicurezza). Tra l'altro, queste ultime autorità non forniscono assolutamente i dati in loro possesso per quanto riguarda la pesantezza, l'estensione, la caratura e i costi delle intercettazioni.

Un altro punto dello schema di documento conclusivo riguarda le fattispecie di reato per le quali in Italia si concedono le autorizzazioni alle intercettazioni. L'osservazione comparata ci dà contezza del fatto che in Italia la previsione delle fattispecie normative è più precisa con pressoché nulle possibilità di interpretazioni allargate o estensive, come invece succede per altri Stati, soprattutto in materia terroristica-eversiva. Altra contestazione mossa era quella relativa alla durata delle intercettazioni, ma anche su questo punto l'esame comparato ci dice che siamo sugli stessi livelli delle altre democrazie occidentali che ho citato.

Tralascio la parte dello schema di documento conclusivo intitolata «Discussione» – che poi magari vedremo in maniera più dettagliata – e passo invece alle conclusioni finali. Innanzi tutto, segnalo che il sistema illegale delle intercettazioni di per sé era al di fuori dell'oggetto di indagine di questa Commissione, ma alcune considerazioni su questo punto sono state fatte, perché si è valutato quanto le disfunzioni del sistema legale possano favorire il sistema illegale.

La prima conclusione riguarda il Garante per la *privacy*. Sono riportate le indicazioni per quanto concerne la necessità di articolare e graduare meglio le sue potestà, con particolare riferimento ad interventi di tipo cautelare e sanzionatorio. È inoltre emerso che il Garante, con i suoi provvedimenti ed accertamenti, ha una conoscenza molto approfondita delle disfunzioni e delle inefficienze dei sistemi anche materiali e tecnici in uso, sia presso le società, sia nei rapporti delle società con la polizia e l'autorità giudiziaria. Sarebbe pertanto opportuno studiare un intervento normativo per fare in modo che le osservazioni evidenziate dall'Autorità garante possano avere una concreta efficacia anche nel settore che riguarda più specificatamente la magistratura e la polizia. Conosciamo tutti la delicatezza di questi rapporti tra autorità diverse, però credo che la questione vada studiata e approfondita.

È emersa la necessità di una *task force* tecnica, dal momento che sono risultate carenze dal punto di vista dell'accertamento tecnico e delle capacità tecniche in fase di prevenzione, di controllo, di verifica della corrispondenza alle esigenze normative e dell'accertamento di violazioni già consumate. Ricordo, ad esempio, l'enorme fatica che è stata fatta relativamente alla Telecom per capire cosa sia successo, come sia successo e perché sia successo. Una *task force* tecnica capace e preparata potrebbe es-

sere in grado, in maniera autonoma e indipendente, di riferire in tempi più rapidi su quanto è accaduto.

Durante l'audizione del dottor Saviotti si è parlato di una commissione interministeriale, di una sorta di osservatorio creato alla fine degli anni Novanta in materia di sicurezza delle reti e sulle intercettazioni telefoniche. Poiché questa commissione, nella prima fase della sua vita, era risultata di notevole utilità per comprendere il fenomeno anche da un punto di vista tecnico, sarebbe forse opportuno procedere ad una rivitalizzazione della sua attività, con la previsione di far giungere la relazione annuale sui risultati anche al Parlamento, proprio per avere periodicamente contezza delle disfunzioni e inefficienze esistenti.

Un punto importante è quello relativo alle attività tecniche della magistratura e della polizia giudiziaria, in un'ottica di maggiore sicurezza e riservatezza, proprio per cercare di limitare il più possibile i rischi di fughe di dati e per la necessità di restringere la possibilità di accesso ai dati riservati.

Vengono quindi indicate in sintesi alcune misure: la concentrazione dei centri di ascolto presso le sole procure distrettuali; il rafforzamento delle misure di sicurezza passive e attive presso questi centri; la riduzione e un'accurata selezione del numero di addetti ai centri stessi; l'adozione di rigide misure e garanzie di sicurezza tanto per la sala d'ascolto quanto per la sala *server*; la decisa e fortissima riduzione del numero di coloro che sono abilitati ad accedere al sistema informativo (attualmente sono decine di migliaia, si è parlato di circa 80.000 persone e queste mi sembrano cifre assurde) per l'ottenimento di dati sensibili.

Da un punto di vista normativo, segnalo che sia in Senato sia alla Camera dei deputati sono stati presentati diversi disegni di legge in materia di intercettazioni. Lasciando ovviamente alla competenza delle Commissioni e delle sessioni plenarie del Senato e della Camera una valutazione specifica di questo aspetto, credo sia importante sottolineare l'urgenza di esaminare tali proposte anche in sede deliberante, con particolare riferimento alla fase più delicata e sensibile, che è quella del deposito dei verbali e degli atti delle intercettazioni, nelle sue varie forme.

A tale riguardo, possono essere segnalati fin da questo momento due aspetti in particolare. Innanzi tutto, anche sulla scia della sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, che è intervenuta in sede disciplinare nei confronti di un magistrato, bisogna studiare la possibilità, in sede di deposito dei verbali, di imporre al magistrato di effettuare una scelta processuale tra gli atti utili alle indagini, e quindi da depositare, e gli atti non utili, che quindi sono da eliminare, proprio per ridurre il più possibile il rischio di fughe di notizie, di disfunzioni, di violazioni della *privacy* delle persone.

Il secondo aspetto, anche se precedente nella tempistica processuale, è quello di prevedere – come è stato osservato da più commissari – limiti più rigidi per le motivazioni dei provvedimenti con cui viene autorizzata un'intercettazione e soprattutto la proroga della medesima, in modo che tali motivazioni siano più aderenti alla realtà dei fatti, delle indagini e

delle investigazioni, prevedendo anche sanzioni adeguate da un punto di vista processuale.

Per quanto riguarda il comportamento dei giornalisti e dei *mass media*, ricordiamo che i loro rappresentanti, e quelli degli editori in particolare, hanno invitato a guardare da un'altra parte, cioè ai magistrati, che devono tutelare questo diritto alla segretezza e alla riservatezza. Credo che dobbiamo farci carico di questa posizione dei giornalisti, perché se vengono coinvolti diritti costituzionali fondamentali non può essere dimenticata l'esigenza di tutela della persona. Allora, più che da un punto di vista penale, forse è opportuno valutare – come segnalato anche dal Garante – la possibilità di un adeguamento del codice deontologico sotto il profilo dell'interesse pubblico alla diffusione e alla pubblicazione di certe notizie, riguardanti persone che non hanno nulla a che fare con il processo penale (terzi, familiari o addirittura minori). A ciò va collegata la questione della mancata riforma delle procedure disciplinari concernenti i giornalisti. È stato detto che il codice disciplinare dei giornalisti è – se possibile – più lento dei codici di procedura penale e di procedura civile messi assieme e risale al 1963; è quindi avvertita fortemente l'esigenza di un adeguamento.

Nello schema di documento conclusivo si accenna sinteticamente (anche perché una parte delle audizioni è stata svolta in seduta segreta) ad un altro aspetto importante, quello relativo alle intercettazioni che definirei impossibili, o comunque estremamente difficili da effettuare. Ritengo opportuno, in linea generale, che la Commissione affronti anche questo tema, che riguarda i telefoni satellitari e i *software* come Skype.

Da questo punto di vista, ci troviamo di fronte ad un vuoto normativo e a difficoltà di carattere tecnico. Per le difficoltà di carattere tecnico, potrebbe essere utile prevedere una *task force* o comunque forze di polizia tecnicamente specializzate, come dicevamo prima. Sotto il profilo normativo, occorre effettuare un approfondimento a livello non solo nazionale, ma anche internazionale, perché abbiamo rilevato che società anche estere hanno sedi, seppur secondarie, in Italia, o comunque in altri Paesi europei. C'è quindi un interesse a livello internazionale nel sondare il terreno in materia, in campo nazionale, europeo e anche sovraeuropeo. Ci è stato infatti segnalato che la criminalità, soprattutto quella organizzata e quella internazionale, cerca di utilizzare il più possibile, per ovvi motivi, questo tipo di comunicazioni telefoniche.

L'ultima parte delle conclusioni riguarda le società di gestione e trattamento dei dati. A tale proposito, devo segnalare un fatto gravissimo: la nostra Commissione ha purtroppo ripetutamente rilevato la volontà di non collaborazione da parte di tali società, in particolare Telecom-TIM, che anche durante l'ultima audizione si erano impegnate a fornirci al più presto i dati che avevamo richiesto. Ad oggi, nonostante la lettera del Presidente della Commissione, i solleciti fatti ad ottobre in questa sede e anche quelli effettuati in un secondo momento telefonicamente, mi risulta che i rappresentanti di queste società si siano completamente disinteressati – diciamo così – alle esigenze della Commissione. Soltanto una società ha in-



viato una risposta parziale (mi sembra sia WIND). Credo sia un comportamento grave, che deve essere stigmatizzato, anche per la mancanza di rispetto nei confronti di un organismo parlamentare.

Occorre considerare anche altri aspetti gestionali, tecnici, di controllo estremamente rilevanti, che sono stati bene evidenziati, a mio parere, dal Garante per la *privacy*. Penso che la nostra attenzione debba concentrarsi proprio sul rapporto istituzionale di controllo del Garante rispetto alle società, per l'efficienza che tale Autorità ha dimostrato in questo senso.

Concludo formulando alcune proposte specifiche. Trattandosi di società private, che però svolgono compiti pubblici a volte essenziali (ricordiamo quanto la telefonia serva anche per motivi di ordine pubblico e sicurezza e addirittura per le Forze armate), ritengo che vada studiata e approfondita una forma per imporre a tali società l'obbligo di collaborare anche con una Commissione parlamentare; oggi ci troviamo nella impossibilità di disporre di una serie di dati che sono estremamente importanti per concludere il nostro lavoro. Sottolineo ancora la mancata comunicazione di questi dati, che ha prodotto una rilevante carenza di informazioni.

Il Garante ha bene individuato i punti critici del sistema di telefonia e gestione dei dati sensibili: l'eccessivo numero di persone autorizzate agli accessi, le limitate garanzie di sicurezza personali e delle strutture, i rapporti non sempre protetti con l'autorità giudiziaria e/o di polizia, la presenza in certi casi di un numero inusitato di porte di accesso ai dati (ben 132!).

Formulo poi una proposta con riferimento ai costi delle intercettazioni, richiamando l'esempio di altri Stati esteri. Piuttosto che riconoscere un corrispettivo così lauto alle società di gestione, e senza arrivare al livello della Germania, dove non si paga niente (del resto, è un atto dovuto, perché c'è una concessione o una autorizzazione), si potrebbe pensare ad un rimborso forfetario, come si fa in diversi altri Stati. Questo porterebbe a una notevole riduzione dei costi per l'Amministrazione statale.

Tra i «buchi» rimasti nei dati forniti dalle società di gestione, ricordo il rapporto e l'esito degli accertamenti svolti in particolare da KPMG sul sistema radar e giustizia, che sono stati negati alla Commissione. Ci è stato detto che ci sarebbero stati forniti, trattandosi di *work in progress*. Non ci hanno fornito i dati economici e finanziari sugli investimenti che hanno tanto vantato e sui costi che hanno sostenuto e neanche su ciò che hanno incassato; quindi ci muoviamo completamente alla cieca per quanto riguarda i dati relativi a queste società. I segnali di discontinuità che abbiamo richiesto rispetto al precedente *top management* della Telecom, sul quale il tribunale di Milano aveva formulato pesanti rilievi, sono rimasti senza risposta.

Inoltre rimangono senza risposta altri punti più specifici relativamente alle 132 porte di accesso ai dati, al numero delle intercettazioni della magistratura, ai rapporti e alle scelte effettuate con i servizi di sicurezza, in particolare per quanto riguarda il NOS, e ai motivi per cui erano stati creati illecitamente *dossier* su circa 150 dipendenti Telecom, il 90 per

cento dei quali appartenevano a due aree sensibili (addetti a rapporti con l'autorità giudiziaria o alla rete).

Queste, in sintesi, sono le considerazioni e le conclusioni, che ovviamente si prestano a commenti molto ampi.

CARUSO (AN). Vorrei anzitutto ringraziare il senatore Casson per il lavoro svolto e per il modo in cui ha illustrato alla Commissione lo schema di documento conclusivo, che ci fa intendere quale tipo di approfondimento sia stato realizzato. Esprimo pertanto un ringraziamento non formale a nome del mio Gruppo.

In secondo luogo, vorrei proporre di non iniziare immediatamente la discussione in modo da dare ai commissari un tempo sufficiente per approfondire la proposta, anche alla luce dei resoconti stenografici delle audizioni. Se i resoconti non fossero ancora disponibili, invito la Presidenza a farsi carico di un sollecito al riguardo, anche se oggettivamente i resoconti stenografici vengono consegnati sempre con molta solerzia.

Per quanto riguarda le lacune dello schema di documento conclusivo, indicate dallo stesso senatore Casson, credo che la Commissione debba compiere una riflessione di sintesi. Abbiamo deciso di svolgere questa indagine conoscitiva per meglio comprendere cosa sarà discusso nel momento in cui verrà esaminata la questione delle intercettazioni telefoniche dal punto di vista normativo. A questo punto però potremmo domandarci se non sarebbe utile, dopo questa prima esplorazione, istituire una Commissione d'inchiesta parlamentare; in questo modo potremmo disporre degli strumenti che la legge ci attribuisce per colmare le suddette lacune.

PRESIDENTE. Questi punti dovrebbero essere poi formalizzati, senatore Caruso.

MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, vorrei esprimere un ringraziamento non di stile al collega Casson, il quale è riuscito a tirare le fila di un discorso che ha impegnato e appassionato la Commissione. Tale discorso ha spaziato tra argomenti che, pur essendo sempre riferiti alla materia delle intercettazioni, sono obiettivamente molto dissimili l'uno dall'altro, con risvolti tecnici e giuridici. È emersa a volte la necessità di approfondire elementi che potevano sembrare apparentemente lontani dall'oggetto e dallo scopo dell'audizione, ma che alla fine sono risultati essenziali. In questo momento posso dire di accogliere la valutazione complessiva svolta e illustrata dal collega Casson.

Ritengo però che il collega Caruso abbia ragione quando sostiene che, proprio per valorizzare fino in fondo tutto il ciclo di audizioni e la mirabile relazione che il collega ha svolto, sia necessario disporre di una maggiore disponibilità di tempo e di tutti i verbali delle audizioni. In questo modo potremo cercare di arrivare ad una sintesi che potrebbe muovere nella direzione indicata dal collega Caruso (ma solo ipoteticamente), cioè valutando la possibilità di istituire una Commissione d'inchiesta che in questa prima fase onestamente considero poco probabile.

Tale sintesi potrebbe forse servirci maggiormente una volta compreso il fenomeno, per intervenire dal punto di vista legislativo con interventi puntuali che questa volta avrebbero quindi alle spalle un retroterra importante ed esauriente.

PRESIDENTE. Vorrei associarmi anch'io all'apprezzamento espresso, perché quello svolto dal senatore Casson è davvero un lavoro eccellente. Sono d'accordo sul fatto che si debba approfondire e riflettere.

Vi è però un buco nero, quello delle società di concessioni telefoniche, sulle quali nemmeno noi, con gli strumenti a nostra disposizione, siamo riusciti ad incidere. La via da seguire potrebbe essere la costituzione di una commissione d'inchiesta con i poteri conseguenti, oppure una normativa non dirò punitiva, perché non si punisce mai nessuno, ma che quanto meno costringa le società a fornire i dati. Tali società non amano che si usi il termine «concessionario», ma chi svolge un'attività concessa dallo Stato – anche se non vogliamo parlare di concessione – ha anche dei doveri nei confronti della collettività. Si potrebbe anche pensare ad una norma di legge al riguardo. Certamente il tema esiste, come è stato giustamente rilevato nella relazione e nei due interventi precedenti. Bisogna pensare a come affrontarlo, perché è chiaro che si tratta di un punto molto delicato.

È opportuno che il documento sia approfondito e che si valuti attentamente anche la parte propositiva che la Commissione potrebbe ritenere di aggiungere.

Pertanto rinvio il seguito dell'esame dello schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15,50.*



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 15

*N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLE  
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE**

45<sup>a</sup> seduta (pomeridiana): mercoledì 29 novembre 2006

Presidenza del presidente SALVI

## INDICE

### Documento conclusivo

(Seguito dell'esame e approvazione del *Doc. XVII*, n. 2)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 387, 389, 393
BOCCIA Maria Luisa ( <i>RC-SE</i> ) . . . . .	392
BULGARELLI ( <i>IU-Verdi-Com</i> ) . . . . .	393
CASSON ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	387
* CENTARO ( <i>FI</i> ) . . . . .	389
* MANZIONE ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	391
VALENTINO ( <i>AN</i> ) . . . . .	390

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

*I lavori hanno inizio alle ore 16.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Documento conclusivo**

(Seguito dell'esame e approvazione del *Doc. XVII*, n. 2)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di uno schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, sospeso nella seduta del 14 novembre scorso.

Invito il senatore Casson ad illustrare le modifiche apportate alla prima bozza di documento conclusivo.

CASSON (*Ulivo*). Signor Presidente, come richiesto da diversi colleghi dell'opposizione nel corso della discussione, sono state apportate alcune sintetiche e non sostanziali modifiche, che mi appresto ora ad indicare, in modo tale che la Commissione ne abbia piena contezza.

La questione principale verte sul comportamento tenuto dai rappresentanti delle società di gestione della telefonia, i quali hanno omesso di trasmettere dati nonostante i solleciti effettuati dagli uffici di segreteria di questa Commissione. Solo dopo presentazione della bozza di documento conclusivo, e la relativa pubblicità data dai mezzi di informazione, i rappresentanti delle società di telefonia, forse preoccupati dalla cattiva fama che ne sarebbe loro derivata, si sono precipitati a redigere appunti e note, che hanno trasmesso alla Commissione. In ogni caso, non hanno risposto in maniera completa alle nostre richieste, se non limitatamente ai dati numerici sulle intercettazioni e sui relativi costi e peraltro solo per gli ultimi anni, e non per tutti quelli cui eravamo interessati, proprio al fine di avere un panorama più completo.

Integrazioni riguardano oltre ai riferimenti alle società di gestione della telefonia, il riferimento alle autorità straniere per quanto concerne la comparazione tra i sistemi di intercettazione vigenti all'estero, in diritto e in fatto, con la mancanza di dati che, per ovvi motivi, abbiamo dovuto subire per un loro comprensibile riserbo (non parlerei di omertà).

Passo poi a pagina 24, per la parte relativa alle richieste rimaste invase, con specifico riferimento ai sistemi «RADAR» e «giustizia», che sono stati oggetto delle numerose domande rivolte dai commissari ai responsabili delle società di telefonia, in particolare di Telecom, in materia di gestione dei dati sensibili. Su questi due sistemi, sono rimaste senza risposta alcune domande e richieste: il rapporto e l'esito (anche parziali) degli accertamenti finora svolti da KPMG, non trasmessi alla Commissione,

con la giustificazione scarsamente plausibile che trattasi di accertamenti che procedono *step by step*, oltre che di *work in progress*. Non abbiamo ricevuto nemmeno copia dei *report*, anche parziali, relativi agli accertamenti svolti congiuntamente alla società KPMG sui «buchi» nei sistemi di Telecom Italia. E persino con l'ultima nota del 17 novembre 2006, nulla viene detto sulla consegna alla Commissione di tali *report*, salvo precisare che l'attuale rapporto di collaborazione con KPMG, in scadenza nel mese di dicembre, sarebbe presumibilmente stato prorogato. Ripeto, non c'è stata data alcuna risposta su ciò che a noi interessava, non dal punto di vista personale, ma dal punto di vista istituzionale, sui meccanismi di interferenza illecita nella vita privata delle persone, in aperta violazione delle norme previste dal codice di rito processuale penale, che hanno destato in noi grande preoccupazione.

Un punto segnalato dal collega Centaro riguardava la riduzione dei costi, segnalando al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura di porre in atto una serie di misure per favorire una formazione anche manageriale dei responsabili degli uffici giudiziari, soprattutto delle procure, per arrivare ad un contenimento di costi, come verificatosi a Bolzano, con una diminuzione di oltre il 60 per cento in due anni.

Inoltre, una formazione professionale e culturale più adeguata sulle tecniche d'indagine in materia di intercettazioni da parte dei magistrati, consentirebbe loro un uso più selettivo della marea di notizie di reato, di rapporti e di denunce che ricevono dalla polizia giudiziaria, evitandone una utilizzazione acritica, generalizzata e quindi inutile, oltre che eccessivamente dispendiosa.

Da ultimo, modifiche hanno riguardato anche la parte relativa ai Servizi di sicurezza quanto alle intercettazioni preventive, per le quali avevo percepito uno scarso gradimento, ed un loro favore invece nei confronti di quelle che vengono definite garanzie funzionali anche in materia di intercettazioni, prospettate attraverso un procedimento di innovazione normativa. Il relativo testo così recita: «A fronte di nessun utilizzo delle norme sulle intercettazioni preventive da parte del SISMI, si rinviene un numero limitatissimo di richieste da parte del SISDE. Dalle dichiarazioni rese e dalla discussione effettuata in sede di Commissione, è emerso un più articolato e specifico riferimento da parte dei rappresentanti dei servizi di sicurezza a nuove iniziative, anche legislative» – con disegni di legge specifici o nell'ambito di una riforma dei Servizi di sicurezza – «volte ad introdurre nel nostro ordinamento le cosiddette garanzie funzionali, anche in materia di intercettazioni.». C'è la possibilità di derogare, in determinati casi ben previsti dalla legge a norme del codice penale sostanziale, previa autorizzazione, quindi con un sistema di garanzie che andrà studiato in sede legislativa. Esso è già all'esame della Camera dei deputati, ma dovrebbe giungere anche in questa sede.

Ho depositato e fatto pervenire ai richiedenti il testo finale dello schema di documento conclusivo, sul quale credo ci sia una convergenza di opinioni. Mi sembra che il lavoro svolto, grazie al contributo di tutte le forze politiche, sia stato positivo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore di questo documento, trattandosi di un testo equilibrato, che racchiude in sé tutte le emergenze, le risultanze e le conseguenze di alcuni comportamenti che devono essere assolutamente stigmatizzati. Non è possibile, infatti, che vi possa essere una mancata collaborazione nei confronti del Parlamento da parte dei gestori di funzioni di tale rilevanza e importanza.

Tutto questo probabilmente ci dovrebbe portare a riconsiderare i poteri delle Commissioni parlamentari in materia di indagini conoscitive, perché rischiano di avere, ove mai vi sia persona che non ha il garbo istituzionale o il dovuto rispetto nei confronti dell'istituzione, le armi spuntate. Infatti, fatta eccezione per alcune Commissioni d'indagine bicamerali, che nelle indagini hanno gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, una Commissione che svolga una indagine conoscitiva come questa sostanzialmente non ha poteri. Può solo sperare che gli atti le vengano trasmessi in virtù di una forma di collaborazione istituzionale. Tutto questo ci dovrebbe portare ad una riconsiderazione complessiva. Per certi versi c'è un modello statunitense che vede le Commissioni del Senato particolarmente forti nel richiedere a chiunque non solo i dati ma la verità dei dati, con relative conseguenze anche penali.

Devo dire che il problema è stato affrontato sotto vari profili, non solo sotto quello delle problematiche di carattere legislativo, che dovremo affrontare, e su cui mi sembra che già la Camera dei deputati abbia cominciato a lavorare, ma anche sotto il profilo di una cultura e di una preparazione complessiva di coloro che usano questo strumento investigativo, che non può essere strumento generalizzato, a spettro ampio, con proroghe routinarie, bensì esclusivamente strumento selettivo. Così come nei rapporti con le società che svolgono questa attività bisogna avere un approccio più manageriale.

Sarebbe bello – come avviene in Germania – che l'atto di concessione contenesse l'obbligo di prestazione gratuita da parte delle società concessionarie. Non vedo perché, tutto sommato, con i dovuti aggiustamenti e senza arrivare a questo eccesso, ciò non possa realizzarsi anche in Italia.

Complessivamente è una indagine che lascia aperti molti problemi sul versante sicurezza, che lascia aperti molti dubbi, anche a causa del mancato flusso di documenti e di risposte richiesti alle varie società che gestiscono il traffico telefonico; un'indagine quindi che lascia aperti problemi che riguardano proprio il meccanismo di sicurezza e di tutela di queste delicatissime attività di indagine.

Penso che il legislatore dovrà affrontare al più presto e compiutamente la questione, avendo di mira la riservatezza dei dati, da una parte, e quindi un sistema di sicurezza veramente funzionale, e, dall'altra, anche la possibilità che questi dati vengano poi utilizzati non solo per ragioni mediche, ma soprattutto per le indagini.



VALENTINO (AN). Signor Presidente, anche il Gruppo Alleanza Nazionale esprime parere favorevole sul documento conclusivo e condivide le notazioni introdotte poc'anzi dal senatore Centaro a proposito di alcuni approfondimenti che si impongono.

Un profilo in particolare forse avrebbe dovuto essere trattato in maniera più penetrante, quello afferente ai costi delle intercettazioni. Come è noto alla Commissione, tali costi incidono in maniera sensibile sul bilancio del Ministero della giustizia. Vi sono strumenti connessi alle più recenti tecnologie che possono attenuarli sensibilmente. Sarebbe stato interessante che anche in questa sede non ci si fosse limitati ad una manifestazione di auspicio, sia pure apprezzabile, contenuta nel documento, ma si fosse segnalato quali sono i percorsi tecnico-normativi – e sono tutti ipotizzabili – per la realizzazione di tale obiettivo.

Ho anche apprezzato le note critiche in relazione alle fughe – chiamiamole così – di dati con le quali sovente siamo obbligati a confrontarci. D'altronde le ragioni che hanno imposto anche questa ulteriore ricognizione del fenomeno e della situazione sono proprio connesse alle fughe di notizie, alle intercettazioni che vengono divulgate in maniera certamente discutibile. Un punto, a mio avviso, avrebbe forse dovuto essere trattato nel documento in maniera più puntuale, ovvero l'auspicio che finalmente si stabilisse in maniera incontrovertibile quando le intercettazioni possono essere legittimamente divulgate. Una cosa è che le intercettazioni vengano proposte alle parti processuali, altra che appaiano sui giornali.

Su questo punto c'è sempre un disparere, ci sono opinioni che si confrontano, tutte condotte da ragioni che sono forse apprezzabili. Però il dato che va rilevato è che sovente, in una fase in cui l'intercettazione dovrebbe essere utile soltanto all'indagine, in nome di un discutibile diritto di cronaca, viene divulgata, viene resa di dominio pubblico; ciò non giova all'indagine, certamente crea disagio a chi l'ha subita, laddove magari, in una fase successiva, viene considerata soltanto un momento interlocutorio di una vicenda che poi si concluderà con l'accertamento di una assoluta mancanza di responsabilità da parte di chi è stato sottoposto al controllo e all'intercettazione.

Comunque devo dire che nella valutazione di sintesi il documento merita di essere considerato con attenzione e comunque come un punto di partenza. Debbo ritenere che questo sia negli auspici dello stesso estensore, il quale naturalmente ha immaginato che si realizzi tutta una serie di momenti normativi ulteriori per intervenire in maniera più accorta su questo fenomeno, ormai indispensabile nell'ambito dell'esigenza processuale.

Quindi, raccogliendo questo auspicio, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, dichiaro un voto favorevole e soprattutto ribadisco la speranza che le norme possano essere modificate così come abbiamo letto nei disegni di legge che sono all'ordine del giorno della nostra Commissione, rivolgendole il sommo invito, signor Presidente, che questi ultimi vengano esaminati con la massima celerità.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, a nome del Gruppo dell'Ulivo, desidero lasciare agli atti il favore per una relazione che riassume in maniera problematica, e quindi consapevolmente convinta, l'esito di un'indagine conoscitiva che per alcuni mesi ha impegnato la nostra Commissione. Dico questo nella consapevolezza che il collega Casson è riuscito a tenere insieme le varie questioni che si sono affacciate in questa navigazione, a volte tempestosa, che la Commissione giustizia ha affrontato rispetto ad argomenti così delicati; navigazione tempestosa perché in alcuni momenti ci sono stati, ad esempio, provvedimenti governativi (mi riferisco al decreto-legge che è stato approvato dal Parlamento in materia di intercettazioni abusive, illegittime, illegali, ognuno le definisce come vuole) che in qualche modo hanno costituito un turbamento. Infatti, la valutazione che la nostra Commissione ha fatto nel decidere e nel mettere in campo questa indagine conoscitiva è stata quella di avvicinarsi con l'atteggiamento di chi vuole comprendere, osservare, valutare, avere un panorama di riferimento vasto e completo, per poi trovare una soluzione.

Pure in questa logica complessa, la relazione finale che il collega Casson ha proposto alla Commissione, che ha tenuto conto degli spunti venuti in maniera propositiva da tutti i Gruppi, merita di essere approvata in modo convinto perché, secondo me, al di là di una serie di questioni che sono sotto gli occhi di tutti, propone tre aspetti fondamentali.

Il primo è quello relativo alla partecipazione – chiaramente necessaria e obbligatoria in un campo come questo – dei gestori telefonici, lasciando intendere come, al di là di quanto affermato anche dal collega Centaro, essa sia stata per certi versi un po' titubante (non voglio dire reticente). Probabilmente sarebbe necessario un ragionamento rispetto alle regole, che non sono delle concessioni perché più volte i gestori hanno voluto ribadire che è un sistema di autorizzazione diverso dal sistema delle concessioni, ma che comunque rispetto ad un servizio che ha una valenza pubblica indubitabile in qualche modo deve essere collegato ad un reticolo di regole. Queste regole con tutta probabilità non esistono o sono così labili che in qualche modo quella collaborazione, che doveva essere puntuale e obbligatoria, obiettivamente non c'è stata. Il collega Casson mette in risalto questo aspetto con grande puntualità all'interno di una relazione che comunque ha un ulteriore pregio: non essersi fermata, né essersi fatta condizionare dalle mancanze dovute alla scarsa collaborazione dei gestori che – ribadisco – viene individuata in maniera puntuale nella relazione.

Il secondo aspetto che il senatore Casson sottopone con grande forza alla Commissione concerne il ruolo che svolge il Garante; è un ruolo importante perché egli riesce a intervenire in alcuni momenti delicati della vicenda rispetto alla conservazione e utilizzazione dei dati e agli archivi. Ciò che traspare è il ruolo fondamentale del Garante rispetto al quale dovremmo fare la seguente considerazione: il Garante ha la possibilità rispetto alle anomalie di intervenire e di bloccare; tuttavia egli si lamentava con noi del fatto che probabilmente se avesse dei poteri modulati, intermedi, potrebbe riuscire più utilmente ad esercitare una funzione che, oltre

che di controllo, diventa in qualche modo di indirizzo obbligatorio. Infatti, arrivare a bloccare certe funzioni è difficile; introdurre una gamma di poteri in capo al Garante che gli consenta di fare in modo che anche rispetto ai gestori dei servizi ci sia un indirizzo che viene suggerito e poi preservato attraverso delle sanzioni intermedie, probabilmente renderebbe più utile, opportuno e pregnante il suo intervento.

Il terzo aspetto è quello relativo alla necessità di un intervento puntuale da parte del legislatore, perché molto spesso abbiamo delle regole che esistono e non vengono osservate in maniera puntuale e situazioni che sono permeate da una serie di regole non collegate tra di loro. Ecco perché tra le osservazioni che il senatore Casson sottopone alla Commissione c'è quella di tener conto di una serie di interventi legislativi puntuali e precisi che devono essere messi in campo. Questo chiaramente sarà possibile – come diceva il collega Valentino – attraverso l'utilizzazione di quel potere legislativo che, proprio nel caso di specie, si è manifestato con una serie di disegni di legge che sono già all'ordine del giorno della Commissione e che devono essere contemperati con l'attività legislativa che l'altro ramo del Parlamento sta mettendo in essere.

Per tali motivi, e per altri che a causa della ristrettezza dei tempi non mi è possibile esporre, ma che comunque successivamente cercheremo di recuperare, esprimo da parte del Gruppo dell'Ulivo un voto favorevole, consapevole e convinto, all'ottima relazione che il collega Casson ha rassegnato alla Commissione.

BOCCIA Maria Luisa (*RC-SE*). Signor Presidente, il Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea esprime un voto favorevole e un apprezzamento per la relazione del senatore Casson che, come hanno già detto altri colleghi prima di me, offre un quadro completo delle questioni che abbiamo affrontato nel corso di questa indagine ed evidenzia tutti i punti più problematici, cioè quelli su cui c'è materia di lavoro per il Parlamento.

Mi pare vada rilevato come, rispetto alla consueta impostazione della questione sulla stampa e nell'opinione pubblica, gli aspetti che vengono sottolineati non attengano soltanto o prima di tutto alla divulgazione, ma proprio al funzionamento del sistema delle intercettazioni e delle troppe maglie – lo diceva il collega Manzione – che proprio l'attività dei gestori in questo ambito permette: uso indebito, fuga di notizie, costruzione – come affrontato nel decreto-legge – di materiale illecito.

Abbiamo svolto questa indagine con un approccio corretto al problema, proprio perché ci ha permesso di farci un'idea più complessa e articolata delle varie questioni; sappiamo che ci sono già nell'altro ramo del Parlamento iniziative del Governo al riguardo. L'unica questione che vorrei sottolineare quanto all'intervento del legislatore, anche qui riprendendo l'intervento del senatore Manzione, è quella di vedere come la nostra attività, il lavoro svolto e la relazione che lo sintetizza (questo anche come sollecitazione alla Presidenza a impostare la questione, salva l'autonomia del Governo di attivare la propria iniziativa nell'uno o nell'altro ramo del

Parlamento) possano nel prosieguo essere utilizzate al meglio dal legislatore, inteso nella sua globalità. Mi pare infatti che tale documento fornisca una base di impostazione del problema che mancava.

BULGARELLI (*IU-Verdi-Com*). Signor Presidente, a nome del Gruppo Insieme con l'Unione-Verdi Comunisti, partendo dalla conclusione della senatrice Boccia che condivido e riferendomi a ciò che ha detto il collega Manzione, devo dire che in realtà questa relazione ha avuto anche un altro risultato: far sì che non ci trovassimo del tutto spiazzati rispetto a quello che è stato l'elemento di turbativa reale nel momento in cui la Commissione stava svolgendo un'indagine a tutto campo, sintetizzata in maniera esemplare nella relazione finale del collega Casson, e cioè la conversione in legge del decreto-legge in materia di intercettazioni, che in realtà riguardava solo quelle che erano le intercettazioni non autorizzate. Ci sarà sempre da discutere sul significato di intercettazione autorizzata e non autorizzata e soprattutto sull'uso che viene fatto delle intercettazioni, che a volte rende non autorizzata anche quelle ufficiali.

L'auspicio di tutti è che questa relazione serva soprattutto al Governo perché partendo da essa credo si potrebbe intervenire in modo efficace per varare finalmente una legge sulle intercettazioni che riesca a regolamentare fino in fondo il settore. Il nostro parere è quindi assolutamente favorevole al documento proposto dal senatore Casson, che ringrazio per il lavoro svolto.

PRESIDENTE. Ringrazio anch'io il senatore Casson che ha svolto un pregevole lavoro, ma in realtà rivolgo tale ringraziamento a tutta la Commissione. Infatti questa indagine conoscitiva è stata portata avanti con quello spirito costruttivo che ha animato i lavori della Commissione giustizia fin dall'inizio, devo dare atto di questo ai colleghi della maggioranza e dell'opposizione, contro le aspettative dei più. Abbiamo affrontato due leggi difficili; adesso abbiamo concluso questa indagine importante e siamo riusciti a farlo senza rinunciare ciascuno al proprio punto di vista, ma cercando di costruire soluzioni condivise. I commissari hanno partecipato attivamente ai lavori interloquendo con i vari soggetti auditi.

Mettiamo a disposizione del Parlamento e del Paese un documento a mio avviso importante, perché su una questione che ha alti e bassi di grande attenzione da parte dell'opinione pubblica mancava finora una sistemazione complessiva che consentirà di fare le scelte legislative necessarie avendo alle spalle una riflessione pacata e condivisa – il che non vuol dire che poi dovranno essere condivise tutte le soluzioni – che in qualche modo sfata alcuni dei miti presenti attorno al fenomeno delle intercettazioni.

Il punto fondamentale che emerge è che non abbiamo alcuna tutela della nostra riservatezza. Più che quel che appare sui giornali, che pure è un problema rilevante, inquieta quello che non appare. Mancano garanzie di sicurezza e di tenuta di questa rete, per ragioni tecniche e non. Il Governo ha ritenuto, nella sua sovrumana saggezza, di inviare questa ma-

teria alla Camera dei deputati. Quando l'altro ramo del Parlamento avrà completato il suo *iter*, potremo disporre del relativo materiale per effettuare i nostri interventi. Ci permettiamo di raccomandare al Governo di non varare ulteriori decreti-legge e di ragionare prima di prendere determinate decisioni.

Detto questo, ringraziando tutti i Gruppi per la loro collaborazione, procediamo alla votazione.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

Metto ai voti lo schema di documento conclusivo, così come modificato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

**È approvato.**

*(All'unanimità)*

Dichiaro conclusa l'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche.

*I lavori terminano alle ore 16,40.*

ALLEGATI





## **Nuove misure di sicurezza presso i gestori per le intercettazioni - 15 dicembre 2005**

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTI gli accertamenti disposti dal Garante per verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati da fornitori di servizi di comunicazione elettronica per dare esecuzione a provvedimenti di intercettazione telefonica e telematica adottati dall'autorità giudiziaria;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

### **PREMESSO**

Il 2 agosto 2005 il Garante ha avviato accertamenti nei confronti dei principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica (di seguito, "fornitori") sulle modalità con le quali essi adempiono ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di intercettazioni. Ciò, al fine di verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati in riferimento alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle disposizioni a garanzia della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

Nell'ambito degli accertamenti, effettuati in conformità al predetto Codice con richiesta ai sensi del relativo art. 157, sono stati acquisiti presso i fornitori vari elementi necessari per il controllo sulle attività dagli stessi svolte a qualunque titolo per eseguire intercettazioni lecite (telefoniche, informatiche, telematiche o ambientali, anche di tipo preventivo: artt. 266 ss. e 226 disp. att. c.p.p.), o comunque correlate con le intercettazioni medesime.

Il 7 ottobre 2005 è stato disposto un supplemento di istruttoria, anche in riferimento alle operazioni svolte a supporto di attività investigative o di indagine in attuazione del recente d.l. n. 144/2005 sul contrasto al terrorismo. In questo quadro, sono stati esaminati anche i dati numerici delle richieste provenienti dall'autorità giudiziaria, inerenti al numero di intercettazioni che hanno avuto inizio e alla loro durata media, espressa in giorni, nonché al numero di tabulati forniti per la documentazione del traffico c.d. "storico".

### **OSSERVA**

#### **1. Intercettazioni telefoniche e telematiche**

Il tema del trattamento dei dati connessi alle intercettazioni presso i fornitori riveste particolare delicatezza con riferimento alla sfera personale degli indagati (e delle altre persone estranee alle indagini, ma coinvolte nelle comunicazioni e conversazioni) e alla segretezza delle indagini.



L'esame dei vari profili, compreso quello della riservatezza dei dati e della sicurezza dei sistemi utilizzati per trattarli, è stato quindi condotto con particolare attenzione in considerazione dei diritti fondamentali delle persone interessate e degli interessi pubblici coinvolti.

Dagli elementi acquisiti e che i fornitori hanno prodotto sotto la propria responsabilità, anche penale, con riguardo alla genuinità di quanto attestato o documentato (art. 168 del *Codice-Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante*), emerge che l'attività dei medesimi fornitori resta caratterizzata da una funzione strumentale rispetto a quanto disposto dall'autorità giudiziaria penale.

I fornitori hanno attestato di limitarsi a svolgere i soli adempimenti di carattere tecnico necessari a porre in essere le attività richieste dall'autorità giudiziaria (intercettazioni; fornitura di flussi di linee e circuiti; interruzione o sospensione di servizi; supporti tecnici per servizi di emergenza).

I medesimi fornitori hanno altresì attestato di non avere alcun accesso ai contenuti delle comunicazioni e delle conversazioni, anche temporaneo o mediante trascrizioni, a livello centrale o locale. Ciò, anche in quanto le medesime comunicazioni e conversazioni sono effettuate duplicando la linea di comunicazione dell'indagato e instradando la linea duplicata verso un c.d. *Cit* (Centro intercettazioni telefoniche), indicato dall'autorità giudiziaria richiedente e connesso ad una rete fissa. Le predette attività sono svolte senza intermediazione di terzi e -salvo che in alcuni casi di *roaming*- nei confronti solo degli utenti dei fornitori medesimi.

Pur non venendo a conoscenza dei predetti "contenuti", i fornitori raccolgono, selezionano, elaborano e trattano con altre operazioni una notevole quantità di dati personali riferibili agli indagati e ai terzi con i quali essi comunicano.

Si tratta di dati personali riservati e delicati che attengono, in particolare, all'identità dei soggetti sottoposti ad intercettazione, all'arco temporale di svolgimento dell'intercettazione e ai dati di traffico telefonico o telematico inerenti alle linee intercettate (data, ora, numero chiamato e durata della comunicazione o conversazione).

A seconda dei casi, tenendo conto delle specifiche richieste dell'autorità giudiziaria, i medesimi dati sono integrati da informazioni tecniche aggiuntive relative ai dettagli delle chiamate entranti, ai tentativi di chiamata in entrata o in uscita e ai dati di localizzazione geografica dell'utenza intercettata. I fornitori di telefonia mobile tengono traccia anche dell'identificativo numerico della stazione base impegnata dall'utenza intercettata.

I servizi di messaggistica del tipo *sms/mms* sono compresi nelle attività di intercettazione; i fornitori hanno specificamente attestato di non avere alcuna possibilità di accedere, anche retroattivamente, al loro contenuto.

Tuttavia, una società (TIM Italia S.p.a.) ha espressamente specificato che, nei casi in cui il *Cit* non è dotato di risponditore idoneo a ricevere tali messaggi (risulta che ad oggi solo il 7% dei *Cit* ne disponga), alla documentazione di traffico viene abbinata la registrazione del testo del messaggio, per un tempo determinato. In tali casi, i messaggi vengono a volte archiviati dal fornitore, in forma cifrata, e successivamente trasmessi all'autorità giudiziaria richiedente. In questi stessi casi, il fornitore ha la materiale possibilità di entrare a contatto con il contenuto delle comunicazioni, la cui concreta riservatezza dipende dalle misure tecniche messe in atto e dal controllo esercitato sugli incaricati del trattamento.

Le intercettazioni telematiche sono quantitativamente meno rilevanti rispetto a quelle telefoniche e riguardano in prevalenza sia il traffico *Ip* sviluppato su linee telefoniche o collegamenti a larga banda (*Internet Protocol*), sia comunicazioni tramite posta elettronica. Queste ultime vengono realizzate predisponendo un inoltro automatico della corrispondenza ricevuta e spedita dall'intercettato mediante un'utenza di posta elettronica fornita dal fornitore.

## **2. Ulteriori servizi**

Le operazioni svolte a supporto dell'attività investigativa possono riguardare aspetti diversi dalle intercettazioni. Si tratta di operazioni che coincidono con quelle elencate nel listino di cui al decreto interministeriale 26 aprile 2001 (*"Approvazione del listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazione"*), in attesa dell'approvazione in proposito del "Repertorio" previsto dal Codice delle comunicazioni (art. 96, comma 2).

Tra tali operazioni sono comprese le interrogazioni anagrafiche, la localizzazione dell'utenza, l'identificazione della linea chiamante o della linea connessa, il tracciamento, la sospensione o la limitazione dei servizi agli utenti, la documentazione del traffico pregresso contabilizzato e la documentazione integrale del traffico storico.

A differenza di quanto avviene in occasione delle conversazioni telefoniche intercettate, i fornitori hanno la possibilità di conoscere tali informazioni prodotte o raccolte nel compimento delle predette operazioni. Sono i fornitori, infatti, ad estrarre i dati, a selezionarli secondo i criteri richiesti dall'autorità giudiziaria, ad organizzarli in tabulati e a spedirli al richiedente. In tutte queste fasi, i dati restano nella disponibilità del fornitore e non può essere escluso che gli incaricati operanti in ambito aziendale debbano poterli conoscere, anche in parte, per svolgere alcune tra le operazioni medesime.

In alcuni casi, inoltre, i fornitori sono chiamati a prestare un supporto tecnico alla realizzazione di intercettazioni ambientali o di operazioni di videosorveglianza investigativa. Quest'ultima risulta svolta utilizzando la rete telefonica fissa per convogliare verso il centro indicato dall'autorità giudiziaria le immagini riprese da apposite telecamere.

### **3. Profili critici e prescrizioni del Garante**

Dagli accertamenti svolti non emergono profili di illiceità nel trattamento dei dati personali.

In termini generali, le modalità esecutive previste dai diversi fornitori per le varie fasi di svolgimento dei servizi garantiscono un primo livello di sicurezza dei dati personali, con procedure sottoposte a un processo di certificazione di regola secondo *standard* internazionali di sicurezza.

In base agli elementi acquisiti va però constatata la necessità di incrementare sensibilmente tale livello di sicurezza, in particolare per quanto riguarda le diverse interazioni tra i fornitori e l'autorità giudiziaria.

Il Garante rileva quindi la necessità di prescrivere ai fornitori di adottare alcuni accorgimenti e misure, ulteriori rispetto a quelle minime di cui agli artt. 33 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali e al disciplinare tecnico allegato, atti a garantire maggiormente la protezione dei dati.

Tali prescrizioni riguardano la forma e l'autenticità dei decreti di inizio attività che pervengono ai fornitori, le modalità di invio e di ricezione della relativa documentazione, la gestione dei profili di autorizzazione e l'attribuzione dei diritti di accesso alle risorse informatiche, anche con riferimento a singoli incaricati.

Non sono oggetto di prescrizione i profili concernenti più direttamente la conservazione dei dati di traffico per finalità di accertamento e repressione dei reati, che saranno oggetto dell'apposito provvedimento del Garante da adottare ai sensi dell'art. 132, comma 5, del Codice.

### **3.1 Aspetti organizzativi della sicurezza**

#### **Profili esaminati**

L'organizzazione delle funzioni aziendali dedicate ai servizi di supporto all'autorità giudiziaria, come attestata dai fornitori, risulta nel suo complesso sufficiente, rispondendo in termini generali a criteri di suddivisione delle competenze e di accentramento della responsabilità.

Devono essere tuttavia perseguiti, con idonei strumenti organizzativi, livelli di sicurezza più elevati, limitando in particolare la conoscibilità delle informazioni comunque attinenti all'attività svolta per scopi di giustizia.

#### **Prescrizione**

Le funzioni aziendali cui compete lo svolgimento di servizi per conto dell'autorità giudiziaria devono adottare un modello organizzativo che limiti al minimo la conoscibilità delle informazioni relative alle attività svolte per esigenze di giustizia, con una rigida partizione della visibilità dei dati su base organizzativa, funzionale e di area geografica di competenza.

Il personale che a qualsiasi titolo tratti questi dati deve essere designato in termini selettivi quale incaricato del trattamento.

Deve essere garantito ogni scrupolo nella gestione e nel mantenimento della qualità delle credenziali di autenticazione per l'accesso informatico ai dati trattati, conformando le procedure di gestione delle credenziali e i sistemi di autorizzazione a principi rigidi di coerenza delle abilitazioni nei sistemi informativi con i ruoli e le funzioni assegnate agli incaricati designati.

I mutamenti di ruolo o di funzione di un incaricato devono essere pertanto recepiti immediatamente, con le conseguenti opportune variazioni dei relativi profili di autorizzazione.

Deve essere realizzata, anche attraverso l'opportuna configurazione dei sistemi informatici utilizzati nel processo di gestione delle attività, una separazione marcata tra i dati di carattere amministrativo-contabile e i dati documentali prodotti nel corso delle attività svolte su richiesta dell'a.g., inibendo la possibilità per un operatore amministrativo-contabile di accedere ai dati documentali prodotti nell'ambito dell'attività svolta. L'accesso ai sistemi informatici di protocollazione ed archiviazione dei documenti scambiati con l'a.g. deve essere controllato tramite procedure di autenticazione robuste, con il ricorso anche a caratteristiche biometriche, in sintonia con le previsioni di cui alla regola n. 2 del predetto disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

### **3.2 Sicurezza dei flussi informativi con l'autorità giudiziaria**

#### **Profili esaminati**

La gestione da parte del fornitore dei provvedimenti di intercettazione o che richiedono altri tipi di servizio sempre per conto dell'autorità giudiziaria è articolata in varie fasi, che comprendono:

- la ricezione in copia, con differenti modalità (posta ordinaria, messaggio telefax, posta elettronica o consegna diretta), del decreto di inizio attività;
- la verifica dell'autenticità e dell'esistenza dei requisiti formali della richiesta, nonché della loro completezza;
- gli accertamenti e le attività tecniche strumentali che portano a svolgere, anche attraverso flussi di informazioni interni al fornitore ed eventuali contatti con l'autorità giudiziaria, la vera e propria azione di intercettazione, per consentire la conoscenza delle conversazioni e delle comunicazioni da parte dei CIt;
- la trasmissione all'autorità giudiziaria dei dati accessori (dati di traffico, localizzazione, altre informazioni), utilizzando un mezzo di comunicazione concordato con la medesima autorità;
- la fatturazione e la cancellazione dei dati trattati (eccetto quelli necessari per scopi contabili e di documentazione delle attività svolte, che vengono custoditi con particolari modalità).

Dall'analisi dei vari flussi informativi si evidenzia la necessità di un rigoroso controllo, per evitare che venga dato seguito ad ipotetiche richieste da parte di soggetti non legittimati. Sono altresì necessarie modalità di comunicazione tra i fornitori e l'autorità giudiziaria che garantiscano maggiormente la riservatezza delle informazioni scambiate.

Va in proposito constatata favorevolmente la messa a disposizione per questi scopi, da parte di alcuni fornitori, di servizi *e-mail* con interfaccia *web* di tipo *Ssl* (*Secure Socket Layer*-connessione cifrata), o anche di più articolati strumenti software basati sullo stesso tipo di interfaccia, che evitano la circolazione in rete di messaggi, con relativi allegati, ancorché protetti da forme di cifratura, che potrebbero andare incontro a tutti gli ordinari inconvenienti che possono interessare i sistemi di posta *SmtP*: ritardate consegne, mancate consegne a causa di errori di indirizzo o di condizioni di traffico sulla rete, fino al caso più preoccupante di possibile erronea consegna a un destinatario diverso da quello legittimo.

#### **Prescrizione**

I fornitori devono provvedere affinché l'interscambio di informazioni con l'autorità giudiziaria avvenga evitando il ricorso a canali non affidabili, o affidabili solo parzialmente, sia dal punto di vista delle prestazioni, sia da quello della sicurezza, adottando a tal fine sistemi di comunicazione basati su aggiornati strumenti telematici sviluppati con protocolli di rete sicuri.

In questo ambito devono essere adottate tecniche di firma digitale evitando la cifratura dei documenti con strumenti tecnicamente deboli a livello applicativo, ed altre prassi inidonee, come la negoziazione di chiavi crittografiche simmetriche in modo informale su canali insicuri.

La comunicazione all'autorità giudiziaria dei risultati dell'attività strumentale svolta (tramite tabulati elettronici o in altro formato informatico), deve quindi avvenire esclusivamente in modo cifrato con strumenti di firma digitale che assicurino l'identificazione delle parti comunicanti, l'integrità e la

protezione dei dati, nonché la completezza e la correttezza delle informazioni temporali (date ed orari di formazione dei documenti o della loro trasmissione e consegna).

Queste forme più sicure di comunicazione possono essere realizzate con tecnologie di rete disponibili anche in forma di applicazioni *web oriented* dedicate, accessibili ai soli utenti legittimati e che consentano anche l'interscambio di messaggi tra i fornitori e l'autorità giudiziaria.

La posta elettronica Internet può essere utilizzata esclusivamente nella forma della posta elettronica certificata (Pec) di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e relative regole tecniche di attuazione. Sia il ricevimento delle richieste, sia la comunicazione dei risultati, possono avvenire anche mediante consegna manuale della documentazione, da effettuarsi tramite soggetti delegati dall'autorità giudiziaria. I fornitori, al momento della consegna, dovranno acquisire i dati identificativi del latore della comunicazione e annotare in un apposito registro gli estremi della comunicazione (data, ora, identità del messo, ecc.).

Durante il decorso del termine di seguito stabilito per adempiere al presente provvedimento, i mezzi di comunicazione meno sicuri, come ad esempio il telefax analogico, vanno utilizzati soltanto in caso di impossibilità tecnica di utilizzare i canali sicuri eventualmente già disponibili.

### **3.3 Protezione dei dati trattati per scopi di giustizia**

#### **Profili esaminati**

Come già rilevato, nel prestare altri servizi a supporto di indagini giudiziarie oltre alle intercettazioni, i fornitori vengono a conoscenza di una notevole mole di informazioni personali collegate alle modalità di comunicazione della persona sottoposta ad intercettazione con i propri interlocutori. Queste informazioni vengono elaborate e raccolte dal fornitore, per essere successivamente consegnate all'autorità giudiziaria che le ha richieste. Almeno per il lasso di tempo intercorrente tra la loro raccolta e la comunicazione all'autorità giudiziaria, queste stesse informazioni possono essere trattate lecitamente tramite i sistemi tecnologici e le funzioni aziendali preposte dal fornitore, il quale rimane però investito della responsabilità di proteggerle in modo idoneo a prevenire, per quanto tecnicamente possibile, ogni forma di abuso.

#### **Prescrizione**

Il Garante ritiene necessario che i fornitori sviluppino o integrino nei propri sistemi informativi rivolti al trattamento dei dati personali acquisiti o formati per scopi di giustizia strumenti informatici idonei ad assicurare il controllo sulle attività svolte da ciascun incaricato sui singoli elementi di informazione presenti nei *database* utilizzati. Ogni accesso a dati personali relativi a persone sottoposte ad intercettazione o a persone che comunicano con esse deve essere tracciato tramite una registrazione in un apposito *audit log* che consenta di verificare a posteriori il corretto utilizzo delle informazioni.

Tutti i dati personali acquisiti o formati per scopi di giustizia devono essere protetti con moderni strumenti di cifratura precludendo la loro conoscibilità da parte di soggetti non legittimati (dipendenti del fornitore, addetti alla manutenzione, ecc.) nel periodo di loro presenza nel sistema informativo del fornitore.

La persistenza di dati personali nei sistemi informativi dei fornitori, se imposta da ragioni tecniche, deve essere comunque strettamente limitata a quanto necessario per attuare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, prevedendone la cancellazione immediatamente dopo la loro corretta comunicazione all'a.g. richiedente.

Le prescrizioni di cui al presente punto 3 sono impartite prevedendo un termine di adeguamento di 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento, termine che tiene in debito conto anche la necessità che l'evoluzione e l'aggiornamento tecnologico in corso negli uffici giudiziari avvengano secondo modalità coerenti con le prescrizioni suindicate.

Entro tale termine, i singoli fornitori oggetto degli accertamenti dovranno fornire al Garante un dettagliato riscontro sulle misure e sugli accorgimenti adottati in attuazione del presente provvedimento, anche in relazione alle attività pianificate e al loro stato di avanzamento.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica che svolgono le attività su richiesta dell'autorità giudiziaria di adottare, nei termini di cui in motivazione, le misure e gli accorgimenti indicati al punto 3, in particolare per quanto riguarda:

a) aspetti organizzativi della sicurezza

1. adozione di un modello organizzativo che limiti al minimo la conoscibilità delle informazioni trattate, con una rigida partizione della visibilità dei dati su base organizzativa, funzionale e di area geografica di competenza;
2. designazione selettiva degli incaricati, a qualsiasi titolo, del trattamento di dati personali;
3. rigoroso controllo della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione per l'accesso informatico ai dati trattati;
4. separazione tra i dati di carattere amministrativo-contabile e i dati documentali prodotti;
5. procedure di autenticazione robuste, con il ricorso anche a caratteristiche biometriche;

b) sicurezza dei flussi informativi con l'autorità giudiziaria

1. adozione di sistemi di comunicazione basati su aggiornati strumenti telematici sviluppati con protocolli di rete sicuri;
2. adozione di tecniche di firma digitale per la cifratura dei documenti;
3. utilizzo di strumenti di cifratura basati su firma digitale per la comunicazione all'autorità giudiziaria dei risultati dell'attività strumentale svolta;
4. utilizzo della posta elettronica Internet esclusivamente nella forma della posta elettronica certificata (Pec);
5. ricorso all'attività manuale di documenti esclusivamente tramite soggetti delegati dall'autorità giudiziaria, provvedendo alla tenuta di un apposito registro delle consegne;
6. limitazione dell'uso dei mezzi di comunicazione meno sicuri ai soli casi di impossibilità tecnica di utilizzare i canali sicuri eventualmente già disponibili;

c) protezione dei dati trattati per scopi di giustizia

1. sviluppo di strumenti informatici idonei ad assicurare il controllo delle attività svolte da ciascun incaricato sui singoli elementi di informazione presenti nei database utilizzati, con registrazione delle operazioni compiute in un apposito audit log;
2. adozione di moderni strumenti di cifratura per la protezione dei dati nel periodo di loro presenza nel sistema informativo del fornitore;
3. limitazione della persistenza dei dati personali a quanto strettamente necessario per attuare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, prevedendone la cancellazione immediatamente dopo la loro corretta comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente;

d) integrale adeguamento entro 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento e riscontro al Garante sulle misure e sugli accorgimenti adottati, termine che tiene in debito conto anche la necessità che l'evoluzione e l'aggiornamento tecnologico in corso negli uffici giudiziari avvengano secondo modalità coerenti con le prescrizioni suindicate.

*Roma, 15 dicembre 2005*

IL PRESIDENTE  
Pizzetti

IL RELATORE  
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli



19 settembre 2006

Prescrizioni impartite con il Provvedimento del 15 dicembre 2005 relativo a  
"nuove misure di sicurezza presso i gestori per le intercettazioni".

TELECOM ITALIA S.p.A.

Prescrizione impartita il 15/12/2005 (riferimento alle lettere del dispositivo del provvedimento)	<i>Prospetto riassuntivo delle prescrizioni che non risultano dall'attuale documentazione, da adottare se già non attuate, e della cui predisposizione occorre dare comunque conferma al Garante</i>
Lettera a)	n. 1, nella parte in cui prescrive la rigida partizione della visibilità dei dati per area geografica. Ciò, con particolare riferimento alla "rete fissa" e all'attività di fatturazione verso le procure, che risulta affidata a due soli incaricati, senza tenere conto della distinzione indicata nel provvedimento.  n. 5, non risulta ancora attuata la prescritta procedura di autenticazione robusta con particolare riguardo alla rete mobile.
Lettera b)	Le misure non risultano adottate.
Lettera c)	n. 2, in particolare non sono stati predisposti strumenti di cifratura per la protezione dei dati nel sistema informativo in uso presso la rete mobile.  n. 3, non è conforme alle prescrizioni impartite la conservazione dei documenti contenenti dati personali elaborati per corrispondere alle richieste dell'a.g. per ulteriori novanta giorni rispetto alla loro iniziale elaborazione.



## **Intercettazioni telefoniche: monito del Garante - 20 settembre 2006**

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravallotti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il provvedimento adottato in data 15 dicembre 2005 (pubblicato sul sito web del Garante, doc. web n. 1203890, di seguito "Provvedimento"), con il quale questa Autorità, all'esito di accertamenti condotti a decorrere dal mese di agosto del 2005, ha prescritto ai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare, in riferimento alle attività svolte per adempiere a disposizioni dell'autorità giudiziaria in materia di intercettazioni, alcuni accorgimenti e misure per garantire maggiormente la protezione dei dati personali trattati;

RILEVATO, in particolare, che il Garante ha previsto un termine di centottanta giorni per l'integrale adeguamento al Provvedimento, decorrenti dalla data della sua ricezione, termine che è stato stabilito tenendo conto anche della necessità che l'evoluzione e l'aggiornamento tecnologico in corso negli uffici giudiziari avvenga secondo modalità coerenti con quanto prescritto in tale occasione da questa Autorità;

RILEVATO che i fornitori hanno dato comunicazione, come prescritto dal Garante, delle misure e degli accorgimenti adottati; viste le connesse richieste formulate dalla Asstel (Assotelecomunicazioni), in particolare con note del 9 febbraio e del 19 aprile 2006;

VISTI i termini indicati ai fornitori per adottare le misure e gli accorgimenti prescritti con il Provvedimento, termini che scadevano tra il 30 luglio e il 7 agosto 2006, a seconda delle date della sua comunicazione ai fornitori risultante dagli avvisi di ricevimento delle note ad essi inoltrate con plico raccomandato;

RILEVATO quanto attestato dai medesimi fornitori negli elementi di riscontro prodotti a questa Autorità sotto responsabilità, anche penale ai sensi dell'art. 168 del Codice (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante);

RILEVATO che dall'insieme di tali riscontri emerge un quadro complessivo il quale denota un intento volto a conformare i trattamenti di dati personali alle prescrizioni impartite solo in termini generali, poiché evidenzia in più punti una mancata, o parziale o ritardata attuazione delle misure e degli accorgimenti prescritti, come si evince in atti dai prospetti riassuntivi del 19 settembre 2006 relativi agli adempimenti dei singoli fornitori, redatti dal Dipartimento comunicazioni e reti telematiche e che verranno comunicati, rispettivamente, a ciascun fornitore;

RILEVATO che questa Autorità ha già evidenziato nel Provvedimento la particolare delicatezza del trattamento dei dati personali connesso alle intercettazioni, considerati anche i riflessi sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone interessate e sugli interessi pubblici coinvolti; rilevato, anche sulla base di queste considerazioni, che in relazione alla mancata, parziale o ritardata attuazione nei singoli casi non risultano comprovati motivi che giustificino l'omesso rispetto integrale del Provvedimento;

RILEVATO inoltre che i fornitori hanno asserito che talune misure (quelle di cui alla lett. b) del dispositivo del Provvedimento, attinenti alla sicurezza dei flussi informativi con l'autorità giudiziaria) risulterebbero a loro avviso di difficile, o di più lenta adozione, qualora manchi un adeguamento contestuale presso gli

uffici giudiziari interessati all'interscambio delle informazioni trattate nell'ambito delle attività di intercettazione;

RILEVATO dagli atti che l'adeguamento dei fornitori al Provvedimento, oltre a non comportare il ricorso a tecnologie particolarmente innovative relativamente alle loro attività puramente interne, può essere agevolmente effettuato anche per quanto riguarda le altre attività dei fornitori connesse ai predetti flussi informativi con gli uffici giudiziari;

RILEVATO che le prescrizioni impartite dal Garante sono per legge efficaci e vincolanti nei confronti dei titolari del trattamento che ne sono destinatari, e non possono considerarsi condizionate all'adesione od approvazione di altre autorità; ritenuto, quindi, che i fornitori possono effettuare al proprio interno le attività di trattamento dei dati personali a fini di intercettazione solo se rispettano appieno tutti i presupposti di liceità, correttezza e proporzionalità nel trattamento stesso, presupposti tra cui, a norma di legge, rientra l'osservanza delle prescrizioni impartite da questa autorità di garanzia;

RISERVATA, in ogni caso, ogni altra iniziativa del Garante da adottarsi in separata sede per sollecitare nuovamente la collaborazione dei competenti organi dell'amministrazione della giustizia circa il corrispondente aggiornamento tecnologico ed organizzativo presso gli uffici giudiziari operanti in materia di intercettazioni;

RITENUTO, anche alla luce del tempo trascorso dall'adozione del Provvedimento e delle menzionate considerazioni in esso formulate a proposito della delicatezza e dei riflessi delle attività in questione, che non può essere accolta la richiesta di Asstel e di alcuni fornitori volta a sospendere o a differire a tempo indeterminato l'attuazione del Provvedimento, la quale va quindi completata a breve termine;

RILEVATO che, in diversi casi, i fornitori hanno comunque attestato di essere in procinto di adottare o ultimare le procedure necessarie per adempiere alle prescrizioni del Provvedimento; considerato che il completamento di tali procedure non è, allo stato, tecnicamente possibile con effetto immediato; considerata la necessità di non pregiudicare le attività di legale intercettazione in corso o di prossima adozione disposte dall'autorità giudiziaria; ritenuto congruo, anche in riferimento ai diritti degli interessati, delimitare in un arco di tempo non superiore a novanta giorni l'ulteriore e ultimo termine per completare l'attuazione delle prescrizioni;

RITENUTA la necessità che le misure e gli accorgimenti prescritti con il Provvedimento e non ancora attuati integralmente nei termini indicati nei menzionati prospetti riassuntivi, misure ed accorgimenti che si intendono quindi confermati dal Garante, siano adottati dai singoli fornitori entro e non oltre il suddetto termine di novanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, decorsi i quali, in carenza di un adeguato e documentato adempimento che dovrà essere puntualmente comprovato da parte di ciascun fornitore, il Garante potrà vietare le operazioni di trattamento di dati personali riferite alle attività dei fornitori in materia di intercettazioni che non risultino conformi alle prescrizioni medesime, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali;

RITENUTA infine la necessità che i singoli fornitori diano documentata conferma dell'integrale adempimento, con comunicazione da inoltrarsi al Garante entro il predetto termine di novanta giorni, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 157 del Codice;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) riservata ogni altra decisione, prescrive ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, che l'adozione delle misure e degli accorgimenti indicati nel provvedimento del 15 dicembre 2005 che non risultano attuati nei termini indicati nei prospetti riassuntivi di cui agli atti del procedimento che verranno comunicati a ciascun fornitore per la parte di rispettiva pertinenza, sia completata dai fornitori destinatari del medesimo provvedimento, entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della presente decisione;



b) dispone anche, ai sensi dell'art. 157 del Codice, che i medesimi fornitori diano documentata conferma dell'integrale adempimento a quanto indicato nella precedente lettera a), con comunicazione da inoltrarsi al Garante entro il predetto termine di novanta giorni.

*Roma, 20 settembre 2006*

IL PRESIDENTE  
Pizzetti

IL RELATORE  
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli



## **Intercettazioni legali: Garante privacy ai gestori, proteggete i dati o rischiate il blocco**

Il Garante ha ordinato ai gestori telefonici di ultimare entro e non oltre 90 giorni l'adozione delle misure di sicurezza imposte per mettere in sicurezza i dati personali e i flussi informativi riguardo alle attività svolte per le intercettazioni disposte dalla magistratura. Scaduto questo ulteriore termine, l'Autorità potrà vietare, ai gestori che non risulteranno in regola, le operazioni di trattamento dei dati riferite alle attività in materia di intercettazioni.

Dai riscontri forniti all'Autorità dai gestori telefonici è infatti emerso un quadro complessivo che evidenzia una mancata, parziale o ritardata attuazione delle misure prescritte con il provvedimento del dicembre scorso, nel quale era stato fissato un termine di 180 giorni per la loro completa adozione, termine scaduto nelle scorse settimane.

La **decisione dell'Autorità** di concedere un breve ed ultimo termine tiene conto della necessità di non pregiudicare le attività di legale intercettazione in corso e del fatto che i gestori hanno comunque attestato di essere in procinto di ultimare le procedure per adempiere a quanto richiesto. La brevità del termine è peraltro legata alla necessità di non ritardare oltre nell'assicurare con immediatezza la massima protezione di dati e sistemi tanto delicati.

Per quanto riguarda poi gli uffici giudiziari, Il Garante, dopo le richieste già rivolte nel mese di marzo al Ministro della giustizia e al Csm, ha intrapreso una nuova iniziativa sollecitando l'intervento, oltre che del Ministero e del Consiglio, di tutti gli uffici delle procure interessati alle intercettazioni per adottare un corrispondente aggiornamento tecnologico ed organizzativo presso gli uffici giudiziari.

Questo ulteriore invito si è reso particolarmente necessario poiché, secondo i gestori, alcune misure tra quelle richieste risultavano di difficile o più lenta adozione qualora fosse mancato un contestuale adeguamento delle stesse misure presso gli uffici giudiziari interessati allo scambio di informazioni trattate nell'ambito delle attività di intercettazioni.

Nel **provvedimento di dicembre** (adottato dopo una serie di accertamenti effettuati a partire dall'agosto 2005), l'Autorità aveva richiesto precise misure, sia organizzative che tecnologiche, per assicurare un livello più elevato di sicurezza dei dati nei flussi informativi tra gestori e uffici giudiziari: in particolare, riduzione del numero di incaricati che hanno accesso ai dati; procedure di autenticazione per l'accesso informatico; sistemi più avanzati di cifratura e autenticazione; aggiornati strumenti tecnologici nella comunicazione con l'autorità giudiziaria per le attività di intercettazione.

*Roma, 25 settembre 2006*



Finito di stampare  
nel mese di febbraio 2007  
presso l'Azienda Grafica  
EREDI Dott. G. BARDI S.r.l.  
Piazza delle Cinque Lune, 113 - 00186 Roma

Azienda con Sistema Qualità certificato da BVQI



## Ultime indagini conoscitive pubblicate dal Senato nella XIV legislatura

10. 9ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (agricoltura e produzione agroalimentare)  
Sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque, Roma 2003
11. 13ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (territorio, ambiente, beni ambientali) Sulle problematiche dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane, Roma 2003
12. 6ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (finanze e tesoro)  
Sul settore dei giochi e delle scommesse, Roma 2003
13. 4ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (difesa)  
Sul reclutamento e sulla formazione dei volontari di truppa dell'Esercito, Roma 2004
14. 6ª e 10ª Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e VI e X Commissioni permanenti della Camera dei Deputati. Rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio, Roma 2005
15. 12ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (igiene e sanità)  
Fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia, Roma 2005
16. 12ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (igiene e sanità)  
Iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia, Roma 2005
17. 6ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (finanze e tesoro)  
Aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea, Roma 2005
18. 11ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (lavoro e previdenza sociale) Condizione dei lavoratori anziani in Italia, Roma 2005
19. 12ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (igiene e sanità)  
Fenomeno dell'endometriosi come malattia sociale, Roma 2006
20. 14ª commissione permanente del Senato (politiche dell'Unione europea)  
L'attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona, Roma 2006
21. 7ª commissione permanente del Senato (istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)  
Nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, Roma 2006
22. 7ª commissione permanente del Senato (istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)  
Norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, Roma 2006
23. 11ª commissione permanente del Senato (lavoro, previdenza sociale)  
Stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili, Roma 2006